

non ricordo se gliela feci io, o gliela fece Gaspare, che gli disse, dice, dice, che te ne fai a tipo di questa pistola, dice, per fare il Guardiano, qua, no, dice, qua non entra nessuno, dice, perché io, dice, gli metto una fotografia mia, dice, e qua, non entra nessuno, dico, \ \ questo, questo fatto me lo ricordo, perché vidi la pistola, e quindi, ehm, rimane ...)

PROC. SERGIO LARI: lo vorrei che lei si concentrasse sulla posizione di Vittorio Tutino ...

TRANCHINA FABIO: Sì.

PROC. SERGIO LARI: ... ehm, uhm ...

TRANCHINA FABIO: Vittorio Tutino ...

PROC. SERGIO LARI: ... anche in relazione alla Strage di Via D'Amelio, mi spiego?

TRANCHINA FABIO: Sì, anche ...

PROC. SERGIO LARI: A un ruolo che lui poi ha avuto, in questa Strage.

TRANCHINA FABIO: Sì, se, se vuole mi fermo e mi fa la domanda, o stavo dicendo ...

PROC. SERGIO LARI: No, no, no, vada, vada lei ...

TRANCHINA FABIO: ... con Vittorio Tutino una volta successe, ehm, che i Graviano erano partiti, adesso non mi ricordo bene qual era il periodo, ma comunque, parliamo di dopo le Stragi, che loro cominciarono a fare dei viaggi, anche per allontanarsi, ehm, perché mi ricordo bene, che Giuseppe me lo disse, dice, Fabio, adesso noi ci andiamo un poco a rilassare, ce ne andiamo al Nord, ci ri..., ci stiamo un pochettino fuori ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Le Stragi del '92, sempre dice?

TRANCHINA FABIO: Sì, sì, erano finite, ehm, e Vittorio tu..., ehm, ehm, e mi ricordo che un giorno io dovevo dare dei soldi a, cioè, io portai dei soldi a Vittorio Tutino, il periodo lo possiamo subito individuare, in quanto era nata la figlia a Vittorio, Vittorio ha una..., Vittorio ha una figlia, credo ne abbia una sola, ed era nata da pochissimo, un mese, due, e io mi ricordo che gli portai un sacchetto con i soldi, che erano, o sedici o venti milioni, che lui avrebbe dovuto fare avere ai Graviano che erano partiti. E gli dissi, \ \ ci dissi, tieni Vittorio, questi sono soldi che tu sai a chi li devi dare, perché sapevo che doveva partire e andare a trovare loro, e invece che cosa combinò lui, lui partì, andò dai Graviano, e non gli portò niente, dicendo che io gli portai i soldi che era un regalo per la bambina, che, \ \ e tutto questo mi mise in, in cattivo occhio perché, perché poi fui chiamato dai Graviano, e mi dissi, Fabio, ma tu come ti permetti a dire a Vittorio che questi soldi sono per sua figlia, ci dissi, Giuseppe, ma stai scherzando, io di testa mia gli dico a Vittorio che questi sono soldi..., \ \ e allora, loro non credendo né a me né a

lui, organizzarono un incontro un faccio a fa..., come si dice ...

(Traduzione: Sì, sì, erano finite, ehm, e Vittorio tu..., ehm, ehm, e mi ricordo che un giorno io dovevo dare dei soldi a, cioè, io portai dei soldi a Vittorio Tutino, il periodo lo possiamo subito individuare, in quanto era nata la figlia a Vittorio, Vittorio ha una..., Vittorio ha una figlia, credo ne abbia una sola, ed era nata da pochissimo, un mese, due, e io mi ricordo che gli portai un sacchetto con i soldi, che erano, o sedici o venti milioni, che lui avrebbe dovuto fare avere ai Graviano che erano partiti. E gli dissi, \ \ gli ho detto, tieni Vittorio, questi sono soldi che tu sai a chi li devi dare, perché sapevo che doveva partire e andare a trovare loro, e invece che cosa combinò lui, lui partì, andò dai Graviano, e non gli portò niente, dicendo che io gli portai i soldi che era un regalo per la bambina, che, \ \ e tutto questo mi mise in, in cattivo occhio perché, perché poi fui chiamato dai Graviano, e mi dissi, Fabio, ma tu come ti permetti a dire a Vittorio che questi soldi sono per sua figlia, gli ho detto, Giuseppe, ma stai scherzando, io di testa mia gli dico a Vittorio che questi sono soldi..., \ \ e allora, loro non credendo né a me né a lui, organizzarono un incontro un faccio a fa..., come si dice ...)

SOST. PROC. ONELIO DODERO:  
TRANCHINA FABIO:

Confronto.

... un confronto ...

(LE VOCI DEGLI INTERLOCUTORI SI SOVRAPPONGONO RENDENDO INCOMPRESIBILE QUESTO PASSO DELLA CONVERSAZIONE)

... (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO:  
PROC. SERGIO LARI:  
TRANCHINA FABIO:

Eh, e come finì 'sto confronto?

Al confronto c'era, eravamo presenti, i due fratelli Graviano, Giuseppe e Filippo, io e Vittorio Tutino, e allora, io, non me lo aspettavo, assolutamente, perché pensavo che mi avessero creduto ...

PROC. SERGIO LARI:  
TRANCHINA FABIO:

Certo ...

... perché ripeto, io come faccio a dire questi sono, questi soldi sono ...

PROC. SERGIO LARI:  
TRANCHINA FABIO:

Certo.

... ma poi mi ricordo benissimo che erano in un sacchetto, ma proprio, messi così i soldi, neanche messi in ordine, c'erano pure delle banconote da mille lire ...

PROC. SERGIO LARI:  
TRANCHINA FABIO:  
PROC. SERGIO LARI:  
TRANCHINA FABIO:

Sì.

... per intenderci ...

Sì, sì, sì, sì.

... allora, al che arrivai a questo appuntamento, che, ci tengo a precisare, non mi ricordo dove, in che, in che luogo

...

PROC. SERGIO LARI: Lei, lei, lei ha rischiato  
(INCOMPRESIBILE) ...  
(SI SENTONO RUMORI D'AMBIENTE)  
TRANCHINA FABIO: ... inconsapevolmente ...  
PROC. SERGIO LARI: Certo, certo.  
TRANCHINA FABIO: ... non sapevo di che cosa, cioè, per me  
era il classico, il passaggio per  
accompagnare a Giuseppe a qualche  
appun...  
PROC. SERGIO LARI: (INCOMPRESIBILE) ...  
TRANCHINA FABIO: ... per accompagnare Giuseppe a questo  
appuntamento, arrivammo a questo  
appuntamento ...  
PROC. SERGIO LARI: Sì.  
TRANCHINA FABIO: ... e Giuseppe inizio il discorso ...  
PROC. SERGIO LARI: (INCOMPRESIBILE) ...  
TRANCHINA FABIO: ... dice, Fabio, ehm, \ \ dice, qua c'è  
Vittorio che dice, che tu i soldi che gli hai  
portato, dice, gli hai detto che sono un  
regalo per sua figlia, gli ho detto  
Giuseppe, io non ho mai detto una cosa  
del genere, ma, assolutamente, \ \ dice,  
ma intanto, dice, qua c'è Vittorio, diglielo  
a lui. \ \ Gli ho detto, Vittorio ...  
(LE VOCI DEGLI INTERLOCUTORI SI  
SOVRAPPONGONO RENDENDO  
INCOMPRESIBILE QUESTO PASSO  
DELLA CONVERSAZIONE)  
TRANCHINA FABIO: ... uhm, dissi, tu sei, \ \ (00.23.36  
INTEREFERENZE TELEFONICHE  
00.23.43) sei sicuro di quello che io ti ho  
detto? Dice, sì, Fabio, tu sei venuto, mi  
hai detto questi soldi, sono un regalo  
(INCOMPRESIBILE), io lo guardai,  
(00.23.43 TRATTO INCOMPRESIBILE A  
CAUSA DI INTEREFERENZE  
TELEFONICHE 00.23.51) ma perché mi  
stai metten..., non lo, non lo, non lo capii  
mai perché lui fece questa parte con me,  
\ \ Giuseppe mi guardava negli occhi, e  
mi dicevano, e io gli dicevo, che, che  
devo fare? Cioè, gli, gli chiedo con gli  
occhi, come che devo fare? E Giuseppe  
mi ebbe a dire, dice, Fabio, dice, vedi  
che io ti dico una cosa, dice, \ \ ti stanno  
accusando, e quando ti accusano, una  
persona si deve difendere. \ \ Cioè, me lo  
disse, proprio cambiò atteggiamento, dal  
solito sorrisino, che aveva lui per  
ammaliare ...  
PROC. SERGIO LARI: Sì, sì.  
TRANCHINA FABIO: ... le persone che, ehm, cambiò  
atteggiamento, e mi disse, Fabio, dice,  
vedi che ti stanno accusando, e se una  
persona ti accusa, dice, tu ti devi  
difendere. \ \ E io restai zitto, ero  
pietrificato, perché in quel momento, non,  
(INCOMPRESIBILE)  
PROC. SERGIO LARI: E quindi? Che è successo?  
TRANCHINA FABIO: Comunque, poi ci dividemmo, io mi  
appartai con Giuseppe, ehm, Graviano, e

*lve*

Filippo Graviano restò con Vittorio Tutino (00.24.42 TRATTO INCOMPRESIBILE A CAUSA DI INTEREFERENZE TELEFONICHE 00.24.46) una cosa, non m'interessa della (00.24.47 TRATTO INCOMPRESIBILE A CAUSA DI INTEREFERENZE TELEFONICHE 00.25.03) è un infame, è un infame, cioè, per, io quando dico infame, ehm, intendo una persona ...

PROC. SERGIO LARI: Certo, lo sappiamo benissimo ...  
 TRANCHINA FABIO: ... che dice delle cose non vere.  
 PROC. SERGIO LARI: ... esatto.  
 TRANCHINA FABIO: Perché magari ne..., magari in, in Sicilia ...

PROC. SERGIO LARI: (FUORI MICROFONO)  
 TRANCHINA FABIO: (INCOMPRESIBILE) ...  
 PROC. SERGIO LARI: ... ci sono delle parole che, che inserite in un contesto possono significare ...  
 TRANCHINA FABIO: ... no, no, lo sappiamo benissimo, certo (INCOMPRESIBILE) ...  
 PROC. SERGIO LARI: ... e quindi, io mi ricordo che ci fu questa, questo fatto ...  
 TRANCHINA FABIO: E i Graviano non presero provvedimenti?  
 PROC. SERGIO LARI: Assolutamente.  
 TRANCHINA FABIO: A noi risulta ...  
 PROC. SERGIO LARI: (SI SCHIARISCE LA VOCE)  
 TRANCHINA FABIO: ... che Vittorio Tutino, era uomo di grande fiducia dei Graviano ...  
 PROC. SERGIO LARI: Sì, sì, sì, sì, sì.  
 TRANCHINA FABIO: ... e questo..., e questo forse spiega perché non presero provvedimenti, quando è avvenuto questo fatto?  
 PROC. SERGIO LARI: (SFUMA) \ \ Questo fatto ribadisco i Graviano erano partiti, quindi, dopo le Stragi ...  
 TRANCHINA FABIO: Dopo le stra..., (INCOMPRESIBILE) ...  
 PROC. SERGIO LARI: Erano fuori, avevano bisogno, chiaramente ...  
 TRANCHINA FABIO: Allora, lei con..., il problema è questo ...  
 PROC. SERGIO LARI: ... di ricevere dei soldi.  
 TRANCHINA FABIO: ... se è vero, che Tutino è stato coinvolto nelle Stragi, e ha fatto, e ha messo in essere attività nella Strage di Via D'Amelio per conto dei Graviano, lei capisce bene, qual è la situazione, dal..., dal punto di vista dei Graviano, di fronte a un comportamento del genere, o uno fa finta di niente, o uno deve provvedere in maniera diversa. Loro avevano un grande debito di riconoscenza, probabilmente, nei confronti di Tutino ...  
 PROC. SERGIO LARI: Uhm, uhm.  
 TRANCHINA FABIO: ... perché a noi risulta, che Tutino ha posto in essere una serie di comportamenti, finalizzati, alla Strage di Via D'Amelio, e allora il discorso, ecco perché noi siamo interessati al Tutino. Lei può fare uno sfo..., \ \ cercare di fare uno sforzo di memoria per verificare, se..., sempre, anche nei giorni immediatamente

precedenti la Strage di Via D'Amelio, se lei si ricorda, se Graviano incontrò Tutino? \ \ Ieri le avevo fatto una domanda ...

TRANCHINA FABIO: lo tengo presente, l'ho ...

PROC. SERGIO LARI: ... (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: ... non so se l'ho detto, ma lo ripeto ...

PROC. SERGIO LARI: Ehm.

TRANCHINA FABIO: ... ehm, Vittorio Tutino era l'ombra di Filippo Graviano, l'ombra, dove c'era Filippo Graviano, c'era Vittorio Tutino, perché era, proprio il suo Accompagnatore, ventiquattr'ore su ventiquattro, \ \ era lom..., tant'è che, \ \ che se noi cercavamo Filippo, ehm, bastava cercareeee, \ \ ehm, e poi aveva, ehm, aveva grande, e comunque, era tenuto tantissimo in considerazione da Filippo Graviano, perché, \ \ ehm, era la persona, per esempio, Filippo Graviano, ehm, \ \ ehm, gli dicevaaaa, Vittorio, dice, mi è, mi, mi serve un miliardo, entro questa sera tu mi devi portare un miliardo, lui sapeva dove andare per trovare questi soldi. Infatti una volta ci fu da ridere su questa situazione, ehm ...

PROC. SERGIO LARI: Senta, sempre per tornare, al discorso, che lei evoca di Graviano, perché qua, \ \ lei su Tutino non è in grado di darci nessun tipo di, che lei ricordi, ma, un qualunque dettaglio, che allora le è sembrato insignificante, e che oggi, potrebbe aiutarci a fare luce, sui rapporti, in particolare tra Tutino e Spatuzza? Nella fase di preparazione dell'Attentato di Via D'Amelio? Questa, è proprio la domanda, è proprio questa?

TRANCHINA FABIO: Tutino e Spatuzza, io, uhm una cosa, che io non so questa, perché ripeto ...

(LE VOCI DEGLI INTERLOCUTORI SI SOVRAPPONGONO RENDENDO INCOMPRESIBILE QUESTO PASSO DELLA CONVERSAZIONE)

TRANCHINA FABIO: ... per via dei filtri che Giuseppe Graviano poneva ...

PROC. SERGIO LARI: E' chiaro che noi queste ...

TRANCHINA FABIO: ... tra di noi ...

PROC. SERGIO LARI: ... cose gliele domandiamo, perché è Spatuzza che ci ha dato degli input (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: Sì, ma lei fa bene, giustamente, fa il suo lavoro ...

PROC. SERGIO LARI: Io sto cercando di trovare dei riscontri, logicamente ...

TRANCHINA FABIO: ... e mi chiede tutto ...

PROC. SERGIO LARI: ... quindi, se lei ha qualche ricordo, qualche cosa, questo è il problema.

TRANCHINA FABIO: In questo momento, non, completamente, non riesco aaaa, diciamo aaa ...

Il TRANCHINA ha inoltre dichiarato di aver conosciuto Nino MANGANO, il cui magazzino, ubicato nel palazzo di abitazione sito in Fondo Guarnaschelli, era luogo di abituale appuntamento di Giuseppe GRAVIANO con gli altri sodali di Brancaccio.

Il collaboratore si è detto in grado di poter affermare con sufficiente certezza che Giuseppe GRAVIANO aveva incontrato il MANGANO, in epoca compresa tra la strage di Capaci e quella di via D'Amelio, nell'abitazione del padre di Borgo Ulivia

### **Verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 22 aprile 2011**

PROC. SERGIO LARI: *Esatto. \ \ Certo, è anche possibile. Ora, abbiamo, diciamo, abbiamo fatto questo passaggio, possiamo tornare un attimo indietro, a Nino Mangano, che era il soggetto di cui le avevamo accennato prima, per capire, se lei dovesse fare un déjà vu, come si di..., tornare in questa, in queste vicende tragiche, che precedettero ...*

TRANCHINA FABIO: *Uhm.*

PROC. SERGIO LARI: *... la Strage di Via D'Amelio, i soggetti frequentati da Giuseppe Graviano, concentriamoci un attimo su Nino Mangano.*

TRANCHINA FABIO: *Uhm.*

PROC. SERGIO LARI: *Che cosa ha, \ \ cosa le sovviene, diciamo, io non ho delle do..., cose specifiche da, da (INCOMPRESIBILE) della sua mo..., su Nino Mangano, io le dico soltanto che noi abbiamo \ \ un interesse investigativo su Nino Mangano.*

TRANCHINA FABIO: *Per esempio io di Nino Mangano mi ricordo, intanto, l'ho conosciuto sempre accompagnando Giuseppe, ehm, in vari appuntamenti, una precisazione che faccio, è che casa di Nino Mangano \ \ era proprio un luogo, pure tipico, d'appuntamenti, perché lui, nel palazzo dove abitano loro, che si trova al Vicolo o Fondo Guarnaschelli, hanno sotto, ehm, gli scantinati, e poi sopra hanno le abitazioni, e quindi, tantissime volte io accompagnai Giuseppe Graviano a degli appuntamenti con Nino Mangano.*

PROC. SERGIO LARI: *(INCOMPRESIBILE) ehm, se vogliamo storicizzare al periodo precedente la Strage di Via D'Amelio, tra Capaci e Via D'Amelio? In quel periodo, calcoli, il 23 maggio '92 Strage di Capaci, 19 luglio '92 Strage di Via D'Amelio, dobbiamo noi concentrare la nostra memoria, se è possibile, su questo periodo. Lei ricorda se Giuseppe Graviano, in quel periodo si è incontrato con Nino Mangano?*

TRANCHINA FABIO: *Che si siano incontrati, è un dato di fatto, no..., non lo posso ...*

PROC. SERGIO LARI: *Accompagnato da lei, quindi?*

TRANCHINA FABIO: *Sì, non lo posso escludere assolutamente, perché ...*

PROC. SERGIO LARI: *Noi dovremmo evitare, il posso escludere*  
 ...  
 TRANCHINA FABIO: *Uhm.*  
 PROC. SERGIO LARI: *... perché dicendo non, non lo posso escludere, noi dal, sul piano probatorio non ce ne facciamo niente, mi spiego ...*  
 TRANCHINA FABIO: *Uhm.*  
 PROC. SERGIO LARI: *... voglio dire, lo ricordo, non lo ricordo. Lei ricorda \ \ se \ \ Giuseppe Graviano si incontrò con Nino Mangano in questo periodo che dicevo?*  
 TRANCHINA FABIO: *Penso proprio di sì, non, ehm, cioè, vorrei che la mia risposta fosse, ehm, anche se non è sicura ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *No, no, no, no ...*  
 TRANCHINA FABIO: *... però, è chiara, dico ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *... o se ha visto, per esempio, assieme Nino Mangano, Vittorio Tutino, ehm, Gaspare Spatuzza, Fifetto Cannella, qualche incontro*  
 TRANCHINA FABIO: *Negli incontri, capitava spesso che tutte queste persone fossero presenti, ma anche se non tutte in una volta contemporaneamente, o perché magari lui faceva venire a uno a uno, a distanza di, per non essere mai tutti insieme nello stesso posto insieme.*

Dal contributo complessivamente offerto dal TRANCHINA si ricava un elemento di notevole rilevanza laddove evidenzia **la diretta partecipazione di Giuseppe GRAVIANO alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio**, ponendosi in linea con la ricostruzione operata dallo SPATUZZA che, in maniera decisamente più marcata rispetto a quanto emerso dai processi celebratisi sulla scorta della falsa collaborazione di SCARANTINO Vincenzo, sposta l'accento ed il protagonismo sul gruppo di Brancaccio proprio in ordine alla gestione di uno dei segmenti esecutivi delle fasi propedeutiche alla realizzazione dell'attentato.

Ed invero, il TRANCHINA ha riferito di aver accompagnato, in almeno due occasioni, Giuseppe GRAVIANO in via D'Amelio, ove quest'ultimo gli chiese di passare nell'occasione in cui si trovavano sulla strada di ritorno da un magazzino ubicato in via Tranchina di Palermo, che, per come appreso successivamente alla cattura di RIINA, costituiva luogo di abituale appuntamento tra lo stesso GRAVIANO ed il capomafia di Corleone.

### Verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 21.4.2011<sup>173</sup>

<sup>173</sup> Cfr. anche verbale di interrogatorio reso dal TRANCHINA all'A.G. di Firenze il 16.4.2011

T = *Che nei giorni prima eh..., capitava che io l'andavo a prendere..., degli appuntamenti che lui aveva, e poi la sera quando rientravamo, per io andarlo a lasciare dove si coricava lui, lui mi diceva passa di qua..., me l'ha fatto fare un due, tre volte..., passa di qua che è la via D'Amelio. Mi ha fatto entrare là dentro, mi ha fatto girare, mi faceva guardare, no mi faceva guardare..., io portavo la macchina, quindi guardavo, diciamo, ma non sapevo quale era..;*

PM2 = *Il senso di queste cose;*

*file*

P.M.L.: *io... nel mese di luglio, di..di quell'anno, che lei ricordi, Giuseppe GRAVIANO era a Palermo? O... si è allontanato?*

TRANCHINA: *ma se stiamo parlando che la sera prima ha dormito con me...*

P.M.L.: *e questo è un dato...ma nei giorni precedenti?*

TRANCHINA: *nei giorni precedenti, posso confermare che era a Palermo, perché? Perché diverse volte, io lo accompagnai in un appuntamento...ehhh... lo accompagnai...lo accompagnai... lo accompagnavo in appuntamenti...non mi ricordo adesso bene il posto, però dico nei giorni precedenti alla strage sicuro. Perché se ricordo ci vedevamo, perché come ho detto io, nelle prime dichiarazioni che ho fatto, capitava che...ah! Ecco, mi sto ricordando...il posto...*

P.M.L.: *uh...*

TRANCHINA: *siccome c'era una via...ehh...via Tranchina questa si chiama...e poi praticamente che... ehhh è successo diverse volte, che lui mi diceva accompagnami qua, accompagnami qua, e però non mi ha mai fatto entrare dentro...qua dentro...io poi, **successivamente capii che lui qua dentro...si incontrava con RIINA, quando l'arrestarono...infatti la mattina che arrestarono Totò RIINA, io l'avevo accompagnato proprio Giuseppe...in questo...in questo diciamo posto...**e poi lo lasciai, me ne andai, il tempo che arrivai a casa, che appresi la notizia che era successo l'arresto, e mi ricordo che in occasione almeno 2 volte, all'uscita diciamo di questo appuntamento, quando...io lo andavo...perché per esempio, capitava che io lo lasciavo la mattina ...alle 9 e lui mi diceva per esempio, alle 11 di nuovo qua. Massima puntualità, lo andavo a prendere, se erano le 11, erano le 12, erano le 15...questo non... però è capitato che uscendo, da là, mi fece passare da via D'Amelio,*

P.M.L.: *uh...*

TRANCHINA: *dice eh passa di qua dice che...devo vedere una cosa, siamo passati...mi ha fatto entrare in via D'Amelio, siamo usciti di nuovo perché la strada, è a senso unico, e ce ne siamo andati senza aggiungere altro. Questo è successo almeno due volte.*

P.M.L.: *quindi se ho capito...questo nel mese di luglio?*

TRANCHINA: *si, si. Siamo nel mese di luglio, quindi lui è ...a Palermo*

---

T = Cioè., assurdo., per me lui doveva vedere qualche negozio, magari io vado a pensare qualche estorsione, qualche cosa, lui voleva vedere un negozio



P.M.L.: e quindi, le risultano almeno due incontri...di lì in via Tranchina,

TRANCHINA: sì, almeno due...

P.M.L.: posto che poi lei ha compreso essere il luogo di incontro con RIINA, dopo che RIINA è stato catturato...

TRANCHINA: sì, perché poi è ...è stato un fatto saputo,

P.M.L.: ma...

TRANCHINA: sì è saputo...

Il collaboratore ha precisato che la mattina in cui fu arrestato Salvatore RIINA aveva accompagnato Giuseppe GRAVIANO proprio nel locale ubicato in via Tranchina, ove, peraltro, aveva già condotto diverse volte il capomafia di Brancaccio, già a partire dalla fine del 1991-inizi del 1992, ad appuntamenti dove questi portava quasi sempre con sé somme di danaro in contanti per " ... lo zio, perché lui glieli chiedeva, perché dice, se, Giuseppe siamo assai, dice, ci sunnu assai carcerati".

Il TRANCHINA aveva appreso della cattura del RIINA quando era tornato a casa in attesa dell'orario concordato per tornare sul luogo a prelevare il GRAVIANO e si era subito messo in contatto con *Fifetto* CANNELLA, apprendendo da questi che il capo mandamento di Brancaccio era già rientrato con lui.

Successivamente fu il GRAVIANO a commentare col TRANCHINA l'arresto del RIINA, evidenziandogli che potevano dirsi "tutti figghi di 'stu cristianu" e che certamente la cattura del capomafia di Corleone non era collegata ad indagini tecniche condotte nel magazzino di via Tranchina, poiché altrimenti il blitz sarebbe stato certamente effettuato in tale locale, ove, peraltro, usualmente si discuteva " di cose, dice, allucinanti" e venivano portati "soldi, ca ni putissimu accattari 'a Sicilia".

#### **Verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 22 aprile 2011.**

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Lei poco fa, ha, ehm, parlato di una cosa che avvenne il giorno dell'arresto di Riina ...

TRANCHINA FABIO: Eh.

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Siete andati, ehm, insieme a Graviano \ \ in posto ...

TRANCHINA FABIO: (INCOMPRESIBILE) ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: ... lei ha detto il nome della, della strada ...

TRANCHINA FABIO: Sì, lo dico io?

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Sì.

TRANCHINA FABIO: Mi ricordo che quella mattina quando arrestarono Salvatore Riina, io stavo accompagnando Giuseppe Graviano presso, ehm, la Via Tranchina, che c'era un un magazzino, che io conosco solo ed esclusivamente da fuori, perché non mi facevano entrare, io lo lasciavo nella stradina, quella limitrofa, dove c'è il passaggio a livello lui faceva quei venti, cinquanta metri a piedi ...

*fw*

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Quindi, siamo in zona, sta..., in Zona Stazione San Lorenzo? Dove siamo?

TRANCHINA FABIO: Uhm, s..., sì, ehm, se, se..., se conoscete dove c'è l'Auchan, Via Ugo La Malfa ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Perfetto, (INCOMPRESIBILE), sì.

TRANCHINA FABIO: ... questa zona di qua.

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Va bene ...

TRANCHINA FABIO: Mi ricordo benissimo il nome della strada, perché, ehm, si chiama come me, io mi chiamo Tranchina, e quindi, la mattinaaaa, \ \ che arrestarono proprio Totò Riina, io avevo lasciato Giuseppe, qua in questo posto, ma, premetto che già lui in questo posto io glielo avevo lasciato diverse volte. \ \ Sempre lo andavo a lasciare, lui mi dava l'orario, a tale orario fatti trovare di nuovo qua, io poi lo andavo a riprendere.

SOST. PROC. NICOLO' MARINO: A partire da quando, temporalmente?

TRANCHINA FABIO: Allora, questo di qua, a partire da quando? \ \ ma siamo, \ \ già alla fine del '91, o all'inizio del '92.

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Ma, lei è mai arrivato a vedere dove entrasse, ehm ...

TRANCHINA FABIO: Sì.

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: E, e dove entrava?

TRANCHINA FABIO: Entrava in un magazzino che non, non so dire il numero civico, però, se io ci vado posso dire, questo è il portone.

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Uhm. \ \ Vicino a, un, diciamo così, alla strada dove c'è Auchan, oppure dall'altra parte, ehm ...

TRANCHINA FABIO: Allora, sì, calcolando che dove c'è la strada di Auchan, \ \ a dove c'è il passaggio a livello, perché c'è il passaggio a livello ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: ... quasi al centro ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: ... andando verso la Via Ugo La Malfa ...  
(LE VOCI DEGLI INTERLOCUTORI SI SOVRAPPONGONO RENDENDO INCOMPRESIBILE QUESTO PASSO DELLA CONVERSAZIONE)

TRANCHINA FABIO: ... sulla sinistra, perché sulla destra non c'è niente, che c'è la Scuola, c'è un Istituto, quindi c'è il muretto, quindi, tutte le entrate, diciamo, porte, porticine, sono tutte sulla sini..., ma questo era un portone abbastanza grande.

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: E vedendo questo posto, ha visto anche delle altre persone là, che lo aspettavano, o comunque che erano là?

TRANCHINA FABIO: No, no, io non l'ho visto, però, mi ricordo, che quando Giuseppe si recava in questi appuntamenti, portava quasi sempre dei soldi contanti ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Ah.

TRANCHINA FABIO: ... perché era, face..., ehm, erano dei soldi che davano allo zio, loro lo chiamavano lo zio, perché lui glieli

chiedeva, perché dice, se, Giuseppe siamo assai, dice, ci sunnu assai carcerati, e quindi, diciamo, paradossalmente, era come una forma, diciamo, di rispetto, che avevano \ \ tutti nei confronti di questa, di, di, questo Riina.

(Traduzione: ... perché era, face..., ehm, erano dei soldi che davano allo zio, loro lo chiamavano lo zio, perché lui glieli chiedeva, perché dice, se, Giuseppe siamo assai, dice, ci sono molti carcerati, e quindi, diciamo, paradossalmente, era come una forma, diciamo, di rispetto, che avevano \ \ tutti nei confronti di questa, di, di, questo Riina.)

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: E che fosse Riina, lei lo sa come, che, cioè, che incontrasse Riina?

TRANCHINA FABIO: Me l'ha detto Giuseppe (INCOMPRESIBILE) ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: Il giorno che l'arrestarono, me lo disse ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Ah!

TRANCHINA FABIO: ... perché non me lo aveva mai detto, io mi ricordo che la mattina arrivai lì, mattina presto, (INCOMPRESIBILE), non mi ricordo se fossero le 7 e mezzo o le 8, già eravamo sul posto, lo avevo già lasciato a lui, e me ne ero andato, ritornai a casa, ehm, a casa dalla mamma, e c'era mia sorella, all'epoca piccolina, perché ho una sorella quattro anni e mezzo di me..., meno di me, quindi, se io ne avevo venti ventuno, lei ne avrà, ne aveva sedici, e mi ricordo che mi disse, Fabio, dice, hai sentito, chi hanno arrestato? Ho detto chi hanno arrestato? Dice, hanno arrestato Cosa Nostra, magari si è espressa male ...  
(LE VOCI DEGLI INTERLOCUTORI SI SOVRAPPONGONO RENDENDO INCOMPRESIBILE QUESTO PASSO DELLA CONVERSAZIONE)

TRANCHINA FABIO: ... avranno detto il Capo di Cosa Nostra

...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Il Capo (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: ... ho detto, no, non lo so, vediamo, accendiamo la televisione, perciò, appena, appena accendo la televisione, e dicono di questo discorso \ \ dissero dove lo avevano arrestato, diciamo, come posto eravamo fuori, però, non lo so, io ebbi un sentore, ho detto ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Va bè, vicinissimo, non è tanto lontano.

TRANCHINA FABIO: ... ho detto ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Con una macchina, non è lontano ...

TRANCHINA FABIO: ... comunque, poi, io mi ricordo, che me ne andai, ehm, ehm, e rintracciai il Cannella e già Giuseppe era rientrato con, ehm, con il Cannella. E mi ricordo che poi dopo, successivamente all'arresto

di Riina, Giuseppe mi disse proprio con la sua bocca, dice, Fabio, dice, queste testuali parole, dice, semu tutti figghi di 'stu cristianu. Come, tipo, tutti ...

(Traduzione: ... comunque, poi, io mi ricordo, che me ne andai, ehm, ehm, e rintracciai il Cannella e già Giuseppe era rientrato con, ehm, con il Cannella. E mi ricordo che poi dopo, successivamente all'arresto di Riina, Giuseppe mi disse proprio con la sua bocca, dice, Fabio, dice, queste testuali parole, dice, siamo tutti figli di questa persona. Come, tipo, tutti ...)

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Glielo disse ...

TRANCHINA FABIO: ... ehm ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: ... nel momento in cui le diceva anche che ...

TRANCHINA FABIO: ... che l'avevano arresta..., avevano arrestato Totò Riina, che io, ripeto, non, non (INCOMPRESIBILE) ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: E che lui doveva vedere Totò Riina?

TRANCHINA FABIO: Sì, lui andava là per recarsi negli appunta..., perché poi me lo, me lo accettò, diciamo, successivamente, mentre, cosa che prima non faceva.

PROC. SERGIO LARI: Siamo tutti figli di 'stu cristianu.

(Traduzione: Siamo tutti figli di questa persona.)

TRANCHINA FABIO: Semu tutti figghi di 'stu cristianu ...

(Traduzione: Siamo tutti figli di questa persona ...)

omissis

PROC. SERGIO LARI: Ma lui non fece commenti? Su com'è che avevano catturato Riina?

(LE VOCI DEGLI INTERLOCUTORI SI SOVRAPPONGONO RENDENDO INCOMPRESIBILE QUESTO PASSO DELLA CONVERSAZIONE)

TRANCHINA FABIO: No, lui un commento me lo fece, perché praticamente, mi disse, dice, ma intanto, dici, iddri, dicevano microspie, che erano piazzate qua dentro in questo (INCOMPRESIBILE), ma non è possibile, perché, dice, là, noi parlavamo, dice, di cose, dice, allucinanti, dice, dice, e soldi, ca ni putissimu accattari 'a Sicilia, dice, perciò, se c'erano le microspie là dentro, \ \ automaticamente, il blitz lo facevano là dentro ...

(Traduzione: No, lui un commento me lo fece, perché praticamente, mi disse, dice, ma intanto, dice, loro, dicevano microspie, che erano piazzate qua dentro in questo (INCOMPRESIBILE), ma non è possibile, perché, dice, là, noi parlavamo, dice, di cose, dice, allucinanti, dice, dice, e soldi, che ci potremmo comperare la Sicilia, dice, perciò, se c'erano le microspie là dentro, \ \ automaticamente, il blitz lo facevano là dentro ...)

PROC. SERGIO LARI:  
TRANCHINA FABIO:

Certo ...  
... quando hanno arrestato questo signore, quindi, forse, magari, c'era il sentore che si potesse arrivare lì, ma di fatto, Polizia là non ce n'era, perché se c'era la Polizia là arrestavano pure Graviano ...

PROC. SERGIO LARI:  
TRANCHINA FABIO:

Certo.  
... quella mattina, e persone, che già sicuramente erano là dentro.

Il TRANCHINA ha approfondito la tematica relativa ai sopralluoghi cui si è poc'anzi accennato, evidenziando che, in due circostanze, lungo il tragitto di ritorno, appunto, dal magazzino di via Tranchina alla sua abitazione di Borgo Ulivia, Giuseppe GRAVIANO gli chiese di accedere in via D'Amelio.

Il collaboratore ha dichiarato di non ricordare, dato il lungo tempo trascorso, dell'eventuale presenza di bidoni in ferro posizionati lungo la strada (la tematica, come si vedrà, ha attinenza in relazione alla posizione di VITALE Salvatore), ma ha comunque rammentato la presenza di autovetture posteggiate anche al centro della strada (oltre che in prossimità dei marciapiedi).

Il TRANCHINA ha altresì precisato che il GRAVIANO, in una occasione, gli raccomandò espressamente di non arrestare la marcia del veicolo perché si trattava di una zona che "scottava" e che sicuramente uno dei due sopralluoghi in questione si svolse col buio.

Infine, dapprima in forma dubitativa e successivamente con certezza<sup>174</sup> (avendo meglio focalizzato i propri ricordi), ha riferito che in occasione del secondo accesso in via D'Amelio era presente anche *Fifetto* CANNELLA a bordo della sua autovettura.

#### **Verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 22.4.2011**

PROC. SERGIO LARI: (INCOMPRESIBILE) facciamo un piccolo passo indietro ...  
TRANCHINA FABIO: Sì.  
PROC. SERGIO LARI: ... perché le faccio alcune (INCOMPRESIBILE), nel palazzo di Borsellino ...  
TRANCHINA FABIO: Sì.  
PROC. SERGIO LARI: ... oltre che a Vitale, al piano terra ...  
TRANCHINA FABIO: Uhm.  
PROC. SERGIO LARI: ... al quinto, al quinto piano? Al quinto piano ...  
PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Sì.  
PROC. SERGIO LARI: ... abitava un certo Sprio.  
TRANCHINA FABIO: (SCANDISCE) Sprio, (INCOMPRESIBILE) ...  
PROC. SERGIO LARI: Questo Sprio, è uno che ora è all'Ergastolo, aveva gli arresti domiciliari, perché commise un omicidio, si ricorda di quel Funzionario della Regione,

<sup>174</sup> Cfr. verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 25.5.2011.

A.D.R.: Nel secondo sopralluogo con Giuseppe GRAVIANO in via D'AMELIO, nella macchina davanti alla nostra c'era sicuramente *Fifetto* CANNELLA.

TRANCHINA FABIO: *Bonsignore ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *Ah! Sì, sì, sì, questo l'ho sentito dire ...*  
 TRANCHINA FABIO: *(INCOMPRESIBILE), esatto ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *... questo l'ho sentito ...*  
*... che aveva anche un Killer che lavorava con lui ...*  
 TRANCHINA FABIO: *... sì, l'ho sentii, la sentii ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *... (INCOMPRESIBILE) ...*  
 TRANCHINA FABIO: *... questa notiziaaa, Sprio, Sprio, sì, sì.*  
 PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: *Ma solo come notizia televisiva?*  
 TRANCHINA FABIO: *Come no..., solo come notizia televisiva.*  
 PROC. SERGIO LARI: *Lei.*  
 TRANCHINA FABIO: *Però, non sapevo di questo particolare che abitasse ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *Sì, (INCOMPRESIBILE) tutte le cose strane sono successe qua, in questa cosa di Via D'Amelio. Praticamente, a lei risulta che Sprio avesse, (INCOMPRESIBILE) se ne ha mai sentito parlare, anche a Graviano, se si conoscesse con Graviano, o con Vitale? (INCOMPRESIBILE) no, non i risulta.*  
 TRANCHINA FABIO: *TRANCHINA FABIO: Va bè, abitavano nello stesso palazzo con Vitale, quindi ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *TRANCHINA FABIO: Dico, in verità, quello che dico, è che mi sta tornando alla memoria, perché mi ha portato il particolare di quello della Regione, che aveva assoldato il Killer ... (INCOMPRESIBILE) ...*  
 TRANCHINA FABIO: *PROC. SERGIO LARI: ... non so per fare che, cioè, per uccidere chi ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *TRANCHINA FABIO: ... (INCOMPRESIBILE) ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *... non mi ricor..., cioè, ho capito di chi stiamo parlando, però, mai i Graviano mi parlavano di questa persona, né i Graviano, e nessun altro. (INCOMPRESIBILE) ...*  
 TRANCHINA FABIO: *PROC. SERGIO LARI: Neanche Vitale, diciamo?*  
 PROC. SERGIO LARI: *TRANCHINA FABIO: No, assolutame..., cioè, non sapevo neanche che avesse una casa ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *TRANCHINA FABIO: Un'altra domanda ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *TRANCHINA FABIO: ... (INCOMPRESIBILE) ...*  
 TRANCHINA FABIO: *PROC. SERGIO LARI: ... quando lei fece i sopralluoghi con Vitale sulla Via D'Amelio ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *TRANCHINA FABIO: Con Vitale? Con, con Graviano ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *(LE VOCI DEGLI INTERLOCUTORI SI SOVRAPPONGONO RENDENDO INCOMPRESIBILE QUESTO PASSO DELLA CONVERSAZIONE)*  
 TRANCHINA FABIO: *PROC. SERGIO LARI: Per il verbale è stato un lapsus ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *(LE VOCI DEGLI INTERLOCUTORI SI SOVRAPPONGONO RENDENDO INCOMPRESIBILE QUESTO PASSO DELLA CONVERSAZIONE)*  
 PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: *PROC. SERGIO LARI: ... con Graviano ...*  
 PROC. SERGIO LARI: *PROC. SERGIO LARI: Succede.*  
 TRANCHINA FABIO: *PROC. SERGIO LARI: ... sì, si ricorda, per caso, se c'erano per la strada dei fusti, di questi che usano i Muratori per fare lavori in corso, e cose del genere?*  
 PROC. SERGIO LARI: *TRANCHINA FABIO: No, assolutamente, signor Procuratore,*

PROC. SERGIO LARI: non me lo (INCOMPRESIBILE) ...  
Dico, così, glielo faccio per scrupolo la  
domanda. \ \ Se c'erano dei fusti vicino al  
portone d'ingresso della casa di  
Borsellino?

TRANCHINA FABIO: No. \ \ non me lo ricordo, assolutamente,  
anche perché, perché io ripeto, entro là  
dentro, \ \ cioè, lui mi fa fare, cioè, là  
dentro, praticamente, io mi ricordo, che,  
il, questo era (INCOMPRESIBILE), entro  
da Via D'Amelio così, perché qua di  
fronte c'è il muro, la strada non spunta ...  
Certo.

PROC. SERGIO LARI: ... e io mi ricordo che c'erano, (SI  
TRANCHINA FABIO: (SI SENTONO DEI COLPETTI) macchine qua,  
(SI SENTONO DEI COLPETTI) macchine  
qua, (SI SENTONO DEI COLPETTI)  
macchine qua, abbiamo, noi abbiamo  
fatto così, un passaggio ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Cioè, si è (INCOMPRESIBILE) ...  
TRANCHINA FABIO: ... senza fermata ...  
(LE VOCI DEGLI INTERLOCUTORI SI  
SOVRAPPONGONO RENDENDO  
INCOMPRESIBILE QUESTO PASSO  
DELLA CONVERSAZIONE)

TRANCHINA FABIO: ... una cosa, lui mi ha detto, dice, non ti  
fermare ...

PROC. SERGIO LARI: Ecco, facendo questo giro ...  
TRANCHINA FABIO: Sì.  
PROC. SERGIO LARI: Si dà atto che il Collaboratore sta  
disegnando ...

TRANCHINA FABIO: O così, o così, dico, non so, in che  
senso, però ...

PROC. SERGIO LARI: ... quindi, per il verbale, lei sta dicendo,  
che c'erano macchine sia ai lati della  
strada, che al centro della strada?

TRANCHINA FABIO: Sì.  
PROC. SERGIO LARI: Lei passa, davanti il portone di, della  
casa di Borsellino, in questa maniera ...

TRANCHINA FABIO: Sì. Ripeto non so se siamo saliti dalla  
sinistra ...

PROC. SERGIO LARI: No, è chiaro (INCOMPRESIBILE) ...  
TRANCHINA FABIO: ... il semaforo è di qua, questo non lo  
ricordo ...  
(LE VOCI DEGLI INTERLOCUTORI SI  
SOVRAPPONGONO RENDENDO  
INCOMPRESIBILE QUESTO PASSO  
DELLA CONVERSAZIONE)

PROC. SERGIO LARI: ... o, o sale o scende, poco importa ...  
TRANCHINA FABIO: Sì.  
PROC. SERGIO LARI: ... non ricorda, se là davanti c'erano dei  
fusti, diciamo?

TRANCHINA FABIO: Non me lo ricordo assolutamente, però,  
mi ricordo benissimo, che mi disse, non ti  
fermare, perché è una zona che scotta,  
questo me lo ricordo ...

PROC. SERGIO LARI: Uhm, esatto. Ma lei lo sapeva che là ci  
abitava Borsellino?

TRANCHINA FABIO: Assolutamente no.  
Omissis

TRANCHINA FABIO: ... in tutti e due i casi, è successo al ritorno di questi appuntamenti ...

PROC. SERGIO LARI: Sempre soli eravate, non c'era nessun altro con voi?

TRANCHINA FABIO: Io non, non escludo, che nel secondo sopralluogo ci possa essere stato anche Fifetto Cannella, però, con la sua macchina.

SOST. PROC. NICOLO' MARINO: Uhm.

TRANCHINA FABIO: Non era in macchina con noi.

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: E anche lui ha fatto il giro, che lei diceva?

TRANCHINA FABIO: Era appresso a noi, (INCOMPRESIBILE), appresso o davanti, ma sicuramente davanti.

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Ehm, ma in quella zona, là, di Via D'Amelio, voi non avevate altri appoggi, cioè, non vi siete mai fermati, da quelle parti, lui, per, Graviano doveva incontrare qualcuno ...

TRANCHINA FABIO: No, no, che io mi ricordi no.

Omissis

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: ... sul sopralluogo volevo tornare un attimo.

TRANCHINA FABIO: Sì.

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Lei ha detto ieri, aveva detto, che il discorso, ehm, del, del, del muro.

TRANCHINA FABIO: Del?

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: ... del muro.

TRANCHINA FABIO: (INCOMPRESIBILE) ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: **Quanti sopralluoghi ha fatto lei,** (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: **Due.**

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Due.

TRANCHINA FABIO: Tutti e due ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Ecco, questo ...

TRANCHINA FABIO: ... nella, nella stessa modalità, come le ho descritti, siamo (INCOMPRESIBILE) ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: ... sempre di sera, o anche di giorno?

TRANCHINA FABIO: Credo, entrambi col buio.

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Uhm.

TRANCHINA FABIO: Credo, attenzione, non ne sono, però, sicuro, uno, è sicuro col buio, il secondo, non, non saprei, veramente.

Quanto al periodo in cui si svolsero i sopralluoghi di cui trattasi, il TRANCHINA ha dapprima riferito che avvennero a non più di un mese dall'esecuzione dell'attentato ed a distanza di una settimana l'uno dall'altro<sup>175</sup>.

<sup>175</sup> Verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 22 aprile 2011

Omissis





Successivamente, anche in tal caso riuscendo a far meglio mente locale, ha precisato che il primo sopralluogo era avvenuto nella prima settimana del mese di luglio del 1992, mentre il secondo nella settimana che precedette la realizzazione della strage.

Vale la pena ripetere – trattandosi di considerazioni già espresse in precedenza - come le indicazioni fornite dal TRANCHINA in merito alla collocazione temporale delle condotte compiute unitamente a Giuseppe GRAVIANO si compongano armonicamente con la descrizione degli eventi fornita da Gaspare SPATUZZA sia in ordine al furto della Fiat 126 (ed all'incarico ricevuto dal CANNELLA, nonché all'incontro con Giuseppe GRAVIANO in cui questi gli raccomandò di ripristinare l'efficienza della Fiat 126) sia in merito alla sottrazione delle targhe nella carrozzeria di Via Messina Marine (ed alle direttive impartitegli dallo stesso GRAVIANO sulle modalità con cui operare la sottrazione ), ragionevolmente collocabili proprio nella prima settimana del mese di luglio ed in quella che precedette l'attentato in via D'Amelio.

### **Verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 25 maggio 2011**

*Inoltre, sempre come ho già riferito, accompagnai Giuseppe GRAVIANO a fare almeno due sopralluoghi in via D'Amelio, dopo averlo accompagnato nel magazzino di Via Tranchina.*

*Il secondo sopralluogo è avvenuto nella settimana che ha preceduto l'attentato, a distanza di circa due settimane dal primo, che è dunque avvenuto ai primi del mese di luglio.*

*Rammento che nel corso del secondo sopralluogo Giuseppe GRAVIANO mi chiese di rallentare ma di non fermarmi perché mi disse "questa è una zona che scotta".*

Sul tema della presenza di Giuseppe GRAVIANO in territorio siciliano nel luglio del 1992 (il dato, come senz'altro si potrà comprendere, rileva in riferimento alle risultanze dei dati di traffico telefonico dell'apparecchio cellulare intestato a CANNISTRARO Provvidenza), il TRANCHINA ha evidenziato di non ricordare, in virtù del lungo lasso di tempo ormai trascorso, se questi si fosse allontanato per un breve

---

<i>PROC. AGG. DOMENICO GOZZO:</i>	<i>Collocandoli temporalmente, questi sopralluoghi, quando sono avvenuti?</i>
<i>TRANCHINA FABIO:</i>	<i>Ma, io, \ \ ricordarlo con esattezza, però, uhm, non siamo distanti, non siamoooo molto distanti ...</i>
<i>PROC. AGG. DOMENICO GOZZO:</i>	<i>E' nel, nell'arco di una settimana, due settimane un mese?</i>
<i>TRANCHINA FABIO:</i>	<i>Ma, diciamooo, racchiudiamolo in un mese, così, diciamo per ci..., per sicurezza ...</i>
<i>PROC. AGG. DOMENICO GOZZO:</i>	<i>Uhm.</i>
<i>TRANCHINA FABIO:</i>	<i>Poi, se possono essere state due settimane, una, tre, non sono in grado di, di stabilire con esattezza ...</i>
<i>SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:</i>	<i>omissis</i> <i>Non so se questo glielo abbiamo già chiesto, ehm, se sì, \ \ che distanza, tra i due sopralluoghi, cioè, \ \ sarà passato, abbiamo chiesto ...</i>
<i>PROC. AGG. DOMENICO GOZZO:</i>	<i>No, no.</i>
<i>TRANCHINA FABIO:</i>	<i>Ma non più di una settimana. Non più di una settimana. Perché comunque io mi ricordo che i sopralluoghi avvenivano, sempre al ritorno da quel famoso appuntamento in Via Tranchina, quando io lo andavo a prendere ...</i>
<i>SOST. PROC. NICOLO' MARINO:</i>	<i>Sì.</i>

periodo<sup>176</sup> (e ciò anche allorquando, per sollecitarne la memoria, gli sono stati posti all'attenzione gli elementi desumibili dai tabulati della suddetta utenza della CANNISTRARO<sup>177</sup>), dicendosi certo, come è evidente, solo del fatto che il GRAVIANO si trovasse a Palermo nelle circostanze poc'anzi descritte dei sopralluoghi in via D'Amelio<sup>178</sup>.

<sup>176</sup> **Cfr. verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 21 aprile 2011**

P.M.L.: *le risulta se GRAVIANO si allontanò dalla Sicilia invece? In quei 12...in quei 19 giorni?*

TRANCHINA: *luglio...stiamo parlando noi luglio...92*

P.M.L.: *luglio 92*

TRANCHINA: *io con le date le chiedo scusa ma non...*

P.M.L.: *non si preoccupi...*

TRANCHINA: *ma sono passati tantissimi anni...*

P.L.: *si però qua è l'anno della strage. quindi è importante...*

TRANCHINA: *se si allontanò...*

P.M.B.: *se lui ci aveva interessi in altre parti,*

TRANCHINA: *non lo ricordo, sinceramente non mi ricordo in questo minuto...*

<sup>177</sup> **Cfr. verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 25 maggio 2011**

A.D.R.: *Non ricordo di uno spostamento fuori della Sicilia di GRAVIANO nei giorni di Luglio 1992, prima della strage. Non mi sovviene alcun ricordo anche dopo che le SS.VV. mi hanno riferito di quanto risulta dai tabulati di traffico telefonico dell'utenza intestata a CANNISTRARO Provvиденza.*

<sup>178</sup> **Cfr. verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 21 aprile 2011**

P.M.L.: *io... nel mese di luglio, di..di quell'anno, che lei ricordi, Giuseppe GRAVIANO era a Palermo? O... si è allontanato?*

TRANCHINA: *ma se stiamo parlando che la sera prima ha dormito con me...*

P.M.L.: *questo è un dato...ma nei giorni precedenti?*

TRANCHINA: ***nei giorni precedenti, posso confermare che era a Palermo, perché? Perché diverse volte, io lo accompagnai in un appuntamento...ehhh...lo accompagnai ... lo accompagnai ... lo accompagnavo in appuntamenti...non mi ricordo adesso bene il posto, però dico nei giorni precedenti alla strage sicuro. Perché se ricordo ci vedevamo, perché come ho detto io, nelle prime dichiarazioni che ho fatto, capitava che...ah! Ecco, mi sto ricordando...il posto...***

P.M.L.: *uh...*

TRANCHINA: *siccome c'era una via...ehh...via Tranchina questa si chiama...e poi praticamente che... ehhh è successo diverse volte, che lui mi diceva accompagnami qua, accompagnami qua, e però non mi ha mai fatto entrare*

In ogni caso il collaboratore ha riferito dell'estrema cautela usata dal GRAVIANO nell'allontanarsi dalla Sicilia, generalmente partendo dalla stazione ferroviaria di Messina che preferiva raggiungere, per ragioni di prudenza, allungando il tragitto e percorrendo l'autostrada per Catania (essendo più rari in autostrada i controlli di polizia e non essendo, al tempo, ancora completata la Palermo-Messina)<sup>179</sup>. Sicché, il collaboratore ha evidenziato che se effettivamente il GRAVIANO si era allontanato da Palermo in quel periodo, poteva dirsi estremamente probabile che lo avesse fatto con

---

*dentro...qua dentro...io poi, successivamente capii che lui qua dentro...si incontrava con RIINA, quando l'arrestarono...infatti la mattina che arrestarono Totò RIINA, io l'avevo accompagnato proprio Giuseppe...in questo...in questo diciamo posto...e poi lo lasciai, me ne andai, il tempo che arrivai a casa, che appresi la notizia che era successo l'arresto, e mi ricordo che in occasione almeno 2 volte, all'uscita diciamo di questo appuntamento, quando...io lo andav...perché per esempio, capitava che io lo lasciavo la mattina ...alle 9 e lui mi diceva per esempio, alle 11 di nuovo qua. Massima puntualità, lo andavo a prendere, se erano le 11, erano le 12, erano le 15...questo non... però è capitato che uscendo, da là, mi fece passare da via D'Amelio,*

<sup>179</sup> **cfr. verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 21 aprile 2011**

P.M.G.:

*lei lo accompagnava...solo a Palermo...o anche quando andava fuori?*

TRANCHINA:

*no, ma è capitato che qualche spostamento l'ho accompagnato ma...come ho detto già in passate...dichiarazioni, quando GRAVIANO si doveva allontanare, da Palermo, aveva la fissa che lui non voleva mai partire dalla stazione di Palermo...e una...una o al massimo due volte, lo accompagnai alla stazione di Termini Imerese, ma sempre...lo dico quasi sempre lo...portavo alla stazione di Messina, e lui partiva sempre da là...e lo stesso vale per quando rientrava, voleva che io lo andassi a prendere, sempre alla stazione di Messina, che magari lui si sentiva meno osservato...*

P.L.:

*era molto prudente...*

TRANCHINA:

*voleva fare ai tempi sempre la Palermo- Messina non era completata, e quindi lui non la voleva fare perché era sempre piena di posti di controllo, carabinieri o polizia, e quindi mi obbligava a fare catania... Palermo-Catania, Catania-Messina, al ritorno la stessa cosa, Messina-Catania, Catania-Palermo...purchè fosse tutta autostrada...*

P.L.:

*certo...*

TRANCHINA:

*in autostrada sappiamo benissimo che...*

P.L.:

*è diverso...*

TRANCHINA:

*è diverso...diciamo i casi di incontrare...*

*file*

le modalità descritte<sup>180</sup>.

Inoltre, il TRANCHINA ha sottolineato che, secondo la sua esperienza, non era mai capitato che il GRAVIANO o la di lui fidanzata si allontanassero dalla Sicilia da soli, ma sempre insieme o, al limite, per esser raggiunti l'uno dall'altra (e viceversa) dopo uno o due giorni<sup>181</sup>.

Il collaboratore ha infine precisato che Giuseppe GRAVIANO non aveva telefoni cellulari nella sua esclusiva disponibilità, ma utilizzava quelli di altri, ivi compreso, in alcune circostanze in cui si era allontanato dalla Sicilia, quello che lo stesso GRAVIANO gli aveva comprato (e del quale pagava le bollette) e che, pur non avendo un ricordo certo sul punto, con ogni probabilità i familiari dell'allora fidanzata e la stessa GALDI Rosalia disponevano di apparecchi di telefonia mobile "perché già c'era, ehm, erano usciti, diciamo i telefonini già c'erano, dico, quindi, ehm, la disponibilità l'avevano comunque, di po..., di poterselo permettere"<sup>182</sup>.

<sup>180</sup> **Cfr. verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 25 maggio 2011**

... In ogni caso, se effettivamente GRAVIANO si è allontanato dalla Sicilia, sono stato certamente io ad accompagnarlo a Messina a prendere il treno, come normalmente avveniva in questi casi.

<sup>181</sup> **Cfr. verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 25 maggio 2011**

A.D.R.: Per quanto ne so, la fidanzata di GRAVIANO, al tempo delle stragi del '92, non era solita allontanarsi da Palermo da sola, ma sempre in compagnia di Giuseppe GRAVIANO. E' accaduto che partisse da sola, ma solo per essere raggiunta dopo pochi giorni da Giuseppe GRAVIANO.

<sup>182</sup> **Cfr. verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 22 aprile 2011**

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Nulla. Ehm, \ \ lei aveva cellulari? Il periodo, \ \ l'avrà capito è sempre quello tra Capaci e Via D'Amelio, lei aveva nella disponibilità telefoni cellulari.

TRANCHINA FABIO: Giuseppe mi comprò il cellulare a me, subito dopo che si siamo conosciuti, mi comprò il primo cellulare che era un Microtac, quello fino ...

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Uhm.

TRANCHINA FABIO: ... quello che si apriva lo sportellino così ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: (INCOMPRESIBILE) fino ad un certo punto, insomma, cioè, era sempre, rispetto a quelli di adesso ...

TRANCHINA FABIO: No, però, forse il primo ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: (INCOMPRESIBILE) belli grandi ...

TRANCHINA FABIO: ... non fu il Microtac, addirittura un, un, forse il primo era uno grosso così.

PROC. SERGIO LARI: Ah.

TRANCHINA FABIO: Che mi ricordo che lo co..., ehm ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: ... lo acquistai da Torres, ed era ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Sì.

TRANCHINA FABIO: ... un mattone, praticamente ...

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Sì, pesantissimi, erano quelli dell'Alcatel, proprio quelli (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: Forse proprio Alcatel, era ...

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Eh.

TRANCHINA FABIO: ... e infatti, poi, quando mi disse, va bè cambialo, io ero felice, perché praticamente era un ingombro tenere questo, poi mi, mi comprò ...

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Il Microtac ...

TRANCHINA FABIO: ... il Microtac.

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: E questo cellulare a chi era intestato?

TRANCHINA FABIO:

A me, li compravo, io, quindi, sia il telefono che l'utenza era inte..., mi ricordo benissimo che erano quelli con la bolletta, arrivava, non c'era la ricarica telefonica, arrivava la bolletta, infatti mi ricordo dei particolari, quando io avevo questo telefono, lui mi diceva spesso, Fabio, dice, usalo il telefono, dice, non facciamo che lo usi solo, \ \ se ci dobbiamo, perché io per esempio, prevalentemente, ehm, lo usavo nei spostamenti quando lui era dietro di me con, con un'altra macchina, e io gli facevo da battistrada ...

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:  
TRANCHINA FABIO:

Da battistrada ...

Ehm, se c'era un posto di blocco, come una volta successe a..., all'ingresso di Bagheria, mi fermò la Polizia, io nonostante la Polizia parlasse con me, riuscii a chiamarlo, infatti l'Agente mi disse, che sta facendo? Ho detto sto chiamando casa.

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:  
TRANCHINA FABIO:

Uhm.

Però, riuscii ad avvisarlo di non entrare a Bagheria.

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

Suo cognato aveva cellulari?

Omissis

TRANCHINA FABIO:

Io credo proprio di no. Io nel..., col mio telefono io, personalmente, no, però, \ \ molto spesso io presta..., no, prestavo, Giuseppe voleva il mio telefono.

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:  
TRANCHINA FABIO:

Uhm.

E' successo diverse volte, \ \ che si prendesse il mio telefono, perché gli serviva, magari, comunque, lui doveva andare in un appuntamento, che io non ci andavo, gli serviva ...

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

E ha mai preso in prestito il cog..., il telefono di suo cognato?

TRANCHINA FABIO:  
SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:  
TRANCHINA FABIO:

No ...

Per fare telefonate?

... no, \ \ no, in prestito no.

\ \  
SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

Non ha mai utilizzato (INCOMPRESIBILE)

...

TRANCHINA FABIO:  
SOST. PROC. NICOLO' MARINO:

No, perché avevo quello mio, dico, non ...

Ma quando, prendeva in prestito il telefono suo, lei era sempre presente, oppure, se lo prendeva per giorni, e glielo ...

TRANCHINA FABIO:  
SOST. PROC. NICOLO' MARINO:  
TRANCHINA FABIO:  
SOST. PROC. NICOLO' MARINO:  
SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

(INCOMPRESIBILE) ...

... restituiva dopo?

... ehm, anche per partire se l'è portato.

Ho capito.

Invece, ehm, per quello che sa lei, Giuseppe Graviano, \ \ io parlo sempre di quel periodo, ehm, lo sforzo è sempre nel periodo tra Capaci e Via D'Amelio, aveva telefoni cellulari?

TRANCHINA FABIO:

Giuseppe Graviano? \ \ Questo non lo so, se lui, personalmente avesse dei telefoni.

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

Se l'ha mai visto col telefono cellulare in mano?

TRANCHINA FABIO:  
SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:  
TRANCHINA FABIO:

No.

In quel periodo no.

Io, a lui col telefono in mano no, però, che, che, che li poteva avere nella sua disponibilità ...

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

Uhm. \ \ Senta, (INCOMPRESIBILE), lei ha

*Life*

PROC. SERGIO LARI: avuto modo, diciamo, nell'accompagnare, ehm, Graviano, di ve...  
(SOTTOVOCE) (INCOMPRESIBILE)  
interrogatorio ...

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: ... di vedere e conoscere i suoi familiari?  
PROC. SERGIO LARI: (SOTTOVOCE) (INCOMPRESIBILE).  
TRANCHINA FABIO: Sì.

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Chi in particolare?  
TRANCHINA FABIO: La mamma, la sorella.  
SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: La mamma come si chiama?  
TRANCHINA FABIO: La mamma si chiama, \ \ Quartararo \ \ noi la chiamavamo la signora, quindi, il nome, Quartararo sicuro, ehm, magari adesso mi viene in mente il nome, la sorella Nunzia ...  
SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Uhm, uhm ...  
PROC. SERGIO LARI: (FUORI MICROFONO) Va bene.  
TRANCHINA FABIO: Graviano Nunzia.

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: I familiari della moglie?  
TRANCHINA FABIO: Di chi?  
SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Di, all'epoca fidanzata di Giuseppe Graviano.  
TRANCHINA FABIO: Sì, sì, li conosco pure perché qualche sera glielo portai a cenare proprio lì a casa.  
SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: E chi ha conosciuto?  
TRANCHINA FABIO: Ma, ehm, \ \ lei, la fidanzata, là ho visto la mamma, il papà, la sorella, i fratelli di, ehm, \ \ di lei, mi ricordo che siamo ...  
SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: I fratelli co..., come si chiamano?  
TRANCHINA FABIO: Si chiamano Leopoldo e l'altro Antonino o Toni, una cosa del genere ...  
SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Toni era sposato, o era ...  
TRANCHINA FABIO: Leopoldo che era sposato, perché abitava o abita nei pressi di Via Buonriposo, non mi ricordo la via, se si chiama Via Sebastiano La Franca, di preciso non so indicare la via, però, so dov'è.

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Come si chiama la fidanzata, la moglie di Graviano?  
TRANCHINA FABIO: Allora, si chiama lei Rosalia Galdi, però, la chiamavamo Bibiana, cioè, lei si faceva chiamare Bibiana, anche se in realtà Giuseppe la chiamava Federica, forse per via dei documenti che lei aveva quando si spostava con lui, sicuramente aveva un documento falso, intestato a, ad una persona che si chiamava Federica, ma non so il cognome. Infatti lui si sforzava di chiamarla così, per abituarci.

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Che lei sappia, la fidanzata c'aveva, aveva un cellulare?  
TRANCHINA FABIO: Non me lo ricordo questo. Cioè, visivamente non me lo ricordo di avere ...  
SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: I familiari di lei avevano fa..., cellulari?  
TRANCHINA FABIO: Ehm, sono domande un po' troppoooo, nel senso che mi ...  
SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: (INCOMPRESIBILE) ricorda, se ...  
TRANCHINA FABIO: ... non me lo rico..., non me lo ricordo, se, \ \ però, a quei tempi penso proprio di sì, perché già c'era, ehm, erano usciti, diciamo i telefonini già c'erano, dico, quindi, ehm, la disponibilità l'avevano comunque, di po..., di poterselo permettere, quindi, (INCOMPRESIBILE) ...

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Invece Fifetto Cannella, l'ha mai visto con un cellulare, in quel periodo?  
TRANCHINA FABIO: Sì, Fifetto, sì.  
SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Ce l'aveva?  
TRANCHINA FABIO: Sì.

Le dichiarazioni del TRANCHINA, dunque, da un lato confermano quanto in precedenza evidenziato circa il mezzo (ovvero il treno) utilizzato da Giuseppe GRAVIANO per allontanarsi da Palermo il 7 luglio 1992 (e per farvi ritorno), come peraltro indicato dallo stesso capo mafia di Brancaccio nel corso dell'interrogatorio (udienza 24 luglio 1998) reso nel processo c.d. "Borsellino bis" nel cui contesto, si ricorderà, aveva appunto riferito di essersi recato in Versilia utilizzando il treno.

Dall'altro lato, sconfessano le dichiarazioni del GRAVIANO medesimo in ordine al fatto che egli non disponesse né avesse mai utilizzato apparecchi cellulari durante la sua latitanza<sup>183</sup> (la circostanza, del resto, era già stata smentita da ONORATO

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

*L'aveva ma, co..., lei l'ha, l'ha mai contattato lei telefonicamente?*

TRANCHINA FABIO:

*Telefonicamente, ehm, non mi ricordo, però, che mi faceva impazzire, quando lo dovevo cercare, questo sì.*

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

*Uhm.*

TRANCHINA FABIO:

*Quando Giuseppe, mi diceva, vammì a rintracciare a Fifetto, per me era una giornata persa, perché ci andavo al negozio che aveva in Via Oreto, ma non c'era mai, \ \ questo per..., proprio perché non voleva che io lo chiamassi, però, non mi ricordo, se qualche volta è successo che io l'ho chiamato.*

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

*Senta, la, la, ehm, \ \ fidanzata di Graviano, che lei sappia, lavorava ...*

TRANCHINA FABIO:

*Sì.*

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

*... uhm, frequentava qualche posto in particolare?*

TRANCHINA FABIO:

*La fidanzata, parliamo di ...*

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

*Della Rosalia, sì, certo.*

TRANCHINA FABIO:

*Di Bibiana ...*

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

*Bibiana, Galdi Rosalia ...*

TRANCHINA FABIO:

*Ma, lavorare, io ne dubito ...*

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

*Uhm.*

TRANCHINA FABIO:

*... cioè, di, mi..., conoscenza mia diretta, no, non lo so, però ...*

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

*I familiari che facevano, che c'avevano (INCOMPRESIBILE) ...*

TRANCHINA FABIO:

*Avevano una Tabaccheria.*

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

*Lei ci andava ...*

TRANCHINA FABIO:

*Ehm.*

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

*... in quella Tabaccheria, che lei sappia?*

TRANCHINA FABIO:

*Ma ci andavo quando è capitato o una o due sere, che l'ho lasciato lì a cena lì ...*

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

*Uhm.*

TRANCHINA FABIO:

*Infatti lo lascio nella traversina che c'avevano un'entrata da dietro, lui cenava, io poi, dopo un'ora, un'ora mezza, due ore, lo andavo a riprendere.*

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

*Ehm, la fidanzata ...*

TRANCHINA FABIO:

*(INCOMPRESIBILE) ...*

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI:

*... frequentava questa Tabaccheria, che lei sappia? Cioè, ci andava spesso?*

TRANCHINA FABIO:

*Viveva lì con sua mamma, là, i genitori abitavano, cioè, dall'ingresso, c'è la Tabaccheria, e poi dalla Tabaccheria stessa si accedeva alla, all'abitazione, sempre sul piano terra, ma si poteva accedere anche da una stradina adiacente c'era un cancelletto per entrare.*

<sup>183</sup> Cfr. verbale di interrogatorio reso da GRAVIANO Giuseppe all'udienza del 24 luglio 1998 nell'ambito del primo grado del processo c.d. "Borsellino bis"

*Luca*

Francesco nel corso dell'esame reso nell'ambito del processo c.d. "Borsellino bis"<sup>184</sup>) ed anzi - in considerazione dell'abitudine, quale sottolineata dal TRANCHINA, di far uso di telefoni formalmente intestati ad altri, soprattutto allorché partiva - rafforzano il convincimento che nel luglio del 1992 egli avesse nella disponibilità anche il cellulare di CANNISTRARO Provvidenza.

Le dichiarazioni del TRANCHINA, inoltre, aprono, per la prima volta nel contesto delle investigazioni sulla strage, anche significativi spiragli sull'individuazione del soggetto che probabilmente azionò il telecomando in via D'Amelio ed in ordine al luogo ove, con altrettanta probabilità, era appostato il comando che si trovava in attesa dell'arrivo del dott. Borsellino e dei suoi agenti di scorta presso l'abitazione della mamma del magistrato.

La circostanza verrà ripresa in apposita parte bastando, in questa sede, evidenziare che, in occasione del primo sopralluogo<sup>185</sup> effettuato col GRAVIANO di cui si è detto,

**AVV. SALVO:** -

*E questo telefonino intestato a CANNISTRARO PROVVIDENZA chi lo usava? Che lei sappia.*

**IMP. GRAVIANO G.:** -

*Io non lo so, io l'altro giorno... Io non lo so, io l'altro giorno ho ascoltato che mi contestano questo telefonino che mia... di mia cognata che l'ho usato io; pero' io non ne ho mai usato telefonino, perche' ho avuto sempre paura mentre ero latitante di usare e nemmeno capisco bene il funzionamento di questi tele...*

<sup>184</sup> **Cfr. esame dibattimentale di ONORATO Francesco all'udienza del 14 aprile 1997 nell'ambito del primo grado del processo c.d. "Borsellino bis".**

**P.M. dott. DI MATTEO:** -

*Chi e' che le ha detto che CANNELLA PIVETTO e' uomo d'onore? Le e' stato presentato?*

**Imp. ONORATO F.:** -

*Da GRAVIANO Giuseppe*

**P.M. dott. DI MATTEO:** -

*Senta, in queste occasioni lei si ricorda se il GRAVIANO avesse la disponibilita' di un telefono cellulare?*

**Imp. ONORATO F.:** -

*I telefonini li avevamo tutti, mi ricordo in particolare che la prima volta che eravamo li', si parlava di lavori e di altre cose, della villa, squillava il telefono una volta si allontanava Giuseppe e una volta si allontanava CANNELLA PIVETTO, un'altra volta D'ANGELO Giovanni, i telefonini la' li avevamo tutti.*

**P.M. dott. DI MATTEO:** -

*Quindi, anche CANNELLA PIVETTO aveva un telefonino?*

**Imp. ONORATO F.:** -

*Sì, sì*

**P.M. dott. DI MATTEO:** -

*Senta, abbiamo ampiamente parlato di BIONDINO Salvatore. Volevo chiedere, volevo farle*

<sup>185</sup> **In tal senso il TRANCHINA ha precisato le sue dichiarazioni in occasione dell'interrogatorio reso il 25 maggio 2001:**

**A.D.R.:** *Ribadisco che GRAVIANO mi ebbe a chiedere di procurargli l'appartamento in Via D'AMELIO, nel corso del primo sopralluogo, dato che Giorgio PIZZO non lo aveva trovato. Mi chiese, invece, se l'avessi reperito solo dopo il secondo sopralluogo.*





quest'ultimo chiese al TRANCHINA di procurargli un appartamento proprio in via D'Amelio, raccomandandogli altresì di non stipulare formali contratti di locazione e di non rivolgersi, allo scopo, ad agenzie immobiliari. Nella circostanza il GRAVIANO si lamentò anche col TRANCHINA per il fatto che, analoga richiesta, aveva in precedenza rivolto a Giorgio PIZZO e questi non era stato, tuttavia, in grado di soddisfarla.

Secondo il racconto del TRANCHINA, egli non si attivò particolarmente per eseguire la direttiva impartitagli dal capo mandamento di Brancaccio (attesa la prevedibile difficoltà che avrebbe incontrato per assolvere il compito in virtù delle modalità attraverso cui il GRAVIANO gli aveva imposto di procurare l'immobile), sicché si vide costretto ad evidenziare di non aver potuto reperire l'appartamento nel momento in cui, dopo il secondo sopralluogo ed allorché mancavano pochi giorni alla realizzazione dell'attentato, gli fu espressamente chiesto dallo stesso GRAVIANO quale fosse stato l'esito delle sue ricerche.

La secca risposta che questi diede nell'occasione ("va bé addubbo ne iardinu") da un lato rende manifesto lo scopo per il quale il GRAVIANO stesse cercando l'appartamento di cui trattasi, dall'altro lato, come detto, fornisce una indicazione circa il possibile luogo da cui gli attentatori, ed in particolare proprio Giuseppe GRAVIANO, azionarono il telecomando che provocò la micidiale esplosione in via D'Amelio.

#### **Verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 21.4.2011<sup>186</sup>.**

<sup>186</sup> **Dichiarazioni pressoché identiche ha reso, sul punto, il TRANCHINA in occasione degli interrogatori del 22 aprile 2011 e del 25 maggio 2011.**

#### **Verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 22 aprile 2011**

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: *Ehm, lei, quindi, con, uno di questi due, ha detto non ti fermare perché è una zona che scotta, e poi, quando le ha detto, invece il discorso del muretto, del, del, \ \ (INCOMPRESIBILE) ...*

TRANCHINA FABIO: *Il discorso del muretto, poi me lo disse, dopo, quando mi disse, diciamo, che mancava, magari, mancava, poi qualche giorno, e mi disse, ehm, dice, ma com'è finita con la casa? Perché prima mi aveva dato incarico, se io riuscivo a ...*

PROC. SERGIO LARI: *Sì.*

TRANCHINA FABIO: *... trovargli una casa ...*

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: *Sì.*

TRANCHINA FABIO: *... nella zona, io l'ho detto, io neanche l'ho cercata, io ...*

SOST. PROC. NICOLO' MARINO: *Ma, perché non l'ha cercata?*

TRANCHINA FABIO: *Perché lui voleva che io non andavo nelle agenzie ...*

SOST. PROC. NICOLO' MARINO: *Ehm, ehm ...*

TRANCHINA FABIO: *... voleva che, quindi, io ho detto, dentro di me, ma dove gliela vado a trova..., ma ho detto, gli dico che l'ho cercata ...*

SOST. PROC. NICOLO' MARINO: *Ma per..., ma perché ...*

PROC. SERGIO LARI: *(INCOMPRESIBILE) il giro, manco se l'è fatto un giro?*

TRANCHINA FABIO: *Neanche me lo sono fatto un giro, cioè, io non mi ricordo di essere andato lì a guardare, se c'erano affittasi, perché obbiettiva...*

SOST. PROC. NICOLO' MARINO: *Ma, lei lo ha capito a cosa potesse servire la casa?*

TRANCHINA FABIO: *Io in quel momento, posso pensare a un luogo di osservazione ...*

SOST. PROC. NICOLO' MARINO: *Eh.*

TRANCHINA FABIO: ... che lui deve vedere qualche cosa, che magari, già in quel posto mi ci ha fatto andare, quindi, lo posso intuire che lui debba, comunque, osservare qualcosa. \ Dico, \ \ questo ...

PROC. SERGIO LARI: Sì.

TRANCHINA FABIO: ... è, \ \ devo dire di sì, che lo posso intuire, però, di lì a pensare per fare cosa, questo non posso asserirlo, diciamo.

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Lei si ricorda se c'erano palazzi in costruzione là, se l'avete notato, insomma, in quell'occasione?

TRANCHINA FABIO: In Via D'Amelio?

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Sì.

TRANCHINA FABIO: Non mi ricordo.

\ \

PROC. SERGIO LARI: Lei, che, ne ha sentito mai parlare questi Costruttori Graziano?

TRANCHINA FABIO: I Graziano, io ne ho conosciuto uno in Carcere, però, non so indicare chi sia, perché, se, magari sono più di uno, non lo so, io ne conobbi, uno, che era bassino, magrolino, con i capelli mossi, brizzolati, però, (INCOMPRESIBILE) ...

PROC. SERGIO LARI: Lo sapeva che c'era un palazzo in costruzione lì in Via D'Amelio, proprio dei Graziano?

TRANCHINA FABIO: Non lo so, non mi ricordo, assolutamente ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Che dava su quel giardino, di cui lei ha parlato del muro ...

TRANCHINA FABIO: ... non mi ricordo assolutamente ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: ... tra l'altro.

TRANCHINA FABIO: Io mi ricordo del muro, mi ricordo del muro, però, non mi ricordo del palazzo ...

PROC. SERGIO LARI: Ma, e come faceva Giuseppe Graviano a sapere, che c'era un giardino dietro il muro (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: Non lo so questo, signor Procuratore ...

PROC. SERGIO LARI: Non, non gliel'ha detto?

TRANCHINA FABIO: ... non, non, non ne ho, io mi ricordo, l'unica frase che mi disse, lui, dice, va bè, addubbu 'n'o jardu, \ \ ha detto così.  
(Traduzione: ... non, non, non ne ho, io mi ricordo, l'unica frase che mi disse, lui, dice, va bè, addubbu nel giardino, \ \ ha detto così.)

SOST. PROC. NICOLO' MARINO: Lei poc'anzi, ha detto, vuol dire, mancava qualche giorno ...

TRANCHINA FABIO: Uhm.

SOST. PROC. NICOLO' MARINO: Ma, con riferimento, appunto ai sopralluoghi ...

TRANCHINA FABIO: Mancava qualche giorno, poi, dal, dal fatto che dopo è successo, dico ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: No, mancava, lui ha detto mancava qualche giorno sul discorso ...

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: Della casa, con ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: ... (INCOMPRESIBILE) ...

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: ... che non aveva procurato (INCOMPRESIBILE) ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Quella del giardino ...

SOST. PROC. STEFANO LUCIANI: ... non aveva procurato la casa ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: ... che non aveva (INCOMPRESIBILE) ...

SOST. PROC. NICOLO' MARINO: Che non aveva procurato, ehm, appunto, dicendo, del sopralluogo.

TRANCHINA FABIO: Diciamo, io dico, mancava qualche giorno, perché poi da lì, dopo che è successo il discorso ...

SOST. PROC. NICOLO' MARINO: Col senno di poi ...

TRANCHINA FABIO: ... alla fi...

SOST. PROC. NICOLO' MARINO: ... lo (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: ... (INCOMPRESIBILE) è manca..., è mancato ...

PROC. AGG. DOMENICO GOZZO: Ma, se (INCOMPRESIBILE) ...

TRANCHINA FABIO: ... proprio pochissimi giorni prima, me lo chiese, pochissimi, (INCOMPRESIBILE) ...

*pie*

P.L.: *e quindi...tant'è che questo spiega anche forse perché questo gli ha dato quell'incarico di trovargli una casa, un appartamento in via D'Amelio, lei ha detto.*

TRANCHINA: *si, si, si...*

P.L.: *ce lo vuole raccontare come si è svolta questa cosa? Nei dettagli...*

TRANCHINA: *perfetto.*

P.L.: *per quanto le riesca...*

TRANCHINA: *In una ...in una delle volte che all'uscita dell'appuntamento che lui, dicevo aveva avuto in quel magazzino, in via Tranchina, un pomeriggio credo che già fosse di seconda ora, perché c'era buio per le strade...*

P.L.: *in che periodo siamo? Siamo sempre nel 92 è giusto?*

TRANCHINA: *siamo...periodi antecedenti alla strage, perché...eh non oltre un mese prima, dico...per intenderci. Che lui mi chiese dice prendi di qua, scendi dalla fiera, gira a destra che...dice entra qua, non è che mi dice entra in via D'Amelio a parte che quando si camminava con la macchina, lui se noi per esempio...se noi eravamo in via D'Amelio, voleva che diceva che eravamo a Messina, perché temeva le microspie, dice se ci intercettano...non devono sapere, quindi lui non parlava...mai per esempio di zone, di vie, indirizzi, ehh diceva gira a destra, ehh...rice qua prendi dalla strada della Libertà, per esempio c'era una statua e lui tutto in codice...mi ricordo che una di queste sere, che l'accompagnai che lui, doveva vedere questo... mi disse entra qua, gira, ritorna, ma ripeto senza dire una parola, mentre eravamo in questa zona, mi ha detto dice Fabio vuoi vedere , dice se mi trovi una casa qua...in questa zona, dice però dice...fai una cosa, dice se la trovi dice, non ti fare fare il contratto d'affitto, ehhh dice viri tu si vuonnu paaati i primi 6 misi... un anno anticipati...dice gli dai i soldi, eh...e mi ricordo che in quell'occasione, lui si lamentò, perché questo compito l'aveva dato pure a Giorgio PIZZO di trovargli una casa sempre in questo...e si lamentò perché mi dice glielo avevo detto a Giorgio dice...e non ne ha fatto niente, cioè era come infastidito, da questo discorso che lui non avesse... io se devo dire la verità, come la sto dicendo, neanche ci sono andato a cercare questa casa, perché ho detto: ma come la devo trovare? Perché mi ha detto non te ne andare dalle agenzie, dice vai là rice viri si ci sunnu affitti, si ti giri tutte le portinerie, ti giri tutte le scale, dice basta chi un tinni vai all'agenzia, se io dico qualche parola in siciliano dottore e non ni capiamo...*

P.L.: *no la capiamo benissimo...*

TRANCHINA: *no magari anche per la traduzione...*

P.M.L.: *no va bè...*

TRANCHINA: *perché qualche volta io uso il termine...proprio per riferire quello che lui nel modo in cui l'ha detto...ehhh dice non andare nelle agenzie, dice se lo trovi privatamente, io non la trovai, perché ripeto non la cercai, perché ho detto ma io non l'ho trovata...perché sinceramente c'erano delle volte che mi...proprio mi asfissiava...mi asfissiava... pure di fesserie comunque mi asfissiava...quando poi, ehh poco tempo...prima di succedere diciamo, la strage di via D'Amelio perché dico poco tempo prima? Perché poi ehh il fatto è successo, ehhh lui mi chiese, ma l'hai trovata la casa? e io gli ho detto no... ci rissi Giuseppe viri che non ho trovato niente...rice va bè "adubbo na iardina"*

P.M.B.: *Come?*

TRANCHINA: *adubbo nu iardina...ehh tipo mi accomodo nel giardino... mi disse questa frase ce l'ho scolpita nella mente...*

P.M.: *in siciliano come le disse esattamente?*

TRANCHINA: *addubbu no iardinu*

P.M.: *addubbare, addubbare ... accomodare...*

P.L.: *mi arrangio nel giardino...*

TRANCHINA: *stiamo facendo mente locale non è che... stiamo facendo un piccolo accenno dato che nel verbale già c'è...diciamo entrando in via D'Amelio, perché poi quando sono successe tutte cose,*

P.L.: *certo...*

TRANCHINA: *la mente spazia, cammina...*

P.L.: *certo...*

TRANCHINA: *ehh cioè a me non me lo deve venire a raccontare nessuno, che non è stato lui, a fare la strage di via D'Amelio, perché è evidentissimo, dai passaggi, alle domande fatte e non fatte, e a trovami la casa, e adesso il discorso dei telecomandi, vediamo di rimetterlo...ehh di datarlo...entrando in via D'Amelio, come vi dicevo, io mi ricordo...ho un ricordo almeno di...di quei tempi, che è una strada che non spunta e che di fronte ci fosse, un muro di recinzione e credo che qua dietro...ci fosse un terreno...per me "adubbo no iardinu" è significato che lui si è messo qua dintro...*

P.M.G.: *all'interno del giardino.*

TRANCHINA: *sì.*

Sempre in ordine agli accadimenti precedenti all'attentato in via D'Amelio, il TRANCHINA, come in precedenza accennato, ha riferito che Giuseppe GRAVIANO dormì nella casa di Borgo Ulivia la notte del sabato 18 luglio 1992, ove giunse nel tardo pomeriggio di quel giorno dopo che il TRANCHINA lo aveva prelevato, con ogni probabilità, in un luogo previamente concordato lungo la strada<sup>187</sup>.

Nell'occasione il capo mafia di Brancaccio domandò al suo sodale ove avesse in animo di trascorrere il giorno seguente e, alla risposta di questi, secondo cui si sarebbe recato in barca con i suoi familiari, gli chiese se fosse "sicuro", come a volersi sincerare che non si potesse casualmente trovare sui luoghi ove poi venne dato corso all'attentato<sup>188</sup>.

La mattina seguente, poi, il TRANCHINA accompagnò il GRAVIANO ad un appuntamento che aveva con *Fifetto CANNELLA*<sup>189</sup> in relazione al quale, pur non

---

<sup>187</sup> **Cfr. verbale di interrogatorio di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 25 maggio 2011.**

A.D.R.: *Ricordo che presi GRAVIANO, il sabato prima dell'attentato, non direttamente a casa mia nella zona di BORGO ULIVIA – FALSOMIELE, ma forse per strada, per poi condurlo a casa attraverso dei giri, come usualmente facevamo, per verificare se fossimo seguiti dalle forze di polizia. Non ricordo esattamente chi possa aver accompagnato Giuseppe GRAVIANO quel giorno, ma molto probabilmente si trattava di una persona che ben conosceva la mia abitazione ed il primo che mi viene in mente in tale senso è sicuramente Fifetto CANNELLA. Non escludo che GRAVIANO possa essere venuto anche da solo; a tal proposito ricordo una circostanza in cui GRAVIANO venne a casa mia e lo chiamai per avvisarlo che dopo il ponte di Bonagia c'era un posto di blocco. Se si potessero verificare i tabulati del traffico telefonico, si può individuare la giornata a cui faccio riferimento, che non escludo possa essere anche quella del sabato prima dell'attentato.*

<sup>188</sup> **Cfr. verbale di interrogatorio di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 25 maggio 2011.**

... *Il sabato sera, quando GRAVIANO era a dormire a casa mia, ricordo che mi chiese dove mi sarei recato la mattina successiva ed io gli risposi che sarei andato in barca con i miei familiari. Nella circostanza ebbi la sensazione chiara che l'indomani sarebbe successo qualcosa anche perché GRAVIANO mi chiese "sicuro?", come a volersi accertare che io non fossi nella zona ove poi avvenne l'attentato.*

<sup>189</sup> **Cfr. verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 21 aprile 2011**

P.L.: *se mi consente per vedere la sua disponibilità a collaborare con noi...che lei dice che il giorno in cui c'è stata la strage...di Via D'Amelio...lei consegna Giuseppe GRAVIANO ad un'altra persona.*

TRANCHINA: *si...*

P.L.: *ecco chi era questa persona?*

TRANCHINA: *Fifetto CANNELLA.*

P.L.: *Fifetto CANNELLA. Benissimo...*

P.M.G.: *e chi è Fifetto CANNELLA?*

TRANCHINA: *Cristoforo CANNELLA, si chiama diciamo detto Fifetto.*

P.M.G.: *e lei sa chi era? Cioè che ruolo aveva...?*

TRANCHINA: *un mafioso di Brancaccio.*

---

P.M.G.: *importante? Poco importante?*

TRANCHINA: *un uomo abbastanza fidato...de...dei GRAVIANO.*

P.M.G.: *uh...*

P.L.: *senta le faccio allora un'altra domanda*

P.M.L.: *...posso su questo signor Procuratore?*

P.L.: *prego...*

P.M.L.: *dove lo consegna?*

TRANCHINA: *allora lo consegnai...perché la sera prima dell'attentato, Giuseppe GRAVIANO, dormì a casa mia, di mio padre, perché papà aveva una casa a Palermo e una a Carini, a sua insaputa, nei periodi estivi, io me lo portavo a dormire nella casa di Palermo...*

P.M.L.: *e dov'è?*

TRANCHINA: *e viceversa nei periodi di diciamo...*

P.L.: *invernali...*

TRANCHINA: *invernali...sempre a sua insaputa, perché la nostra è una famiglia di lavoratori, e papà 40...anni di Cantiere Navale, quindi non gli ho mai chiesto papà mi presti la casa... siccome ho sempre avuto le chiavi, ero già maggiorenne...quindi me lo ...*

P.M.G.: *dov'è?*

P.M.B.: *dov'è la casa?*

TRANCHINA: *Borgo Ulivia largo V 23 numero 3)*

P.M.L.: *largo ?*

TRANCHINA: *V 23 numero 3) invece il villino è a Carini.*

*omissis*

PM.L.: *e io se posso far specificare prima*

P.L.: *si...*

P.M.L.: *dove ha portato prima GRAVIANO lo ha detto...GRAVIANO una sera dorme da me a casa, lì a Borgo Ulivia...*

TRANCHINA: *si...*

P.M.L.: *e la mattina... a che ora innanzitutto se, se lo ricorda, e dove lo porta.*

TRANCHINA: *Allora la mattina, eh la mattina credo, che sia venuto direttamente...FIFETTO a prenderlo sotto casa, o se lo portai io al negozio da lui, adesso...non mi ricordo...*

P.L.: *perché lei dice... lei dice...*

TRANCHINA: *a*

P.L.: *io lo consegnai, quindi sembrerebbe che lei lo accompagnasse...*

TRANCHINA: *Sì, magari siamo scesi insieme...per non fargli vedere la casa dove dormiva perché ...*

ricordandone esattamente l'orario, il collaboratore ha riferito che si allontanarono dalla abitazione di Borgo Ulivia nella "primissima mattinata", così precisando le precedenti dichiarazioni secondo cui si erano mossi dall'appartamento alle dieci circa, indicazione con la quale aveva voluto significare l'orario massimo entro cui si svolsero gli accadimenti di cui trattasi<sup>190</sup>.

Non sembra occorre sottolineare come tale ultima indicazione fornita dal TRANCHINA si ponga in linea con le acquisizioni procedurali dei processi celebratisi per la strage di via D'Amelio, secondo cui il gruppo di appartenenti a *cosa nostra* dei mandamenti della Noce, San Lorenzo e Porta Nuova iniziarono l'attività di osservazione degli spostamenti del dott. Borsellino già nelle prime ore del mattino della domenica 19 luglio 1992.

Il collaboratore ha infine dichiarato di non sapere dove esattamente Giuseppe GRAVIANO si fosse rifugiato dopo l'esecuzione dell'attentato, non avendo fatto rientro nell'abitazione di Borgo Ulivia e potendo solo ipotizzare, in virtù del fatto che la gestione del latitante era formalmente passata a *Fifetto CANNELLA* avendolo a lui consegnato lo stesso Tranchina, che fosse stato quest'ultimo a dargli ricovero, in un

---

P.L.: se ...

TRANCHINA: *in qualunque posto ... Giuseppe dormiva, non voleva mai che nessuno lo sapesse.*

P.M.L.: *e che ora era più o meno? Che*

TRANCHINA: *in mattinata, non so indicare bene l'orario, però di mattina per certo io...lo accompagnai e lo consegnai a...*

P.M.L.: *Fifetto...*

TRANCHINA: *a Fifetto CANNELLA che aveva una Audi 80*

P.M.L.: *siccome è abbastanza importante non riesce a ricordare, se era più verso l'ora di pranzo? Se era mattina presto?*

TRANCHINA: *secondo me, le 10 del mattino...*

P.M.G.: *e ricorda cosa le disse la sera prima? Se...*

P.L.: *"incompr."...così poi ci riflette magari...*

P.M.G.: *l'indomani cosa doveva fare glielo aveva detto...o non glielo aveva detto? La sera prima...*

TRANCHINA: *no.*

P.M.G.: *No?!...Non le aveva detto se si doveva svegliare presto, ...niente...*

TRANCHINA: *no, no dice poi domani mattina...mi vai a lasciare come quasi sempre accadeva...lui non è un uomo di grandi spiegazioni...quando...quando deve fare.*

<sup>190</sup> Cfr. verbale di interrogatorio di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 25 maggio 2011.

A.D.R.: **Non ricordo l'orario esatto in cui ebbi a "consegnare" GRAVIANO a Fifetto CANNELLA il giorno dell'attentato; ricordo che è stato nella primissima mattinata del giorno della strage e preciso che quando nei precedenti interrogatori ho fatto riferimento alle 10 del mattino ho inteso indicare l'orario massimo in cui egli si allontanò da casa mia, ma, a ben riflettere, sono certo che si sia trattato della primissima mattinata. Ricordo, in ogni caso, che io accompagnai GRAVIANO con la mia auto, fino all'appuntamento che aveva con CANNELLA..**

piccolo appartamento nei pressi di via Oreto di cui disponeva in quel periodo<sup>191</sup>.

Ebbene, il protagonismo nella strage di via D'Amelio di Giuseppe GRAVIANO descritto dal TRANCHINA, con particolare riguardo allo studio dei luoghi ed al reperimento del posto più adatto ove potersi collocare per dar corso all'attentato, costituisce indubbia novità, e conferma la sequenza degli eventi complessivamente tratteggiata da Gaspare SPATUZZA, che vede il capomafia di Brancaccio sovrintendere e gestire direttamente le fasi dell'attentato volte al reperimento dei mezzi necessari per approntare l'autobomba fatta esplodere in via D'Amelio.

Non può non osservarsi, inoltre, come da un punto di vista logico, l'ipotizzare che fosse stato Giuseppe GRAVIANO il soggetto prescelto per attivare l'impulso che condurrà alla deflagrazione mortale davanti la casa della mamma del dott. Borsellino si pone in linea con l'usuale *modus operandi* di cosa nostra; non a caso fu Giovanni BRUSCA ad azionare il telecomando per dar luogo all'attentato in danno del dott. FALCONE.

Inoltre l'indicazione fornita dal TRANCHINA circa la presenza di *Fifetto* CANNELLA in uno dei sopralluoghi compiuti assieme a Giuseppe GRAVIANO, così come l'essere stato quest'ultimo accompagnato, la domenica dell'attentato, ad un appuntamento col CANNELLA medesimo, veste ancor più di concretezza l'ipotesi che quest'ultimo fosse del pari presente in via D'Amelio il giorno dell'attentato, come peraltro già emerso dall'analisi dei tabulati telefonici dei soggetti che, come in precedenza evidenziato, furono impegnati nelle attività di osservazione degli spostamenti del dott. Borsellino sotto l'abitazione dello stesso.

Si è già riportato, infatti, come l'utenza del CANNELLA, nella giornata del 19 luglio 1992, abbia rappresentato il terminale ultimo delle chiamate provenienti dagli apparecchi cellulari nella disponibilità di quegli appartenenti a cosa nostra incaricati di segnalare l'imminente arrivo del magistrato e dei suoi uomini di scorta sotto l'abitazione della signora LEPANTO.

### 5.3 I riscontri derivanti dall'attività di indagine eseguita.

---

<sup>191</sup> Cfr. verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 22 aprile 2011

PROC. SERGIO LARI:

*Quindi, lui cosa fa, amme..., ammettiamo che è stato lui, che ha pigiato il telecomando, si è verificata la Strage, lui, se ne deve andare, dove va?*

TRANCHINA FABIO:

*Per esempio io ...*

PROC. SERGIO LARI:

*Dove potrebbe essere andato?*

TRANCHINA FABIO:

*... io per esempio, di fatto non lo so, però, \ \ potrei dire, che essendo che io l'ho consegnato a Fifetto Cannella, \ \ potrebbe anche essere andato a dormire con lui, perché Fifetto Cannella, a quei tempi, conviveva con, ehm, una ragazza che si chiama Carrubba, che ha avu..., ad oggi avranno pure un figlio tra l'altro, che l'hanno concepito mentre era in..., Latitante Fifetto Cannella, ehm, sì, credo che la..., la..., durante la Latitanza, poi ebbe questo figlio con Paola, si chiama Paola Carrubba, avevano una casa, ehm, nei pressi di Via Oreto, a Palermo, una casetta, un, credo tre vani, piccolina, comunque, dove, quindi, non escludo, che magari, essendo che io l'ho lasciato a lui, lui la sera possa essere andato a dormire a casa di Fifetto Cannella.*



Le dichiarazioni rese dal TRANCHINA – che, come evidenziato, hanno una indubbia importanza in quanto refluenti su quelle rese da Gaspare SPATUZZA – hanno trovato significativi riscontri di natura oggettiva, in merito alle circostanze dallo stesso introdotte, sulla scorta degli accertamenti compiuti dal Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta su delega del PM (cfr. nota del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta nr.125/CL/2° Sett./E4/3 di prot 2586 del 16 maggio 2011).

Si osserva, in primo luogo, come effettivamente all'epoca dei fatti (**e già dal 26 ottobre 1981**) il padre del collaboratore (TRANCHINA Giovanni<sup>192</sup>) abitasse, unitamente al proprio nucleo familiare, in un appartamento di edilizia popolare sito in Palermo, largo V 23 nr.3, scala B, piano 3°, int. 6 - quartiere *Borgo Ulivia*.

TRANCHINA Giovanni, inoltre, era anche proprietario di un immobile sito nel comune di Carini (PA), località Villagrazia di Carini, contrada "Margi - Giummari", in via Del Cefalo nr. 1<sup>193</sup>, immobile che tuttavia, con atto di compravendita del 21.5.2004, veniva ceduto a BATTAGLIA Dario.

E' confermato, pertanto, che il TRANCHINA, nel luglio del 1992, avesse nella disponibilità gli immobili nella città di Palermo ed a Carini ove forniva ospitalità a Giuseppe GRAVIANO per sottrarlo alle ricerche delle forze dell'ordine.

Non sfuggirà, inoltre, come l'appartamento di Borgo Ulivia sia ubicato a poca distanza dal quartiere di Brancaccio (cfr. la mappa sottostante), in un luogo, pertanto, estremamente utile al GRAVIANO per trascorrere la sua latitanza a stretto contatto col territorio di influenza mafiosa.



<sup>192</sup> nato a Palermo il 21.4.1939

<sup>193</sup> registrato in catasto urbano al foglio 8, particella 1612



concessionaria Mercedes di Caltanissetta, interpellata allo scopo da appartenenti alla D.I.A. di Caltanissetta, ha confermato che la sigla **T**, sopra evidenziata, serviva ad individuare proprio il modello station wagon. Si è inoltre accertato come l'autovettura in questione fosse di colore grigio antracite metallizzato, così trovando conferma le dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA che aveva fatto riferimento ad un colore "*scuro metallizzato*".

Ulteriore riscontro alle dichiarazioni dello SPATUZZA, seppur parziale, proviene anche dagli approfondimenti eseguiti in ordine alla situazione giuridica del TINNIRELLO, essendosi appurato che lo stesso si rese latitante dal 05.03.1993 al 27.08.1994 e che in precedenza, il 29.09.1984, era stato colpito dal mandato di cattura nr. 323/84, relativo al noto procedimento a carico di ABBATE Giovanni + 365 dell'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo. Anche in quell'occasione il TINNIRELLO si era reso latitante, rimanendovi fino al **16.12.1987** (sentenza primo maxi processo), allorché la Corte d'Assise di Palermo revocò il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti (cfr. nota del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta n. 125/CL/II sett./E4/3 di prot. del 14 agosto 2008).

Dunque, nel periodo antecedente a quello in cui il TINNIRELLO ebbe a disposizione l'autovettura Mercedes di cui si è detto, effettivamente risulta la revoca di un mandato di cattura emesso nei suoi confronti, esattamente come evidenziato dal GRAVIANO allo SPATUZZA allorché questi gli domandò delucidazioni sui motivi per i quali il TINNIRELLO utilizzasse una vettura così vistosa benché, almeno per quanto egli ne sapesse, fosse latitante.

Si potrebbe, certamente, obiettare che lo SPATUZZA ha datato al luglio del 1992 il colloquio col GRAVIANO ed il provvedimento nei confronti del TINNIRELLO risulta essere stato revocato circa quattro anni e mezzo prima, ma per ricavarne una decisa smentita alle dichiarazioni dello SPATUZZA bisognerebbe ipotizzare che questi conoscesse esattamente la condizione giuridica del suo sodale, circostanza difficile da sostenere, posto che il collaboratore non era nemmeno imputato nell'ambito del procedimento che aveva coinvolto il TINNIRELLO (oltre che numerosissimi altri esponenti di cosa nostra) e poteva ragionevolmente non aver avuto contezza di come lo stesso si fosse concluso nei confronti del mafioso di Corso dei Mille prima di interessarsene poiché stimolato dalla visione di quella vettura che, ai suoi occhi, appariva quanto meno inopportuna per un latitante.

Si è altresì potuto accertare che effettivamente CARRUBBA Francesca (all'epoca dei fatti compagna di *Fifetto* CANNELLA, in compagnia del quale venne trovata in data 23 aprile 1996 al momento dell'arresto di quest'ultimo e con il quale contraeva matrimonio il 19 maggio 1998) prendeva in locazione, **il 16 luglio 1992**<sup>194</sup>, un appartamento sito a Palermo, via Barone Bivona nr.5, piano 2/F.

L'immobile **si trova in una traversa di Via Oreto**, nei pressi della stazione ferroviaria di Palermo, ove peraltro, sempre in data 12 maggio 2011, il TRANCHINA, nell'effettuare l'attività di sopralluogo cui si è accennato, conduceva appartenenti al Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta (cfr. nota del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta nr.125/CL/2° Sett./E4/3 di prot 2586 del 16 maggio 2011).

Si tratta, anche in tal caso, di un indubbio riscontro di natura oggettiva alle dichiarazioni del TRANCHINA, che, nell'indicare al PM il possibile luogo ove il GRAVIANO avesse trascorso la notte successiva alla strage di via D'Amelio (avendo egli, la domenica mattina del 19 luglio 1992, passato la gestione del capo mandamento di Brancaccio a Cristofaro CANNELLA), faceva riferimento proprio

---

<sup>194</sup> da GANDUSCIO Salvatore, nato a Ribera (AG) il 15.9.1963,

all'appartamento affittato dalla CARRUBBA nei pressi di via Oreto, ove questa conviveva con il predetto CANNELLA.

Ed anzi, proprio il momento a partire dal quale il CANNELLA entrò nella disponibilità di tale immobile (il 16 luglio 1992, appena tre giorni prima della strage) ed il fatto che dello stesso risultasse conduttore un soggetto (la di lui compagna) in grado di mantenere l'anonimato su coloro che effettivamente lo abitavano, può indurre a far ritenere non così infondata l'ipotesi prospettata dal TRANCHINA secondo cui il GRAVIANO possa essersi rifugiato in tale appartamento subito dopo il compimento dell'attentato.

Ulteriori conferme di natura oggettiva alle provalazioni del TRANCHINA (ed a quelle dello SPATUZZA, che sul punto ha riferito circostanze collimanti con quelle narrate dall'ex autista di Giuseppe GRAVIANO) si traggono dagli accertamenti esperiti presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Palermo, sulla scorta dei quali è emerso che **FARANA Giuseppe**, deceduto il 27.2.2008, **sin dal 5.2.1974 ha abitato in Palermo, Passaggio Lincoln nr. 13**, scala "B", piano 5°, int. 8, abitazione nella quale, ancor oggi, mantiene la residenza anagrafica la moglie del FARANA, ROMANO Emanuela.

Anche in tal caso, in sede di sopralluogo, il TRANCHINA individuava l'appartamento ivi conducendo la P.G. delegata all'espletamento dell'atto (cfr. nota del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta nr.125/CL/2° Sett./E4/3 di prot 2586 del 16 maggio 2011).

Si tratta, con tutta evidenza, dell'appartamento in cui Gaspare SPATUZZA incontrò, il lunedì successivo alla strage di via D'Amelio, Giuseppe GRAVIANO e che il TRANCHINA ha indicato come luogo di abituale appuntamenti per il capomafia di Brancaccio.

Quanto alle società condotte, nel periodo in considerazione, da LUPO Cesare, si è potuto accertare che questi aveva nella sua disponibilità la "**Immobiliare Building S.r.l.**", costituita con atto del 9.5.1989, avente sede in Palermo, via Dei Fiori nr. 6 e come oggetto sociale "lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile", nonché la **ditta individuale Lupo Cesare Carmelo** (avente come oggetto sociale la mediazione immobiliare) iscritta in data 20.10.1993 al Registro Ditte e cessata d'ufficio il 27.7.1995.

Entrambe tali società, con decreto del 25.1.1999 della Corte di Appello di Palermo, sono state oggetto di confisca.

La "**Immobiliare Building S.r.l.**" risulta avere realizzato, in forza di concessioni edilizie rilasciate dall'Assessorato Edilizia Privata del Municipio di Palermo, i seguenti due immobili (del pari individuati dal TRANCHINA nel sopralluogo del 1 maggio 2011):

- edificio<sup>195</sup> sito tra la via Antonio di Rudini e la via Pietro Randazzo, i cui lavori, così come certificato dalla Ripartizione Edilizia Privata, sono iniziati posteriormente al 25.6.1990 e ultimati anteriormente al 3.2.1992, giusta concessione edilizia nr. 311 del 25.6.1990.  
Giova evidenziare che l'immobile (sito in via Antonio Di Rudini nr. 24/A-B-C-D e confinante con la via Pietro Randazzo dal nr. 23/A al nr. 27), **si trova a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Palermo;**

<sup>195</sup> composto da un piano cantinato, adibito a parcheggio e cantinole, un piano terra, due piani ammezzati, destinati ad uso commerciale, e cinque piani per appartamenti ad uso civile abitazione, realizzato in un lotto di terreno costituito dalle particelle nr. 187 e nr. 677, del foglio di mappa nr. 63 del Catasto Urbano di Palermo,

- edificio<sup>196</sup> sito in via Generale Alberigo Albricci, i cui lavori sono iniziati posteriormente al 29.8.1991 e ultimati anteriormente al 13.9.1994. L'immobile di cui trattasi (sito in via Generale Alberigo Albricci ai vicini nr. 44/B e nr. 44/C) **si trova a poca distanza dalla Piazza Torrelunga (quartiere Brancaccio-Sperone).**

La compravendita degli appartamenti realizzati dalla "Immobiliare Building S.r.l.", riguardante il periodo compreso dal 20.12.1991 al 2.12.1992, è riassunta in un prospetto riepilogativo acquisito presso la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo (vedasi allegato nr. 7 della citata annotazione del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta).

Anche in tal caso le dichiarazioni dello SPATUZZA e del TRANCHINA circa i luoghi ove Cesare LUPO aveva realizzato, per conto dei GRAVIANO, edifici per private abitazioni hanno trovato oggettiva conferma, dovendosi rilevare, altresì, come effettivamente nel periodo in cui avvenne la strage di via D'Amelio l'Immobiliare Building conduceva il cantiere ubicato nei pressi di Piazza Torrelunga di Palermo.

Bisogna, poi, sottolineare che TRANCHINA Fabio risulta essere stato intestatario dell'autovettura **Opel Corsa** targata PA A97639 **dal 23.12.1991 fino all'11.02.1998**, anno in cui risulta essere stata formalmente ceduta a tale AGNELLO Stefano. Si tratta della conferma a quanto dallo stesso evidenziato circa la vettura, procuratagli da Giuseppe GRAVIANO, con la quale era solito effettuare gli spostamenti del capo mandamento di Brancaccio e che il collaboratore ha correttamente evidenziato avere nella disponibilità nel periodo in cui si diedero corso agli avvenimenti che condussero all'esecuzione dell'attentato in danno del dott. Borsellino e dei suoi agenti di scorta.

Sempre nel corso del sopralluogo effettuato con la D.I.A. di Caltanissetta, il TRANCHINA individuava **l'immobile sito in via Tranchina a Palermo** (al civico n. 22 della strada in questione) ove, come si ricorderà, ha detto che conduceva Giuseppe GRAVIANO affinché questi incontrasse Totò RIINA, come comprese il giorno all'arresto dello stesso RIINA e da dove si recò, lungo la strada di ritorno per l'appartamento di Borgo Ulivia, sempre assieme al GRAVIANO per compiere i sopralluoghi in via D'Amelio di cui si è ampiamente detto in precedenza.

Non da ultimo va rilevato come sia stato accertato che **VITALE Salvatore** (tratto in arresto il 12.3.1996) e **LUCCHESI Antonino** sono stati contemporaneamente ristretti nella casa circondariale dell'Ucciardone di Palermo nei periodi di seguito elencati:

- **dal 21.3.1998 all'1.9.1998:** piano secondo, Sezione II, celle nr. 1 (**Lucchese**) e cella nr. 9 (**Vitale**);
- **dall'11.9.1998 al 19.12.1998:** piano secondo, Sezione II, **entrambi nella cella nr. 6.**

<sup>196</sup> composto da un piano rialzato, cinque piani tipo e sesto piano parziale per use civile abitazione, nonche corpi accessori destinati a box auto, realizzato in un lotto di terreno costituito dalle particelle nr. 2217 — nr. 821 q.p. (oggi nr. 3646 — nr. 3647) del foglio di mappa nr. 77 del Catasto Urbano di Palermo,

*fr*

Il dato rileva in ragione delle dichiarazioni originariamente rese dal TRANCHINA in merito alla circostanza in cui apprese che l'abitazione del VITALE era stata danneggiata dall'esplosione avvenuta in via D'Amelio, dallo stesso in un primo tempo ricondotta proprio al periodo in cui il VITALE era ristretto all'Ucciardone assieme ad Antonino LUCCHESI e poi, dopo aver meglio messo a fuoco i propri ricordi, riferita al colloquio avuto, nell'abitazione di Nino MANGANO, tra quest'ultimo, *Fifetto CANNELLA* e Giuseppe GRAVIANO di cui si è detto in precedenza.

#### **5.4 LA PRESENZA DEL BLOCCO MOTORE DELLA FIAT 126 DI VALENTI PIETRINA SUL LUOGO DELLA STRAGE IL 19 LUGLIO 1992.**

Si è già detto, dell'importanza del rinvenimento del blocco motore ai fini della esatta individuazione dell'autobomba di via Mariano D'Amelio: il motore rinvenuto sul luogo della strage, recante il numero 9406531, era risultato infatti abbinato all'autovettura FIAT 126 con numero di telaio ZFA 1260008781619, della quale Pietrina VALENTI, nata a Palermo il 29.06.19 56, aveva denunciato il furto pochi giorni prima della strage (in data 10 luglio 1992, presso la Stazione Carabinieri di Palermo-Oreto).

Tale dato relativo al rinvenimento sui luoghi della strage del blocco motore, di indiscusso interesse investigativo, divenuto il punto di partenza delle espletate preliminari investigazioni, è stato messo in discussione da uno dei consulenti degli imputati, il prof. UGOLINI come può riscontrarsi anche alle pagine 89-91 della sentenza di primo grado del processo c.d. "Borsellino uno".

In buona sostanza il prof. UGOLINI, traendo spunto dalle riprese filmate effettuate nell'immediatezza del fatto dalla Polizia Scientifica e dalla RAI, aveva sostenuto che l'ammasso di lamiera visibile in prossimità della ruota posteriore destra della FIAT Croma celeste, targata PA 889985, era stato sostituito proprio con il blocco motore individuato come appartenente all'autobomba. Tale assunto non è stato condiviso nella citata sentenza per una serie di considerazioni tecniche e perché dalle testimonianze raccolte era risultato che alcuni reperti (e così anche il blocco motore) erano stati spostati dai punti esatti ove erano stati proiettati dall'esplosione *"per necessità connesse alla prestazione dei primi soccorsi ed all'intervento dei Vigili del Fuoco"*.

LA Procura, nella prospettiva di scongiurare ogni possibile dubbio residuale, nel corso dell'attività di riscontro alle dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA, in data 16 luglio 2010, conferiva al Servizio Polizia Scientifica di Roma delega che, fra gli altri, conteneva anche il punto di seguito esplicitato: *"datazione dei fotogrammi e dei filmati in cui viene evidenziata la presenza del c.d. blocco motore e comparazione dello stesso con quello reperito, sotto sequestro"*.

La Polizia Scientifica ha riferito con relazione del 30 luglio 2010 – condivisa dalla Procura e alla cui lettura si rimanda - fugando ogni possibile dubbio o insinuazione sul blocco motore della FIAT 126 di Pietrina VALENTI, utilizzata come autobomba e dando ampia contezza del metodo seguito negli accertamenti tecnici in parola. Invero, il Servizio di Polizia Scientifica era stato già delegato dal PM di riprodurre – su supporto multimediale interattivo - le immagini dei luoghi della strage, evidenziando reperti e persone, datando gli eventi in considerazione dell'attività di sopralluogo che si era protratta in più giorni, in ciò avvalendosi di ogni riproduzione filmata o

fotografica operata da pubblici ufficiali, TV o altri privati. **In estrema sintesi i delegati consulenti hanno acclarato che sin dal pomeriggio del 19 luglio era visibile il blocco motore della Fiat 126 di Pietrina VALENTI** (cfr. in particolare immagini tratte da DVD MEDIASET file 036 clip 070 del pomeriggio del 19 luglio 1992).

Per quanto concerne le attività di comparazione fra il blocco motore e quello oggetto di repertazione e sequestro i consulenti, nel concludere positivamente, hanno fatto utilizzo per il confronto con i filmati (in particolare quello riprodotto su DVD MEDIASET file 036 clip 070 del pomeriggio del 19 luglio 1992) di n. 2 fotografie consegnate dal Sost. Direttore Tecnico Chimico della Polizia di Stato Paolo EGIDI, già consulente tecnico della Procura di Caltanissetta all'epoca dei fatti.

## **6 - LE RISPOSTE AD ALCUNI DEGLI INTERROGATIVI IRRISOLTI A CONCLUSIONE DELLE PRECEDENTI INDAGINI SULLA FASE ESECUTIVA DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO.**

### **6.1 PREMESSA**

Le indagini scaturite – nel giugno del 2008 - dalla collaborazione con la giustizia di Gaspare Spatuzza si sono arricchite, nel corso dei tre anni successivi, di ulteriori rilevanti acquisizioni probatorie (tra cui quelle recentissime derivanti dalle dichiarazioni del neo-collaboratore Fabio Tranchina ) che hanno, indubbiamente, consentito di acquisire nuovi e importanti elementi idonei a colmare molti dei vuoti investigativi che erano residuati nelle indagini sulla strage di via d'Amelio.

Ad oggi, tuttavia, non tutti gli aspetti oscuri da tale vicenda possono ritenersi risolti nonostante i notevoli passi avanti effettuati nelle investigazioni, poiché residuano alcuni interrogativi di non poco momento: sia in ordine alla fase esecutiva della strage sia con riferimento alla eventuale sussistenza di responsabilità penalmente rilevanti a carico di soggetti esterni a cosa nostra nella esecuzione della strage.

Si riporta quanto dalla Procura rilevato in ordine ad alcuni dei più rilevanti punti oscuri ereditati dalle indagini. Essi riguardano:

- le responsabilità dei soggetti che si occuparono di reperire il telecomando con cui venne azionato l'innesco dell'esplosivo contenuto nella autovettura Fiat 126;
- l'identificazione del soggetto che lo azionò ed il luogo dove – verosimilmente insieme ad altra od altre persone – ebbe a posizionarsi ;
- l'identificazione della persona che posizionò l'autovettura imbottita di esplosivo e l'ora in cui ciò avvenne;
- le modalità adottate per garantire che l'autovettura imbottita di esplosivo potesse con certezza essere posizionata nei pressi del portone di ingresso dalla abitazione della famiglia di Rita Borsellino;

- le modalità adottate da cosa nostra per conoscere le abitudini del dr. Borsellino e programmare il delitto diverse da quelle ipotizzate nei processi in cui l'attenzione degli investigatori si era concentrata sulla vicenda del telefonista Pietro Scotto e di suo fratello Gaetano.

Quanto ai soggetti estranei all'organizzazione mafiosa potenzialmente corresponsabili del grave delitto in esame, spesso definiti come "mandanti esterni", deve ritenersi abbiano avuto un ruolo di supporto ma non di sovvertimento delle regole proprie di "cosa nostra" che, di certo, non può ritenersi abbia agito esclusivamente sulla base di *input* esterni, specie per eseguire fatti di inaudita gravità come quelli di cui ci occupiamo.

Ed invero, per la struttura dell'organizzazione criminale segreta organizzata in forma piramidale e secondo strumenti di rappresentatività interna, nell'ambito di mandamenti e famiglie con specifiche competenze territoriali e regole dettate da codici non scritti ma cogenti per coloro che sono ammessi a far parte dell'organizzazione stessa, e per la sua storia siffatta organizzazione non riconosce alcuna autorità a soggetti ad essa esterni.

In altri termini "*cosa nostra non prende ordini*" da nessuno, ma può, semmai, ritenere conveniente avvalersi del contributo di soggetti ad essa esterni se ritenuti utili al compimento di proprie strategie ovvero stipulare, allo stesso scopo, contingenti alleanze criminali.

In ogni caso è bene ribadire, ancora una volta, che nella vicenda che ci interessa deve ritenersi acquisita la prova (basata sulla sentenza passata in giudicato della Corte d'Assise di appello di Catania sui c.d. mandanti delle stragi del 1992 di cui si è già detto) che la deliberazione di uccidere il dr. Borsellino venne assunta a seguito di formali deliberazioni della commissione regionale e di quella provinciale palermitana di cosa nostra rispettivamente risalenti al settembre ed al dicembre del 1991.

Con affermazione che deve ritenersi condivisibile, la Procura evidenzia come si debba riaffermare che l'eventuale ruolo di soggetti esterni a cosa nostra potrebbe, nella ricostruzione della dinamica di quei tragici fatti, incidere soltanto sui tempi e le modalità di attuazione di una strage già programmata da parte dell'organizzazione criminale mafiosa.

Quanto alla fase dell'esplosione, la tesi avanzata a suo tempo dal dott. GENCHI è che l'esplosivo possa essere stato innescato da un telecomando azionato da un soggetto che si trovava sul **Castello Utveggi** (sito sul Montepellegrino che domina Palermo) ritenuto sede occulta dei servizi segreti.

Del resto, anche il dott. BORSELLINO – come ha riferito dalla moglie – temeva, durante gli ultimi giorni della sua vita, di essere controllato proprio da una postazione su Montepellegrino.

Detto questo, il Pm sottolinea come le indagini svolte hanno indotto a ritenere non fondata la ricostruzione investigativa avanzata dal dott. GENCHI, che appare una delle tante "ipotesi investigative", comunque non riscontrata, e che, anzi, sembrano collidere con tutti gli altri elementi di prova raccolti.

Ed invero l'infondatezza di tale ricostruzione, già dimostrata dalle indagini svolte prima che lo Spatuzza si decidesse a collaborare con l'A.G., ha trovato ulteriore



riscontro nell'ambito delle più recenti investigazioni ed in specie delle indagini della Polizia scientifica e delle dichiarazioni di Fabio Tranchina .

Sono stati acquisiti, infatti, elementi di prova che dimostrerebbero che il telecomando è stato azionato nel modo più semplice, da vicino, da luoghi certamente meno suggestivi del Castello Utveggi e da dove si aveva certezza di non fallire.

Orbene, facendo un passo indietro, è opportuno rilevare che, nell'immediatezza dei fatti, furono avanzate due ipotesi investigative, entrambe plausibili, che individuavano due diversi possibili luoghi.

Il primo, il **palazzo allora in costruzione dei fratelli GRAZIANO**, sito a solo 170 mt. dal luogo della strage, con una visuale limpida e chiara dei luoghi, ma soprattutto, luogo che ha un collegamento con quelli che sono i "responsabili territoriali" di Cosa Nostra in via d'Amelio: sono noti, infatti, i collegamenti tra i fratelli GRAZIANO ed i MADONIA, famiglia egemone del mandamento di Resuttana, uno dei mandamenti più vicini al c.d. "capo dei capi" di Cosa Nostra, Totò RIINA

Il secondo l'**attiguo agrumeto**, interposto tra la parte Nord e la parte Sud di Via D'Amelio, con un cancello che dava proprio sulla scena del crimine. Anche questo, un luogo certamente "nelle mani" di chi aveva il controllo del territorio, e che, dunque, poteva essere convenientemente utilizzato da appartenenti a Cosa Nostra, anche perché aveva il pregio di consentire agli attentatori di allontanarsi dopo l'esplosione attraverso una via di fuga comoda e lontano da occhi indiscreti.

Altro punto d'indagine che si è rivelato di difficile inquadramento probatorio oltre che investigativo – tanto da essere stato oggetto nell'ambito dei vari processi che se ne sono occupati di valutazioni divergenti - è quello relativo alla **presunta intercettazione sul telefono dell'abitazione dove si trovava la madre del dott. BORSELLINO da parte di Pietro Scotto**, già esaminato.

Siffatta ipotesi, come è noto, è nata come semplice prospettazione di compatibilità da una consulenza del dott. GENCHI ma – anche a seguito di ulteriori acquisizioni testimoniali - venne utilizzata dagli investigatori del gruppo Falcone-Borsellino a supporto di una richiesta di misura cautelare malgrado la netta contrarietà del dott. GENCHI che, per tale ragione, ha dichiarato alla Procura di essersi deciso ad abbandonare le indagini.

In ordine a tale vicenda molti dubbi sorgono già dalla lettura di tutte le precedenti sentenze, le cui valutazioni sono state differenti fino ad arrivare, nell'ultima sentenza, all'affermazione dell'assoluta inconsistenza di questa ipotesi.

Recentemente sono state acquisite le nuove risultanze sulla persona di **VITALE Salvatore**, uomo d'onore della famiglia di Brancaccio molto vicino a Giuseppe Graviano, che abitava a piano terra nel palazzo dove abitava anche la famiglia FIORE-BORSELLINO che, a ben vedere, poteva, indisturbato, verificare quali fossero le reali abitudini di Paolo BORSELLINO.

In questa sede il PM osserva soltanto che anche da quella analisi investigativa si trae il convincimento della assoluta inverosimiglianza della ricostruzione relativa alla presunta **effettuazione di una intercettazione** da parte di Pietro Scotto: del resto mai prima né dopo Cosa Nostra ha fatto ricorso ad intercettazioni per pianificare ed effettuare stragi.



**In ultimo**, uno dei punti su cui la difesa degli imputati aveva più battuto nel corso dei processi sin qui tenutisi sulla strage di via d'Amelio era la pretesa mancanza, nei filmati immediatamente successivi alla strage, del **blocco motore** grazie al quale, nelle prime indagini, si pervenne alla identificazione della macchina imbottita con l'esplosivo, e, poi, a CANDURA Salvatore come procacciatore della autovettura e SCARANTINO Vincenzo come colui che gli commissionò il furto.

La tesi difensiva si è rivelata corretta con riferimento alla assoluta inconsistenza della parte delle indagini già compiute relative a CANDURA e SCARANTINO, ma altrettanto non può dirsi con riferimento alle argomentazioni relative al blocco motore.

Quest'ultima "leggenda metropolitana" – il fatto, cioè, che **il blocco motore non vi fosse originariamente nei luoghi della strage** – è stata definitivamente smontata dalle indagini svolte dalla Procura finalizzate anche a trovare riscontri alle dichiarazioni rese dallo Spatuzza.

Ed invero, ove il 19 luglio non vi fosse stato il blocco motore sul luogo del delitto, anche le dichiarazioni di SPATUZZA sarebbero state inficiate *ab origine* da una inattendibilità che le avrebbe del tutto svalutate .

Le indagini compiute da una squadra di tecnici di altissimo livello della Polizia Scientifica hanno inconfutabilmente provato che **il blocco motore era nei luoghi della strage non solo il 20 luglio, ma anche il 19 luglio 1992: un altro vuoto investigativo è stato pertanto colmato dalle indagini della Procura.**

Altro punto che, viceversa, è rimasto oscuro, e che più propriamente si inquadra nelle indagini sulla c.d. trattativa, è quello della sottrazione della **agenda rossa del dott. BORSELLINO** avvenuta, come è noto, lo stesso giorno della strage.

Si tratta di una vicenda tormentata e complessa che ha già avuto sviluppi processuali negativi per la Procura (sulla quale anche la Suprema Corte si è pronunciata), ma che non è coperta da giudicato.

**In ultimo**, la Procura ha doverosamente esplorato un altro "lato oscuro" delle indagini su via d'Amelio: l'eventuale **coinvolgimento di uomini delle istituzioni** (particolarmente, appartenenti ai **servizi segreti** ) nella esecuzione della strage del 19 luglio 1992.

I risultati di questa indagine, oltremodo articolata e complessa, non hanno consentito di raggiungere concreti elementi di prova a carico di soggetti esterni a cosa nostra.

Tanto premesso, sembra opportuno dare conto più approfonditamente delle indagini compiute su questi temi e dei risultati raggiunti, così come rassegnati dal PM.



## 6.2. LE INDAGINI SUL LUOGO IN CUI VENNE AZIONATO L'INNESCO PER L'ESPLOSIVO DI VIA D'AMELIO

### 6.2.1 Le indagini su Castello Utveggio

Questo tema di indagine era stato già affrontato dal PM nell'ambito delle attività investigative condotte nel procedimento contro ignoti n. proc.n. 4723/01 R.G.N.R. Mod. 44.

Quasi contestualmente all'inizio della collaborazione dello Spatuzza il PM si era determinato ad avanzare richiesta di archiviazione per le indagini sul castello Utveggio (depositata presso la Cancelleria del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta in data 16 luglio 2008) che di seguito si riporta così come riportata dal PM.

-omissis-

#### **“Le origini del procedimento: la sentenza della Corte d'Assise D'Appello di Caltanissetta nell'ambito del cosiddetto “Borsellino bis”.**

*La presente richiesta si inserisce in quel filone di indagini dirette ad accertare l'esistenza di eventuali responsabilità da parte di soggetti esterni e contigui a Cosa Nostra nella deliberazione ed organizzazione delle stragi di Capaci e via D'Amelio; in particolare, a seguito dei noti fatti tragici del 1992, la Procura di Caltanissetta avviava e portava a compimento una serie di procedimenti a carico di esecutori e mandanti delle stragi e, parallelamente, non tralasciava di intraprendere indagini finalizzate a verificare ulteriori piste investigative indirizzate a vagliare il possibile influsso di soggetti istituzionali (e non) inseriti a vario titolo nell'ambiente politico e finanziario, nella decisione e deliberazione dei progetti stragisti.*

*Il primo procedimento di questo filone di indagini si concludeva con la richiesta di archiviazione nei confronti di Silvio BERLUSCONI e Marcello DELL'UTRI (proc. N. 1370/98 r.g.n.r. mod. 21), il secondo procedimento (“mandanti occulti bis”) si concludeva con la richiesta di archiviazione nei confronti di BINI Giovanni ed altri imprenditori implicati nel sistema di gestione dei grandi appalti pubblici eseguiti in Sicilia negli anni '80 e inizio anni '90, mentre un terzo procedimento, avente ad oggetto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia GIUFFRÈ Antonino in relazione ad una complessa strategia di **sottili ed inavvertite consultazioni di vari ambienti**, in qualche modo interessati, per verificare il grado di approvazione (della strategia stragista) e al tempo stesso per creare una zona di ostilità e discredito attorno alla vittima designata<sup>197</sup>, veniva archiviato non essendo stata riscontrata l'ipotesi del coinvolgimento di appartenenti al mondo dell'imprenditoria e dell'industria, gravitanti nell'ambiente mafioso di Cosa Nostra, in relazione alla decisione (anche in forma di assenso, di semplice consiglio o comunque di non opposizione) di intraprendere la sanguinosa lotta alle istituzioni.*

*In tale contesto deve anche valutarsi l'importante dato storico che, nell'intervallo compreso tra la strage di Capaci e l'autunno del 1992, fu avviato un singolare contatto tra i vertici dei ROS rappresentati dal Gen. MORI e dal Cap. DE DONNO, e l'ex Sindaco di Palermo Vito CIANCIMINO, di cui erano note le contiguità mafiose;*

<sup>197</sup> In verbale di interrogatorio congiunto delle Direzioni Distrettuali Antimafia di Palermo e Caltanissetta datato 7 ottobre 2002 riportato, nelle parti salienti, nella richiesta di archiviazione del procedimento “mandanti occulti ter”;

tale "trattativa" interrotta solo con l'arresto del CIANCIMINO nel dicembre successivo, è tuttavia oggetto di altro procedimento penale, tuttora pendente presso questo Ufficio (e che ha ricevuto nuovo impulso dalle dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO), finalizzato a comprendere ed accertare se l'avvenuta scelta di accelerare l'attentato alla vita del Dr. Paolo BORSELLINO, fosse stata ispirata al proposito di proseguire la trattativa, dopo il devastante effetto della strage di Capaci, da una posizione di maggior forza, oppure dall'intento di evitare che il magistrato, venuto a sapere della trattativa, si opponesse ad ogni ipotesi di accordo (pertanto, nell'ambito della presente richiesta, la vicenda sarà oggetto di meri richiami utili ad una corretta ricostruzione dei fatti).

Le sentenze che si sono occupate delle stragi siciliane hanno affrontato la questione del movente di tanta efferatezza e delle finalità perseguite da Cosa Nostra con la decisione di arrivare allo scontro frontale con lo Stato, hanno da tempo evidenziato come i fatti del 19 luglio 1992 potessero costituire la risultante di una "convergenza di interessi" fra volontà mafiose ed altre non propriamente qualificabili come tali; in particolare le motivazioni della sentenza di secondo grado del cosiddetto "BORSELLINO bis" avevano lasciato inquietanti interrogativi sull'improvvisa decisione di attentare alla vita del dr. BORSELLINO essendo la strage di Via D'Amelio segnata da una "accelerazione" immediata ed improvvisa, che prese corpo tra la metà di giugno ed i primi di luglio del 1992 portando Cosa Nostra ad interrompere i piani di attuazione di altri delitti, per dedicarsi con rapidità inusuale alla esecuzione dei fatti verificatisi il 19 luglio.

Il presente procedimento trae origine proprio dai numerosi interrogativi posti dai giudici della Corte D'Assise D'Appello di Caltanissetta che si erano soffermati lungamente ad evidenziare le tante anomalie (anche investigative) riportate dalla testimonianza di Gioacchino GENCHI, già funzionario di polizia e consulente del Pubblico Ministero all'epoca delle indagini sulle stragi.

Lungi dal ritenere tale procedimento conclusivo ed esaustivo della tematica relativa ai moventi e mandanti esterni dell'attentato di Via D'Amelio, con approfondite indagini si è tuttavia tentato di approfondire la questione della presunta presenza di un centro legato al SISDE presso la sede del CERISDI, posta sul monte Pellegrino all'interno del castello Utveglio, nonché una eventuale partecipazione esecutiva di soggetti, in qualche modo legati ai Servizi di Informazione, e posti in tale sede di osservazione privilegiata (il monte Pellegrino domina Palermo compresa la zona di Via D'Amelio) al fine di verificare l'arrivo del magistrato in Via D'Amelio e quindi azionare il mortale telecomando o comunque avvisare i soggetti addetti a tale compito.

Nella parte prima, capitolo terzo, della sentenza del "BORSELLINO bis" la Corte analizza l'apporto testimoniale del Dr. Gioacchino GENCHI con particolare riferimento alla presunta intercettazione illecita sull'utenza telefonica FIORE - BORSELLINO in via D'Amelio n.19:

Il dr. Genchi ha riferito che a partire dall'ipotesi dell'intercettazione telefonica e quindi dalla necessità di individuare il luogo in cui veniva dirottata la telefonata intercettata, certamente nell'area servita dall'armadio di zona Falde, e dal rilievo che il gruppo criminale operante avrebbe potuto operare in modo più efficiente se avesse potuto disporre nello stesso punto del ricevitore nel quale venivano deviate le telefonate intercettate e del punto di osservazione per cogliere il momento in cui dare l'impulso all'esplosivo, aveva individuato questo luogo nel castello Utveglio situato sul Monte Pellegrino, alle spalle della via D'Amelio, dal quale si dominava perfettamente la vista sull'ingresso dell'abitazione di via D'Amelio. Il momento più inquietante di questa testimonianza consisteva nel resoconto sull'identificazione di chi avesse la disponibilità di questo luogo: organi dei servizi di sicurezza interna.

Il dr. Genchi ha chiarito che l'ipotesi che il commando stragista potesse essere appostato nel castello Utveglio era stata formulata come ipotesi di lavoro

*investigativo che il suo gruppo considerava assai utile per ulteriori sviluppi; essa tuttavia era stata lasciata cadere da chi conduceva le indagini al tempo.*

*Il dr. Genchi esponeva tutti gli elementi sulla cui base quella pista era stata considerata tutt'altro che irrealistica:*

- *La testimonianza di un agente DIA che si era trovato a fare da autista a Borsellino subito dopo l'interrogatorio di Mutolo, lo aveva trovato sconvolto e gli aveva sentito pronunciare nel corso di una conversazione telefonica la frase " Adesso noi abbiamo finito. Adesso la palla passa a voi "Le telefonate erano dirette verosimilmente al Procuratore Vigna e al procuratore Tinebra che aveva appena iniziato a indagare su Capaci.*
- *Essendo stato, nel frattempo, individuato Scotto Pietro come autore di lavori non autorizzati sulla linea telefonica del palazzo di via D'Amelio, si era accertata la sua collocazione nell'ambito della rete mafiosa della città di Palermo. Era quindi emerso il nome del fratello, Gaetano Scotto, importante boss appartenente al mandamento nel territorio del quale era avvenuta la strage.*
- *L'analisi del tabulato delle telefonate di Gaetano Scotto aveva evidenziato un contatto di qualche mese prima proprio con l'utenza del Castello Utveggio.*
- *Nel castello aveva sede un ente regionale il C.E.R.I.S.D.E., dietro il quale avrebbe trovato copertura un organo del SISDE. La circostanza era stata negata dal SISDE che aveva così esposto ancor più gli uomini del gruppo investigativo costituito per indagare sulla strage. Ma Genchi è stato molto risoluto nell'affermare che la struttura SISDE aveva abbandonato il castello Utveggio proprio nei giorni in cui su quel luogo si era appuntata l'attenzione degli investigatori<sup>198</sup>.*
- *La scomparsa dell'agenda del dr. Borsellino.*
- *La prova che un'utenza telefonica clonata, in possesso di sanguinari boss mafiosi, avesse in prossimità del 19 luglio chiamato dei villini che si trovavano lungo il percorso che l'auto di Borsellino aveva fatto quella domenica nonché il numero dell'Hotel Villa Igea, che si trovava in prossimità di via D'Amelio, nel quale soggiornavano latitanti mafiosi.*
- *Ancora chiamate dal medesimo telefono ad utenze del SISDE, non declinate in precedenza, che si incrociavano con utenze cellulari che la domenica avevano chiamato ancora una volta le utenze di villini ubicati in prossimità della zona dalla quale Borsellino era partito.*
- *Per giungere, infine alla indicazione più significativa e rilevante che conviene riportare per esteso: "...per arrivare ad ipotesi molto concrete riguardo un possibile coinvolgimento del dottore Contrada, che riceve pochi minuti dopo, mi pare un minuto e dieci secondi dopo, una chiamata sul proprio cellulare dalla sede SISDE, dove sicuramente esisteva un presidio il giorno di domenica e dove fu accertato negli altri giorni di domenica non esisteva traffico telefonico, perchè acquisimmo i tabulati".*

*L'apporto di Genchi è di notevole significatività perché l'autorevole testimone introduce la presenza di possibili registi esterni che si sarebbero innestati sull'operatività della squadra mafiosa incaricata di portare materialmente a termine*

<sup>198</sup> **TESTE GENCHIS:** - Il SISDE. Ha chiaramente smentito all'inizio questa ipotesi che quei soggetti fossero ancora appartenenti, diciamo, ufficialmente alla struttura. Sta di fatto che nel giro di pochi giorni da che si avviano le indagini, siamo nel dicembre del '92, questi da li' smontano, proprio mentre noi stavamo facendo l'indagine, e se ne vanno. E li' c'erano degli insediamenti e delle apparecchiature SIELTE, della stessa azienda presso cui lavorava lo Scotto, che comunque era un semplice operaio, insomma...

*l'attentato. E questi apporti avrebbero coperto proprio quelle fasi e quei buchi neri nella ricostruzione della dinamica dell'attentato che tuttora permangono, a partire dalla mancata individuazione del punto in cui erano appostati coloro che hanno schiacciato il pulsante del telecomando, per finire alla capacità della cosca di tenere sotto controllo i movimenti del dr. Borsellino anche dopo che lo stesso non si era recato al mattino a casa della madre, secondo quanto il gruppo degli attentatori si aspettava e secondo quanto emerge dalle ricostruzioni di Cancemi e Ferrante.*

*- omissis -*

*Il discorso del dr. Genchi, rileva ai fini della dimostrazione che l'intervento di istanze esterne a Cosa Nostra rappresenta un' ipotesi ammissibile e inquietante che non contraddice il quadro di riferimento di fondo. Tale impostazione presuppone da un lato la piena operatività delle squadre di Cosa Nostra, secondo quanto fin qui emerso, e dall'altro l'esistenza di soggetti interni a Cosa nostra che costituiscono i referenti delle predette istanze. Tali referenti non hanno alcuna corrispondenza con i ruoli e i gradi ufficiali dell'organizzazione, e costituirebbero quasi una sorta di servizio segreto interno collegato con quello esterno; ciò che giustifica il fatto che uomini come Brusca vedono operare (e operano essi stessi) in prima persona uomini di Cosa nostra e ignorano e anzi tendono ad escludere l'operatività di questa rete "esterna" che invece plausibilmente, alla luce delle indicazioni di Genchi, incombeva sui "manovali" di Cosa Nostra che dal loro canto operavano secondo la propria logica. Una razionalità che potrebbe però essere stata funzionale ad un altro ben più complesso disegno.*

*Questa situazione implica una triangolazione che il dr. Genchi ha così raccontato con riferimento a tutte le possibili inesplorate ipotesi investigative:*

**AVV. SCOZZOLA:** - Ecco.

**TESTE GENCHI:** - ... c'e' pure una telefonata, se ricordo bene, mi pare...

**AVV. SCOZZOLA:** - Sì, sì, una.

**TESTE GENCHI:** - ... di Scotto al C.E.R.I.S.D.I. Ovviamente, non so, avra' fatto un corso di eccellenza, perche' la' preparano manager, non so, avra' avuto le sue ragioni per telefonare.

**AVV. SCOZZOLA:** - No, va be'...

**TESTE GENCHI:** - Tutto questo, a mio avviso molto modestissimo, si sarebbe potuto accertare se fossero state fatte all'uopo le indagini e in maniera molto efficace...

**AVV. SCOZZOLA:** - Quindi...

**TESTE GENCHI:** - ... lasciando liberi e in circolazione le persone che continuavano a circolare tranquillamente, senza manifestare nè propositi di fuga nè rischi di reiterazione delle stesse condotte, posto che avevamo dei canali di osservazione... gli strumenti di osservazione e di controllo altamente professionali ed adeguati per prevenire qualunque ipotesi di reiterazione. Questo non e' stato e purtroppo...

*- omissis -*

**AVV. SCOZZOLA:** - Quindi, l'affermazione sua che all'interno ci fosse un nucleo SISDE, del SISDE o dell'Alto Commissariato, etc., etc. da che cosa deriva, considerato che lei si e' fermato alle prime, da quello che ho capito, indagini?

**TESTE GENCHI:** - No, io individuai con nome e cognome persone che avevano...

**AVV. SCOZZOLA:** - E ce li puo' dire?

**TESTE GENCHI:** - lo ricordo fra questi un ex ufficiale dei Carabinieri, mi pare che si chiamasse Coppolino...

**AVV. SCOZZOLA:** - Sì.

**TESTE GENCHI:** - ... poi, non si capisce come, recuperato nell'amministrazione civile dell'Interno e addirittura trasferito alla Questura di Caltanissetta se non ricordo male, non so per intervento di chi. E ricordo un tale Marchese, era figlio...

**AVV. SCOZZOLA:** - Ed e' sempre ufficiale di...

**TESTE GENCHI:** - Era figlio di un ufficiale dell'esercito, che aveva un ruolo o qualcosa molto vicino all'onorevole Mattarella, cioè Mattarella mi pare che allora era ministro della Difesa o qualcosa... o aveva comunque una carica di Governo e altre persone, che adesso non ricordo i nomi, comunque furono individuate, a parte il prefetto Verga, che era l'Alto Commissario che, cessato dalla carica di Alto Commissario, fu nominato direttore del C.E.R.I.S.D.I. Però non mi risulta che ci fosse un passaggio ufficiale di queste... perchè poi tra l'altro lì l'amministrazione regionale o provinciale addirittura, ora c'è Padre Pintacuda nominato dall'amministrazione Musotto, per esempio, nel C.E.R.I.S.D.I.

Però questi soggetti non si capisce cosa facessero, non si... perchè, ripeto, quando noi abbiamo iniziato l'indagine...

**AVV. SCOZZOLA:** - Quindi...

**TESTE GENCHI:** - ... il SISDE nega che esiste un'appartenenza di questo tipo, però queste persone da là spariscono e smontano tutto. Questo è il dato. A giorni La Barbera viene trasferito con un telex che gli piove proprio inaspettatamente e viene messo a disposizione.

- omissis -

**AVV. SCOZZOLA:** - Oh. Lei ha accertato se all'interno del C.E.R.I.S.D.I., oltre questo nucleo, ci fossero anche altre persone, operai, impiegati in genere e cose varie che lavoravano lì?

**TESTE GENCHI:** - Sì, c'erano, c'erano...

**AVV. SCOZZOLA:** - Perfetto. La quantità l'ha accertata all'incirca?

**TESTE GENCHI:** - No, c'erano vari soggetti e nell'organico del C.E.R.I.S.D.I. e poi c'erano soggetti dell'ambito paraistituzionale della Regione Siciliana, sul conto dei quali si era pure appuntata l'attenzione investigativa. Mi riferisco in particolare ad un soggetto, il professore Alessandro Musco, che era stato un'eminenza grigia della Regione Siciliana, il consigliere personale del presidente Nicolosi, che aveva curato tutti i rapporti con le imprese, con i gruppi imprenditoriali, con i più grossi gruppi imprenditoriali italiani. Il professore Alessandro Musco che aveva dato luogo alla creazione di una serie di circoli non saprei come definire, che avevano nomi e simbologie, diciamo, paramassoniche e un dato particolare in questi vari circoli, in queste varie... vari luoghi che io ho perfettamente individuato uno per uno e dei quali ho individuato anche le utenze telefoniche e dei quali ho anche acquisito i dati di traffico telefonico e ho analizzato e sviluppato, che sono di grosso interesse investigativo. E i numeri telefonici di questi circoli, che il professore Musco andava creando nei vari posti, che erano poi dei luoghi di riunione e di incontro di vari associati devo ritenere, erano tutti dei numeri che il professore Musco si faceva dare appositamente, insistendo presso la Telecom col 333, erano tutti numeri che iniziavano o finivano, erano una sequenza di 333, che appunto nella simbologia

massonica rappresenta o vuole rappresentare il più alto grado della gerarchia. Quindi, c'è questa sequenza di numeri telefonici di Musco anche insomma tutta...

**PRESIDENTE:** - Cosa faceva Musco lì?

**TESTE GENCHI:** - Musco è un docente universitario. Cosa facesse al C.E.R.I.S.D.I. non lo so, però so solo che era là e là dentro operava e aveva una sua base operativa. Questo è un dato certo, che insomma è emerso da più parti. Contemporaneamente questo professore Musco operava alla Regione Siciliana, operava in questi suoi circoli, in questi contesti penso culturali, insomma, questo centro di studi medievali, poi ce n'era un altro, non mi ricordo come si chiama. Sto dando le intestazioni delle utenze telefoniche, il centro... nomi strani, ecco, nomi particolari. Strani nel senso che erano quelli scelti da chi aveva creato quelle associazioni.

Però, vedi caso, i numeri telefonici erano sempre col 333 o iniziale o finale o comunque erano scelti appositamente con questa sequenza di numeri. Ma non è il dato del 333. È il dato di questa lettura che noi diamo anche nel momento in cui si presentano possibili concause nella determinazione del progetto stragista, che vedono interessati i gruppi imprenditoriali e che possono portare, diciamo, un punto di convergenza nella medesima azione del proposito stragista anche in direzione di altri interessi di cui Musco era sicuramente autorevole portatore, essendo in rapporti strettissimi con questi soggetti, come ho avuto modo di accertare dalle nutrite elaborazioni dei dati di traffico da me sviluppati e che porta sempre a questo capolinea del Castello, che non va visto come una entità, cioè come una forma quasi maniacale. Però c'è un dato: il Castello ha anche un punto di osservazione ben preciso – io invito anche, se la Corte volesse, a verificarlo – dal quale era possibile, con un binocolo anche di modeste dimensioni o addirittura ad occhio nudo, potere premere tranquillamente il comando, determinare l'esplosione, senza subire nessuna conseguenza, per la posizione orografica e planoaltimetrica nel quale questo punto è posizionato.

#### **Le indagini della D.I.A. sul C.E.R.I.S.D.I. e sulla presunta presenza di un centro legato ai Servizi di Informazione presso il castello UTVEGGIO.**

Dopo aver acquisito il verbale di esame reso dal GENCHI all'udienza del 23 maggio 2001 innanzi alla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, e dopo aver tentato di approfondire le sue conoscenze relative alla presunta esistenza di un centro del S.I.S.D.E., o comunque ad esso collegato, presso il castello Utveggio (vedi verbale di s.i.t. del 12 novembre 2001 in cui il GENCHI ha sostanzialmente ribadito quanto già affermato in sede di udienza), venivano svolte approfondite indagini volte a verificare la veridicità e la fondatezza dell'ipotesi formulata dall'investigatore; tale primo accertamento, che comunque non avrebbe di certo consentito alcuna inammissibile deduzione probatoria in ordine ad un eventuale coinvolgimento di ambienti legati ai servizi di informazione nell'ideazione e nell'esecuzione della strage di Via D'Amelio, rappresentava sicuramente il punto di partenza da cui muovere per riscontrare la suggestiva ipotesi che il segnale dell'arrivo del magistrato presso l'abitazione della madre, o addirittura l'attivazione del telecomando utilizzato per far detonare l'esplosivo, fosse partito proprio dal castello Utveggio.

Va preliminarmente osservato che, su richiesta dell'organo inquirente, l'organo centrale del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica, ai tempi diretto dal Gen. Mario MORI<sup>199</sup> riferiva che ...presso il castello Utveggio non ha mai avuto

<sup>199</sup> Già prosciolto dall'A.G. di Palermo dall'accusa di favoreggiamento aggravato da finalità mafiosa in relazione alla vicenda della mancata perquisizione del covo di Salvatore Riina (1993) e attualmente imputato innanzi alla stessa A.G. con l'accusa di aver favorito l'allora latitante Bernardo Provenzano non intervenendo durante un



sede qualsivoglia entità ascrivibile all'area operativa del Centro di Palermo o, più in generale, del Servizio.; dopo aver quindi escluso la presenza di una rappresentanza, a qualsiasi titolo, del SISDE presso il castello Utveglio (utilizzato appositamente la formula più ampia possibile), il Servizio precisava la presenza, sul monte Pellegrino, ma sul versante opposto a quello in cui si trova il castello, di un ripetitore sussidiario della rete radio operativa, in un sito gestito dall'Esercito Italiano, che consentiva unicamente i collegamenti radio del Centro Operativo di Palermo.

Entrando più nello specifico delle richieste formulate dalla Procura, il Servizio confermava il rapporto di servizio di tale MARCHESE Francesco, anche se presso il Centro di Palermo, nonché la presenza presso i locali in uso al CE.RI.S.DI., all'interno del Castello Utveglio, di tale Salvatore COPPOLINO, già in servizio presso l'Alto Commissario Antimafia presso la Prefettura di Palermo, e incaricato nel 1992 di collaborare, come autista, segretario e addetto alla sicurezza, il Prefetto Pietro VERGA, già Alto Commissario (nel 1988) per la lotta alla mafia, e nel 1992 presidente del CE.RI.S.DI. (Centro Ricerche Studi Direzionali); si ribadiva infine, nella nota riservata del 21 dicembre 2000 che né il SISDE né l'Alto Commissario per la lotta alla mafia avevano mai dato disposizioni di installare presso il castello Utveglio apparecchiature di ascolto o di controllo comunicazioni e né tanto meno avevano mai dato incarico alla Eriksson s.p.a. (come sembrava emergere da alcuni articoli di stampa ma il cui rapporto lavorativo con il SISDE fu instaurato solo a partire dal 1996), di montare o smontare apparecchiature di comunicazione presso il castello. Non venivano date spiegazioni di sorta sugli "anomali" contatti telefonici di Gaetano SCOTTO (il 6 febbraio e il 2 marzo 1992) e Giovanni SCADUTO (nel novembre 1991) con utenze intestate al CERISDI.

Nonostante il SISDE avesse escluso categoricamente l'esistenza di un centro (o di qualsiasi entità) collegata al Servizio e riferito che l'unico collegamento tra il Castello Utveglio ed il Servizio fosse dato dalla presenza di Salvatore COPPOLINO appartenente al SISDE e del prefetto VERGA (nel 1992 non più appartenente ai Servizi), si procedeva, ovviamente, a verificare tale informazioni mediante una accurata ed approfondita indagine sul CERISDI e su eventuali altri uffici presenti presso il castello Utveglio, assumendo informazioni da numerosissimi dipendenti dell'ente, nonché riscontrando le informazioni così acquisite.

Dalle acquisizioni documentali emergeva, tra l'altro che, in data 21 dicembre 1988, con atto redatto in Palermo dal Notaio PIZZUTO Francesco, si costituiva il Centro di Ricerca e Studi Direzionali, denominato "Centro di Eccellenza Castello Utveglio" e più brevemente "CE.RI.S.DI.", tra i cui soci fondatori risultava l'On. Rino NICOLOSI, in qualità di Presidente della Regione Sicilia, cui spettava procedere alla designazione dei tre membri del consiglio di amministrazione del Centro ed alla indicazione, tra questi, del Presidente del consiglio stesso; su iniziativa del Governo Regionale della Sicilia, e sotto l'egida del Ministero per gli Interventi straordinari per il Mezzogiorno, veniva dunque costituita l'Associazione, senza fine di lucro, denominata CE.RI.S.DI., con sede in Palermo, Castello Utveglio.

- Il CE.RI.S.DI., si propone di:
- promuovere e realizzare ricerche, indagini, studi sui problemi della formazione manageriale pubblica e privata, con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia;
- promuovere ed attuare programmi di collaborazione con organismi nazionali ed internazionali nei settori della ricerca e dello sviluppo della cultura manageriale;
- promuovere lo scambio di risorse professionali con altri centri qualificati italiani ed

---

summit mafioso nelle campagne di Mezzogiorno nonostante ci fossero gravissimi indizi sulla presenza del latitante unitamente a Luigi Ilardo, Salvatore Ferro ed altri (1995);

*fw*

- esteri;
- *promuovere ed attuare iniziative di studio e confronto scientifico di risultati della ricerca (seminari, convegni, etc.);*
- *raccogliere e diffondere informazioni per attività e servizi disponibili in campo internazionale, realizzando una rete di comunicazioni integrata al servizio del pubblico;*
- *stimolare anche attraverso borse di studio, contratti di ricerca, convenzioni, l'elaborazione e l'attuazione di specifici progetti di innovazione manageriale o imprenditoriale da realizzare nella realtà meridionale;*
- *curare l'alta formazione del personale direttivo, dei funzionari e quadri per le amministrazioni del settore pubblico, parapubblico e per il sistema delle imprese, nonché il suo perfezionamento ed aggiornamento in relazione all'ammodernamento e all'innovazione tecnologica dei processi gestionali degli Enti pubblici e privati operanti nel Mezzogiorno;*
- *prestare assistenza e consulenza alle pubbliche amministrazioni ed alle imprese nelle materie di cui alla superiore lettera g);*
- *porre in essere tutte quelle iniziative ritenute necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei suddetti punti.*

*Il primo consiglio di amministrazione risultava composto, tra gli altri, dal prefetto Pietro VERGA e dal prof. Alessandro MUSCO (menzionato dal GENCHI quale organizzatore di circoli "paramassonici" e in stretto collegamento con i più grossi gruppi imprenditoriali).*

*Dalle informazioni raccolte presso i dipendenti, nell'anno 1992, del CERISDI emergeva, tra l'altro, che:*

- *tutti i locali insistenti sull'area recintata del Castello Utveggio erano nella disponibilità del CERISDI ad eccezione di:*
- *una torretta utilizzata nel periodo estivo da personale della forestale per il servizio antincendio boschivo;*
- *un immobile utilizzato dall'ex custode (dipendente regionale) del Castello;*
- *parte dei locali del piano terra, utilizzati da una ditta esterna (BENINATI Rosario) per il servizio di ristorazione.*
- *La predetta torretta era anche oggetto di occasionali visite da parte di personale della Polizia di Stato che vi si recava per effettuare dei lavori di manutenzione presso un armadio metallico contenente apparecchiature in uso alla Polizia di Stato<sup>200</sup>;*
- *nella struttura erano presenti corsisti, vincitori di borse di studio, docenti esterni ed altri frequentatori dei vari cicli di istruzione; inoltre, vi era del personale della RESAIS (ente regionale) che collaborava con i dipendenti del CERISDI per il suo funzionamento;*
- *nel periodo in cui è avvenuta la strage di via D'Amelio non veniva notata alcuna circostanza sospetta, riferita sia a movimenti di persone, mezzi, materiali e/o attrezzature particolari;*
- *era solito che nel piazzale del CERISDI vi fossero dei furgoni anche se nessuno ricordava la presenza particolare di mezzi della SIELTE o ELTE<sup>201</sup> (ditta che secondo il GENCHI aveva dei locali a disposizione presso il castello UTVEGGIO e che subito dopo l'attentato, a seguito delle prime indagini, nel dicembre 1992 avrebbe in tutta fretta smontato i propri apparati lasciando i locali a lei in*

<sup>200</sup> la circostanza verrà confermata sia dalla Polizia di Stato che dal Corpo Forestale che aveva in uso la Torretta;

<sup>201</sup> presso cui lavorava come operaio Pietro SCOTTO condannato in primo grado e poi assolto per concorso nella strage di Via D'Amelio con il ruolo di aver agevolato le intercettazioni abusive sull'utenza in uso alla famiglia FIORE – BORSELLINO

uso);

- *Presidente del CERISDI era il Prefetto VERGA Pietro ed il suo segretario/tutela, COPPOLINO Salvatore; quest'ultimo, appartenente alle forze dell'ordine, era il punto di riferimento per il personale addetto alla sorveglianza. Nessuno ha fornito circostanze idonee a far nascere dubbi circa un'eventuale attività occulta esercitata dal predetto COPPOLINO;*
- *il numero del centralino del CERISDI era lo 091.6373422. Il chiamante esterno poteva contattare direttamente l'interno di un utente del CERISDI senza transitare dal centralino. Quasi tutti i telefoni interni erano abilitati alle chiamate esterne verso qualunque utenza. Il centralinista era munito di un registro dove veniva annotato il traffico telefonico della giornata (ora, chiamante e destinatario richiesto), inoltre era stato istituito anche un registro dove venivano trascritti i visitatori, intendendo con ciò i dipendenti di ditte esterne che entravano all'interno della struttura per effettuare vari lavori e/o manutenzioni;*
- *nessuno dei dipendenti esaminati ricordava di aver mai conosciuto SCOTTO Gaetano, SCOTTO Pietro o MARCHESE Francesco, figlio di un ufficiale dell'Esercito;*

*Tra i vari apporti informativi meritava particolare attenzione l'assunzione testimoniale di tale LAMENDOLA Vincenzo<sup>202</sup>, in servizio al CERISDI sin dal primo luglio 1991 con funzioni di addetto alla vigilanza dell'area interna ed esterna al castello Utveggio; il LAMENDOLA riferiva che il pomeriggio della strage si trovava in servizio (da solo) presso il castello, e avendo sentito il forte boato mentre si trovava nell'area del centralino del CERISDI, si era precipitato all'esterno verso la postazione del bombolone del gas e dopo averne constatato l'integrità, si era diretto verso il torrione della terrazza panoramica, da dove si domina la zona della fiera del mediterraneo, e aveva notato un "fungo" di fumo che si alzava verso il cielo nonché un forte suono di sirene. Ricordava, ancora, che nella sottostante torretta della forestale era presente un soggetto con cui aveva scambiato qualche parola per cercare di capire cosa fosse successo e, poiché neanche quest'ultimo si riusciva a spiegare l'accaduto, il LAMENDOLA era rientrato al centralino dove dai notiziari in televisione aveva appreso dell'avvenuto attentato.*

*Tale circostanza risultava particolarmente "inquietante" e suggestiva alla luce dell'ipotesi formulata dal GENCHI secondo cui il castello Utveggio poteva rappresentare un sito di osservazione privilegiata (dato il posizionamento sul monte Pellegrino) per chi volesse controllare l'arrivo del Dr. BORSELLINO in via D'Amelio ed azionare l'esplosivo ivi posizionato; tuttavia l'ipotesi che il soggetto presente nella torretta in uso alla forestale potesse essere un soggetto collegato ai servizi in qualche modo implicato con l'esecuzione dell'attentato, veniva fortemente ridimensionata dalle successive indagini che interessavano il Dipartimento Forestale usuario della torretta di avvistamento più volte menzionata dal personale dipendente del CERISDI.*

*Tali accertamenti consentivano di identificare per CITARDA Giovanni l'operaio forestale in servizio il 19 luglio 1992 con turno pomeridiano presso la torretta di avvistamento sita nel castello Utveggio il quale così riferiva<sup>203</sup>:*

*- omissis -*

*...Il nostro compito era quello di scrutare l'orizzonte al fine di avvistare un qualsiasi inizio di incendio in zona boschiva e quindi di comunicarlo via radio al Centro Radio Base (ora Centro Operativo di via Uditore) che allora si trovava, se non ricordo male,*

<sup>202</sup> vedi verbale di sit del 4 febbraio 2004;

<sup>203</sup> vedi verbale di sit del 31 marzo 2004;

al vivaio della forestale di Luparello. Quindi gli operatori del Centro Base, in relazione alla nostra segnalazione, si attivavano per gli interventi sul posto da eseguire a cura di altro personale. Preciso che era consuetudine segnalare anche incendi provenienti da luoghi vicini o interni alla città, qualora interessassero il verde pubblico. Per raggiungere la postazione di Monte Pellegrino Castello Utveggio, io mi servivo della mia personale autovettura che all'epoca era una Fiat Uno Fire, che attualmente ancora possiedo. Raggiunto il cancello di ingresso del Castello, suonavo al citofono e dopo essermi presentato con il mio nominativo e qualifica, l'operatore mi apriva ed io entravo con l'auto che parcheggiavo in un apposito piazzale. Successivamente proseguivo a piedi, percorrendo un sentiero in terra battuta, raggiungendo la Torretta. In quel posto ci davamo il cambio, scambiandoci verbalmente le eventuali novità..... Confermo che quel giorno ero di servizio con turno 14/22, gli altri due turni penso che erano coperti dai colleghi LA FRANCA e TUMMINIA. Ricordo che quel pomeriggio ero da solo seduto all'esterno della Torretta, quando, non ricordo l'ora, sentii un forte boato accompagnato da uno spostamento d'aria. Subito mi sono alzato ed ho rivolto lo sguardo verso la Favorita (Ippodromo) e, non notando niente, ho rivolto lo sguardo verso i capannoni della Fiera del Mediterraneo a quel punto notai una colonna di fumo e delle fiamme che si sprigionavano da delle autovetture, udivo inoltre il suono di vari allarmi. Dopo qualche minuto volendo capire cosa fosse successo prendevo il binocolo e ricordo di aver inquadrato un soggetto, che mi sembrò un persona che indossava una divisa, il quale si muoveva a debita distanza dalle autovetture in fiamme. Quindi mentre mi accingevo a recarmi verso la radio per comunicare l'occorso, venivo chiamato via radio da qualcuno, che non si qualificava, ma che comunque io ritenni che poteva identificarsi in personale del Centro Coordinamento (oggi SAB) o del Distaccamento di Falde siti entrambi ai piedi di Monte Pellegrino, uffici vicini al luogo dell'esplosione. Quest'ultimo mi chiedeva notizie in ordine al boato e a quanto io potessi vedere dalla mia postazione. Io comunicavo che vedevo fumo con incendi di auto e rumore di allarmi, indicando come luogo, "una traversa della strada che porta al mercato ortofrutticolo, vicino la fiera del Mediterraneo". L'operatore mi chiedeva indicazioni più precise ma io ribadivo quanto detto prima in quanto non conoscevo l'esatta denominazione di quella via che successivamente ho saputo chiamarsi via D'Amelio. A questo punto si intrometteva una voce di donna, che penso appartenesse ad una guardia forestale, la quale riferiva di trovarsi già sul posto e che trattavasi di un attentato. Nel corso della conversazione, via radio, che si svolgeva solamente tra la donna e lo sconosciuto operatore, se non ricordo male, si faceva cenno alla via D'Amelio come luogo dell'attentato. Non ricordo se ho comunicato anche al Centro Base questo avvenimento ma ritengo che avendo parlato con i predetti operatori anche quelli del Centro Base avessero ascoltato quanto da me riferito. Tuttavia la mia segnalazione non era obbligatoria in quanto si trattava di un episodio avvenuto al di fuori della zona boschiva. Dopo tale conversazione via radio uscivo nuovamente fuori dalla Torretta e osservando il luogo dell'attentato notavo che erano sopraggiunti nel frattempo i pompieri.

Tale ricostruzione dei fatti veniva, tra l'altro, riscontrata dalle dichiarazioni rese da PIRRELLO Rosalia, all'epoca della strage di Via D'Amelio assegnata come Brigadiere addetto al Distaccamento Forestale di Palermo-Falde, la quale riferiva che ...quel pomeriggio mi trovavo in servizio unitamente alla guardia CASCIO Carmelo, ora deceduto, a bordo di una autovettura di servizio. Eravamo in transito in via Ferri, direzione via Autonomia Siciliana, quando abbiamo udito, non ricordo esattamente l'ora, un forte boato. Nel frattempo che ci interrogavamo tra di noi, sentivamo via radio che il torrettista della postazione Monte Pellegrino comunicava che vedeva del fumo provenire dalla zona di via D'Amelio. Preciso che non sono in grado di ricordare se il torrettista pronunciò proprio la via D'Amelio o si limitò a dare delle indicazioni che ci portarono in via D'Amelio. .... Giunti sul posto, dopo circa un paio di minuti dall'esplosione, non ricordo se erano già arrivati o arrivavano contemporaneamente i

pompieri, ci attivavamo a predisporre un servizio di sbarramento per permettere l'accesso solo ai mezzi di servizio e quindi evitare l'ingresso sul luogo della strage ai civili<sup>204</sup>.

Dalle informazioni assunte presso il Dipartimento Foreste si è appreso inoltre che, effettivamente, all'interno della Torretta sita nell'area del citato castello, ad una quota leggermente inferiore dal torrione (dove è visibile la parte di via D'Amelio teatro della strage), di pertinenza del Servizio Forestale ed utilizzata nel periodo estivo come postazione di avvistamento da personale del servizio antincendio (formato da personale civile, assunto tramite collocamento a tempo determinato), in quell'anno '92, era (ed è ancora) presente un armadio metallico contenente degli impianti/attrezzature in uso alla Polizia di Stato il cui personale periodicamente vi si recava (e tuttora vi si reca) per effettuare lavori di manutenzione; a tal fine venivano consegnate, di volta in volta, le chiavi della Torretta poi restituite subito dopo l'intervento.

Al fine di chiarire quest'ultimo punto veniva inoltrata formale richiesta agli uffici palermitani delle tre forze di Polizia tendente ad accertare se negli anni '90 fossero presenti nell'area del castello Utveggio, impianti radio, antenne o qualsiasi altra attrezzatura tecnica di loro pertinenza.

A tal proposito, mentre i Carabinieri e la Guardia di Finanza rispondevano negativamente, la Polizia di Stato, con nota di prot. 4433 del 4/06/04, riscontrando le informazioni sino ad allora assunte dal personale del Corpo Forestale e dai dipendenti del CERISDI, riferiva testualmente "...nell'area recintata del Castello Utveggio è esistente un solo apparato ricetrasmittente operante sui canali 13-90 della Polizia di Stato, installato all'interno della torretta d'avvistamento antincendio del Corpo Forestale. L'installazione dell'apparato di cui sopra risale ad oltre vent'anni fa e non è possibile stabilire con precisione la data d'attivazione. Detta strumentazione non è mai stata rimossa o sostituita. Le modalità d'accesso alla struttura ospitante, che è di proprietà del Corpo Forestale, sono le seguenti: richiesta all'ufficio competente, presso il distaccamento Palermo falde, delle chiavi della porta d'ingresso alla torretta d'avvistamento, nei periodi in cui la stessa non è vigilata; richiesta d'accesso al personale del CERISDI, che vigila l'intera area, ingresso alla struttura ed infine riconsegna delle chiavi all'ufficio competente della Forestale una volta concluso l'intervento di manutenzione."

Sempre al fine di riscontrare le circostanze riportate dal GENCHI in dibattimento, oltre ad escutere gli stessi COPPOLINO e VERGA, che escludevano categoricamente che presso il CERISDI fosse presente personale e/o locali nella disponibilità del SISDE, nonché di avere mai effettuato, all'epoca della loro permanenza al CERISDI, attività per conto del SISDE<sup>205</sup>, si procedeva ad assumere informazioni da tale BURRIESCI Luca cui il GENCHI aveva fatto riferimento in relazione alle sue conoscenze sulla presenza del COPPOLINO presso il CERISDI.

In sintesi il BURRIESCI dichiarava:

- di aver conosciuto COPPOLINO, tramite un altro collega, LA VIGNA Leonardo, in occasione di una visita al Prefetto VERGA presso il Castello; in quella circostanza il BURRIESCI aveva appreso che il COPPOLINO, 853micid in organico al SISDE, svolgeva le mansioni di segretario del Prefetto Verga, Presidente del CERISDI;
- di aver avuto modo di parlare con GENCHI dei suoi rapporti di frequentazione con COPPOLINO;

<sup>204</sup> vedi verbale di sit del 23 marzo 2004;

<sup>205</sup> vedi verbali di sit rispettivamente del 1 dicembre 2003 e del 12 febbraio 2004;

- che dopo la strage, il GENCHI gli aveva chiesto se avesse notato qualcosa di strano al Castello con particolare riferimento alla presenza di apparati o sistemi di trasmissione e/o ricezione, e questi, nel precisare che nulla aveva suscitato in lui curiosità o sospetto, gli aveva riferito di aver notato, qualche giorno dopo la strage, nel piazzale antistante l'ingresso ai locali del CERISDI, due veicoli furgonati recanti la scritta SIELTE o SIET; quest'ultima circostanza fu rappresentata dal BURRIESCI, su invito dello stesso GENCHI, all'allora dirigente della Squadra Mobile di Palermo, dr. LA BARBERA Arnaldo;
- di non essere a conoscenza dell'esistenza di un ufficio del SISDE presso la struttura del CERISDI all'epoca in cui frequentava il COPPOLINO;
- di conoscere, in quanto vicino di casa dei propri genitori, il Tenente Colonnello dell'Esercito MARCHESE e di avere appreso da questi che il proprio figlio prestava servizio presso il SISDE di Palermo.

A riscontro delle dichiarazioni del BURRIESCI veniva sentito LA VIGNA Leonardo il quale aggiungeva le seguenti circostanze<sup>206</sup>:

1. di conoscere sia il Prefetto VERGA, sin dalla fine degli anni '80 da quando questi era Alto Commissario a Palermo, e sia COPPOLINO Salvatore quale appartenente ad una aliquota del SISDE e, sempre in quegli anni, alle dipendenze dell'Alto Commissario;
2. di essersi recato al CERISDI, presso il Castello Utveglio, a fare visita al Prefetto VERGA quando questi era presidente del CERISDI;
3. di avere rivisto al CERISDI anche COPPOLINO Salvatore che svolgeva le mansioni di segretario-tutela del presidente VERGA;
4. di non aver notato nulla di anomalo durante le sue poche visite al Castello Utveglio e di non essere a conoscenza dell'esistenza presso quella struttura di un ufficio SISDE.

Veniva infine sentito il più volte menzionato MARCHESE Francesco, indicato dal GENCHI quale soggetto gravitante attorno al CERISDI presso il castello Utveglio, il quale riferiva, in estrema sintesi, le seguenti circostanze:

- di non avere mai avuto contatti, di qualsiasi tipo, con soggetti del CE.RI.S.DI.;
- di non essersi mai recato, neanche per fini istituzionali, presso il Castello Utveglio;
- di avere conosciuto fisicamente COPPOLINO Salvatore solo nel 1996, quando questi era stato già trasferito alla Questura di Caltanissetta;
- di non essere a conoscenza dell'esistenza presso il castello Utveglio di materiali ovvero di uffici di pertinenza dei Servizi e/o di personale, suoi colleghi, che vi si recavano all'epoca della strage;
- di essere a conoscenza di un'antica e profonda amicizia tra suo padre e Pier Santi MATTARELLA in quanto, compagni di classe; amicizia che si estende anche al fratello Sergio MATTARELLA, già Ministro della Difesa.

Sulla base di tali elementi conoscitivi forse è ora possibile trarre le prime conclusioni in ordine alla presenza di una entità collegata ai Servizi di Informazione ubicata presso il castello Utveglio.

Gli elementi raccolti sembrano infatti sufficienti a chiarire innanzitutto che il CERISDI sia un ente reale ed operativo e non fittiziamente ideato al solo fine di copertura di un centro collegato al SISDE o ad altri Servizi di Informazione; la presenza di numerosissimi dipendenti di certo non appartenenti né collegati ai Servizi, l'attività svolta negli anni, i personaggi che si sono succeduti nel tempo nella direzione dell'ente, escludono che si sia trattato di un organo di copertura del SISDE.

<sup>206</sup> vedi verbale di sit del 27 novembre 2003

*Non sembra sufficiente a sostenere il contrario, la circostanza che il primo presidente dell'ente sia stato un soggetto appartenuto ai Servizi e già Alto Commissario per la Lotta alla Mafia, né che a fargli da tutela fosse presente un soggetto ancora appartenente ai Servizi (circostanza forse anomala in relazione al fatto che il prefetto VERGA non era più in servizio al SISDE, ma giustificabile con la caratura del soggetto tutelato che aveva appena ricoperto uno dei più rilevanti incarichi antimafia in un periodo in cui bastava molto poco per finire nel mirino di Cosa Nostra); né appare particolarmente significativa la presenza del prof. MUSCO (che di certo non apparteneva ad alcun Servizio di Informazione) per il sol fatto che sembrerebbe essere soggetto vicino ad ambienti massoni e comunque soggetto con rapporti molto stretti con il mondo dell'alta imprenditoria.*

*Non veniva invece riscontrata la presenza presso il CERISDI di altri soggetti in qualche modo collegati con il mondo dei Servizi, non essendoci significative frequentazioni, presso il suddetto ente, del MARCHESE che all'epoca prestava servizio presso il Centro di Palermo, né veniva riscontrata la circostanza ripetutamente evidenziata dal GENCHI secondo cui dopo la strage di via D'Amelio, e dopo le prime indagini degli investigatori, qualcuno si era affrettato "a smontare tutto" e a trasferire le proprie attrezzature altrove; la sola circostanza della possibile presenza di due furgoni della SIELTE o della SIET presenti nel piazzale antistante l'ingresso dei locali del CERISDI qualche giorno dopo la strage, oltre che non sufficientemente riscontrata, comunque non appare particolarmente significativa se posta in relazione alla circostanza che, come affermato da diversi dipendenti, non era difficile che nel piazzale sostassero mezzi furgonati ivi giunti per sopperire alle diverse necessità dei locali e degli uffici del CERISDI, oltre che del Ristorante e della Torretta in uso alla Forestale e alla Polizia di Stato (limitatamente alla manutenzione delle attrezzature contenute nell'armadio metallico). Inoltre non è comunque possibile far derivare dalla presunta presenza di due mezzi della SIELTE (società, si ribadisce, presso cui prestava la propria opera SCOTTO Pietro) la conclusione che la loro presenza fosse finalizzata a smontare apparati elettronici divenuti troppo scomodi a seguito delle investigazioni della polizia giudiziaria (tale tesi sembra inoltre smentita dal fatto che, pochi giorni dopo la strage, di certo non erano ancora possibili ipotesi investigative coinvolgenti presunti apparati devianti presenti presso il castello Utveggi).*

*Prima di affrontare le ulteriori ipotesi relative al possibile appoggio logistico apportato il giorno della strage di via D'Amelio da soggetti presenti presso il castello Utveggi, è utile riportare gli accertamenti svolti in relazione alle ulteriori circostanze anomale evidenziate a più riprese dal GENCHI al fine di corroborare la tesi di un coinvolgimento di soggetti gravitanti attorno ai Servizi nell'ideazione dell'attentato al Dr. Paolo BORSELLINO.*

*Si ricorderà, infatti, di come in premessa era stato evidenziato un passaggio della testimonianza del GENCHI che, in modo alquanto suggestivo, evidenziava come dalle dichiarazioni di un agente della DIA, che si era trovato a fare da autista al Dr. BORSELLINO, si evinceva che, dopo un interrogatorio di Gaspare MUTULO (che aveva iniziato a collaborare poche settimane prima della morte del Dr. BORSELLINO), sulla strada di ritorno verso Palermo, il magistrato aveva effettuato un paio di conversazioni, dirette verosimilmente al Procuratore Pierluigi VIGNA e al procuratore Giovanni TINEBRA, che aveva appena iniziato a indagare su Capaci, durante le quali aveva pronunciato la frase " Adesso noi abbiamo finito. Adesso la palla passa a voi".*

*Da una accurata indagine della DIA di Caltanissetta è stato possibile individuare nell'Isp. C. BARONI Leonardo, attualmente in forza al C.O. della D.I.A. di Roma, il protagonista della testimonianza, il quale asseriva di aver rilasciato dichiarazioni sul punto alla dott.ssa Ilda BOCCASSINI, verosimilmente tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993.*

*pe*

La circostanza riportata dal GENCHI si riferisce effettivamente ad una telefonata fatta dal dott. BORSELLINO al dott. TINEBRA durante il tragitto verso l'aeroporto di Roma, mentre l'ispettore accompagnava il magistrato palermitano, e per quanto riguarda l'esatta locuzione intervenuta "...adesso la palla passa a voi ...", il BARONI, visti gli anni trascorsi, non ricordava con esattezza la frase rimandando all'esame delle dichiarazioni a suo tempo rese.

Tuttavia, della conversazione telefonica in argomento, si fa espressa menzione nell'informativa del Gruppo Investigativo "Falcone - Borsellino" datata 19/04/94: <<...intorno alle ore 12.00 - 12.30, espletata una seconda sessione di lavoro dedicata alle provalazioni del MUTOLO, (n.d.r. Paolo BORSELLINO) decise di fare rientro a Palermo, prenotando il volo delle ore 14.25. Durante il percorso, che dalla sede della D.I.A. conduce all'aeroporto "Leonardo da Vinci", il giudice telefonò dal suo radiomobile al Procuratore Capo di codesta Procura, dott. Giovanni TINEBRA, dovendogli probabilmente comunicare il delicato esito di quanto informalmente appreso dal MUTOLO. Infatti, analizzando il traffico telefonico in entrata ed in uscita del cellulare in uso al dott. Paolo BORSELLINO, è stato rilevato che effettivamente in data 17/07/92 alle ore 12.42 e 12.44, risultano telefonate, per la durata rispettivamente di 1 minuto circa e di 40 secondi, dirette al dott. Giovanni TINEBRA (trattasi della telefonata effettuata lungo il percorso Roma - Fiumicino)...>>.

A tal proposito non appare destituita di fondamento l'ipotesi per cui l'affermazione "adesso la palla passa a voi" asseritamente rivolta dal dott. BORSELLINO al dott. TINEBRA, sarebbe da correlare alla circostanza che, come ampiamente noto, le prime informali dichiarazioni rilasciate dal collaborante MUTOLO Gaspare al dott. BORSELLINO (poi formalizzate in data 23 novembre 1992 dai Sostituti Gioacchino NATOLI e Guido LO FORTE) avrebbero riguardato condotte illecite ascrivibili al defunto giudice SIGNORINO, all'epoca in servizio presso il distretto giudiziario di Palermo e, in quanto tale, suscettibile di accertamenti demandati per competenza funzionale alla procura nissena all'epoca retta, per l'appunto, dal dott. Giovanni TINEBRA; in ipotesi alternativa l'affermazione de qua poteva comunque anche essere riferita ad elementi di prova utili a ricostruire la pregressa strage di Capaci, già incardinata per competenza sempre presso la Procura di Caltanissetta.

Dallo sviluppo dei tabulati dell'utenza in uso al dott. BORSELLINO, risulta inoltre che alle ore 11.06 dello stesso 17 luglio, il giudice ebbe a telefonare alla Procura della Repubblica di Firenze; ma anche tale circostanza potrebbe avere una credibile spiegazione laddove si consideri che Gaspare MUTOLO aveva avviato la sua collaborazione con l'A.G. di Palermo in data 1 luglio 1992, dopo essersi risoluto a collaborare con il Procuratore Capo della Repubblica di Firenze, dr. Pierluigi VIGNA.

Un'altra circostanza fortemente sospetta ed anomala risultava dai tabulati telefonici dell'utenza in uso Gaetano SCOTTO (fratello di Pietro) condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Caltanissetta, nell'ambito del cosiddetto "Borsellino bis", per aver avuto un ruolo fondamentale nell'intercettazione abusiva dell'utenza telefonica FIORE - BORSELLINO.

Dall'analisi del suddetto traffico telefonico non emergono, nel periodo della strage (analisi effettuata a far data dal 5/07/92 al 12/09/92) contatti con il Castello Utveggio, tuttavia emergeva l'inquietante telefonata effettuata in data 6/02/92 alle 14.30, quando l'utenza dello SCOTTO entrava in contatto, per ben tre minuti e nove secondi (per un totale di 11 scatti) con il numero 091 6373422, intestato al CERISDI; dall'esame dei registri delle telefonate (in entrata ed in uscita), non si evinceva il destinatario della menzionata comunicazione (pur vigendo la disposizione per gli impiegati al centralino di annotare ogni telefonata, sia essa in entrata che in uscita).

Tuttavia l'attenta analisi del citato tabulato consentiva di evidenziare una singolare circostanza: l'utenza dello SCOTTO, alle ore 14.28 del 6/02/92 (cioè appena due minuti prima che la medesima utenza dello SCOTTO contattasse il CERISDI),



*entrava altresì in contatto, per ben due minuti e dieci secondi (per un totale di 8 scatti) con l'utenza nr. 091 6522418, intestata a PARADISO Vincenzo, dipendente del CERISDI.*

*Un'ulteriore verifica consentiva di appurare, quel giorno (6/02/92), la presenza del PARADISO in servizio presso il castello Utveggio; sembrerebbe dunque logico pensare che l'utenza dello SCOTTO abbia prima cercato di contattare, presso l'utenza di casa il PARADISO e, poi, constatata l'assenza, la sua sede di lavoro, cioè il CERISDI.*

*Va tuttavia evidenziato come tale vicenda abbia dato origine ad un procedimento penale nei confronti del PARADISO, indagato con l'accusa di concorso nella strage di via D'Amelio, conclusosi con decreto di archiviazione del 14 maggio 2005 il cui contenuto vale la pena riportare nelle parti essenziali a riprova dell'impossibilità di trarre ulteriori più gravi conseguenze dal mero contatto del PARADISO con un soggetto mafioso condannato per la strage di via D'Amelio.*

*L'ipotesi accusatoria formulata a carico di Paradiso non appare sostenibile in dibattimento nè suscettibile di ulteriori proficui approfondimenti. Sulla base di due sole conversazioni telefoniche tra l'indagato e Gaetano Scotto, delle quali non è possibile ricostruire con certezza i contenuti, non si può individuare il fattivo contributo all'organizzazione mafiosa "cosa nostra", che la giurisprudenza di legittimità richiede per configurare una condotta di concorso esterno.*

*Paradiso, giovane professionista ma in maniera ancora precaria inserito presso il CERISDI all'epoca dei fatti, non risulta avere avuto altri contatti nè con Scotto nè con altri personaggi dello stesso spessore criminale o comunque legati con l'ambiente delinquenziale; al contrario le indagini hanno evidenziato esclusivamente (in maniera conforme a quanto da lui dichiarato) suoi rapporti con il mondo dell'imprenditoria, delle professioni, dell'accademia, del volontariato e dell'associazionismo..... Resegli note le indagini a suo carico e nello stesso periodo in cui egli veniva interrogato dagli inquirenti in questo procedimento, Paradiso è stato sottoposto ad intercettazioni per verificare la sussistenza e l'attualità delle sue ipotizzate relazioni con ambienti vicini a "cosa nostra"; veniva inoltre ritenuto assai verosimile che, in conseguenza della pressione investigativa, Paradiso avrebbe potuto riattivare i suoi eventuali canali con ambienti vicini a "cosa nostra". Le operazioni, peraltro durate per un periodo apprezzabile, non hanno fornito alcun elemento di conferma a questa ipotesi, segnalando invece solo rapporti di natura lecita e comunque legati alla sfera professionale e amicale del Paradiso.*

*In presenza di tali risultati, rimane a suo carico, come si è detto, un unico episodio, che risulta di limitato rilievo nella prospettiva del concorso esterno in associazione mafiosa, come anche in quella del favoreggiamento.*

*Orbene può considerarsi certo che l'utenza di Gaetano Scotto il 6/2/1992 era stata utilizzata per cercare Paradiso ed avere un colloquio con lui, non potendosi formulare plausibili spiegazioni alternative ai due successivi contatti telefonici sin qui commentati. La prima telefonata presso la sua abitazione non è tanto breve da potersi ricollegare ad un mero errore di chiamata e soprattutto il fatto che vi seguitò un'altra telefonata proprio nel luogo dove il Paradiso lavorava conferma l'intendimento di mettersi in contatto con lui.*

*Se Paradiso, a distanza di dodici anni, non sa dare spiegazione di motivi e contenuti di tale colloquio con Scotto, il suo comportamento non può essere valutato univocamente come una reticenza; l'episodicità del contatto con questo soggetto e l'enorme lasso di tempo trascorso fanno perdere vigore ad ogni sospetto sulla sincerità di Paradiso, ma soprattutto, in assenza di altri dati obiettivi a suo carico, privano di argomenti ogni valutazione negativa sulla sua attendibilità.*

*we*

*Rimane allora oscuro il motivo per il quale Scottò ebbe necessità di parlare anche per pochi minuti con un soggetto che nessun contatto aveva avuto e in seguito nessun contatto avrà con esponenti della criminalità organizzata e che al contempo nessun rapporto di altro tipo, ancorchè lecito, aveva avuto e avrà poi con lo stesso Scottò.*

*Tre ipotesi è possibile formulare, ma tutte allo stato appaiono non verificate:*

- *la sussistenza di un'occasionale cointeressenza tra Scottò e Paradiso, comunque relativa a questioni che entrambi non hanno interesse ad ammettere;*
- *la sussistenza di un rapporto occasionale attinente a questioni talmente marginali che Paradiso non ne serba memoria;*
- *la ricerca da parte di Scottò di ulteriori contatti rispetto ai quali il Paradiso avrebbe dovuto fare da snodo, consapevolmente o inconsapevolmente, proprio in virtù dei compiti da lui svolti a Castello Utveggiò.*

*Di tutte queste ipotesi nessuna appare compatibile con una condotta di concorso esterno, ma la terza si raccorda con il dato della collocazione geografica del luogo di lavoro del Paradiso, già da tempo ritenuto osservatorio privilegiato ai fini della preparazione e dell'esecuzione della strage di via D'Amelio.....Gli elementi in atti quindi consentono solo di stabilire alcuni fatti certi, di evidenziare altri dati equivoci e di formulare ipotesi investigative, allo stato non dotate di saldi appoggi indiziari, ma che comunque si proiettano ben al di fuori dei limitati confini delle ipotizzate responsabilità di Paradiso.*

*Nel corpo della motivazione, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta aveva evidenziato l'ulteriore dato anomalo per cui l'utenza n.091/6373422, installata presso il Castello Utveggiò, e alla quale chiamò lo SCOTTO, era pure assiduamente chiamata dall'utenza cellulare n. 0337/961697, anch'essa utenza intestata al CERISDI e collocata sull'autovettura Fiat Tipo del Centro servizi esterni dello stesso ente; la stessa utenza cellulare a sua volta era in costante contatto con il GUS di Roma, società di copertura del SISDE.*

*Se tale dato poteva trovare una sua logica spiegazione nell'uso dell'autovettura eventualmente fatto dal COPPOLINO (evidentemente in contatto con il suo ufficio), pochi mesi or sono, interveniva un nuovo rilevante elemento di indagine a colorare di un giallo intenso l'ipotesi, in primo momento puramente suggestiva, di contatti sospetti tra Cosa Nostra palermitana e soggetti, in servizio presso il castello Utveggiò, appartenenti o collegati ai Servizi di Informazione.*

*In data 25 luglio 2007 veniva infatti sentito FONTANA Angelo che da poche settimane aveva iniziato un percorso di collaborazione con la giustizia dopo aver fatto parte per anni della famiglia mafiosa palermitana dell'Acquasanta divenendone uomo d'onore sin dal 1990.*

*Per ciò che interessa il presente procedimento, il FONTANA riferiva che in passato era solito frequentare alcuni ristoranti siti alle pendici del monte Pellegrino, ed avendo notato in diverse occasioni Gaetano SCOTTO salire con la propria autovettura verso la vetta del monte ne aveva chiesto spiegazioni a Vincenzo GALATOLO il quale gli aveva fatto presente che lo SCOTTO si dirigeva presso il castello Utveggiò per incontrarsi con "persone dei servizi segreti".*

*Tali rilevantissime dichiarazioni davano nuova linfa all'ipotesi di contatti "anomali" tra l'ambiente di Cosa Nostra e l'ambiente dei Servizi di Informazione (pur non essendo un dato assolutamente inedito la circostanza che, per acquisire informazioni e dati utili, i Servizi possano ricorrere anche ad informatori "particolarmente addentro" al mondo della criminalità organizzata), e costituivano oggetto di apposita indagine, unitamente ad altre piste investigative, nell'ambito di altro procedimento tuttora pendente presso questo ufficio di Procura.*

Ritornando alle dichiarazioni del GENCHI, va solo accennato come lo stesso abbia fatto riferimento (in modo suggestivo) anche alla scomparsa della nota agenda di colore rosso appartenuta in vita al Dr. BORSELLINO e per la cui vicenda è in corso procedimento penale nei confronti di un ufficiale dei Carabinieri accusato di concorso nel furto dell'agenda; tale procedimento si trova in fase di ricorso per Cassazione presentato dal Pubblico Ministero dopo la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup di Caltanissetta, ma vale la pena evidenziare come nel corso delle indagini non sia emerso alcun elemento concreto da cui far derivare collegamenti di alcun tipo tra l'imputato ed i Servizi di Informazione (in ipotesi interessati al contenuto dell'agenda del magistrato).

Non può essere inoltre trascurato l'argomento che in relazione alla scomparsa dell'agenda rossa, si parlò più volte di un presunto coinvolgimento dei Servizi e più in particolare del Dr. Bruno CONTRADA, funzionario all'epoca in servizio al SISDE con l'incarico di Capo Centro di Palermo, e il cui nome viene ripreso dal GENCHI in relazione ad una sospetta telefonata ricevuta sul suo cellulare di servizio e partita dal centro SISDE pochi minuti dopo l'attentato di via D'Amelio.

La posizione del CONTRADA venne presa in considerazione nell'ambito del procedimento penale n. 1220/96 RGNR, conclusosi con decreto di archiviazione, avente ad oggetto un suo presunto coinvolgimento nella strage di via D'Amelio in considerazione delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (in particolare ELMO Francesco) e di alcuni Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri (Umberto SINICO e Raffaele DEL SOLE) i quali sostenevano, con diverse considerazioni, la sospetta presenza del CONTRADA in via D'Amelio subito dopo l'attentato.

Il procedimento trae origine dalle accuse mosse al CONTRADA dai collaboratori di giustizia di mantenere contatti con l'organizzazione "Cosa Nostra" e dalle informazioni fornite dal Maresciallo dei Carabinieri Carmelo CANALE, stretto collaboratore di BORSELLINO, il quale aveva riferito che nel pomeriggio del 17 luglio 1992, nel corso di una telefonata, il magistrato, gli aveva confidato di aver saputo dal collaborante Gaspare MUTOLO specifiche notizie sui rapporti illeciti del CONTRADA con "Cosa Nostra".

Poiché la strage era intervenuta mentre MUTOLO stava appena avviando la sua collaborazione con il dott. BORSELLINO, e poiché all'epoca tale collaborazione appariva di portata dirompente per gli equilibri mafiosi, l'ipotesi investigativa che vedeva nell'attività del magistrato il movente principale della strage, si era così arricchita dell'ulteriore possibilità che tra le persone interessate a bloccarla vi fosse pure il dott. CONTRADA, anche alla luce delle dichiarazioni di alcuni Ufficiali dei Carabinieri che sostenevano di aver saputo da fonte confidenziale altamente qualificata e degna di fede, poi individuata nel funzionario di polizia Roberto DI LEGAMI, della presenza del CONTRADA sul luogo dell'attentato, e della scomparsa (rectius distruzione) di una relazione di servizio che ne attestava la presenza.

Senza entrare nel merito del procedimento e senza ripercorrere l'apporto dei collaboratori che ha poi portato ad una sentenza di condanna definitiva per il CONTRADA per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, sembra utile evidenziare che le conclusioni del Gip di Caltanissetta ribadivano come le complesse indagini a suo tempo svolte per verificare il coinvolgimento del CONTRADA nella strage di via D'Amelio non hanno consentito di dare sviluppo ai gravi elementi di sospetto che avevano giustificato l'avvio del procedimento, rivelando anzi un quadro contraddittorio, nel quale anche gli apporti difensivi spesso non hanno introdotto elementi inconfutabilmente chiarificatori. Sussistono elementi univoci in ordine alla circostanza che Mutolo riferì a Borsellino di poter parlare di fatti relativi a Contrada, pur sottraendosi alla verbalizzazione, che questa circostanza turbò molto il magistrato e che questi si affrettò a mettere a parte della cosa diversi tra collaboratori e colleghi,

senza peraltro rivolgere loro alcuna esplicita richiesta di riserbo sulla confidenza loro affidata. Non sussistono elementi univoci circa il fatto che Contrada ebbe a conoscere delle dichiarazioni di Mutolo su di lui in epoca antecedente alla strage. Da diverse fonti provengono indicazioni circa un incontro di Borsellino con Contrada al Viminale, che avvenne subito dopo tali dichiarazioni e che inquietò molto il magistrato per ragioni non del tutto chiare. Magmatico e non riscontrato da elementi di certa veridicità il materiale probatorio in ordine all'asserita presenza di Contrada in veste non istituzionale subito dopo la strage in via D'Amelio; sussistono anzi elementi in senso contrario, visti i principi di riscontro alla ricostruzione dei suoi spostamenti il giorno della strage, fornita dallo stesso indagato. Le articolate investigazioni sinora svolte non appaiono allo stato suscettibili di ulteriore approfondimento. Anche le notizie ricavate dall'approfondita cernita dei dati provenienti dai tabulati telefonici dell'indagato e delle utenze di persone e istituzioni a lui vicini, laddove profilano qualche spunto indiziario, non sembrano poter essere emancipati dall'embrionale stadio di elemento di vago sospetto.

Sempre nell'ambito di tale filone di indagini si inserisce il processo nei confronti di DI LEGAMI Roberto per false dichiarazioni al Pubblico Ministero, avendo questi negato di aver mai confidato agli amici DEL SOLE e SINICO la circostanza relativa alla presenza del CONTRADA sul luogo della strage subito dopo la stessa; il processo si concludeva con una sentenza di assoluzione (ai sensi dell'art. 530 c.2, c.p.p.) non essendo stato adeguatamente provato che il DI LEGAMI avesse fatto tale confidenza ai militari, così infittendo ancor di più il mistero relativo alla presunta presenza del funzionario del SISDE in via D'AMELIO o ad un presunto complotto ordito ai suoi danni da parte di entità trasversali comprendenti falsi collaboratori di giustizia e funzionari infedeli dello Stato.

Anche in relazione a tale vicenda, su esposto di Bruno CONTRADA, è stato infatti aperto procedimento penale a carico dei collaboratori di giustizia Francesco ELMO e Gaspare MUTOLO, nonché dei suddetti ufficiali dei Carabinieri SINICO e DEL SOLE, per i delitti di diffamazione calunnia ed altro, conclusosi nel 2001 con provvedimento di archiviazione del Gip di Caltanissetta che non ha riscontrato elementi sufficienti per sostenere un dibattimento a carico degli indagati<sup>207</sup>.

Le indagini dirette a riscontrare le affermazioni del GENCHI si soffermavano infine sulla questione relativa a possibili utenze clonate in possesso di alcuni boss di Cosa Nostra utilizzate nella preparazione dell'attentato al Dr. BORSELLINO, nonché sull'ultima suggestiva ipotesi dei rapporti tra Cosa Nostra ed il SISDE alla luce di una sospetta telefonata partita dal cellulare in uso a tale GALANTE Antonino, poco dopo l'attentato, e diretta al centro SISDE di Palermo; ciò in relazione ad una precedente telefonata in uscita dalla stessa utenza, lo stesso giorno, alle ore 13,25, in direzione di una utenza fissa intestata a CALASCIBETTA Edoardo sita a Carini, in via Degli Ulivi n. 50, e cioè sul tragitto in cui era transitato BORSELLINO il 19 luglio 1991 per recarsi presso l'abitazione della madre.

In merito al primo punto, secondo le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia LA BARBERA Gioacchino, nell'estate del 1992, MIONE Gaspare unitamente a RANDAZZO Vito, vendettero allo stesso LA BARBERA ed a GIOE' Antonino, poi suicidatosi in carcere, un carico di armi e due telefonini cellulari clonati; gli stessi vennero acquistati su incarico di BRUSCA Giovanni e di BAGARELLA Leoluca e furono di seguito rinvenuti e sequestrati dalla D.I.A. di Palermo, nell'appartamento "covo" di via Ughetti, subito dopo l'arresto di Antonino GIOE'. Inoltre un'altra utenza

<sup>207</sup> negli ultimi mesi è stato presentato un nuovo esposto da parte del Contrada ma di analogo contenuto del precedente; il procedimento è in fase di valutazione del Gip dopo la richiesta di archiviazione dell'ufficio di Procura.

clonata che secondo il GENCHI era in uso ad alcuni esponenti mafiosi del palermitano e del trapanese tra cui Gioacchino CALABRO', risultò avere contattato, i giorni prima della strage, numerose utenze tra cui anche alcune nella zona dell'Arenella, nonché l'Hotel Villa Igea.

Ma a prescindere dagli accertamenti sulle utenze clonate in uso a Cosa Nostra (vicenda che non riguarda il CERISDI né i collegamenti con i Servizi), la vicenda sicuramente più inquietante era quella relativa all'ipotesi che un soggetto, tra l'altro con pregiudizi penali per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio, prima dell'attentato, avesse contattato un'utenza sita nella zona in cui era transitato il magistrato, evidentemente per avere notizie del suo passaggio e, dopo la strage, avesse contattato il SISDE per fornire informazioni sull'esito dell'attentato. Anche tale ipotesi, seppur fortemente suggestiva, si rivelava fallace.

Gli accertamenti svolti dalla DIA di Caltanissetta, consentivano infatti di accertare che, all'epoca della strage, il GALANTE frequentava assiduamente tale CALASCIBETTA Patrizia, di professione medico, i cui genitori, nel periodo estivo, abitavano nello loro casa di proprietà sita in Carini in via degli Ulivi, n. 48/50; dall'escussione dei due si accertava come il 19 luglio 1992 fossero stati a fare una gita, unitamente ad altri, ad Eraclea Minoa (AG) e, in tale occasione, la CALASCIBETTA, che quotidianamente contattava i propri genitori, in quel periodo dimoranti nella casa a Carini, non avendo un proprio telefono cellulare, non escludeva di averli chiamati utilizzando il telefono del GALANTE come fatto in altre occasioni.

Si accertava inoltre che del gruppetto faceva parte anche tale PIRAINO Rosario, all'epoca in servizio al SISDE, il quale appresa la tragica notizia dell'attentato in via D'Amelio, molto verosimilmente, come sembrava ricordare sia il PIRAINO che la CALASCIBETTA, aveva telefonato al centro per mettersi a disposizione, utilizzando ancora una volta il cellulare del GALANTE.

Prima di tirare le conclusioni in ordine alle laboriose indagini sviluppate sui temi "suggeriti" dal GENCHI vale la pena accennare all'ennesima vicenda anomala gravitante attorno alla strage di via D'Amelio.

Secondo una delle tesi più accreditate, l'omicidio del dr. BORSELLINO subì una repentina accelerazione per via della possibilità che questi si potesse opporre ad una trattativa tra Cosa Nostra e lo Stato rappresentato, nell'occasione, da alcuni ufficiali del ROS dei Carabinieri.

Senza voler qui approfondire tale tematica, oggetto di apposito procedimento pendente presso questo Ufficio di Procura, sembra utile evidenziare la contrapposizione della tesi sostenuta dal Col. MORI e dal Cap. DE DONNO, secondo cui non ci sarebbe stata alcuna "trattativa" ma solo un tentativo, in un periodo di particolare crisi dello Stato (e cioè **dopo** le stragi di Capaci e via D'Amelio), di arrivare alla cattura di importanti latitanti tramite la collaborazione di un soggetto molto vicino ai Corleonesi quale Vito CIANCIMINO, e la ricostruzione per cui ci sarebbe stato un vero e proprio "papello" presentato da Salvatore RIINA ai militari del ROS (tramite l'intermediazione del CIANCIMINO), dopo Capaci e **prima** di via D'Amelio, contenente una serie di modifiche normative volute da Cosa Nostra per interrompere l'attacco allo Stato, e che avrebbe trovato l'opposizione proprio del dr. BORSELLINO che per tale motivo sarebbe stato oggetto di attentato (anticipando il progetto omicidiario ai suoi danni comunque già deciso da tempo in considerazione del fatto che il magistrato veniva considerato un nemico di Cosa Nostra da abbattere come il collega FALCONE).

Nell'ambito di tale ricostruzione Giovanni BRUSCA che più volte si era soffermato sulla discussione del noto "papello" avuta con il RIINA (che gli aveva riferito che "si

erano fatti sotto” e che c’era bisogno di “un altro colpetto”), dopo aver ascoltato le testimonianze di MORI e DE DONNO al processo di Firenze per le stragi “sul continente”, ipotizzava che dietro i militari del ROS ci fosse, come referente politico, l’allora Ministro dell’Interno Nicola MANCINO (in realtà ci si trova in un periodo di passaggio tra gli On.li SCOTTI e MANCINO); l’ulteriore deduzione derivava da una visita al Ministro MANCINO, in occasione del giorno del suo insediamento (1 luglio 1992), fatta dal BORSELLINO in occasione di un suo viaggio a Roma per interrogare proprio Gaspare MUTOLO.

Secondo il racconto di Gaspare MUTOLO verso le ore 17,00 – 17,30 del 1° luglio 1992 il magistrato era stato raggiunto da una breve telefonata a conclusione della quale aveva esternato ai presenti, tra cui il collega Vittorio ALIQUÒ, che occorreva interrompere l’interrogatorio dovendo andare a parlare con il “Ministro”; dopo circa un ora – un’ora e trenta il Dr. BORSELLINO era rientrato, e il MUTOLO aveva avuto la possibilità di raccogliere alcune sue confidenze trovandosi per alcuni minuti da solo con il magistrato il quale, visibilmente turbato, gli aveva detto che al posto del Ministro aveva incontrato il prefetto PARISI e Bruno CONTRADA.

In realtà il racconto del MUTOLO viene in parte smentito dal Dr. Vittorio ALIQUÒ che ricorda bene di essersi recato, unitamente al Dr. BORSELLINO, il 30 giugno 1992 a Roma presso gli uffici dello SCO della Polizia di Stato (in zona Eur) per interrogare prima Leonardo MESSINA ed il pomeriggio del giorno seguente Gaspare MUTOLO presso i locali della D.I.A.. Dal racconto di Vittorio ALIQUÒ<sup>208</sup> emerge come già nella mattinata del 1 luglio era giunta una telefonata a Paolo BORSELLINO da parte del prefetto PARISI che lo aveva invitato a vedersi per il pomeriggio. Nel pomeriggio effettivamente era arrivata un’altra telefonata del PARISI per spostare di poco l’appuntamento, durante la quale il Capo della Polizia aveva fatto presente che all’incontro sarebbe stato presente anche il Ministro Nicola MANCINO che si era insediato proprio quel giorno.

Ricorda poi il Dr. ALIQUÒ la visita al VIMINALE (effettivamente vi è un’interruzione del verbale di interrogatorio dalle 17,30 alle 19,00) riferendo che dopo l’incontro con il Capo della Polizia avevano atteso qualche minuto nell’antisala (durante tale pausa per poco tempo il Dr. BORSELLINO si era allontanato dalla stanza) prima di incontrare il Ministro; il colloquio con il Ministro, alla presenza del PARISI, e per pochi attimi del prefetto ROSSI, era stato breve con riferimenti generici ai problemi della giustizia e senza mai entrare nella discussione di qualche indagine o problematica più particolare.

Tale ricostruzione appare di rilevantissima utilità sia per escludere l’ipotesi che in quell’occasione (non risultano altri incontri con il Ministro) si fosse parlato della presunta trattativa con Cosa Nostra (con la ferma opposizione manifestata dal BORSELLINO che avrebbe provocato la brusca accelerazione del progetto omicidiario nei suoi confronti), e sia per escludere che in quell’occasione il BORSELLINO possa aver incontrato il CONTRADA, se non di sfuggita e in quei pochi attimi in cui si era allontanato dall’antisala del Ministro (appare tuttavia poco verosimile che qualora il magistrato avesse incontrato, in quel frangente, il CONTRADA ne avesse poi parlato con il MUTOLO e non con il collega ALIQUÒ – seppure con il MUTOLO aveva un discorso in sospeso in relazione proprio al CONTRADA).

<sup>208</sup> Sentito anche in dibattimento il 2.12.1998 innanzi alla Corte d’Assise di Caltanissetta nel processo Agate + 26 – verbale acquisito al procedimento avente ad oggetto la presunta “trattativa” di Cosa Nostra con le istituzioni;

*Volendo dunque trarre ragionevoli conclusioni in ordine ai fatti più specificamente trattati ed approfonditi nel presente procedimento<sup>209</sup> è possibile affermare che nonostante i numerosi inquietanti interrogativi ancora irrisolti in relazione ai presunti contatti tra ambienti legati ai Servizi (presenti presso il castello Utveggio) e Cosa Nostra (tra i tanti si pensi alle dichiarazioni del FONTANA o ai contatti tra Gaetano SCOTTO e Vincenzo PARADISO), le indagini mirate a verificare sia la presenza di un vero e proprio centro SISDE (seppur riservato) presente presso il Castello Utveggio (nettamente negata da tutti i numerosi collaboratori di giustizia esaminati<sup>210</sup>) ed una sua possibile ingerenza logistica (per controllare l'arrivo del magistrato o per azionare il telecomando) nella strage di via D'Amelio, hanno consentito di accertare come in realtà il CERISDI non sia mai stata una società di copertura ma un ente realmente esistente e tuttora attivo nel campo della ricerca e della programmazione manageriale, e che il pomeriggio del 19 luglio 1992 nella torretta in uso al Corpo Forestale fosse realmente presente un operatore che nulla ebbe a che vedere con l'attentato di via D'Amelio.*

*La presenza presso il CE.RI.S.DI. di soggetti fortemente legati al SISDE (il COPPOLINO all'epoca in servizio al SISDE ed il prefetto VERGA già Alto Commissario per la lotta alla mafia), e le ulteriori congetture riferite dal GENCHI e per lo più smentite dagli approfondimenti investigativi (o comunque trovate prive di riscontro<sup>211</sup>) non consentono, allo stato, in mancanza di fatti e prove concrete di ipotizzare un coinvolgimento dei servizi (deviati) nell'ideazione e/o nell'esecuzione della strage di via D'Amelio; le ipotesi, seppur suggestive (in quanto collegate ad una serie inquietante di indizi), di un interessamento di ambienti collegati ai Servizi di Informazione nella decisione della strategia stragista ed in particolare nell'uccisione del Dr. BORSELLINO (possibile ostacolo alla trattativa con Cosa Nostra), non hanno trovato adeguato supporto e riscontro nelle approfondite indagini volte a verificarne la fondatezza.*

*Ritenuto pertanto che non siano emersi elementi utili per l'identificazione di ulteriori responsabili della strage di via D'Amelio (in qualità di concorrenti morali – cosiddetti mandanti occulti), o comunque per l'ulteriore prosecuzione delle indagini preliminari; si chiede l'archiviazione del procedimento”.*

*-omissis-*

La lettura della riportata richiesta induce a ritenere che la mera esistenza presso Castel Utveggio di soggetti già appartenenti all'Alto Commissariato per la lotta alla mafia (Prefetto Verga) ed al S.I.S.D.E. (Coppolino) e la possibilità teorica che il telecomando possa essere stato azionato da questa notevole distanza, non sono, invero, argomenti utilizzabili per sostenere, con un salto logico e con elevato grado di certezza, che i servizi siano in qualche modo implicati nella brutale eliminazione del dott. Borsellino e della sua scorta.

Ed a questo risultato non può portare neanche la constatazione che un telefono in qualche modo facente capo a SCOTTO Gaetano (noto associato mafioso chiamato in causa da Vincenzo Scarantino nel luglio del 1994 e dunque dopo queste acquisizioni investigative) avesse contattato, pur se in tempi lontani dall'effettuazione della strage stessa, un telefono del castello Utveggio.

<sup>209</sup> Come già sopra ribadito sono in corso altre indagini aventi ad oggetto la presunta trattativa con Cosa Nostra e la possibile refluenza sulla strage di Via D'Amelio

<sup>210</sup> vedi esami di Cancemi, Ferrante, Brusca etc.

<sup>211</sup> si pensi ad esempio allo "smantellamento" della "postazione" dopo la strage di via D'Amelio o alla presenza presso il CERISDI di altri soggetti legati ai Servizi;

A ben vedere, le indagini compendiate nella richiesta di archiviazione del luglio del 2008 hanno dimostrato che i sospetti del dott. Genchi non hanno trovato riscontri e che, viceversa, è stata fornita una convincente spiegazione dei contatti e delle telefonate che a suo tempo avevano allarmato il predetto investigatore spingendolo a riferire le sue convinzioni alla A.G..

A tali considerazioni occorre aggiungere che le nuove indagini (cfr. le dichiarazioni di Fabio Tranchina e i risultati della correlativa annotazione della D.I.A. n. 2586 del 16 maggio 2011) hanno consentito di raccogliere elementi di prova in ordine ad altri, diversi e più plausibili, luoghi in cui può essere stato azionato il telecomando della strage.

Si fa riferimento, in particolare, alle indagini compiute su due luoghi siti nei pressi della via d'Amelio, proprio dove venne consumata la strage.

### **6.2.2 Le indagini sul palazzo dei costruttori GRAZIANO**

La Squadra Mobile della Questura di Palermo riferiva per la prima volta sulla strage di Via d'Amelio con nota CAT.M.1/92-Mob.Omicidi del 20 luglio 1992.

In specie, nella nota si riferiva, tra l'altro, che alle ore 16.58 circa del 19 luglio, personale della Volante "21", nel transitare per Piazza Giacchery a Palermo, udiva una forte deflagrazione provenire dalla parte ovest della città, fatto che subito induceva a pensare che fosse accaduto qualcosa di grave.

Notiziata la Sala Operativa la Volante si dirigeva immediatamente verso la zona, e giunto in via Autonomia Siciliana, angolo via D'Amelio, si trovava dinanzi ad uno scenario agghiacciante.

Decine di auto distrutte dalle fiamme, altre che continuavano a bruciare, proiettili che a causa del calore esplodevano da soli, gente che urlando chiedeva aiuto, nonché alcuni corpi orrendamente dilaniati dall'esplosione. Nell'occorrenza un individuo, notata la vettura della Polizia, vi correva incontro, chiedendo aiuto ed asserendo di essere uno degli uomini della scorta del Dr. Borsellino e che quest'ultimo, unitamente agli altri cinque componenti la scorta erano deceduti a seguito di una violentissima esplosione.

Il personale giunto per primo sul posto, unitamente agli altri che mano mano arrivavano, si prodigava per dare i primi soccorsi ai numerosi feriti presenti negli stabili di via D'Amelio, gravemente danneggiati dall'esplosione.

Immediatamente veniva effettuato, a cura di personale della Polizia, approfondito sopralluogo in uno stabile di colore grigio, all'apparenza disabitato poiché in via di completamento, dal quale si poteva avere una completa visuale del luogo della strage. Si accertava così che l'edificio denominato "Complesso Iride", è stato costruito dalla ditta "Iride" il cui amministratore era GRAZIANO Francesco. Si procedeva ad ispezionare la costruzione, accertando che soltanto dai piani alti risultava una completa visuale su via D'Amelio. Veniva riferito, però, che *"non veniva tuttavia rilevato nulla che potesse far pensare alla presenza di qualcuno nei locali"*.

Venivano informalmente contattati alcuni abitanti dei palazzi circostanti la zona i quali nulla di utile erano in grado di riferire.

Si identificavano gli inquilini dello stabile ubicato al civico 46 di via D'Amelio ed attiguo a quello in costruzione dei Graziano, che riferivano di non aver notato nulla di sospetto nei giorni antecedenti la strage. Soltanto i fratelli Giambra Stefano e



Massimo riferivano che domenica 12 luglio in un orario compreso tra le 10.00 e le 11.30 avevano notato transitare nella stradina secondaria che permette l'accesso allo stabile dei Graziano, una Ferrari di colore rosso con due individui a bordo che, dopo esser entrata nel costruendo immobile, vi aveva sostato per circa 30 minuti.

Nell'immediatezza, la principale pista seguita, quantomeno per il posizionamento di chi aveva a distanza innestato la carica esplosiva, era proprio quella del complesso IRIDE dei fratelli GRAZIANO. Soggetti che già allora risultavano assai vicini alla famiglia MADONIA (indicati come prestanome di Francesco MADONIA, capo famiglia, e dei figli Nino e Salvo, storicamente a capo del mandamento di Resuttana, nel cui territorio la strage era stata commessa). Il fatto che chi aveva, dal punto di vista criminale, il controllo del territorio, cioè i MADONIA (tra l'altro, una famiglia da sempre vicina al "capo dei capi" di Cosa Nostra, Totò RIINA) avesse, nei pressi del luogo della strage, la disponibilità di fatto di un palazzo in costruzione, da dove si poteva tranquillamente vedere il luogo del delitto, e, possibilmente, anche azionare il pulsante di innesco della carica esplosiva, costituiva indubbiamente un importantissimo indizio, che in parte, ma solo in parte, venne sfruttato nell'immediatezza del fatto.

Invero, venivano eseguite perquisizioni domiciliari ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S. presso gli Uffici della società "Di Maria Costruzioni S.r.l.", della quale è amministratore Di Maria Giuseppe, nipote dell'allora pluripregiudicato Graziano Domenico, presso l'abitazione del predetto Graziano ed in quella di Di Maria Onofrio. Non si riusciva, nell'immediatezza, a procedere a perquisizioni nei confronti di Graziano Vincenzo, Marasa' Salvatore, Graziano Giovanni e Graziano Francesco.

Dunque, appare chiaro che una parte almeno della Squadra Mobile di Palermo aveva individuato, già il 19 luglio, proprio nel palazzo dei GRAZIANO, e negli stessi costruttori, il punto da cui fare iniziare le investigazioni sulla autori della strage.

Tra l'altro, nella nota veniva segnalato che perveniva al 113 una telefonata anonima, *"con la quale voce di donna riferiva che il giorno dell'attentato, nello stabile in costruzione dei fratelli Graziano, al piano ultimo, era stato notato uno strano movimento, aggiungeva che i Graziano sono legati al clan Madonia"*.

Nella consapevolezza che il luogo in cui è stata innescata a distanza la carica esplosiva che causò la strage di Via d'Amelio rimane, a circa 20 anni dai fatti, uno dei punti più oscuri della ricostruzione accusatoria, la procura ha ritenuto, dunque, di iniziare proprio da quei dati acquisiti nell'immediatezza e di compiere oggi tutte le indagini che allora non vennero effettuate.

Prima addentrarsi nelle nuove indagini, il PM riporta gli esiti delle risultanze allora raccolte.

Circa il palazzo dei GRAZIANO, l'allegato 4 della nota del 20 luglio 1992 riferiva che alcuni poliziotti della Criminalpol di Palermo e di altri centri (in quella data aggregati a Palermo) si erano recati in via d'Amelio ed avevano individuato in una autovettura (che pensavano erroneamente essere una SEAT) il posizionamento dell'esplosivo, azionato tramite un telecomando a distanza. Gli appartenenti della P.S. si prodigavano, dunque, *"per individuare un probabile punto di osservazione dal quale l'attentatore poteva far detonare l'esplosivo. Si supponeva, dunque, che lo stesso poteva essere stato appostato in uno stabile di colore grigio, all'apparenza ancora disabitato perchè in via di ultimazione, dal quale si aveva un'ottima visuale del punto della strage"*.

fr

*(...) Sul posto si accertava che l'edificio, denominato Complesso Iride, veniva costruito dalla ditta EDILFER il cui amministratore era tale GRAZIANO Francesco. Nel cortile del suddetto complesso vi era parchata una autovettura FIAT UNO di colore bianco (...) intestata alla EDILFER (...) All'apparenza tale autovettura sembrava essere lì ferma da almeno un giorno. Si procedeva ad un sommario sopralluogo della costruzione, che era costituita da 12 piani e divisa in sei scale. Nel corso della perquisizione si notava che soltanto dagli appartamenti collocati nei piani alti si poteva avere una buona visuale del luogo dell'eccidio, che distava circa 150 mt. Tuttavia non venivano rilevate tracce della presenza di persone che avessero lì bivaccato per un determinato lasso di tempo".*

Dunque, secondo la nota, non vi erano tracce della presenza di persone lì appostate, così come invece, appena 57 giorni prima, era stato scoperto nei pressi del luogo dell'eccidio di Capaci.

Quanto alla telefonata anonima, l'agente Pietro PIPITONE riferiva che alle 11,50 del 20 luglio *"perveniva una telefonata rimasta anonima, con la quale una voce femminile comunicava che nella giornata di ieri, nei pressi del luogo dell'attentato occorso al giudice BORSELLINO, dove è ubicato uno stabile in costruzione appartenente ai fratelli GRAZIANO, era stato notato, al piano ultimo del suddetto stabile, del movimento di persone; la interlocutrice aggiungeva che la famiglia GRAZIANO è legata al clan MADONIA. A questo punto interrompeva la comunicazione".*

Quanto all'avvistamento di una FERRARI di colore rosso il 12 luglio 1992, nella stradella d'accesso allo stabile in costruzione dei GRAZIANO, questo veniva effettuato da due abitanti del palazzo limitrofo, GIAMBRA Stefano e GIAMBRA Massimo, che affermavano che l'autovettura era poi entrata all'interno del cantiere del palazzo dei GRAZIANO, e vi aveva sostato per circa 30 minuti.

Pochi elementi, dunque, da cui partire per meglio ricostruire lo stato dei luoghi e cercare di comprendere dove potesse essere posizionato chi aveva azionato a distanza l'innescò della carica esplosiva della strage di via d'Amelio.

Nelle more, comunque, venivano sentiti due soggetti allora appartenenti alla Criminalpol di Catania, aggregati in quei giorni a Palermo per le indagini sulla strage, che riferivano elementi di possibile rilievo.

Il sostituto Commissario Mario RAVIDA', il 9 aprile 2010 riferiva che:

- si era recato in via d'Amelio il 21 luglio 1992, ed aveva cercato, insieme al collega ARENA, *"dove si fosse potuto posizionare chi aveva azionato il telecomando".*
- arrivati all'immobile della EDILFER, che era ancora grezzo all'interno, aveva trovato due fratelli GRAZIANO lì presenti, e aveva potuto visionare l'ultimo piano, dove aveva visto *"una vetrata grande doppia, che io definisco "scudata", che era appoggiata sul parapetto che dava sulla via d'Amelio e che era lineata. La distanza dal luogo della strage era notevole, pur rimanendo un posto molto vicino al luogo del delitto. Sulla terrazza c'erano anche numerose cicche a terra";*
- andando via, avevano incontrato altri colleghi della Criminalpol, che stavano anche loro intervenendo;
- avevano redatto relazione di quanto accertato, che avevano messo agli atti:

**verbale di sommarie informazioni testimoniali di RAVIDA' Mario del 9 aprile 2010**

A D.R. Il 19 luglio del 1992 io ed il collega Arena eravamo in servizio alla Criminal Pol di Catania. Ci arrivò, subito dopo la strage in cui perì il dott. Borsellino e gli uomini della sua scorta, una telefonata dall'Ufficio che ci diceva di partire per Palermo, dove vi era bisogno di rinforzi. La cosa venne detta a noi due ed al collega Carambia, recentemente colpito da un ictus.

Partimmo il 20 luglio 1992 mattina. Arrivammo alla CriminalPol di Palermo, dove non ci vennero date disposizioni. Autonomamente ci recammo sul posto della strage, ma ci limitammo a verificare quale fosse lo stato dei luoghi. Lo stesso giorno, o il giorno dopo, il capo della CriminalPol ci disse di andare sul posto e di sentire le persone, nonché controllare i palazzi circostanti, verificando se nei giorni precedenti alla strage fossero avvenuti fatti di rilievo investigativo.

Arrivati nuovamente sul posto, ci colpì sicuramente il fatto che i palazzi a destra e sinistra del primo troncone di Via d'Amelio erano fortemente lesionati. Cercando di capire dove si fosse potuto posizionare chi aveva azionato il telecomando, vedemmo un palazzo in costruzione nelle vicinanze, e pensammo fosse il posto migliore. Arrivammo sul posto, che era delimitato da una lamiera, con la porta aperta ed il catenaccio attaccato ma aperto anch'esso. Il palazzo era ancora grezzo, anche all'interno (ricordo le scale ancora grezze), ma, se non ricordo male, una parte delle finestre era già stata montata. Siccome volevamo salire in terrazzo per vedere la visuale da lassù, prendemmo le scale grezze e nel percorrerle incontrammo una persona, che, a nostra domanda, ci disse che era il costruttore del palazzo. Non vi erano, invece, muratori. Trovammo anche nei locali, ed in specie in un ufficetto, un'altra persona, che ci disse di essere anche lui costruttore, e fratello del primo. Chiamammo subito la sala operativa della Polizia, e abbiamo dato i nominativi dei due, che ci dissero di chiamarsi GRAZIANO, e ci diedero anche una spiegazione della loro presenza sul luogo, che allo stato non ricordo. La sala operativa ci disse che erano persone certamente coinvolte in indagini antimafia. Salimmo, ancora, sulla terrazza, dove trovammo una vetrata grande doppia, che io definisco "scudata", che era appoggiata sul parapetto che dava sulla via d'Amelio e che era lineata. La distanza dal luogo della strage era notevole, pur rimanendo un posto molto vicino al luogo del delitto. Sulla terrazza c'erano anche numerose cicche a terra. Decidemmo, poi, di andare via, ed incontrammo alcuni colleghi della CriminalPol di Palermo che salivano. Rientrammo alla CriminalPol di Palermo, e facemmo relazione, parlando anche di tutto quello che avevamo notato al Capo Ufficio della CriminalPol, dott. DI COSTANZO, e al suo Vice, dott. TUCCIO (entrambi deceduti). Tra l'altro, avevamo individuato i numeri dei due cellulari dei GRAZIANO, che scrivemmo nella relazione. Nonostante il momento storico, non ci vennero date altre disposizioni, e dopo due giorni rientrammo a Catania.

L'ispettore di P.S. Francesco ARENA confermava, poi, quanto detto dal collega:

**verbale di sommarie informazioni testimoniali di ARENA Francesco del 9 aprile 2010**

*A D.R. Il 19 luglio del 1992 io ed il collega Ravidà eravamo in servizio alla CriminalPol di Catania. Ci arrivò, subito dopo la strage in cui perì il dotto Borsellino e gli uomini della sua scorta, una telefonata dall'Ufficio che ci diceva di partire per Palermo, dove vi era bisogno di rinforzi. La cosa venne detta a noi due ed al collega Carambia, recentemente colpito da un ictus. Partimmo il 20 luglio 1992 mattina. Arrivammo alla CriminalPol di Palermo a fine mattinata, e lì non ci vennero date immediate disposizioni. Il giorno dopo, ci venne detto di*



*andare sul posto della strage e di sentire le persone, nonché controllare i palazzi circostanti, verificando se nei giorni precedenti alla strage fossero avvenuti fatti di rilievo investigativo.*

*Arrivati sul posto, il collega Carambia si occupò di sentire gli inquilini dei palazzi, e relazione autonomamente. Lo e Ravidà ci recammo – cercando di capire dove si fosse potuto posizionare chi aveva azionato il telecomando – presso un palazzo in costruzione nelle vicinanze.*

*Arrivammo sul posto, che era delimitato da una lamiera, con la porta in lamiera chiusa ma il catenaccio attaccato ed aperto. Il palazzo era ancora grezzo, anche all'interno (ricordo le scale ancora grezze), ma, se non ricordo male, le vetrate delle scale erano state montate. Una di queste era rotta, ma, a differenza di quello che ci si poteva aspettare visto il luogo della esplosione, i pezzi di vetro caduti non erano dentro, ma fuori. Incontrammo all'interno del palazzo una persona, che, a nostra domanda, ci disse che era il costruttore del palazzo, e che nello stesso c'era anche suo fratello. Non vi erano, invece, muratori. Andammo nell'ufficio dov'era il fratello, e chiamammo da lì la sala operativa della Polizia. Ricordo di avere notato che la visibilità della parte di Via d'Amelio interessata dall' esplosione era perfetta. Abbiamo dato i nominativi dei due alla sala operativa, che ci avevano detto di chiamarsi GRAZIANO. La sala operativa ci disse che erano persone certamente pregiudicate e vicine a soggetti mafiosi. Ravidà salì sulla terrazza (non ricordo se lo feci anch'io), e*

*mi disse di aver trovato una vetrata grande doppia che era appoggiata sul parapetto che dava sull'avia d'Amelio e che era lineata. Decidemmo, poi, di andare via, ed incontrammo alcuni colleghi – penso della CriminalPol di Palermo – che salivano, tra i quali ricordo una donna. Rientrammo alla CriminalPol di Palermo, e facemmo relazione, parlando anche di tutto quello che avevamo notato al Capo Ufficio della CriminalPol, dotto DI COSTANZO. Tra l'altro, avevamo individuato i numeri dei due cellulari dei GRAZIANO, che scrivemmo nella relazione. Non ci vennero date altre disposizioni, e dopo qualche giorno rientrammo a Catania.*

Dunque, dalle dichiarazioni dei due poliziotti della CriminalPol di Catania emergevano delle discrasie rispetto al contenuto della relazione posta all'allegato 4 della nota di P.G. Del 20 luglio 1992, da cui emergeva, come s'è visto, che *“non veniva tuttavia rilevato nulla che potesse far pensare alla presenza di qualcuno nei locali”*.

In realtà, la presenza del vetro scudato e le cicche sul pavimento, unite al fatto dell'ottima visuale che si godeva dall'ultimo piano del palazzo in costruzione dei GRAZIANO, nonché al fatto che i GRAZIANO stessi erano certamente soggetti vicini al capo del mandamento mafioso territorialmente competente per via d'Amelio, avrebbero dovuto certamente consigliare quantomeno indagini più accurate sul palazzo.

Certo, *nulla quaestio* se non ci fosse effettivamente stato nulla che potesse far pensare alla presenza di qualcuno nei locali.

Ma quanto dichiarato dal Sost. Comm. RAVIDA' induceva il sospetto di dubbi sullo svolgimento delle indagini nella immediatezza della strage di Via d'Amelio.

Come mai non si erano effettuate le stesse analisi compiute sul sito della strage di Capaci se nell'immobile dei GRAZIANO vi erano per terra cicche di sigarette? E come mai il vetro “scudato” era appoggiato all'esterno e scheggiato? Vi potevano essere impronte anche su questo?

Tra l'altro, una ricerca della relazione dei due appartenenti alla Criminalpol di Catania dava esito assolutamente negativo. Dove era finita la relazione?

Tanti interrogativi che certamente meritavano e meritano una risposta, quantomeno più esauriente di quella consegnata alla nota del 20 luglio 1992.

Tra l'altro, agli atti dei fascicoli presenti in Procura a Caltanissetta, nulla risultava di eventuali fascicoli fotografici sul palazzo dei GRAZIANO.

Questo lo stato degli atti.

LA DIA di Caltanissetta cominciava, dunque, delle indagini dirette ad acquisire sia l'esito delle investigazioni preesistenti relative al palazzo dei GRAZIANO, sia l'eventuale registrazione della telefonata anonima prima riportata, nonché ulteriori notizie sulla Ferrari vista dai testi GIAMBRA.

Il primo risultato delle indagini è stato il rinvenimento dell'album fotografico allora redatto (rilievi tecnici svolti il 19 luglio 1992, vol. 5) tra cui vi era la panoramica della via d'Amelio dal palazzo dei GRAZIANO. Si aveva, così, modo di verificare sia la perfetta visibilità del luogo dell'eccidio (v. ril. 145), sia lo stato dei luoghi all'ultimo piano del palazzo dei GRAZIANO (v. ril. 146, 147 e soprattutto 148); stato dei luoghi da cui emergeva la presenza non solo del vetro scudato e di alcune cicche di sigaretta per terra, ma anche la presenza di 26 piante ad alto fusto, posizionate all'ultimo piano del palazzo in costruzione subito prima del parapetto, come a proteggere chi fosse stato sul terrazzo da eventuali sguardi indiscreti. I vetri, poi, appoggiati al muro, erano effettivamente danneggiati, come era stato riportato dal sost. Comm. RAVIDA'.

Il rinvenimento di questo album fotografico consentiva, dunque, di ritenere più che fondati i dubbi che erano emersi dalle semplici dichiarazioni di RAVIDA' e ARENA: come mai non erano stati effettuati accertamenti sui mozziconi di sigaretta che, anche se non numerosi, erano presenti nel terrazzo del palazzo dei GRAZIANO? Come mai questo diverso trattamento, effettuato dalla stessa forza di polizia ad appena 57 giorni da Capaci, dove invece si era proceduto proprio all'analisi delle cicche di sigaretta? Ed inoltre, date le piante messe per occultare chi si fosse affacciato su via d'Amelio, come mai non si era verificato chi (e perchè) le aveva posizionate?

Tutte domande ancor più inquietanti, soprattutto se poste all'interno di una indagine che, grazie alle dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA, la Procura sta integralmente ricostruendo anche in ragione delle ritrattazioni di SCARANTINO, CANDURA e ANDRIOTTA, e delle loro accuse ai funzionari di polizia di cui si è in precedenza detto.

Il PM provvedeva, dunque, a sentire tutti gli operai della ditta EDILFER e gli appartenenti alla polizia intervenuti sul luogo, per ricostruire nel modo più approfondito possibile quanto allora avvenuto.

Tra i poliziotti allora intervenuti sul luogo emergono le dichiarazioni rese da LENTINI Giuseppe, allora Vice Ispettore presso la CriminalPol di Palermo, oggi Sostituto Commissario presso la D.I.A. di Trapani.

Sentito l'11 giugno 2010 dalla DIA di Caltanissetta, LENTINI ha così riferito:

**verbale di sommarie informazioni testimoniali di LENTINI Giuseppe dell'11 giugno 2010**

**DOMANDA:** *Ci può riferire, relativamente al mese di luglio 1992, dove prestava servizio ed il grado da lei ricoperto?*

**RISPOSTA:** *Nel periodo in argomento ero in servizio presso la CriminalPol di Palermo con il grado di Vice Ispettore.*



**DOMANDA:** nei giorni 19 e 20 luglio 1992 ha effettuato interventi in via d'Amelio a Palermo in relazione alla nota strage?

**RISPOSTA:** Ho appreso della strage attraverso la telefonata di un collega, all'epoca dei fatti in servizio presso la Criminalpol di Torino ma aggregato a quella di Palermo per le indagini sulla strage di Capaci. Il collega si chiama IACCARINO Luciano ed allo stato attuale è un Funzionario di Polizia se non ricordo male con il grado di V.Q. Agg. Con il collega concordammo di trovarci presso gli uffici della Criminalpol di Palermo per trasferirci successivamente in via d'Amelio. In Ufficio incontrai oltre al collega IACCARINO altri due colleghi, anche loro aggregati dei quali non ricordo il nome e tutti insieme ci siamo portati in via d'Amelio. Lo scenario che si presentò ai nostri occhi fu orrendo e dopo circa trenta minuti, decisi insieme al collega IACCARINO di allontanarci dalla zona della strage per non dare fastidio ai colleghi che stavano operando e per cercare di fare qualcosa che potesse in qualche modo risultare utile alle indagini che si stavano effettuando sul posto. **Ricordo che la mia attenzione fu subito rivolta ad uno stabile in costruzione posto, per chi guarda con le spalle l'abitazione della mamma del Dr. Borsellino, sulla sinistra, nel secondo troncone di via d'Amelio, quindi oltre il muro di sbarramento sito in fondo alla via stessa. Decidemmo di effettuare un sopralluogo in quello stabile anche perché si prestava in modo particolare ad un probabile punto dal quale sarebbe potuto partire l'impulso di un telecomando per la detonazione dell'ordigno. Ricordo che sul posto della strage vi era personale della Squadra Mobile di Palermo, in divisa, gente da me conosciuta perché più volte vista in ufficio, essendo quest'ultimo posto nello stesso stabile della Squadra Mobile. Insieme ai due della squadra mobile siamo entrati dentro lo stabile per iniziare il sopralluogo allo scopo di rinvenire anche tracce di bivaccamento di persone in quegli spazi che si prestavano per l'osservazione del luogo della strage; mi riferisco quindi a cicche di sigarette, bicchieri e bottiglie vuote e quant'altro potesse far presumere la presenza di persone sul posto per un consistente lasso di tempo. Voglio precisare che l'immobile era completamente aperto e l'accesso allo stesso non era precluso da alcun ostacolo; era composto da più di 10 piani e gli interni erano privi di porte e finestre. Da un primo esame dei luoghi si è constatata la presenza di cicche di sigarette sparse su tutti i piani ispezionati ed in minime quantità che non abbiamo ritenuto opportuno prelevare o reperire in quanto probabilmente riconducibili agli operai che all'interno vi lavoravano. Oltre a quanto sopra riferito, non rammento ulteriori particolari riguardanti l'attività descritta, posso però affermare con un ragionevole margine di certezza che il gruppo suddetto sia stato il primo ad ispezionare questo immobile.**

**A.D.R.:** Non ricordo di essere salito fino alla terrazza dello stabile ma non posso escludere che lo abbia fatto qualcuno dei colleghi che operavano con me. Voglio però evidenziare che se qualcosa di interesse investigativo fosse emersa durante l'attività di P.G. i colleghi lo avrebbero sicuramente riferito a me che ero il più alto in grado in quel frangente.

**A.D.R.:** Escludo, almeno per la parte dei luoghi da me ispezionati con la mia squadra, la presenza di vetri blindati o scudati, nonché di cumuli di cicche di sigaretta. Non ricordo neanche di aver appreso particolari o notizie in ordine ad una autovettura FERRARI.

Ricordo ancora che dopo il sopralluogo nello stabile in costruzione abbiamo proceduto a contattare alcune persone che abitavano nelle abitazioni circostanti allo scopo di ottenere informazioni utili per le indagini ed in particolare sulla eventuale presenza di persone sospette che si aggiravano all'interno di quell'immobile. Voglio precisare che in ordine alla suddetta attività **si è successivamente provveduto alla redazione di apposita relazione di servizio che ho personalmente firmato.**

**A.D.R.:** Il giorno successivo e cioè il 20 luglio, sono tornato sul posto della strage con altri colleghi allo scopo di verificare se, anche nei palazzi circostanti e comunque abitati, vi era un punto di osservazione che poteva essere idoneo per guardare su via d'Amelio. In particolare se non ricordo male siamo entrati in due appartamenti e ci siamo affacciati dai rispettivi balconi che davano sulla via d'Amelio. Ricordo che uno di questi appartamenti era di proprietà di un funzionario della Regione di cui non ricordo il nome ma che non era presente al momento del nostro accesso. Non credo esista relazione di servizio in ordine a questa attività.

Voglio precisare che in merito al palazzo in costruzione nei pressi della via D'Amelio ho depono in una udienza a Caltanissetta dove mi sono state poste delle domande dalla Dottoressa PALMA.

**A.D.R.:** In relazione a giorno 21 luglio, non ho ricordi che mi portino a pensare ad attività da me svolte in via d'Amelio.

Ricordi parzialmente diversi quelli di Sebastiana CARDINALE, che nel 1992 prestava servizio presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo.

La stessa, sentita dalla DIA di Caltanissetta, ha così riferito:

**verbale di sommarie informazioni testimoniali di CARDINALE Sebastiana del 17 settembre 2010**

**DOMANDA:** Ci può riferire, relativamente al mese di luglio 1992, dove prestava servizio ed il grado da lei ricoperto?---//

**RISPOSTA:** In quel periodo prestavo servizio presso il Gabinetto Regionale di Polizia scientifica della Questura di Palermo e ricoprivo il grado di Agente.----//

**DOMANDA:** nel periodo in esame ha effettuato interventi in via d'Amelio a Palermo in relazione alla nota strage?---//

**RISPOSTA:** Si ricordo che il giorno 21 luglio 1992, unitamente al Sovrintendente BOSCO, mi sono recata in via d'Amelio, e più precisamente in via MN4 per effettuare una serie di rilievi fotografici in uno stabile allora in costruzione. Nello specifico ricordo che il collega BOSCO, verosimilmente su disposizioni dell'allora Dirigente V.Q. Agg. Margherita PLUCHINO, mi disse che **dovevamo recarci presso questo stabile per effettuare dei rilievi fotografici del luogo della strage da una visuale dall'alto**. Ricordo che eravamo soli io ed il collega BOSCO e che alle attività di P.G. espletate sul posto era presente il geometra responsabile del cantiere tale DI MARIA. I lavori di cantiere erano fermi e non vi erano operai presenti sul posto.----//

L'ufficio da atto che viene data lettura e visione del Verbale datato 21/07/1992 (con relative foto componenti un album fotografico contraddistinto dal numero di volume 5), a firma del Sovrintendente Capo BOSCO Giuseppe e Agente CARDINALE Sebastiana, in servizio presso il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Palermo, concernente i rilievi tecnici eseguiti in via MN4 nr.4, presso il cantiere della EDILFER S.r.l. ed in particolare un fabbricato in costruzione in fase di allestimento. Si rappresenta che, il suddetto verbale fa parte del fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti il 19 luglio a seguito della strage. Il fascicolo è costituito da 5 volumi dei quali il nr.1 composto da 81 pagine afferenti rilievi descrittivi (questo volume comprende tutti i verbali concernenti i rilievi tecnici e descrittivi, compreso quello in trattazione posto alle pagine 42-43 e 44) e gli altri quattro da rilievi fotografici.----//

**DOMANDA:** cosa fu trovato e se avete visto **lo stato dei luoghi sul terrazzo dell'ultimo piano?**-----//

**RISPOSTA:** Voglio precisare che la nostra attività era rivolta esclusivamente all'ultimo piano di detto stabile quindi non abbiamo effettuato alcun tipo di rilievo ai piani. Infatti **con un montacarichi, azionato dal DI MARIA, ci recammo subito all'ultimo piano e più precisamente al primo terrazzo dello stabile che guardava proprio su via d'Amelio con ottima visuale sul teatro della strage**.

L'immobile era composto da circa 11 piani e presentava, se non ricordo male, tre scale di ingresso. Non ricordo se gli appartamenti erano finiti o meno, di sicuro **non erano abitati** perché ancora in fase di completamento.



Preciso che **dei quattro terrazzi siti all'ultimo piano, è stato attenzionato solo il primo, poiché era quello con una più ampia visuale del luogo della strage.**

La prima cosa che notammo sono stati degli **infissi divelti e poggiati sul muro**, che abbiamo fotografato poiché risultavano avere anche i **vetri infranti**. A tal proposito faccio presente che gli infissi di cui ho appena parlato sono ritratti nella fotografia nr.148 dell'album che mi avete mostrato. Guardando le foto nr.146 e 147 dell'album, **ricordo anche delle piante che si trovavano sul terrazzo in argomento poste una vicina all'altra lungo il parapetto del medesimo.----**//

**A.D.R.:** Non sono in grado di riferire in relazione al tipo di vetro di cui erano provvisti gli infissi fotografati e presenti anche in altri ingressi del terrazzo.-----//

**A.D.R.:** **Non ricordo di mozziconi di sigarette** presenti in quel terrazzo perché di sicuro sarebbero stati in qualche modo documentati e reperiti.-

**DOMANDA:** ha incontrato appartenenti alla Criminalpol di Catania che uscivano dallo stesso sito?-----//

**RISPOSTA:** non ho ricordi in tal senso ma non posso escludere di aver incontrato dei colleghi all'ingresso dello stabile.----//

Avuto riguardo alla relazione allegata all'album fotografico, la stessa è stata rinvenuta e si riporta qui di seguito nelle parti salienti:

Noi sottoscritti, BOSCO Giuseppe e CARDINALE Sebastiana, rispettivamente Sovrintendente Capo e Agente di Polizia di Stato, video segnalatori addetti al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica presso la Questura di Palermo a richiesta del Dirigente il predetto Gabinetto e per disposizione superiore ci siamo recati in via MN 4 nr. 4, presso il cantiere della EDILFER, per eseguire rilievi tecnici relativi alle indagini per la strage del Giudice BORSELLINO e degli agenti della Polizia di Stato, addetti alla scorta (...). Esso (fabbricato n.d.r.) consta di 65 appartamenti, tutti disabitati perchè ancora in fase di completamento, e dislocati su 11 piani, raggiungibili per il tramite di 3 scale. (...) La facciata prospettica di detto fabbricato guarda alla via d'Amelio, teatro della strage. In detto fabbricato accediamo dalla via MN4 mediante un vano privo di imposte. Varcata la soglia osserviamo un androne (...) che comunica a destra con due botole per gli ascensori (...) a sinistra con le scale ascendenti che conducono ai piani degli appartamenti. All'ultimo piano del palazzo in esame ci rechiamo mediante ascensore provvisorio, installato nella botola destra di quelle precedentemente menzionate, costituito da una piattaforma in legno, che viene azionato elettronicamente dal geom. DI MARIA.

Il predetto **ultimo piano** è anch'esso **disabitato**. Lo stesso è munito di nr. 4 terrazzi (...) Il primo dei detti terrazzi, munito di **parapetto**, alto 1,10, presenta gli infissi dei vani porta dei vari vani ubicati posteriormente, per chi osserva frontalmente la via d'Amelio, leggermente divelti e con i **vetri incrinati**. Dal terrazzo predetto si osserva **un'ampia visione sia del luogo della strage che della via Emanuele Morselli**, nella quale è stato riscontrato il reticolato contorto ed i frammenti di orme di scarpa sull'asfalto. Dal cratere formato dall'esplosivo di via d'Amelio vi è, in linea d'aria, una distanza di 250 mt. (in realtà è di 171 mt., n.d.r.) Lungo il parapetto del terrazzo in esame si osservano, addossati, **nr. 26 vasi con piante**, in prevalenza rose, ficus e pini, **alti mt. 4 circa**. Le stesse piante **occupano il parapetto destro e gran parte di quello anteriore, lasciando liberi solo 3 mt. Circa della parte sinistra del parapetto anteriore e la parte del parapetto sinistro**".



Ancora, Giuseppe CUSENZA, allora Ispettore presso la "catturandi" di Palermo, ha riferito di essersi recato presso l'immobile dei GRAZIANO "perchè si prestava in modo particolare alla eventuale collocazione di soggetti che potevano in qualche modo essere coinvolti nella strage", ma di non avere trovato nulla di interessante:

**verbale di sommarie informazioni testimoniali di CUSENZA Giuseppe del 4 giugno 2010**

**DOMANDA:** Ci può riferire, relativamente al mese di luglio 1992, dove prestava servizio ed il grado da lei ricoperto?---//

**RISPOSTA:** nel mese di luglio del 1992 ero in servizio presso la Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Palermo, con il grado di Ispettore.

**DOMANDA:** nei giorni 19 e 20 luglio 1992 ha effettuato interventi in via d'Amelio a Palermo in relazione alla nota strage?---//

**RISPOSTA:** sì, ricordo che il giorno 19 ero quale sottufficiale di turno, in servizio presso gli Uffici della Squadra Mobile quando nelle immediatezze dei noti eventi, mi portai sul luogo della strage, unitamente all'allora Agente Scelto MANNINO Vincenzo, che fungeva da autista. Ricordo che fu mia iniziativa quella di recarmi sul posto dove nel frattempo erano giunti altri colleghi della Squadra Mobile e della Criminalpol di Palermo. Fui fra i primi a giungere sul posto, se non ricordo male la terza auto e lo scenario che si presentò ai miei occhi fu terribile. Superato lo shock iniziale iniziammo a chiedere rinforzi e ulteriori soccorsi per garantire sia l'ordine pubblico che la conservazione dello stato dei luoghi, nonché il soccorso alle persone ferite o che comunque avevano necessità di ricevere aiuti per danni alle strutture degli immobili immediatamente adiacenti al palazzo oggetto dell'attentato. Quindi subito dopo, con l'arrivo anche di altri colleghi si cominciò a programmare l'attività più urgente richiesta dalle circostanze. Nello specifico io, unitamente ad altro personale di cui non ricordo i nomi ma che di certo appartenevano alla Squadra Mobile e alla Criminalpol di Palermo, mi recai in uno stabile in fase di completamento, recintato con delle palizzate in legno, e composto da due o più scale e da circa 11 o 12 piani. Questo immobile fu subito attenzionato poiché si prestava in modo particolare ad un eventuale collocazione di soggetti che potevano in qualche modo essere coinvolti nella strage, sia come punto di osservazione in toto della via D'Amelio e sia come luogo da dove poteva essere stato attivato un telecomando per l'innescò della bomba. Dico questo nella considerazione che in occasione della nota strage di Capaci, venne constatato che il luogo da dove venne attivato il telecomando era posto in una collina sovrastante l'autostrada Capaci-Palermo, ove furono rinvenute evidenti tracce di cose che risultarono successivamente attinenti la strage. In quest'ultima occasione, io e l'Isp. RICERCA Alessandro, fummo quelli che individuammo il posto da dove fu azionato il telecomando.

Ritornando allo stabile ispezionato in via D'Amelio ricordo che il costruttore o i costruttori dello stesso, di cui non ricordo il nome, erano in "odor di mafia"; questo lo appresi successivamente da quei colleghi che si occuparono in prima persona degli accertamenti relativi.

Rammento che lo stabile fu ispezionato nella sua totalità piano per piano, terrazza compresa, allo scopo di rinvenire tracce evidenti di trascorsa presenza di persone che in qualche maniera potevano essere collegate ai fatti in questione. Posso affermare con sicurezza che in quello stabile non fu rinvenuto nulla che potesse essere riconducibile alla strage o utile alle indagini relative alla stessa, anche perché in caso positivo avremmo redatto un verbale di sequestro.

**A D.R.: ribadisco che non furono rinvenuti mozziconi o parti di sigarette e non ricordo di vetri poggiati sui muri del terrazzo.**

A D.R.: che io ricordi le squadre che effettuarono il suddetto sopralluogo erano due e di sicuro con me non c'era personale della Polizia di Stato di sesso femminile. Non posso però escludere che nell'altra squadra vi era personale di sesso femminile.



A D.R.: non ricordo se in merito a tale attività sia stata redatta una relazione di servizio, posso però affermare che della stessa portai a conoscenza l'allora Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, dott. Arnaldo LA BARBERA, che giunse sul posto in tarda serata.

A D.R.: ricordo che sul posto della strage incontrai il collega RICERCA Alessandro, il quale però si occupò di attività diversa da quella da me svolta.

A D.R.: Dopo l'attività di cui sopra, non ho effettuato altri interventi in via d'Amelio, anche perché nelle ore successive il tutto passò alla sezione omicidi della Squadra Mobile e successivamente al Gruppo Investigativo FALCONE-BORSELLINO.

In ultimo, veniva acquisita anche la nota del 20 luglio 1992 dell'Arma dei Carabinieri-Nucleo Operativo di Palermo, da cui emergeva che "alle ore 16.00 circa odierne veniva effettuato da militari di questo Comando un sopralluogo nel palazzo in costruzione situato in fondo alla via Mariano d'Amelio, lato monte, lì veniva contattato il geom. DI MARIA Antonino (...) che riferiva ai militari operanti che:

- detto palazzo consta di 66 appartamenti posizionati su 11 elevazioni fuori terra, di cui 22 invenduti e con la porta d'ingresso sempre aperta;
- aggiungeva, inoltre, che 6 appartamenti sono occupati e soltanto uno abitato.
- Tale edificio è sprovvisto di custode e solo saltuariamente viene controllato da un operaio di fiducia della ditta, tale CATANZARO Pietro (...).

Ancora, veniva acquisita nota del 30 settembre 1992 della Squadra Mobile di Palermo, da cui risultava – oltre che l'identificazione dei GRAZIANO – che "i fratelli GRAZIANO sono elementi proclivi al delitto, appartenenti alla organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra, ed, in specie, alla cosca operante nelle zone "Borgo Acquasanta-Arenella", ove insiste la precitata via d'Amelio. Indicati da sempre quali elementi di spicco di quella consorteria di cui fanno parte i non meno famigerati f.lli GALATOLO, da circa vent'anni operano nel campo della edilizia abitativa (...) Già nel 1975 i precitati f.lli GRAZIANO risultano essere stati denunciati in stato di arresto con rapporto del 19 novembre 1975, in concorso con altri pregiudicati (...) perchè ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e omicidio in pregiudizio di tali PEDONE Antonino e LA CORTE Lorenzo; vicenda, quest'ultima, dalla quale veniva assolti con formula dubitativa, a dimostrazione della potenza criminale derivatagli dai saldi vincoli associativi con l'organizzazione mafiosa che (...) consentiva loro di operare nell'edilizia nella zona di loro influenza, praticamente senza alcuna concorrenza (...) A questo Ufficio risulta, inoltre, noto che i predetti fratelli sono strettamente legati, in subordine, al clan dei Madonia, come riferito dall'anonima interlocutrice, e che il maggior esponente di quella famiglia si identifica in MADONIA Francesco, attualmente recluso. Quanto appena esposto trova ulteriore conferma nel fatto che personale dipendente aveva modo di notare l'autovettura (...) intestata alla società EDILFER dei GRAZIANO, uscire

in ben due occasioni dalla via di via delle Agavi a Carini, dove il 13 dicembre scorso veniva tratto in arresto il latitante MADONIA Salvatore cl. 56, figlio del boss di San Lorenzo Francesco MADONIA.

Si rappresenta, altresì, che nel corso degli accertamenti esperiti sul conto dei predetti fratelli è emerso che un loro cugino, tale GRAZIANO Vincenzo (...) risulta impiegato presso la stabilimento ITALTEL sito in Carini (...). Ciò si evidenzia a codesta AG in relazione ad eventuali perizie tecniche sulla linea telefonica installata presso l'abitazione della madre del Giudice BORSELLINO.



Allegata a questa nota vi era altra nota del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato del 14 aprile 1992 in cui si riferiva di un pozzo in fondo MARASA' a cui si accede dalla via d'Amelio, 48, ed alla fine di aggiungeva: *"si segnala, in ultimo, che sull'appezzamento di terreno in oggetto si affaccia un palazzo in via di ultimazione costruito dalla società EDILFER dei noti f.lli GRAZIANO. Questa mattina veniva identificato Francesco GRAZIANO (...) La scorsa sera, verso le ore 19:00, all'interno del cantiere (...) si aveva modo di notare parcheggiata l'autovettura (...) notata in ben due occasioni uscire dalla villa di Carini, via Agavi, dove il 13 dicembre 1991 venne tratto in arresto il latitante MADONIA Salvatore (...).*

A ben vedere, le testimonianze e le note di P.G. sopra riportate evidenziano non poche lacune, ed invero:

- non furono sottoposte ai necessari rilievi tecnico scientifici (nonostante diversamente si fosse fatto per la strage di Capaci) le cicche di sigarette presenti sui luoghi (visibili anche dalle fotografie allora scattate);
- non si accertò la provenienza dei vetri blindati addossati sul muro e trovato scheggiato;
- non si indagò su chi aveva portato le piante ad alto fusto sul terrazzo (dove furono trovate le cicche), sulle ragioni per cui erano posizionate in modo da precludere la vista dall'esterno;
- ed ancora, non fu sviluppata la "traccia GRAZIANO" che poteva essere compatibile anche con la tesi di una intercettazione sul numero dell'appartamento in cui si trovava la madre del dott. BORSELLINO ed aveva, altresì, la valenza investigativa di portare in maniera diretta ai MADONIA, famiglia egemone del mandamento di Resuttana, competente – dal punto di vista territoriale/mafioso - sui luoghi dell'eccidio

A tal proposito sono stati sentiti gli operai allora dipendenti dei GRAZIANO, ma solo pochi hanno ricordato l'ultimo piano dello stabile: molti hanno affermato, infatti, di non esservi mai saliti; solo quattro operai lo hanno fatto (FALSETTI Giovanni; SCHILLACI Antonino, RINELLA Serafino, CARDINALE Salvatore), ma, mentre qualcuno ricorda le piante (aggiungendo che le stesse vennero portate su con la gru della società EDILFER), **nessuno ricorda la presenza dei vetri appoggiati.**

Ad aggiungere ulteriore elemento di riflessione a quanto sin qui detto, si univano altre fotografie consegnate dalla Polizia Scientifica di Roma, delegata dalla Procura di Caltanissetta a svolgere accertamenti sui luoghi.

Le fotografie si rivelavano estremamente interessanti, perchè permettevano di verificare come una delle ipotesi fatte dagli investigatori che avevano allora eseguito i rilievi era che l'attentatore si fosse potuto nascondere dietro le piante: ciò è tanto vero che venne scattata una fotografia del luogo del delitto da dietro le piante dell'ultimo piano del palazzo dei GRAZIANO, che qui di seguito si riporta:





La fotografia non venne però allegata a quelle dell'album fotografico agli atti.

In esito a questa attività sono stati sentiti gli stessi GRAZIANO e la coppia proprietaria dell'ultimo piano terrazzato del palazzo da loro costruito e la versione del trasporto delle piante a mezzo della ditta costruttrice è rimasta assolutamente

confermata. Come è rimasto confermato che il palazzo, il 19 luglio 1992, era certamente incustodito, e facilmente accessibile dall'agrumeto che divide in due la via d'Amelio (cfr. verbali di sommarie informazioni testimoniali del 21 febbraio 2011 in atti).

### 6.2.3 Le indagini sull'agrumeto di via d'Amelio. Le dichiarazioni di Fabio Tranchina e Giovan Battista Ferrante.

Altre indagini, allora solo accennate, ma che ora hanno ripreso vigore per l'acquisizione di nuove fonti di prova sono quelle relative proprio all'agrumeto che divide in due via d'Amelio.

Le prime notizie che, nel corso dell'indagine, si hanno dell'**agrumeto di Via d'Amelio** sono contenute nelle dichiarazioni rese il 20 luglio 1992 da **MURATORE Salvatore**, classe '34, di Ottavio e **Marasà Maria**, che dichiarò di essere "*proprietario, unitamente a mio fratello Onofrio, del terreno, di circa 6000 metri quadri, posto in via Mariano d'Amelio, e che divide in due tronconi detta strada. Sono altresì comproprietario, insieme a mio fratello Onofrio, di un magazzino sito al civico 64 della predetta via, e che ha subito dei danni nello scoppio avvenuto ieri. Nel mio terreno sono stati scaraventati numerosi pezzi d'auto, che stamattina sono stati fotografati da personale della Polizia, nonché sequestrati. Il terreno sito in via d'Amelio è in stato di abbandono in quanto dovrebbe essere espropriato per unire i due tronconi della citata via. Provvedo personalmente alla cura del terreno, di solito nei giorni di Sabato e Domenica. Mi sono recato in via d'Amelio venerdì scorso, verso le 17.00 (...) sabato e domenica scorsi (...) sono rimasto nella mia abitazione a Palermo per problemi di salute. Ieri pomeriggio ho avvertito il forte boato dello scoppio e poiché dalla mia abitazione intravedevo del fumo alzarsi nei pressi di un palazzo sito vicino al mio appezzamento di terreno, insieme a mia moglie mi sono recato sul posto per accertarmi di cosa fosse accaduto(...)* **Nel terreno si accede tramite un cancello in ferro sito in via d'Amelio, oppure da un ingresso in Piazza Cascino nr. 106. Venerdì scorso non ho notato niente di strano ....**" (v. allegato 13 della nota del 20 luglio 1992 della Squadra Mobile di Palermo).

Da notarsi che, tra le perquisizioni da effettuare, ve ne era una, non eseguita perché non venne rintracciato il soggetto, anche a carico di MARASA' Salvatore, classe 1917 (stesso cognome della madre del MURATORE).

Veniva, poi, redatto il fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti il 19 luglio 1992 dal Gabinetto regionale di Polizia Scientifica. Al volume 5, nel ril. 163 si notava la parte terminale di via d'Amelio con il cancello (aperto) che immette nell'agrumeto; lo stesso potevasi notare al ril. 163 e 164, da cui emergeva che il lucchetto non aveva al suo interno la catena e, dunque, non poteva chiudere il cancello medesimo. Dalle altre fotografie si rilevava: che alla fine di via d'Amelio parte Sud, adiacente al giardino ed al palazzo sito di fronte all'abitazione della sorella del dott. Borsellino, correva tutto intorno una spianata di cemento, con al termine una rete metallica ricoperta da siepe che delimitava l'agrumeto già detto (ril. 166 e 167). La striscia di cemento terminava, poi, nella adiacente **via Morselli**, parallela della via d'Amelio, anch'essa tagliata dall'agrumeto. Al ril. 169 si vedeva, poi, la stessa via Morselli, con l'indicazione sulla sinistra del cancello di colore nero su cui si riscontravano **impronte di scarpa** (poi ripresi anche sub 170 e 171), e , sullo sfondo, verso l'agrumeto, il luogo in cui era stato trovato "*materiale di risulta su cui si riscontrano due tracce*" (poi ripresi sub 172 e 173)., in specie due "**frammenti di scarpa**". Si riscontrava, inoltre (sub 174) la rete metallica abbassata e da questa si accedeva al terreno del sig. MURATORE, poi



ripreso nelle fotografie 176, 177, 179. L'agrumeto era sovrastato dal palazzo dei GRAZIANO, di cui abbiamo prima parlato (foto 178).

Ancora, nella nota del 20 luglio 1992 del N.O. dei Carabinieri di Palermo, si rappresentava che *“personale dipendente effettuava un sopralluogo speditivo in via Morselli, parallela di via d'Amelio. Li veniva constatato che tale via risultava essere senza uscita, **terminante con una recinzione in rete metallica divelta in un angolo** limitrofo al muretto facente parte dell'edificio di pertinenza Montepaschi Serit. Nei pressi di tale recinzione, venivano notate **tracce di residuo di pneumatici (sgommata di autovettura)**, e diverse impronte di calzature su di una macchia polverosa di terriccio”*. Le telecamere a circuito chiuso ivi installate erano sprovviste di cassetta di registrazione.

Da appunto allegato emerge che il sopralluogo era stato fatto alle 21.00 del 19 luglio 1992.

Questo tema di indagine deve oggi essere approfondito a seguito delle recenti dichiarazioni di TRANCHINA Fabio, negli anni '90 e sino alla sua cattura autista di Giuseppe GRAVIANO e sulla cui figura ci si è già soffermati.

Una delle più rilevanti pagine della collaborazione di TRANCHINA è, allo stato, quella che svela alcuni particolari sul luogo dal quale venne azionato il telecomando, e sulla persona che lo azionò.

Secondo quanto riferisce Tranchina, **fu proprio GRAVIANO ad azionarlo.**

Del resto, ciò non deve stupire più di tanto, poiché rientra nelle tradizioni di cosa nostra che un “capo” si assuma la responsabilità in prima persona di un omicidio o di una strage “importante”; è noto, infatti, che nel mondo alla rovescia qual è Cosa Nostra, l'aver commesso un così efferato delitto è considerato un grande merito, che entra a far parte del proprio *curriculum* criminale.

E Graviano quasi certamente azionò il telecomando **“da dietro il muro che delimitava la fine della via D'Amelio ed un retrostante giardino”**.

Militano in tal senso, infatti, le dichiarazioni rese da Fabio TRANCHINA secondo cui Giuseppe GRAVIANO, in occasione del primo sopralluogo effettuato in via D'Amelio, gli aveva chiesto di reperirgli (con le modalità “riservate e anonime” di cui si è detto) un appartamento in tale strada (e di qui la possibilità di un utilizzo del palazzo Graziano, in quel periodo non abitato, prende nuovamente quota). Dopo aver compiuto il secondo sopralluogo in via D'Amelio e quando mancavano pochi giorni al 19 luglio 1992, il capo mafia di Brancaccio aveva esternato allo stesso TRANCHINA la decisione di “adattarsi” e di posizionarsi nel giardino del MURATORE (*“va bé addubbo ne iardinu”*), avendo appreso dal suo sodale che non era riuscito a trovare un appartamento in affitto.

Vale la pena riportare anche in questa sede le dichiarazioni del TRANCHINA.

#### **verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 21 aprile 2011**

P.L.:

*e quindi...tant'è che questo spiega anche forse perché questo gli ha dato quell'incarico di trovargli una casa, un appartamento in via D'Amelio, lei ha detto.*

TRANCHINA:

*si, si, si...*

P.L.: ce lo vuole raccontare come si è svolta questa cosa? Nei dettagli...

TRANCHINA: perfetto.

P.L.: per quanto le riesca...

TRANCHINA: In una ...in una delle volte che all'uscita dell'appuntamento che lui, dicevo aveva avuto in quel magazzino, in via Tranchina, un pomeriggio credo che già fosse di seconda ora, perché c'era buio per le strade...

P.L.: in che periodo siamo? Siamo sempre nel 92 è giusto?

TRANCHINA: siamo...periodi antecedenti alla strage, perché...eh non oltre un mese prima, dico...per intenderci. Che lui mi chiese dice prendi di qua, scendi dalla fiera, gira a destra che...dice entra qua, non è che mi dice entra in via D'Amelio a parte che quando si camminava con la macchina, lui se noi per esempio...se noi eravamo in via D'Amelio, voleva che diceva che eravamo a Messina, perché temeva le microspie, dice se ci intercettano...non devono sapere, quindi lui non parlava...mai per esempio di zone, di vie, indirizzi, ehh diceva gira a destra, ehh...rice qua prendi dalla strada della Libertà, per esempio c'era una statua e lui tutto in codice...mi ricordo che una di queste sere, che l'accompagnai che lui, doveva vedere questo... mi disse entra qua, gira, ritorna, ma ripeto senza dire una parola, mentre eravamo in questa zona, mi ha detto dice Fabio vuoi vedere, dice se mi trovi una casa qua...in questa zona, dice però dice...fai una cosa, dice se la trovi dice, non ti fare fare il contratto d'affitto, ehhh dice viri tu si vuonnu paaati i primi 6 misli... un anno anticipati...dice gli dai i soldi, eh...e mi ricordo che in quell'occasione, lui si lamentò, perché questo compito l'aveva dato pure a Giorgio PIZZO di trovargli una casa sempre in questo...e si lamentò perché mi dice glielo avevo detto a Giorgio dice...e non ne ha fatto niente, cioè era come infastidito, da questo discorso che lui non avesse... io se devo dire la verità, come la sto dicendo, neanche ci sono andato a cercare questa casa, perché ho detto: ma come la devo trovare? Perché mi ha detto non te ne andare dalle agenzie, dice vai là rice viri si ci sunnu affitti, si ti giri tutte le portinerie, ti giri tutte le scale, dice basta chi un tinni vai all'agenzia, se io dico qualche parola in siciliano dottore e non ni capiamo...

P.L.: no la capiamo benissimo...

TRANCHINA: no magari anche per la traduzione...

P.M.L.: no va bè...

TRANCHINA: perché qualche volta io uso il termine...proprio per riferire quello che lui nel modo in cui l'ha detto...ehhh dice non andare nelle agenzie, dice se lo trovi privatamente, io non la trovai, perché ripeto non la cercai, perché ho detto ma io non l'ho trovata...perché sinceramente c'erano delle volte che mi...proprio mi asfissiava...mi asfissiava... pure di fesserie comunque mi asfissiava...quando poi, ehh poco tempo...prima di succedere diciamo, la strage di via D'Amelio perché dico poco tempo prima? Perché poi ehh il fatto è successo, ehhh lui mi chiese, ma l'hai trovata la casa? E io gli ho detto no... ci rissi Giuseppe viri che non ho trovato niente...rice va bè "adubbo na iardina"

P.M.B.: Come?

TRANCHINA: addubbo nu iardina...ehh tipo mi accomodo nel giardino... mi disse questa frase ce l'ho scolpita nella mente...

P.M.: in siciliano come le disse esattamente?

TRANCHINA: addubbu no iardinu

P.M.: addubbare, addubbare ... accomodare...

P.L.: mi arrangio nel giardino...

TRANCHINA: stiamo facendo mente locale non è che... stiamo facendo un piccolo accenno dato che nel verbale già c'è... diciamo entrando in via D'Amelio, perché poi quando sono successe tutte cose, certo...

P.L.:  
TRANCHINA: la mente spazia, cammina...

P.L.:  
TRANCHINA: certo...

P.L.:  
TRANCHINA: ehh cioè a me non me lo deve venire a raccontare nessuno, che non è stato lui, a fare la strage di via D'Amelio, perché è evidentissimo, dai passaggi, alle domande fatte e non fatte, e a trovami la casa, e adesso il discorso dei telecomandi, vediamo di rimmetterlo... ehh di datarlo... entrando in via D'Amelio, come vi dicevo, io mi ricordo... ho un ricordo almeno di... di quei tempi, che è una strada che non spunta e che di fronte ci fosse, un muro di recinzione e credo che qua dietro... ci fosse un terreno... per me "addubbo no iardinu" è significato che lui si è messo qua dentro...  
all'interno del giardino.

P.M.G.:  
TRANCHINA: sì.

Con le dichiarazioni rese da TRANCHINA si incastrano quelle rese da FERRANTE Giovan Battista il 5 maggio 2005 e, già in precedenza, nel c.d. "Borsellino bis". In queste dichiarazioni FERRANTE riferisce che BIONDINO Salvatore gli disse che chi aveva azionato il telecomando aveva rischiato di rimanere "sotto al muro", con chiara indicazione al muretto che divide l'agrumeto del MURATORE dalla via d'Amelio:

**verbale di interrogatorio di FERRANTE Giovan Battista del 5 maggio 2005**

A.D.R. Ricordo che avevamo a disposizione cinque coppie di telecomandi. Non so chi ebbe a fornire quello usato per la strage di Capaci, che comunque era diverso da quelli nella disponibilità per l'esecuzione della strage di via D'Amelio. Le modifiche necessarie a rendere operativi i telecomandi venivano **apportate dal cugino di Salvatore BIONDO il "lungo", che si chiamava BIONDO Giuseppe** e che non era uomo d'onore. Un telecomando venne provato nel terreno nella mia disponibilità di "Casa Ferreri", una settimana prima della strage di via D'Amelio. Detta prova avvenne ponendo la coppia trasmittente e ricevente a distanza di circa 200 metri e dette risultati positivi, stante che premendo tasto della trasmittente era avvenuta l'esplosione del detonatore elettrico collegato alla ricevente. L'apparato oggetto della prova fu portato via da Salvatore BIONDINO e probabilmente è quello adoperato nella strage. Le altre apparecchiature, in numero di tre o quattro, furono consegnate in tempi diversi a Salvatore BIONDO e conservate, assieme a talune armi, in un deposito nella mia disponibilità in contrada "Malatacca". **Dopo la strage di via D'Amelio con Salvatore BIONDO distruggemmo le apparecchiature per il timore che venissero trovate**, implicandoci nella strage. Concordammo di dire che i telecomandi si erano arrugginiti e provvedemmo altresì a disciogliere l'esplosivo in nostro possesso.

A.D.R. Non so dire dove i "Telecomandi" fossero stati acquistati, so che BIONDO Giuseppe comprava ciò che gli serviva per le modifiche da Migliore e da un altro negozio di elettronica "c.s.c". sito nei pressi di Piazza Croce e che si forniva anche presso la **ditta Pavan** con negozio sito in via Regione Siciliana.

In sede di verbalizzazione riassuntiva il FERRANTE spiega che gli apparati consegnanti erano contenuti, separatamente ricevente e trasmittente, in due buste distinte. Ambedue poi sin trovavano all'interno di una terza busta che le conteneva. Si trattava di generici sacchetti bianchi di plastica utilizzati dai vari negozi senza alcuna scritta. Il telecomando adoperato per via D'Amelio veniva, negli usi comuni, impiegato per l'apertura di cancelli o per far muovere le gru e aveva una frequenza diversa per non subire interferenze da altri apparati simili.

A.D.R. Non ricordo che le apparecchiature recassero il logo della Telcoma, anche se successivamente ai fatti, nel corso delle vicende giudiziarie, ho sentito fare il nome di tale ditta.



A.D.R. Non so dire dove si trovasse colui che il giorno della strage ebbe ad azionare il pulsante della trasmittente. Da Salvatore BIONDINO oppure da Salvatore BIONDO il "corto" ho sentito dire che vi era il rischio che a seguito dell'esplosione il muro potesse rovinare addosso a chi aveva premuto il pulsante. Da tale frase ho tratto la supposizione che doveva esserci una certa vicinanza tra chi azionava il telecomando e il luogo dove era collocato l'ordigno o l'esplosivo.

#### **Esame dibattimentale di FERRANTE Giovanbattista nell'ambito del processo c.d. Borsellino Bis**

*Non è stato detto chi era sul posto (...) il commento fu che l'unica persona o le uniche persone (...) poteva avere eventualmente subito danno era chi era nelle vicinanze, diciamo, dell'esplosione, evidentemente chi si trovava in via d'Amelio, che ha premuto chiaramente il telecomando, era vicino al posto dove era successo l'attentato, perché ricordo che parlava che potevano restare schiacciati dalla caduta del muro, o qualcosa del genere (...) Salvatore BIONDINO diceva questo (...)*

Ed argomenti in questo senso ci ha offerto anche CANCEMI Salvatore che, nel c.d. "Borsellino bis" Appello, ha riferito che, proprio a ragione della estrema accelerazione che RIINA aveva impresso alla strage di via d'Amelio erano stati commessi degli errori, tanto che BIONDINO Salvatore (la stessa fonte di FERRANTE) gli aveva detto che era stato utilizzato "troppo esplosivo", tanto che aveva messo a repentaglio anche il palazzo in cui abitava la sorella del magistrato (e, dunque, dice il PM, anche il meno forte muretto che divideva la parte sud della via d'Amelio dal giardino del MURATORE):

#### **Esame dibattimentale di Cancemi Salvatore del 4 luglio 2001 nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis appello**

**PRESIDENTE:** - *Lei ha partecipato all'esecuzione della strage?*

**CANCEMI SALVATORE:** - *Si'.*

**PRESIDENTE:** - *Ci puo' dire quando avvenne la deliberazione della strage Borsellino? Quando, dove e da chi fu fatta?*

**CANCEMI SALVATORE:** - *Ma, guardi, Presidente, io Le posso dire che ce ne sono state riunioni diversi, il luogo e' sempre quello che io ho indicato, dietro la villa Serena, **nella villa di Guddo**. Quindi ce ne sono stati nel mese di aprile, nel mese di maggio, nel mese di giugno, quindi ce ne sono stati, diciamo, diversi, quindi...*

**PRESIDENTE:** - *Senta, la prima, la primissima riunione in cui ci si riunì, si parlò e si decise di procedere alla strage Borsellino, la prima.*

**CANCEMI SALVATORE:** - *Ma, guardi, Presidente, io... Si', io mi sforzo, diciamo, perche', ripeto, quello era un posto che si parlava, diciamo, diverse volte sempre delle stesse cose, quindi mi sforzo; credo, se non faccio confusione, a giugno. Pero', ripeto, attenzione, posso fare confusione nei tempi, solo nei tempi, perche', ripeto, quello era un posto che le stesse cose si ripetevano piu' volte e piu' volte, quindi credo a giugno.*

**AVV. SCOZZOLA:** - *Presidente, se potesse aggiungere pure l'anno.*

**PRESIDENTE:** - *Va be', direi che... Va be', aggiunga l'anno.*

**CANCEMI SALVATORE:** - *Va be', quello per me... non l'ho detto...*

**PRESIDENTE:** - *Perche' e' scontato, lo capisco, certo.*

**CANCEMI SALVATORE:** - *L'anno non l'ho detto perche' era scontato, diciamo, il '92.*

**PRESIDENTE:** - *Ovvio, ovvio. Va bene, niente, avvocato, l'anno e' scontato.*

*Intervento fuori microfono.*

**PRESIDENTE:** - *Lo dica, Cancemi, perche' qui non bisogna dare per scontato niente.*

**CANCEMI SALVATORE:** - *No, no, l'ho detto. Dico, per me... io chiedo scusa alla Corte, dico, per me era scontato, ma l'ho detto, nel '92.*

**PRESIDENTE:** - *Lo so, l'ho capito, anche per me era scontato, pero' giustamente mi fanno notare che non ci deve essere niente di scontato, quindi dica pure l'anno.*

**CANCEMI SALVATORE:** - *'92.*

**PRESIDENTE:** - *Bene. Allora, senta, lei nel corso del I grado di questo giudizio ha avuto un confronto con Giovanni Brusca. Se lo ricorda?*

**CANCEMI SALVATORE:** - *Si', si'.*

**PRESIDENTE:** - *Giovanni Brusca puo' essere che sia solo una diver... Giovanni Brusca, che abbiamo risentito pure in questa fase, afferma una cosa diversa o leggermente diversa da quella che lei dice.*

*Dice in particolare... guardi, io me l'ero preparata questa cosa e glielo leggo quello che ha detto il Brusca, anche cosi' per sollecitare il suo ricordo. Dice: "Eravamo intorno al 20 febbraio, giorno piu' giorno meno; mi incontrai con Salvatore Riina e altri soggetti per risolvere alcuni problemi, che mi riguardavano, del mandamento. Dopodiche' si affronto'... credo che successivamente o giorni... ripeto, giorni prima - perche' sono state due riunioni contestuali, quindi dice in quel periodo li' - ci siamo riuniti poi in un'altra riunione io, Cancemi Salvatore, Biondino Salvatore, Raffaele Ganci e Riina Salvatore, dove si stabili' di portare a termine la strage di Capaci, di mettere in atto tutta una serie di attentati, a cominciare dal dottor La Barbera, l'onorevole Vizzini, Purpura, perche' dopo che era stato ucciso Lima... e quindi successivamente doveva essere eliminato lui, etc." E poi ripete questa cosa piu' volte nel corso del suo esame.*

*Ecco, questa affermazione le suscita qualche ricordo, qualche precisazione? Secondo il Brusca, appunto, la prima idea, la prima deliberazione avvenne in quel periodo li', fine febbraio - inizi marzo, insomma, piu' o meno. Cosa puo' dirci a proposito?*

**CANCEMI SALVATORE:** - *Ma io, Presidente, voglio dire questo, che puo' darsi che, diciamo, faccio confusione io nei tempi, solo, ripeto, nei tempi, attenzione, perche' il fatto c'e' stato, diciamo, la discussione c'e' stata.*

**PRESIDENTE:** - *Signor Cancemi, se puo' parlare piu' vicino al microfono, perche' la sentiamo un po' male; facciamo sforzo per sentire.*

**CANCEMI SALVATORE:** - *Si'.*

**PRESIDENTE:** - *Grazie.*



- CANCEMI SALVATORE:** - *Mi avvicino, mi avvicino.*
- PRESIDENTE:** - *Si', si', grazie.*
- CANCEMI SALVATORE:** - *Si'. Pero' mi sembra... mi sembra di avere... io ho fatto nel ter un altro confronto in aula con Brusca, se non ricordo male, e mi sembra che lui questa data l'ha modificato, se non... se non ricordo male, mi sembra che questa data l'ha modificata.*
- PRESIDENTE:** - *Un attimo, signor Cancemi. Mi scusi, signor Cancemi, la sentiamo proprio male.*
- Il tecnico li' nel sito riservato puo' verificare la qualita' dell'audio? Anche da qui stiamo controllando. Un attimo, eh.*
- CANCEMI SALVATORE:** - *Io, Presidente, c'ho la bocca appoggiata nel microfono.*
- PRESIDENTE:** - *Capisco, capisco, quindi non dipende piu' da lei. Allora, signor Cancemi, pare che la responsabilita' sia mia.*
- Allora, puo' parlare, puo' rispondere. Dica.*
- CANCEMI SALVATORE:** - *Si'. Posso?*
- PRESIDENTE:** - *Si', puo'.*
- CANCEMI SALVATORE:** *Quindi io stavo dicendo, Signor Presidente, che ricordo in questo confronto che ho fatto da recente con Brusca che questa data lui l'ha modificato, che ricordava... mi sembra di avere detto che ricordava male questa data, e' andato un po' piu' avanti nei tempi di questo ricordo. Quindi pero' io non escludo che il ricordo, diciamo, preciso mi manca a me, e' come dice lui oppure viceversa; questo io posso dire. Io ho questo ricordo, ma ripeto che lui mi sembra che questa data l'ha modificata, questa che ha letto Lei, quindi e' andato piu' avanti nei tempi.*
- PRESIDENTE:** - *Ho capito.*
- CANCEMI SALVATORE:** - *Ma voglio dire, Signor Presidente, attenzione, questo era un luogo che la' si facevano tantissime riunioni; non e' che ce n'e' stata una, due, tre, dici, e quindi i ricordi rimangono, diciamo, perfetti. Perche', ripeto, non si pigliavano appunti; erano tutte parole, cosi', diciamo, che noi parlavamo senza prendere nessun appunto.*
- Quindi posso anche ricordare male io, pero', ripeto, solo nei tempi, ma il fatto c'e' stato, la riunione c'e' stato; abbiamo parlato, questo e' verissimo.*
- PRESIDENTE:** - *Bene. Quindi lei conferma che, al di la' di questa discrasia sui tempi, che piu' o meno si sta aggiustando, venendo, mi pare di capire... un po' lei dice: "Puo' essere un po' prima", Brusca dice: "Puo' essere un po' piu' avanti". Quindi piu' o meno, lei dice, vi state avvicinando sulla data. Al di la' di questo...*
- CANCEMI SALVATORE:** - *Esattamente.*
- PRESIDENTE:** - *Al di la' di questo, pero' la riunione fu nei termini che dice Brusca, cioe' si parlo' di una serie di attentati a personaggi importanti?*
- CANCEMI SALVATORE:** - *Si', c'e' stato, diciamo, che... anche che si nominava qualche persona da colpire, c'e' stato questi nomi; io non li ricordo tutti perfetti, ma ci sono stati dei nomi, diciamo, fatti.*

**PRESIDENTE:** - *Si'. Quindi nel corso di questa riunione nella lista di persone da colpire fu fatto espressamente il nome del dottor Borsellino?*

**CANCEMI SALVATORE:** - *Si', si', questo si', diciamo...*

**PRESIDENTE:** - *Si'.*

**CANCEMI SALVATORE:** - *Si'.*

**PRESIDENTE:** - *Lei ha parlato poi di un discorso, di un commento di Ganci Raffaele a proposito di questa decisione di Riina o della commissione presieduta da Riina avvenuto, appunto, al termine di una riunione sempre nel giugno '92.*

*Ci puo' riferire, appunto, il contenuto di quel commento e per quale motivo era stata convocata questa altra riunione che, immagino, lei mi correggera' se non e' cosi', sia un'ulteriore riunione rispetto a quella di cui ha parlato prima? Ecco, per quale motivo Riina ritenne... Anzi, non le anticipo niente. Mi riferisca questa storia del commento e poi approfondiamo.*

**CANCEMI SALVATORE:** - *Si', io mi ricordo, Presidente, che, ecco, nel mese di giugno, poi c'e'... ripeto, come ho detto prima, ce ne sono stati diversi, quindi mi ricordo nel mese di giugno che sempre in quel posto, in quella villa dietro la villa Serena, la villa di Guddo, **c'e' stato, diciamo, una premura, diciamo, da parte di Riina che questa... questo omicidio si doveva... questa strage si doveva portare subito, diciamo, a compimenti.***

*E mi ricordo, diciamo, che ho sentito io, perche' mi ricordo benissimo che il Riina con Ganci erano seduti un po' piu' distante sempre nello stesso salone, nella stessa stanza dove eravamo noi, un po' piu' avanti, Riina ci disse: "**Faluzzu, 'a responsabilita' e' mia**", Faluzzu significa Raffaele Ganci.*

*Quindi mi ricordo questo particolare e poi, quando ce ne siamo andati, il Ganci mi disse... disse una parolaccia a Riina, dici: "Chistu ni voli rovinari a tutti"; mi ricordo queste parole.*

**PRESIDENTE:** - *Si'. Chi c'era in questa seconda riunione in villa Guddo?*

**CANCEMI SALVATORE:** - *Presidente, guardi, io non... non vorrei dire la seconda o la terza, perche' ce ne sono stati diversi, quindi...*

**PRESIDENTE:** - *Ho capito, in questa...*

**CANCEMI SALVATORE:** - *... puo' darsi che e' stata la terza.*

**PRESIDENTE:** - *Ha ragione, ha ragione. Rettifico, in quest'altra riunione...*

**CANCEMI SALVATORE:** - *In quell'occasione...*

**PRESIDENTE:** - *In quest'altra riunione.*

**CANCEMI SALVATORE:** - *Si', esattamente, esattamente. Io mi ricordo che c'era... c'era Raffaele Ganci, io, Biondino, Riina e qualche altro che al momento non mi viene in mente, ma c'era qualche altro pure presente.*

**PRESIDENTE:** - *Quell'espressione di Riina, oltre a essere percepita da lei, fu colta da qualcun altro o poteva essere colta da qualcun altro? Era bisbigliata o era un...?*

**CANCEMI SALVATORE:** - Ma...

**PRESIDENTE:** - Si', dica.

**CANCEMI SALVATORE:** - Ma credo di si', Presidente, credo di si'.

**PRESIDENTE:** - Poteva essere, si'. In questa occasione si parlo' dell'organizzazione dell'attentato o quando si parlo'...?

**CANCEMI SALVATORE:** - Ma si parlo', si', io mi ricordo...

**PRESIDENTE:** - Si', dica.

**CANCEMI SALVATORE:** - L'incarico l'ha dato a Salvatore Biondino, diciamo, di organizzare, diciamo, Riina si ha rivolto a Salvatore Biondino di organizzare tutto e fare in fretta. Io mi ricordo che e' stato a Salvatore Biondino che ha dato l'incarico di organizzare tutto.

**PRESIDENTE:** - Quindi fu una delega in bianco o c'erano delle direttive nell'ambito di questo incarico? Una delega in bianco: "Fai tu"?

**CANCEMI SALVATORE:** - Si', si', ci ha detto di organizzare lui e di fare lui, c'ha dato l'incarico a Biondino Salvatore.

**PRESIDENTE:** - Biondino doveva riferire a Ri...

**CANCEMI SALVATORE:** - Come e' successo anche...

**PRESIDENTE:** - Biondino...

**CANCEMI SALVATORE:** - Come e' successo anche nella...

**PRESIDENTE:** - Si', dica.

**CANCEMI SALVATORE:** - Come e' successo anche nella strage del dottore Falcone, che e' stato pure il Biondino che ha organizzato.

**PRESIDENTE:** - Biondino ha organizzato. Pero' per la strage di Falcone mi pare di ricordare che Brusca sostenga che la scelta dell'autostrada fu fatta da Ganci e Riina, cosi' ha sostenuto.

**CANCEMI SALVATORE:** - No, un attimo, Presidente. Si', si'. No, un attimino, io... Va be', lui dice cosi', vuol dire che ci risulta cosi', per carita'.

Voglio dire che ha organizzato, ha trovato la casa a Capaci, la casetta, era lui che coordinava tutto; mi riferisco su questo senso, diciamo.

**PRESIDENTE:** - In questo senso.

**CANCEMI SALVATORE:** - Teneva i rapporti con noi, con Ganci Raffaele, questo, su questo senso.

**PRESIDENTE:** - Va bene. Le risulta che Biondino riferisse a Riina su come andavano i preparativi dell'organizzazione? C'erano contatti frequenti in cui si riferivano le modalita' che venivano preparate?

**CANCEMI SALVATORE:** - Ma, guardi, Presidente, chiedo scusa se ho questa espressione. Il Biondino Salvatore quindi era una cosa, diciamo, al cento per cento che doveva riferire i particolari a Riina.

**PRESIDENTE:** - Si'.

**CANCEMI SALVATORE:** - Perche' era giusto cosi', perche' Riina era il ca...

- PRESIDENTE:** - Certo.
- CANCEMI SALVATORE:** - *Ma non solo questo, non solo questo, attenzione, Biondino Salvatore era quello che sapeva dove dormiva Riina, lo andava a prendere e lo portava negli appuntamenti e lo andava a lasciare; quindi non e' che Salvatore Biondino lo vedeva una volta l'anno a Riina, lo vedeva tutti i momenti.*
- PRESIDENTE:** - ***Si'. Lei ha saputo le ragioni di questa fretta di Riina nel dare corso all'attentato? Il motivo di questa accelerazione.***
- CANCEMI SALVATORE:** - *Io... Ma, Presidente, io l'ho spiegato piu' volte, diciamo, che io ho capito che **lui aveva questa premura, questa... questa cosa di... sollecitava che 'sta cosa dove... si doveva fare subito.** L'ho spiegato, diciamo, di quello che io ho potuto capire, diciamo, quelle cose che ho potuto capire io.*
- PRESIDENTE:** - *Ce lo dica quello che ha potuto capire lei.*
- CANCEMI SALVATORE:** - *Eh, **aveva qualche interesse lui, come doveva dare una risposta**, come doveva dare, diciamo, un accordo che aveva preso con persone e quindi aveva questa premura, questo qua quello che io ho potuto capire.*
- PRESIDENTE:** - *Ma a lei risulta che Riina abbia detto: "Dobbiamo fare l'attentato, perche' ho un accordo con qualcuno a cui ho garantito che al piu' presto realizzo questo attentato? Ovviamente la domanda e', diciamo, posta volutamente in questi termini.*
- CANCEMI SALVATORE:** - *No, guardi, Presidente, le parole esatte, cosi' come Le sta dicendo Lei, no, onestamente, perche' voglio dire... mi voglio sforzare di dire piu' che la verita'. Pero', siccome lui... io devo andare indietro... devo fare, diciamo... devo fare un passo indietro.*
- Siccome lui aveva delle persone che... nelle mani, mi diceva a me e a qualche altro che lui queste persone le doveva garantire ora e nel futuro di piu', quindi tutta questa premura, diciamo, io l'ho afferrato, diciamo, su questo senso.*
- PRESIDENTE:** - *Va bene. Adesso, poi torneremo su questo tema. Senta, **questa accelerazione, questa fretta, che a lei risulta, determino' modifiche nelle tradizionali prassi operative, nel senso che ci fu...? Lei pote' cogliere che ci furono delle modifiche, una certa trascuratezza, una certa fretta, soprattutto per quanto concerne, ovviamente per quello che ne sa lei, la selezione degli uomini, dei mezzi e dei modi per eseguire la strage?***
- CANCEMI SALVATORE:** - *Ma, guardi, la fretta, Presidente, e', diciamo, nel senso che **la cosa si doveva fare al piu' presto possibile; diciamo, l'incarico, come ho detto, diciamo, l'ha avuto il Biondino Salvatore, quindi quello che ha coordinato tutta la cosa e' stato Biondino Salvatore.***
- Quindi questo, su questo senso, diciamo, lui ha sollecitato a Biondino che questa cosa si doveva portare a compimento al piu' presto possibile.*
- PRESIDENTE:** - *Quindi a lei non risulta che questa fretta', al di la' del fatto, appunto, che si doveva portare a compimento al piu' presto possibile, abbia in qualche misura influito sulla realizzazione, sull'esecuzione, sulla bonta', diciamo, tra virgolette ovviamente, della procedura esecutiva?*

- CANCEMI SALVATORE:** - Certo, c'è stato una cosa [sovrapposizione di voci]...
- PRESIDENTE:** - Ci furono degli errori, che lei sappia? Questo voglio dire: ci furono degli errori?
- CANCEMI SALVATORE:** - No...
- PRESIDENTE:** - Lei ha sentito discorsi in cui si diceva: "Ma a causa della fretta... si è fatto tutto troppo in fretta e quindi abbiamo sbagliato qualcosa, è successo qualcosa che non doveva succedere"?
- CANCEMI SALVATORE:** - No, guardi, io voglio dire una cosa che mi sono ricordato nel processo ter, che l'ho detto da recente, e poi non lo so se questo si può definire un errore, attenzione, io... questo lo valuta la Corte.
- Io posso dire che **Biondino Salvatore, dopo un paio di giorni della strage, mi disse che ci... "Ce ne potevo mettere – dici – di meno esplosivo"**, diciamo, perché proprio 'u palazzo si è sventrato tutto, quindi a tipo che potevano creare meno danno, dici, per l'obiettivo e non si creava danno ni 'u palazzo, insomma.*
- Io non lo so, mi disse queste parole che hanno esagerato a metterci esplosivo di più di quello che ci potevano mettere.*
- PRESIDENTE:** - Sì. Quindi...
- CANCEMI SALVATORE:** - Queste parole me l'ha detto Salvatore Biondino.
- PRESIDENTE:** - Salvatore **Biondino le disse che la quantità di esplosivo era ingente, notevole, superiore alle necessità, mi pare di capire.**
- CANCEMI SALVATORE:** - Esattamente, esattamente.
- PRESIDENTE:** - Lei, per caso, sa dove fu messo l'esplosivo?
- CANCEMI SALVATORE:** - Eh, io sì, l'ho saputo che è stato messo sotto l'abitazione della mamma del dottor Borsellino **in una macchina, una 126.**
- PRESIDENTE:** - Ecco, questo lei come l'ha saputo? Ha una fonte...
- CANCEMI SALVATORE:** Questo, diciamo, della macchina onestamente... della macchina onestamente, che era stata usata questa macchina, io l'ho saputo dopo, diciamo, che hanno utilizzato questa macchina.
- PRESIDENTE:** - Ecco, è importante che lei ci dica se la sua è informazione che viene dall'interno di "Cosa Nostra" o è un'informazione ovviamente che le viene dall'esterno, dopo che si sono fatte le indagini, i processi, etc.
- CANCEMI SALVATORE:** - No, no, **io l'ho saputo sia da Ganci Raffaele e sia da Biondino Salvatore.**
- PRESIDENTE:** - Ecco, cosa...
- CANCEMI SALVATORE:** - E ho saputo anche da Bio...
- PRESIDENTE:** - Dica, dica.
- CANCEMI SALVATORE:** - Ho saputo anche da Ganci Raffaele, questo me l'ha detto Ganci Raffaele, che ha avuto un ruolo e credo che in qualche modo, diciamo, di... di cose di macchine, non lo so, ha avuto un ruolo

un certo Vitale, che questo abita o abitava nello stesso palazzo, che **Ganci Raffaele mi riferì pure che questo Vitale ha avuto un ruolo, diciamo, nella strage...**

- PRESIDENTE:** - Sì, questo...
- CANCEMI SALVATORE:** - ... quando mi riferì che era stata una 126 che hanno usato.
- PRESIDENTE:** - Quindi Ganci Raffaele e Biondino le dissero espressamente che fu usata una 126. Lo può confermare?
- CANCEMI SALVATORE:** - Esattamente, sì. Sì, sì.
- PRESIDENTE:** - E l'esplosivo dove si trovava? Cioè chiarisca...
- CANCEMI SALVATORE:** - No, non lo so io.
- PRESIDENTE:** - Voglio dire, fu usata una 126 come autobomba o per altre ragioni fu usata?
- CANCEMI SALVATORE:** - No, no, come autobomba...
- PRESIDENTE:** - Sì.
- CANCEMI SALVATORE:** - ... come, diciamo, che l'esplosivo è stato collocato nella 126.
- PRESIDENTE:** - Sì. Lo seppe da altri questo o solo da Ganci e Biondino?
- CANCEMI SALVATORE:** - Ma io mi ricordo che l'ho saputo da loro due.
- PRESIDENTE:** - Biondino cosa le disse su questa circostanza in particolare?
- CANCEMI SALVATORE:** - Ecco, il discorso è stato che, **quando mi ha fatto il discorso che era... che ce n'avevano messo tanto, diciamo, di questo esplosivo in que... e mi parlo' della 126.**
- PRESIDENTE:** - Sì.
- CANCEMI SALVATORE:** - L'occasione è stata proprio quella.
- PRESIDENTE:** - Sì. Senta, ci può dire in quel periodo, il giugno, quando lei ha detto fu deliberata la strage quali erano gli obiettivi che il vertice dell'organizzazione perseguiva con questa strage? Cioè a cosa mirava la strage, da quello che le fu detto e che lei sa?
- CANCEMI SALVATORE:** - Ma, guardi, Presidente, io mi devo ripetere quello che ho detto prima. Il Riina ha avuto questa premura, diciamo, che doveva portare a compimento, se così posso dire, questa strage e quindi le cose che lui mi diceva prima di... a me, diciamo, questo; io posso riferire le cose che ho saputo da lui.

Dunque, in esito a questa complessa disamina delle vecchie e nuove indagini sul luogo in cui può essere stato azionato l'esplosivo e secondo quando evidenziato dal PM vi sono molteplici elementi che farebbero ritenere:

- che Giuseppe GRAVIANO si sia "accomodato" nel giardino, del resto assolutamente disabitato, di fronte la via d'Amelio, ove poteva vedere il luogo in cui poi fu consumata la strage da molti luoghi;
- che GRAVIANO è, con ogni probabilità, giunto all'interno dell'agrumeto



scavalcando un cancello in via Morselli, parallela di via d'Amelio, allo scopo di non attirare l'attenzione degli abitanti di via d'Amelio;

- che la scelta della via Morselli sia stata anche funzionale a garantirsi una agevole via di fuga, senza che fosse necessario attraversare la scena del delitto, come dimostrato dalle tracce di una "sgommata" rinvenute dai Carabinieri in occasione del sopralluogo effettuato subito dopo la strage;
- che nei pressi della via D'Amelio doveva essere posizionato anche Fifetto CANNELLA, il quale, come dichiarato dal Tranchina, prese in consegna GRAVIANO la mattina del 19 luglio 1992, e lo condusse, con ogni probabilità, sul luogo della strage;
- che non può escludersi che, per avere una migliore visuale, CANNELLA si sia potuto posizionare proprio nel balcone terrazzato del palazzo dei GRAZIANO, sul quale, come s'è detto, sono state rinvenute delle cicche per terra. Da quel luogo poteva anche verificare, dopo l'esplosione, quale fosse la più agevole via di fuga sia per sé che per GRAVIANO;
- che il fatto che GRAVIANO e CANNELLA abbiano agito di conserva in questa fase è dimostrato dalla circostanza (emersa dall'analisi dei tabulati dei loro telefoni cellulari) che dopo 12 minuti dalla deflagrazione, e dunque dopo essersi messi in salvo, gli stessi si sono sentiti telefonicamente;
- che alla luce di questa analitica ricostruzione di questo segmento della fase esecutiva della strage, è possibile anche apprezzare la veridicità delle dichiarazioni rese da Tullio Cannella a proposito degli ammiccamenti di Vittorio TUTINO e dei riferimenti fatti alla disponibilità da parte sua di una casa nei pressi del luogo della strage (la casa della suocera di TUTINO);
- ed invero si tratta di una abitazione che – in assenza di un rifugio "in affitto", cercato e non trovato da GRAVIANO – ben si sarebbe potuta prestare sia per monitorare i luoghi della strage nella fase preparatoria, sia per offrire un temporaneo rifugio a qualcuno degli attentatori, che avrebbe potuto utilizzarla per far calmare le acque dopo la deflagrazione ed allontanarsi, poi, in tutta calma.

### **Le tracce dei SERVIZI SEGRETI nelle ultime indagini.**

Si è già ricostruita la fitta trama dei rapporti che in uno dei momenti più drammatici della storia repubblicana, a cavallo tra le due stragi del '92, fece da sfondo ai negoziati che si intrecciarono tra i vertici dell'organizzazione mafiosa Cosa nostra ed alcuni rappresentanti del mondo istituzionale, trama dal contenuto inconfessabile a lungo nascosta da silenzi ed opacità, il cui ordito solo oggi appare faticosamente disvelarsi, seppur solo parzialmente, e che viene ormai comunemente definita con il termine "trattativa".

Termine, si è detto, dal contenuto inevitabilmente ambiguo e dai contorni sfumati, non essendo ancora oggi possibile stabilire se ulteriori e separati contatti – oltre a quelli oramai accertati, riferibili al personale del R.O.S. dei CC. – vennero attivati da ambienti istituzionali per raggiungere i rappresentanti dell'organizzazione cosa nostra

e, in caso di risposta affermativa, quali furono le finalità perseguite ed i risultati ottenuti.

Su questo terreno, ancora oggi infido e scivoloso, vari protagonisti si sono spesso cimentati nel distribuire verità parziali e sbiadite, contribuendo in tal modo ad *“intorbidire l’acqua del pozzo”* più che a favorire la ricerca della verità. Si pensi, a titolo di mero esempio, ai sospetti artatamente adombrati dallo stesso Totò RIINA e fatti trapelare all’esterno attraverso le dichiarazioni rese dal suo legale di fiducia <sup>212</sup>.

In un contesto ricognitivo all’interno del quale il confine tra verità e menzogna sembrava assottigliarsi progressivamente, la linea adottata dalla Procura è stata quella di ancorare a solide basi le indicazioni provenienti da un florilegio di fonti dichiarative aventi ad oggetto la trattativa ed i c.d. “mandanti esterni” delle stragi, attraverso una ricerca mirata, atta a reperire elementi di prova in grado di riscontrare tali emergenze in modo inoppugnabile.

Si è allora posta particolare attenzione all’attività di acquisizione di documenti redatti a suo tempo da enti ed organi pubblici proprio in quanto trattasi di atti predisposti per loro natura ad attendere alle esigenze di certezza della “pubblica fede”, in grado dunque di fornire forme obiettive di riscontro alle risultanze in atti .

Tale attività ha fornito positivi risultati per quanto attiene uno degli snodi nevralgici della “trattativa”, segnatamente l’esatta posizione a suo tempo assunta dagli organi apicali preposti alla sicurezza pubblica oltre che dal Ministro della Giustizia sul tema della revoca del regime detentivo previsto dall’art 41 bis dell’O.P..

Proprio la specifica esigenza di acquisire elementi in grado di orientare utilmente le indagini in corso sul tema dell’eventuale coinvolgimento di soggetti gravitanti a vario titolo negli ambienti istituzionali nella fase della trattativa e di analizzare compiutamente le conseguenze prodotte da tali condotte nel determinismo che sfociò nella tragica morte di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta ha indotto il PM ad emettere una serie di ordini di esibizione degli atti contenuti negli archivi degli organi istituzionalmente preposti alla raccolta di informazioni per la sicurezza dello Stato (A.I.S.I. e A.I.S.E.) .

Nel corso dei successivi accessi eseguiti presso gli uffici dell’A.I.S.I. e dell’A.I.S.E. oltre che presso il D.I.S., il Dipartimento della Presidenza del Consiglio che ha il compito di vigilare sull’attività svolta dagli organi di “intelligence” sopra indicati, si è così proceduto a scrutinare una enorme mole di atti, precedentemente selezionata per “aree tematiche” dai suddetti Uffici sulla scorta delle indicazioni precedentemente loro inviate .

Agli atti acquisiti all’esito di tale procedura si è poi aggiunta la cospicua documentazione trasmessa dal D.I.S., dall’A.I.S.I. e dall’A.I.S.E. in risposta ai quesiti di volta in volta rivolti ai predetti organismi di sicurezza sulla base di specifiche emergenze delineatesi nel corso dell’attività di indagine.

In sintesi può dirsi sulla scorta del materiale analizzato che l’attività dei nostri servizi di intelligence si dispone all’indomani della strage di Capaci su tre piani paralleli: oltre alla classica attività di acquisizione e di analisi delle informazioni nonché di supporto tecnico ad alcune iniziative della polizia giudiziaria vennero creati “gruppi di lavoro” da impiegare nella ricerca dei latitanti oltre che nella revisione e nell’aggiornamento delle mappe afferenti la criminalità organizzata.

---

<sup>212</sup> V. paragrafo 7 del capitolo II.

Va subito detto che l'analisi di tale imponente massa documentale non ha apportato alcun elemento di utilità né si sono evidenziate novità nell'economia dell'attività investigativa in grado di orientarne utilmente la rotta, quanto meno con specifico riguardo al diretto coinvolgimento di settori degli apparati dei servizi sicurezza nella fase della c.d. trattativa tra Stato e Cosa Nostra .

Non è stata in particolare reperita contrariamente alle aspettative della stessa Procura traccia alcuna di iniziative, di qualsivoglia natura, attivate da ambienti istituzionali in risposta alla destabilizzante strategia perseguita in quegli anni da cosa nostra, comunque volte a perseguire finalità "istituzionali", evitare cioè la consumazione di ulteriori efferati episodi stragisti .

Le stesse conclusioni vanno formulate per quanto attiene più in generale ai risultati prodotti dalla consultazione del patrimonio informativo messo a disposizione dai vertici dei servizi di sicurezza afferente le dinamiche comunque riconducibili alla consumazione della stragi di Capaci e di Via D'Amelio ed alle relative indagini .

Nessun rilevante contatto è infine emerso con soggetti coinvolti nelle vicende oggetto di indagine ovvero con personaggi escussi a vario titolo nel corso delle indagini .

Alla luce di tale premessa, reputandosi evidentemente superfluo ripercorrere analiticamente l'intensa attività di analisi condotta sul materiale documentale acquisito, il PM si è limitato nel corso dei successivi paragrafi a dar conto delle acquisizioni più significative, relative al tema di indagine.

### **Acquisizione di elenchi e album fotografici**

Presso l'A.I.S.I. e l'A.I.S.E. sono stati acquisiti gli elenchi dei nominativi dei soggetti in servizio nei primi anni '90 presso il SISMI ed il SISDE – oltre che di coloro che hanno comunque intrattenuto rapporti di collaborazione con i predetti organismi nei periodi ritenuti rilevanti per le indagini in corso – unitamente ai relativi album fotografici.

Si è già detto nel corpo di altro paragrafo della presente richiesta quale esito abbiano avuto le individuazioni fotografiche effettuate dal CIANCIMINO Massimo e come, all'esito dell'attività svolta, quest'Ufficio abbia instaurato un procedimento penale a carico di quest'ultimo, indagato per il reato di calunnia nei confronti di un funzionario dei servizi di sicurezza, il dr Lorenzo NARRACCI, oltre che del prefetto Gianni DE GENNARO, attuale Direttore del D.I.S. .

Nulla è invece emerso per quanto attiene l'identificazione del sig Carlo/ Franco, alias sig. GROSS, indicato dal CIANCIMINO come un sorta di "eminenza grigia" che avrebbe stabilmente svolto il ruolo di trait d'union tra il padre CIANCIMINO Vito ed i vertici degli apparati di sicurezza a suo dire rappresentati proprio dal dr. DE GENNARO .

Più in generale non sono stati rinvenuti documenti utili ad evidenziare qualsivoglia tipo di collegamento tra le due agenzie di "intelligence" operanti in Italia nel corso degli anni '90 (SISMI e SISDE) e personaggi inseriti o comunque collegati all'organizzazione cosa nostra quali ad esempio Paolo BELLINI – indicato a più riprese da Giovanni BRUSCA come legato ai servizi segreti con il quale cosa nostra nei primi mesi del '92 avrebbe avviato tramite GIOE' Antonino un contatto per *un eventuale scambio tra quadri rubati a fronte di un migliore trattamento per alcuni detenuti o un loro ricovero in ambienti ospedalieri o extracarcerari*- o come l'ex Sindaco di Palermo Vito CIANCIMINO, nonostante le ripetute indicazioni offerte sul punto dai figli di quest'ultimo CIANCIMINO Massimo e (con ben maggiore grado di affidabilità) CIANCIMINO Giovanni (v. retro) .

### **I rapporti intrattenuti da Arnaldo La Barbera con il SISDE.**

Dure critiche vennero rivolte a suo tempo al dr. LA BARBERA, già dirigente della Squadra Mobile di Palermo e poi del gruppo Falcone-Borsellino, con riguardo alla gestione del collaboratore SCARANTINO, la cui attendibilità, come ampiamente illustrato in altro capitolo della presente richiesta, è stata sostanzialmente azzerata dalle recenti acquisizioni processuali, prime tra tutte le dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA.

Così il dr. GENCHI, anch'egli al tempo in servizio presso la Questura di Palermo, ebbe ad interrompere bruscamente il collaudato rapporto di collaborazione professionale instaurato con il predetto funzionario, in quanto contrario a che le indagini *"venissero limitate ad un basso profilo ..."*.

Occorre evidenziare che la consultazione degli atti trasmessi dal SISDE, ha consentito di accertare un rapporto di collaborazione "esterna" intrattenuti dal dr. Arnaldo LA BARBERA dal 1986, al tempo in cui il predetto funzionario dirigeva la Squadra Mobile di Venezia (nome in codice "RUTILIUS") al marzo del 1988, allorché egli, al tempo Vice Questore, venne trasferito presso la Questura di Palermo per dirigere la Squadra Mobile. Collaborazione che, detto per inciso, ebbe ad oggetto esclusivamente la trasmissione di notizie afferenti la criminalità operante nel nord Italia.

Cessati i rapporti intercorsi in un momento antecedente all'attività svolta in Sicilia, non sono emersi ulteriori contatti (oltre ovviamente agli istituzionali scambi di informazioni) con i servizi di "intelligence".

Non risulta dunque che dal marzo '88 il dr LA BARBERA abbia mai fatto organicamente parte e/o collaborato, a qualsivoglia titolo, anche saltuariamente, con i soppressi servizi di informazione per la sicurezza militare e democratica (S.IS.MI. e S.I.S.D.E.) nè redatto relazioni di servizio, appunti, annotazioni, segnalazioni.

### **Le dichiarazioni rese dal dr Gioacchino Genchi.**

E' stato escusso in qualità di persona informata sui fatti il dr. Gioacchino Genchi – funzionario della Polizia di Stato già componente del gruppo Falcone-Borsellino, a suo tempo incaricato dall'Autorità giudiziaria di analizzare il traffico telefonico con riguardo alle vicende stragiste del '92 – il quale ha tra l'altro riferito in merito ad una serie di ipotesi investigative elaborate all'esito delle indagini svolte.

Talune di queste, segnatamente quelle comunque collegate all'attività dei servizi di sicurezza, subirono una decisa "stroncatura" ad opera del SISDE che – come si apprende dal carteggio acquisito – qualifica come infondata la notizia relativa all'apertura di un ufficio in Palermo presso il Castello Utveggiò (sulle pendici del monte Pellegrino), punto ideale a detta del GENCHI per l'attivazione del congegno esplosivo che causò la strage di Via d'Amelio.

Presso il Castello Utveggiò risultava per contro avere sede il centro studi CERISDI, diretto dal Prefetto Verga, sino al 1988 Alto Commissario per la lotta alla mafia, alle cui dipendenze lavorava in qualità di autista-segretario COPPOLINO Salvatore, anch'egli dipendente del SISDE, al tempo in forza presso il predetto Ufficio dell'Alto Commissario.

Come accertato dal dr. GENCHI Sempre dall'analisi del traffico telefonico risulta che tanto l'utenza del CERISDI quanto quella del COZZOLINO vennero contattate nei primi mesi del '92 dalle utenze in uso a due appartenenti a Cosa nostra, Giovanni SCADUTO, uomo d'onore di Bagheria, uno dei killer di Ignazio Salvo, e Gaetano SCOTTO, boss dell'Arenella, condannato all'ergastolo nell'ambito del processo c.d. "Borsellino bis".

Il SISDE esclude altresì che personale tecnico alle dipendenze del servizio abbia mai ricevuto l'ordine di installare nella zona del castello Utveggio – per conto del Sisde o per conto di altra Istituzione quale ad esempio l'Alto Commissario Antimafia – apparecchiature di ascolto o di controllo di comunicazioni (solo sull'opposto versante del monte Pellegrino furono installate antenne per le ordinarie telecomunicazioni con il Cento Operativo Sisde di Palermo).

### **Alcuni punti oscuri.**

Si rammenterà come, partendo dalle dichiarazioni di Massimo CIANCIMINO sul ruolo del fantomatico sig. Franco/Carlo fino ad arrivare alle dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA relative alla misteriosa presenza di uno sconosciuto personaggio nel luogo ove venne ricoverata la Fiat 126 utilizzata il giorno dopo come autobomba in Via D'Amelio, l'intera percorso investigativo volto a ricostruire le vicende stragiste del '92 sia risultato costellato da molteplici riferimenti a presunte anomale contaminazioni tra mondo criminale e segmenti della realtà istituzionale che avrebbero comunque inciso nel determinismo causale della strage di Via d'Amelio oltre che sulla trasparenza di alcune fasi delle successive indagini svolte dagli organi inquirenti.

Secondo tale tesi, che trova uno specifico aggancio nelle dichiarazioni rese a suo tempo dal collaboratore CANGEMI Salvatore, personaggi inseriti in circuiti istituzionali della agonizzante c.d. "prima repubblica" avrebbero tentato di orientare a loro favore il mutamento degli assetti politici e istituzionali – reso ormai irreversibile dal crollo del muro di Berlino e poi accelerato dagli eventi collegati alla c.d. "tangentopoli" – utilizzando all'uopo le potenzialità destabilizzanti offerte da *cosa nostra* in cambio di un drastico mutamento di rotta della legislazione antimafia.

Tesi propugnata ad esempio da Vito CIANCIMINO, protagonista della fase calda della trattativa sviluppatasi all'indomani della strage di Capaci, l'uomo che risulta avere svolto un attivo ruolo di tramite tra ambienti istituzionali e i vertici della suddetta organizzazione mafiosa, nel corpo della lettera indirizzata al Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio, là dove l'ex sindaco di Palermo faceva esplicito riferimento al "regime" che *"sta tessendo il proprio capolavoro: sono fermamente convinto che su ordine di questa gente si sia armata la mano della mafia per gli omicidi dell'Onorevole Salvo Lima, del Giudice Falcone e del Giudice Borsellino"*.

Peraltro l'ipotesi di una sorta di "sinergia" creatasi nei primi mesi del '92 grazie ai contatti sviluppatasi tra alcune parti di un sistema politico ormai in disfacimento e la mafia siciliana, già pronta ad iniziare la sua campagna stragista, si rinviene anche nelle parole di Giovanni BRUSCA allorché questi riferisce che RIINA subito dopo l'omicidio LIMA si dimostrò assai soddisfatto perché *"si erano fatti sotto"* esponenti di alcuni movimenti politici.

Altri esempi potrebbero aggiungersi all'elenco.

Vero è tuttavia che se, abbandonato il mondo delle suggestioni investigative, ci si inoltra sul sentiero della concretezza processuale, gran parte delle emergenze

indicate appaiono ineluttabilmente destinate a ridimensionarsi, non essendo allo stato in grado di varcare la soglia della semplice prova indiziaria con riferimento al possibile coinvolgimento di soggetti esterni a cosa nostra nell'esecuzione della strage di via D'Amelio.

Così, al di fuori di metafora ed a mero titolo di esempio, non è certamente allo stato possibile affermare che l'uomo notato da Gaspare SPATUZZA il giorno prima della strage di Via d'Amelio all'atto della consegna della Fiat 126, poi utilizzata come autobomba, fosse un uomo appartenente ai servizi di sicurezza per il solo fatto che lo stesso SPATUZZA non ebbe a riconoscerlo come appartenente a Cosa nostra, non potendosi certamente allo stato escludere l'ipotesi di un coinvolgimento nella fase preparatoria della strage di personaggi "riservati", ignoti al dichiarante.

Ma l'accertamento di tali fatti non costituisce oggetto diretto della richiesta cautelare avanzata in questa sede dal Pm e pertanto ci si è limitati a riportare, per completezza, quanto evidenziato dallo stesso PM trattandosi, all'evidenza di temi ancora oggetto di approfondimento.



#### **7 La figura di GASPARE SPATUZZA. La sua attendibilità intrinseca ed estrinseca**

Il presente procedimento trova la sua ragion d'essere nell'apporto conoscitivo reso disponibile da Gaspare SPATUZZA.

Il trascorso criminale dello SPATUZZA ed i rapporti che lo legavano a tutti i soggetti chiamati in causa per la strage di via D'Amelio depongono per la formulazione di un giudizio di attendibilità intrinseca.

Non si deve sottacere che Spatuzza è un "criminale" che si è messo a disposizione dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra" e che si è reso protagonista di delitti efferati che, di certo, la scelta di collaborare e di tradire i vecchi alleati e sodali non possono far dimenticare.

La sua storia giudiziaria rivela la commissione di fatti reato che, al di là della loro rilevanza penalistica, si connotano di implicazioni morali ed umane talmente profonde e gravi che la scelta di dissociarsi dall'organizzazione e di collaborare con la giustizia, per quanto profonda e radicale, non potrà da sola cancellare.

Il delitto di Padre Puglisi ed il sequestro e l'uccisione del piccolo Di Matteo sono fatti che hanno colpito la coscienza di tutti e che non potranno mai essere dimenticati.

Tali doverose considerazioni, tuttavia, non possono e non devono condizionare l'analisi delle dichiarazioni rese da Spatuzza al fine di riconoscerne la credibilità generale e generica.

A tal fine è opportuno precisare i criteri cui ci si atterrà al fine di connotare il compendio

della necessaria gravità che deve supportare l'adozione di misura restrittive della libertà personale

Quanto ai criteri che governano l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, coindagati o indagati in procedimento connesso o collegato, in sede cautelare, occorre ricordare che tali dichiarazioni vanno sottoposte alla verifica richiesta dall'art.273 comma 1 bis c.p.p., che contiene il rinvio ai criteri di valutazione della prova di cui all'art.192, III e IV co. c.p.p. e, dunque, alla valutazione delle dichiarazioni unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità

Pur dopo la novella legislativa i contrasti nella giurisprudenza di legittimità non sono mancati diversi indirizzi interpretativi, composti dall'intervento dirimente delle Sezioni Unite del 2006 secondo cui, l'esplicito richiamo fatto dall'art. 273 comma 1 bis *"alla regola forte di valutazione probatoria stabilita dall'art. 192 co. 3 e 4"* comporta che i riscontri estrinseci alla chiamata in correità devono essere compatibili con la stessa, sì da consentire *"un collegamento diretto ed univoco, sul piano logico-storico, con i fatti per cui si procede mediante connotati individualizzanti"*.

Infatti solo la individualizzazione del riscontro *"è in grado di fondare la persuasività probatoria della chiamata in correità e la razionalità della decisione cautelare che è destinata a reggere la forza d'urto del contraddittorio dibattimentale"* (cfr. Cass. Sez. I, 14/11/2001, Calì; Sez. I, 7/2/2002, Schiamone; Sez. Fer. 28/8/2002, Desogus; Sez. VI, 20/6/2001, Caterino; Sez. VI, 3/12/2004, PM/Sapia; Sez. I, 21/11/2005, Cavalcanti; Sez. IV 2/12/2005, Baldassi; Sez. I, 13/12/2005, PM/Sinesi; Sez. I 4/5/2005, Lo Cricchio).

Ne consegue l'obbligo, per il decidente, di vagliare dapprima la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del deponente e, successivamente, di verificare l'esistenza di riscontri oggettivi desunti aliunde di quantità e qualità tali da suffragare quanto rappresentato dal proponente.

Alla luce dei principi del giusto processo di cui alla legge 63 del 2001 le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: ai fini dell'adozione di misure cautelari personali, le dichiarazioni rese dal coindagato o coimputato del medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato possono costituire grave indizio di colpevolezza ex art 273 co. 1 bis c.p.p., soltanto se, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, siano sorrette da riscontri esterni individualizzanti, sì da assumere idoneità dimostrativa in relazione all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario della misura, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento *"de libertate"* e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora *"in itinere"*, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato.

La qualifica di gravità che deve connotare gli indizi di colpevolezza deve dunque riferirsi al grado di conferma *"allo stato degli atti"* dell'ipotesi accusatoria.

È il caso di puntualizzare, secondo le S.U., che l'elemento di riscontro individualizzante deve confermare non necessariamente in via diretta la condotta illecita ascritta all'accusato, ma le dichiarazioni del proponente e quindi la loro attendibilità, nella parte di riferimento.



Quanto ai riscontri, occorre ricordare come già risalente giurisprudenza, esprimendo criteri di valutazione tuttora pacifici, ha stabilito il principio della loro atipicità.

Sicchè gli elementi di riscontro potranno essere tutti i possibili elementi, corrispondenti a fatti, situazioni, collegamenti e relazioni (spaziali o temporali) che comunque consentano di rapportare, sotto il profilo causale e secondo un criterio razionale, l'accadimento delittuoso al comportamento oggettivo dell'accusato (Cass. sez. I, 5.4.93, Pullarà)

Le prove rappresentative, utili quali riscontri esterni, potranno essere costituite da ulteriori chiamate (c.d. incrociate) nei confronti del medesimo accusato, che presentino già il requisito dell'attendibilità intrinseca (Cass. sez. I, 29.10.93, Presta); riscontri esterni, anche di natura logica, che siano tali da rendere verosimile il contenuto della dichiarazione; altre dichiarazioni della stessa natura, a condizione che tutte siano dotate di intrinseca attendibilità e che il giudice possa affermare l'autonomia di ciascuna, escludendo reciproche interferenze e fenomeni di allineamento delle indicazioni più recenti rispetto a quelle raccolte per prime; elementi concernenti la dimensione obiettiva del fatto o altrimenti la persona dell'accusato; dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti – che possono anche riscontrarsi reciprocamente - a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, in maniera tale che sia verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi; dichiarazioni "de relato" aventi ad oggetto le confidenze ricevute dall'imputato che sono idonee a costituire un riscontro alla chiamata in correità del medesimo.

Oltre alla fondamentale distinzione tra informazioni che il collaboratore sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio e ordinarie dichiarazioni "de relato", che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 cod.proc.pen. , bisogna sottolineare, poi, la distinzione tra chiamata in correità e chiamata in reità, tematica che è stata più volte affrontata dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

È evidente infatti che la natura confessoria della chiamata, specialmente quando riguardi gravissimi reati che comportino notevoli rischi personali per il dichiarante, seguita dalla individuazione dei correi, presenta un grado di attendibilità intrinseca più elevato rispetto alla chiamata in reità altrui che non comporta nessun rischio personale per il dichiarante in ordine al fatto denunciato.

Ne consegue che l'assenza del momento confessorio richiede approfondimenti estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale alla efficacia rappresentativa della dichiarazione stessa, così come la presenza di tale momento qualifica la dichiarazione in termini di forza.

Le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano dunque a seconda che il dichiarante riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una chiamata in reità, ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti (così esplicitamente Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, 30 luglio 1996 ( ud. 31 gennaio 1996), Alleruzzo ed altri: Cass. Sez. 6<sup>^</sup> 13 giugno 1997:



Dominante ed altri).

Come è noto quando si deve valutare la dichiarazione di un collaborante in primo luogo deve essere valutata la c.d. attendibilità intrinseca dello stesso, tenuto conto della genuinità delle dichiarazioni, della spontaneità, della costanza, della coerenza logica delle stesse, della sua personalità e dei motivi che lo hanno indotto a coinvolgere l'indagato e/o l'imputato, oltre, ed è questo il punto che qui rileva, che del tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, secondo che costui riferisca vicende alle quali abbia partecipato o comunque assistito ovvero che abbia appreso de relato (così Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 23 luglio 1997 (ud. Del 23 aprile 1997), Abbate), risultando più semplice da provare la attendibilità intrinseca del chiamante in correità essendo necessari, per la analoga valutazione del chiamante in reità, accertamenti particolarmente rigorosi.

Rigore, ancora più necessario, quando le circostanze riferite non siano conosciute direttamente dal dichiarante per avere lo stesso partecipato all'episodio criminoso o per avervi comunque assistito, ma siano apprese da altra persona e siano, appunto, de relato. È sicuro che anche le dichiarazioni de relato possono costituire indizi utili sia ai fini della emissione di una misura cautelare, sia per legittimare una sentenza di condanna, ma la giurisprudenza di legittimità ha sempre sottolineato il minor grado di valenza probatoria delle dichiarazioni de relato rispetto alle testimonianze dirette o alle dichiarazioni di collaboranti che avevano dei fatti una conoscenza diretta (vedi ex plurimis Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 5 giugno 1996 (ud. 2 aprile 1996, Basile)). La chiamata diretta in reità o la chiamata in correità possono costituire fonte di convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza qualora le stesse abbiano trovato riscontri in elementi esterni che, pur non riguardando in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, siano comunque tali da rendere verosimile il contenuto della chiamata stessa laddove, per converso, la chiamata de relato può integrare il grave indizio di colpevolezza necessario ai fini della emissione di una misura cautelare e/o ai fini della affermazione della responsabilità penale soltanto se sorretta da adeguati riscontri estrinseci in relazione alla persona incolpata ed al fatto che forma oggetto della accusa (così Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 4 maggio 1998, Bellocco), e dunque da riscontri esterni obiettivi ed individualizzanti (in questo senso vedi anche Cass., Sez. 5<sup>^</sup> 17 dicembre 1999, Cervellone).

Da ultimo, per completezza, deve evidenziarsi che per giurisprudenza ormai consolidata in tema di chiamata di correo, è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto; con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità per l'intera narrazione.

Orbene, in applicazione dei suddetti principi, le dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA sono state sottoposte ad una particolarmente attenta verifica alla luce del contesto nel quale esse sono venute alla luce. Quando cioè per un verso si erano consolidati accertamenti processuali consacrati dal passaggio in giudicato di diverse sentenze, nella quali l'apporto di Spatuzza alla strage non era minimamente prefigurato; per altro verso numerose altre acquisizioni investigative e altrettanto numerose e significative pronunce giurisdizionali avevano

delineato un ruolo del medesimo Spatuzza all'interno di "cosa nostra" e in particolare all'interno della "famiglia" di Brancaccio in tutto ampiamente compatibile con un suo attivo protagonismo nelle terribili vicende criminali del 1992.

Alla luce di questi dati in apparente contraddizione, l'elevata precisione delle ricostruzioni del predetto collaboratore e i cospicui elementi di riscontro via via raccolti hanno consentito di diradare i numerosi dubbi e consentono ora di formulare nei confronti di quest'ultimo un giudizio di piena attendibilità, intrinseca ed estrinseca.

E' giudizialmente accertato che Spatuzza è stato uomo d'onore della famiglia mafiosa di Brancaccio, personaggio di indubbio rilievo, sia per il ruolo formale sempre più importante rivestito all'interno della consorteria criminale, sia per le azioni criminali affidategli e puntualmente dallo stesso condotte a termine, con ciò determinando sullo stesso una altissima valenza esecutiva che la consorteria mafiosa evidentemente ormai considerava garanzia di riuscita, circostanze che consentono di attribuire alle sue dichiarazioni ed alla sua versione dei fatti di quei tragici avvenimenti del 19 luglio 1992 piena affidabilità,

Fino alla data del suo arresto – luglio 1997 – egli ha rivestito il ruolo di capo mandamento, sostituendo Antonino Mangano, ed è stato stabilmente inserito nel gruppo di fuoco facente capo ai Graviano.

Condannato per il delitto di cui all'416 bis cod. pen. nel 1999 (sentenza Corte d'Assise di Palermo del 4.12.99), Spatuzza rende l'immagine di un affiliato a cosa nostra, che, nel corso del tempo, è riuscito a scalare le vette dell'organizzazione mafiosa sino ai massimi livelli.

Il PM evidenzia come nell'ambito del procedimento n. 2992/95 R.G.N.R. Procura Palermo (in cui il collaboratore era chiamato a rispondere, oltre che del delitto di cui agli artt. 110, 416 bis cod. pen., di una serie di omicidi e di una rapina commessi negli anni 1987-1989) si accertava, sulla base del contributo di Giovanni DRAGO, che lo SPATUZZA, pur non essendo nel periodo cui si riferivano i fatti in contestazione *uomo d'onore* (e, dunque, all'epoca non ancora ritualmente affiliato), *"aveva svolto un'intensa attività di sostegno e supporto all'organizzazione criminale, assumendo informazioni o adescando numerose persone, destinate ad essere soppresse dal gruppo di fuoco (di Ciaculli: n.d.r.)"*<sup>213</sup>.

---

<sup>213</sup> Cfr. anche su tale aspetto le **dichiarazioni rese da Gaspare SPATUZZA nel corso dell'interrogatorio svolto in data 26 giugno 2008 innanzi ai P.M. delle Procure della Repubblica di Caltanissetta, Firenze e Palermo:**

A.D.R. All'età di 10 anni mio fratello Spatuzza Salvatore – che aveva circa 20 anni -cui ero estremamente legato scomparve poiché implicato nel sequestro di Graziella Mandalà. Sia io che mia madre soffrimmo molto della situazione e per non aver più avuto notizie di mio fratello. All'età di 10-11 anni iniziai a lavoro per Rosario D'Agostino, il quale era inserito in contesti criminali mafiosi (fratelli Mafara e fratelli Grado). Quando cominciò la guerra di mafia Rosario D'Agostino rimane alleato con i fratelli Grado e con Contorno. Io, invece, poiché avevo instaurato una bellissima amicizia con la famiglia dei Graviano, mi avvicinai molto a costoro: dovetti fare una scelta se schierarmi con i Graviano o con D'Agostino e scelsi i Graviano. L'arresto di D'Agostino a Voghera e l'inizio della collaborazione di Contorno mi convinsero che avevo fatto la scelta giusta.

A.D.R. Nell'anno '83 Mandalà Gaetano mi confidò che Contorno sarebbe tornato a Palermo per vendicare Mandalà Pietro, suo cugino, che era stato nel frattempo ucciso. Ne parlai con Carlo Civiletti (precisazione resa in sede di verbalizzazione riassuntiva) il quale riferì la circostanza ai Graviano. A seguito di ciò Giuseppe Graviano mi diede l'incarico di informarli degli spostamenti di Contorno, con il quale tra l'altro ho un rapporto di parentela. Devo precisare che il mio rancore per Contorno nasceva dal fatto che vi era il sospetto che questi fosse implicato nella scomparsa di mio fratello. Per esemplificare il rancore che nutro per il Contorno posso dire che in quel periodo io ero partito militare e quando ero a Roma contattavo telefonicamente tutti i nominativi "Lombardo" (cognome della moglie di Contorno) sull'elenco per cercare di rintracciarlo attraverso i suoi familiari;



Sempre in quel processo, emergeva, sia pure *in nuce*, il successivo percorso criminale seguito dallo SPATUZZA all'interno del mandamento di Brancaccio, posto che DI FILIPPO Pasquale lo indicava come appartenente alla famiglia e componente del gruppo di fuoco, mentre le dichiarazioni di ROMEO Pietro inducevano a ritenere che lo stesso SPATUZZA, in epoca più recente rispetto al tempo cui si riferivano i delitti-fine contestatigli, avesse acquistato lo *status* di uomo d'onore e posti di vertice nel *clan* di Brancaccio, "raccolgendo (almeno fino al suo arresto, avvenuto il 2 luglio 1997) la successione dei fratelli GRAVIANO"<sup>214</sup>.

Nel procedimento n. 4553-5629/96 R.G.N.R. Procura Palermo SPATUZZA veniva tratto a giudizio per rispondere di oltre quindici omicidi (commessi, unitamente agli altri componenti del gruppo di fuoco di Brancaccio, tra il marzo 1994 e l'aprile 1995) oltre che del delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.

In quel contesto, sulla base di convergenti dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia (BRUSCA Giovanni, CALVARUSO Antonio, DI FILIPPO Pasquale, ROMEO Pietro, CANNELLA Tullio, TROMBETTA Agostino, GAROFALO Giovanni, SINACORI Vincenzo, FERRO Vincenzo, DRAGO Giovanni e DI NATALE Giusto), si accertava che, successivamente all'arresto dei fratelli GRAVIANO, la *reggenza* del mandamento di Brancaccio era stata affidata a Nino MANGANO e che in tale periodo lo SPATUZZA aveva militato nel gruppo di fuoco da questi diretto, commettendo gli omicidi che costituivano oggetto di quel processo e – per quanto emerso ai limitati fini di quel procedimento – la strage di Firenze.

Dopo l'arresto del MANGANO nel giugno 1995, lo SPATUZZA era stato *combinato* da Matteo MESSINA DENARO e, per volontà di questi e di Giovanni BRUSCA, era stato contestualmente posto al vertice del mandamento, divenendo il custode delle armi della cosca ed ricevendo la direzione delle attività estorsive compiute sul territorio<sup>215</sup>. Ad

---

A.D.R. Prima di congedarmi ebbi una licenza e tornai a Palermo, nei primi mesi del 1984, e in tale occasione venni condotto presso la Squadra Mobile e sottoposto a pressanti interrogatorio; in altri termini venni maltrattato dalla polizia, ma "mi comportai bene" agli occhi dei Graviano, sicché acquisii considerazione ai loro occhi;

A.D.R. Giuseppe Graviano divenne poi latitante e venni contattato da Filippo Drago il quale mi disse che lo stesso voleva parlarmi. In quella occasione il Graviano mi disse che bisognava fare "ordine" a Brancaccio essendovi troppa microcriminalità. Mi diede dei nominativi di delinquenti comuni da uccidere: Faia Salvatore, Lombardo Salvatore, un ragazzo che si chiama "Popò" della Guadagna che aveva un'alfeffa, Taormina Salvatore. Io conoscevo Taormina e Lombardo, sicché provai ad evitare che fossero uccisi, magari facendoli solo richiamare, ma non ci riuscii. Quindi in quel periodo mi misi alla ricerca di questi personaggi per guadagnare la loro fiducia e attirarli in tranello. Riuscii ad uccidere Faia Salvatore (lupara bianca) Popò (lupara bianca) Lombardo Salvatore (a colpi d'arma da fuoco). Tutto ciò avviene nel periodo '86-87, prima che io mi sposassi (24.6.1988).

A.D.R. Preciso che allorquando mi venne dato l'incarico di uccidere questi soggetti io non ero ancora uomo d'onore. Successivamente all'arresto di Giovanni Drago, venendo a mancare un punto di riferimento nella famiglia, io ho acquisito maggior rilievo. Sino al 1995 io comunque sono avvicinato alla famiglia, ma non ancora ritualmente affiliato;

<sup>214</sup> Cfr., a tal proposito, sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 24/99 del 4 dicembre 1999 in atti.

<sup>215</sup> Cfr. sentenza della Corte d'Assise di Palermo n. 37/2000 del 9 novembre 2000 in atti.

*L'ascesa criminale dello SPATUZZA e la sua rituale affiliazione in cosa nostra con contestuale assunzione della carica di reggente del mandamento è stata confermata dallo stesso SPATUZZA nel corso dell'interrogatorio reso il 26 giugno 2008 alle Procure della Repubblica di Caltanissetta, Firenze e Palermo:*

A.D.R. Nel 1995 divengo reggente del mandamento di Brancaccio. Prima di questo momento io non ero ancora stato combinato, pur avendo svolto per cosa nostra quell'attività che ho sinora descritto. Dopo l'arresto di Nino

analoghe conclusioni, quanto alle mansioni ed al ruolo rivestito dallo SPATUZZA all'interno del sodalizio mafioso, erano giunti i giudici che avevano successivamente affrontato, in altri processi, la posizione dello SPATUZZA<sup>216</sup>.

Ancora, la personalità di Spatuzza è stata oggetto di attento esame da parte della Corte d'Assise di Firenze (sentenza della Corte d'Assise d'appello di Firenze n. 4/01 del 13 febbraio 2001) in riferimento al processo per le stragi c.d. sul continente, in cui è stato riconosciuto come uno degli autori dell'intero programma stragista di cosa nostra snodatosi attraverso gli attentati di via Fauro in Roma contro il giornalista Maurizio Costanzo (il 14.5.1993), di via dei Georgofili a Firenze (il 27 maggio 1993), di via Palestro a Milano (il 27 luglio 1993), di San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma (il 28 luglio 1993), dello Stadio Olimpico di Roma (nel gennaio 1994) ed infine di Formello contro Salvatore Contorno (il 14 aprile 1994).

Proprio il processo di Firenze (nel quale erano coimputati, tra gli altri, anche Giuseppe e Filippo GRAVIANO, Salvatore RIINA, Cristofaro CANNELLA, Nino MANGANO e Vittorio TUTINO) costituisce la dimostrazione concreta dei rapporti che legavano lo SPATUZZA a tutti i soggetti dallo stesso direttamente chiamati in causa in relazione alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio, ai quali era accomunato dal medesimo contesto mafioso di appartenenza (Brancaccio), dalla comune militanza nel gruppo di fuoco costituito all'interno di esso e dalla compartecipazione alla quasi totalità dei fatti di sangue, anche gravissimi, rientranti nelle strategie ed obiettivi che il sodalizio intendeva perseguire attraverso la loro realizzazione.

---

*Mangano venni contattato da Pietro Tagliavia che, per conto di Giuseppe Graviano che era detenuto, mi fece sapere che avrei avuto delle responsabilità diverse da quelle che avevo avuto fino ad allora. In quel periodo io ero latitante, poiché coinvolto nell'operazione Golden Market del febbraio '94. La mia latitanza l'ho trascorsa quasi interamente a Brancaccio e zone limitrofe. Per brevi periodi sono stato anche nel trapanese in località Marausa, Alcamo Marina, Castellammare del Golfo, ciò dopo l'arresto di Mangano.*

*A.D.R. Sempre nel periodo in cui mi contattò Pietro Tagliavia avvenne la scomparsa di Pietro Lo Bianco. Questi temeva per la sua incolumità e prima di andare ad un incontro con Benedetto Spera aveva preavvertito i ragazzi di tale appuntamento affinché si potesse sapere chi lo aveva fatto sparire qualora non fosse tornato. Allora mi rivolsi ad Antonino Melodia ad Alcamo Marina affinché questi contattasse Matteo Messina Denaro per avvertirlo che non si sarebbe dovuto recare ad appuntamenti qualora gli fossero stati dati. Il Melodia mi creò un contatto con Vincenzo Ferro il quale mi fissò un appuntamento con Messina Denaro che avvenne nel settembre del '95 in una casa nei pressi di Segesta ove c'erano anche Nicola Di Trapani, Giovanni Brusca e Vincenzo Sinacori. Spiegai loro il problema della scomparsa di Pietro Lo Bianco. In quel frangente Messina Denaro mi chiamò in disparte e mi chiese se fossi combinato e se sapessi qualcosa circa "le famiglie e gli amici" ed io risposi negativamente. Il Messina Denaro quindi mi introdusse in una stanza e fui formalmente affiliato. In quella stessa circostanza mi venne affidata la reggenza di Brancaccio*

*Quando tornai a Brancaccio mi venne a cercare Pietro Tagliavia al quale comunque non dissi che ero stato combinato, pur avendomi lo stesso preannunciato che di lì a poco sarei stato ritualmente affiliato. Non sapendo come comportarmi mi rivolsi a Nicola Di Trapani, che era stato il mio padrino di affiliazione, e questi mi fissò un appuntamento a Ciaculli con Brusca, il quale mi presentò a Fifetto Cannella dicendogli che ero il nuovo reggente del mandamento. Il Cannella avrebbe poi dovuto avvisare gli altri della mia carica.*

*In conseguenza di ciò si creò un conflitto con Pietro Tagliavia e i fratelli Graviano, che cercai di risolvere parlandone con il Tagliavia ma poi vi furono numerosi arresti ed il discorso fu abbandonato.*

*Venni arrestato il 2.7.1997 e fino a quel momento svolsi il ruolo di reggente del mandamento per conto dei Graviano. Inizialmente il mio tramite con loro era Pietro Tagliavia; avendo poi perso fiducia nel Tagliavia contattai Pietro Romano affinché mi indicasse un canale attraverso cui poter arrivare ai Graviano;*

<sup>216</sup> Cfr. sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 2 febbraio 2001, n. 469/2001 e del 5 ottobre 2001 n. 2705/2001.

Le dichiarazioni di Spatuzza sono state positivamente delibate dall'Autorità Giudiziaria di Palermo nel processo per il sequestro seguito dalla morte del piccolo Di Matteo.

Non da ultimo, bisogna sottolineare che le dichiarazioni dello SPATUZZA costituiscono il principale elemento d'accusa nei confronti di Francesco TAGLIAVIA nei cui confronti, in data 9.3.2010, il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze emetteva, su richiesta della locale D.D.A., ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione alle stragi del 1993-1994, procedimento conclusosi nell'ottobre 2011 con la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Assise di Firenze.

Occorre evidenziare che il TAGLIAVIA era già stato sottoposto a preliminari investigazioni in relazione a tali fatti, all'esito delle quali, tuttavia, non essendo stati acquisiti sufficienti elementi al fine di sostenere adeguatamente l'accusa in giudizio, era stata emessa decreto di archiviazione.

Proprio le dichiarazioni dello SPATUZZA hanno consentito la riapertura delle indagini ed il successivo raggiungimento di un quadro di gravità indiziaria sufficiente all'applicazione nei confronti del TAGLIAVIA della misura custodiale, acclarato poi con sentenza di condanna. In particolare, il collaboratore ha riferito di una riunione tenutasi in un villino ubicato vicino all'hotel Zagarella in cui si discusse dell'attentato a Firenze ed alla quale lo stesso TAGLIAVIA (oltre a Matteo MESSINA DENARO, Giuseppe GRAVIANO, Giuseppe BARRANCA, Cosimo LO NIGRO, lo stesso SPATUZZA e Francesco GIULIANO) presenziò nella sua qualità di capofamiglia di Corso dei Mille, mettendo, in quella sede, a disposizione i suoi uomini (LO NIGRO, GIULIANO e BARRANCA) per la riuscita dell'impresa.

Le indicate circostanze processuali testimoniano la ritenuta e riconosciuta affidabilità da parte del giudicante delle dichiarazioni rese dal collaboratore, che, peraltro, hanno trovato nell'ambito del procedimento numerosi riscontri di carattere oggettivo e derivanti da altre fonti dichiarative che, in precedenza, avevano delineato il coinvolgimento del TAGLIAVIA negli attentati sul continente ed il ruolo da questi rivestito all'interno del mandamento di Brancaccio.

Tali considerazioni meritano di essere ampiamente condivise.

Non appare inconciliabile con tale quadro la decisione dei giudici della Corte d'Appello di Palermo nell'ambito della sentenza del 29 giugno 2010 emessa a carico di Marcello DELL'UTRI e Gaetano CINA'.

Dopo aver esaminato i verbali delle dichiarazioni rese da Spatuzza alle tre Procure della Repubblica interessate alle sue dichiarazioni, quelle di Caltanissetta, Firenze e Palermo, i giudici d'appello rilevavano che il primo interrogatorio in cui lo SPATUZZA aveva parlato dell'incontro poco prima del programmato attentato dello Stadio Olimpico, con Giuseppe GRAVIANO al bar Doney di via Veneto in Roma in cui il capomafia di Brancaccio fece allo SPATUZZA i nomi dello stesso DELL'UTRI e di Silvio BERLUSCONI come quelli di coloro che, *grazie alla loro serietà*, avevano messo il paese nelle mani di cosa nostra, era stato quello reso al Pubblico Ministero di Firenze il 16 giugno 2009, dunque *"soltanto un anno dopo l'avvio della collaborazione, e comunque ben sei mesi dopo l'avvenuta redazione e sottoscrizione dei tre citati "verbali illustrativi della collaborazione".*<sup>217</sup>

---

<sup>217</sup> Cfr. sent. cit. pag. 476.

A tal proposito si richiamava la disposizione dell'art. 16 quater, comma 4, D.L. 15 gennaio 1981 n.8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82, secondo cui *"nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, fra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali"*.

Muovendo da tali presupposti la Corte d'Appello di Palermo ha concluso ritenendo che *"il giudizio sull'attendibilità intrinseca dello Spatuzza, con riferimento a quanto dallo stesso affermato sui fatti ritenuti di rilievo nel presente giudizio, non può che essere negativo"*<sup>218</sup>.

SPATUZZA aveva, sostanzialmente, violato gli obblighi disciplinati dalla normativa sui collaboratori, non avendo riferito nell'arco dei 180 giorni quanto, poi, aveva affermato sul conto di Berlusconi e Dell'Utri ed avendo anzi, in qualche occasione, negato al Pubblico Ministero di essere a conoscenza di simili circostanze.

Orbene, sul punto deve rilevarsi in linea generale al fine di una più precisa interpretazione del citato decreto, art. 16 quater, comma 9 - L. 15 gennaio 1991, n. 8, così come modificato dalla L. n. 45 del 2001, che la norma è stata oggetto di pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. N. 1150/2008)

Riportando sinteticamente il contenuto della pronuncia, il Supremo Collegio ritiene che quella prevista dalla norma citata costituisca una ipotesi di inutilizzabilità relativa, ovvero limitata alla fase dibattimentale, e parziale perché fa salvi i casi di irripetibilità.

Essa certamente non rientra nella categoria delle inutilizzabilità cosiddette patologiche. La assunzione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre i centottanta giorni, infatti, non si può ritenere infatti *contra legem* perché nella legge processuale non esiste per il Pubblico Ministero e per la Polizia Giudiziaria alcun divieto di raccogliere tali dichiarazioni.

La inutilizzabilità determina la impossibilità per il giudice di servirsi per il suo convincimento della prova di un determinato fatto in quanto assunta in violazione di un esplicito divieto; essa, ovviamente, non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà, ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato. Ne deriva che tale fatto non solo può costituire oggetto delle indagini necessarie per un compiuto accertamento, ma anche oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge (sul punto vedi Cass., Sez. 1 penale, 19 settembre 1997 - 21 gennaio 1998, n.949); cosicché, con riferimento, non vi è alcun dubbio che le dichiarazioni del collaboratore, non utilizzabili nella fase dibattimentale perché rese tardivamente nel corso delle indagini preliminari, possano costituire oggetto di prova dibattimentale - interrogatorio del collaboratore - assunta ritualmente nel contraddittorio delle parti.

Sul punto si rileva che di recente la Cassazione (sent. 9070/11) ha stabilito che non inficia in alcun modo l'attendibilità di un dichiarante il fatto che le sue provalazioni siano state dallo stesso integrate in un secondo momento, in particolare in dibattimento, non solo perché spesso vi è una progressione della prova dichiarativa soprattutto quando la ricostruzione risulta complessa come nella vicenda per cui è causa e per di più per fatti commessi in un tempo molto risalente, ma anche perché è proprio il dibattimento la sede preposta per la

---

<sup>218</sup> Cfr. sent. cit., pag. 488.

formazione della prova, ove la memoria viene sollecitata anche in forza del contraddittorio delle parti. Inoltre ciò che può vanificare la valenza probatoria di una provalazione è la sua contraddittorietà interna, l'illogicità incompatibile con il dichiarato pregresso e non certo il successivo apporto narrativo che si risolve in una integrazione chiarificatrice di quanto già affermato con un approfondimento coerente del contributo originario ovvero con un suo ampliamento.

Se ne può fondatamente ritenere che, se come affermato dalla Suprema Corte, le dichiarazioni rese oltre i 180 giorni dall'inizio della collaborazione possono costituire oggetto di prova dibattimentale, la "tardività" delle stesse è solo uno degli elementi da considerarsi nel giudizio relativo all'attendibilità intrinseca della fonte, prendendone a fondamento gli usuali parametri e senza che l'averle rese oltre i 180 giorni sia destinato, perciò solo, ad incidervi negativamente ed in maniera automatica.

Senza voler ripercorrere i fatti e le decisioni assunte nell'ambito di quel processo, ciò che conta rilevare è, pertanto a parere di questo giudice, che per quanto esposto le valutazioni effettuate dai giudici d'appello di Palermo non esplicano refluenza sul giudizio di attendibilità formulato in questa sede, dovendosi in ogni caso evidenziare che ai fatti oggetto del presente procedimento le dichiarazioni di Spatuzza Gaspare sono state ritualmente rese entro i termini di legge.

Spatuzza è stato condannato per la commissione di numerosi omicidi rientranti nella guerra di mafia degli anni ottanta oltre ad aver partecipato al vile omicidio di Padre Puglisi ed è stato condannato dalla Corte d'Assise di Palermo nel proc. Bagarella + 66 alla pena dell'ergastolo.

La posizione di particolare prestigio ricoperta all'interno dell'associazione mafiosa dallo Spatuzza gli ha consentito di avere stretti rapporti con i fratelli Graviano e con tutti gli altri soggetti che, come lui, avevano un ruolo di vertice all'interno del sodalizio mafioso.

Dal giugno del 2008 ha deciso di collaborare con la giustizia e, dunque, di recidere lo stretto legame che lo aveva da sempre legato al clan mafioso rendendo dichiarazioni spontanee, precise e coerenti e soprattutto, per quanto di interesse, connotate da una novità che ha indotto gli organi investigativi a riservare a Spatuzza la massima attenzione.

E' opportuno ricordare come Spatuzza sia giunto alla determinazione di collaborare con la giustizia.

Trasferito nel carcere di Tolmezzo nel 1999, incontra i fratelli Graviano che cercavano di riorganizzare la famiglia di Brancaccio individuando proprio in Spatuzza il canale attraverso cui avrebbero potuto impartire direttive all'esterno.

Spatuzza rifiuta la proposta da quel momento, decidendo di non presenziare più alle udienze nei processi che lo vedevano imputato per evitare di incontrarli.

Così Spatuzza scrive una lettera al direttore del carcere e chiede che gli venga applicato il regime di due anni di isolamento inflittogli per l'omicidio di Padre Puglisi. Nel 2000 Spatuzza viene sottoposto all'isolamento diurno.

Da questo momento comincia il suo percorso verso la collaborazione che matura solo, è bene sottolinearlo, otto anni dopo. Abbracciata con convinzione la fede cattolica, nel 2002, trasferito ad Ascoli Piceno, parlando con un padre francescano, si convince a seguire un corso di teologia.

Alla fine di questo percorso chiede un colloquio con il dott. Grasso

Le sommarie informazioni testimoniali rese da Padre Pietro Capoccia e da Padre Massimiliano De Simone, rispettivamente cappellani della Casa Circondariale di Ascoli Piceno e de L'Aquila (cfr. verbali di sommarie informazioni testimoniali allegati alla nota della D.I.A. Centro operativo di Firenze n. 125/FI/2°/G2-33-2, 3382/09 del 21.7.2009), nonché la documentazione acquisita ed allegata (oltre che alla predetta nota del 21.7.2009) alla nota della D.I.A. Centro Operativo di Firenze n. 125/FI/2°/G2-33-2/ 3883/09 del 20.8.2009, danno sufficiente contezza del travaglio, anche spirituale, che ha accompagnato la strada di avvicinamento dello SPATUZZA alla piena collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, una strada principalmente segnata dal rimorso per i crimini di cui si era macchiato (primi fra tutti l'omicidio di Don Pino Puglisi, quello del piccolo Di Matteo e la strage di Firenze ove trovò la morte, tra gli altri, una bambina in tenera età), dalla ricerca di un conforto morale nella religione cattolica e dalla volontà di contribuire a fare piena luce anche su vicende, come quella di via D'Amelio, che egli sapeva aver avuto un epilogo processuale non aderente alla realtà dei fatti (cfr. in particolar modo, su tale ultimo aspetto, il contenuto del verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Padre Massimiliano De Simone dal quale si trae il percorso progressivamente avviato da Spatuzza, animato da una inesauribile necessità di raccontare il male arrecato nella sua carriera criminale primo fra tutti a colui cui, per essere la prima autorità religiosa a cui chiedere perdono, si era rivolto ossia il Vescovo). Sul punto sono eloquenti le dichiarazioni rese dallo SPATUZZA nel corso del primo interrogatorio reso all'A.G., che evidenziano il progressivo distacco dello stesso dall'ambiente di "cosa nostra" (inizialmente dettato dalla volontà di non coinvolgere i propri familiari in attività illecite di comunicazione all'esterno per dettare le direttive agli affiliati) e la successiva decisione, attraverso quel percorso di cui si è detto, di collaborare con l'autorità giudiziaria <sup>219</sup>.

Occorre sottolineare come il percorso dichiarativo di Spatuzza sia stato lineare e costante, chiaro e dettagliato, e che tale comportamento è stato mantenuto dal predetto anche in momenti critici quali ad esempio quello in cui la Commissione centrale del Viminale per la definizione e applicazione delle misure speciali di protezione nel giugno 2010 decideva di non ammetterlo al programma di protezione essendo decorso il limite di 180 giorni entro cui un pentito è tenuto a riferire di fatti gravi di cui è a conoscenza.

Anche a fronte di tale emergenza Spatuzza ha ribadito la propria volontà e disponibilità a collaborare con lo Stato, in cui fortemente – evidentemente - ha dimostrato di credere, per un fine che non può che individuarsi nella ricerca della verità, mantenendo un comportamento rivelatore di coerenza con la scelta effettuata e rappresentativo dell'affidabilità del percorso intrapreso.

A ciò si aggiunga che Spatuzza non ha chiesto né ottenuto benefici penitenziari circostanza che deve in questa sede essere valutata per ribadire l'approccio autentico che deve imputarsi alla sua scelta collaborativa.

La lettura delle dichiarazioni rese dal collaboratore a tutti gli uffici interessati alle sue rivelazioni evidenzia una narrazione degli eventi estremamente articolata, meticolosa e ricca di dettagli, con marginali incertezze nella collocazione temporale degli stessi che si rivela, alla luce del lungo tempo ormai trascorso, perfettamente comprensibile.

La lettura dei verbali in atti, poi, rivela la costanza delle dichiarazioni rese dallo Spatuzza nel corso dei molteplici interrogatori cui è stato sottoposto dalla Procura, ciò anche a fronte di contestazioni mosse sulla base di apparenti contraddizioni con elementi fattuali ricavabili

---

<sup>219</sup> cfr. **verbale di interrogatorio di** Gaspere SPATUZZA del 26 giugno 2008 reso alle Procure della Repubblica di Caltanissetta, Firenze e Palermo.



dai processi già celebratisi per la strage di via D'Amelio, a fronte delle quali Spatuzza ha fornito risposte logiche e convincenti, avulse da qualsiasi tentativo di adeguare le sue dichiarazioni alle apparenti incongruenze fattegli rilevare, a riprova, dell'assenza di una qualsivoglia volontà di compiacimento degli organi inquirenti.

Spatuzza ha reso, rispetto a quella consacrata giudizialmente in anni di processi, una nuova e diversa versione in ordine alla fase dell'esecuzione della strage di via D'Amelio e dei soggetti partecipi, coinvolgendo altri soggetti nei confronti dei quali egli non sembra nutrire motivi di astio o di rancore.

Egli ha reso delle dichiarazioni che anzitutto determinano il coinvolgimento di se stesso in gravi responsabilità, quando diverse sentenze passate in giudicato gli avrebbero consentito di tacere senza conseguenze le sue condotte criminali di agevolazione ed esecuzione della strage; peraltro egli ha reso tali dichiarazioni nonostante gli scenari che si apprestava a descrivere fossero del tutto originali e incompatibili con le sentenze passate in giudicato, tanto da rendere ben più difficile per lui la strada dell'accreditamento presso le autorità giudiziarie e investigative che ne dovevano valutare la scelta collaborativa.

Questo contesto del tutto sfavorevole, dal quale Spatuzza non è mai rifuggito, deve far propendere per una scelta accompagnata dal desiderio di rivedere in maniera radicale il proprio trascorso stile di vita, cercando, in tal modo, una decisa frattura rispetto alle scelte criminali che avevano segnato la propria esistenza, verosimilmente a ciò spinto anche da una progressiva e sempre più intensa adesione alla religione cattolica, in ordine alla quale diverse persone informate dei fatti hanno riferito circostanze significative.

Ma al di là di queste comunque opinabili valutazioni, la formulazione di un giudizio di piena attendibilità delle dichiarazioni rese da Spatuzza Gaspare, anche al di là del mero apprezzamento delle scelte personali di costui, poggia su elementi ben precisi.

Occorre rilevare per l'istante che non si rinvergono riscontri negativi di tipo fattuale.

Unici riscontri negativi sono, allo stato, le verità processuali accertate nelle sentenze passate in giudicato e fondate sulle dichiarazioni rese da quei collaboratori di giustizia oggi ritrattate e su quegli accertamenti oggi superati dalle nuove acquisizioni.

Di contro si rinvergono riscontri positivi di tipo fattuale ed importantissimi riscontri scaturiti sia da indagini tecnico-scientifiche sui reperti dell'autovettura utilizzata per la strage, sia dagli accertamenti svolti dalla D.I.A, su delega del PM, sia da dichiarazioni rese da testimoni e da altri collaboratori di giustizia. Trattasi – va detto fin d'ora – di elementi per lo più nuovi e mai confluiti nei precedenti giudizi scaturiti dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia.

Ciò che preme rilevare in questa sede è anche che i precedenti giudiziari in atti, sui quali inevitabilmente è destinato ad incidere l'apporto conoscitivo oggi fornito da Spatuzza, si basavano su convergenze di tipo dichiarativo.

Adesso dinanzi alle rivelazioni di Spatuzza la prospettiva cambia dal momento che la nuova piattaforma probatoria è integrata in maniera ben più cospicua da elementi di fatto, come si è detto in gran parte mai transitati dagli atti processuali.

Ed invero un punto deve essere chiarito: gli accertamenti processuali che oggi vengono messi in discussione presentano una parte di "verità" che può ritenersi, alla luce delle dichiarazioni di Spatuzza, confermata.

Ciò come si vedrà attiene ad alcuni significativi aspetti della dinamica organizzativa ed esecutiva dell'attentato, ma anche ad alcuni lunghi segmenti dell'azione così come realizzata per portarlo a termini.

Vi è da chiedersi come sia stato possibile offrire alle Corti che hanno proceduto, pur per il tramite di propalanti oggi rivelatisi certamente inaffidabili ed estranei all'azione, una compiuta ricostruzione dei fatti non solo per grandi linee coerente con se stessa ma anche corrispondente al vero.

Come se coloro i quali hanno raccontato fatti cui non hanno partecipato, avessero comunque contezza (o avessero per tramite di altri avuto contezza) di ciò che effettivamente era accaduto.

L'inquietante interrogativo, che allo stato rimane aperto, non è tuttavia determinante al fine di verificare la complessiva affidabilità della ricostruzione di Spatuzza (perché anzi questo interrogativo è la conseguenza di un tale positivo giudizio) e pertanto, al fine di valutare gli elementi indiziari a carico dei soggetti per i quali viene formulata la richiesta di misura cautelare, dalla risoluzione di questo enigmatico snodo si potrà allo stato prescindere.

#### LA ATTENDIBILITÀ DI GASPARE SPATUZZA. I RISCONTRI ESTERNI

Importanti e molteplici sono gli elementi di riscontro fattuale e oggettivo che possono evidenziarsi a sostegno del giudizio di piena affidabilità di Spatuzza Gaspare.

Ripercorrendo i singoli momenti che il collaboratore ha scandagliato con la massima puntualità deve anzitutto rilevarsi che lo stesso ha dichiarato che per aprire la FIAT 126 non fecero alcuno sforzo; risulta dalle dichiarazioni della Valenti che la macchina era, di fatto, aperta perché aveva lo specchietto retrovisore rotto e, quindi, solamente appoggiato.

Quanto al luogo dove fu sottratta la macchina già in sede di interrogatorio in data 17.11.2008, e dunque fin dalle prime dichiarazioni, Spatuzza riconosce nelle foto 3-4-5- dell'allegato fotografico 4 a lui esibito il luogo del furto e, ancora, in sede di sopralluogo in data 1.12.2008.

Spatuzza dà una precisa descrizione del luogo e fornisce, quanto al posizionamento della 126 una versione difforme da quella del Candura, individuando in sede di sopralluogo con estrema precisione il posto in cui l'auto era parcheggiata; tale dislocazione è riscontrata dalle dichiarazioni rese da Valenti Pietrina al PM di Caltanissetta e già ampiamente esaminate.

Si è già detto che gli esiti di tale sopralluogo si qualificano particolarmente per l'intervenuto mutamento dei luoghi in quanto le fioriere rotonde poste di fronte al muro dell'edificio non erano presenti all'epoca dei fatti, così come non erano presenti i due archi in ferro che ora precludono l'accesso al vicolo cieco che conduce all'ingresso del palazzo ed ove, a dire del Candura, si trovava l'auto.

Deve pertanto ritenersi che solo chi fosse stato presente sul luogo al momento del fatto avrebbe potuto fornire tale indicazione che, si badi, è di fatto confermata dalle dichiarazioni che Valenti Pietrina ha reso al Pubblico Ministero, che sono state ampiamente riportate ed analizzate in precedenza.

Spatuzza riferisce categoricamente che non era possibile rubare quel tipo di Fiat 126 se non rompendo il bloccasterzo e, dunque, che non era possibile utilizzare a tal fine il famoso "spadino". Questo è un dato processualmente riscontrato.

Devono richiamarsi anzitutto le dichiarazioni di Pietro Romeo che ha del pari escluso la possibilità di rubare una 126 con uno spadino e di Agostino Trombetta che, in modo ancora più preciso, ha distinto due tipi di 126, uno più antico ed uno più nuovo, escludendo che la 126 in questione potesse essere sottratta con lo spadino.

Lo stesso Costa Maurizio, in sede di confronto con Spatuzza, ha escluso la possibilità di utilizzare lo spadino; si aggiungano le dichiarazioni dello stesso Scarantino il cui contegno processuale, anche con riferimento a tale particolare, si era caratterizzato per la genericità, contraddittorietà e comunque equivocità; come si ricorderà, questi aveva dichiarato di non aver dato – per l'occasione al Candura alcuno spadino – ma di non poter escludere, a fronte del dato che veniva sottoposto alla sua attenzione ossia di aver fornito al Candura degli spadini per commettere altri furti, che Candura avesse usato uno di questi, il tutto in una rappresentazione che si attagliava alle contingenti necessità processuali ma ben lontana dalla realtà.

Infatti nell'ottobre 2009, Scarantino, riprendendo la distinzione già evidenziata da Trombetta tra 126 di vecchio tipo e nuovo tipo, ammette che quella 126 della seconda serie non si poteva aprire con lo spadino.

Procedendo nell'esame dei singoli segmenti della fase ricostruita da Spatuzza, deve rilevarsi come questi abbia indicato e riconosciuto in sede di sopralluogo il primo magazzino ove fu ricoverata l'auto, in via Cipri.

Quanto al ripristino dell'efficienza della 126, Spatuzza riferisce di aver dato l'incarico di sistemare il l'impianto frenante e quant'altro a Costa Maurizio e di averlo portato nel magazzino di Corso dei Mille ove lui stesso aveva in precedenza spostato l'auto solo dopo aver collegato i fili dell'accensione.

In sede di sopralluogo Spatuzza ha condotto gli investigatori in una traversa di Corso dei Mille, via S 81, individuando al numero civico n. 15 il portone del magazzino. Si è già detto che gli accertamenti della DIA hanno consentito di accertare che la cugina della moglie di Spatuzza era sposata con Gioacchino Alfano, titolare del magazzino, entrambi residenti in via S 81.

Riscontro oggettivo a questo dato di novità introdotto da Spatuzza in ordine alla riparazione della 126, dato anche questo non emerso nei precedenti procedimenti, che come tale poteva conoscere solo chi aveva provveduto alla riparazione medesima, proviene dagli accertamenti eseguiti dai Consulenti del Pm che confermano l'intervento sul sistema frenante; tali accertamenti evidenziano altresì che dopo la riparazione la vettura ha percorso pochissima strada, circostanza compatibile con la prossimità – rispetto al luogo ove la riparazione fu eseguita - del garage di via Villasevaglios di Palermo, e successivamente imbottita di esplosivo collocata nella vicinissima via D'Amelio.

Quanto al garage di via Villasevaglios, ove fu spostata la vettura il giorno prima della strage, si registra un ulteriore riconoscimento in sede di sopralluogo da parte di Spatuzza.

Merita evidenziare che in sede di interrogatorio il 17.11.2008 al collaboratore erano state esibite delle foto raffiguranti luoghi simili a quello dallo stesso descritto; questi, manifestava qualche dubbio in relazione a due foto, la 3 e 4 dell'album redatto dalla DIA, che ritraevano un luogo estremamente simile ma caratterizzato dalla assenza del cancello avanti lo scivolo che dà accesso ad un vano seminterrato, non riprodotto nelle foto ma presente nel luogo indicato da Spatuzza ed effettivamente riscontrato in sede di sopralluogo..

Ai riscontri fattuali devono aggiungersi quelli derivanti dalle prove dichiarative.

In tale ultimo contesto, merita di essere evidenziato il recentissimo contributo dichiarativo fornito nell'aprile del 2011 da Fabio Tranchina, la cui figura è già stata esaminata, che ha reso importanti provalazioni in ordine ad un segmento preparatorio ed esecutivo della strage diverso da quello che ha visto protagonista Gaspare Spatuzza ed i suoi complici ma che, nella valenza di fonte probatoria, forniscono ulteriori positivi elementi di riscontro alle rivelazioni dello Spatuzza, consentendo nel più generale quadro di ricostruzione di quei fatti drammatici di fare luce su alcuni aspetti della strage in esame di cui quest'ultimo non era neppure al corrente.

Ed infine devono ricordarsi le recenti dichiarazioni rese da Salvatore Candura (10 marzo 2009), Francesco Andriotta (17 luglio 2009) e Vincenzo Scarantino (28 settembre 2009) (collaboratori di giustizia che hanno reso le loro dichiarazioni nell'ambito dei processi Borsellino uno e bis, piattaforma probatoria delle condanne all'ergastolo per la strage di Via D'Amelio) .

Costoro, infatti, dopo vari tentennamenti, posti di fronte all'evidenza degli elementi di prova acquisiti dalla Procura a riscontro delle provalazioni dello Spatuzza, hanno infine ammesso di avere reso in passato dichiarazioni del tutto false e calunniatorie, cercando di giustificare il proprio operato accusando alcuni funzionari di Polizia che, sotto la guida del dr. Arnaldo la Barbera, li avevano sottoposti ad indebite pressioni -accompagnate da promesse di benefici di varia natura - cui non sarebbero stati capaci di sottrarsi.

I funzionari, sottoposti prima ad interrogatorio e successivamente anche a confronto con i loro accusatori, hanno fermamente respinto gli addebiti formulati nei loro riguardi, sostenendo la correttezza dello svolgimento delle indagini da loro svolte sotto la direzione del dr. Arnaldo La Barbera (ormai deceduto).

In realtà, a parere di questo Giudice la prova o il riscontro della attendibilità delle dichiarazioni rese da Spatuzza non deve essere ricercato soltanto nella ritrattazione di quei tre soggetti che hanno supportato le precedenti sentenze di condanna ossia Scarantino, Candura e Andriotta.

Come si è visto, gli atti offrono infatti ben più importanti e solidi elementi di riscontro "oggettivo e diretto" scaturiti dalle indagini portate avanti dagli organi inquirenti costituiti dalle indagini tecnico-scientifiche sui reperti dell'autovettura utilizzata per la strage, dagli accertamenti svolti dalla D.I.A, su delega della Procura, dalle dichiarazioni rese da testimoni sia da collaboratori di giustizia di certo spessore investigativo quali Agostino Trombetta e Fabio Tranchina.

Lo spessore, per converso, di personaggi quali Scarantino, Candura e Andriotta rimane nel buio anche a fronte delle nuove dichiarazioni con le quali i predetti hanno sconfessato le

precedenti propalazioni. Nessuna dichiarazione circostanziata è stata dai predetti resa sul come e sul chi abbia, di fatto, consegnato loro qual bagaglio di conoscenze che ha consentito agli stessi di fornire una ricostruzione dei fatti non solo per grandi linee coerente con se stessa ma anche corrispondente a volte al vero, al di là di mere petizioni di principio su presunte - pur verosimili - responsabilità.

Questo interrogativo era, per la verità, già emerso e la stessa portata del ruolo che Scarantino si era rivendicato era stata contestata da chi, ben inserito nelle dinamiche associative, ben poteva contestarne la fondatezza. Emblematico il contenuto del confronto intercorso in data 13.1.1995 tra Scarantino e tre collaboratori di provata attendibilità quali Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera e Santino Di Matteo dal primo chiamati in causa quali partecipi nella riunione tenutasi nella Villa di Calascibetta.

Tutti e tre, con forza e decisione, negando allo Scarantino qualsiasi ruolo all'interno di cosa nostra e disconoscendo nel suo agire i caratteri tipici dell'appartenente all'organizzazione, avevano evidenziato come le dichiarazioni del medesimo apparissero come la ripetizione di una lezione che qualcuno, sapientemente, gli aveva fatto e che dallo stesso era stata ben imparata.

LA BARBERA negò la sua presenza usando anche ironia nei confronti dell'interlocutore, ed affermando in sostanza che se egli era un mafioso, allora voleva dire che erano cambiate le leggi di "cosa nostra".

Santino DI MATTEO, rivolgendosi incredulo allo SCARANTINO, affermò : " ...o tu sbagli persona o tu stai dicendo qua un sacco di cazzate...".


Salvatore CANCEMI si rivolse allo SCARANTINO con estrema durezza e subito dopo a chi conduceva il confronto quasi a volerlo mettere in guardia dal personaggio: "*tu non lo sai cosa significa uomo d'onore...tu sei bugiardo!...chi te l'ha fatta questa lezione?...chi ti ha messo queste parole in bocca?...quello che vi dice lui è stata una lezione che gli hanno fatto ed ora sta ripetendo quella lezione, perché non si possono impiantare cose...*".

### **Segue: il riscontro fattuale in ordine all'individuazione della carrozzeria Orofino da parte di Gaspare SPATUZZA**

Le dichiarazioni che ha reso Spatuzza in ordine al luogo ove furono sottratte le targhe da apporre alla 126 della Valenti ossia la carrozzeria consentono di apprezzare a pieno l'affidabilità del collaboratore.

Le propalazioni di Spatuzza sul punto trovano puntuale e formidabile riscontro negli elementi fattuali in atti.

A prescindere dalla possibilità di affermare che Tutino, all'esito dei due primi tentativi non andati a buon fine ed adeguatamente riscontrati dalla DIA quanto all'accertamento dei luoghi indicati da Spatuzza, si sia recato consapevolmente e volontariamente e dunque non fortuitamente, presso la carrozzeria Orofino, del cui reale coinvolgimento in questa fase si può tuttavia dubitare non potendosi ritenere verosimile che ove l'Orofino avesse lasciato



aperto il cancello di ingresso Tutino non ne avrebbe approfittato decidendo invece di scavalcare con rischi maggiori, si devono mettere in evidenza alcune circostanze.

Spatuzza in sede di sopralluogo ha subito riconosciuto la stradina che dalla via Messina Marine consente di accedere alla carrozzeria; non riconosce invece i manufatti e non vede l'apertura dalla quale, a suo dire, si sarebbero introdotti all'interno del capannone.

Deve ricordarsi che dalla nota della DIA del 14.8.2008 risulta che dal 1992 lo stato dei luoghi è profondamente mutato in quanto le strutture ivi presenti ovvero il capannone ivi presente è stato demolito; di certo il luogo indicato da Spatuzza corrisponde a quella che era la sede dell'autocarrozzeria Agliuzza/Orofino.

Ciò posto, si deve evidenziare come Spatuzza abbia riferito di aver visto che il cancello di accesso al capannone era chiuso e che, tra il cancello ed il soffitto, vi era una fessura; precisa che il cancello, alto circa due metri, non arrivava fino al tetto e, dunque, che c'era un'intercapedine.

Spatuzza riferisce che, con Tutino, entrarono facilmente all'interno del capannone scavalcando quel cancello ed infilandosi attraverso quella fessura che consentiva il passaggio.

Orbene, l'esame del fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti in data 20 luglio 1992, e dunque il giorno dopo la strage, presso l'officina "Agliuzza F.sc Rolo snc" consente di acquisire un dato di estrema importanza.

La foto n. 4 infatti ritrae il cancello a scorrimento orizzontale posto all'ingresso dell'officina. Si nota che la parte superiore del cancello presenta una sorta di cornice metallica che è adagiata al soffitto e consente lo scorrimento del cancello medesimo lungo il muro.

Tra la parte superiore dell'anta del cancello ed il lato estremo della cornice descritta esiste uno spazio vuoto.



79

100.192

100

729

00738

00001



Ril. nr. 3 - Insieme dell'ingresso ai locali dell'officina.-

FOTO n.3 estratta dal FASCICOLO FOTOGRAFICO del 20 LUGLIO 1992

*file*



Ril. nr. 4 - visione dell'anta metallica e scorriavento orizzontale, posta  
all'ingresso dell'officina.

FOTO n.4 estratta dal FASCICOLO FOTOGRAFICO del 20 LUGLIO 1992

In entrambe le foto sopra riportate, estratte dal fascicolo fotografico del 20 Luglio 1992 in atti,  
si apprezza l'assenza delle grate tra la parte superiore del cancello e il muro sovrastante.





Dal fascicolo fotografico del 7 luglio 1993, e dunque un anno dopo, relativo ad un ulteriore sopralluogo effettuato su medesimi luoghi, nella foto 4 ma soprattutto nella foto 5 si vede che nella cornice sovrastante il cancello sono state poste delle grate che, all'evidenza, riempiendo lo spazio vuoto impediscono qualsiasi passaggio. Si riportano le richiamate foto.

413

00007

000707



Ril.n.4- Lo stesso visto da distanza ravvicinata.


FOTO n.4 estratta dal FASCICOLO FOTOGRAFICO del 7 LUGLIO 1993

*me*

373

0001

000788



Ril.n.5- Altra visione del primo ingresso ripreso con il cancello  
in posizione di chiuso.-----




FOTO n.5 estratta dal FASCICOLO FOTOGRAFICO del 7 LUGLIO 1993

Le dette grate sono presenti anche nel fascicolo fotografico del 20 ottobre 1995 di cui si  
riporta la foto.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'fuk'.




Foto n°10:- Particolare del vano ingresso dell'autocarrozzeria.-----

FOTO n.10 estratta dal FASCICOLO FOTOGRAFICO del 20 OTTOBRE 1995

Da tale sequenza fotografica si ricava un formidabile riscontro alle dichiarazioni di Spatuzza.

La presenza il 20 luglio 1992 dello spazio descritto tra il cancello ed il soffitto del capannone consente di ritenere credibile la versione fornita dal collaborante in quanto riscontrata, appunto, dallo stato dei luoghi al momento del fatto, stato dei luoghi che – è bene sottolinearlo – è mutato quasi nell'immediatezza e comunque già nel luglio del 1993.

Se ne deve dedurre che Spatuzza ha riferito un particolare importantissimo che consente, unitamente agli altri elementi di riscontro, di sigillare con il crisma della attendibilità le dichiarazioni del collaboratore, trattandosi di un particolare che non avrebbe potuto essere conosciuto se non da chi si fosse recato sui luoghi in quel preciso momento con conseguente esclusione di premeditate elaborazioni che, facendo leva sullo stato dei luoghi attuale, rivelerebbero immediatamente la loro mendacità.





## 8 - LE "COLLABORAZIONI" di CANDURA SALVATORE, SCARANTINO VINCENZO ED ANDRIOTTA FRANCESCO

Il PM si sofferma ad esaminare le collaborazioni di Scarantino Vincenzo e Candura Salvatore nonché di Andriotta Francesco.

Questo giudice ha già avuto modo di evidenziare che il positivo giudizio sulla credibilità di Spatuzza non deriva dalla ritrattazione di coloro che avevano fornito il materiale probatorio a supporto delle precedenti sentenze di condanna.

Anche la portata e la rilevanza delle nuove ritrattazioni rese da costoro rimangono offuscate dal fatto che, a tutt'oggi, essi non hanno fornito spiegazioni univoche e credibili sul come e su chi li abbia, di fatto, indottrinati.

L'esistenza di similitudini tra alcuni dei fatti posti alla base delle propalazioni rese da Scarantino e quelli posti alla base della nuova e diversa versione fornita da Spatuzza evidenzia la presenza, da un lato, di una fonte, intranea o estranea all'organizzazione mafiosa, che ha indotto lo Scarantino a rendere quelle dichiarazioni perché disponeva di appropriate conoscenze su alcune dinamiche esecutive della strage; dall'altro, l'esistenza di un preciso obiettivo, non giudizialmente allo stato accertabile, perseguito attraverso la meticolosa e magistratale costruzione di una verità parallela, uno "schermo", in grado di superare il vaglio processuale mediante meccanismi fondati su ridondanze confermate specularmente elaborate.

Le tappe investigative di questa verità parallela si sono conformate ai criteri di valutazione utilizzati in tema di collaboratori di giustizia dalla più consolidata giurisprudenza.

Tutto parte dalle dichiarazioni di Andriotta che, senza aver partecipato all'esecuzione della strage, riferisce di aver saputo da Scarantino che costui vi aveva preso parte.

Da questa chiamata in reità, effettuata *de relato* e senza fornire particolari dettagli tecnici, scaturisce la attenzione degli investigatori nei confronti di Scarantino. Quest'ultimo, quando decide di ammettere i fatti, offre una ricostruzione più dettagliata ed arricchita di particolari non riferiti da Andriotta, proiettando così su di sé l'immagine di fonte propalatoria originale ed autonoma rispetto allo stesso Andriotta; taluni di questi particolari nuovi, forniti da Scarantino, corrispondono a dati verificatisi come veri, conoscibili dagli esecutori o da chi avesse ricevuto precise confidenze dagli esecutori medesimi e peraltro coincidenti con alcuni di quelli poi forniti da Spatuzza.

Va rammentato che, nella ricostruzione di Spatuzza, non vi è alcun riferimento né ad un possibile protagonismo di Scarantino né ad alcun elemento che possa giustificare la conoscenza da parte di Scarantino di quei particolari.

Sicché, Scarantino, che nulla aveva fatto nella strage, sapeva cose che aveva invece fatto Spatuzza, pur senza avere avuto nessun rapporto con Spatuzza.

Appare allora univoca induzione quella che prefigura un'opera di suggerimento a Scarantino da parte di soggetti ben edotti sulle dinamiche della strage; non appare minimamente credibile l'alternativa ricostruzione, che potrebbe pur essere accreditata dalle dichiarazioni de relato dei collaboratori Ferone, Mascali e Tibaldi, in base alle quali Scarantino e Andriotta già durante il periodo di codetenzione avrebbero concordato le loro progressive dichiarazioni.

E difatti, non si vede come due soggetti di quella limitata caratura intellettuale e criminale, avrebbero potuto maturare un proposito così ardito e perseguire un'operazione così complessa e rischiosa, per altro rimanendo incomprensibile quale obiettivo essi in tal modo volessero perseguire. In ogni caso rimarrebbe inspiegabile come costoro abbiano appreso gli elementi fattuali poi riferiti da Scarantino per ricostruire l'esecuzione della strage, visto che comunque, stante il loro non coinvolgimento in quelle attività, qualcun altro avrebbe dovuto riferirglieli.

Esclusa quindi la plausibilità di un accordo lungamente preordinato da Scarantino e Andriotta, resta da chiedersi come le dinamiche esecutive della strage siano state così dettagliatamente note a chi le ha suggerite a Scarantino.

Deve considerarsi come questi elementi nuovi, suggeriti a Scarantino, siano stati determinanti a dare credibilità non solo a Scarantino ma anche alla chiamata in reità provalata da Andriotta.

La complessa operazione per un verso ha introdotto, nei processi sulla strage di via D'Amelio, elementi di fatto parzialmente veri attraverso il canale anomalo del falso pentito; per altro verso ha posto le condizioni per rendere le dichiarazioni di Scarantino e Andriotta idonee a resistere al vaglio giudiziale di attendibilità.

Tale inquietante scenario, di cui oggi si conoscono le dinamiche, ma non ancora i determinatori ed i protagonisti, rafforza per converso il giudizio odierno di piena attendibilità delle dichiarazioni di Spatuzza.

Di seguito si riporta la parte di richiesta del PM relativa alla "collaborazione" di Scarantino e Andriotta, oltre che da Candura.

## **LA "COLLABORAZIONE" DI SALVATORE CANDURA E VINCENZO SCARANTINO**

### **8.1 Premessa.**

L'impianto accusatorio cristallizzato nelle sentenze in atti si fondava, con riguardo alla fase immediatamente precedente alla esecuzione della strage (furto dell'autovettura, furto delle targhe, tempi e luogo della preparazione dell'autobomba) sulle dichiarazioni di Candura Salvatore e Scarantino Vincenzo, oltre che di quelle "de relato" rese da Andriotta Francesco, destinatario delle confidenze fattegli dallo Scarantino durante il comune periodo di detenzione sofferto a Busto Arsizio nell'estate del 1993.

Recenti sono le ritrattazioni del Candura e dello Scarantino e, prima di esaminare le nuove dichiarazioni dei predetti, è necessario riassumere, per grandi linee e per la parte di interesse, i passaggi salienti delle loro originarie dichiarazioni e procedere, altresì, ad una rilettura delle sentenze (di 1° e 2° grado) del proc. c.d. "Borsellino 1" al fine di verificare le implicazioni delle nuove emergenze sulle posizioni di coloro che in quei processi erano imputati senza esimersi dal formulare qualche riflessione sulla genesi della "collaborazione" di Candura e di quella dello Scarantino.

### **8.2. Le precedenti dichiarazioni di Candura Salvatore; accenni a quelle rese da Valenti Luciano, Valenti Pietrina e Valenti Roberto.**

Dunque uno dei capisaldi della tesi accusatoria che oggi appare superata dalle nuove emergenze procedurali era costituito dalle dichiarazioni di Candura Salvatore.

Candura entra nel procedimento a seguito del ritrovamento, nel luogo della strage, del blocco motore n. 9406531 appartenente alla Fiat 126 targata PA 790936, intestata a D'Aguanno Maria ed in uso a Valenti Pietrina che ne aveva denunciato il furto in data 10/7/1992.

Al fine di verificare l'eventuale esistenza di situazioni di contiguità della proprietaria dell'auto con ambienti criminali, veniva tempestivamente avviata un'attività tecnica sull'utenza telefonica della Valenti, formalmente intestata al marito Furnari Simone.

Dall'ascolto della conversazione delle ore 23,14 del 30/7/1992, svoltasi mentre stavano scorrendo alla televisione le immagini del luogo della strage (*"ed in quel posto la mia macchina c'è"*) e di quella delle ore 00,05 del 1°/8/92 (*"a me, per dirti la verità sto Salvatore non mi cala da qua a qua, te lo dico vero non lo posso vedere....una persona mi ha detto.....che può essere stato anche lui a farti scomparire la macchina"*), intercorse tra la Valenti e la cognata Sbigottiti Paola, moglie di Valenti Luciano, si coglieva in modo evidente il sospetto di entrambe le donne circa l'avvenuta utilizzazione della autovettura della prima nella strage di via D'Amelio e la riconducibilità del furto della stessa (prospettata, in modo particolare, dalla Sbigottiti) a tale "*Salvatore*", amico di Valenti Luciano, fratello della Pietrina Valenti, poi identificato in Candura Salvatore.

Dal servizio di ascolto emergevano peraltro elementi di reità a carico di Valenti Luciano e del nipote Roberto Valenti, oltre che del Candura, in ordine ai diversi reati di violenza carnale e di rapina, in danno di tale Angiuli Cinzia, episodi per i quali venivano subito trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Il Candura quindi, come pure i due Valenti, veniva raggiunto in data 5/9/1992 da ordinanza di custodia cautelare in carcere (proc. n. 4649/02 Mod. 21) emessa per i predetti reati dal G.I.P. di Palermo su richiesta del P.M. formulata in data 2/9/1992 (cfr. la predetta ordinanza di custodia cautelare e le relative sentenze di 1° e 2° grado acquisite agli atti, rispettivamente nr. 102/96 del Tribunale di Palermo e nr. 1752/97 della Corte di Appello di Palermo).

In quella sede il Candura (cfr. nota della Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Palermo cat. M 1/92 del 9/9/1992) evidenziava "*spontaneamente*" timori per la propria incolumità in relazione al suo avvenuto "*interessamento*" per il recupero della Fiat 126 asportata alla Valenti, facendo, altresì, riferimento a telefonate anonime minacciose ricevute e a presenze di persone estranee nei pressi della sua abitazione.

Analogo atteggiamento il Candura (come risulta dalla citata nota che faceva riferimento ad altra nota – n. 125/47 del 6/9/92 – del Nucleo Operativo della Compagnia dei Carabinieri di San Lorenzo) aveva assunto nel corso di un intervento di p.g. operato dai militari della predetta Compagnia in data 4/9/92, allorché, accompagnato negli Uffici dell'Arma per accertamenti in relazione ad una tentata rapina ai danni di un autotrasportatore, aveva evidenziato "*segni di cedimento*", esplodendo in un improvviso pianto e proferendo la frase "*....Non sono stato io! Non li ho uccisi io! Non ci entro niente...Non li ho uccisi io*" senza peraltro fornire una plausibile spiegazione di tale comportamento.

Sulla base di tali anomali comportamenti del Candura, il dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo, dott. Arnaldo La Barbera, con la citata nota del 9/9/1992 (firmata anche dal dott. Salvatore La Barbera e da altro funzionario, la cui firma veniva riconosciuta per propria dal dott. Vincenzo Ricciardi nel corso del verbale di confronto con il dott. Stagliano del 24/2/11) richiedeva al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta l'attivazione di un servizio di intercettazioni ambientali all'interno della cella della Casa Circondariale di Bergamo in cui il Candura sarebbe stato trasferito l'indomani, stante "*la necessità di acquisire a caldo indispensabili fonti di prova non sussumibili aliunde*".

La predetta nota rimarcava peraltro che il Candura, al momento dell'arresto, "spontaneamente e non richiesto aveva cercato di distanziarsi dal fatto-furto Fiat 126 offrendo al contempo la possibilità di catturare un latitante": sul punto vanno registrate le dichiarazioni sostanzialmente confermate rese dal dott. Vincenzo Ricciardi nel corso dell'interrogatorio del 28/6/2010 e quelle rese dal dott. Giovanni Stagliano nel corso del verbale di informazioni del 15/2/2011 (ribadite poi il 24/2/11 in sede di confronto con il Ricciardi), il quale ha affermato, invece, di non aver alcun ricordo della propria presenza nel momento del colloquio con il Candura, indicata, invece, dal primo.

Orbene, custodito, prima di essere tradotto al carcere di Bergamo e previa autorizzazione del P.M. di Palermo, in una apposita camera di sicurezza della Questura di Bergamo (cfr. provvedimento del 12/9/1992), il Candura veniva sottoposto a colloquio investigativo da parte del dott. Arnaldo La Barbera (cfr. provvedimento autorizzativo del P.M. di Palermo del 12/9/1992).

Analoga autorizzazione al colloquio investigativo veniva formulata dal P.M. di Palermo, con il medesimo citato provvedimento, anche nei confronti di Valenti Luciano, trasferito frattanto alla Casa Circondariale di Belluno.

In data 13/9/1992 nella Casa Circondariale di Bergamo davanti al P.M. di Caltanissetta il Candura iniziava una "parziale collaborazione" con l'A.G., accusando Valenti Luciano del furto della Fiat 126, previo asserito incarico conferito a quest'ultimo da Vincenzo Scarantino nei primi giorni del mese di luglio 1992.

Il furto sarebbe stato commesso dal Valenti lo stesso giorno dell'incarico e previa corresponsione della somma di lire 150.000 da parte dello Scarantino.

A seguito del furto (cinque o sei giorni dopo) il Candura sarebbe stato contattato dalla Valenti Pietrina che lo avrebbe invitato ad interessarsi per la ricerca dell'auto, stranamente prospettandogli, però, che il furto sarebbe stato commesso la sera precedente e non, invece, la settimana precedente. In tale interrogatorio il Candura accennava anche alla circostanza di aver visto, qualche giorno prima del furto della Fiat 126, lo Scarantino dialogare con uno dei fratelli Tagliavia, titolare di una rivendita di pesce in via Messina Marine.

In data 14/9/1992 veniva attivato il disposto servizio di intercettazioni ambientali nella Casa Circondariale di Bergamo, dove frattanto era stato da Belluno trasferito anche Valenti Luciano, che veniva allocato nella medesima cella dove già si trovava il Candura.

Nella stessa cella veniva appositamente allocato altro detenuto, tale Giancarlo Pichetti (ora deceduto), in passato arrestato dall'allora dirigente della Squadra Mobile di Bergamo, dott. Ricciardi (aggregato, dopo la strage di Capaci, a Palermo) di cui era divenuto confidente.

Il compito del Pichetti sarebbe stato quello di "far parlare" i due indagati e di "cercare di attingere qualsiasi notizia che (ci) potesse aiutare nel prosieguo delle indagini" (cfr. dichiarazioni rese dal dott. Ricciardi all'udienza del 27/4/95, proc. n. 9/94 R.G.).

E' utile al riguardo rimarcare che nella c.n.r. della Squadra Mobile della Questura di Palermo cat. M1/92 del 19.10.1992 si legge espressamente: "Peraltro come da accordi con codesta Procura, il Valenti e il Candura sono stati ristretti in compagnia di un detenuto conosciuto all'Ufficio, offertosi, su richiesta, di collaborare al fine di attingere notizie in ordine al fatto".

Sottoposto in data 17/9/1992 ad interrogatorio di garanzia dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta a seguito della applicazione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di furto della Fiat 126, furto ulteriormente aggravato *ex art. 7 D.L. 13/5/1991 n. 152*, il Valenti protestava la propria innocenza, ribadendo tale suo atteggiamento anche davanti al P.M. di Caltanissetta nel successivo confronto con il Candura dello stesso giorno, nel corso del quale quest'ultimo continuava ad accusarlo, invece, del furto sulla base delle asserite confidenze fattegli dallo stesso Valenti.



Così in data **20/9/1992** il Valenti, a seguito delle pressioni fattegli dal Candura, come agevolmente poteva desumersi dall'esito delle intercettazioni ambientali all'interno del carcere di Bergamo dei giorni immediatamente precedenti a quello dell'interrogatorio (cfr., segnatamente, le conversazioni dei giorni 18 e 19 settembre 1992, da pag. 48 a pag. 129 della relativa trascrizione disposta dalla Corte di Assise), si autoaccusava del furto della Fiat 126 sostanzialmente negli stessi termini riferiti in precedenza dal Candura.

Egli ribadiva, peraltro, che la sorella aveva denunciato il furto in ritardo, perchè sperava di poter tornare in possesso dell'auto.

Nell'occasione il Valenti chiedeva che venisse allegato al verbale di interrogatorio un memoriale descrittivo della intera vicenda del furto, memoriale, come si desumeva dal citato servizio di intercettazioni ambientali, chiaramente ispirato dal Candura che ne aveva perfino dettato il contenuto al Valenti.

Risulta in atti che in data **19/9/1992**, e cioè il giorno prima dell'interrogatorio cui veniva sottoposto il Valenti, il dott. Vincenzo Ricciardi della Squadra Mobile di Palermo veniva "*in via d'urgenza*" autorizzato dal P.M. di Palermo ad effettuare un ulteriore colloquio investigativo a Bergamo con il Candura, il cui tentativo di addossare la responsabilità del furto al Valenti, addirittura istruendo quest'ultimo sul contenuto delle risposte che avrebbero dovuto fornire al magistrato, era ben noto agli investigatori in esito alle intercettazioni ambientali eseguite sino a quel momento nella Casa Circondariale di Bergamo, di cui si è detto.

Nel frattempo il Valenti era stato raggiunto in data **16/9/1992** da altro provvedimento restrittivo emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo per rapina aggravata commessa nel novembre 1986, in concorso con Leonardi Giulio e con altre persone non identificate, ai danni di tale Ingrassia Enrico.

In data **22/9/1992** il P.M. di Palermo, a seguito della richiesta di applicazione di misure di protezione e di assistenza avanzata in data **20/9/1992** dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti del Candura e del Valenti Luciano, *ex artt. 9 e segg. del D.L. 15/1/1991 n. 8, convertito in legge n. 82/91*, richiedeva al G.I.P. presso il Tribunale di Palermo di autorizzare, in conformità al disposto dell'art. 13, comma IV della legge n. 82/91, che i predetti indagati venissero custoditi in locali diversi e, segnatamente, presso la Questura di Cremona (il Candura) e presso la Questura di Mantova (il Valenti).

A seguito di ulteriore richiesta formulata dal P.M. di Caltanissetta in data **25/9/1992**, a modifica di quella appena citata avanzata dallo stesso Ufficio in data **20/9/1992**, il Candura ed il Valenti venivano, entrambi, custoditi presso la Questura di Mantova.

Il Candura ed il Valenti, peraltro, continuavano a negare gli addebiti loro contestati con i citati provvedimenti restrittivi emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo.

La svolta decisiva per le indagini si verificava in data **3/10/1992**, allorché Candura Salvatore, interrogato dal P.M. di Caltanissetta negli uffici della Squadra Mobile della Questura di Mantova, alla presenza del dott. Arnaldo La Barbera, del dott. Vincenzo Ricciardi e del dott. Gioacchino Genchi (si tratta del primo interrogatorio cui il Candura veniva sottoposto dal P.M. dopo il colloquio investigativo svolto dal dott. Ricciardi di cui si è sopra detto), chiariva, da lì a poco riscontrato dallo stesso Valenti Luciano (cfr. verbale di interrogatorio da quest'ultimo reso quello stesso giorno), di essere egli stesso l'autore del furto della Fiat 126 della Valenti Pietrina, su incarico dello Scarantino (che gli aveva promesso un compenso di lire 500.000, consegnandogli però solo un acconto di lire 150.000), e di aver tentato di far ricadere su Valenti Luciano la responsabilità del furto per paura delle gravi rappresaglie che lo Scarantino avrebbe potuto mettere in atto nei suoi confronti.

In particolare - secondo tale versione - lo Scarantino, in presenza di tale Tomaselli Salvatore, vicino di casa del Candura e amico dello stesso Scarantino, aveva dato al Candura l'incarico di rubare una macchina di piccola cilindrata, senza specificarne il modello, purché funzionante.

Lo Scarantino - su incarico del quale egli aveva commesso in precedenza numerosi altri furti di auto - ovviamente non lo aveva reso edotto della destinazione della vettura rubata. La sera stessa dell'incarico il Candura aveva sottratto l'auto della Valenti, previa utilizzazione di uno "spadino" appositamente consegnatogli dallo Scarantino.

La consegna dell'auto era avvenuta in una traversa di via Roma: lo Scarantino in tale occasione si trovava in compagnia di una persona rimasta in disparte e nei pressi di un vespino bianco che successivamente (cfr. verbale di interrogatorio dell'8/9/1994) il Candura dichiarerà essere quello stesso in uso al Tomaselli.

Nei giorni successivi il Candura più volte si era incontrato inutilmente con lo Scarantino per avere il saldo della somma pattuita e si era, altresì, dato da fare, unitamente a Valenti Luciano, per cercare di ritrovare l'auto, così come aveva promesso alla Valenti Pietrina.

Dopo la strage di via D'Amelio, preoccupato per le indiscrezioni giornalistiche che indicavano l'autobomba utilizzata come una Fiat 126, era ritornato dallo Scarantino per essere rassicurato, ma quest'ultimo lo aveva cacciato via in malo modo raccomandandogli di dimenticare tutto.

Veniva peraltro dal Candura confermata la versione dallo stesso già resa nel precedente interrogatorio del 13/9/1992 circa i tempi e i modi dell'incarico ricevuto dalla Valenti Pietrina con l'ulteriore precisazione che, solo a seguito dei tentativi infruttuosi di recuperare l'auto, la Valenti si era decisa a sporgere la denuncia di furto.

Nello stesso verbale il Candura accennava, con riserva di parlarne poi più diffusamente, alle attività illegali dello Scarantino non solo nel settore della ricettazione delle auto rubate, ma anche in quello del traffico di sostanze stupefacenti e del contrabbando di sigarette estere fornendo, anche, i nominativi di alcune persone che lo collaboravano.

Il contenuto, peraltro, di tali dichiarazioni corrispondeva largamente a quanto riportato in uno scritto a firma del Candura e consegnato dallo stesso al Dirigente della Squadra Mobile di Palermo, redatto a Mantova e datato 3/10/1992.

Di tale scritto, formato da tredici fogli e indirizzato al "Signor Giudice", è traccia nel testo della citata nota della Squadra Mobile della Questura di Palermo del 19/10/1992, cui peraltro è stato allegato, avente per oggetto: "informativa di reato a carico di Scarantino Vincenzo" (cfr. anche nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta n. 125 prot. 2042 del 15/4/2011).

Nessun riferimento a tale scritto è, invece, contenuto nel citato verbale di interrogatorio del 3/10/1992, svoltosi in due fasi, la prima dalle ore 13,20 alle ore 17,30 e la seconda dalle ore 18,00 alle ore 19,00.

A tal riguardo vale la pena osservare che il dott. Gioacchino Genchi nel verbale di informazioni reso al P.M. in data 16/4/2009 ha evidenziato che al momento dell'interrogatorio cui il Candura venne sottoposto a Mantova il 3/10/1992, negli uffici della Squadra Mobile, il dott. Arnaldo La Barbera ed il dott. Ricciardi si trovavano presenti già da qualche giorno nella stessa struttura in cui alloggiavano il Candura e Valenti Luciano.

In data 20/10/1992 (cfr. relativo verbale) davanti al G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta che lo interrogava a seguito della applicazione nei suoi confronti della ordinanza custodiale per il reato di furto della Fiat 126, il Candura, che non mancava di sottolineare i suoi pregressi rapporti con lo Scarantino che abitava a un centinaio di metri dalla sua abitazione ed al quale aveva fatto delle riprese filmate in occasione della festa della Madonna

dell'Assunta, ripeteva nella sostanza la stessa versione dei fatti, puntualizzando che la Valenti Pietrina "qualche giorno dopo il furto" aveva prima telefonato alla moglie e poi era venuta **a casa sua**, lasciando alla moglie, non avendolo trovato, il suo numero telefonico.

E' bene sottolineare tale ultima circostanza, mai riferita dalla Valenti Pietrina, pur se invece recentemente confermata da Valenti Luciano (cfr. verbale di informazioni del 2/3/2010), posto che sulla stessa, come vedremo, il Candura ritornerà in sede di ritrattazione.

Rientrato a casa e appresa dalla moglie tale circostanza, il Candura quello stesso pomeriggio andò a trovare la Valenti nella casa (della madre) di via Villagrazia.

La Valenti, quasi per metterlo alla prova e provocarne le reazioni, gli parlò del furto dell'autovettura come se lo stesso fosse avvenuto la notte precedente e gli chiese se poteva fare qualcosa per recuperare l'auto.

Il Candura assicurò la Valenti che si sarebbe dato da fare (e infatti subito fece qualche giro con Valenti Luciano, fingendo di cercare l'auto) e successivamente, turbato dal sospetto che aveva avvertito nella Valenti, ritenne di confidarsi con il nipote della Valenti, Valenti Roberto (che ha sempre negato, però, la circostanza come, ultimamente, nel corso del verbale di s.i.t. del 7/7/2009) al quale raccontò anche che il furto gli era stato commissionato dallo Scarantino.

Nell'interrogatorio reso al P.M. di Caltanissetta in data 27/11/1992, alla presenza anche del dott. Arnaldo La Barbera e del dott. Ricciardi della Squadra Mobile della Questura di Palermo, il Candura precisava di essersi recato dallo Scarantino il **giorno successivo** alla strage per chiedergli se l'autovettura che egli aveva procurato fosse stata utilizzata in quell'efferato delitto, piuttosto che, come in precedenza lo stesso Scarantino gli aveva anticipato al momento della commissione dell'incarico, essere destinata ad un amico di quest'ultimo, ricevendo in modo volgare e minaccioso la risposta di non parlare con nessuno del furto.

Nel corso di tale interrogatorio, su domanda del P.M., il Candura introduceva il tema dell'omicidio di Ciaramitaro Giovanni, un tossicodipendente che lavorava per conto di Scarantino Vincenzo che egli, il giorno della scomparsa, aveva accompagnato nei pressi del bar "Sombbrero", dove la vittima si era incontrata con due individui, di cui il Candura non sapeva dire i nominativi, ma che indicava appartenenti al "giro" dei fratelli Rosario e Vincenzo Scarantino.

Nell'occasione il Candura accennava anche ad una rapina ai danni del titolare di una gioielleria di corso Calatafimi, commessa da tale Aglieri Michele, personaggio vicino, oltre che al Ciaramitaro, anche a Scarantino Vincenzo, di cui il Candura aveva brevemente riferito nel corso del già citato verbale del 3/10/1992 indicandolo anche come autore della rapina ai danni di tale Di Fede (in effetti la vittima, come le indagini avrebbero consentito di accertare, si chiamava Leale).

Nell'interrogatorio reso al P.M., alla presenza del dott. Arnaldo La Barbera, il **19/12/1993** (cfr. relativo verbale) il Candura, "dopo aver riflettuto e deciso di essere completamente sincero e dire tutta la verità o, meglio di non celare più nulla di quanto successo", riferiva che al momento dell'incarico di rubare l'auto lo Scarantino, oltre che la somma di lire 150.000, gli aveva dato una bustina di cellophane contenente eroina che egli avrebbe potuto, dietro compenso, consegnare a tale Franco, che era uno dei tanti spacciatori di droga di cui lo Scarantino si serviva nella zona della Guadagna.

In effetti, poi il Candura consegnò la droga al "Franco" che tuttavia non corrispose mai la somma di lire tre milioni che avrebbe dovuto dargli in cambio dello stupefacente.

Nel corso del predetto verbale il Candura ribadiva anche la estraneità al furto di Valenti Luciano e sottolineava, a domanda del P.M., che la Fiat 126 della Valenti "camminava a

*stento, faceva un rumore notevole, sembrava un trattore” aggiungendo anche: “per metterla in moto avevo dovuto fare una gran faticata perché non si accendeva. L’avevo spostata in folle e poi con difficoltà si era avviata, ma camminava piano e male e faceva rumore”.*

Dell’omicidio Ciaramitaro il Candura ritornava a distanza di tempo a parlare nel corso dell’interrogatorio reso al P.M. di Caltanissetta in data 30/5/1994, alla presenza del dott. Arnaldo La Barbera e dott. Vincenzo Ricciardi, aggiungendo clamorosi particolari in precedenza taciuti che lo coinvolgevano direttamente nel predetto fatto delittuoso, oltre che nella consumazione della connessa rapina ai danni della gioielleria (Palumbo) di via Calatafimi (per la quale in precedenza aveva escluso ogni responsabilità), la cui “base” sarebbe stata fornita proprio dal Ciaramitaro. Quest’ultimo era stato successivamente ucciso e gettato in un pozzo del villino di Misilmeri di tale Totò (Conigliaro), al cospetto di Rosario Scarantino, fratello di Vincenzo, e di altri personaggi, dove la vittima era stata accompagnata dallo stesso Candura che, in precedenza, era stato “convocato” dai fratelli Scarantino (Rosario e **Vincenzo**) per dar conto della rapina ai danni del Palumbo che era un “cristiano buono” che, conseguentemente, non avrebbe dovuto essere “toccato”.

Non mette conto in questa sede ovviamente fare ulteriore riferimento ai particolari della organizzazione e consumazione della rapina (durante la quale il Candura abbandonò la pistola giocattolo utilizzata, lasciando le proprie impronte sul bancone di vendita) né alle iniziative intraprese dal Candura nei confronti della madre del Ciaramitaro dopo l’omicidio, trattandosi di temi che esulano direttamente da quello della strage, pur se assumono pregnante rilevanza, come vedremo, per valutare in termini generali l’attendibilità, non solo del Candura, ma anche dello Scarantino che, sull’argomento, malgrado la ritrattazione, ha inteso, in modo singolare, avvalersi, come pure con riguardo agli altri omicidi di cui pure in precedenza si era autoaccusato, della facoltà di non rispondere; atteggiamento mutato solo con l’ultimo interrogatorio del 30/11/2010 (cfr. relativo verbale), nel corso del quale inaspettatamente (ma non troppo) egli ha dichiarato la propria disponibilità a rispondere anche su tali omicidi (fatta eccezione probabilmente per l’omicidio del Ciaramitaro di cui, per la verità, non aveva mai parlato in precedenza né sembrava ancora volerne riferire), anticipando, però, la propria linea difensiva, sostanzialmente identica a quella già sperimentata in occasione della precedente ritrattazione, allorché aveva riferito che si era falsamente autoaccusato di tali omicidi al solo fine di accrescere la propria credibilità in ordine al contenuto delle sue prodezze sulla strage di via D’Amelio.

Nel corso del predetto verbale del 30/5/1994 il Candura forniva anche una descrizione dettagliata del giovane che si sarebbe trovato in compagnia dello Scarantino al momento della consegna della Fiat 126, personaggio che si era poi allontanato con il vespino bianco nella disponibilità dei fratelli Tomasello e che in precedenza egli aveva, tre o quattro volte, incontrato in quanto “*se la faceva sempre con gli Scarantino*”.

Negli interrogatori resi al P.M. il 7 luglio e in data 8 settembre 1994 il Candura faceva riferimento all’incontro casuale avuto in località protetta nel maggio 1994 con un personaggio che rassomigliava, pur non essendo sicuramente lo stesso, a quello (di cui aveva già dato descrizione nel verbale del 30/5/1994) che si sarebbe trovato assieme allo Scarantino nel momento della consegna della Fiat 126; nell’interrogatorio, infine, reso in data 9/12/1994, il Candura accennava per la prima volta al riferimento all’appartamento di una prostituta, che lo Scarantino, al momento dell’incarico del furto della Fiat 126, gli aveva fatto per fargli intendere quale fosse il luogo in cui egli, quella stessa sera, avrebbe dovuto consegnargli l’auto rubata. Si trattava di un posto che il Candura conosceva bene in quanto, in precedenza, più volte vi aveva accompagnato lo Scarantino.

Il patrimonio informativo del Candura risultava sostanzialmente immutato nel corso del dibattimento del proc. n. 9/94 R.G., c.d. “*Borsellino 1*” (cfr. verbale di udienza del 14/12/1994) e del dibattimento del proc. n. 9/96 R.G., c.d. “*Borsellino bis*” (cfr. verbale di udienza del 1°/12/97).

Come già anticipato, Valenti Luciano, nell'interrogatorio cui veniva sottoposto dal P.M. nella tarda serata del 3/10/1992, e cioè lo stesso giorno in cui, con qualche ora di anticipo, il Candura aveva reso "*ampia confessione*", attribuiva analogamente la responsabilità del furto della Fiat 126 della sorella Pietrina al solo Candura il quale nel carcere di Bergamo gli avrebbe confessato la propria responsabilità, convincendolo tuttavia ad assumerne la paternità per paura delle ritorsioni dello Scarantino.

Il Valenti confermava per il resto i sospetti che Valenti Pietrina, dopo il furto, aveva nutrito nei confronti del Candura, incaricando quest'ultimo anche di ricercare l'auto, prima di sporgere la relativa denuncia.

La ricostruzione dei fatti offerta dal Valenti rimaneva nella fase dibattimentale sostanzialmente coerente con quella fornita dal Candura, fatta eccezione per la precisazione, in sede di controesame, secondo la quale la sorella Pietrina si era rivolta al Candura nell'**immediatezza** della scoperta **del furto** ("*neanche 24 ore*") e non dopo qualche giorno, pur se poi aveva **ritardato** la denuncia in attesa dell'esito delle ricerche promessegli dal Candura stesso (cfr. verbale di udienza del 14/12/1994, proc. n. 9/94 R.G.).

Deve tuttavia subito rilevarsi, anticipando qui l'esito delle ulteriori investigazioni, che, a distanza di tempo dalle originarie dichiarazioni, il Valenti Luciano (cfr. verbali, in forma sintetica, delle dichiarazioni rese, rispettivamente, il 7/7/2009 ed il 2/3/2010) non sembrava avere più un ricordo nitido delle circostanze temporali della denuncia della sorella ("*Non ricordo se mia sorella sporse denuncia di furto subito dopo essersene accorta*", "*per quel che ricordo mia sorella fece subito la denuncia di furto*").

Va ancora, però, registrato che ultimamente, dimostrandosi più sicuro nei ricordi di quanto non avesse fatto all'epoca in dibattimento (cfr. verbale di udienza del 7/7/1995, proc. n. 9/94 R.G.), Valenti Roberto, nipote di Luciano, ha dichiarato (cfr. verbale in forma sintetica del 7/7/2009): "*L'incarico di cercare la macchina fu affidato al Candura da mia zia. La denuncia mia zia la sporse, se mal non ricordo, non subito dopo il furto, ma non ricordo quanto tempo dopo, poiché voleva sincerarsi del fatto che la vettura potesse essere ritrovata o meno*".

La Valenti, da parte sua, confermava (cfr. verbale di s.i.t. rese alla Squadra Mobile della Questura di Palermo in data 18/9/1992) l'incarico dato al Candura per la ricerca dell'auto pur se specificava di aver fatto tempestivamente (subito dopo, cioè, la scoperta del furto) la relativa denuncia.

In particolare, la Valenti (in questa sede ovviamente si prescinde dal considerare le indicazioni dalla stessa fornita, come pure dal Candura e dal Valenti Luciano in merito al luogo esatto in cui era stata parcheggiata l'auto prima del furto) dichiarava di avere, **dopo** la denuncia, sensibilizzato alcuni "*conoscenti*" della zona per la ricerca dell'auto, rivolgendosi, poi, dopo "*circa nove*" giorni ("*credo il 19 luglio*") di vane ricerche al Candura (che sospettava essere l'autore del furto), lasciando il proprio numero telefonico alla moglie di questi.

Il Candura, dopo averla telefonicamente contattata il pomeriggio dello stesso giorno (**e quindi del 19 luglio 1992!**), si sarebbe recato a casa della madre della Valenti in via Villagrazia assicurando alla Valenti il suo interessamento per la ricerca dell'auto.

In sede dibattimentale (cfr. verbale del 7/7/1995, proc. n. 9/94 R.G., c.d. "*Borsellino 1*"), la Valenti ribadiva di aver sporto la denuncia del furto subito dopo la scoperta dello stesso ("*senta io ci ripeto a dire, debbo morire con un tumore, come è morta mia madre....quando io me ne sono accorta del furto della macchina, sono andata subito dai Carabinieri*"), riducendo, tuttavia, a "*tre - cinque - sei giorni*" dopo la denuncia l'intervallo di tempo intercorso prima della richiesta di interessamento rivolta al Candura.

Vale la pena, tuttavia, rilevare che nel primo verbale di s.i.t. cui la Valenti veniva sottoposta in Questura (quello dell'8/9/1992), prima ancora quindi di quello già citato del **18/9/1992**, la Valenti aveva dichiarato al dott. Ricciardi ed al dott. Salvatore La Barbera: "...**subito dopo il furto (dell'auto) ho chiesto anche al Salvatore (Candura) di interessarsi per il recupero della stessa.. convinto che fosse lui l'autore del furto...**".

La Valenti, del resto, anche recentemente (cfr. verbale di informazioni in forma sintetica del 24/11/2008) ha ribadito di avere sporto denuncia di furto subito dopo la scoperta dello stesso.

### **8.3. Le precedenti dichiarazioni di Scarantino Vincenzo; riferimenti alle intercettazioni ambientali nella Casa Circondariale di Venezia.**

Scarantino Vincenzo veniva, quindi, raggiunto da provvedimento cautelare in carcere per la strage di via D'Amelio e per i reati connessi in data **26/9/1992**.

L'ordinanza custodiale evidenziava che gli elementi gravemente indizianti a suo carico si desumevano *"da circostanziate, univoche e concordanti dichiarazioni rese al P.M. da due persone – delle quali allo stato si deve tacere l'identità per evidenti ragioni di cautela processuale e tutela della loro incolumità – le quali hanno indicato nello Scarantino la persona che ha commissionato e ricevuto la Fiat 126 utilizzata come contenitore dell'esplosivo nella strage di via D'Amelio del 19/7/1992"*.

Le fonti di prova all'epoca non indicate erano ovviamente il Candura ed il Valenti Luciano.

Appena tratto in arresto, lo Scarantino veniva ristretto alla Casa Circondariale di San Cataldo, dove veniva interrogato dal G.I.P. presso il Tribunale di Caltanissetta in data 30/9/1992, per essere poi (il **2/10/1992**) trasferito presso la Casa Circondariale di Venezia dove veniva sottoposto ad intercettazione ambientale nella cella in cui veniva pure allocato altro detenuto, tale Pipino Vincenzo.

L'esito di tale intercettazione si rivelava complessivamente non utile (e, addirittura, dannoso) ai fini dell'accusa.

A proposito del Pipino, va rilevato che lo stesso è stato recentemente sentito (cfr. verbale di s.i.t. del 5/3/2010 e del 5/5/2010), su delega del PM, dal personale del Centro D.I.A. di Caltanissetta in merito alle circostanze della sua codetenzione con lo Scarantino nel carcere di Venezia.

Vale la pena, a tal riguardo, premettere che l'assunzione del Pipino a sommarie informazioni si rendeva necessaria sulla base di una segnalazione telefonica che tale professore Guidotto Vincenzo aveva fatto in data **7/1/2010** al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta.

In particolare, il Guidotto, come meglio egli stesso avrebbe precisato poi nel verbale di sommarie informazioni rese a Padova il 5/2/2010 a personale del Centro D.I.A. di Caltanissetta, dichiarava di aver appreso da un giornalista del Gazzettino di Venezia, tale Maurizio Dianese, che il Pipino avrebbe a quest'ultimo confidato di essere stato collocato nel carcere di Venezia nella medesima cella in cui era già ristretto lo Scarantino con il compito, su iniziativa di alcuni poliziotti *"fedelissimi"* del dott. La Barbera, di avvertire il predetto Scarantino che nella cella erano state installate delle microspie.

Detti poliziotti avevano poi diffidato il Pipino dal riferire il contenuto dei colloqui avuti con lo Scarantino all'A.G. se non dopo aver ricevuto appositi suggerimenti (e istruzioni) da parte loro.

Il Pipino sarebbe stato indotto a tale “*collaborazione*”, posto che i poliziotti avevano minacciato che avrebbero fatto riemergere a suo carico alcuni dettagli che riguardavano un suo presunto coinvolgimento nell’omicidio di un boss mafioso.

Il Dianese, tempestivamente escusso (cfr. verbale di sommarie informazioni rese al personale della D.I.A. di Caltanissetta in data 12/2/2010), confermava l’esistenza di un rapporto professionale con il Pipino che gli aveva consentito di redigere alcuni articoli di giornale e un libro riguardante la storia dei grandi ladri veneziani.

Tali rapporti si erano intensificati nell’ultimo periodo, posto che lo stesso Pipino stava scrivendo un libro di memorie in relazione al quale aveva richiesto al Dianese alcuni consigli sul piano letterario.

Orbene, nel corso delle conversazioni avute con il Pipino, alle domande circa le ragioni del suo avvenuto trasferimento nel carcere di Venezia, dove all’epoca era detenuto anche lo Scarantino, il Pipino avrebbe risposto allusivamente al Dianese che sarebbe stato opportuno chiedere lumi al dott. La Barbera che in passato più volte lo aveva arrestato.

Da tali conversazioni, in definitiva, il Dianese aveva colto la chiara “*impressione*” che la codetenzione del Pipino con lo Scarantino fosse stata “*appositamente studiata*” al fine “*di manovrare*” quest’ultimo, che più volte, comunque, aveva confidato al Pipino la sua assoluta estraneità alla strage.

Il Pipino, da parte sua, precisava al personale del Centro D.I.A. di Caltanissetta che, mentre era detenuto al Carcere di Regina Coeli a Roma, era stato, nell’autunno del 1992, contattato dal dott. Arnaldo La Barbera, che egli aveva conosciuto a Venezia quale dirigente della Squadra Mobile di quella città.

Il La Barbera, incontrandolo appositamente nella struttura carceraria di Roma, gli aveva promesso il suo interessamento per risolvere la vicenda giudiziaria, per la quale quest’ultimo era stato arrestato ed alla quale veniva considerato estraneo dallo stesso La Barbera, in cambio della disponibilità del Pipino a farsi trasferire nel carcere di Venezia ed a farsi allocare nella stessa cella dello Scarantino “*al fine di scoprire che ruolo questi avesse avuto nella strage di via D’Amelio*”.

Nessun accenno veniva riferito dal Pipino alle minacce asseritamente fattegli dai poliziotti per indurlo ad accettare il trasferimento a Venezia.

Prelevato dal carcere di Roma, a bordo di un’autovettura nella quale, oltre al La Barbera, presero posto altre tre persone, probabilmente poliziotti, il Pipino venne condotto a Venezia (dove rimarrà ristretto dal 3/10/1992 al 13/11/1992: cfr. nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta prot. n. 337 del 21/1/2011).

Circa l’incontro svoltosi nel carcere di Regina Coeli con il dottor La Barbera e circa le modalità del trasferimento del Pipino a Venezia non è stato, sino ad ora, conseguito alcun riscontro documentale (cfr. nota del Centro DIA di Caltanissetta prot. N. 2535 del 12/05/2011)

Durante il tragitto il La Barbera gli spiegò come avrebbe dovuto comportarsi con lo Scarantino ed, in particolare, gli suggerì di non parlare di “*cose compromettenti*” con lo stesso all’interno della cella, che era stata già microfonata, quanto piuttosto di approfittare dei momenti di “*socialità*” per capire il ruolo avuto dallo Scarantino nella strage e di riferirne, poi, a lui (La Barbera) soltanto l’esito dei colloqui.

Il Pipino, seguendo tali istruzioni, evitò di parlare all’interno della cella, dopo il primo approccio con lo Scarantino che lo stava già mettendo al corrente del contenuto della ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti, mentre riuscì - dopo aver segnalato su un foglio allo Scarantino che le conversazioni erano intercettate - ad affrontare l’argomento

della strage sotto la doccia e in sala giochi, ricevendo da quest'ultimo la risposta della sua estraneità ai fatti contestatigli.

Dopo qualche giorno il Pipino riceveva la visita in carcere del dott. La Barbera.

Vale la pena osservare che proprio in data 21/10/1992 il dott. La Barbera era a Venezia e presenziava "per esigenze investigative" all'interrogatorio reso in carcere dallo Scarantino (cfr. il relativo verbale di interrogatorio dal quale può logicamente desumersi, tenuto conto che della presenza del funzionario di polizia viene dato atto solo a chiusura di verbale, che l'intervento del dott. La Barbera è comunque successivo all'inizio dell'interrogatorio, avvenuto alle ore 11,10 alla presenza, oltre che del Pubblico Ministero, del Vice Ispettore della Polizia di Stato, S. Pescatore).

In occasione di tale incontro con il La Barbera, che quindi potrebbe fondatamente aver approfittato dell'ingresso nel Carcere di Venezia (cfr. la citata nota del Centro Dia di Caltanissetta prot. n. 2535 del 12/05/2011 con l'allegata nota della Direzione della Casa Circondariale di Venezia del 29/4/2011 dalla quale risulta l'impossibilità di documentare tale incontro in considerazione delle molteplici ristrutturazioni degli uffici e del tempo trascorso) finalizzato alla partecipazione all'atto istruttorio di cui sopra, il Pipino informò il suo interlocutore dello stato di agitazione dello Scarantino, che piangeva e pregava, e della sua decisa negazione di ogni responsabilità in ordine alla strage.

Il Pipino ha poi precisato, come del resto avrebbe fatto anche ad altra A.G., che l'incarico ricevuto dal dott. La Barbera era quello soltanto "di capire se lo Scarantino aveva un ruolo nella strage e non già quello di indurlo ad accusarsi o ad accusare altri di alcunché".

In merito all'esito della sua vicenda giudiziaria, il Pipino chiariva che il dott. La Barbera si era impegnato a fargli avere "la libertà vigilata" e che la cosa, però, non aveva poi avuto alcun seguito in quanto lo stesso Pipino aveva poi rifiutato l'aiuto.

Orbene, non può dubitarsi che le iniziative asseritamente assunte, secondo il racconto del Pipino, dal dott. La Barbera, che non risulta abbia avuto in quel periodo colloqui con lo Scarantino (cfr. nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta del 21/1/11), sarebbero, se obiettivamente riscontrate, assolutamente inquietanti - tanto più se si consideri proprio l'esito non utile, come già detto, del servizio di intercettazione ambientale appositamente predisposto - sia con riguardo alla rivelazione che egli avrebbe fatto al Pipino circa la esistenza di microspie nella cella dove sarebbe stato allocato con lo Scarantino e sia con riguardo all'invito al medesimo Pipino rivolto di non parlare di cose "compromettenti" all'interno dell'ambiente dove era stata predisposta la intercettazione e di sfruttare, invece, gli altri momenti di socialità con lo Scarantino per apprendere notizie sul ruolo eventualmente svolto da quest'ultimo nella strage di via d'Amelio, delle quali peraltro il Pipino avrebbe dovuto riferire solo allo stesso funzionario di polizia.

Orbene, a prescindere dalla grave violazione dei doveri del proprio Ufficio che, nel caso di specie, avrebbe potuto addirittura vanificare l'esito del servizio di intercettazione ambientale, risultato poi obiettivamente inutile per l'Accusa, non può non rilevarsi come, nella migliore delle ipotesi (per il dott. La Barbera), il predetto funzionario avrebbe gestito in modo assolutamente personalistico la vicenda che ci occupa con la arbitraria pretesa di dover essere egli l'unico depositario delle "verità" carpite dal Pipino allo Scarantino, delle quali avrebbe egli deciso poi se e in quale modo eventualmente avvalersi, e con l'evidente risultato di conseguire, in esito alle disposte intercettazioni, un risultato - quanto meno neutro - che non avrebbe potuto scalfire la fondatezza della ipotesi accusatoria, sorretta allora dalle dichiarazioni accusatorie di Candura e Valenti.

L'assunto del Pipino, però, risulta, per buona parte, smentito dal tenore delle conversazioni ambientali registrate all'interno della cella della Casa Circondariale di Venezia dove lo stesso è rimasto detenuto per un breve periodo di tempo assieme allo Scarantino.



Invero, la lettura della trascrizione delle predette conversazioni (effettuate nell'ottobre 1992, a distanza di circa dieci giorni dall'arresto dello Scarantino) evidenzia, al contrario, che il Pipino, sicuramente ben interpretando il ruolo assegnatogli dal La Barbera *"di capire se Scarantino aveva avuto un ruolo nella strage e non per indurlo ad accusarsi o accusare altri di alcunché"* ha ripetutamente *"provocato"*, durante le conversazioni intercettate in cella, lo Scarantino per farlo *"aprire"* sul tema della strage: *"non hai niente da dire...se hai rubato solo la macchina...l'ho rubata e l'ho portata su, l'ho lasciata e sono andato via...proprio di niente ti possono accusare"* (cfr. pag. 7 della trascrizione delle conversazioni ambientali registrate dalle ore 11,45 del 9/10/1992 alle ore 19,30 dell'11/10/1992).

Ed ancora, dopo aver dato lettura allo Scarantino di un articolo di stampa nel corso del quale si faceva riferimento alle dichiarazioni che il fratello (dello Scarantino) avrebbe fatto (*"gli autori della strage di Borsellino vanno ricercati negli uffici della Polizia"*) il Pipino addirittura proponeva al suo interlocutore di sottoporsi, se innocente, al *"siero della verità"* ricevendone in modo immediato risposta positiva (cfr. pag. 19 della citata trascrizione).

Il Pipino non mancava poi di sollecitare lo Scarantino a fornire una plausibile spiegazione sulle reali ragioni che avrebbero potuto spingere il Valenti ed il Candura ad accusarlo ingiustamente, ricevendo adeguate risposte dal suo interlocutore (che precisava di conoscere il Candura solo di vista): *"nella Polizia sono molto famoso...il fatto è che hanno arrestato i miei fratelli per la droga...loro sono convinti che io so e non voglio dire"* (cfr. pag. 40 e 54 della citata trascrizione).

Peraltro, già nella precedente conversazione ambientale intercettata nello stesso carcere di Venezia del 6/10/1992 (cfr. pag. 43 della relativa trascrizione), lo Scarantino, alla medesima domanda del Pipino di cui sopra, aveva risposto *"picchi ci l'appi a dire a Polizia"*.

In buona sostanza, una obiettiva lettura della trascrizione delle conversazioni ambientali intercettate all'interno della Casa Circondariale di Venezia (al cui testo integrale si fa in questa sede rinvio) consente di concludere che proprio il tema della strage di via D'Amelio è stato l'argomento principale dei colloqui carcerari intercettati tra il Pipino e lo Scarantino, così rendendo, almeno apparentemente, incompatibile con le risultanze già acquisite la versione dei fatti oggi fornita da Pipino che pure, tuttavia, si ribadisce, ha escluso che l'intento del La Barbera fosse quello di utilizzarlo per indurre lo Scarantino ad autoaccusarsi o di accusare altri falsamente.

Quanto sopra ovviamente non può escludere sul piano logico che il Pipino sia tornato sull'argomento strage anche nei momenti di socialità o che, mentre era in cella con lo Scarantino, abbia potuto addirittura, per mera solidarietà carceraria e di propria iniziativa, fatto intendere a quest'ultimo che le loro conversazioni potevano non essere riservate, arguendo ciò solo dall'incarico che aveva ricevuto dal La Barbera.

Sul punto va rilevato, altresì, che lo Scarantino (cfr. pagg. 6 e segg. della trascrizione integrale del verbale di interrogatorio reso al P.M. in data 28/9/09, ore 19,40) ha puntualizzato di aver appreso soltanto dopo che il Pipino era confidente e cioè – deve fondatamente ritenersi – dopo il breve periodo di codetenzione con lo stesso e verosimilmente sulla base del deposito delle intercettazioni ambientali effettuate nella Casa di reclusione di Venezia, pur non mancando egli di sottolineare la diffidenza che nutriva nei confronti di questo personaggio, come di altri che aveva via via incontrato nei vari luoghi di detenzione e a cui, nel prosieguo, faceva riferimento (*"...mi portano a Venezia ed io faccio lo sciopero della fame...dopo qualche giorno mi portarono a Pipino Vincenzo, portarono a questo e ci sono cioccolate e tutti questi dolci che per uno che fa lo sciopero della fame...Questo mi offriva qualche cosa ed io la mangiavo di nascosto...dopo diciamo, che questo Pipino era confidente l'ho scoperto dopo e mi diceva delle stupidaggini...dopo mi portano a Busto Arsizio..."*).

Certo è, in ogni caso, che il contenuto delle conversazioni intercettate risulta obiettivamente contrario alla ricostruzione accusatoria (e, quindi in ipotesi, alle oblique intenzioni del dott. La Barbera), tanto è vero che la difesa degli imputati ne fece oggetto di discussione per screditare l'assunto che lo Scarantino potesse avere contezza della effettiva ubicazione dell'officina dell'Orofino e ciò sulla base di un passaggio di una delle conversazioni intercettate (cfr. pag. 34 della trascrizione del "*lato b*") delle conversazioni del **4-6 ottobre 1992**) nel corso della quale lo Scarantino sembra chiedere al Pipino di verificare se nell'ordinanza custodiale fosse indicata la via dove era ubicata tale officina, quasi a conferma del fatto che egli ne ignorasse l'esistenza.

Peraltro, non può neppure escludersi che il sibillino invito asseritamente rivolto dal dott. La Barbera al Pipino a non parlare di "*cose compromettenti*" nel corso delle conversazioni intercettate potesse solo riferirsi alla preoccupazione del dirigente della Squadra Mobile di Palermo di evitare che il proprio confidente si "*allargasse*" troppo nei colloqui con lo Scarantino affrontando, magari al fine di instaurare un clima di reciproca fiducia con il suo interlocutore, temi relativi alla propria posizione processuale ed alle precedenti attività criminali dallo stesso svolte così da esporre il Pipino medesimo a intuibili conseguenze giudiziarie.

Lo Scarantino, come già detto, veniva interrogato durante tale permanenza a **Venezia** dal P.M. di Caltanissetta in data **21/10/1992**; trasferito presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, veniva interrogato dal P.M. di Caltanissetta il **16/11/1992** ed il **6/5/1993** (cfr. infra).

Trasferito presso la Casa Circondariale di **Termini Imerese**, veniva ulteriormente interrogato dal P.M. in data **28/2/1994** (cfr. infra).

La breve permanenza a Termini Imerese è preceduta e seguita da quella nel carcere di Pianosa dove il **24/6/1994** lo Scarantino, già rinviato a giudizio nell'ambito del proc. n. 990/92 R.G.N.R. per la strage di Via D'Amelio e per i reati connessi, iniziava a collaborare con l'A.G. di Caltanissetta, dopo aver fatto pervenire a quest'ultima una richiesta di conferire urgentemente.

Risulta in atti che lo Scarantino è stato sottoposto a diversi colloqui investigativi:

- il **20/12/1993** dal dott. Bò nella Casa Circondariale di Pianosa;
- il **22/12/1993** presso la medesima struttura dal dott. Arnaldo La Barbera;
- il **2/2/1994** ancora presso la medesima struttura dal dott. Arnaldo La Barbera;
- il **24/6/1994** (sempre presso la citata struttura carceraria) e qualche ora prima di iniziare la sua formale collaborazione con l'A.G. (cfr. nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta prot. n. 2602 del 16/7/2009 con relativi allegati).

Lo Scarantino, nell'immediatezza della esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare per la strage di Via D'Amelio, aveva protestato dinanzi al G.I.P. di Caltanissetta (cfr. verbale di interrogatorio del 30/09/1992) la propria innocenza, negando di conoscere Valenti Luciano (che all'epoca lo accusava di aver ricevuto dallo stesso Scarantino l'incarico di rubare l'auto) e precisando di conoscere un certo Totò (Candura) che lo aveva ripreso nel corso di un filmato girato in occasione della festa della patrona.

Tale Totò abitava nel quartiere della Guadagna ad una distanza di cento metri circa dalla sua abitazione ed era noto nella zona per aver reiteratamente picchiato la propria moglie.

Precisava, altresì, a domanda del P.M., di non conoscere alcuna persona con il cognome Tagliavia ed ammetteva, invece, di conoscere tale Lucera Luigi, personaggio ucciso qualche anno prima, che era cognato di suo fratello Umberto.

Dichiarava, infine, di conoscere solo di vista Aglieri Pietro che frequentava la zona della Guadagna e che, dai giornali, aveva appreso essere un capo mafia latitante.

Nel successivo verbale di interrogatorio reso avanti il P.M. di Caltanissetta a Venezia in data 21/10/1992 ed alla presenza del dott. Arnaldo La Barbera, ribadiva la infondatezza delle accuse mossegli dal Valenti e dal Candura, con il quale ultimo non aveva avuto altro rapporto se non quello legato al fatto che il predetto aveva girato un filmino in occasione della festa della patrona di quell'anno, ritraendolo assieme al figlio.

Dichiarava di conoscere un certo Totò Tomaselli, fratello di Filippo (proprietario di una Fiat 127 nera), con il quale era solito incontrarsi in una fiaschetteria e certo Michele Aglieri che lavorava alle proprie dipendenze nella vendita di sigarette in varie parti della città.

Ammetteva di aver frequentato qualche volta un magazzino ubicato vicino al fiume Oreto dove *"arrostivano la carne di crasto"*, di proprietà del padre di Totò Tomaselli, ma escludeva di avervi mai incontrato il Candura (che nelle sue dichiarazioni aveva fatto, invece, riferimento a tale particolare).

Alla domanda rivoltagli dal P.M., lo Scarantino, dopo aver *"riflettuto parecchio tempo"*, rispondeva, in modo incerto, di non ricordare di aver utilizzato nel luglio del 1992 una Fiat 126 di colore bordeaux, anche se non escludeva di poterlo aver fatto (*"deve capire, dove abito io c'è movimento di macchine, perché il cortile è lungo e a volte bisogna spostare qualche macchina per fare uscire le nostre. Sarà che magari ci sono salito sopra per spostarla, per uscirlo dal cortile e metterla sulla strada"*).

Circa i suoi spostamenti il giorno della strage, ricordava di essere stato nella tarda mattinata del 19 luglio in Chiesa e di essere intervenuto per sedare una rissa scoppiata nei pressi della stessa. Precisava poi che nel pomeriggio, dalle ore 16,00 sino alle ore 18,30-19,00 era stato in una fiaschetteria.

Nel verbale reso al P.M. in data 16/11/1992 ribadiva quanto in precedenza già dichiarato, con particolare riguardo alla vicenda del filmino che il Candura aveva girato, ritraendolo assieme al figlio.

Interrogato dal P.M. a Busto Arsizio in data 06/05/1993, alla presenza del dott. La Barbera, ribadiva ancora la propria innocenza, precisando: di aver tentato a Busto Arsizio il suicidio perché non sopportava lo stato di isolamento in cui si trovava; di conoscere il cognato del Candura, tale Carmelo (Guagenti) che abitava nello stesso immobile, poi crollato, in cui abitava il padre dello stesso Scarantino; di non essersi allontanato da Palermo, sebbene avesse saputo dell'arresto del Candura per il suo coinvolgimento nella strage e della sua intrapresa collaborazione, come aveva potuto dedurre dal fatto che la moglie del Candura, prelevata dalla Polizia, si era rapidamente allontanata da casa, circostanza, quest'ultima, ampiamente commentata nel quartiere della Guadagna; di non essere dedito al furto di autovetture, avendo un solo e antico precedente di furto d'auto; di non aver mai trafficato in sostanze stupefacenti; di non conoscere Marino Mannoia e quindi di contestare la fondatezza delle provalazioni da quest'ultimo fornite in merito ai furti che egli avrebbe commesso per conto del cognato Profeta ed al fine di commettere delitti; di contestare le dichiarazioni rese dal collaboratore Augello Salvatore, sulla cui base gli era stato notificato un altro provvedimento cautelare, circa la sua asserita partecipazione ad un traffico di stupefacenti e di contestare, infine, l'assunto di altro collaboratore, indicato come *"Beta"* dal P.M., che lo aveva indicato inserito nel traffico degli stupefacenti, oltre che autore di diversi omicidi.

Interrogato a Termini Imerese dal P.M. in data 28/02/1994, lo Scarantino, dopo essere reso edotto delle dichiarazioni che frattanto avevo reso Andriotta Francesco circa le asserite confidenze fatte a questo ultimo durante il comune periodo di detenzione trascorso a Busto Arsizio, ribadiva la propria innocenza escludendo di aver mai fatto alcuna confidenza all'Andriotta in merito ad una sua partecipazione alla strage, sia pure nel ruolo di committente del furto dell'auto utilizzata per l'efferato delitto.



Riferiva, tuttavia, che *“era sua abitudine ogni qual volta veniva interrogato dall’Autorità Giudiziaria, quando si trovava nel carcere di Busto Arsizio, riferire ai detenuti e alle guardie carcerarie i contenuti dei suoi interrogatori”*.

Per completezza di esposizione, occorre sottolineare che proprio nel periodo della sua codetenzione a Busto Arsizio con l’Andriotta (3/6/1993 - 3/8/1993), lo Scarantino non è stato sottoposto ad alcun interrogatorio da parte dell’A.G., e che l’ultimo interrogatorio in tale struttura carceraria, risale al 6/5/1993 (cfr. nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta del 16/7/2010) e cioè a circa un mese prima dell’ingresso dell’Andriotta presso la predetta Casa Circondariale.

In data **24/06/1994**, come già anticipato, **lo Scarantino**, dopo aver formulato quello stesso giorno richiesta di conferire immediatamente con l’A.G. di Caltanissetta, **iniziava la propria “collaborazione”** (cfr. trascrizione della registrazione del predetto verbale di interrogatorio).

Quello stesso giorno, come pure già rilevato, il dott. Arnaldo La Barbera, poi presente all’interrogatorio, aveva già effettuato con lo Scarantino un colloquio investigativo.

In sintesi lo Scarantino dichiarava:

- **di essere stato fatto uomo d’onore “riservato” circa due anni prima dell’arresto**, nel corso di una *“cerimonia”* svoltasi nella sala di tale Pasquale Tranchina in Via Villagrazia, alla presenza di Pietro Aglieri, Carlo Greco, Pino La Mattina, Natale Gambino, Salvatore Profeta, Pino Gambino e Tanino Murana;
- **di aver accompagnato nel giugno del 1992 (“verso giugno, 24/25, non ricordo il giorno preciso....un mese prima della strage”), il cognato Profeta Salvatore ad una riunione nella villa di Peppuccio Calascibetta** (di cui forniva dettagliata descrizione, invitando gli inquirenti a fare immediatamente un sopralluogo al fine di impedire qualsiasi mutamento dello stato dei luoghi) alla quale avevano preso parte Totò Riina, Pietro Aglieri, Giuseppe Graviano (quest’ultimo, poi indicato, in termini dubitativi), Peppuccio Calascibetta, Carlo Greco, Francesco Tagliavia, Renzino Tinnirello, Salvatore Biondino (che aveva accompagnato il Riina a bordo di una Fiat 126 bianca), oltre che il Profeta stesso;
- **di non aver direttamente partecipato alla riunione, ma di essere rimasto fuori dalla sala assieme a Pino La Mattina e Cosimo Vernengo, in posizione tale da poter, tuttavia, ascoltare il Riina dire: “bisogna ammazzarlo questo Borsellino, questo fa danno peggio di Falcone a Roma....questo combina danno, questo Borsellino perché ha preso il suo posto e combina danno”**;
- **di essere stato incaricato, alla fine della riunione, dal cognato Profeta, alla presenza di Pietro Aglieri e di “quelli della borgata” che avevano partecipato alla riunione, di procurare, tramite tale Peppuccio Romano, una bombola di ossigeno “così neanche facciamo trovare le bucce”**;
- **di essersi successivamente recato, assieme a Beppe Calascibetta, da tale Peppuccio Romano** (che in passato aveva procurato l’acido utilizzato per sciogliere i cadaveri di persone uccise dallo stesso Scarantino) con un foglietto di carta, consegnatogli da Pietro Aglieri, sul quale erano indicate alcune lettere che riproducevano la sigla del prodotto che avrebbe dovuto contenere la bombola da utilizzare come mezzo deflagrante;
- **di avere poi appreso dal Romano, a seguito del suo interessamento, che il titolare della fabbrica presso cui si sarebbe dovuto procurare la bombola aveva manifestato serie difficoltà per tale consegna** (essendo necessaria la registrazione dell’acquirente, la fatturazione a nome dello stesso e la previa consegna del “vuoto” di altra bombola);
- **di aver riferito quanto sopra al cognato Profeta Salvatore che, preso atto di tali difficoltà, gli disse “vabbene... non se ne fa più niente di questo discorso”**;

- di ritenere che successivamente (*“dopo la riunione, dopo cinque giorni”*) la bombola era stata rubata in un luogo indicato dallo stesso Peppuccio Romano (*“dove c’è la villa di Pietro Aglieri dove di fronte stanno facendo la metropolitana”*);
- di aver quindi poi ricevuto incarico da Pietro Aglieri, Profeta Salvatore e Beppe Calascibetta di rubare una macchina di piccola cilindrata;
- di aver accettato l’incarico (in effetti, egli, però, era già in possesso, prima della riunione, di una Fiat 126, procuratagli dal Candura, che egli aveva in animo di utilizzare per smontare alcuni pezzi da impiegare in altra auto) e di aver lasciato parcheggiata tale autovettura vicino al magazzino di Tomaselli, dopo averla ricevuta in consegna alla Guadagna;
- di aver dato in cambio al Candura la somma di 150.000 lire e *“tre pezzi di roba”*;
- di essersi adoperato successivamente – due o tre giorni prima della strage – per incarico di Cosimo Vernengo e *“Tanino”*, a loro volta incaricati dal Profeta e dal Calascibetta, a *“portare”* l’auto nei pressi del garage di Giuseppe Orofino, in Via Messina Marine, dove la stessa rimase parcheggiata in strada;
- di essere stato presente il pomeriggio del sabato precedente alla strage, allorché l’auto venne da Renzino Tinnirello e Natale Gambino condotta all’interno del garage dell’Orofino;
- di avere in quell’occasione svolto compiti di vigilanza e copertura all’esterno dell’autofficina, dove l’auto era stata riempita di esplosivo, unitamente a Tanino (Murana) e Natale (Gambino);
- di aver notato la presenza, oltre che dell’Orofino e del Tinnirello e delle altre persone già citate, anche di Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia, Cosimo Vernengo (arrivato con una jeep) e Franco Urso, elettricista e genero di Pietro Vernengo;
- di aver successivamente, la domenica mattina alla ore 6,00-6,30, svolto con la propria autovettura compiti di *“staffetta”* mentre la Fiat 126 rubata e carica di esplosivo, guidata da Renzino Tinnirello, veniva condotta sino a *“piazza dei leoni”* (analogo compito di *“staffetta”* con altri mezzi avevano svolto Pino La Mattina, Natale Gambino e Tanino Murana) dove erano in attesa Pietro Aglieri e Ciccio Tagliavia (in altro passaggio dello stesso verbale di interrogatorio, tuttavia, si indicava Pietro Aglieri quale autista della Fiat 126, mentre Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello avrebbero svolto, in avanti, compiti di staffetta);
- di essersi poi recato al bar, dove incontrava Profeta Salvatore che metteva al corrente del trasferimento dell’auto a *“piazza dei leoni”*, luogo nel quale egli aveva esaurito il compito affidatogli;
- di aver verso le ore 13,30 parlato a telefono con una ragazza con la quale intratteneva una relazione (tale Raffaella Accetta, cugina di Tanino Murana) e di essersi, appena appresa la notizia della strage, recato a casa del Profeta che stava guardando alla televisione le immagini relative alla strage;
- di essersi poi recato nel pomeriggio della domenica in un albergo della *“Vetrana”* dove aveva appuntamento con una altra ragazza, tale Carmela Prester, vedova di Luigi Lucera (personaggio in ordine a quale nel primo interrogatorio reso al P.M. gli erano state fatte domande);
- di essere stato inoltre presente, la mattina del sabato, al bar Badalamenti, quando, mentre era assieme a Natale Gambino e Cosimo Vernengo, era sopraggiunto tale *“Tanuzzo”* (poi riconosciuto in Gaetano Scotti) il quale, dopo le rassicurazioni fattegli dal Vernengo sul fatto che poteva parlare tranquillamente alla presenza dello Scarantino, comunicò: *“stavolta lo fottiamo, c’è cascato con l’intercettazione del telefono.....”* facendo altresì riferimento al contributo fornito per tale lavoro (l’intercettazione) dal proprio fratello;
- di non sapere dove erano state rubate le targhe;
- di aver visto Orofino Giuseppe, titolare dell’autofficina, sia il pomeriggio del sabato precedente alla strage nel momento in cui la Fiat 126 era stata parcheggiata all’interno del suo garage (dove era rimasta tutta la notte) e imbottita di esplosivo, sia la mattina successiva, allorché, prelevata l’auto, lo

- stesso era stato incaricato dal Tinnirello di chiudere *“il portone”* e di *“rompere”* il lucchetto;
- di aver appreso che l’Orofino, personaggio di cui *“rispondeva”* Renzino Tinnirello, si era occupato di riparare il bloccasterzo;
  - di escludere che il Profeta avesse partecipato alla *“imbottitura”* dell’auto, posto che lo stesso, essendo sottoposto alla sorveglianza speciale, non poteva rischiare di far *“sfumare”* la strage;
  - di aver saputo da Natale Gambino che a schiacciare il telecomando utilizzato per la strage erano stati Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia e Renzino Tinnirello i quali avevano nella zona la disponibilità di appartamenti (in particolare, con riferimento all’Aglieri, dichiarava *“dove arriva lui, si aprono i cancelli”*);
  - di aver dato l’incarico di rubare l’auto, poi utilizzata per la strage, al Candura ed al Valenti Luciano (il cui nominativo, però, non compare più nei successivi interrogatori resi al P.M., pur senza esserne stata espressamente esclusa la sua partecipazione al furto), **specificando che l’incarico era di carattere generale** (*“gli ho detto a Totò, quando ti capitano macchine rubate, portale a me.... Siccome lui trafficava sempre in macchine e mi ha portato questa 126.....”*);
  - di aver ricevuto la consegna dell’auto in questione dal Candura e dal Valenti alla Guadagna e di essersi poi occupato di guidare l’auto sino al garage del Tomaselli, in prossimità del quale l’auto era posteggiata;
  - di essere stato da solo al momento della consegna dell’auto da parte del Candura e del Valenti;
  - di non aver mai consegnato strumenti particolari (*“tipo spadini”*) al Candura per commettere il furto;
  - di aver avuto, all’epoca, la disponibilità di due Fiat 126, una di colore bordeaux appartenente a sua sorella ed un’altra di color zucchero che era di un cugino, in quel periodo detenuto;
  - di ricordare che l’auto procuratagli dal Candura *“non era dello stesso colore”* di quello della sorella: *“non era bordeaux, era tipo ruggine.....”* (tale particolare del colore dell’auto rubata verrà confermato anche più recentemente, prima dall’ultima ritrattazione effettuata dallo Scarantino);
  - di aver raccontato, immediatamente dopo la strage, alla sua amica Raffaella Accetta, rappresentandola, però, come una propria opinione, che nella strage sarebbe stata utilizzata una bombola.

Il verbale di interrogatorio del 24/06/1994, integralmente - come già anticipato - registrato (sebbene, all’epoca, non fosse normativamente previsto l’obbligo della fonoregistrazione), assume, peraltro, una ulteriore particolare pregnanza legata al fatto che in quell’occasione lo Scarantino faceva riferimento, con dovizia di raccapriccianti particolari, ad alcuni omicidi dallo stesso commessi unitamente ad alcuni dei personaggi citati nel corso del predetto interrogatorio, oltre che chiamare in reità per altri omicidi alcuni dei suddetti personaggi.

Fra gli omicidi dallo Scarantino asseritamente commessi (per i quali non risulta che l’A.G. di Palermo abbia esercitato l’azione penale nei suoi confronti) figurava quello di Lucera Luigi, marito di Carmela Prester (quest’ultima, in precedenza, anche amante di Pietro Aglieri, come ribadito dallo Scarantino anche nell’ultimo verbale di interrogatorio reso in data 30/11/2010), con la quale lo Scarantino si sarebbe incontrato il pomeriggio del 19/07/1992 in un albergo della *“Vetrana”*.

Proprio su tale omicidio, lo Scarantino, era stato, tra l’altro, interrogato, come già rilevato, nel corso del primo interrogatorio reso ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta, in data 30/09/1992, sul tema della strage di Via D’Amelio.

Dal 24/06/1994 in poi lo Scarantino formulava nei successivi interrogatori resi al P.M. tutta una serie di aggiustamenti ed integrazioni alle originarie indicazioni, che di seguito schematicamente si riassumono: il 29/06/1994 lo Scarantino precisava

- che in effetti, subito dopo la riunione di villa Calascibetta (svoltasi "tra la fine di giugno e i primi di luglio 1992") e quindi non già dopo il fallito tentativo di recuperare - in esito a tale riunione - presso il Romano la bombola che avrebbe "fatto saltare una montagna", l'Aglieri, il Profeta ed il Calascibetta gli avevano dato incarico di occuparsi, oltre che del reperimento della bombola, anche del reperimento di una macchina di piccole dimensioni;
- che la Fiat 126, rubata con le modalità ed i tempi già indicati, era stata poi parcheggiata in Via Messina Marine nei pressi dell'autofficina dell'Orofino il venerdì precedente alla strage e circa sette giorni dopo la originaria collocazione della predetta auto nei pressi del magazzino del Tomaselli;
- che era stato Natale Gambino ad avvisarlo (non veniva, quindi, più citato Cosimo Vernengo) che l'indomani pomeriggio (e cioè il sabato) verso le ore 16,00, avrebbe dovuto assieme a lui (e cioè al Gambino) ed al Tanino Murana effettuare dei controlli nella zona di Via Messina Marine al fine di far ricoverare l'auto rubata presso l'officina dell'Orofino;
- che quel sabato, all'interno dell'officina di Orofino, vide arrivare anche Giuseppe Graviano (prima non menzionato);
- che alla riunione di villa Calascibetta avevano partecipato altri personaggi di cui, all'epoca, non ricordava i nominativi e che si riservava di indicare.

Lo Scarantino poi, procedeva ad una serie di individuazioni fotografiche, riconoscendo Scotto Gaetano, Scotto Pietro (che aveva conosciuto una settimana prima della strage al bar "Badalamenti"; mentre con il fratello Gaetano conversava con Cosimo Vernengo), Renzino Tinnirello, Giuseppe Barranca, Orofino Giuseppe, Valenti Luciano, Carlo Greco, Franco Urso (in effetti il nome è Giuseppe), Giuseppe La Mattina, Tanino Murana e Salvatore Profeta.

**Lo Scarantino, invece, non riconosceva Graviano Giuseppe e Giuseppe Calascibetta** (la conoscenza con il quale ultimo deve, tuttavia, ritenersi pacifica come può desumersi dal verbale di confronto con lo stesso sostenuto dallo Scarantino il 28/07/1994).

Nell'interrogatorio del 15/07/1994, confermando la propria responsabilità per diversi omicidi, lo Scarantino precisava che al momento della consegna della Fiat 126 egli si trovava in compagnia di Tomaselli Salvatore (circostanza prima esclusa), che poi si allontanò a bordo della stessa auto, mentre egli si mise alla guida del "Bravo".

Lo Scarantino chiariva inoltre di non aver detto al Profeta che l'auto era già nella propria disponibilità giacché pensava che dell'auto, dopo l'esplosione, non sarebbe rimasto nulla e conseguentemente riteneva non opportuno dire al cognato che si era servito di un'auto non rubata personalmente.

Nel verbale del 28/07/1994, reso fuori dalla struttura carceraria a seguito del provvedimento del G.U.P. presso il Tribunale di Caltanissetta emesso, in data 12/7/1994, ex art. 13 D.L. 15/1/91 n. 8 (cfr. nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta n. 2602 del 16/7/2009), lo Scarantino, dopo aver parlato dei suoi rapporti con Giovanni Pullarà e del prestigio che conseguentemente gli derivava nella zona della Guadagna, escludeva (modificando quanto dichiarato il 29/06/1994) che Giuseppe Graviano avesse partecipato alle operazioni di imbottitura della Fiat 126 all'interno dell'officina dell'Orofino, specificando che lo stesso, era stato invece presente alla riunione di villa Calascibetta (così modificando la versione dei fatti fornita il 24/06/1994 laddove tale presenza era stata indicata in termini dubitativi).

Nell'interrogatorio reso in data 11/08/1994 lo Scarantino precisava che lo spostamento della Fiat 126 nei pressi dell'autofficina dell'Orofino era avvenuto il sabato mattina (18/7/1992) e non più, come aveva detto nel verbale del 29/6/1994, il venerdì precedente alla strage.

L'incongruenza però non gli veniva fatta rilevare dai pubblici ministeri, anche verosimilmente, perché nei verbali successivi lo Scarantino tornava, senza alcuna contestazione, a precisare che il predetto spostamento della 126 era avvenuto il venerdì precedente alla strage.

Lo Scarantino, inoltre, dopo aver parlato di Peppuccio Romano e dell'acido dallo stesso consegnato per sciogliere i cadaveri di tali Bonanno e Bellamore (operazione, questa, effettuata nella villa di Calascibetta), confermava di essersi confidato con Andriotta Francesco, le cui dichiarazioni corrispondevano quindi a verità, nei termini e modi da quest'ultimo raccontati al P.M..

Precisava, altresì, che l'Orofino, la cui autofficina era frequentata da Peppuccio Barranca e Renzino Tinnirello, aveva appositamente atteso il lunedì, così come gli era stato raccontato da Natale Gambino, per sporgere la denuncia del furto delle targhe (si noti che in precedenza, il 24/06/1994, lo Scarantino aveva dichiarato di non sapere dove erano state rubate le targhe poi collocate nell'autobomba).

Nell'interrogatorio reso il 12/08/1994 lo Scarantino faceva importanti ulteriori precisazioni:

- a) **la consegna dell'auto non era avvenuta alla Guadagna (come sino ad allora egli aveva dichiarato), bensì in una traversa di Via Roma**, dove era ubicata l'abitazione di una prostituta, e ciò perché, avendo appreso nel frattempo che l'auto, di cui il Candura - senza aver ricevuto alcun incarico dallo Scarantino - si era già impossessato, serviva per la strage, ritenne più opportuno, a differenza di quanto nel passato aveva fatto, ricevere l'auto non alla Guadagna (che era il suo quartiere) quanto piuttosto in una zona dove egli non era conosciuto.  
Da quanto sopra esposto sembrerebbe che, al momento dell'incarico ricevuto dal Profeta e dall'Aglieri (oltre che dal Calascibetta), lo Scarantino non sarebbe stato - come sino a quel momento dichiarato - nella materiale disponibilità dell'auto, che, invece, il Candura, dopo avere rubata e tenuta in proprio possesso, gli avrebbe messo a disposizione e poi consegnato nei pressi di Via Roma;
- b) **in passato aveva consegnato al Candura degli "spadini" e quindi non poteva escludere che quest'ultimo avesse utilizzato in occasione del furto della Fiat 126 tale strumento (nella precedente versione del fatto era stato invece escluso tout-court l'uso di tale strumento);**
- c) **al momento della consegna della Fiat 126, sarebbe stato lo Scarantino a mettersi alla guida della Fiat 126, mentre il Tomaselli si sarebbe messo alla guida del suo vespero (nella precedente versione la dislocazione sui mezzi era diametralmente opposta).**

Il verbale del 06/09/1994 è caratterizzato dall'entrata in scena, nella riunione di Villa Calascibetta, di nuovi (e importanti) personaggi, quali Santino Di Matteo, Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera e Raffaele Gangi.

Scarantino giustificava la precedente omessa indicazione dei loro nomi con la preoccupazione di non essere creduto dagli inquirenti, posto che i primi tre personaggi, già collaboratori di giustizia, non avevano ritenuto di confessare la loro partecipazione alla strage.

Con riguardo, invece, al Gangi, che non era collaboratore, la preoccupazione era quella di poter essere oggetto di sanguinose ritorsioni, posto che il Gangi "è uno che si mangia una persona a muzzicuna".

Lo Scarantino, inoltre, dichiarava che anche Santino Di Matteo sarebbe stato presente nell'autofficina dell'Orofino, al momento dell'imbottitura dell'auto.



In sede di individuazione fotografica, però, lo Scarantino non riconosceva né La Barbera né il Di Matteo.

Il 12/09/1994 lo **Scarantino**, dopo aver ancora una volta confermato che al momento dell'incarico ricevuto dall'Aglieri, dal Profeta (e dal Calascibetta) aveva già – grazie al Candura – la disponibilità della Fiat 126, **tornava sui propri passi con riguardo al luogo della consegna, affermando che la stessa sarebbe avvenuta, al contrario di quanto aveva indicato nel verbale del 12/08/1992, proprio alla Guadagna** e di essersi deciso a cambiare versione dei fatti al fine di allinearsi alle dichiarazioni del Candura, avendo saputo dal suo avvocato che il predetto Candura avrebbe dato sul punto - si tratta, però, di un dato assolutamente in contrasto con le dichiarazioni di Candura - una indicazione diversa dalla sua.

Tuttavia, messo alle strette dalle contestazioni dei Pubblici Ministeri, lo Scarantino, attraverso alcuni tortuosi passaggi argomentativi, tornava in quella stessa sede a ribadire che **in effetti l'auto, di cui non aveva affatto avuto la disponibilità in precedenza, gli era stata consegnata in una traversa di Via Roma dal Candura**, al quale (pur senza ovviamente indicarne la destinazione) aveva dato specifico incarico per il furto, che quest'ultimo aveva assolto dopo un paio di giorni (il Candura, da parte sua, aveva dichiarato al P.M. di aver rubato la Fiat 126 la stessa sera dell'incarico ricevuto dallo Scarantino).

Contraddicendosi con quanto dichiarato nel precedente citato verbale del 12/08/1994, lo Scarantino **dichiara infine che, al momento della consegna dell'auto da parte del Candura, il Tomaselli si era messo alla guida della Fiat 126, mentre egli si era messo alla guida del Vespio del Tomaselli.**

Precisava, infine, che dopo la strage Candura venne più volte a cercarlo manifestandogli, anche in presenza di Tomaselli Salvatore, la preoccupazione che l'auto, come in effetti era accaduto, fosse stata utilizzata per la strage di Via D'Amelio, ricevendo il perentorio invito da parte dello Scarantino di allontanarsi e di non fare più domande.

Nel verbale del 22/09/1994, reso davanti ai Pubblici Ministeri di Palermo, **lo Scarantino tornava a parlare del suo ingresso in Cosa Nostra** e dei rapporti che lo legavano, sin dall'infanzia, a Giovanni Pullarà, nonché della sua ascesa criminale grazie al fatto di essere cognato di Profeta Salvatore e di aver, tramite quest'ultimo, conosciuto e frequentato personaggi di notevole spessore, quali Pietro Aglieri, Carlo Greco e Giuseppe Calascibetta.

Lo Scarantino, peraltro, confermava di essere responsabile di omicidi e di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, oltre che di essere a conoscenza di vicende coinvolgenti rappresentanti dello Stato, tra le quali quelle relative al dott. Contrada, grazie al quale, ad esempio, furono fatte sparire alcune foto che la polizia aveva rinvenuto, nel corso di una perquisizione, nella abitazione di suo fratello Mimmo, alcune delle quali raffiguranti Pietro Aglieri e Carlo Greco.

Nel verbale di interrogatorio del 23/09/1994, reso ancora davanti ai Pubblici Ministeri di Palermo, lo Scarantino ribadiva il ruolo svolto da Bruno Contrada a favore della organizzazione.

Nel verbale del 05/10/1994 lo Scarantino dichiarava di aver maturato l'idea di collaborare con l'A.G. mentre si trovava a Busto Arsizio e di essersi *"in tale ottica aperto"* con l'Andriotta, i racconti fatti al quale confermava, ed ammetteva che la dichiarata presenza di Di Matteo e La Barbera alla riunione di villa Calascibetta era frutto di una sua *"impressione"*, mentre ribadiva la presenza in quella occasione di Gangi Raffaele.

Nell'interrogatorio reso il 21/10/1994 ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta, lo Scarantino accennava al fatto di aver falsamente detto al proprio difensore, durante l'udienza preliminare (quando già meditava - come detto - di intraprendere la via della collaborazione),



che stava meditando di fare il “*falso pentito*” fornendo dichiarazione “*parzialmente vere ed altre false*”.

Accennava, infine, alle pressioni, durante i colloqui, fattegli dal cognato Profeta Salvatore nel carcere di Busto Arsizio per non farlo collaborare ed al tenore delle conversazioni telefoniche avute con Raffaella Accetta nel corso di una delle quali aveva accennato alla possibile utilizzazione di una bombola in occasione della strage di Via D'Amelio.

Nello stesso verbale lo Scarantino ribadiva che la domenica della strage il Tinnirello, nel lasciare l'officina dell'Orofino, aveva incaricato quest'ultimo di forzare il lucchetto dell'ingresso, anche se egli precisava di non aver poi materialmente visto l'Orofino (che pure aveva dato assicurazioni in tal senso) effettuare tale operazione, essendosi egli repentinamente allontanato da quel luogo.

Nel verbale del 17/11/1994 lo Scarantino ribadiva il ruolo svolto dal dott. Contrada per Cosa Nostra ed accennava al fatto che in passato, attraverso certificazioni mediche “*di favore*”, egli (lo Scarantino) era riuscito, come ad esempio in occasione della visita di leva, a “*dimostrare*” disturbi di “*schizofrenia*”, di cui in verità non avrebbe mai sofferto.

Sul punto va rilevato che in esito agli accertamenti all'epoca delegati dal P.M. di Palermo alla locale Squadra Mobile (cfr. nota cat. n. 501/94 del 7/12/1994) è stato riscontrato che lo Scarantino venne collocato in congedo assoluto, in quanto giudicato inabile permanentemente al servizio militare e quindi riformato per “*reattività nevrosiforme persistente in neurolabile*”.

Nel verbale di interrogatorio reso il 18/11/1994 ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta lo Scarantino, dopo aver riaffermato la piena e completa volontà di collaborare con l'A.G. anche in considerazione del fatto che lo Stato aveva mantenuto le sue “*promesse*”, garantendogli incolumità e sicurezza, riconduceva alcune titubanze e incertezze manifestate negli interrogatori precedenti alla condizione di scarsa tranquillità d'animo ed al travaglio derivante dal repentino passaggio dal modo di vita anteriore a quello successivo di adesione alle regole dello Stato.

Spiegava le ragioni del suo pentimento, di cui - come già segnalato - aveva maturato l'idea nel carcere di Busto Arsizio, dove aveva tentato il suicidio ed aveva iniziato a sfogarsi con l'Andriotta, con il “*rimorso*” per gli omicidi che aveva commesso e in particolare per il ruolo avuto nella strage di Via D'Amelio.

Parlava ancora della sua affiliazione a Cosa Nostra e del traffico di droga di cui era stato protagonista per conto di Pietro Aglieri, facendo il “*corriere*” ed utilizzando a tal fine il treno per i suoi viaggi a Voghera.

Confermava, infine, il suo protagonismo in numerosi omicidi, tra i quali il duplice omicidio Lucera.

Nel verbale del 19/11/1994 lo Scarantino (dopo aver descritto l'attività svolta dello stesso in favore della organizzazione) ripercorreva, sostanzialmente negli stessi termini di cui al già citato verbale del 12/08/1994, le tappe dell'incarico dato al Candura, **precisando tuttavia, a proposito della consegna dell'auto che la stessa sarebbe avvenuta 6/7 giorni prima della strage** e quindi, a ben vedere, in epoca successiva alla denuncia di furto sporta dalla Valenti Pietrina in data 10/7/1992, denuncia che in base alle dichiarazioni del Candura e di quelle recenti di Valenti Roberto - come già rilevato - sarebbe stata sporta tardivamente in attesa del “*recupero*” dell'auto.

La Fiat 126, dopo la consegna, era rimasta parcheggiata per una notte vicino al fiume Oreto per poi essere ricoverata, il giorno successivo, nel magazzino del Tomaselli.

Il venerdì prima della strage, su sollecitazione di Cosimo Vernengo e Tanino Murana, a loro volta incaricati da Natale Gambino, prelevò l'auto dal magazzino del Tomaselli per condurla, dietro istruzione del Vernengo e del Murana che lo precedevano, in Via Messina Marine nei pressi dell'autofficina dell'Orofino (dove il giorno successivo sarebbe avvenuta l'imbottitura con l'esplosivo).

Il 21/11/1994 lo Scarantino veniva nuovamente interrogato dal P.M. di Caltanissetta sull'incontro al bar Badalamenti del sabato precedente alla strage, sui tempi dell'imbottitura dell'auto all'interno dell'autofficina dell'Orofino, sulle persone presenti in tale circostanza, sul successivo spostamento dell'auto la mattina della domenica:

- **con riguardo alle modalità dell'incontro al bar Badalamenti**, lo Scarantino parlava per la prima volta della presenza di Pietro Scotto (cui aveva fatto riferimento nel citato verbale del 29/06/1994 come persona che aveva visto una settimana prima della strage all'interno dello stesso bar "Badalamenti", in compagnia del fratello Gaetano, mentre conversava con Cosimo Vernengo), rimasto alla guida dell'auto dalla quale sarebbe sceso solo "Tanuzzo" che avrebbe comunicato a Natale Gambino e Cosimo Vernengo (presente lo Scarantino, che subito dopo si era allontanato): *"quella cosa è tutto a posto, il telefono è intercettato"*;
- **Il pomeriggio del sabato verso le ore 16,00-16,30, su sollecitazione di Natale Gambino** (che già, dopo l'incontro con Gaetano Scotto, aveva raccomandato allo Scarantino di non allontanarsi) e **Tanino Murana**, che vennero a chiamarlo alla Guadagna e che lo precedevano con i loro ciclomotori, **lo Scarantino si portò nei pressi dell'autocarrozzeria dell'Orofino (che era presente) all'interno della quale Renzino Tinnirello e Natale Gambino, spingendola a mano, ricoveravano la Fiat 126 prima parcheggiata nei pressi.**

Nell'interrogatorio del 29/06/1994, già citato, lo Scarantino aveva, invece, riferito che **sin dal venerdì, dopo aver parcheggiato l'auto nei pressi dell'officina dell'Orofino, era stato avvertito da Natale Gambino, che lo aveva appositamente cercato alla Guadagna, che l'indomani pomeriggio, verso le ore 16,00, avrebbe dovuto, assieme allo stesso Gambino ed a Tanino Murana, recarsi nella zona di Via Messina Marine per effettuare una serie di giri e controlli al fine di ricoverare la Fiat 126 all'interno dell'autocarrozzeria dell'Orofino.**

Il "**portone**" dell'autocarrozzeria (cfr. ancora verbale del 21/11/1994) veniva aperto dall'Orofino, a proposito del quale lo Scarantino ribadiva che trattavasi, come aveva saputo da Beppe Barranca, di persona a disposizione di Renzino Tinnirello in compagnia del quale, egli stesso, aveva avuto in passato occasione di vederlo nei pressi dell'officina.

All'interno dell'autofficina lo Scarantino vide entrare **Pietro Aglieri, Ciccio Tagliavia, Franco Urso e Cosimo Vernengo** (quest'ultimo alla guida di un fuoristrada di colore bianco), oltre che **Giuseppe Graviano** la cui presenza al momento dell'imbottitura veniva quindi riferita dallo Scarantino in modo discontinuo (nel verbale del 28/07/1994, infatti, era stata esclusa tale presenza).

Le operazioni all'interno dell'officina dell'Orofino si sarebbero protratte sino alle ore **21,00-21,30**, mentre lo stesso Scarantino con Natale Gambino e Tanino Murana, su ordine di Pietro Aglieri, avrebbe svolto il compito di perlustrare la zona a bordo di ciclomotore.

L'indomani mattina, alle ore 5,00, come da appuntamento preso con il Gambino, lo Scarantino, alla guida di una Renault 19 fece parte del corteo di automezzi che accompagnò la Fiat 126, guidata da Renzino Tinnirello, dall'officina dell'Orofino sino a Piazza Leoni, dove ad attendere si erano collocati Pietro Aglieri e Ciccio Tagliavia.



**Fu Pietro Aglieri ad ordinare ai componenti della “scorta” (e cioè allo Scarantino, al Gambino ed al Murana) di tornare indietro ed allontanarsi.**

**L’Orofino era presente al momento in cui veniva prelevata l’autobomba.**

**Successivamente, la stessa mattina, lo Scarantino si recava a casa di Profeta Salvatore che gli raccomandava di non farsi vedere in giro per quel giorno alla Guadagna “perchè più tardi ci sarà casino”.**

**Nel pomeriggio della domenica, intorno alle ore 16,45-17,00, lo Scarantino telefonava a Prester Carmela, di cui ribadiva di aver qualche anno prima ucciso il marito, Lucera Luigi, per confermare l’appuntamento all’albergo “La Vetrana”, dove poi si recarono insieme.**

Prima, tuttavia, di spostarsi nel predetto albergo, lo Scarantino ritenne opportuno andare a casa del Profeta, avendo nel frattempo appreso per strada la notizia della strage.

Il Profeta stava guardando in televisione le immagini della strage e non fece alcun commento.

**Nell’interrogatorio reso il 22/11/1994 lo Scarantino confermava di essere entrato in confidenza con Andriotta Francesco nel periodo della sua detenzione a Busto Arsizio, dove egli era stato trasferito sin dal novembre 1992.**

L’Andriotta gli aveva parlato della sua vicenda giudiziaria ed altrettanto aveva fatto lo Scarantino, che gli aveva così raccontato i particolari della strage.

**Nell’interrogatorio del 25/11/1994 lo Scarantino formulava delle ipotesi sulla provenienza dell’esplosivo utilizzato nella strage, indicando in Cosimo Vernengo, Francesco Tagliavia e Renzino Tinnirello, che avevano contatti con l’estero, i possibili canali.**

**Lo Scarantino tornava a parlare anche della riunione (svoltasi il 6/7 luglio 1992) nella villa del Calascibetta, alla quale avrebbe partecipato anche Giovanni Brusca, prima non indicato, e cercava di spiegare al P.M. le ragioni della originaria omessa indicazione del Brusca e degli altri personaggi che avrebbero invece partecipato a tale incontro.**

**Precisava infine spontaneamente che l’apertura principale dell’autocarrozzeria dell’Orofino era costituita da una porta scorrevole che si apriva da destra verso sinistra.**

**Nell’interrogatorio dell’1/12/1994 lo Scarantino veniva reso edotto dal P.M. delle contrastanti dichiarazioni rese, a proposito della loro asserita partecipazione alla riunione di villa Calascibetta, da Cancemi Salvatore, Di Matteo Santo e La Barbera Gioacchino e confermava il proprio assunto dichiarandosi disponibile ad effettuare con gli stessi i relativi confronti, poi effettivamente svoltisi in rapida successione in data 13/1/1995.**

Orbene, l’esito di tali confronti si concludeva con il perentorio disconoscimento da parte del Cancemi, del Di Matteo e del La Barbera di qualsiasi preteso ruolo dello Scarantino all’interno di Cosa Nostra (cfr. la trascrizione dei relativi verbali).

In particolare, il Cancemi ribatteva, tra l’altro, allo Scarantino: *“tu non lo sai cosa significa uomo d’onore...tu sei bugiardo!...chi te l’ha fatta questa lezione?...chi ti ha messo queste parole in bocca?...quello che vi dice lui è stata una lezione che gli hanno fatto ed ora sta ripetendo quella lezione, perché non si possono impiantare cose...”*.

Non meno drastiche erano le repliche allo Scarantino del Di Matteo (“...o tu sbagli persona o tu stai dicendo qua un sacco di cazzate...”) e del La Barbera, il quale ultimo così

manifestava ironicamente tutta la sua incredulità: "...è la prima volta che lo sento dire... quando hanno fatto lui nel 90 è cambiata Cosa Nostra!..".

Nell'interrogatorio reso il 24/02/1995 lo Scarantino accennava ancora alla riunione di Villa Calascibetta, luogo nel quale egli in precedenza aveva partecipato all'omicidio di tale Lombardo.

Precisava di aver avuto l'opportunità, malgrado il regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen., di leggere qualche volta i giornali, dalla lettura dei quali, ad esempio, aveva appreso del suicidio di Antonino Gioè.

Chiariva, inoltre, di aver appreso dell'arresto di Orofino in esito ad un colloquio avuto con il cognato Basile Angelo e di aver detto tutta la verità sulla strage all'Andriotta, anche se probabilmente non aveva riferito tutti i particolari, in considerazione della frammentarietà delle loro conversazioni.

Nell'interrogatorio del giorno 11/05/1995 lo Scarantino forniva alcune indicazioni su un deposito di bibite, ubicato a circa 500 metri dal negozio del cognato Profeta Salvatore, di cui sarebbe stato titolare Giuseppe Urso (che egli chiamava, però, con il nome di Franco).

Nell'interrogatorio reso il 12/05/1995 lo Scarantino forniva indicazioni circa i fratelli Amato, Giuseppe e Federico, quest'ultimo "*prestanome*" di Cosimo Vernengo.

La madre dei fratelli Amato abitava nel vicolo Bonafede nei pressi della abitazione della madre dello Scarantino. La figlia di Giuseppe Amato aveva preso la fuga con Umberto Scarantino, fratello di Vincenzo, cosa che aveva suscitato la reazione dell'Amato che, a seguito di una rissa, aveva fatto arrestare Umberto Scarantino.

Probabilmente l'interesse del P.M. a chiarire eventuali rapporti tra lo Scarantino e gli Amato, soprattutto Federico, nasceva dalla constatazione che l'utenza dell'Amato risultava dallo sviluppo dei tabulati relativo al traffico dell'utenza in uso a Candura Salvatore (di cui si dirà in seguito).

Nell'interrogatorio del 22/05/1995 lo Scarantino tornava a parlare del rapporto fiduciario tra Orofino Giuseppe e Tinnirello Renzino il quale ultimo, sebbene "*uomo d'onore*" della "*famiglia*" di Corso dei Mille, si accompagnava a Pietro Aglieri e Carlo Greco.

Il Tinnirello lavorava in società con Carlo Greco nel traffico degli stupefacenti e in più occasioni aveva procurato allo Scarantino eroina turca.

Anche Barranca Giuseppe, pur abitando alla Guadagna, apparteneva, come aveva saputo dal cognato Profeta Salvatore, alla "*famiglia*" di Corso dei Mille ed era molto vicino a Renzino Tinnirello.

Nell'interrogatorio del 26/07/1995 lo Scarantino faceva riferimento ai momenti di forte turbamento vissuti nella località protetta ed allo stato di scoramento che lo avevano qualche giorno prima indotto a telefonare alla propria madre anticipandole che avrebbe ritrattato le precedenti dichiarazioni.

Su suggerimento della madre, egli avrebbe poi telefonato al proprio difensore ed a un giornalista comunicando negli stessi termini la propria intenzione.

In effetti egli si era reso conto dell'errore commesso con tali iniziative, trattandosi di uno sfogo assolutamente infondato e confermava la volontà di continuare a collaborare con l'A.G..

In data 16/10/1995 lo Scarantino rendeva spontanee dichiarazioni al P.M. di Caltanissetta (appositamente registrate) nel corso delle quali dava conto delle iniziative dallo stesso

attuata, come detto, nel luglio precedente, allorché aveva telefonato alla madre, al suo avvocato e ad un giornalista ai quali avrebbe manifestato la volontà di non collaborare più con l'A.G. e di ritrattare le precedenti dichiarazioni.

Lo Scarantino precisava che era stato costretto a fare ciò a seguito delle pressioni fattegli dalla moglie, Basile Rosalia, che gli aveva preannunciato che avrebbe scritto una lettera a varie autorità, in cui avrebbe dichiarato che tutto ciò che il marito aveva dichiarato era falso.

Lo Scarantino riferiva che la moglie era fortemente preoccupata per le possibili ritorsioni cui la stessa sarebbe stata sottoposta qualora avesse depresso in dibattimento.

Lo Scarantino, infine, precisava, di essere disponibile a rendere spontanee dichiarazioni dinanzi alla Corte di Assise, dove si stava svolgendo il procedimento c.d. "Borsellino 1".

Nell'interrogatorio reso il 06/12/1995 lo Scarantino, a domanda del P.M., tornava a parlare della causale e della dinamica dell'omicidio di Lucera Luigi, in occasione del quale era stato pure ucciso Lucera Santo.

Mandante dell'omicidio sarebbe stato Pietro Aglieri che avrebbe a tal fine dato incarico allo Scarantino, alla presenza di Profeta Salvatore.

Il Lucera, poi, era stato ucciso dallo stesso Scarantino assieme a Natale Gambino e La Mattina Giuseppe.

Nell'interrogatorio reso il 29/05/1996 (in effetti trattasi di dichiarazioni spontanee a seguito di una richiesta di conferire con l'A.G.) lo Scarantino dava spiegazioni al P.M. circa la ulteriore iniziativa intrapresa qualche giorno prima e consistita nel chiedere telefonicamente alla moglie di registrare una cassetta contenente la dichiarazione di voler cessare la collaborazione con l'A.G. e di rientrare in carcere.

In effetti egli precisava che quella esternata nelle dichiarazioni registrate non sarebbe stata la sua reale volontà, ma *"un tentativo estremo di riannodare i rapporti con la famiglia e di assicurare l'incolumità ai figli"*.

Nell'interrogatorio reso al P.M. di Palermo in data 08/05/1997 lo Scarantino parlava del traffico di droga in cui era stato coinvolto e ribadiva la sua partecipazione, unitamente a Pino Greco, fratello di Carlo, all'omicidio di Bonanno Antonino.

**Nell'interrogatorio reso il 12/03/1998 lo Scarantino faceva riferimento a Peppuccio Contorno esprimendo l'opinione che la Fiat 126 della Valenti, trasportata sino a Piazza dei Leoni la mattina del 19/07/1992, fosse stata custodita in qualche magazzino nella disponibilità del predetto Contorno.**

**Nell'interrogatorio reso al P.M. il 02/09/1998 lo Scarantino spiegava le ragioni della lettera inviata il 12/06/1998 alla Commissione di Controllo ex art. 10 L. n. 82/91 con la quale manifestava la volontà di "uscire" dal programma di protezione.**

Si trattava, a suo dire, di una scelta legata ai suoi problemi personali (non aveva, infatti, ancora trovato lavoro) che, tuttavia, non implicava la volontà di cessare la collaborazione con l'A.G. (volontà che, invece, da lì a qualche giorno avrebbe esplicitamente manifestato nel corso dell'udienza del 15/09/1998, proc. c.d. "Borsellino bis").

Poche ma importanti le precisazioni fatte dallo Scarantino nel corso del dibattimento di 1° grado (cfr. proc. c.d. "Borsellino 1", n. 990/92 R.G.N.R., n. 9/94 R.G.C.A., udienze del 24/05/1995, 25/05/1995, del 2/11/1995 e del 12/12/1995):

- a) **la riunione a villa Calascibetta si sarebbe svolta tra il 5 e l'8 luglio 1992** (in precedenza lo Scarantino aveva collocato tale evento nel giugno 1992 dopo la strage di Capaci, tra la fine di giugno e i primi di luglio 1992);
- b) la Fiat 126 bianca, guidata da Biondino Salvatore, a bordo della quale era giunto Salvatore Riina per partecipare alla riunione di villa Calascibetta, era stata parcheggiata nello spiazzale della predetta villa;
- c) **in effetti, l'incarico di rubare un'auto di piccola cilindrata egli l'aveva dato al solo Candura, in presenza di Salvatore Tomaselli:** il Valenti non era presente né al momento dell'incarico né in quello della consegna;
- d) **era stata una sua supposizione quella che a commettere il furto, come in passato si era verificato su suo incarico, erano stati il Candura ed il Valenti insieme;**
- e) **il Profeta, a differenza di quanto in precedenza dichiarato, era presente nell'autocarrozzeria dell'Orofino al momento in cui iniziarono le operazioni di imbottitura dell'auto, ma si era subito allontanato;**

A domanda della difesa, lo Scarantino spiegava – in linea con quanto già dichiarato nel corso degli interrogatori resi al P.M. (cfr. verbali del 26/07/1995 e del 16/10/1995) – la ragione del disagio che lo aveva indotto a preannunciare nel luglio 1995 alla madre, al suo difensore e ad un giornalista la volontà di ritrattare le precedenti dichiarazioni e negava la fondatezza di quanto dalla moglie dichiarato (cfr. udienza del 02/11/1995) a proposito dell'asserito studio delle carte processuali suggerito dagli investigatori prima del suo esame in dibattimento e delle pressioni di vario genere asseritamente fattegli per costringerlo a collaborare.

Per il resto le dichiarazioni dibattimentali, ora ricordate, ricalcavano sostanzialmente quelle rese, sia pure nell'assetto definitivo sopra delineato, al P.M. nel corso delle indagini preliminari.

Anche nell'ambito del proc. n. 9/96 R.G.C.A. (c.d. "*Borsellino bis*") lo Scarantino ricostruiva - almeno sino alla ritrattazione avvenuta nel corso della udienza del 15/09/1998 - negli stessi termini di cui sopra il suo vissuto criminale, la genesi ed i motivi della collaborazione, la riunione nella villa del Calascibetta, i partecipanti alla stessa, la frase pronunciata in quella occasione da Totò Riina nei confronti del dott. Borsellino, il furto dell'auto, il trasferimento ed il caricamento della stessa ed i rapporti con Andriotta Francesco (cfr. verbali di udienza **del 7 e dell'8/03/1997**, nonché **del 12, 13, 14 e 15 maggio 1997**).

All'udienza del 15/09/1998 e del 14/10/1998 (proc. c.d. "*Borsellino bis*") lo Scarantino – come già rilevato – **faceva ampia ritrattazione** che poi egli reiterava davanti alla Corte di Assise di Appello (proc. Appello c.d. "*Borsellino 1*") all'udienza del 24/09/1998 ed in quella del 19/10/1998.

**In estrema sintesi egli dichiarava:**

- a) **di non aver mai detto la verità nei precedenti interrogatori, giacché, in realtà, egli non sapeva nulla della strage e non era mai stato affiliato a Cosa Nostra;**
- b) **di aver ingiustamente accusato tutti i soggetti chiamati a rispondere nei vari processi sulla strage di Via D'Amelio al solo scopo di sottrarsi al regime durissimo cui era stato sottoposto nel carcere di Pianosa cedendo alle pressioni fattegli, in particolare, dal dott. Arnaldo La Barbera (che gli aveva prospettato, in caso di collaborazione, un breve periodo di detenzione e la dazione di una cospicua somma di denaro) e dal dott. Bò;**
- c) **di essere stato, altresì, esasperato dalle vessazioni cui era sottoposto dagli agenti di custodia e dalle gratuite illazioni che questi ultimi avevano fatto sulla condotta morale che la propria moglie avrebbe finito con il tenere, se egli fosse stato condannato all'ergastolo, nonché dalle minacce indirettamente fattegli da Francesco Andriotta nel carcere di Busto Arsizio con i continui riferimenti dallo stesso fatti alla**

- vicenda di Antonio Gioè che, in quanto coinvolto nella strage di Capaci, sarebbe stato impiccato dagli agenti della Polizia Penitenziaria simulando poi un suicidio;
- d) di aver inizialmente riferito al dott. La Barbera, che tuttavia non mostrò alcun interesse al riguardo, che egli sarebbe stato in grado di rendere dichiarazioni solo sul traffico di droga;
- e) **di non aver mai fatto alcuna confidenza sulla propria responsabilità all'Andriotta** (che nel carcere di Busto Arsizio aveva effettuato un colloquio di ben quattro ore con il dott. Bò, simulato come un incontro con un prete) **il quale, invece, aveva attinto notizie attraverso la lettura della ordinanza di custodia cautelare e del ricorso al Tribunale del Riesame che egli era riuscito a "passargli"** ("siccome non è che sapevo leggere bene, me li leggeva sempre lui..."), nonché attraverso quanto egli stesso gli aveva riferito della vicenda giudiziaria, quale risultante dagli atti, tanto è vero che un detenuto turco, tale Nardì Justen, che era ristretto nella cella di fronte a quella dello Scarantino, più volte aveva detto a quest'ultimo: "*stai attento ad Andriotta... troppo chiederti le cose, lui troppo intrigante è...*" (cfr., in particolare, pagg. 54, 202, 203, 217 e 218 del verb. dib. del 24.9.98, proc. Appello "Borsellino 1", n° 1/97 R.G.).

In occasione dell'ultimo interrogatorio e confronto, cui lo Scarantino è stato recentemente sottoposto (cfr. verbali del 30.11.2010), non è apparso così sicuro (pur non escludendo la circostanza), come nella precedente ritrattazione, sul fatto di aver fatto leggere all'Andriotta l'ordinanza di custodia cautelare ed altri documenti, pur, tuttavia, confermando i consigli che il detenuto turco Nardì Justen gli aveva dato a proposito dell'eccessiva curiosità dell'Andriotta. A tal riguardo, del resto, può essere utile ricordare quanto la citata sentenza di Appello "Borsellino 1" (pagg. 401-402) precisava: "*Dalle fotografie e dalle planimetrie, acquisite al processo, è, inoltre, emerso che i due detenuti avevano l'opportunità di avere colloqui sia quando si trovavano ristretti in celle attigue (rimanendo le porte blindate delle due celle contemporaneamente aperte dalle ore 8,00 alle ore 23,00 ed essendo le due finestre poco distanti) sia quando l'Andriotta fu trasferito alla cella n. 5, dando la finestra di questa cella, che era priva di grata e poco distante (m 3,50) dai cancelli d'ingresso, sui cubicoli dove i detenuti fruivano dell'aria.*

*Vi era, inoltre, la possibilità di far passare tra le celle attigue (quelle dei numeri 4 e 5) bigliettini o vivande, servendosi degli arnesi in dotazione per la pulizia delle celle, così come è stato descritto dall'Andriotta.*

*E' stato, inoltre, accertato che l'Andriotta e lo Scarantino in più occasioni fruirono dell'aria contemporaneamente e ciò rendeva più agevole i colloqui anche perché i cancelli d'ingresso ai cubicoli erano l'un l'altro a distanza di un metro.*

*Il lancio di panini, bottiglie e altri oggetti sui cubicoli da parte dei detenuti era stato accertato dal personale addetto alle pulizie, secondo le dichiarazioni rese dai testi Murgia ed Eliseo.*

*Gli stessi testi hanno, altresì, confermato che le telecamere a circuito chiuso non erano in funzione ed hanno dichiarato che l'unico agente, di turno in tutto il reparto, era spesso costretto a spostarsi per le più svariate esigenze (accompagnare gli alti detenuti nei cubicoli, alle docce e all'infermeria; recarsi alla "rotonda" – che era raggiungibile dopo avere percorso un corridoio lungo intorno ai 20 metri – per la consegna del vitto o di giornali), lasciando necessariamente lo Scarantino senza sorveglianza";*

- f) **di aver ingiustamente accusato Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Santo e Brusca Giovanni, in ordine alla loro asserita partecipazione alla riunione di villa Calascibetta;**



- g) di non aver mai conosciuto prima Scotto Pietro e Scotto Gaetano e di averli fotograficamente individuati sulla base della precedente visione di un album fotografico mostrato all'aeroporto di Bocca di Falco dagli investigatori (cfr. verb. di udienza del 19/10/1998, pag. 33 proc. Appello, Profeta Salvatore + 3) prima dell'interrogatorio reso al P.M. il 29/06/1994;
- h) di aver casualmente individuato in fotografia una carrozzeria "con il portone azzurro" e di averla successivamente individuata, durante un sopralluogo appositamente effettuato a bordo di un furgone della polizia, solo grazie al suggerimento di un ispettore di polizia;
- i) di aver conosciuto l'Orofino solo durante il trasferimento da Termini Imerese a Caltanissetta per partecipare all'udienza preliminare;
- j) di aver coinvolto il cognato Profeta Salvatore al solo fine di accrescere – come suggeritogli dagli investigatori – la propria credibilità;
- k) di aver più volte manifestato agli inquirenti la volontà di ritrattare, ma di essere stato costretto dagli investigatori – anche con minacce e violenze – e dai magistrati a tornare sui propri passi;
- l) di avere detto il falso anche a proposito delle proprie asserite responsabilità negli omicidi e nel grosso traffico degli stupefacenti, essendo egli, in realtà, coinvolto solo nel contrabbando di sigarette e nel piccolo spaccio di stupefacenti, escludendo di aver avuto a tal ultimo fine contatti con Pietro Aglieri, Carlo Greco e Renzino Tinnirello (cfr. pag. 124 del verb. dib. del 14.10.1998, proc. cd. "Borsellino bis", n° 9/1996 R.G.), personaggi che, invece, lo Scarantino tornerà ad accusare per il traffico di droga in occasione dell'ultima e definitiva ritrattazione (cfr. verb. interr. reso al P.M. il 19.10.2009);
- m) di aver chiesto inutilmente al suo difensore di impugnare la sentenza di condanna per la strage della Corte di Assise, che così era passata in giudicato (come, del resto, anche quella del G.I.P. per il reato associativo);
- n) di essere stato ingiustamente accusato dal Candura, solo perché questo riteneva che gli avesse insidiato la moglie (così indirettamente confermando l'esistenza di pregressi rapporti tra le due famiglie).

#### 8.4. Le nuove dichiarazioni di Candura Salvatore. Le dichiarazioni dei funzionari e del personale della Polizia di Stato.

La collaborazione di Gaspare Spatuzza, di cui si è già diffusamente parlato, suffragata dai primi riscontri, delineava già un nuovo scenario della fase immediatamente precedente a quella della esecuzione della strage assolutamente incompatibile con i ruoli asseritamente svolti dal Candura e dallo Scarantino.

Gli organi inquirenti procedevano, quindi, a interrogare nuovamente, nella veste di imputato in procedimento connesso, il Candura (cfr. verbale del 24/11/2008) che confermava di essere stato l'autore del furto della Fiat 126 riportandosi sostanzialmente a quanto già dichiarato nel corso del dibattimento svoltosi per la strage di Via d'Amelio.

Al termine dell'interrogatorio si dava corso - come già visto - all'individuazione del luogo dal quale sarebbe stata asportata l'autovettura della Valenti con l'esito già indicato.

A fronte delle nuove emergenze, la Procura, previa iscrizione del Candura e dello Scarantino (e anche dell'Andriotta) nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 368 c.p., disponeva l'interrogatorio degli stessi al fine di contestare loro i nuovi elementi acquisiti e di (tentare di) far chiarezza sulle ragioni della loro tormentata "collaborazione".

Il Candura (cfr. verbale del 09/03/2009) pervicacemente confermava ancora una volta la sua responsabilità in ordine al furto della Fiat 126 effettuato su incarico dello Scarantino al quale

più volte (dopo il furto) avrebbe esternato le sue preoccupazioni per la possibile denuncia nei suoi confronti della Valenti, preoccupazione ancor più avvertita allorché, dopo la strage, venne malamente trattato dallo stesso Scarantino, cui aveva manifestato anche il timore che l'auto fosse stata utilizzata per tale efferato delitto.

Al fine di accrescere la sua credibilità il Candura introduceva un ulteriore (e inedito) elemento di confusione e cioè il riferimento fatto da Salvatore Grigoli in presenza di Francesco La Marca, nel carcere di Brescia, dove erano tutti e tre detenuti, alla circostanza che in passato – a seguito della sua collaborazione – il “gruppo” di Brancaccio avrebbe cercato il Candura per ucciderlo (“*lo sai che noi ti avevamo cercato..... e se ti prendevamo dovevamo fare 'na festa di tia.....; se ti prendeva u tignusu neanche le ossa avrebbero trovato i tuoi*”).

Nel “*tignusu*” il Candura aveva recentemente identificato, per averlo compreso dalla lettura della stampa a seguito della diffusione delle notizie sulla collaborazione dello Spatuzza, proprio quest'ultimo personaggio.

Di tale notizia ricevuta nel carcere di Brescia il Candura aveva fatto apposita annotazione nel suo “*memoriale*” che aveva iniziato a redigere in vista della compilazione di un libro che avrebbe voluto pubblicare sulla propria vicenda umana e giudiziaria.

Il Candura, pur premettendo di aver trascorso dieci anni di inferno e di “*torture psicologiche*” per la sua collaborazione, escludeva perentoriamente tuttavia di essere sceso a patti o comunque di aver concordato con alcuno le sue dichiarazioni (“*non perché ero abboccato o come si dice con la forchetta..... perché a me mai nessuno si è permesso..... di suggerire di dire questo, non di dire quello, non dire quell'altro*”; “*macchè motivo avrei..... di accusarmi di questo furto che non avevo fatto..... addirittura rischiare di essere ammazzato io e la mia famiglia*”: cfr. **pag. 37 e 44** della trascrizione del citato verbale di interrogatorio).

Il Candura, a specifica domanda, rispondeva che durante il tragitto dopo il furto dell'auto non aveva utilizzato i freni, in quanto la strada era libera ed egli, peraltro, aveva mantenuto una velocità di circa 40/50 chilometri orari.

Confermava, altresì, l'utilizzazione di uno spadino, l'esecuzione, per conto dello Scarantino, di altri precedenti numerosi furti d'auto, nonché di aver concordato con Valenti Luciano, che aveva messo al corrente di essere l'autore del furto, mentre si trovava con lo stesso detenuto nella medesima cella del carcere di Bergamo (dove era stato allocato, come poi avrebbe saputo, un confidente della polizia e dove erano state intercettate le conversazioni svoltesi), la versione inizialmente fornita secondo la quale era stato il Valenti, su incarico dello Scarantino, a rubare l'auto.

Ammetteva, dopo un'iniziale resistenza, di aver riferito a Trombetta Agostino, incontrato in località protetta, che l'auto consegnata allo Scarantino l'aveva ricevuta in prestito e che ciò aveva fatto sol perché egli in quel momento si trovava in compagnia della moglie alla quale, a quel tempo, aveva sempre dichiarato, per rassicurarla, di non aver rubato l'auto, ma, appunto, di averla ricevuta in prestito e consegnata allo Scarantino.

Dopo alcune contestazioni mossegli dai pubblici ministeri circa il luogo in cui avrebbe posteggiato la moto alla cui guida si sarebbe recato a commettere il furto e circa il numero delle occasioni in cui si sarebbe recato in precedenza a casa della Valenti, il Candura accennava ai discorsi fatti dal dott. Arnaldo La Barbera al momento del suo arresto per violenza carnale.

In quell'occasione il dott. La Barbera gli avrebbe chiesto: “*dicci i mandanti della strage, sono questi della Guadagna (?)*” ed il Candura, di rimando, avrebbe risposto: “*dottore La Barbera, di questo ne possiamo parlare..... però..... dobbiamo uscire da Palermo*”, accennando al fatto della 126: “*io gli ho detto si tratta della 126*” (cfr. **pag. 127** della trascrizione del citato verbale).

Al termine dell'interrogatorio il Candura consegnava ai pubblici ministeri il floppy del "memoriale" di cui si è detto, in esito al quale, peraltro, veniva disposto il sequestro del p.c. che il Candura custodiva nella propria abitazione.

Nel successivo interrogatorio reso il 10/03/2009 (cioè dopo appena un giorno da quello già esaminato) il **Candura ritrattava** quanto dichiarato il giorno precedente e nel corso dei vari interrogatori ed esami dibattimentali cui era stato sottoposto nell'ambito del procedimento relativo alla strage di Via D'Amelio.

In sintesi egli dichiarava:

- a) **di non aver affatto rubato l'auto della Valenti;**
- b) **di essere stato indotto ad accusarsi del furto ed a chiamare in causa lo Scarantino a seguito delle pressioni fattegli dal dott. Arnaldo La Barbera, che l'aveva "messo con le spalle al muro" dopo che lo stesso era stato arrestato per la violenza carnale ed accompagnato in Questura;**
- c) di aver, in particolare, "*confessato*" il furto giacchè il dott. La Barbera, sapendo che il Candura abitava nella zona della Guadagna e che la Valenti aveva sporto denuncia di furto, sospettando lo stesso Candura come autore, aveva su di lui indirizzato le indagini chiedendogli se avesse dato l'auto al Profeta;
- d) **di aver conseguentemente, a seguito delle minacce fattegli dal dott. La Barbera** - che gli prospettava la pena dell'ergastolo come inevitabile conclusione del processo che si sarebbe instaurato nei suoi confronti, la sottoposizione al regime duro di cui all'art. 41 bis Ord. Pen. ed il pericolo di essere bastonato in carcere, come in effetti poi avvenne - oltre che della promessa di un consistente aiuto economico da parte dello Stato (200 milioni di lire), **deciso ad autoaccusarsi del furto chiamando in causa lo Scarantino che peraltro gli era stato indicato dallo stesso La Barbera come committente del furto, allorché il Candura aveva escluso di conoscere il Profeta;**
- e) **di aver patito durante il periodo della sua "collaborazione" con lo Stato varie minacce da parte dei funzionari di polizia**, il dott. Arnaldo La Barbera, il dott. Salvatore La Barbera, il dott. Vincenzo Ricciardi ed il dott. Mario Bò, minacce che riguardavano ora la propria incolumità personale, ora quella dei propri figli;
- f) **di aver coinvolto il Tomaselli** - amico dello Scarantino e vicino di casa dello stesso Candura - **come persona presente alla consegna dell'auto** (in effetti, nelle precedenti dichiarazioni rese al P.M. il Candura aveva parlato della presenza del Tomaselli solo al momento dell'incarico del furto e di quella di un individuo, rimasto in disparte e sconosciuto, pur se con un vespino dello stesso tipo e colore di quello del Tomaselli, al momento della consegna dell'auto, giungendo solo nel verbale di esame dibattimentale del 1°/12/1997 – proc. c.d. "*Borsellino bis*" n. 9/96 – a formulare espressamente il sospetto che trattavasi di Tomaselli Salvatore) **su suggerimento del dott. La Barbera** (cfr. **pagg. 8-39-77-80** della trascrizione del relativo verbale dove, però, l'iniziativa di tale coinvolgimento viene talora e contraddittoriamente attribuita allo stesso Candura);
- g) **di aver sempre esternato** – come peraltro avrebbe ribadito successivamente anche in occasioni dei confronti svoltisi in data **24/2/2011** - **la propria innocenza** sia al dott. Arnaldo La Barbera che agli altri funzionari della Questura di Palermo che aveva via via incontrato, il dott. Ricciardi, il dott. Salvatore La Barbera ed il dott. Bò (cfr. relativi verbali di confronto del **24/2/11**, pur se il Ricciardi ed il Bò si avvalevano della facoltà di non rispondere), oltre che a due ispettori di Polizia di Stato addetti alla sua "*sicurezza*", con i quali, durante la collaborazione e dopo la scarcerazione, aveva avuto occasione di parlare dell'argomento): sul punto, tuttavia, vanno segnalate come sarà meglio precisato in seguito, le dichiarazioni rese in senso contrario dall'ispettore Maurizio Zerilli (cfr. verbale di informazioni del 14/7/2010), dal dott. Vincenzo Ricciardi (cfr. verbale di interrogatorio del 28/6/2010) e dal dott. Salvatore La Barbera

(cfr. verbale di interrogatorio del 28/6/2010 e verbale di confronto del 24/2/11 con il Candura);

- h) di aver, mentre era detenuto a Bergamo, non volendosi assumere la responsabilità del furto, tentato di convincere il Valenti Luciano (cosa che era poi riuscita) ad addossarsi tale responsabilità ed a chiamare in causa lo Scarantino, dovendo, tuttavia, poi rinunciare a tali propositi, in conseguenza delle ulteriori minacce fattegli dal dott. Arnaldo La Barbera, sempre presente durante gli interrogatori resi ai pubblici ministeri, che gli avrebbe detto: *"... Ti faccio portare nelle carceri peggiori d'Italia, ti faccio massacrare, ti fazzo passare i guai... i figli ti li fazzo ammazzare, perché già sei pentito, ti conoscono come pentito"*;
- i) di aver effettivamente in passato rubato auto per conto dello Scarantino che consegnava alla Guadagna;
- j) **di aver effettivamente riferito ai Carabinieri della Compagnia di San Lorenzo, come indicato nella relazione del 06/09/1992: "non li ho uccisi io", ma di aver con ciò voluto alludere agli omicidi di cui si vantava di essere autore un tale Filingeri**, all'epoca latitante, con il quale stava per commettere la rapina per la quale poi era stato "fermato" (a tal riguardo va rilevato che dagli accertamenti compiuti dal Centro D.I.A. di Caltanissetta, di cui alla nota n. 4369 del 30/9/2010, risulta che il predetto Filingeri – avuto riguardo anche a quanto informalmente dichiarato dal Candura al momento del controllo effettuato dai CC della Compagnia di San Lorenzo di cui alla citata nota del **6/9/1992** nella quale si fa riferimento all'apparente volontà dimostrata da quest'ultimo di aiutare i militari all'arresto di un latitante – potrebbe identificarsi in Filingeri Umberto, nato a Palermo il 18/7/1968, rinvenuto carbonizzato il 28/10/2006 in località Altavilla Milicia e, all'epoca, latitante per il reato di rapina. Il predetto Umberto Filingeri è fratello di Sebastiano, nato a Palermo il 23/11/1973, che risulta aver intrattenuto rapporti personali con Candura Salvatore, nonché contatti telefonici con lo stesso nelle tarde ore serali del 19/7/1992; i fratelli Filingeri, tuttavia, non annoverano alcun precedente per omicidio né a tali eventuali omicidi ha fatto riferimento alcuno dei collaboratori esaminati nel corso delle indagini);
- k) di aver effettivamente temuto di poter essere arrestato per la strage di Via D'Amelio, a seguito dei sospetti che nei suoi confronti nutriva la Valenti per il furto della 126;
- l) **di aver effettivamente notato la Fiat 126, la sera del furto (da altri commesso), nel posto corrispondente a quello indicato dallo Spatuzza e di aver volutamente indicato, durante il sopralluogo, altro sito al fine di dare "un segnale" agli investigatori;**
- m) **di aver effettivamente constatato in precedenti occasioni che l'auto della Valenti aveva problemi di freni;**
- n) che il "*memoriale*" che aveva scritto in effetti non valeva niente in quanto la verità era solo quella che stava ora raccontando ai pubblici ministeri;
- o) che, tuttavia, era vero quanto riferito a proposito del colloquio avuto nel carcere di Brescia con Grigoli Salvatore alla presenza di Francesco La Marca (che, peraltro, non hanno confermato tale circostanza: cfr. verbali, rispettivamente, dell'11/2/2010 ore 17,20 e dell'11/2/2010 ore 16,15);
- p) **di non aver mai confidato, al contrario di quanto in precedenza dichiarato, a Valenti Roberto di essere l'autore del furto della Fiat 126, ma di averlo solo invitato a convincere la zia che egli era estraneo a tale furto;**
- q) di aver confessato anche a Valenti Luciano la sua estraneità al furto della Fiat 126 (circostanza, quest'ultima, negata, però, dal Valenti: cfr. verbale del 7/7/2009);
- r) di aver effettivamente incontrato prima del furto della 126 lo Scarantino in compagnia di Francesco Tagliavia;
- s) **di aver saputo dalla Valenti Pietrina che quest'ultima era stata minacciata da tre persone che volevano sapere quanto dalla stessa dichiarato a proposito del furto della Fiat 126** (tale indicazione peraltro aveva già fornito nel corso del verbale del 24/11/2008);

fe

- t) di non aver ricevuto, dopo la diffusione di notizie di stampa sulla collaborazione dello Spatuzza, alcuna telefonata o pressione da parte di poliziotti o di altri soggetti per mantenere la precedente versione dei fatti (in effetti, in un interrogatorio successivo, come si vedrà, il Candura accennerà proprio a un strano incontro con soggetti, verosimilmente poliziotti, che avrebbero cercato di convincerlo a non mutare la versione dei fatti precedentemente resa);
- u) di aver saputo dal dott. Arnaldo La Barbera che lo Scarantino aveva dichiarato che la consegna dell'auto sarebbe avvenuta alla Guadagna e di aver, cionondimeno, ricevuto ulteriori pressioni affinché egli confermasse quanto già riferito a proposito del luogo di tale consegna, individuato in una traversa di Via Cavour e non, appunto, in zona Guadagna (evidentemente, si deve ritenere, sul presupposto che anche lo Scarantino si sarebbe poi allineato a tale versione).

**Nell'interrogatorio reso il 26/01/2010**, dopo aver premesso di essere stato, in epoca successiva al precedente interrogatorio, avvicinato da due misteriosi personaggi, di cui aveva dedotto l'appartenenza alla Polizia solo per il fatto che uno di essi portava il "marsupio", che velatamente lo avevano minacciato invitandolo a riflettere sulle conseguenze delle dichiarazioni che aveva appena reso ritrattando quelle precedenti (incontro per il quale – come risulta in atti – aveva poi sporto denuncia ai Carabinieri), **precisava**:

- 1) che dopo l'arresto per violenza carnale era stato percosso in carcere;
- 2) che il dott. Arnaldo La Barbera aveva fatto su di lui pressioni psicologiche prospettandogli una pesante condanna anche per la violenza carnale ed il pericolo di maltrattamenti in carcere in relazione alla natura del reato per il quale era stato arrestato;
- 3) che da tali pressioni e dalle insistenti domande del La Barbera su Profeta e Scarantino derivavano le "ammissioni" fatte sul furto della 126 per incarico di quest'ultimo;
- 4) che aveva in passato effettuato numerosi furti d'auto per conto dello Scarantino, in presenza del quale al momento dell'incarico si trovava spesso il Tomaselli, e che a tal fine egli era solito rompere il bloccasterzo dell'auto scelta o addirittura si serviva di chiavi contraffatte che lo stesso Scarantino, dopo avergli indicato l'auto da rubare, gli consegnava;
- 5) che la propria moglie, dalla quale si era recentemente separato, aveva avuto la disponibilità di una Fiat 126 bordeaux, dello stesso tipo di quella della Valenti, circa un mese prima della strage, procuratagli dal cognato Guagenti Carmelo e di cui la stessa si era disfatta dopo poco tempo e comunque in epoca precedente alla strage;
- 6) di aver effettivamente in passato, nel corso di una udienza davanti al Pretore di Palermo, e dopo l'inizio della sua collaborazione, negato di avere rubato auto per conto degli Scarantino, ma di aver appositamente mentito e ciò al solo fine di costringere il dott. La Barbera a risolvere qualche problema sorto a seguito dell'abbandono da parte della moglie della località protetta (si noti che in passato, come fattogli rilevare dai pubblici ministeri con specifica contestazione, il Candura aveva attribuito tale atteggiamento al fatto di aver visto un'aula uno dei fratelli Scarantino e di aver conseguentemente temuto per la propria incolumità);
- 7) di aver effettivamente in passato accompagnato qualche volta lo Scarantino in Via Ammiraglio Gravina presso una prostituta;
- 8) di essersi, dopo il furto della 126, effettivamente rivolto, per una sola volta, allo Scarantino in compagnia di Valenti Luciano (che però successivamente interrogato sulla medesima circostanza negava il fatto) al fine di recuperare l'auto;
- 9) di essersi autoaccusato di una rapina commessa a Palermo ai danni di una gioielleria (Palumbo) in Corso Calatafimi senza in effetti averla compiuta e di aver fatto ciò perché il dott. La Barbera gli aveva detto che vi erano prove contro di lui (di tale rapina, e dopo la lettura di precedenti dichiarazioni, però, dopo qualche minuto, il

Candura ammetteva di essere responsabile unitamente a tale Giuseppe Piazzese e Vinci Nunzio);

- 10) di non ricordare se a tale rapina fosse collegato qualche altro fatto delittuoso;
- 11) di ricordare che era stato tale Ciaramitaro Giovanni a proporre la rapina;
- 12) di non sapere se detto Ciaramitaro, che ricordava, dopo contestazione di precedenti dichiarazioni, essere un tossicodipendente di cui fornitore era lo Scarantino, fosse ancora vivo;
- 13) di ricordare effettivamente, dopo la contestazione di precedenti dichiarazioni da parte dei Pubblici Ministeri, che il Ciaramitaro era stato ucciso per aver commesso la rapina di cui sopra;
- 14) di avere in passato riferito all'A.G. cose non vere sull'omicidio del Ciaramitaro (erroneamente nel verbale sintetico si fa riferimento a tale Conigliaro, titolare, invece, della villa nel cui terreno sarebbe stato ucciso il Ciaramitaro) coinvolgendo il Piazzese al solo fine di "accreditarsi" agli occhi degli inquirenti e di vendicarsi di quest'ultimo;
- 15) di conoscere tale Michele Aglieri, amico dello Scarantino e coinvolto nella rapina ai danni della gioielleria (Palumbo) di Corso Calatafimi;
- 16) di aver effettivamente condotto il Ciaramitaro al bar Sombrero su incarico di Rosario Scarantino (e non nella villa del Conigliaro come in passato aveva dichiarato) e di aver poi saputo che il Ciaramitaro era stato ucciso;
- 17) di aver temuto per la propria vita, posto che non gli era chiaro se il Ciaramitaro fosse stato ucciso in conseguenza di debiti per il traffico di stupefacenti o per la commissione della rapina in cui egli stesso era stato coinvolto, e di essersi conseguentemente recato dallo Scarantino per avere assicurazioni a tal riguardo (che quest'ultimo effettivamente poi gli diede);
- 18) di non saper chi fosse "chiddu senza capiddi, chiddu tignusu", cui si fa riferimento nel corso della conversazione del 17/9/1992 tra lo stesso Candura e Valenti Luciano nel carcere di Bergamo;
- 19) di aver colloquiato tranquillamente (senza porsi problemi di sorta), durante la detenzione a Bergamo, con il Valenti, anche approfittando dell'ora di aria.

Il 16/2/2010 il Candura, nuovamente interrogato, precisava di aver appreso dalla moglie con la quale si era telefonicamente sentito il giorno successivo al precedente interrogatorio, che la Fiat 126 bordeaux, cui aveva fatto riferimento e di cui quest'ultima era stata in possesso, venne restituita al cognato Guagenti Carmelo subito dopo la visita fatta dalla Valenti, in seguito al furto della propria 126, che addirittura aveva sospettato che quest'ultima, posteggiata sotto casa dei Candura, fosse proprio l'auto alla stessa sottratta.

La vicenda di tale auto, estranea ai fatti per cui è processo, può dirsi definitivamente chiarita alla luce delle dichiarazioni rese da Bronzollino Rosaria, moglie del Candura e dal Guagenti (cfr. verbale di informazioni rese dagli stessi il 3/3/2010 e verbale di confronto in pari data) che hanno precisato che l'autovettura in questione era stata procurata alla prima dal Guagenti, che la Bronzollino ne aveva fatto uso prima di rimanere incinta nell'aprile 1992 e che successivamente l'autovettura era stata restituita ai rivenditori.

Del resto, lo stesso Valenti Luciano (cfr. verb. del 2/3/2010) ha precisato che tale autovettura, notata dalla sorella Pietrina parcheggiata in prossimità della casa del Candura, dove la stessa si era recata dopo il furto della propria Fiat 126, in effetti, pur essendo simile a quella rubata, non era quella di proprietà della congiunta.

A proposito del Guagenti, il Candura non mancava di sottolineare che trattavasi di persona "rispettata" e molto vicina a Salvatore Profeta ed allo stesso Scarantino, oltre che ben inserito nel settore delle autodemolizioni, settore nel quale operavano personaggi ugualmente collegati con lo Scarantino, quale Muratore e Paganello di cui più volte, peraltro, egli aveva parlato nel corso di precedenti verbali di interrogatorio.

Il Candura, inoltre, confermava che la Valenti aveva denunciato il furto dopo 5/6 giorni dalla consumazione dello stesso e precisava, tuttavia, che essa si era a lui rivolta per la ricerca dell'auto il giorno successivo alla scoperta.

**Non sapeva, infine, il Candura dare una ragionevole spiegazione di alcuni criptici passaggi delle conversazioni intercettate nel carcere di Bergamo durante i colloqui con il Valenti Luciano**, come ad esempio, allorché egli affermava *“porca miseria chi cazzo mi ci doveva portare quel cazzo di 126 che poi è successo un bordello”* o come, ad esempio, quando Valenti Luciano (che, interrogato sul punto, non ha saputo dare egualmente spiegazioni) affermava: *“Totò, le stragi non finiscono qua, Totò non hai capito?”* ed il Candura replicava *“lo so, non finiscono qua, ma passerà tempo”* o, come quando, infine, egli commentava *“io quando ho pensato, chissi si rifuttinu nautra 126”.*

Solo con riferimento al primo segmento di conversazione sopra ricordato il Candura offriva una chiave di lettura, peraltro in netta contraddizione con quanto in precedenza dallo stesso dichiarato (a proposito della tranquillità con cui conversava con il proprio codetenuuto), affermando, invece, che egli, poiché sospettava che le conversazioni carcerarie fossero intercettate, stava in tal modo preconstituendo la falsa versione che avrebbe poi riferito all'A.G..

A proposito delle intercettazioni carcerarie il Candura rivelava che il dott. La Barbera (Arnaldo), rimproverandolo aspramente, gli contestò, prima che egli fosse interrogato dal P.M., il contenuto delle conversazioni ed, in particolare, il suo tentativo di convincere il Valenti Luciano ad autoaccusarsi del furto.

Deve conseguentemente trarsi la conclusione che fu proprio la contestazione, effettuata irrisultantemente dal dott. La Barbera, di quanto risultava dalle conversazioni intercettate a convincere il Candura a mutare versione e ad affermare di essere stato l'autore del furto (cfr. verbale di interrogatorio del 3/10/1992), scagionando così il Valenti che si era in precedenza autoaccusato del furto a seguito delle pressioni fattegli proprio dal Candura.

Il Candura ribadiva, infine, di aver, ad un certo punto, nel carcere di Bergamo, confidato a Valenti Luciano la sua assoluta estraneità al furto e tale assunto confermava, malgrado i pubblici ministeri gli facessero rilevare che Valenti Luciano (cfr. verbale del 7.7.2009) aveva, invece, affermato che il Candura si era sempre dichiarato responsabile del furto della Fiat 126.

In data 14/7/2010, infine, il Candura ribadiva la sua estraneità al furto della Fiat 126.

Con riferimento alla rapina Palumbo, per la quale egli aveva chiamato in causa Piazzese Giuseppe e Vinci Giuseppe, veniva dal PM contestato che in sede di dibattimento relativo a tale fatto delittuoso il Candura aveva invece scagionato i due personaggi sopra indicati ed il Candura, con sorprendente disinvoltura, precisava di aver allora mentito, essendo stato minacciato in aula dai parenti dei due imputati, così dimenticando la precedente versione, fornita proprio nel dibattimento sopra citato, laddove aveva affermato che aveva commesso la rapina con il Ciaramitaro e che l'originaria falsa chiamata in correità serviva solo per rendere più credibili le sue dichiarazioni! (cfr. sentenza n. 336/95 del Tribunale di Palermo del 15/6/1995 allegata alla nota n. 1940 – 2/10 del 27/2/10, trasmessa dal Procuratore della Repubblica di Palermo).

Il Candura non sapeva peraltro dare precise indicazioni circa le ragioni dei suoi contatti con i titolari delle utenze emerse dal tabulato del suo traffico telefonico dell'epoca (di cui alla nota del Gruppo Falcone Borsellino del 28/10/1993, richiamata dalla nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta del 4/3/2010), utenze, a loro volta, contattate da altri protagonisti della vicenda processuale che ci occupa, quale Scotto Gaetano (utenza intestata a Di Martino Francesco) e Orofino Giuseppe (utenza intestata a Di Lorenzo Giovanni) o comunque da soggetti a vario titolo coinvolti nella indagine (come Amato Federico, di cui già si è detto, La Barbera

Provvidenza, moglie di Agliuzza Gaspare, contitolare della autocarrozzeria presso la quale vennero asportate la targa poi apposta sulla Fiat 126 e Vitale Salvatore).

In data **24/2/2011** il Candura, sottoposto a confronto con il dott. Salvatore La Barbera, con il dott. Vincenzo Ricciardi e con il dott. Mario Bo' (gli ultimi due, pur confermando le loro precedenti dichiarazioni, dichiaravano di avvalersi della facoltà di non rispondere) ribadiva le precedenti accuse nei confronti dei predetti funzionari (oltre che del defunto dott. Arnaldo La Barbera), aggiungendo però due particolari assolutamente inediti (cfr. relativo verbale):

- a) egli avrebbe subito violenze non solo in carcere, come aveva già dichiarato nel corso del verbale di interrogatorio del 10/3/2009 (cfr. pagg. 15 e 17 della relativa trascrizione), bensì anche in Questura, nel momento in cui, il giorno 5/8/1992, era stato ivi condotto a seguito della esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare per la violenza carnale e la rapina;
- b) l'incontro con il dott. Bò (oltre che con il dott. Arnaldo La Barbera e il dott. Vincenzo Ricciardi) sarebbe avvenuto nei locali della Questura di Palermo, già al momento del suo accompagnamento in esecuzione della ordinanza custodiale di cui sopra.

Tale ultima affermazione è, però, clamorosamente in contrasto con la documentazione acquisita in atti e con le corrispondenti dichiarazioni rese dal dott. Bò (cfr. verbale di interrogatorio del 28/6/2010) che ha precisato di essersi occupato delle indagini sulla strage di via D'Amelio a far data dal **3/8/1993**, data in cui venne inviato in missione presso il Centro Interprovinciale Criminalpol di Palermo, e quindi ben dopo l'inizio della collaborazione del Candura.

A questo punto si impone una rapida rassegna dell'esito dei principali atti istruttori (ad alcuni dei quali si è già fatto accenno) compiuti dopo la ritrattazione del Candura ed in relazione al contenuto della stessa, in particolare, delle dichiarazioni rese dai funzionari di Polizia, oggi indagati per il reato di calunnia, e da altri operatori della Polizia di Stato, esaminati in qualità di persone informate sui fatti.

In data **28/6/2010** veniva interrogato (cfr. relativo verbale) **il dott. Vincenzo Ricciardi**.

Con riguardo al tema della collaborazione del Candura, il predetto funzionario di polizia, dal giugno 1992 al dicembre 1994 in missione presso la Questura di Palermo e il locale Centro Interprovinciale Criminalpol, salva una parentesi dal novembre 1993 al maggio 1994, precisava:

- a) che aveva conosciuto il dott. Arnaldo La Barbera quando egli era in servizio a Bergamo, mentre il La Barbera dirigeva la Squadra Mobile di Venezia;
- b) che a Palermo aveva lavorato a fianco del dott. Arnaldo La Barbera, del dott. Bò e dott. Salvatore La Barbera;
- c) che le indagini si erano indirizzate sul Candura in esito al servizio di intercettazioni disposte nei confronti di Valenti Pietrina, da cui emergeva come il Candura potesse essere stato l'autore del furto della Fiat 126;
- d) che in esito al servizio di intercettazioni telefoniche emergevano anche elementi di reato nei confronti del Candura per il reato di violenza carnale e rapina in danno di una ragazza;
- e) che "*al fine di sapere qualcosa in più*" sul Candura addirittura venne dato incarico ad un giovane funzionario di Polizia, il dottore Andrea Grassi, di "*diventare amico*" di una ragazza che frequentava il Candura ed altri soggetti a lui vicini (il Ricciardi precisava in modo alternativo, però, che si trattava o della ragazza che aveva subito una violenza carnale o di una ragazza comunque in contatto con il Candura);
- f) che l'esito di tali "*investigazioni*" affidate al dottor Grassi probabilmente non era stato utile al fine che aveva giustificato l'incarico (a tal riguardo va segnalato che è stato esaminato anche quest'ultimo funzionario – cfr. verbale in data 1 marzo 2011 – il quale confermava nella sostanza le indicazioni fornite dal dottor Ricciardi e forniva



- ulteriori elementi che consentivano, poi, di identificare la ragazza di cui sopra in Pace Francesca, il cui nominativo, peraltro, era già emerso nel corso delle intercettazioni telefoniche disposte all'epoca (cfr. nota n. 1649 del Centro D.I.A. di Caltanissetta del 28/3/2011 con relativi allegati);
- g) che a seguito degli elementi emersi (relativi alla violenza carnale) il Candura era stato tratto in arresto (in realtà si trattava della esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo) e condotto presso il Commissariato "Libertà";
- h) che in quella occasione, presenti lo stesso Ricciardi, il dott. (Giovanni) Stagliano (erroneamente indicato Staiano) ed alcuni sottufficiali, il Candura iniziò a manifestare paura e timore di essere ucciso, facendo qualche "ammissione", a seguito della quale, e nella convinzione che le indagini stessero per avere una svolta decisiva, venne telefonicamente avvertito il dott. Arnaldo La Barbera, non presente in ufficio. Del resto, tale ultimo assunto potrebbe ritenersi confermato dal tenore della relazione di servizio a firma del dottor Arnaldo La Barbera avente per oggetto le dichiarazioni "spontanee" rese dal Candura e richiamate nella nota citata della Squadra Mobile della Questura di Palermo del 9/9/1992 dalla quale sembra evincersi che al colloquio con il Candura abbiano presenziato il dottor Ricciardi, il dottor Salvatore La Barbera ed il dottor Giovanni Stagliano, escluso quindi il dottor Arnaldo La Barbera che pure era estensore della relazione di servizio. E' vero, peraltro, che lo stesso Ricciardi, cui però la circostanza non è stata contestata nel corso del recente confronto sostenuto con il dottor Stagliano né in occasione nel verbale di interrogatorio del 28/6/2010, aveva, nel verbale dibattimentale del 27/4/1995 (proc. c.d. "Borsellino 1"), prima in termini dubitativi e poi di certezza, affermato che al momento dell'accompagnamento in Questura era presente proprio il dirigente della Squadra Mobile, dottor Arnaldo La Barbera. Il contrasto probabilmente, però, va ridimensionato nei suoi termini concreti ove si consideri che la lettura complessiva degli avvenimenti, certamente già percepiti, all'epoca, di particolare rilievo dagli investigatori, quali che siano state le motivazioni delle loro singole condotte, rende sul piano logico plausibile l'ipotesi che il dottor Arnaldo La Barbera, pur se in prima battuta in ipotesi non presente nei locali del Commissariato "Libertà" al momento dell'arrivo del Candura, si sia poi repentinamente recato negli stessi, appena chiamato dal Ricciardi, e magari abbia ancora informalmente scambiato qualche battuta con il Candura, redigendo poi la relazione di servizio, di cui più volte si è detto, che certamente non brilla per chiarezza nella parte relativa, appunto, alla presenza o meno del dottor La Barbera. Che poi quest'ultimo fosse comunque presente quel giorno in ufficio lo si ricava indirettamente da quanto riferito da Valenti Roberto, nipote di Luciano (cfr. verbale di assunzioni di informazioni del 7/7/2009) che ricorda di aver parlato informalmente proprio con il predetto funzionario al momento del suo arresto (avvenuto contestualmente a quello del Candura) che gli chiedeva notizie sul furto della Fiat 126 della zia;
- i) che certamente furono fatte al Candura (a dispetto, quindi, dell'asserita assoluta "spontaneità" delle sue affermazioni) domande sulla Fiat 126, posto che l'arresto del Candura era un "pretesto" per poi approfondire le circostanze sulla strage;
- j) che il nominativo dello Scarantino era stato fatto per la prima volta dal Candura nei locali del Commissariato "Libertà", anche se, dopo la contestazione operata dai pubblici ministeri delle precedenti dichiarazioni dallo stesso rese nel dibattimento di primo grado del proc. c.d. "Borsellino 1", il Ricciardi confermava, in linea con tali risalenti dichiarazioni, che il nominativo dello Scarantino era stato fatto dal Candura nel carcere di Bergamo (circostanza, peraltro, già confermata nel dibattimento di 1° grado, c.d. "Borsellino 1" dal dottor Salvatore La Barbera: cfr. verbale dibattimentale del 10/5/1995;
- k) che il Candura venne poi trasferito al carcere di Bergamo dove venne ristretto nella stessa cella in cui era stato allocato altro detenuto, in passato tratto in arresto dallo stesso Ricciardi, al fine di stimolare il Candura a parlare del furto dell'auto;

- l) che nessun maltrattamento era stato fatto nei confronti del Candura;
- m) che non aveva alcun ricordo di promesse di somme di denaro al Candura, pur non potendo escludere che le stesse siano state fatte.

Il Ricciardi aggiungeva, senza tuttavia riuscire ad essere più preciso, che quelle del Candura erano state **“ammissioni più che confessioni”** (cfr. pag. 31 della trascrizione del citato verbale del **28/6/2010**).

In occasione, poi, del confronto sostenuto con il dott. Giovanni Stagliano in data **24/2/11**, il Ricciardi, ritornando spontaneamente sul tema relativo ai tempi della indicazione dello Scarantino fatta dal Candura e oggetto della contestazione del precedente verbale del 28/6/2010, cercava di conciliare le due discordanti dichiarazioni rese sul punto ipotizzando che nella dichiarazione dibattimentale del 27/4/1995 egli probabilmente aveva voluto alludere alla prima indicazione **“formale”** fatta a Bergamo dal Candura, mentre in quella del **28/8/2009** egli avrebbe inteso riferirsi alla prima indicazione **“informale”** che sarebbe stata fatta dal Candura in occasione del primo contatto, appunto **“informale”** avvenuto nei locali del Commissariato **“Libertà”**. E' agevole, però, rilevare che, a ben vedere, anche il riferimento asseritamente fatto a Bergamo allo Scarantino dal Candura sarebbe avvenuto **“informalmente”**, posto che tale indicazione sarebbe stata fatta prima dell'inizio dell'interrogatorio cui il primo era stato sottoposto dal P.M. (cfr. pagg. 39-40 della trascrizione del citato verbale di interrogatorio).

Nessun elemento utile per la ricostruzione degli avvenimenti svoltisi nei locali del Commissariato **“Libertà”** forniva il dott. Giovanni Stagliano, all'epoca vice commissario assegnato, come prima destinazione, al predetto Commissariato (cfr. verbale di assunzione di informazioni del 15/2/11).

Lo Stagliano, infatti, con incredibile coerenza ha dichiarato di non aver alcun ricordo del Candura e del Valenti né, tanto meno, delle circostanze che portarono al loro arresto e del contenuto del colloquio asseritamente avuto dal Candura con gli investigatori nei locali del Commissariato **“Libertà”** e ciò veniva ribadito dal predetto funzionario, malgrado fosse fatta rilevare dai pubblici ministeri l'importanza dell'indagine di che trattasi e gli fosse data lettura della nota del Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Palermo del 9/9/1992, nella quale è riportato il contenuto delle indicazioni all'epoca fornite dal Candura, e della relazione di servizio estrapolata dagli archivi SIDNA e redatta dal Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta sul contenuto delle dichiarazioni spontanee rese dal Candura prima di essere tradotto in carcere, relazione peraltro richiamata nella citata nota del **9.9.1992**.

Lo Stagliano, del resto, confermava tale singolare **“smemoratezza”** anche in sede di confronto con il Ricciardi (cfr. relativo verbale citato del 24/2/11), pur a fronte della esibizione da parte del PM (e della conseguente lettura da parte dello stesso Stagliano) di due verbali di sommarie informazioni resi, anche alla sua presenza, rispettivamente da Meola Luigi e da Valenti Pietrina, qualche giorno dopo l'arresto del Candura e in relazione alle indagini sulla strage di via D'Amelio nella quale appariva coinvolto, all'epoca, quest'ultimo.

Il dott. Salvatore La Barbera, all'epoca in servizio presso la Sezione Omicidi della Squadra Mobile della Questura di Palermo, interrogato in data **28/6/2010** (cfr. relativo verbale) confermava di essere stato presente nel momento in cui il Candura veniva condotto nei locali del Commissariato **“Libertà”** dopo essere stato prelevato dalla propria abitazione in esecuzione dell'ordinanza custodiale emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, ma dichiarava di **“non avere una memoria di dettaglio sullo sviluppo dell'attività di indagine”**, ricordando soltanto la presenza del dott. Ricciardi, mentre nessun ricordo aveva della presenza in quella occasione del dott. La Barbera Arnaldo.

Il La Barbera, pur ammettendo che in quella occasione l'ambiente fosse molto teso e si avvertisse nell'aria un grande sentimento di rabbia, escludeva che il Candura potesse essere stato oggetto di pressioni illecite di qualsiasi natura.

L'ispettore Maurizio Zerilli, all'epoca in servizio presso la Squadra Mobile di Palermo, confermava (cfr. verbale di assunzione di informazioni del 14/7/2010) che il Candura era stato condotto presso il Commissariato "Libertà" e che, altresì, era sicuramente presente in ufficio il dott. Ricciardi, mentre non aveva memoria di quale dirigente fosse presente.

Lo Zerilli ricordava, altresì, di essersi occupato della traduzione del Candura a Bergamo, escludendo di aver mai raccolto in qualsiasi momento sfoghi del Candura circa la sua estraneità ai fatti (che, altrimenti, sarebbero stati oggetto di apposita relazione di servizio) e specificando che al momento dell'arrivo a Bergamo in Questura (e cioè prima della traduzione in carcere), alla presenza del dott. Ricciardi e dell'ispettore Nisticò Antonio, furono formulate (dal dott. Ricciardi) al Candura domande sul furto della Fiat 126.

Fù in quella occasione che il Candura fece il nome dello Scarantino, all'epoca sconosciuto agli investigatori presenti a Bergamo, tanto è vero che il Ricciardi telefonò subito al dott. Arnaldo La Barbera.

Deve rimarcarsi, peraltro, come già ricordato, che il dott. Arnaldo La Barbera era stato, sin dal 12/9/1992, autorizzato dal P.M. di Palermo a effettuare "colloqui investigativi" con il Candura (oltre che con Valenti Luciano), appositamente custodito presso la Questura di Bergamo "per il tempo strettamente necessario ad assicurarsi delle condizioni di massima sicurezza offerte dal Carcere di Bergamo" (cfr. nota del 12/9/1992 trasmessa dalla dott.ssa Olga Capasso della Procura di Palermo alla Questura di Bergamo).

D'altra parte, come pure già segnalato, analoga autorizzazione ricevette il dott. Ricciardi a recarsi al Carcere di Bergamo per procedere a "colloqui investigativi" con il Candura (cfr. nota del P.M. di Palermo del 19/9/1992).

In definitiva, sui tempi e luoghi della prima asserita indicazione dello Scarantino fatta dal Candura permane un contrasto sostanzialmente irrisolto tra le varie dichiarazioni rese nel tempo dal dott. Ricciardi e tra quelle di quest'ultimo nell'ambito nel proc. cd. "Borsellino 1" (che fanno riferimento al Carcere di Bergamo) e quelle più risalenti nel tempo, già ricordate, del dottor Salvatore La Barbera (che fanno riferimento a "Bergamo") e quelle recenti dello Zerilli (che fanno invece riferimento alla Questura di Bergamo, come luogo dove sarebbe stato fatto dal Candura il nominativo dello Scarantino). In tale contesto ed al fine di fornire una esauriente ricostruzione degli avvenimenti, così come documentata in atti, il PM ha riportato il testo della citata relazione di servizio redatta dal dirigente della Squadra Mobile di Palermo a seguito dell'arresto del Candura e richiamata nella nota della Squadra Mobile della Questura di Palermo del 9/9/1992, quest'ultima a firma congiunta del dott. Ricciardi, del dott. Salvatore La Barbera e del dott. Arnaldo La Barbera.

La predetta relazione, come si legge nella nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta del 22/10/2010, cui è allegata la relazione in esame, è stata acquisita in forma digitale presso la banca dati SIDNA della Procura della Repubblica e risulta conseguentemente priva della firma del funzionario estensore e della data di compilazione, verosimilmente apposta in un momento successivo (deve, tuttavia rilevarsi che successivamente all'assunzione dello Stagliano è stata rivenuta tra gli atti originali del procedimento cd. "Borsellino 1" la predetta nota a firma del dottor Arnaldo La Barbera – pur senza data – allegata alla comunicazione notizia di reato del 19.10.1992 nei confronti di Scarantino Vincenzo); così recita la nota:

*"Pregiomi riferire alle SS.LL. (n.d.r.: il Procuratore della Repubblica di Palermo e p.c. il Procuratore della Repubblica di Caltanissetta) che nel primo pomeriggio odierno, nel corso di un colloquio informale avvenuto con CANDURA Salvatore, in oggetto meglio indicato, lo*



stesso si dichiarava estraneo alla vicenda per cui era stato emanato il provvedimento restrittivo nei suoi confronti in concorso con VALENTI Luciano e VALENTI Roberto.

Al momento di accomiatarlo il medesimo palesava un forte stato di preoccupazione, in quanto, a suo dire, nell'ultimo periodo aveva ricevuto minacce telefoniche anonime ed aveva notato nei pressi della propria abitazione alcune persone dal fare sospetto viaggianti a bordo di una autovettura BMW mai notata prima.

Il prefato, opportunamente richiesto, secondo la sua valutazione faceva risalire la possibile causa di tali minacce a due episodi verificatisi nel mese di luglio c.a. che lo avevano interessato direttamente.

Il primo episodio è relativo al suo interessamento personale nell'ambiente della malavita, da lui peraltro abitualmente frequentato, per il recupero dell'autovettura FIAT 126 rubata ad una sua conoscente a nome VALENTI Pietrina, congiunta dei suoi coindagati.

Il secondo episodio è relativo ad una sua asserita collaborazione con l'Arma dei Carabinieri a cui avrebbe fornito notizie per la cattura del latitante FILINGERI Umberto, a suo dire, successivamente sfuggito al citato Organo di P.G..

Successivamente ad un accertamento preliminare è stato accertato che nessun FILINGERI o FILANGERI Umberto risulta da catturare o catturato recentemente (in realtà tale indicazione risultava essere errata, come si desume dalla già citata nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta n. 4369 del 30/9/2010 da cui si evince che il Filingeri Umberto era, all'epoca, effettivamente latitante).

Si rappresenta che a detto colloquio hanno presenziato il V. Questore A. della P. di S. Dr. Enzo Ricciardi, il Commissario della P. di S. Dr. Salvatore La Barbera ed il V. Commissario della P. di S. Dr. Giovanni Stagliano.

Quanto sopra per dovere d'Ufficio."

Del resto, proprio a tali indicazioni contenute nella predetta relazione di servizio e a quelle di cui alla citata nota del **9/9/1992**, che richiamava la predetta relazione di servizio, risultavano ispirarsi sostanzialmente le dichiarazioni rese dal dott. Ricciardi e dal defunto dott. Arnaldo La Barbera nell'ambito del dibattimento del proc. cd. "Borsellino 1" con riguardo al tema dell'inizio della collaborazione del Candura.

Il Ricciardi, in particolare (cfr. verbale dibattimentale del 27/4/1995, proc. n. 9/94), dichiarava: "...ero negli uffici della Squadra Mobile, eravamo io... credo che ci fosse... no, non credo, ne sono sicuro, anche il dirigente della Mobile di allora, il dottor LA Barbera e qualche altro funzionario. Il Candura iniziò a piangere e disse che aveva paura di essere ucciso. Gli chiedemmo il motivo di questo suo timore, di questa sua paura e lui ricordo che disse che probabilmente la causa, il motivo era da ricercarsi in due episodi. Disse:" probabilmente mi vogliono uccidere perché ho fatto arrestare un certo Filangieri o Filangeri" adesso non ricordo bene. Cioè aveva dato la dritta ai Carabinieri per addivenire a questo arresto, dice. O altrimenti - disse - probabilmente il motivo non è questo, potrebbe essere questo, c'è un altro motivo. Sa, io ho fatto delle domande strane in giro, ho chiesto notizie circa il furto di una Fiat 126. Ci sembrava strano che una persona possa essere uccisa perché si interessa del rinvenimento di una Fiat 126, comunque ci diede l'impressione in quel giorno il Candura che volesse dirci qualcosa, avemmo questa impressione. Il Candura probabilmente aveva qualcosa di grosso e di grave da confessare ma aveva paura, aveva paura di eventuali ritorsioni. Sì. Capimmo che stavamo sulla buona strada sia per l'intercettazione telefonica che, appunto, lo accusava quale autore del furto, sia perché il Candura, facendo sempre riferimento alla Fiat 126, disse di avere paura per la sua vita sempre per un qualcosa che riguardava questa famosa macchina. Probabilmente non aveva in quel momento il coraggio di dire: "ho rubato la 126" e ce la buttò dicendo: "mi sono interessato per questa Fiat 126".

*Appunto perché avevamo avuto l'impressione che il Candura potesse confessare, decidemmo di portarlo, di associarlo in un altro carcere, possibilmente al Nord".*

Il La Barbera, in particolare (cfr. verbale dibattimentale del 9/5/1995, proc. n. 9/94), dichiarava: " *La prima svolta delle indagini si è avuta con il rinvenimento sul luogo della strage del blocco motore dell'auto che era stata imbottita di esplosivo. Rilievi tecnici fatti attraverso la Squadra Mobile di Torino e presso la Fiat permettevano di evidenziare che l'autovettura era di proprietà, era in uso di tale Valenti Pietrina. Acquisito questo dato certo, onde raccogliere degli elementi, commenti o quant'altro di utile per le indagini, furono disposte, furono richieste ed autorizzate delle intercettazioni telefoniche in danno della Valenti e dei suoi familiari. Dal prosieguo di queste intercettazioni venne fuori a carico del Valenti Roberto, fratello della titolare dell'auto, di suo nipote, e di tale Salvatore, successivamente identificato per Candura Salvatore, che avevano responsabilità in ordine a due reati di cui si riferì poi alla Procura di Palermo, di una tentata...di una violenza carnale con rapina ai danni di tale (Angiuli) e di un tentato omicidio con rapina; poi, dopo un po' di tempo, si identificò anche per quest'ultimo episodio il soggetto passivo in tale Ingrassia, mi pare di ricordare. Per gli episodi specifici, come dicevo, si riferì alla Procura di Palermo che emise dei provvedimenti restrittivi. Sempre con le intercettazioni telefoniche, proprio in alcune conversazioni fra l'intestatario dell'auto e la cognata, venivano avanzati dei forti dubbi sulla responsabilità in ordine al furto del Candura Salvatore, già pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona. La Procura di Palermo, come poc'anzi dicevo, emise dei provvedimenti restrittivi per la violenza carnale e per questo tentato omicidio e Valenti Luciano, Valenti Roberto ed il Candura furono tratti in arresto per i reati specifici. Sin dall'inizio il Candura ebbe un comportamento quanto mai strano, perché si mostrava particolarmente intimorito; diceva che era oggetto di minacce telefoniche e di comportamenti strani. Peraltro, qualche giorno prima dell'arresto, era stato fermato dai Carabinieri in quanto sospettato di aver partecipato ad una rapina in danno di un autotrasportatore. Mentre era trattenuto presso gli uffici dell'Arma, improvvisamente scoppiò a piangere dicendo: "Io non li uccisi io". Questo comportamento ovviamente non...era inspiegabile, né d'altro canto la Forza dell'Ordine che procedeva riusciva a darsi qualche spiegazione...Tenendo presente la particolare rilevanza, i sospetti che erano emersi a suo carico, il Valenti ed il Candura furono trasferiti in un Carcere nel Nord Italia, a Bergamo. Qui giunti, il Candura manifestò l'intenzione di collaborare ed inizialmente fornì una versione secondo la quale disse di aver saputo da Valenti Luciano che lui stesso aveva rubato l'autovettura su incarico di tale Scarantino. Ci si portò a Bergamo, l'Autorità...il P.M....".*

#### **8.5. Le nuove dichiarazioni di Scarantino Vincenzo; riferimenti a quelle rese da Ferone Giuseppe, da Andriotta Francesco e dai funzionari della Polizia di Stato.**

Scarantino Vincenzo veniva in data **10/3/2009** sottoposto a un serrato confronto con Candura Salvatore che poco prima, lo stesso giorno, (cfr. verbale citato del 10/3/2009) aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento per la strage di Via D'Amelio.

In esito al confronto, mentre il Candura confermava la ritrattazione, lo Scarantino rimaneva sulle originarie posizioni (espresse nel dibattimento del c.d. "*Borsellino 1*", prima della "*ritrattazione*"), escludendo di aver avuto alcun "*suggerimento*" da parte del dott. Arnaldo La Barbera o del dott. Ricciardi e precisando: di essere stato minacciato durante la collaborazione da un familiare di Scotto Pietro (cfr. **pag. 30** della trascrizione del relativo verbale); di non aver mai chiesto al Candura da quale luogo avesse prelevato la Fiat 126 (cfr. **pag. 44** della trascrizione del citato verbale); di non ricordare, a distanza di tempo, se il Candura gli avesse detto se era o meno nella disponibilità dell'auto; di aver dato incarico al Candura di rubare l'auto nella consapevolezza che dell'auto, dopo l'esplosione, non sarebbe

rimasto nulla e comunque perché non voleva rischiare, qualora fosse stato arrestato per il furto, di non poter partecipare alla strage. Lo Scarantino rinfacciava, infine, al Candura di essersi deciso solo allora a parlare perché il dott. La Barbera, essendo nel frattempo deceduto, non avrebbe potuto rispondere alle accuse ("*u dutturi La Barbera nu ti po' arrispunniri*": pag. 43 della trascrizione del relativo verbale).

Nel confronto, invece, sostenuto il 28/9/2009 con Ferone Giuseppe, lo Scarantino si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Tale confronto si era reso necessario in considerazione del fatto che il Ferone, collaboratore dell'area catanese e autore di una lettera inviata alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, aveva dichiarato di aver conosciuto lo Scarantino durante un comune periodo di detenzione nel 1999 nel carcere di Velletri e di aver potuto così raccogliere lo sfogo dello stesso il quale, mentre protestava la sua innocenza in relazione alla strage, inveiva nei confronti di Andriotta Francesco che lo aveva convinto a concordare, al fine di accreditarsi come collaboratore di giustizia, i termini della false dichiarazioni che avrebbero dovuto rendere, prima l'uno e poi l'altro, alla A.G. (cfr. lettera inviata nel luglio 2009 dal Ferone alla Procura della Repubblica di Caltanissetta e verbale di interrogatorio reso da quest'ultimo ai pubblici ministeri il 14/08/2009).

Il Ferone, peraltro, precisava – anche se in sede di confronto con lo Scarantino (cfr. verbale del 28/9/2009) l'affermazione veniva ridimensionata quale "*supposizione*" dello stesso collaboratore – che lo Scarantino aveva avuto la disponibilità della Fiat 126 utilizzata per la strage, operando nel settore delle auto rubate.

Il Ferone, infine, ricordava ancora di aver avuto conferme dallo stesso Andriotta, nel febbraio 2009, di quanto accaduto (in particolare, quest'ultimo si vantava di aver "*giostrato*" come una "*marionetta*" lo Scarantino) e di aver raccolto nel 1999 un ulteriore sfogo da parte dello Scarantino che si augurava che tale "*Sparino*" (soggetto identificabile probabilmente in Gaspare Spatuzza) collaborasse con l'A.G. e ristabilisse quindi la verità dei fatti.

In esito al confronto, di cui si è detto, lo stesso giorno (28/09/2009 ore 19,40) **lo Scarantino** veniva nuovamente sottoposto ad interrogatorio, nella qualità di indagato per il reato di calunnia, e **decideva finalmente di ritrattare** le dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti per la strage, prima della ritrattazione del 1998, a sua volta ritrattata in data 19/1/2002 (cfr. nota del Centro DIA di Caltanissetta del 16/7/2009).

Egli in sintesi dichiarava:

- a) di aver a suo tempo "*collaborato*" perché stanco di stare in carcere e perché gli era stato fatto credere dalla polizia che alcune conversazioni avute dopo la strage con Raffaella Accetta, nel corso delle quali egli aveva espresso solo delle supposizioni sulla strage e in cui aveva parlato di una 126 bordeaux rubata, fossero state intercettate e quindi potessero essere utilizzate contro di lui per affermarne la responsabilità in ordine alla strage;
- b) che era tutto falso quanto dichiarato dall'Andriotta (con il quale non si era affatto messo d'accordo) che, durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio, non aveva mancato di pressarlo psicologicamente, parlandogli di avvenute uccisioni in carcere;
- c) di aver subito violenze in carcere;
- d) di avere sostenuto diversi colloqui investigativi con il dott. Arnaldo La Barbera il quale gli diceva che doveva confessare, anche perché altrimenti avrebbe smentito un collaboratore (e cioè il Candura);
- e) di essersi conseguentemente deciso a "*confessare*" e di essersi "*adattato*" a indicare al P.M. quello che il dott. La Barbera gli faceva intendere volesse sapere;
- f) di aver avuto dal dott. La Barbera la promessa della consegna di 200 milioni di lire oltre che quella dell'acquisto da parte dello Stato di alcune sue proprietà;

- g) di aver inventato tutto sulla asserita riunione di villa Calascibetta nella quale aveva artatamente inserito i nomi dei mafiosi che conosceva, dei quali alcuni solo attraverso la stampa;
- h) di essere “*entrato nel personaggio*”, visto che il dott. La Barbera gli diceva che doveva diventare un altro “*Buscetta*” e di essersi conseguentemente “*allargato*” nel riferire fatti assolutamente inventati ma di aver sperato a lungo che un pentito potesse smentirlo;
- i) di aver individuato l'autofficina dell'Orofino solo grazie al suggerimento dei poliziotti con i quali stava effettuando il relativo sopralluogo;
- j) di avere già altre due volte ritrattato e cioè nel 1995 e nel 1998. In quest'ultima occasione, però, aveva chiamato in causa anche persone che aveva ingiustamente calunniato.

Subito dopo il confronto e l'interrogatorio di cui si è detto, veniva disposto dal PM che lo Scarantino ed il Ferone venissero allocati nella stessa cella del carcere di Caltanissetta, al fine di poter procedere alla intercettazione delle relative conversazioni: tuttavia le pessime condizioni dell'acustica della cella, dove gli stessi erano stati ristretti, non consentiva di dare concreta esecuzione al decreto di intercettazione disposta in via d'urgenza dal P.M. (cfr. nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta n. 4153 di prot. del 4/11/2009).

Nell'interrogatorio reso il 19/10/2009 lo Scarantino, ribadendo la volontà di dire tutta la verità, escludeva di essere stato fatto “*uomo d'onore*”, ammetteva di aver lavorato con la droga e di aver a tal fine fatto numerosi viaggi nel nord Italia per conto di Pietro Aglieri e Carlo Greco dai quali era ben voluto essendo cognato di Profeta Salvatore e comunque per l'atteggiamento assunto nel tempo nell'ambito della borgata (Guadagna).

Confermava di essere assolutamente estraneo alla strage di Via D'Amelio e di essersi indotto a “*collaborare*” per accontentare il dott. La Barbera ed anche per sottrarsi al carcere duro cui era sottoposto.

Precisava di non aver mai avuto affari in comune con il Candura che aveva conosciuto, tramite il cognato di questi, tale Guagenti “*u quacinaru*”, ed al quale si era rivolto per il disbrigo di “*alcuni documenti*” necessari per la pensione della zia.

Escludeva di aver mai commissionato furti di auto per conto del cognato e di aver tanto meno dato a tal fine incarico al Candura, anche se ammetteva di aver rubato auto per conto di altri uomini d'onore della Guadagna, come tale Gaspare Compagnone.

Dichiarava, altresì, che il contenuto delle sue prodezze era stato “*aggiustato*” nel corso del tempo, nel senso che alcuni poliziotti, quali Michele Ribauda e Fabrizio Mattei, addetti alla sua sicurezza, gli avevano segnalato le contraddizioni in cui egli era incorso nei precedenti interrogatori o comunque le lacune del suo racconto e precisava, altresì, di aver inserito il Tomaselli nella sua ricostruzione giacchè il dott. La Barbera gli aveva fatto intendere che costui era coinvolto nel furto e di avere fatto riferimento al Di Matteo, al Cangemi ed al La Barbera Gioacchino, giacchè il dott. Arnaldo La Barbera gli aveva chiesto se costoro fossero coinvolti nella strage.

Precisava, altresì, di non conoscere Michele Aglieri (personaggio cui più volte aveva fatto riferimento il Candura).

In ordine agli omicidi di cui in passato si era autoaccusato, chiedeva, prima, di consultarsi con il proprio difensore e, all'esito della consultazione, chiedeva il rinvio dell'interrogatorio.

Nel successivo interrogatorio del 18/02/2010 lo Scarantino decideva di avvalersi della facoltà di non rispondere in ordine agli altri omicidi di cui si era autoaccusato e dichiarava di



conoscere un tale Ciaramitaro, al cui fratello Vincenzo consegnava la droga, e di non conoscere Nunzio Piazzese.

Precisava di conoscere Filippo Paganello in società con il quale aveva negli anni ottanta acquistato auto usate e dichiarava che quest'ultimo "*si arrangiava*" con la droga.

Non aveva memoria di tale Muratore, sebbene si trattasse di un cognome diffuso nella Guadagna, ed ammetteva di aver avuto rapporti di droga con il cognato del Candura e, cioè, con il Guagenti "*u quacinaru*".

Anche con il Tomaselli era stato in affari con lui nel settore della droga.

Lo Scarantino chiariva che il Candura non si era mai comunque rivolto a lui per recuperare la Fiat 126 della Valenti e che egli in passato, qualche anno prima della strage, aveva chiesto a tale Rosario Garofalo di rubare una 126 bordeaux al fine di recuperare dei pezzi da montare sulla 126 della sorella dello stesso Scarantino.

Con riferimento alla questione, molto dibattuta nella sentenza di appello del c.d. proc. "*Borsellino 1*" e relativa ai contatti avuti nel 1998 con il fratello a Modena, poco prima della ritrattazione, lo Scarantino chiariva che, avendo intenzione di far trasferire la famiglia all'estero, aveva incaricato il fratello di vendere alcune proprietà formalmente intestate ad altre persone, ma in effetti riconducibili allo stesso Vincenzo Scarantino.

L'operazione non era, tuttavia, riuscita per l'opposizione di Peppuccio Contorno, mafioso della Guadagna.

Il fratello era stato così costretto a vendere propri beni, ricavandone circa 70 milioni che poi gli aveva consegnato.

Effettivamente con le sue dichiarazioni egli aveva consentito la cattura di Peppuccio Calascibetta e ciò aveva fatto per dimostrare la sua effettiva intenzione di collaborazione con l'A.G..

Lo Scarantino, infine, precisava che, allorché nel corso della sua ritrattazione del settembre 1998, aveva fatto riferimento ai colloqui dell'Andriotta con "*il prete*", nel quale aveva identificato il dott. Bò, in realtà aveva fatto solo una supposizione, tenuto conto dei colloqui investigativi che egli stesso aveva effettuato con il dott. La Barbera e con il dott. Bò.

Al riguardo va precisato che, in occasione del confronto effettuato in data 30/11/2010 tra lo Scarantino e l'Andriotta, quest'ultimo ha ammesso che in realtà il colloquio con "*il prete*", di cui parlava lo Scarantino (che in effetti, però, faceva riferimento a più colloqui), era avvenuto con i funzionari di Polizia che lo avevano istruito sul contenuto delle dichiarazioni che egli avrebbe dovuto rendere al P.M..

Tra tali funzionari, il **30/11/2010** (cfr. relativo verbale), l'Andriotta indicava spontaneamente il dott. Ricciardi che, nel precedente interrogatorio del 28.9.2009, egli non aveva, invece, fotograficamente individuato, pur esprimendo dubbi sul fatto di aver potuto conoscere, senza saperne indicarne con precisione le circostanze, la persona rappresentata nella foto riprodotte l'effigie del predetto funzionario di polizia, di cui solo nell'occasione apprendeva le generalità.

Deve tuttavia rilevarsi che dagli accertamenti compiuti dal Centro DIA di Caltanissetta (cfr. nota prot. n. 3221 del 16/7/2010 con relativi allegati) non risulta che il dott. Bò (né altro investigatore) abbia effettuato, a qualsiasi titolo, colloqui con l'Andriotta nel periodo in cui quest'ultimo è stato ristretto nel carcere di Busto Arsizio nel quale, come già detto, è stato pure detenuto, nello stesso contesto temporale, anche lo Scarantino.



Del resto, lo stesso dott. Bò (cfr. verbale di interr. del 28/6/2010, ore 18.20) ha escluso tale circostanza.

Convergenti dichiarazioni, pur se con sfumature diverse, hanno sostanzialmente reso il dott. Vincenzo Ricciardi (cfr. verb. interr. del 28/6/2010 ore 18.10) che ha decisamente negato di aver conosciuto l'Andriotta e, tanto meno, di essere mai stato al carcere di Busto Arsizio per incontrarlo, e il dott. Salvatore La Barbera (cfr. verb. interr. del 28/6/2010) che, in un contesto di rievocazione assolutamente confusa e frammentaria, ha dichiarato di non ricordare di aver incontrato in carcere l'Andriotta.

Con riguardo alla sola collaborazione dello Scarantino, il Ricciardi ha peraltro dichiarato di aver all'epoca nutrito qualche riserva che aveva manifestato sia al dott. Arnaldo La Barbera che alla dott.ssa Boccassini, escludendo di aver mai mostrato al collaboratore, di propria iniziativa ed in assenza dei magistrati, fotografie di personaggi, poi individuati dallo Scarantino.

Sul tema della collaborazione dello Scarantino, da parte sua, il dott. Bò (cfr. verbale citato del 28/6/2010), pur non escludendo che nel corso del colloquio investigativo con lo stesso sostenuto a Pianosa (dicembre 1993), quest'ultimo si sia protestato innocente rispetto al furto dell'auto, utilizzata per la strage, ha rimarcato, invece, le indicazioni dallo stesso fornite in quella occasione per la cattura del Calascibetta.

Ritornando al tema delle asserite visite fatte all'Andriotta dai funzionari di polizia, va qui rilevato che, anche a ritenere che i predetti funzionari di polizia abbiano potuto, senza essere stati registrati all'ingresso del carcere di Busto Arsizio, incontrare l'Andriotta, non potrebbe escludersi, a prescindere da altre considerazioni che saranno successivamente svolte, che, così come nella vicenda Pipino e in quella Pichetti (rispettivamente, nella casa di reclusione di Venezia, dove era detenuto lo Scarantino, e in quella di Bergamo, dove erano contemporaneamente detenuti il Candura ed il Valenti), il compito affidato all'Andriotta a Busto Arsizio (e da quest'ultimo arbitrariamente abusato) sia stato solo quello di "provocare" le reazioni dello Scarantino sul tema relativo alla strage di via D'Amelio e, magari, di convincerlo alla collaborazione.

In tale ultima ipotesi rimarrebbero, però, da chiarire le ragioni - che potrebbero forse, tuttavia, individuarsi nella diffidenza in precedenza dimostrata dallo Scarantino (e percepita dagli investigatori) verso l'ambiente carcerario e, comunque, nel fallimento della iniziativa presa dal La Barbera a Venezia con la collaborazione del Pipino - per le quali non si ritenne, come invece era accaduto a Venezia, di collocare i due detenuti (l'Andriotta e lo Scarantino) nella stessa cella e conseguentemente intercettare le loro conversazioni ambientali, preferendo, invece, una dislocazione in celle attigue dei predetti detenuti con evidenti ricadute negative sulla possibilità tecnica di effettuare l'intercettazione.

L'ipotesi appena formulata (e cioè quella dell'abuso dell'incarico ricevuto dai funzionari di polizia) non è l'unica prospettabile, non potendosi sul piano logico escludere, da una parte, che il dott. Arnaldo La Barbera e/o altro funzionario abbiano "catechizzato" l'Andriotta proprio affinché quest'ultimo si proponesse come terminale di confidenze asseritamente fattegli dallo Scarantino, in modo da aggravare consistentemente il quadro probatorio a carico dello stesso e, dall'altra, che l'Andriotta autonomamente, al fine di conseguire benefici, si sia assunto il ruolo di cui sopra, facendo tesoro delle notizie acquisite attraverso la lettura degli atti processuali, di cui con preordinazione era venuto in possesso, tramite lo stesso Scarantino o che, addirittura, quest'ultimo e l'Andriotta abbiano raggiunto un accordo per proporsi come collaboratori di giustizia.

**8.6. Le sentenze del proc. c.d. “Borsellino 1” (1° e 2° grado) - Riflessi della ritenuta attendibilità del Candura e dello Scarantino sulle posizioni di Orofino Giuseppe e Profeta Salvatore alla luce delle nuove emergenze processuali.**

La valutazione delle nuove risultanze processuali, comprensive anche degli ulteriori accertamenti disposti in esito alle nuove rivelazioni del Candura e dello Scarantino, non può prescindere da una breve riflessione sulle statuizioni e motivazioni delle precedenti sentenze che sulle originarie dichiarazioni dei due “*collaboratori*” si fondavano, con particolare riguardo, in questa sede, ai riflessi della ritenuta attendibilità degli stessi sulle posizioni degli imputati, Orofino Giuseppe e Profeta Salvatore, condannati con sentenze passate in giudicato, l’uno per il reato di favoreggiamento aggravato e l’altro per quello di strage e per i reati connessi.

**8.7. L’attendibilità di Candura Salvatore, secondo le sentenze del proc. c.d. “Borsellino 1” (e del proc. c.d. “Borsellino bis”).**

La Corte di primo grado (nel procedimento c.d. “*Borsellino 1*” n. 9/94 R.G.C.A.), valutando l’attendibilità intrinseca del Candura con riferimento ai noti parametri della genuinità, spontaneità, costanza, reiterazione, disinteresse e coerenza logica, concludeva, alla luce degli elementi allora emersi, che la collaborazione del Candura “*appare il frutto di una precisa scelta, certamente sofferta e tormentata cui il medesimo si è comunque determinato in maniera del tutto autonoma e spontanea, senza aver ricevuto all’uopo pressioni o sollecitazioni da alcuno*” (cfr. pagg. 135 e segg della citata sentenza).

La Corte, a tal proposito, rimarcava i riferimenti fatti in dibattimento dal teste Ricciardi Vincenzo alle circostanze dell’arresto del Candura per il reato di violenza carnale allorché il Candura “*mostrandosi visibilmente preoccupato, era scoppiato in lacrime ed aveva rappresentato che temeva per la propria vita, assumendo che tale rischio si ricollegava al fatto che egli aveva fornito indicazioni ai carabinieri per far arrestare tale Filangieri e più probabilmente alle informazioni che aveva chiesto in giro in merito al furto di una 126*”.

La Corte giustificava l’iniziale reticenza del Candura (che aveva taciuto il proprio protagonismo, attribuendo la responsabilità dello stesso al Valenti su incarico dello Scarantino) “*alla luce del travaglio interiore che lo stesso stava vivendo in quel momento combattuto tra il desiderio di liberarsi la coscienza nella convinzione.... di aver contribuito sia pure inconsapevolmente a determinare quell’agghiacciante scenario di morte... e l’esigenza di salvaguardare l’incolumità personale dei suoi cari...*”.

Né la ritenuta attendibilità del Candura veniva scalfita, a giudizio della Corte, dal fatto che il Candura si era determinato ad ammettere la propria responsabilità a seguito della “*contestazione*” delle risultanze delle intercettazioni ambientali (avendo egli ben spiegato le ragioni per le quali si era in precedenza indotto a imputare la responsabilità al Valenti Luciano) né dai riferimenti nelle predette intercettazioni a presunte promesse di immediata scarcerazione, alla presenza di un pentito ed a cinquantotto persone già arrestate, trattandosi nella specie di notizie inventate dal Candura al solo fine di indurre il Valenti ad assicurarsi la paternità del furto della Fiat 126.

Con riguardo al profilo del requisito del disinteresse, la Corte non mancava di rilevare che il Candura, in stato di arresto per i delitti di violenza carnale e rapina, con le proprie rivelazioni aveva notevolmente aggravato la propria posizione processuale con il rischio di vedersi coinvolto nella strage, confessando inoltre altri gravi delitti cui aveva concorso (rapina alla gioielleria Palumbo, per quale, infatti, poi il Candura sarebbe stato condannato e l’omicidio di

Ciaramitaro Giovanni, episodio per il quale, in verità, il Candura non avrebbe poi patito alcuna conseguenza, essendo stato il procedimento archiviato contro ignoti (cfr. documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Palermo).

Sul piano dei riscontri esterni, la Corte (cfr. **pagg. 147 e segg.** della citata sentenza) rimarcava l'individuazione del locale di pertinenza di Tomaselli Salvatore perfettamente corrispondente alla descrizione fornita dal Candura; il fatto che dalla sentenza di condanna pronunciata il **28/11/1997** dal Tribunale di Palermo nei confronti del Tomaselli emergevano i rapporti di quest'ultimo con personaggi di spicco della criminalità organizzata della Guadagna (quali Aglieri Pietro e Lucera Giuseppe); l'accertata disponibilità in capo al Tomaselli di un vespino di colore bianco; l'accertata prossimità geografica tra l'abitazione del Candura e quella del Tomaselli; la localizzazione della casa della prostituta in prossimità della quale sarebbe avvenuta la consegna dell'auto; la individuazione di "Franco" (Francesco Sanfilippo), soggetto cui il Candura avrebbe consegnato l'eroina ricevuta dallo Scarantino al momento dell'incarico datogli per il furto della 126; la localizzazione dell'esercizio di demolizioni di auto di Muratore Giuseppe; la localizzazione del garage di Paganello Filippo; l'accertamento del coinvolgimento di quest'ultimo in un vasto traffico di stupefacenti, come si desumeva dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo il 14/07/1993, nel quale erano anche inseriti personaggi quali Barranca Giuseppe, Fidanzati Gaetano, Fidanzati Giuseppe, Fontana Stefano, Galatolo Giuseppe, Galatolo Raffaele, Galatolo Vincenzo, Scotto Pietro e Scotto Gaetano; il fatto che da ulteriori accertamenti si era evidenziato che l'autorimessa del Paganello era in realtà materialmente gestita da Scarantino Domenico (cfr. sentenza citata **pag. 155**); gli elementi forniti da Valenti Luciano; le dichiarazioni rese da Meola Luigi, che aveva avuto con il Candura una relazione omosessuale; il comportamento assunto dalla moglie Bronzollino Maria Concetta per far ritrattare il Candura; le parziali ammissioni del teste Valenti Roberto pur a fronte di un comportamento complessivamente reticente; le indicazioni del collaboratore Augello Salvatore, che aveva iniziato a collaborare nel marzo del 1992 e che aveva diffusamente riferito del potere e del prestigio di cui godeva lo Scarantino (definito "affiancato a Cosa Nostra") alla Guadagna, grazie al suo rapporto di parentela con Profeta Salvatore ed alla fiducia in lui riposta da Pietro Aglieri, nonché del traffico di stupefacenti in cui lo stesso Scarantino era inserito; l'esito del procedimento nei confronti dello Scarantino (per il traffico di stupefacenti), che era stato condannato, anche sulla base delle dichiarazioni dell'Augello, alla pena di anni nove di reclusione con sentenza del Tribunale di Palermo del 23/11/1992; le dichiarazioni, infine, di Scarantino Vincenzo.

La Corte di Assise di Appello (proc. c.d. "Borsellino 1", n. 1/97 R.G.), riesaminando la credibilità soggettiva del Candura, rimarcava (cfr. **pagg. 229 e segg.** della sentenza) i pregressi rapporti che egli aveva avuto con lo Scarantino per conto del quale rubava autovetture; il fatto che essi abitavano nello stesso quartiere della Guadagna e che gli Scarantino favorivano l'attività di fotografo del Candura; la confessione, da parte del Candura, di aver commesso gravi delitti, tra cui l'omicidio Ciaramitaro; le dichiarazioni di Meola Luigi con riguardo alle confidenze fattegli dal Candura in merito al furto della 126 ed ai rimorsi avvertiti dallo stesso che, tuttavia, era ignaro dell'uso cui il mezzo era destinato; la coerenza del racconto del furto, ricco di dettagli; il comportamento tenuto dal Candura allorché, arrestato per la violenza carnale, scoppiò in lacrime e manifestò preoccupazioni per la propria incolumità perché aveva chiesto informazioni sul furto di una Fiat 126; la insussistenza di ogni benché minimo elemento "*che possa far deporre non soltanto per un'improbabile concertazione tra il collaboratore e gli organi inquirenti, ma anche per una concertazione tra lo stesso Candura e Scarantino Vincenzo...*".

La Corte di Assise di Appello affrontava poi analiticamente i motivi di appello sulla inattendibilità intrinseca del Candura rilevandone con varie argomentazioni l'inconsistenza: in particolare, la asserita irrazionalità della genesi della sua collaborazione con riguardo alla frase asseritamente pronunciata dal Candura al momento del "fermo" dei carabinieri ("*non li ho uccisi io*"); l'interesse economico a collaborare con lo Stato con riguardo ad alcuni spunti

desumibili dalla trascrizione delle intercettazioni ambientali effettuate nel carcere di Bergamo; le contraddizioni in cui il Candura sarebbe incorso nell'indicare il luogo di consegna dell'auto (con riguardo alla inesatta indicazione della via sulla "piantina" ed il contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle dello Scarantino (con riguardo alla asserita utilizzazione dello "spadino" ed alla rottura del bloccasterzo); l'asserita estraneità al furto desumibile da un passaggio di una delle conversazioni intercettate nel carcere di Bergamo tra il Candura e Pichetti Giancarlo (al quale, secondo la Corte, il Candura, trattandosi di un estraneo, non avrebbe avuto alcun interesse a raccontare la verità); le discrasie sulle condizioni di efficienza della Fiat 126; la elevata propensione del Candura ad accusare gli altri, calunniando.

Anche la Corte di Appello valutava, infine, positivamente, sul piano del riscontro esterno, le dichiarazioni di Valenti Luciano e di Meola Luigi (quest'ultimo in merito alle confidenze fattegli dal Candura nel dicembre 1992 circa la sua responsabilità nel furto); la confessione di Scarantino Vincenzo; le dichiarazioni, pur se reticenti, di Valenti Roberto; gli accertamenti compiuti sulle officine del Muratore e del Paganello e sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto questi ultimi.

Analoghe considerazioni positive sulla attendibilità del Candura formulava la sentenza relativa al proc. c.d. "Borsellino bis", 1° grado (n°9/96), che sottolineava "*il particolare stato di agitazione in cui certamente si era venuto a trovare il Candura dopo aver compreso di aver fornito l'autovettura che era stata usata come autobomba, causando la morte di diverse persone e le devastazioni mostrate da tutti i mezzi di informazione*", aggiungendo: "*non ci vuole molto per capire quale potesse essere il livello di angoscia in cui dovette trovarsi il Candura, piccolo delinquente di borgata abituato a furtarelli per procurarsi la droga nel vedersi schiacciato tra le possibilità di essere coinvolto in un processo per strage e la possibilità di essere ucciso da chi gli aveva commissionato il furto. Psicologicamente comprensibili appaiono, quindi, sia la richiesta di aiuto e le espressioni apparentemente farneticanti in occasione del primo fermo da parte dei Carabinieri, sia il successivo, ingenuo, tentativo di scaricare ogni responsabilità su Valenti Luciano, confidando sulle precarie condizioni mentali dello stesso e dei suoi familiari*" (cfr. **pag. 162 e segg.** della citata sentenza).

Del resto, tale giudizio di attendibilità del Candura veniva confermato anche dalla relativa sentenza di Appello (n° 31/99 R.G.C.A.), cui si fa rinvio.

#### **8.8. L'attendibilità di Scarantino Vincenzo, secondo le sentenze del proc. c.d. "Borsellino 1" (e del proc. c.d. "Borsellino bis").**

Analogamente positiva era stata la valutazione di attendibilità soggettiva effettuata dalla Corte di Assise di 1° grado (proc. c.d. "Borsellino 1") nei confronti di Scarantino Vincenzo (**pagg. 252 e segg.** della citata sentenza).

Invero, la Corte, dopo aver esaminato gli elementi di criticità evidenziati dalla difesa degli imputati (interesse dello Scarantino a una congrua riduzione della pena; progressivo allineamento dello Scarantino alle risultanze processuali anteriormente acquisite e, in particolare, alle dichiarazioni di Candura e Andriotta; discrasia comunque tra le dichiarazioni dello Scarantino e quella del Candura e dell'Andriotta; dubbi sulla pienezza delle facoltà psichiche dello Scarantino) rimarcava il lungo tempo trascorso tra il momento dell'arresto e quello della collaborazione dello Scarantino, sottolineando che alla base della collaborazione di quest'ultimo sarebbe stata un'esigenza di sopravvivenza per il terrore di gravi ritorsioni di Cosa Nostra a seguito dell'imprudenza che egli avrebbe commesso affidando l'incarico del furto al Candura.

La Corte non mancava, peraltro, di sottolineare, sul piano del disinteresse alla collaborazione, che lo Scarantino aveva notevolmente aggravato la propria posizione processuale sia con riguardo all'accusa di strage (posto che egli avrebbe potuto difendersi, a seguito delle accuse del Candura, dietro la prospettazione di un analogo incarico ricevuto per il furto senza conoscere la destinazione dell'autovettura), sia sul piano degli altri efferati delitti (una decina di omicidi) che aveva confessato.

A fronte delle contraddizioni registrate nel racconto dello Scarantino e delle discrasie tra le affermazioni di quest'ultimo e quelle del Candura e dello Andriotta, la Corte privilegiava la coerenza del "*nucleo centrale dei fatti narrati*" dallo Scarantino, mentre escludeva qualsiasi strumentale allineamento di quest'ultimo alle precedenti dichiarazioni di altri soggetti, posto che lo Scarantino aveva iniziato la collaborazione nel giugno 1994, dopo l'udienza preliminare e dopo l'emissione del decreto che disponeva il giudizio, con la conseguenza che egli – se avesse voluto – avrebbe avuto sin dall'inizio la possibilità di preordinare meglio la propria collaborazione senza aspettare momenti successivi "*esponendosi al rischio di una valutazione negativa della sua attendibilità*".

Alla luce di tali considerazioni la Corte riteneva "*accettabili*" le spiegazioni via via fornite dallo Scarantino, in sede di contestazione, per giustificare dette contraddizioni e discrasie.

Tale valutazione di credibilità intrinseca non veniva affatto vulnerata - secondo la Corte - dalla ritrattazione effettuata nel luglio 1995 dallo Scarantino attraverso la telefonata ad una redazione televisiva.

La Corte, invero, privilegiava la immediata smentita di tale ritrattazione effettuata dallo Scarantino e le spiegazioni fornite a tal proposito dallo stesso in dibattimento di cui già si è avuto modo di dire, stigmatizzando il comportamento della moglie dello Scarantino rientrando "*nel contesto di una precisa strategia difensiva finalizzata a privare il collaboratore di tutti i suoi affetti più cari...*".

A fronte, infine, delle accuse mosse dalla Basile nei confronti di ufficiali di p.g. e dei magistrati del pubblico ministero, la Corte rimarcava l'uso nel primo interrogatorio, cui lo Scarantino era stato sottoposto (quello del **24/06/1997**), del supporto della registrazione, quale garanzia della genuinità dell'atto e della assenza di qualsiasi sollecitazione esterna, mal conciliabile, del resto, con gli "*aggiustamenti*" successivi di cui gli stessi si sarebbero resi protagonisti.

Con riferimento ai riscontri esterni di carattere generale, la Corte (**cf. pagg. 281 e segg.** della citata sentenza) segnalava: i sequestri di ingenti quantitativi di t.l.e. nel 1978, nel 1988 e nel luglio del 1991 nei confronti dello Scarantino; l'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'11/12/1992 emessa nei suoi confronti per traffico di stupefacenti, in esito alla quale lo Scarantino riportava la già citata sentenza di condanna dal Tribunale di Palermo del 23/11/1993 alla pena di anni nove di reclusione, oltre la multa di lire 60 milioni; le dichiarazioni di Augello Salvatore; i riscontri conseguiti a proposito di quanto emerso dalle intercettazioni telefoniche a suo tempo attivate con riguardo al traffico di sostanze stupefacenti in cui lo Scarantino era coinvolto; i significativi elementi che convalidavano la veridicità del racconto dello Scarantino con riguardo agli altri omicidi di cui si era autoaccusato, in particolare l'omicidio di Amato Santino e Bonanno Antonino; gli ulteriori elementi che più direttamente avevano attinenza con i fatti per cui era processo, con particolare riguardo alla individuazione di luoghi e personaggi menzionati dallo Scarantino, ivi compresi i contatti telefonici con Accetta Raffaella.

La Corte, procedendo successivamente ad una "*ricognizione critico-comparativa*" delle dichiarazioni dell'Andriotta e di quelle dello Scarantino, giungeva alla conclusione di una sostanziale corrispondenza di tali propalazioni per quanto riguarda il nucleo centrale dei fatti narrati e della insussistenza di qualsiasi elemento che potesse far ritenere che le rispettive dichiarazioni fossero state dagli stessi concertate in funzione della successiva collaborazione

con il risultato di attribuire piena valenza probatoria a tali dichiarazioni ai fini del giudizio “*ben potendosi le medesime valutare in funzione di reciproco riscontro ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 192, 3° comma e 195 c.p.p.*”.

La Corte di Assise di Appello (proc. c.d. “Borsellino 1”), riesaminando la questione della attendibilità dello Scarantino, valutava analiticamente le circostanze e i tempi della “*ritrattazione*” effettuata dallo stesso nel settembre/ottobre 1998, escludendone qualsiasi rilevanza per una molteplicità di ragioni (cfr. **pagg. 336 e segg.**) che possono qui così sinteticamente indicarsi:

- a) le controdeklarazioni dello Scarantino “*tendono a negare, a volte senza alcun criterio di plausibilità e di ragionevolezza, tutte le circostanze in precedenza riferite, comprese quelle positivamente accertate*”, come, ad esempio, i pregressi rapporti illeciti con Pietro Aglieri (ponendosi a tal riguardo in netto contrasto con le indicazioni di Augello Salvatore e Francesco Marino Mannoia);
- b) tali controindicazioni si inseriscono in un contesto simulatorio come può desumersi dalla testimonianza di Padre Gaetano Neri, parroco di Marzaglia, che aveva fatto riferimento alle forti pressioni ricevute dallo Scarantino, a partire dal giugno 1998, per ritrattare le precedenti dichiarazioni accusatorie, di cui aveva avuto notizia raccogliendo lo sfogo di Scarantino Rosario, fratello di Vincenzo;
- c) la reiterazione delle dichiarazioni di ritrattazione effettuate nel corso del tempo dallo Scarantino dopo la conclusione del primo grado di giudizio (nel 1995 allorché si mise in contatto con una rete televisiva; nel dicembre 1997 allorché inviò una lettera al Presidente della Corte di Assise nel processo c.d. “*Borsellino bis*”, con la quale manifestava l'intenzione di non volere più collaborare con lo Stato; nel 1998 allorché per due volte chiese di rinunciare al programma speciale di protezione e di essere associato in carcere e, infine, in dibattimento, nel settembre/ottobre 1998), sempre seguite da una smentita con la quale lo stesso ribadiva le precedenti dichiarazioni (non a caso in occasione dell'ultima ritrattazione lo Scarantino non escludeva, come poi in effetti è accaduto in data 19/1/2002, di potere in futuro nuovamente smentire la sua precedente ritrattazione), faceva fondatamente ritenere che la scelta collaborativa dello Scarantino non era mai stata solida e definitiva “*essendo stata contrassegnata da comportamenti contraddittori, determinati dalla sua incapacità di resistere alle pressioni esterne e dalla conseguente necessità di orientare la sua condotta su scelte provvisorie*” (cfr. **pagg. 323** della citata sentenza di Appello).

Valutata positivamente la credibilità soggettiva dello Scarantino, muovendo dal suo profilo criminale, quale si desumeva dalle dichiarazioni di Candura Salvatore, Augello Salvatore e Marino Mannoia Francesco, al fine di concludere sulla possibilità che egli potesse effettivamente aver conosciuto i fatti oggetto delle dichiarazioni accusatorie (ed autoaccusatorie), la Corte procedeva ad una analitica valutazione della credibilità intrinseca dello Scarantino escludendola, innanzitutto, con riguardo alla chiamata in correità di Di Matteo Mario Santo, Cancemi Salvatore, La Barbera Gioacchino, Gangi Raffaele e Brusca Giovanni avente per oggetto l'asserita partecipazione alla riunione di villa Calascibetta (cfr. **pagg. 334 e segg.** della citata sentenza alla quale in questa sede, per comodità espositiva, si fa rinvio) rimarcando “*la tendenza del collaboratore, già presente sia dalle prime dichiarazioni, a operare una commistione di elementi veri – sicuramente la richiesta di rubare l'auto, ricevuta da Aglieri e Profeta e l'incarico, a tal fine dato, al Candura – e di elementi falsi*”, quale si poteva desumere da una ampia serie di esemplificazioni che la Corte opportunamente segnalava (cfr. **pagg. 350 e segg.** della citata sentenza).

Tale commistione era riconducibile, secondo la motivazione della sentenza, ad “*un deliberato proposito di inquinare le prove e di rendere le sue dichiarazioni contraddittorie*”, iniziativa quest'ultima, “*influenzata e determinata da interventi esterni*” e “*da soggetti interessati*” allo

sviluppo ed all'esito dei procedimenti di strage e, dunque, da esponenti di "Cosa Nostra" (cfr. pag. 335 della citata sentenza).

A tale ottica di commistione di elementi veri con elementi falsi ed alla conseguente necessità per lo Scarantino di dar forza all'elemento non vero con un'altra circostanza falsa, la sentenza riconduceva, tra l'altro, la affermazione fatta dallo Scarantino circa la pregressa disponibilità di una Fiat 126, le diverse versioni sul luogo di consegna del mezzo e sui tempi del furto e tutta la narrazione relativa al trasferimento dell'autobomba sino a Piazza Leoni, ivi compresa l'indicazione della persona postasi alla guida dell'autobomba.

La Corte segnalava, altresì, la tendenza dello Scarantino "a colmare le lacune della sua conoscenza" con alcune sue supposizioni, come quella relativa al fornitore del telecomando, indicato in Sbeglia Salvatore (in contrasto con le dichiarazioni di Ferrante Giovambattista), e quella relativa all'impiego di una bombola d'ossigeno, deduzione che, per la verità, ha trovato in parte seguito in una delle consulenze di parte, quella del prof. Ugolini, che ha ipotizzato la presenza, oltre alla carica esplosiva nel sito individuato dai consulenti del P.M., di un secondo ordigno costituito, appunto, da una bombola di gas (cfr. pagg. 75 e segg. della sentenza di primo grado "Borsellino 1").

Come la accertata inattendibilità della ritrattazione non comportava, secondo la Corte di Appello, l'attendibilità di tutte le dichiarazioni rese in precedenza dallo Scarantino, così anche la falsità della chiamata in correità nei confronti del Cancemi, del La Barbera, del Di Matteo, del Brusca e del Gangi non comportava di per sé – secondo il noto consolidato principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni accolto dalla Corte – l'inattendibilità di tutte le altre dichiarazioni accusatorie effettuate dallo Scarantino nei confronti degli imputati di quel processo.

La sentenza, peraltro, pur rilevando che le dichiarazioni dello Scarantino erano scarsamente attendibili anche con riguardo al tema in sé dello svolgimento della riunione della villa Calascibetta (sia per la mancanza di plausibilità delle giustificazioni addotte dallo Scarantino sulla rettifica della data della stessa, sia per le incongruenze sulla descrizione della riunione e sia comunque per il mancato riscontro nelle dichiarazioni rese dall'Andriotta in epoca precedente alla collaborazione dello Scarantino), rilevava come la responsabilità penale dello Scarantino in ordine al furto dell'autovettura, e quindi alla sua partecipazione alla strage, era stata ormai definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato la quale, a norma dell'art. 238 bis c.p.p., doveva conseguentemente essere utilizzata ai fini della prova del fatto in essa accertato e valutata a norma degli artt. 187 e 192 comma terzo c.p.p. nei confronti degli imputati di quel processo.

La Corte, infine, non mancava di sottolineare come la partecipazione anche del "mandamento" di Santa Maria del Gesù alla strage fosse stata confermata da numerosi collaboratori di giustizia, fatta eccezione per il Brusca, oltre alla necessità comunque di una maggiore cautela nelle valutazioni delle dichiarazioni dibattimentali dello Scarantino, nella parte in cui venivano "sante" alcune contraddizioni emerse nel corso degli interrogatori resi al P.M. ed oggetto di "un'insolita attività di studio, dimostrata dalla produzione, da parte del difensore dello Scarantino, di un promemoria e dalle annotazioni sugli interrogatori di agenti addetti alla sua tutela", concludendo che le dichiarazioni dello Scarantino "tanto più saranno da considerare attendibili quanto più troveranno una precisa corrispondenza in quelle rese da Andriotta Francesco prima della collaborazione dello stesso Scarantino" (cfr. pag. 375 della citata sentenza dove, peraltro, si faceva riferimento alle dichiarazioni rese all'udienza del 28/11/1998 dal teste Mattei Fabrizio, ispettore della Polizia di Stato e addetto alla tutela dello Scarantino, che aveva riconosciuto per proprie le annotazioni fatte su copia dei verbali di interrogatorio resi dallo stesso Scarantino, confermando di aver aiutato lo Scarantino nello studio degli interrogatori, annotando le contraddizioni che lo stesso Scarantino aveva rilevato).



Tema, quest'ultimo, ripreso anche dalla sentenza del proc. c.d. "Borsellino bis", 1° grado, n° 9/96 R.G. (cfr. **pag. 255 e segg.**), ove si rimarcava: *"Scarantino Vincenzo ha effettivamente analizzato il complesso delle dichiarazioni rese prima di affrontare gli esami dibattimentali senza ricorrere in contraddizioni, avvalendosi verosimilmente dell'aiuto di qualcuno più colto di lui....., ma tutto ciò, ancora una volta, se induce a particolare cautela nel valutare possibili aggiustamenti delle dichiarazioni dibattimentali rese dallo Scarantino al fine di evitare incongruenze che, peraltro, appaiano assolutamente fisiologiche in relazione ad un numero assai elevato di dichiarazioni rese in un arco di tempo piuttosto ampio, non inficia in alcun modo le prime dichiarazioni rese dallo Scarantino all'inizio della collaborazione con la giustizia, la cui genuinità non può certo essere stata compromessa da un'attività di studio delle dichiarazioni, come quella sopra indicata, iniziata sicuramente dopo"*.

La sentenza appena citata, affrontava, peraltro, il tema della ritrattazione dello Scarantino (cfr. in particolare **pag. 240 e segg.** della citata sentenza c.d. "Borsellino bis", 1° grado), giungendo alle medesime conclusioni della sentenza di appello del proc. c.d. "Borsellino 1" circa l'assoluta inattendibilità della stessa, pur non escludendo che le singole affermazioni dello Scarantino formulate in sede di ritrattazione potessero, in caso di concordanza con altre pregnanti acquisizioni probatorie ritenersi concretamente attendibili come, ad esempio, con riguardo alla motivazione che aveva determinato lo Scarantino a collaborare e cioè quella della sua incapacità a tollerare il rigoroso regime penitenziario, cui era stato sottoposto, o con riguardo al già segnalato "studio", prima di comparire nei dibattimenti, delle dichiarazioni rese precedentemente.

Considerazioni più nette (in favore della attendibilità dello Scarantino) formulava la sentenza di Appello del proc. c.d. "Borsellino bis" (n. 31/99 R.G.C.A.) intervenuta dopo che lo Scarantino aveva rilasciato nuove dichiarazioni sulle cause della sua precedente (e ritenuta falsa) ritrattazione.

La Corte rilevava, a proposito dei verbali di interrogatorio in possesso dello Scarantino, prodotti dalla difesa dopo la ritrattazione dello stesso, che: *"la vicenda deve essere valutata per ciò che essa è stata realmente, secondo le testimonianze raccolte (quelle, cioè, di Valenti Giampiero, Di Gangi Giuseppe, Mattei Fabrizio e Ribaudò Michele): un doveroso aiuto che uno degli uomini addetti alla tutela ed alla protezione di Scarantino, in un circoscritto periodo di tempo, ha prestato al collaboratore, nel momento in cui questi doveva prepararsi all'esame dibattimentale...."*

*Assistenza, strumentale e neutra, non vietata da alcuna norma, resa necessaria dall'incapacità di Scarantino di leggere i verbali delle sue dichiarazioni.*

*Esigenza di lettura della quale non può farsi carico al collaboratore perché obiettivamente richiesta dal meccanismo dell'esame incrociato..."*

La Corte a tale proposito rimarcava come lo Scarantino si trovasse addirittura in una condizione di *"minorata difesa...perché analfabeta, con difficoltà di comprensione e di espressione, non forte di memoria, caratterialmente instabile ed emotivamente fragile, consapevole di doversi sottoporre ad un esame nel quale doveva raccontare i fatti a sua conoscenza ma anche spiegare eventuali divergenze tra quei fatti e i precedenti verbali di interrogatorio"* (cfr. **pag. 423 e segg.** ; **pag. 393 e segg.** della citata sentenza che non mancava di ricostruire il percorso collaborativo dello Scarantino criticando anche la sentenza di primo grado dello stesso processo che non avrebbe valorizzato nel suo complesso l'apporto di conoscenze offerte dallo Scarantino sino alla ritrattazione).

In tale contesto la Corte di secondo grado valorizzava il contenuto di una intercettazione ambientale nel carcere di Pianosa del **16/7/1994** relativa ad un colloquio tra lo Scarantino e la moglie Rosalia Basile, la cui registrazione veniva acquisita al processo per farne oggetto di trascrizione.



La decodifica del contenuto della registrazione avrebbe permesso – secondo la Corte – di riportare alla luce brani che nel loro complesso sarebbero stati indicativi di una confessione esplicita di Scarantino di aver partecipato alla strage (cfr. **pag. 469** della citata sentenza).

Tuttavia, a ben vedere, una lettura non enfatizzata della trascrizione della predetta conversazione, cui si fa rinvio anche limitatamente agli stralci riportati nella citata sentenza, e che tenga conto degli esiti delle indagini scaturite dalla collaborazione dello Spatuzza suona oggi, invece, come conferma della fondatezza dei recenti traguardi investigativi raggiunti.

Invero, a fronte della resistenza mostrata dalla moglie alla decisione, peraltro già attuata, dello Scarantino di collaborare, quest'ultimo rispondeva che non avrebbe potuto fare altro: “*o collaborare o impiccarsi*”, espressione che non può lasciare dubbi proprio sulla già rilevata incapacità dello Scarantino a sopportare il regime duro carcerario.

Né può avere di per sé decisivo rilievo il riferimento che lo Scarantino faceva al fatto di essere egli ormai “*cambiato*” o quello alla aspirazione che i figli potessero crescere in un ambiente migliore di quello dove sino a quel momento erano vissuti, trattandosi di affermazioni comunque non incompatibili con la falsa ricostruzione del furto della Fiat 126 di cui lo stesso si era dichiarato protagonista e con l'effettivo coinvolgimento, invece, in altri episodi delittuosi di cui pure egli si era autoaccusato.

Né, ancora, a ben vedere, può attribuirsi analogo rilievo alla constatazione fatta dallo Scarantino, a fronte delle insistenti richieste della moglie di ritrattare, che ormai l'esito del processo era “*segnato*”, posto che egli, dopo aver detto, sino all'ultimo, di non sapere nulla dell'auto, aveva ormai “*confessato*” che la macchina utilizzata per la strage era proprio “*quella*”.

Invero, anche tali parole non fanno che ribadire, in buona sostanza, l'estremo disagio vissuto dallo Scarantino a seguito delle accuse mossegli dal Candura, che gli avevano fatto ritenere già in precedenza probabile l'esito infausto del processo, esito divenuto ormai certo, ai suoi occhi, a seguito della sua stessa “*confessione*”, da cui comunque avrebbe potuto trarre qualche beneficio, come, ad esempio, quello relativo alla assicurazione di un futuro migliore per i figli (oltre che l'uscita immediata dal regime carcerario nel quale era tenuto anche per altro titolo).

Né, infine, assume significato decisivo, avuto riguardo agli sviluppi delle indagini di riscontro alle dichiarazioni dello Spatuzza, il fatto che lo Scarantino abbia perentoriamente detto alla moglie nel corso della predetta conversazione ricordata dalla citata sentenza: “*gli ho detto la verità*”; si tratta di affermazione che, invero, lo Scarantino ha ripetuto anche in occasione della recente ritrattazione conversando telefonicamente con la figlia Giusy (cfr. conversazione del 30/9/2009 ore 18,50) e che risulta quindi assolutamente neutra e coerente con la personalità, assolutamente non lineare sopra descritta, del personaggio.

## **8.9. Le posizioni di Profeta Salvatore ed Orofino Giuseppe.**

Tralasciando, per ragioni di brevità, la posizione di Scotto Pietro – in relazione al quale la Corte di Appello, riformando la sentenza di 1° grado, ha escluso che la chiamata in correità dello Scarantino potesse ritenersi positivamente riscontrata dalle dichiarazioni dell'Andriotta ed ha valorizzato le sopravvenute dichiarazioni del collaboratore Galliano Antonino (peraltro coerenti con quelle recentemente rese da Spatuzza Gaspare), secondo le quali sin dai primi giorni della settimana era stato stabilito che la strage venisse portata a compimento la domenica, giungendo conseguentemente ad un giudizio di assoluzione dello stesso per tutti i

reati ascrittigli – il PM si sofferma sulle posizioni di Profeta Salvatore ed Orofino Giuseppe, entrambi definitivamente condannati, pur se l'Orofino con una diversa qualificazione del fatto ascrittogli (favoreggiamento aggravato personale aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 D.L. 13/05/1991 n. 152).

Il Profeta, cognato di Scarantino Vincenzo - già coinvolto nel noto summit mafioso di Villagrazia del 19/10/1991 (in relazione al quale riportava condanna dalla Corte di Appello di Palermo in data 3/5/1995 per i reati di associazione per delinquere, detenzione e porto abusivo di armi in concorso con altri) e nel c.d. *"maxi processo"* di Palermo (in relazione al quale, tuttavia, è stato assolto in 2° grado) - veniva raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per la strage di via D'Amelio e per i reati connessi in data 08/10/1993, circa un mese dopo l'inizio della collaborazione dell'Andriotta che aveva fatto riferimento al ruolo asseritamente svolto dal Profeta con riguardo all'incarico dato allo Scarantino di rubare la Fiat 126 ed alla presenza dello stesso nel garage dell'Orofino nel momento dell'imbottitura dell'auto e ciò in base al racconto che gli sarebbe stato fatto dallo Scarantino nel carcere di Busto Arsizio nel comune periodo di detenzione sofferto dal giugno 1993 all'agosto 1993.

La Corte di 2° grado (cfr. sentenza n. 2/99 del 23/01/1999 proc. n. 1/97 R.G.), rivisitando l'iter motivazionale della sentenza di 1° grado, rimarcava, in base al principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni, come la convergenza delle indicazioni dell'Andriotta e dello Scarantino si fosse realizzata solo con riguardo al segmento della condotta relativa all'incarico del furto dato dal Profeta allo Scarantino (e da quest'ultimo, a sua volta, al Candura) e valorizzava le dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, tra i quali Salvatore Augello, Marino Mannoia Francesco, Galliano Antonino, Di Filippo Pasquale, Drago Giovanni, Cangemi Salvatore, Di Carlo Salvatore, Cannella Tullio, Marchese Giuseppe, Ganci Calogero, Mutolo Gaspare, La Barbera Gioacchino, Di Matteo Mario Santo, Favalaro Marco, Brusca Giovanni, sul profilo criminale del Profeta e, soprattutto, quelle di Costa Gaetano.

Quest'ultimo aveva riferito della richiesta, dopo la strage di Capaci, fattagli da Giovanni Pullarà, mentre entrambi erano detenuti nel carcere di Livorno, di procurargli dell'esplosivo abbastanza potente *"sintex o addirittura del plastico"* con la precisazione che i contatti con il fornitore, che il Costa gli aveva indicato in tale Buccarella, appartenente alla *"Sacra Corona"*, sarebbero stati tenuti, secondo quanto espressamente preannunciatogli dal Pullarà, proprio da suo *"figlioccio"*, Totò Profeta, e ciò a conferma, innanzitutto, dello spessore criminale del Profeta nell'ambito del mandamento di Santa Maria del Gesù e dell'interessamento del predetto mandamento alla realizzazione della strage, confermato da molti dei collaboratori sopraccitati (cfr. **pagg. 173 e segg. – 371, 450 e segg.** della citata sentenza).

Tale interessamento sarebbe stato reso ancora più evidente – secondo l'assunto del Costa – da quanto il Pullarà, durante un ulteriore colloquio al carcere, gli avrebbe riferito a proposito dell'esito dei contatti avuti per il trasferimento dell'esplosivo, dopo l'intervento del Costa: *"tutto a posto"*.

La Corte di Assise di Appello, peraltro, non mancava di sottolineare *"la coincidenza della indicazione fornita dal Costa sull'esplosivo richiesto dal Pullarà con l'esito degli accertamenti dei consulenti sui referti prelevati in Via D'Amelio, da cui risulta che nella strage fu utilizzato o un solo esplosivo contenente pentrite e T4 (il sintex-H) o due esplosivi di cui uno conteneva pentrite e l'altro conteneva, in massima parte T4, e, in minima parte, tritolo, nonché l'assenza di contrasto di tali indicazioni con quelle successivamente rese da Ferrante Giovambattista in ordine alla disponibilità della "famiglia" di San Lorenzo di una rilevante quantità di sintex"* (cfr. **pag. 456** della citata sentenza di appello).

Con riguardo alla posizione di Orofino Giuseppe, tratto in arresto il **30/07/1993** e cioè prima della collaborazione di Andriotta e Scarantino, la Corte di Assise di Appello – pur evidenziando, in linea con quanto fatto dalla sentenza di 1° grado, le contraddizioni dell'imputato, dei cognati Agliuzza e del dipendente Corrao a proposito: della pregressa

rottura del lucchetto; della chiusura o meno dell'autofficina la mattina del sabato; dei tempi dell'acquisita consapevolezza della sottrazione anche dei documenti di circolazione e delle modalità di denuncia di "smarrimento" dei documenti di circolazione della Fiat 126 ricoverata nella autocarrozzeria, oltre che della ultimazione o meno dei lavori di riparazione sulla Fiat 126 il giorno di venerdì o il giorno di sabato o addirittura il lunedì mattina dopo la strage (con evidenti ricadute sulla giustificazione della mancata tempestiva consegna dell'auto alla Fiat-Sira, tenuto peraltro conto dei rilievi fotografici effettuati dalla Polizia scientifica la mattina del 20/07/1992, da cui risultava che i lavori sulla Fiat 126 erano stati già completati) – rimarcava le contraddizioni interne al discorso narrativo dello Scarantino nei riferimenti fatti dall'Andriotta a proposito del luogo (la porcilaia del Tomaselli e poi il garage dell'Orofino) dove sarebbe avvenuta l'imbottitura dell'esplosivo ed il contrasto tra le nuove e le originarie dichiarazioni dell'Andriotta stesso che, per adeguarsi all'ultima versione dei fatti fornita dallo Scarantino, aveva finito per dichiarare (cfr. verbale ud. del 16/10/1997 nell'ambito del proc. n. 9/96 c.d. "Borsellino bis") che l'autovettura doveva essere imbottita nel magazzino del Tomaselli alla Guadagna e che, però, era stato poi deciso il trasferimento del veicolo nel garage dell'Orofino dovendosi procedere ad effettuare delle riparazioni (cfr. sentenza citata **pagg. 428 e segg.**).

Ancora la Corte di Assise di Appello segnalava gli ulteriori contrasti in merito alla presenza, al momento del caricamento dell'esplosivo, dello Scarantino (negata dall'Andriotta ed affermata, pur se con un ruolo di vigilanza esterna, dallo Scarantino) e del Profeta, della quale lo Scarantino, come già segnalato, parlava per la prima volta solo nel corso dell'esame dibattimentale; le indicazioni contrastanti anche sulla presenza o meno in tale occasione di altre persone, tra cui appunto lo stesso Orofino (esclusa dall'Andriotta); la evidente illogicità della indicazione fornita dallo Scarantino, secondo il quale la Fiat 126 sarebbe rimasta parcheggiata, con conseguenti rischi di controllo, all'aperto nei pressi dell'autofficina dell'Orofino per un giorno tra il venerdì sera ed il sabato pomeriggio prima della strage per poi essere custodita tra il sabato e la domenica all'interno del locale dell'Orofino (la cui chiusura era "assicurata" da un lucchetto in realtà rotto) che era sostanzialmente incustodito e, infine, l'asserito itinerario assolutamente incongruo che il corteo di auto avrebbe percorso la domenica, secondo il racconto dello Scarantino, inducevano la Corte a formulare un giudizio di "scarsa affidabilità" dei due "collaboratori".

In particolare, la Corte di Assise di Appello rilevava che *"la narrazione, su questa parte della fase esecutiva della strage è intrinsecamente contraddittoria e non trova conferma per tutte le divergenze rilevate... sul luogo in cui la Fiat 126 è stata caricata di esplosivo, sul ruolo svolto dallo stesso Scarantino, sulle persone che avrebbero partecipato all'operazione di caricamento, sulle modalità del tragitto percorso per raggiungere Via D'Amelio (secondo le dichiarazioni di Andriotta, lo Scarantino si sarebbe messo alla guida della Fiat 126) nè dichiarazioni accusatorie del teste de relato Andriotta Francesco né la chiamata in correità risulta assistita da idonei riscontri esterni pertinenti all'episodio delittuoso di cui lo Scarantino ha accusato l'odierno imputato"* (cfr. **pagg. 495 e segg.** della citata sentenza di appello).

Gli elementi emersi, tuttavia, con riguardo alla accertata pregressa rottura del lucchetto, alla ultimazione dei lavori sulla Fiat 126 la sera del venerdì, alla chiusura dell'autofficina il giorno di sabato mattina ed alle circostanze della denuncia di furto delle targhe e della carta di circolazione facevano comunque – a giudizio della Corte di Assise di Appello – ritenere la responsabilità dell'Orofino per il diverso e meno grave reato di favoreggiamento aggravato *ex art. 7 D.L. 13/05/1991 n. 152.*

Gli elementi sopra rassegnati, quali emergono dalle sentenze di 1° e 2° grado del proc. c.d. "Borsellino 1", che più direttamente riguardano la posizione del Profeta e dell'Orofino, e quelli desumibili dalle nuove rivelazioni di Candura e Scarantino (oltre che dell'Andriotta), vanno ora brevemente confrontati con le indicazioni fornite da Gaspare Spatuzza.

Secondo lo Spatuzza (cfr. verbale di interrogatorio del 04/07/2008) l'esecuzione della strage della Via D'Amelio venne affidata, per quanto era di sua conoscenza, alla *famiglia* di Corso

dei Mille (Tagliavia Francesco e Renzino Tinnirello) ed anche della “*famiglia*” di Roccella (cfr. verbale del 17/09/2009).

Con riferimento specifico al Profeta, in compagnia del quale lo Spatuzza ha svolto “*socialità*” nel carcere di Ascoli Piceno in periodo immediatamente precedente al suo trasferimento al carcere di L’Aquila ed alla sua collaborazione (cfr. nota della DIA del 14/08/2008), quest’ultimo, ha confermato di non aver ricevuto alcuna notizia della partecipazione del primo alla strage, pur aggiungendo di non potere, tuttavia, escludere che costui abbia avuto un ruolo in alcune fasi di cui egli non era a conoscenza.

Del resto, dal racconto fatto dallo Spatuzza risulta di tutta evidenza che egli ha avuto contezza, per esserne stato protagonista o comunque per averne avuta notizia da Graviano Giuseppe, di una sola parte della condotta delittuosa, quella del furto della 126 e delle targhe, della custodia e riparazione dell’auto, oltre che del reperimento e della lavorazione di vari quantitativi di esplosivi di cui Cosa Nostra ha avuto la disponibilità in relazione alla strategia stragista.

Tuttavia, anche alla luce della ritrattazione dello Scarantino (e di quella dell’Andriotta) non può non convenirsi che il ruolo asseritamente svolto dal Profeta nella strage di Via D’Amelio si sia svuotato ormai di un qualsiasi concreto e riscontrato contenuto, rimanendo a suo carico, oltre che le dichiarazioni, già ricordate, di Costa Gaetano e quelle dei collaboratori di giustizia che hanno fatto riferimento al rilevante profilo criminale del Profeta all’interno della “*famiglia*” della Guadagna, solo quelle dei collaboratori che si sono soffermati sul coinvolgimento di Pietro Aglieri e, genericamente, del mandamento di Santa Maria del Gesù nella strage (cfr. infra), dichiarazioni che, ovviamente, sono assolutamente insufficienti per delineare un qualsiasi ruolo del Profeta nella organizzazione ed esecuzione della strage e, comunque, quello contestatogli nei capi d’imputazione ascrittigli.

Con riguardo all’Orofino, sin dall’inizio, lo Spatuzza è stato più deciso ad affermarne la sua estraneità al fatto (cfr. verbale del 03/07/2008, del 04/07/2008 e del 17/09/2009), posto che la individuazione della sua autocarrozzeria per portare a termine il furto delle targhe sarebbe avvenuta, dopo due tentativi in altri siti andati a vuoto, su indicazione di Vittorio Tutino (che evidentemente ne conosceva la presenza).

Il collaboratore ha precisato di avere conosciuto l’Orofino solo nel 1998 nel carcere di L’Aquila e di ignorare l’esistenza di rapporti tra l’Orofino e personaggi di Cosa Nostra quali risultavano dagli accertamenti compiuti, pur dichiarando di conoscere Giuliano Salvatore (“*compare*” dell’Orofino) ed il figlio di questi, Francesco, persona vicinissima a Francesco Tagliavia ed alla “*famiglia*” di Brancaccio.

Lo Spatuzza, pur ritenendo astrattamente possibile che il Tutino conoscesse l’Orofino, escludeva decisamente, invece, che i due si potessero essere messi d’accordo per consentire di procurare le targhe, posto, che, se così fosse stato, essi (lo Spatuzza ed il Tutino) sarebbero “*andati a colpo sicuro*” senza fare i precedenti tentativi e, peraltro, egli non avrebbe ricevuto alcun incarico da parte del Graviano, poiché della questione sarebbero stati incaricati direttamente Renzino Tinnirello e Ciccio Tagliavia, nel cui territorio mafioso era ubicata l’autocarrozzeria in questione.

Nel corso dell’interrogatorio del 17/09/2009 lo Spatuzza, peraltro, forniva plausibili risposte (indicate qui di seguito tra parentesi) ai rilievi mossi da pubblici ministeri sulla base dell’esito delle precedenti investigazioni con riguardo a quelle parti del racconto che riguardavano le circostanze del furto delle targhe e le operazioni avvenute all’interno dell’autocarrozzeria e, in particolare:

- a) l'ingresso nel locale avvenuto, secondo lo Spatuzza, "scavalcando il portone", piuttosto che facendo, più agevolmente, scorrere l'anta metallica, posto che il lucchetto era già rotto (R.: "l'incarico prevedeva la necessità di non effettuare in alcun modo scassi per ritardare il momento in cui sarebbe scoperto il "furto"; "quando giungemmo davanti al portone, lo stesso appariva chiuso, sicché, in considerazione di quanto sopra ho detto, non controllammo lo stato del cancello, poiché avevamo come obiettivo quello di non effettuare alcuna effrazione");
- b) il furto o meno, unitamente alle targhe, del libretto di circolazione e del contrassegno di assicurazione (R.: "posso dire che il fine di rubare le targhe era quello di non fare rilevare, ad un eventuale controllo, mentre la stessa era parcheggiata, che si trattava di una macchina rubata e non certamente di evitare problemi negli spostamenti, anche perché non avrebbe senso una simile preoccupazione, essendo in quel momento, oltretutto, la macchina imbottita di tritolo....; inoltre il mio riferimento fatto in occasione di precedenti interrogatori a Nino Mangano...era stato fatto nella stessa ottica, cioè che il Mangano avrebbe potuto effettuare la contraffazione per non destare allarmi nel caso di un controllo mentre la macchina era parcheggiata, poiché il tagliando assicurativo, come è noto, deve essere posto sul parabrezza");
- c) la ultimazione o meno dei lavori di riparazione relativi alla Fiat 126 da cui furono asportate le targhe (R.: "posso solo ribadire il ricordo e la mia sensazione è che la macchina non era completamente definita, anche se non ho la certezza di quale fosse il particolare mancante");
- d) la presenza o meno di un cane all'interno dell'autocarrozeria (R.: "ribadisco che non ricordo della presenza di un cane sui luoghi, evidentemente perché non si è presentato a noi con fare minaccioso, altrimenti ricorderei certamente la presenza").

Per completezza di esposizione il PM propone l'esame di due elementi che la sentenza di 1° grado ha esaltato e che oggi vanno rilette alla luce delle ritrattazioni di Candura, Scarantino e della collaborazione dello Spatuzza, oltre che della complessiva rivisitazione degli avvenimenti oggetto di esame.

Il primo elemento si riferisce all'esito delle intercettazioni ambientali disposte all'interno dell'esercizio di decorazioni in gesso di cui era titolare il nipote del Profeta nel periodo immediatamente successivo all'arresto dello Scarantino (cfr. conv. dell'8/10/1992 ore 12,15; del 23/10/1992 ore 19,00; del 10/10/1992 ore 19,00 e del 30/01/1993, ore 17,15).

Invero, da quelle intercettazioni la Corte di primo grado (cfr. **pagg. 646 e segg.** della citata sentenza) aveva colto "significativi elementi indizianti" a carico del Profeta: per l'interesse con il quale lo stesso seguiva la vicenda giudiziaria del cognato (tanto da essersi recato più volte al colloquio con lo stesso, in una delle quali, quella del 22/05/1993, sostituendosi alla moglie dello Scarantino che se ne era rammaricata in una lettera spedita al marito ed acquisita agli atti); per la conoscenza che egli dimostrava di una circostanza (allora inedita) riferita dalla Valenti Pietrina, che aveva accennato alle ricerche dell'auto a Monte Pellegrino, facendone oggetto delle dichiarazioni rese al P.M. in data 7/10/1992, e cioè appena un giorno prima della conversazione intercettata dell'8/10/1992 e dopo l'arresto dello Scarantino; per la conoscenza dimostrata del colore dell'auto rubata (che non era bianca, come riportato sui giornali, e che tuttavia, sebbene non espressamente indicato nei verbali di s.i.t. della Valenti dell'8/9/1992 e del 18/9/1992, precedenti all'arresto dello Scarantino, emergeva da una scheda redatta dai CC. al momento della denuncia di furto della Valenti e che potrebbe essere stata quindi inserita – a ben vedere – tra gli atti depositati presso il Tribunale del Riesame); per la conoscenza dimostrata del luogo e del giorno del furto delle targhe (si tratta, tuttavia, di particolari che emergevano dalle notizie pubblicate sul "Giornale di Sicilia" del 31/07/1992, cfr. nota del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta n. 2584 del 16.7.2009) e per le pressioni che sarebbero state fatte per indurre Valenti Roberto e Valenti Luciano a rendere dichiarazioni che potessero scagionare lo Scarantino "e ci dici iddu a so niputi...insomma parla chiaro, unni è 'sta machina..... unna a istivu a ittari tutti e due, nun

*sata (sapiti?) niente... a diri. Allora ti putimu far chiamare do iudici e ci dici ca tu e l'autri du nun arrubastivu'.*

Orbene, l'esito di tali intercettazioni, compreso il riferimento alle pressioni per far dire la "verità" a Valenti Roberto (in effetti estraneo al furto) ed al Valenti Luciano (che in un primo momento si era autoaccusato del furto) appare oggi, compatibile con una diversa ricostruzione degli avvenimenti secondo la quale lo Scarantino non è più il committente del furto per conto del Profeta (ipotesi, come già visto, esclusa dalle ritrattazioni di cui si è detto, oltre che dalle dichiarazioni di Spatuzza), bensì "persona informata", almeno in parte, sui fatti, dei quali a vario titolo potrebbe essere stato informato anche il Profeta.

Del resto, pure Pietro Aglieri, capo del mandamento di Santa Maria del Gesù, ha ammesso, di aver dato incarico a Profeta Salvatore, dopo l'arresto dello Scarantino (in periodo precedente all'inizio della collaborazione di quest'ultimo e anche successivamente) di assumere informazioni sul furto della Fiat 126 per verificare, inizialmente, l'estraneità allo stesso dello Scarantino e, poi, comunque, l'effettiva utilizzazione della predetta auto nella strage (cfr. verbale di interrogatorio del 6/7/2010).

Tali iniziative venivano giustificate dall'Aglieri con la preoccupazione che le indagini su Scarantino e, successivamente, le accuse di quest'ultimo avrebbero inevitabilmente finito per coinvolgere persone "vicine" allo stesso Aglieri

L'altro elemento sui cui la sentenza di 1° grado, e in parte anche quella di 2° grado, si è soffermata è la denuncia di "smarrimento" dei documenti di circolazione dell'auto ricoverata nell'autofficina dell'Orofino, presentata, come è noto, in data 08/09/1992, e cioè oltre un mese dopo il furto.

Invero, la rilettura degli atti d'indagine all'epoca compiuti, e, in particolare, del verbale di integrazione di denuncia del 10/08/1992, consente di rilevare che in quella sede l'Orofino dichiarò, tra l'altro: "*preciso che pur essendo all'interno dell'officina altre auto nulla è stato asportato ad eccezione delle targhe e dei documenti di circolazione della citata Fiat 126*".

Espressione, quest'ultima che, seppure affidata ovviamente alla fedeltà di sintesi dei verbalizzanti, è sicuramente diversa da quella usata nell'originario verbale di denuncia del 20/07/1992, laddove l'Orofino dichiarava solo che "*erano state asportate la targa anteriore e quella posteriore, il contrassegno assicurativo e quello di bollo*" ed evoca, indubbiamente, l'idea che, in occasione del furto delle targhe, furono sottratti tutti i documenti di circolazione, compresi la carta di circolazione ed il foglio complementare.

Orbene, se tale premessa è esatta si evidenzia come non si può fondatamente escludere, almeno per tale segmento della condotta dell'Orofino, che quest'ultimo, essendo in possesso del solo attestato di furto riguardante le targhe rilasciatogli in data 31/07/1992, abbia ritenuto, magari dimenticando di averne già fatto oggetto di denuncia nella integrazione del 10/08/1992, di formalizzare una denuncia di "smarrimento" dei documenti di circolazione, pur rendendosi, poi, autore di una serie di gravi dichiarazioni puntualmente ricordate dalla sentenza di 1° grado, al solo fine di conseguire rapidamente una documentazione completa che gli sarebbe servita per il tempestivo conseguimento della nuova immatricolazione dell'auto, senza che da tale pure grave condotta debba necessariamente inferirne un profilo di favoreggiamento nei confronti degli autori del furto.

Rimangono gravi a carico dell'Orofino le contraddizioni già rilevate in merito agli altri aspetti della vicenda e la considerazione formulata nella sentenza di 1° grado che retoricamente si chiedeva da quale elemento l'imputato potesse aver rilevato i dati completi di identificazione della proprietaria dell'autovettura in sede di denuncia, posto che egli non sarebbe stato più in possesso della carta di circolazione.

Invero, a tal riguardo, la risposta, peraltro parziale, fornita dall'Orofino – secondo il quale tali dati egli avrebbe rilevato dal cofano sostituito sul quale sarebbe rimasta impressa la stampigliatura dei numeri di targa – è stata clamorosamente smentita dalla fattura relativa alle riparazioni effettuate, dalla quale si evinceva che non era stata operata alcuna sostituzione del cofano.

Del resto, il responsabile della Fiat-Sira, committente dei lavori di riparazione sulla Fiat 126, non ha fatto menzione in dibattimento di alcuna informazione sul punto eventualmente richiestagli dai titolari della autocarrozzeria nel corso delle due telefonate effettuate il mattino del lunedì dopo la scoperta del “furto” (cfr. **pag. 516** della citata sentenza di 1° grado).

Ritornando, peraltro, alle convinzioni espresse dallo Spatuzza, pur se plausibili, in merito alla scelta sostanzialmente “casuale” dell'autofficina dell'Orofino, non può neppure escludersi una iniziativa “autonoma” del Tutino, all'insaputa quindi dello Spatuzza, che potrebbe aver preso contatti con l'Orofino al fine di “prepararlo” all'eventualità di procurargli delle targhe “pulite” per il sabato precedente alla strage.

Invero, dalle dichiarazioni dello Spatuzza emerge che il Tutino era stato dallo stesso informato, già prima del sabato, della operazione-targhe e risulta, altresì, attraverso le dichiarazioni del Grassadonia, responsabile della SIRA, che nel primo pomeriggio del venerdì (cfr. sentenza citata **pag. 502**), quest'ultimo aveva telefonicamente avuto da Agliuzza Paolo (cognato dell'Orofino) assicurazione che l'auto era pronta e che probabilmente essa sarebbe stata consegnata quello stesso giorno.

Orbene, siffatta assicurazione appare compatibile solo con l'ipotesi che – almeno sino a quell'ora – l'Orofino non era stato contattato da alcuno per le targhe.

Dopo la telefonata del venerdì pomeriggio ricordata dal Grassadonia, tenuto conto delle gravi e insuperabili contraddizioni in cui è incorso l'Orofino, risultanti dalle intercettazioni ambientali e dalle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dai cognati Agliuzza e dal dipendente Corrao diffusamente segnalate dalla Corte di 1° grado e riprese dalla sentenza di Appello, è altamente probabile -secondo il PM - che l'Orofino sia stato contattato per le targhe.

Del resto, la sicurezza con la quale lo Spatuzza ha riferito di non aver alcun ricordo della presenza di un cane all'interno della autocarrozzeria di cui, invece, si sono dichiarati certi Agliuzza Francesco Paolo ed il dipendente Corrao (cfr. verbale di udienza del 22/02/1995, proc. c.d. “Borsellino 1”), secondo i quali l'animale abbaia agli estranei, non può che far concludere, atteso il contesto di assoluta affidabilità del racconto dello Spatuzza, che il cane sia stato appositamente quel giorno (il sabato) allontanato proprio dall'Orofino, approfittando del fatto di essere quest'ultimo solo nell'autofficina, per consentire agli “estranei” di asportare tranquillamente le targhe.

Né, infine, a ben vedere, deve considerarsi vincolante la “considerazione”, formulata dallo Spatuzza allorché dichiarava (cfr. verbale sintetico del 17/11/2008 ore 16,35) che egli riteneva che “qualora l'Orofino avesse avuto vicinanza con Cosa Nostra non avremmo mai operato il furto nella sua officina”.

Invero, risulta che proprio il garage di Via Villaservaglios, dove è stata custodita la Fiat 126 della Valenti, il sabato precedente alla strage, e dove verosimilmente è avvenuto il caricamento dell'esplosivo, era nella disponibilità di Scardamaglia Giovanni, personaggio che lo stesso Spatuzza, pur non avendolo individuato fotograficamente, non ha esitato a dichiarare essere vicino ai fratelli Tagliavia ed a Renzino Tinnirello (cfr. citato verbale del **17/11/2008**).

Orbene, proprio Francesco Tagliavia e Renzino Tinnirello vengono indicati anche dai collaboratori Augello Salvatore, Filippo De Pasquale e Giovanni Drago come personaggi

mafiosi aventi intensi rapporti criminali con Giuliano Salvatore, “*compare d’anello*” dell’Orofino, il quale ultimo frequentava, come pure il Giuliano, l’autosalone Sud di Via Messina Marine, dove si facevano riunioni (cfr. **pagg. 547 e segg.** della citata sentenza di 1° grado) e che in realtà, sebbene intestato a tale Castello Rosario, apparteneva al Tinnirello.

Del resto, anche il collaboratore Romeo Pietro ha confermato (cfr. verbale di interrogatorio reso al P.M. in data 13/2/1996) i rapporti tra l’Orofino e Giuliano Salvatore, detto “*il postino*”, e tra quest’ultimo e Francesco Tagliavia.

Secondo il PM tale singolare coincidenza di relazioni avute dall’Orofino e dallo Scardamaglia, da una parte, priva di coerenza la citata “*considerazione*” dello Spatuzza a proposito dell’Orofino e, dall’altra, invece, attribuisce significativa valenza indiziante alla consapevole scelta del garage dell’Orofino, effettuata dal Tutino.

Il quale ultimo, forse in modo più scrupoloso di quanto non abbia potuto fare lo Spatuzza, potrebbe aver “*calcolato*”, a fronte della necessità comunque di recuperare delle targhe pulite nell’imminenza dell’attentato, l’eventualità di precedenti infruttuosi tentativi, come in effetti si verificarono, ad opera dell’ignaro Spatuzza.

#### **8.10. La genesi delle “collaborazioni” di Candura Salvatore e Scarantino Vincenzo. Cenni alla collaborazione di Andriotta Francesco, alla luce dei riferimenti fatti da Tibaldi Franco, Ferone Giuseppe e Mascali Angelo.**

A questo, sempre seguendo l’impostazione del PM, occorre formulare alcune considerazioni sulla genesi della “*collaborazione*” del Candura e dello Scarantino pur senza la pretesa di trarre in questa sede - trattandosi di tema oggetto di separata indagine - delle conclusioni sull’ipotesi del “*complotto istituzionale*” che, esclusa dalle sentenze di 1° e 2° grado (proc. c.d. “*Borsellino 1*”), è stata in qualche modo “*rilanciata*” dalle circostanze emerse in esito alla recente ritrattazione del Candura e di quella dello Scarantino.

Non v’è dubbio – pur senza voler indugiare in indagini di tipo psicologico – che tre dei protagonisti iniziali (Candura Salvatore, Valenti Luciano, affetto, unitamente ad altri suoi fratelli, in modo conclamato da patologia di natura psichiatrica, e Scarantino Vincenzo) delle accuse mosse nell’ambito delle indagini di cui al proc. c.d. “*Borsellino 1*” presentano delle personalità fortemente suggestionabili: la storia tormentata della loro “*collaborazione*” e “*ritrattazione*” (quest’ultima, reiteratamente smentita con successive dichiarazioni dallo Scarantino sino alle recenti e definitive rivelazioni) ne costituisce una eloquente conferma.

Essi hanno iniziato a collaborare a seguito di reiterati colloqui investigativi dai quali possono implicitamente già evincersi il forte interesse degli investigatori alla loro collaborazione e conseguentemente la percezione di tale pressante attenzione avvertita dai destinatari della stessa.

Non è fuor di luogo qui ricordare come nel corso della conversazione ambientale del 21/9/1992, all’interno del carcere di Bergamo, il Valenti Luciano, a proposito del dott. Ricciardi, erroneamente indicato, allora, come Questore di Bergamo (cfr. **pag. 198** della trascrizione disposta dalla Corte di Assise di 1° grado), dicesse: “*era il mio assillatore*”, e, di rimando, il Candura sullo stesso funzionario, commentando un colloquio avuto con il predetto, aggiungesse “*non ne potevo cchiù... lei è il mio incubo... ci devo dire la verità, ma che cazzo di verità cerca da me?...*”.

Analoghe considerazioni possono formularsi a proposito dello Scarantino che, in più occasioni, ha fatto riferimento alle pressioni ricevute dal dott. La Barbera, da Andriotta e comunque dal personale della polizia penitenziaria (“*le guardie mi insultavano mia moglie*”;



cfr. pag. 46 della trascrizione del verb. dib. del 24/9/1998, proc. Appello "Borsellino 1", n° 1/1997 R.G.), pressioni che davano vita, come egli si è espresso nella recente lettera (acquisita agli atti) inviata alla moglie del dott. Borsellino, a un vero e proprio "assalto psicologico" al quale egli per la sua "fragilità" non avrebbe saputo opporre resistenza.

Quale sia stato, però, il livello delle "pressioni" esercitate sul Candura e sullo Scarantino, e cioè se esse si siano limitate alla promessa, per fini puramente investigativi, di benefici economici e/o penitenziari o alla prospettazione, in caso di mancata collaborazione, di severe pene, magari accentuando l'esistenza di elementi probatori a loro carico - come sicuramente si coglie dalle intercettazioni ambientali al carcere di Bergamo, di cui si è detto, dalle indicazioni, in sede di ritrattazione, del Candura, dello Scarantino, oltre che dello stesso Valenti Luciano (cfr. verbali di interrogatorio resi da quest'ultimo il 7/7/2009 e il 2/3/2010) e dall'esito della conversazione telefonica del 17/2/2010, intercorsa tra Candura Salvatore e la moglie, dopo la recente ritrattazione del primo, nel corso della quale il Candura, facendo riferimento alle circostanze della sua collaborazione, parlava del "ricatto" impostogli dal dott. Arnaldo La Barbera che gli aveva prospettato una condanna all'ergastolo per la strage e la moglie, in risposta, aggiungeva a proposito del citato funzionario: " *pi sentiri du pezzu di merda ca u Signori sa ricuddiu*" (cfr. nota del Centro Dia di Caltanissetta prot. n. 881, redatta in data 8 marzo 2010) - o siano, addirittura, trasmodate in una sorta di patto illecito per fini evidentemente obliqui, di cui tutte le parti abbiano avuto piena consapevolezza, è tema, come già rilevato, che esula direttamene dalla presente indagine, pur se ovviamente non se ne possono concettualmente negare le ulteriori eventuali e gravi implicazioni.

Ciò che appare utile rimarcare in questa sede è che, quanto meno, attraverso varie promesse di benefici e prospettazioni di un esito negativo delle vicende giudiziarie a loro carico, il Candura e lo Scarantino furono "persuasi" a "collaborare" con la giustizia ed a riferire ai funzionari della Questura di Palermo e poi ai Pubblici Ministeri di Caltanissetta una rappresentazione dei fatti che corrispondeva alle intuizioni investigative dell'epoca, provenienti: dall'esito delle intercettazioni telefoniche sull'utenza in uso a Valenti Pietrina (che sospettava del Candura quale autore del furto); dal contesto delinquenziale in cui viveva il Candura (che operava nel settore dei furti alla Guadagna); dai pregressi rapporti tra quest'ultimo e lo Scarantino che, seppure pervicacemente negati dallo Scarantino, almeno nella misura riferita dal Candura, non potevano essere sconosciuti agli organi di Polizia che operavano nel territorio della Guadagna; dalle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia (Augello Salvatore e Marino Mannoia) che avevano già fatto riferimento al contesto criminale in cui operava lo Scarantino, ai rapporti preferenziali, per motivi di affinità, che con lo stesso aveva Profeta Salvatore, legato a Pietro Aglieri e Carlo Greco, ed agli atteggiamenti prevaricatori dello Scarantino assunti nella zona della Guadagna, che peraltro non erano sfuggiti neppure allo stesso Spatuzza (cfr. verbali di interrogatorio di quest'ultimo del 4/7/2008 e del 18/11/2008) che si era lamentato di tali comportamenti "da guappo" con Graviano Giuseppe; dalle esternazioni, certamente inquietanti, fatte dal Candura ai Carabinieri del N.O. di San Lorenzo, di cui è traccia nella relazione di servizio del 6/09/1992 e della cui veridicità non sussiste seriamente alcun elemento per dubitare ("non li ho uccisi io; non c'entro niente!"), anche per ammissione dello stesso Candura, confermata nella recente fase della ritrattazione.

Non può, tuttavia, essere sottaciuto anche il dato, per la verità inquietante, emergente dalla nota C.PA N° 2298/Z. 3068 del 13/8/1992, acquisita presso l'ASIS, con cui il Centro S.I.S.D.E. di Palermo comunicava alla Direzione S.I.S.D.E. di Roma, a seguito di "contatti informali" con gli investigatori della Questura di Palermo, anticipazioni sullo sviluppo delle indagini relative alla strage di Via D'Amelio circa gli autori del furto della macchina ed il luogo ove la stessa "sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata nell'attentato".

Invero, non è dato agevolmente comprendere come a quella data (13.8.1992), pur successiva alle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza in uso alla Valenti, gli

investigatori avessero acquisito notizie "sul luogo" dove l'autovettura rubata era stata custodita.

Né peraltro tale dato, sottolinea il PM, è stato finora decriptato a seguito dell'interrogatorio di Lorenzo Narracci, all'epoca funzionario del Centro S.I.S.D.E. di Palermo ed ora indagato in altro procedimento (cfr. verbale del 27.10.2010); delle dichiarazioni rese ex art. 197 bis c.p.p. da Bruno Contrada (cfr. verbale dell'11.11.2010); delle informazioni rese dal sen. Luigi De Sena (cfr. verbale del 19.11.2010), all'epoca alto dirigente del S.I.S.D.E., nonché delle informazioni rese dal gen. Andrea Ruggeri, all'epoca capo del Centro S.I.S.D.E. di Palermo, il quale, pur ammettendo che la firma apposta sul documento in esame "potrebbe essere" la sua, ha dichiarato di non ricordarne assolutamente il contenuto, escludendo, tuttavia, di poter aver acquisito personalmente le informazioni ivi contenute poiché "non vantava all'interno delle strutture investigative territoriali una forza di penetrazione di siffatta portata", essendo i suoi rapporti con tali strutture, e quindi anche con il dott. Arnaldo La Barbera, "meramente formali" (cfr. verbale di sommarie informazioni rese dal Ruggeri in data 1/4/2011).

Il totale oblio della vicenda da parte dei diversi protagonisti della stessa dà ovviamente la stura ad una serie di inquietanti ipotesi in linea, del resto, con alcune di quelle già formulate, salvo non voler ritenere (ipotesi, però, ugualmente inquietante) che con la citata nota il Centro S.I.S.D.E. di Palermo abbia voluto enfatizzare i possibili sviluppi delle investigazioni collegate alla denuncia di "furto" delle targhe effettuata dall'Orofino, titolare della nota carrozzeria dove, guarda caso, con singolare e sospetta coincidenza, lo Scarantino, iniziata la sua collaborazione, avrebbe collocato la fase dell'imbottitura dell'autobomba.

In questa sede può essere utile esplorare, quale che sia stata l'intensità dell'attività (intenzionale o "colposa") di "suggestione" degli investigatori che per primi ebbero contatti con il Candura e lo Scarantino, se questi ultimi abbiano potuto avere un interesse proprio ad assecondare le "curiosità" dei predetti investigatori.

Cominciando dalla posizione del Candura, quest'ultimo, al momento dell'inizio della "collaborazione", era stato tratto in arresto per i reati, certamente gravi, di violenza carnale e rapina aggravata, commessi in data 29/8/1992, i cui elementi di colpevolezza si traevano dall'esito delle intercettazioni telefoniche, disposte per altri fini nell'immediatezza della strage dopo la identificazione della proprietaria della Fiat 126 rubata (cfr. anche le sentenze di 1° e 2° grado acquisite agli atti).

La vicenda del suo "interessamento", su richiesta della Valenti (dato quest'ultimo provato in atti), per il recupero dell'autovettura con le informazioni richieste nella zona della Guadagna, alla quale egli apparteneva, ed i contatti a tal fine logicamente avuti con "personaggi" della zona – magari direttamente con lo stesso Scarantino, come il Candura ha continuato a sostenere in sede di ritrattazione, malgrado la ostinata negazione dello Scarantino, che pure ha ammesso (cfr. verbale di interrogatorio reso al P.M. in data 18 febbraio 2010) di avere avuto frequentazioni per ragioni di droga con il cognato del Candura, Guagenti Carmelo - deve aver duramente provato il Candura alla luce della "scoperta", attraverso notizie di stampa, che quell'auto, per il cui recupero si era speso, poteva essere stata utilizzata per commettere la strage di via D'Amelio.

La preoccupazione era duplice: da una parte, nei confronti dei personaggi della Guadagna poiché tale curiosità del Candura naturalmente infastidiva e insospettiva Cosa Nostra, almeno nella componente della "famiglia" che era stata destinataria della richiesta di restituzione, anche alla luce degli accertamenti frattanto resi pubblici dalla stampa circa l'utilizzazione di una Fiat 126 per la strage, dall'altra, nei confronti dello Stato giacché i colloqui avuti con la Valenti, che non aveva fatto mistero nella sostanza dei sospetti che nutriva su di lui, devono aver fondatamente - come del resto poi è accaduto - fatto ritenere al Candura, a prescindere e prima ancora di qualsiasi interessata prospettazione ad opera del dott. Arnaldo La Barbera, che egli potesse essere coinvolto nelle indagini sulla strage e conseguentemente esposto al pericolo di una condanna all'ergastolo.

Del resto, lo stesso Spatuzza, che certamente ben conosce la prassi seguita negli ambienti mafiosi in caso di furto, non ha escluso che la proprietaria dell'auto rubata (e la stessa Valenti, come già segnalato, ha confermato di aver sensibilizzato alcuni "conoscenti" della zona per la ricerca dell'auto) si sia rivolta a qualcuno della Guadagna per avere indietro l'auto, posto che lo "Zero Bar", ubicato in zona vicina a quella del furto, era frequentato dal Profeta e da altri soggetti gravitanti attorno alla "famiglia" mafiosa della Guadagna (cfr. verbale sintetico del 17/11/2008).

Ipotesi, questa, ribadita dallo Spatuzza in occasione del confronto sostenuto con lo Scarantino in data 10.3.2009, quando quest'ultimo non aveva ancora ritrattato le precedenti dichiarazioni.

Né appare decisiva, ovviamente, in senso contrario la recente indicazione fornita da Pietro Aglieri (cfr. verbale di interrogatorio del 18.11.2010) che ha individuato in un altro esercizio commerciale, comunque non distante da quello anzidetto, il chiosco dove, non di rado, si recavano il Profeta ed altri personaggi della Guadagna, compreso lo stesso Aglieri.

Peraltro, assolutamente compatibile con tale ricostruzione, ed anzi non altrimenti agevolmente spiegabile, è la circostanza, già ricordata, emersa dalla intercettazione ambientale dell'8.10.1992 presso il negozio di decori in gesso gestita dal nipote del Profeta nel corso della quale si faceva proprio riferimento alle ricerche dell'auto in zona Monte Pellegrino da parte della Valenti, circostanza, quest'ultima, che, seppure riferita dalla Valenti, come già ricordato, al P.M. in data 7/10/1992, non poteva sicuramente essere all'epoca emersa dal deposito degli atti presso il Tribunale del Riesame.

Ed ancora va rilevato che Valenti Luciano (cfr. verbale del 2/03/2010), che ha ammesso di aver fatto "molti giri" assieme al Candura per ritrovare l'auto, pur escludendo di avere accompagnato a tal fine quest'ultimo dallo Scarantino, ha riferito una circostanza di sicuro rilievo e cioè che, essendosi recato, dopo circa 10/15 giorni dal furto, a casa del Candura per sapere se egli volesse continuare a riprendere con lui le scene del film "Ragazzi di strada", di cui il Candura era niente meno che il "regista", notò "la casa sotto sopra come se il Candura avesse in animo di partire".

Tali recenti indicazioni del Valenti, che potrebbero apparire bizzarre come la personalità del soggetto da cui provengono, trovano una sorprendente conferma nelle parole dello stesso Candura, pur se affidate alle pagine del suo "memoriale", dall'emblematico titolo "Il Testimone, quando la paura ti aiuta a ricordare" di cui quest'ultimo, come già ricordato, aveva preparato ed ultimato la stesura in vista della sua pubblicazione come "romanzo" che, sostanzialmente accreditato nell'interrogatorio del 9 marzo del 2009 dal Candura come fonte di verità, veniva repentinamente, appena il giorno successivo (cfr. verbale del 10/3/2010), "ripudiato" dall'autore che ne disconosceva totalmente la sua veridicità.

In tale memoriale il Candura, tra l'altro, accennava al fatto che dopo il furto (di cui all'epoca si assumeva la paternità) e gli incontri avuti con lo Scarantino (ridottisi ad uno soltanto, e prima della strage, in sede di ritrattazione), aveva concluso che "l'unica salvezza" per lui sarebbe stata quella di "cambiare casa", tanto è vero che si era recato, a tal fine a casa di un amico per chiedergli un alloggio "al più presto possibile" (cfr. pagg. 13 e 16 del citato memoriale).

Non può, infine, neppure escludersi che il Candura temesse di essere indagato per l'omicidio di Giovanni Ciaramitaro, con il quale si era accompagnato – come era noto ai familiari di quest'ultimo- nel periodo antecedente al delitto, verificatosi il 1° febbraio 1992 (cfr. nota della Dia di Caltanissetta n. 4762 del 15/12/2009 con relativi allegati) e nutrisse preoccupazioni nei confronti della famiglia Scarantino in relazione a tale vicenda ed a quella precedente, connessa, della rapina Palumbo (verificatosi il 24/01/1991), episodi in relazione ai quali il Candura ha fornito nel tempo versioni diverse.

Con riguardo al predetto omicidio, il Candura è transitato dal suo protagonismo, consistito nell'aver accompagnato, su incarico degli Scarantino, la vittima nel luogo del delitto (casa di Totò Conigliaro) e valorizzato dalla Corte di primo grado come indice del disinteresse e della

spontaneità della sua collaborazione, sino al ruolo più edulcorato, delineato nel verbale di interrogatorio del 26/1/2010, di accompagnatore del Ciaramitaro al Bar "Sombbrero", ricostruzione che coinvolgeva comunque Rosario Scarantino, fratello di Vincenzo.

L'argomento dell'omicidio Ciaramitaro (per il quale è in atti una stringata richiesta di archiviazione formulata dal P.M. di Palermo) è stato ripreso nel corso del confronto del **18/02/2010** (cfr. relativo verbale nella forma integrale), tra il Candura e lo Scarantino, laddove, quest'ultimo quasi a confermare il ruolo che gli era stato attribuito nell'ambito della Guadagna, oltre che dallo stesso Candura, anche dai collaboratori Augello Salvatore e Marino Mannoia Francesco, obiettava, con piglio accigliato, alla ricostruzione fatta dal Candura a proposito del suo asserito ruolo di accompagnatore del Ciaramitaro: " *...no tu non tornavi più a casa... se non dicevi cu c'era cu tia, perché se tu nun dicevi cu c'era cu tia... si sapivi qualche cuosa... tu non te ne andavi... tu nun turnavi cchiu!*" .

Affermazioni quest'ultime, a ben vedere, che, pur smontando nella forma il racconto fatto dal Candura a proposito dell'omicidio, sembrano restituire il profilo criminale dello Scarantino (sovradimensionato nella fase euforica della collaborazione e ridimensionato in quella della ritrattazione), quasi istintivamente riaffiorato nel corso del confronto in esame (il secondo tra quelli sostenuti con il Candura), nonché la potenzialità della carica intimidatoria che la vicenda dell'omicidio Ciaramitaro, del cui fratello lo Scarantino ha ammesso di essere stato il fornitore di droga, potrebbe aver avuto nei confronti del Candura che sarebbe stato, quanto meno, "testimone" di un antefatto rilevante ai fini della ricostruzione del movente e/o degli autori dell'uccisione della vittima operante in un settore, quello della droga, nel quale erano ben inseriti lo Scarantino ed i suoi fratelli.

Se questo è il contesto, è difficile escludere dunque un "interesse" del Candura alla originaria "collaborazione" intrapresa con l'A.G., che gli consentiva, in parte verosimilmente anche secondo le prospettazioni fattegli dai funzionari della Polizia durante i colloqui investigativi, di uscire subito - come in effetti poi è accaduto - dal circuito carcerario, dove, come confermato da Valenti Luciano (cfr. verbale del 7/7/2009), egli aveva patito violenze in relazione alla natura del reato (violenza carnale) per il quale era stato arrestato; di usufruire della protezione dello Stato in relazione ai timori per la propria incolumità che egli, a vario titolo, avvertiva nei confronti dello Scarantino e dei familiari di quest'ultimo; di avere un minimo di sostegno economico da parte dello Stato in conseguenza della concessione del programma di protezione, magari in vista del conseguimento poi di uno stabile lavoro per rifarsi una vita ( "tutte le promesse che mi furono fatte furono soltanto una illusione; finito di collaborare con la giustizia non servi più e saremo scaricati come nettezza urbana": così il Candura amaramente commentava a **pag. 61** del suo memoriale; di saldare, in qualche modo, infine il proprio conto con la giustizia per quanto riguarda i reati di violenza carnale e rapina contestatigli (per i quali il Candura, pur protestandosi sempre innocente, è stato, però, condannato) e di attribuirsi, a fronte della minacce sicuramente prospettategli di subire una condanna all'ergastolo, la paternità del solo furto della Fiat 126 della Valenti, quale necessario strumento per conseguire i risultati di cui sopra.

Il Candura, peraltro, pressato verosimilmente dalle investigazioni (cfr. verb. sintetico di interrogatorio reso dallo stesso il 26/1/2010: "il dott. La Barbera mi parlava di rapine che, secondo lui, io avevo effettuato e pertanto riferii quelle circostanze..."), che sul suo conto si stavano svolgendo anche a proposito della rapina Palumbo, in relazione alla quale egli sapeva di aver involontariamente abbandonato nel luogo del delitto la pistola giocattolo utilizzata e temeva di poter aver lasciato le proprie impronte papillari, poi rilevate - come era prevedibile - sul banco di vendita della gioielleria (cfr. nota del Gruppo Investigativo "Falcone - Borsellino" del **9/6/1994**, all. 1 b, trasmessa del Centro Dia di Caltanissetta con la citata nota del 15/12/2009; sentenza di 1° grado del proc. c.d. "Borsellino 1"; sentenza n. 336/95 del **21/7/1995** nei confronti di Piazzese Giuseppe) forniva - come già anticipato - diverse versioni sul punto.

Infatti, dopo aver genericamente riferito ai P.M. (cfr. verbale del 27/11/1992) di aver saputo da tale Michele Aglieri che questi era l'autore della rapina, nel verbale del 30/05/1994 confessava di essere l'autore di tale rapina assieme a Vinci Nunzio e Piazzese Giuseppe, per poi, dopo che la sua posizione era stata stralciata a seguito della richiesta

dell'applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.*, scagionare il Piazzese ed il Vinci (all'epoca minorenni) in sede di dibattimento nei confronti del Piazzese, riferendo di aver commesso la rapina ai danni del Palumbo in concorso con Ciaramitaro Giovanni, poi ucciso.

Con sorprendente disinvoltura il Candura spiegava, in occasione dell'interrogatorio del 14/7/2010, che aveva scagionato i due imputati perché il processo "*si era svolto a porte aperte*" e che conseguentemente era stato in aula minacciato dai parenti del Piazzese e del Vinci.

Peraltro, nel corso del verbale del 26/1/2010 – come già rilevato – il Candura era riuscito ripetutamente a smentire se stesso con un ritmo impressionante, prima escludendo la propria responsabilità nella rapina, poi riferendo che si era auto accusato di tale delitto solo perché il dott. La Barbera gli avrebbe detto che "*era stato fotografato da qualcuno*", poi ammettendo di esserne l'autore, mentre il "*basista*" sarebbe stato il Piazzese, successivamente sostituito in tale ruolo dal Ciaramitaro; analogamente, con riguardo all'omicidio in danno di quest'ultimo, il Candura, prima dichiarava di non sapere nulla della sua fine e, poi, messo alle stesche dalle contestazioni dei PP.MM., richiamava le precedenti originarie dichiarazioni pur escludendo, tuttavia, di aver accompagnato la vittima nella casa di Totò Conigliaro, ammettendo, soltanto di aver accompagnato al Bar Sombroero il Ciaramitaro che poi sarebbe salito a bordo dell'auto di Scarantino Rosario, fratello di Vincenzo, e confermando di aver temuto, dopo la eliminazione del Ciaramitaro, di poterne subire la stessa sorte, tanto da chiedere allo Scarantino assicurazioni (poi ricevute) per la propria incolumità.

Non si vuole ovviamente contestare quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'aspettativa di premi e compensi non può tradursi in un discredito irreversibile sul piano conoscitivo della fonte, quanto piuttosto rappresentare, attraverso una analitica disamina delle dichiarazioni del Candura, la complessa personalità di tale personaggio, di certo "*suggestionabile*", ma capace, egli stesso, di condurre un sottile gioco di inganni e malintesi, utilizzando una insolita *verve* teatrale, probabilmente accentuata dalle sue velleità insoddisfatte di "*autore*" e "*regista*", di cui non ha lesinato prova: con il pianto certamente strumentalizzato (di cui è stato dato atto più volte nel corso delle verbalizzazioni) a pretesa conferma delle attendibilità delle sue dichiarazioni, ora di accusa, ora di ritrattazione (a distanza talora di qualche ora tra le une e le altre); con la persuasione e l'indottrinamento di Valenti Luciano nel carcere di Bergamo, per indurlo ad assumersi, approfittando anche della fragilità psichica di quest'ultimo, una responsabilità non propria (e, peraltro, neppure del Candura) nel corso di conversazioni, ricche di passaggi inquietanti che forse, all'epoca, avrebbero meritato un tempestivo chiarimento, oggi problematico in considerazione del tempo trascorso e del conseguente pessimo stato delle originarie cassette che non ha consentito (cfr. nota del consulente, Benedetto Scordi, del 12.1.2010) una nuova esauriente trascrizione di quelle conversazioni; con l'altalena, veramente stucchevole, di versioni e giustificazioni, anche recenti, in merito alla vicenda della rapina Palumbo e dell'omicidio Ciaramitaro; con l'atteggiamento, quasi di sagace investigatore avuto nel primo confronto sostenuto con lo Scarantino (cfr. relativo verbale integrale del 10/3/2009), subito dopo la ritrattazione (del Candura), come se, in una sorta di nemesi storica rispetto alla originaria rappresentazione dei precedenti rapporti con quest'ultimo, il Candura avesse finalmente assunto il ruolo principale della "*scena*" sottraendolo allo Scarantino; con le attività truffaldine portate recentemente a termine nel settore del rilascio dei permessi di soggiorno e di cui è ampia traccia nelle intercettazioni telefoniche disposte nella immediatezza della sua ritrattazione nell'ambito delle quali egli si calava con naturalezza nel ruolo improbabile dell'"*ispettore Giacomo*" (cfr. nota della Dia n. 4279 del 12/11/2009); con la sospetta denuncia di essere stato minacciosamente avvicinato da due soggetti, di cui uno probabilmente poliziotto "*perché portava il marsupio*", denuncia sporta qualche mese dopo che nel corso dell'interrogatorio del 10/3/2009 gli era stato chiesto dai pubblici ministeri se fosse stato contattato, dopo la diffusione delle notizie di stampa sull'inizio della collaborazione di Spatuzza, da qualche personaggio (uomini dello Stato, poliziotti o altri); con la candida ammissione (cfr. verbale sintetico del 16/2/2010) di aver, mentre era in località protetta (e quindi senza il suggerimento di alcuno), falsamente

denunciato di aver visto una persona che rassomigliava a quella in compagnia del quale si sarebbe trovato lo Scarantino al momento della consegna della Fiat 126 e ciò al solo fine di *“acquistare maggiore credibilità in relazione alla collaborazione, e di essere aiutato a recuperare i figli”* che si erano trasferiti con la moglie a Palermo; con la redazione, infine, di *“un memoriale”* che egli avrebbe dovuto dare alla stampa se non fosse intervenuta la sua recente ritrattazione nel quale egli si dava un *“ruolo”* di protagonista della vicenda, oggetto di esame, riferendo anche in modo minuzioso e suggestivo particolari sui suoi stati d'animo e sul contenuto dei colloqui avuti con il dott. La Barbera e facendo conseguentemente apparire verosimili il racconto e la versione sino a quel punto fornita.

Ciò rilevato sulla personalità del Candura in termini generali deve, tuttavia, ritenersi attendibile la ritrattazione effettuata con riguardo al nucleo essenziale del racconto fatto e cioè alla estraneità dello stesso al furto della Fiat 126 della Valenti, alla effettiva sussistenza dell'incarico ricevuto da quest'ultima di ricercare l'auto e quindi di contattare qualche personaggio (con il quale, come lo Scarantino, aveva dimestichezza di rapporti) della Guadagna, dove il Candura viveva ed anche operava illecitamente nel settore dei furti di auto (cfr. anche verbale delle dichiarazioni rese da Valenti Roberto il 7/7/2009).

Con riguardo alla estraneità del Candura al furto è sufficiente il rinvio alle già segnalate incongruenze del suo racconto in merito al luogo dove sarebbe stata parcheggiata l'auto della Valenti, al contrasto grave e insanabile tra le sue indicazioni e quelle della stessa Valenti e dello Spatuzza, sufficientemente riscontrate, oltre che, ovviamente, alla ritrattazione dell'Andriotta e dello Scarantino.

Pur non sussistendo, poi, un riscontro oggettivo di quanto dal Candura affermato in sede di ritrattazione in merito al fatto di essersi, prima ancora della strage, rivolto, in compagnia del Valenti, allo Scarantino per tentare di recuperare l'auto, trattandosi di indicazione contraddetta dallo Scarantino (che tuttavia – come si vedrà – potrebbe avere più di un motivo per negare la circostanza) e dal Valenti (che non ha escluso, nelle dichiarazioni rese il 2.3.2010, però, di aver fatto molti sopralluoghi con il Candura - che nell'occasione contattava anche persone - al fine di rinvenire l'auto), sul piano logico è difficile dubitare della coerenza di siffatta necessaria implicazione dell'incarico avuto dalla Valenti, incarico che comunque il Candura potrebbe aver svolto non sempre necessariamente in compagnia di Valenti Luciano.

Basti al riguardo considerare che il Candura, il cui cognato, Guagenti Carmelo, aveva rapporti illeciti con lo Scarantino nel settore del traffico di stupefacenti (confermati da quest'ultimo nel verbale di interrogatorio del 18.02.2010), abitava a pochi metri di distanza da Tomaselli Salvatore, i cui buoni rapporti con la famiglia Scarantino, per non parlare d'altro, hanno trovato conferma nelle dichiarazioni sia del Tomaselli (cfr. verbale del 7/7/2009) che in quelle dello Scarantino (cfr. del 18/2/2010), ed a qualche centinaio di metri dall'abitazione dello Scarantino, i rapporti del quale con il Candura, pur se in forma edulcorata, sono stati anche ammessi dal primo.

Né, peraltro, può dubitarsi del fatto, anche alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valorizzate dalle sentenze di 1° e 2° grado (proc. c.d. *“Borsellino 1”*), che lo Scarantino, cognato di Profeta Salvatore, personaggio di spicco della *“famiglia”* della Guadagna, brillasse, quanto meno di luce riflessa, nel panorama criminale della borgata.

Del resto, anche in sede di ritrattazione, recentemente (cfr. verbale di interrogatorio del 19/10/2009) lo Scarantino non ha mancato di sottolineare di essere stato ben voluto da Pietro Aglieri e Carlo Greco, grazie al fatto di essere cognato di Profeta Salvatore e per l'atteggiamento che egli aveva assunto nel tempo nell'ambito della Guadagna.

A tali elementi di natura logica, vanno aggiunte le considerazioni, già ricordate da Spatuzza Gaspare a proposito dello *“Zero Bar”* e le implicazioni provenienti dalla già segnalata intercettazione ambientale della conversazione tra Profeta Salvatore ed il nipote al proposito delle ricerche dell'auto effettuate dalla Valenti a Monte Pellegrino.

Peraltro, non vi è dubbio che la richiesta di restituzione dell'auto rubata, utilizzata per la strage, costituiva obiettivamente anche per chi aveva effettuato o commissionato il furto o per chi comunque era inserito nello stesso contesto criminale dei primi un fatto assolutamente non neutro, giacché altrimenti non si spiegherebbe, nella attendibile versione

dei fatti fornita dallo Spatuzza, la preoccupazione di Giuseppe Graviano di sapere se qualcuno avesse reclamato la restituzione dell'autovettura rubata (cfr. verbale di interrogatorio dello Spatuzza in forma sintetica del 3/7/2008).

Il tenore, infine, delle conversazioni telefoniche intercettate sull'utenza del Candura nella immediatezza della ritrattazione e di cui si è già detto conferma che la originaria versione sul furto dell'auto era assolutamente falsa.

Quanto alla posizione dello Scarantino, una obiettiva ricostruzione delle circostanze della sua collaborazione non può prescindere dalla considerazione che a quella data lo stesso era stato già condannato alla pena di anni 9 di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti.

Peraltro, non può trascurarsi il fatto che, sin dal suo primo ingresso in carcere (settembre 1992), lo Scarantino manifestava segni evidenti di insofferenza al regime detentivo e, in modo particolare, all'isolamento rendendosi protagonista anche di numerosi *"tentativi di suicidio"* per i quali si rimanda più specificamente alla nota del Centro Dia di Caltanissetta del 16/7/2009.

Espressione di questo stato di disagio vissuto dallo Scarantino è sicuramente la lettera inviata dalla moglie, Basile Rosalia, in data 28/3/1994, al Presidente della Repubblica (allegata alla citata nota della DIA del 16/7/2009), nella quale, denunciando l'innocenza del marito, la donna faceva riferimento alle indebite pressioni sullo stesso esercitate dal dott. Arnaldo La Barbera per farlo collaborare.

Quale che sia stata l'intensità di tali pressioni e quale che sia stato il fine ultimo che la Basile (o altri tramite la stessa) si proponeva con la spedizione della missiva, non vi è dubbio che la prossimità cronologica di tale lettera all'inizio della collaborazione dello Scarantino (24/6/1994) rende evidente che a quella data quest'ultimo aveva già manifestato o comunque fatto intendere alla moglie - come del resto dallo stesso ammesso - l'intenzione di cedere alle insistenti richieste di *"collaborazione"*, magari, come egli stesso emblematicamente raccontava nel corso dell'interrogatorio del 21/10/1994, facendo il *"falso pentito"* e cioè *"fornendo dichiarazioni parzialmente vere ed altre false"*.

In tale contesto la prospettiva di poter in tempi brevi uscire - pur se in via provvisoria - dal circuito carcerario utilizzando lo strumento all'epoca previsto dall'art. 13 bis del D.L. 15/1/1991 n. 8, successivamente abrogato (con la legge 13/2/2001 n. 45), rappresentava per lo Scarantino una occasione irrinunciabile.

Ed è probabilmente - come lo stesso Scarantino ammetteva nell'interrogatorio del 5/10/1994 - proprio nel carcere di Busto Arsizio, dove quest'ultimo, nel giugno 1993, conosceva Andriotta Francesco che lo *"pressava"* psicologicamente (cfr. verbale di interrogatorio, in forma sintetica, dello Scarantino del 28/9/2009), parlandogli di omicidi avvenuti in carcere, che lo stesso maturava l'idea di *"collaborare"* con l'A.G..

Idea maturata, quindi, per ammissione dello stesso Scarantino, non solo a seguito delle insistenti richieste del dott. Arnaldo La Barbera e per *"accontentare"* quest'ultimo, bensì anche per l'ulteriore condizionamento psicologico che le maliziose allusioni dell'Andriotta avevano in lui provocato.

La prospettiva di una lunga carcerazione per la condanna già subita in grado di appello in data 18/5/1994 che confermava quella emessa in 1° grado dal Tribunale di Palermo in data 23/11/1993 (poi divenuta esecutiva il 31/1/1995) per detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti; il pericolo (e perfino la minaccia) di subire una condanna all'ergastolo per la strage di via D'Amelio in relazione alla piega assunta dalle relative indagini a seguito della *"collaborazione"* del Candura e dell'Andriotta (a proposito della quale ultima tra poco si farà qualche anticipazione); la consapevolezza, infine, di essere stato già chiamato in correità da Augello Salvatore per il duplice omicidio Lucera, avvenuto il 4/3/1990 (cfr. **pag. 170** della sentenza di 1° grado del proc. c.d. *"Borsellino 1"* e **pag. 94** del verbale di esame dibattimentale dello Scarantino del 19/10/1998 nel relativo processo di Appello n. 1/97 R.G.), rendevano assolutamente permeabile lo Scarantino alle varie *"pressioni"* di cui si è detto, cosicché egli finiva per mettere in atto la scelta già concepita, individuando nella *"collaborazione"* l'unica via d'uscita alla detenzione carceraria ed al suo particolare regime, nonché alla prospettiva dell'ergastolo (e non solo probabilmente per la strage di via D'Amelio).

Non è casuale, infatti, che sin dal primo interrogatorio cui lo Scarantino (davanti al G.I.P.) venne sottoposto in data 30/9/1992 per la strage di via D'Amelio, furono allo stesso formulate anche domande che nulla avevano a che fare con la strage e che riguardavano, appunto, Lucera Luigi (della cui moglie, Carmela Prester, lo Scarantino confesserà di essere diventato l'amante, assumendo anche di aver avuto con la stessa un incontro nell'albergo "La Vetrana" il pomeriggio della strage) ed il suo omicidio.

Domande la cui conseguenza inevitabile era quella di far percepire allo Scarantino che anche su tale versante il cerchio delle investigazioni si stava (all'epoca) stringendo attorno a lui.

Peraltro anche Tullio Cannella, che pur ha cominciato a collaborare con la giustizia dopo l'inizio della "collaborazione" dello Scarantino, avrebbe coinvolto quest'ultimo nell'omicidio di tale Bonanno di via Oreto (cfr. trascrizione del verbale di udienza del 17/10/1997, proc. c.d. "Borsellino bis" n. 9/96 R.G.C.A.), vittima poi identificata (cfr. nota del Centro DIA di Caltanissetta del 15/12/2009 con relativi allegati) in Bonanno Antonino, ucciso il 19/11/1991 a circa un mese di distanza dalla scomparsa del fratello Benedetto, indicato da Francesco Marino Mannoia come "uomo d'onore".

Orbene, i raccapriccianti particolari forniti sul duplice omicidio Lucera e sugli altri numerosi delitti, tra cui anche quello di Bonanno Antonino, di cui lo Scarantino si è poi autoaccusato, chiamando in correità una pluralità di soggetti - alcuni dei quali coinvolti dallo Scarantino anche nella strage di via D'Amelio - hanno trovato, quanto meno, con riguardo alla ricostruzione del luogo, del tempo e delle modalità del delitto o del rinvenimento del cadavere delle vittime o alle circostanze della scomparsa delle stesse significativi elementi di coincidenza con l'esito degli atti d'indagine di cui agli allegati alla nota del Centro DIA di Caltanissetta, già citata, del **15/12/2009**.

D'altra parte, non può tralasciarsi di ribadire in questa sede la singolarità del recente comportamento processuale dello Scarantino che, pur ritrattando definitivamente le precedenti dichiarazioni in ordine alla strage di via D'Amelio, decideva di avvalersi della facoltà di non rispondere con riguardo agli omicidi di cui si era autoaccusato in precedenza e con riguardo all'omicidio di Ciaramitaro Giovanni nel quale sono stati dal Candura coinvolti direttamente il fratello Rosario e, in qualche modo, lo stesso Vincenzo, salvo poi, come già accennato, fornire tardivamente, nell'ultimo interrogatorio del 30.11.2010, la propria disponibilità a rispondere alle domande dei pubblici ministeri sul tema degli omicidi di cui sopra (con l'eccezione probabilmente relativa all'omicidio Ciaramitaro di cui sembrava ancora non voler riferire), anticipando, però, quella linea di difesa che aveva già utilizzato in occasione della precedente ritrattazione, e cioè quella della totale "demolizione" delle dichiarazioni autoaccusatorie in precedenza rese.

E ciò va detto ovviamente senza voler entrare nel merito delle determinazioni assunte a tal riguardo dalla A.G. territorialmente competente e senza, però, tacere del sarcastico pensiero formulato sul punto dallo Scarantino "a Palermo...non mi credono su niente...invece dicono che a Caltanissetta mi credono" (cfr. verbale di udienza del 15/9/1998, pag. 195, proc. n. 9/96 c.d. "Borsellino bis").

Lo Scarantino finiva quindi per "collaborare" e ammettere le proprie responsabilità in ordine alla attività di cessione e detenzione illecite di sostanze stupefacenti, per la quale era stato, peraltro, già chiamato in correità dall'Augello, forniva - nel corso del colloquio investigativo del dicembre 1993 con il dott. Bò ancor prima quindi dell'inizio formale della "collaborazione" - indicazioni per la cattura di Giuseppe Calascibetta, a seguito delle quali quest'ultimo veniva effettivamente tratto in arresto, e si autoaccusava (falsamente) di aver dato incarico al Candura ed al Valenti del furto della Fiat 126 della Valenti, chiamando in causa, come già s'è detto, numerosi altri personaggi, tra cui innanzitutto il cognato Profeta Salvatore, oltre che confessare la esecuzione di numerosi omicidi, cui sopra si è fatto già riferimento.

A proposito della Fiat 126 non può, d'altra parte, escludersi, in via puramente ipotetica, in base alle incerte indicazioni sul punto fornite dal Ferone, che inizialmente ha fatto riferimento alla circostanza indicatagli dallo Scarantino di aver avuto in precedenza la disponibilità dell'auto utilizzata per la strage, e ad alcune reiterate indicazioni fornite dallo Scarantino nelle varie fasi della ritrattazione, anche quella recente, circa il possesso in passato di una



Fiat 126 rubata, simile a quella della Valenti (cfr. verbale di interrogatorio del 18/2/2010), che lo Scarantino avesse dato incarico (magari a persona diversa dal Candura) di rubare una Fiat 126 dello stesso colore o comunque di colore simile a quello della Valenti, per conto di personaggi della Guadagna, ed abbia temuto (o saputo poi) che tale autovettura potesse aver avuto una qualche destinazione (magari di supporto) in funzione della strage. Peraltro, proprio a tale autovettura lo Scarantino avrebbe fatto riferimento nelle conversazioni telefoniche con Raffaella Accetta (che ha, però, negato la circostanza: cfr. verbale di informazioni rese il 14/7/2010) delle cui registrazioni la Polizia avrebbe fatto intendere allo stesso Scarantino di essere in possesso (cfr. verbale di interrogatorio del 28/9/09). Lo Scarantino, peraltro, rinunciava successivamente (anche se per tale fatto si doleva del comportamento del proprio difensore) a formulare appello sia nei confronti della sentenza di condanna per il reato associativo sia nei confronti di quella di condanna per la strage di via D'Amelio e per i reati connessi che conseguentemente sono passate in giudicato.

Quanto alla posizione dell'Andriotta il PM effettua qualche considerazione in linea con alcune precedenti riflessioni.

In data **9.7.2009**, infatti, il detenuto Franco Tibaldi, ristretto presso la casa di reclusione di Ferrara, confermando il contenuto di una missiva inviata in data 21.6.2009 alla Procura della Repubblica di Caltanissetta, rivelava di aver ricevuto nell'aprile di quell'anno le confidenze fattegli da Francesco Andriotta, il quale, avvertito dal proprio difensore circa le dichiarazioni che stava rendendo un nuovo collaboratore di giustizia sulla strage di via D'Amelio (si trattava, evidentemente, dello Spatuzza), si mostrava con lo stesso Tibaldi preoccupato per la piega che la vicenda avrebbe potuto avere, posto che in precedenza lo stesso Andriotta avrebbe concordato in cella con altro detenuto, lo Scarantino, le false dichiarazioni sulla strage al fine di "*ottenere il programma di protezione*".

Tale versione dei fatti veniva sostanzialmente ribadita dal Tibaldi, in occasione del confronto sostenuto con l'Andriotta in data **30.11.2010**, pur se in tale sede egli precisava che l'Andriotta avrebbe parlato solo di "*accordo*", senza specificare il soggetto con il quale sarebbe stata conclusa tale intesa.

Il nominativo dello Scarantino, in buona sostanza, sarebbe stato il risultato di una deduzione del Tibaldi, posto che era noto che l'Andriotta era stato detenuto assieme allo Scarantino, prima dell'inizio della sua collaborazione.

Subito dopo il confronto, sottoposto nuovamente a interrogatorio, il Tibaldi (cfr. pag. 16 della trascrizione del verbale del 30/11/2010) rievocando quanto dallo stesso riferito a Mascali Angelo a proposito delle confidenze fattegli dall'Andriotta, così specificava "*...dice: tanto io e lui eravamo d'accordo*" ribadendo di aver identificato il "*lui*" nello Scarantino e di averne conseguentemente parlato in termini di certezza con il Mascali.

Di tale accordo tra lo Scarantino e l'Andriotta, come anticipato, ha pure riferito il già citato Giuseppe Ferone (anch'egli detenuto a Ferrara e autore di una lettera inviata alla Procura di Caltanissetta) che ha ribadito tale versione anche in occasione dei recenti confronti (cfr. i relativi verbali redatti in data **30.11.2010**) sostenuti, rispettivamente, con lo Scarantino e l'Andriotta, confermando anche un particolare che – se effettivamente vero – potrebbe essere di indubbia rilevanza, pur se decisamente negato dallo Scarantino, e cioè il riferimento che quest'ultimo avrebbe fatto nel corso del suo sfogo a Ferone, durante la detenzione a Velletri nel 1999, a "*Sparino*" (o qualcosa di simile), come persona (di cui si augurava la collaborazione con l'A.G.), ben al corrente della vicenda relativa al furto della Fiat 126.

Al presunto accordo tra lo Scarantino e l'Andriotta ha pure fatto riferimento il collaboratore di giustizia Angelo Mascali, di provenienza catanese, come pure il Ferone, che (cfr. verbale di interrogatorio del 9.7.2009) ha ricordato, per averlo appreso dal Tibaldi con il quale era detenuto a Ferrara, il timore esternato dall'Andriotta, dopo le notizie pervenute in merito alle dichiarazioni di un nuovo collaboratore, giacché "*sarebbe venuto a galla il fatto che egli aveva concordato con Scarantino le dichiarazioni da rendere per il processo Borsellino*".



Tale versione dei fatti è stata dal Mascali recentemente confermata (cfr. relativo verbale del 30/11/2010), con l'ulteriore precisazione, tuttavia, che già prima delle iniziative epistolari del Tibaldi e del Ferone circolavano nell'ambiente carcerario di Ferrara generiche voci (alimentate anche dal Ferone) circa l'accordo fraudolento che avrebbe generato la collaborazione dell'Andriotta e quella dello Scarantino.

Orbene, l'esito negativo - come già ricordato - degli accertamenti disposti dal PM circa la eventuale registrazione di colloqui svolti da funzionari di polizia con l'Andriotta nel periodo della sua permanenza nel carcere di Busto Arsizio (cfr. citata nota della DIA di Caltanissetta del 16/7/2010) - tenuto conto, peraltro, delle già citate concordanti indicazioni di Tibaldi Franco (cfr. verbale di informazioni del 9/7/2009) di Mascali Angelo (cfr. verbale di informazioni rese pure il 9/7/2009) e di Ferone Giuseppe (cfr. verbale di dichiarazioni rese il 14/8/2009), confermate sostanzialmente in occasione del confronto del 30.11.2010 - potrebbe far ritenere che l'Andriotta, a seguito delle "pressioni psicologiche" dallo stesso fatte allo Scarantino e da quest'ultimo ricordate in sede di ritrattazione, oltre che recentemente in sede di confronto con l'Andriotta (cfr. relativo verbale del 30.11.2010), abbia finito per concordare con lo Scarantino tempi e modi della loro collaborazione, quanto meno in termini generici e con riguardo alla fase del furto dell'auto e del caricamento dell'esplosivo, dopo che l'Andriotta medesimo aveva assunto cognizione degli atti processuali di cui lo Scarantino aveva la disponibilità.

Del resto lo Scarantino era già scosso dalle maliziose allusioni della polizia penitenziaria ("*le guardie mi insultavano mia moglie*") e da altre forme di violenza psichica e/o fisica (supposte o effettive), poste in essere dalla predetta polizia penitenziaria, peraltro ricordate anche dalla moglie dello Scarantino nel corso dell'esame reso all'udienza del 2/11/1995 nell'ambito del proc. cd. "*Borsellino 1*" (cfr. anche articolo di stampa del 23/7/1994 allegato alla nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta del 10/2/2011).

Pressioni cui, solo successivamente, e però a far data dal 20 dicembre 1993, epoca del primo colloquio investigativo, si aggiungereanno anche quelle dei funzionari di polizia.

L'ipotesi che Scarantino ed Andriotta abbiano concordato una falsa collaborazione è stata, però, smentita da entrambi e ciò anche in occasione dei già richiamati confronti (cfr. verb. cit. del 30.11.2010), sostenuti, rispettivamente, dallo Scarantino con il Ferone e dall'Andriotta con il Ferone e, successivamente, con il Tibaldi.

L'ipotesi dell'accordo tra l'Andriotta e lo Scarantino sulla falsa collaborazione sembrerebbe inoltre smentita dalla constatazione del notevole scarto di tempo intercorso tra i momenti in cui, rispettivamente, gli stessi iniziarono a rendere le loro dichiarazioni all'A.G. (settembre 1993, giugno 1994), come del resto rilevato nella sentenza del c.d. "*Borsellino I*", che aveva valorizzato questo dato come indice della autonomia della scelta collaborativa dello Scarantino. Tuttavia, non si può escludere che tale accordo sia stato inizialmente proposto dallo stesso Andriotta e che lo Scarantino, dopo aver tentennato o rifiutato, vi abbia aderito a distanza di ulteriori nove mesi in regime di detenzione di cui all'art. 41 bis o.p., forse anche frenato dal timore delle reazioni del proprio nucleo familiare, in particolare del cognato Salvatore Profeta.

Invero, malgrado le evidenti ragioni di astio del Tibaldi e del Ferone nei confronti dell'Andriotta e viceversa, desumibili dal tenore delle loro dichiarazioni, potrebbe ritenersi compatibile con la tesi della induzione all'accordo la martellante e preliminare rievocazione fatta allo Scarantino dall'Andriotta (e da quest'ultimo, emblematicamente "*dimenticata*" nel corso dell'ultimo interrogatorio reso ai pubblici ministeri il 30/11/2010) di episodi di morte violenta asseritamente posti in essere nei confronti di detenuti, come il Gioè (cfr. anche pag. 47 del verb. dib. del 24.9.1998, proc. Appello "*Borsellino 1*", n°1/1997 R.G.), che non poteva sortire altro prevedibile effetto se non quello di indebolire ulteriormente la resistenza al carcere del primo.

Nello stesso senso, soprattutto, e cioè nei termini di un accordo tra i due detenuti, quanto meno sommario e tenuto conto delle diverse capacità mnemoniche e rievocative dei protagonisti o di una induzione successivamente accettata, si potrebbero leggere le coincidenti dichiarazioni rese dall'Andriotta e dallo Scarantino nel corso delle indagini preliminari circa l'incarico dato al Candura ed a Valenti Luciano del furto della Fiat 126, tenuto conto che il Candura, sin dal verbale del 03/10/1992, successivo alla esecuzione dell'ordinanza custodiale in carcere nei confronti dello Scarantino (**26/9/1992**), aveva "confessato" di essere il solo autore del furto, smentendo la precedente versione fornita, secondo la quale il responsabile del furto sarebbe stato, invece, il Valenti.

Del resto, una siffatta concorde indicazione (che lo Scarantino ha mantenuto – come già ricordato – sin all'udienza dibattimentale) non si potrebbe ritenere oggetto di un suggerimento dall'esterno (come ancora recentemente e in modo specifico ribadito dall'Andriotta nel citato verbale dell'interrogatorio reso ai pubblici ministeri il 30/11/2010, oltre che, pur genericamente, nel corso del recente interrogatorio del 24/2/11), che, altrimenti, sarebbe stato ovviamente nel senso di far subito allineare le dichiarazioni dell'Andriotta e dello Scarantino a quelle del Candura e ciò, a maggior ragione, sembrerebbe ora evidente se si consideri che sia il Candura che lo Scarantino hanno ritrattato le precedenti dichiarazioni affermando di aver sempre detto il falso e che lo Scarantino ha escluso comunque di aver mai dato, in passato, incarico al Candura (ed al Valenti) di rubare auto per proprio conto.

Inoltre, in tale prospettiva assumerebbe rilevanza il fatto che l'Andriotta abbia fatto riferimento all'incarico del furto della Fiat 126 al Candura ed al Valenti, pur a fronte della conoscenza che egli ha dimostrato di avere della ritrattazione fatta dal Valenti in data **3/10/1992** (cfr. verbale di interrogatorio reso da Andriotta Francesco in data 14/9/1993: "*mi disse - n.d.r.: lo Scarantino - anche che era convinto di una assoluzione perché a suo dire, i giudici non avevano nulla in mano contro di lui. Mi disse che era stato accusato da due persone; mi fece il nome di tale Valenti e di tale Candura, di cui non ricordo il nome proprio, precisando che era tranquillo in quanto il Valenti nel corso di un confronto aveva ritrattato le accuse nei confronti dello stesso Scarantino*").

Analogamente, infine, potrebbe suggerire l'ipotesi dell'accordo quanto dallo Scarantino dichiarato nel verbale di interrogatorio reso al P.M. il 21/10/1994 allorchè, pur nel contesto della collaborazione all'epoca appena avviata, faceva presente che l'intenzione di collaborare con la giustizia era maturata nel periodo della detenzione a Busto Arsizio e che, durante l'udienza preliminare (prima dell'inizio di detta collaborazione) aveva confidato al suo difensore (che cominciava a nutrire qualche sospetto sulla sua "tenuta"), al fine di "sviarlo", che pensava di "*fare il falso pentito fornendo dichiarazioni parzialmente vere ed altre false*".

Vanno a questo punto segnalate, alcune incongruenze in cui l'Andriotta è incorso in occasione degli interrogatori del 17/7/2009, del 28/9/2009, del 30/11/2010 e del 24/2/11, alle quali lo stesso, per la verità con indubbia scaltrezza, dopo le contestazioni mossegli dai pubblici ministeri (cfr., in particolare, il verbale di interrogatorio del **24/2/11**), ha cercato di rimediare in modo plausibile, pur se comunque sospetto:

- a) l'inserimento del dott. Salvatore La Barbera nell'incontro a Busto Arsizio con il dott. Arnaldo La Barbera o con "*un altro personaggio in borghese*" per pianificare la sua collaborazione e determinare quella dello Scarantino (cfr. pag. 171 della trascrizione del verbale del **17/7/2009**), presenza poi via via "*evaporata*" sino a scomparire del tutto in occasione dell'interrogatorio di cui al verbale del **24/2/11**;
- b) la identificazione del "*personaggio in borghese*" presente a Busto Arsizio (e anche in occasione dell'incontro presso la D.D.A. di Milano) nel dott. Vincenzo Ricciardi (cfr. verbale del **30/11/2010**), dopo che la sua foto non era stata riconosciuta nel verbale di interrogatorio del **28/9/2009** (cfr. pag. 30) – pur se con singolare progressione nello stesso verbale aveva affermato a proposito del personaggio raffigurato nella foto n. 17 (appunto il Ricciardi) "*non ricordo dove devo averlo visto, ma non riesco a*

*decifrarlo*” – e dopo aver saputo che la foto in questione raffigurava l’effigie del dott. Ricciardi;

- c) l’inserimento progressivo del dott. Ricciardi in altre occasioni di incontro (cfr. verbale del 30/11/2010) e cioè a Novara, durante i permessi premi e a Rebibbia, in occasione di altro permesso premio (cfr., in particolare, **pagg. 7 e 21** della relativa trascrizione);
- d) la collocazione temporale dell’incontro a Busto Arsizio con il dott. Arnaldo La Barbera e con il dott. Vincenzo Ricciardi in epoca corrispondente alla data dell’unico interrogatorio in cui lo Scarantino veniva sottoposto dal P.M. dott. Cardella a Busto Arsizio e cioè in epoca assolutamente incompatibile - a ben vedere - con la presenza dello stesso Andriotta nella predetta struttura carceraria, posto che tale interrogatorio dello Scarantino venne effettuato in data 6/5/1993, come poi è stato contestato all’Andriotta, quando ancora lo stesso non era stato ivi ancora tradotto. A fronte dei rilievi mossi dai pubblici ministeri, l’Andriotta replicava che si trattava di fatti ormai risalenti nel tempo e confermava comunque che lo Scarantino quello stesso giorno gli riferì che si era incontrato con il dott. Arnaldo La Barbera;
- e) la precisazione che in occasione dell’incontro (cfr. verbale del 30/11/2010, pag. 60 della relativa trascrizione), del quale pure egli aveva riferito senza scendere in alcun particolare (se non quello dell’invito rivoltagli dal dott. Salvatore La Barbera a continuare a collaborare), presso il reparto “*celere*” di via Zara a Milano, gli furono consegnati dagli investigatori “*appunti*” relativi a quanto egli avrebbe dovuto dichiarare in merito alla riunione di Villa Calascibetta.  
A fronte della contestazione che tale incontro, in considerazione delle modalità temporali dallo stesso Andriotta indicate (dal giugno 1994 al novembre 1995 con pernottamento fuori dalla struttura carceraria, mentre egli si trovava ristretto a Paliano) e tenuto conto di quanto documentalmente risultante dall’elenco dei movimenti carcerari trasmesso dal D.A.P. (cfr. all. 4 alla nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta del 16/7/2009), non poteva che essere avvenuto dal marzo 1995 e cioè in epoca successiva al **28/10/1994**, data dell’interrogatorio cui veniva sottoposto dal P.M. di Caltanissetta, alla presenza del dott. Bò, allorché egli forniva indicazioni appunto sulle riunioni di Villa Calascibetta, l’Andriotta non escludeva che altri “*appunti*” relativi al medesimo argomento potessero essergli stati consegnati anche prima di tale incontro;
- f) la decisa negazione di aver appreso, direttamente o indirettamente, notizie di tale riunione attraverso la stampa e ciò malgrado gli venisse fatto rilevare dai pubblici ministeri che proprio dal verbale del 28/10/1994 (successivo all’inizio della collaborazione dello Scarantino) risultasse proprio che egli stesso, tramite i “*compagni di detenzione*” avesse saputo di tali notizie.

Orbene, tale tortuoso itinerario ricostruttivo degli avvenimenti ad opera dell’Andriotta, pur a fronte di formali giustificazioni invocate in sede di contestazione, potrebbe ritenersi la “*spia*” di un tentativo dello stesso di simulare una regia esterna alla propria collaborazione, frutto, invece, di un’iniziativa assunta dallo stesso autonomamente o previo concerto con lo stesso Scarantino.

Non possono, tuttavia, escludersi altre ipotesi che hanno pari dignità logica: quella del riuscito e premeditato indottrinamento dell’Andriotta a cura del dott. La Barbera o di altro funzionario di polizia e quella dell’autonoma iniziativa dell’Andriotta, assunta approfittando di spregiudicati e informali contatti con gli organi di polizia diretti solo a convincere lo Scarantino alla collaborazione, ma di fatto utilizzati, anche a seguito di una piattaforma di conoscenze o notizie indebitamente trasmesse dai predetti funzionari, per appropriarsi di un ruolo che egli non aveva titolo per assumere.

Ciò premesso sulle ragioni che possono aver indotto lo Scarantino a “*collaborare*” con la giustizia (pressioni degli investigatori, quali che ne siano state l’intensità e le reali

motivazioni, promesse di benefici economici e/o penitenziari codificati o meno o, addirittura, preordinata utilizzazione del falso pentimento dell'Andriotta o, infine, accordo fraudolento con l'Andriotta, da una parte, e "interesse" dello Scarantino a sottrarsi al regime carcerario, dall'altra), appare, tuttavia, riduttivo, alla luce dell'analisi delle sue dichiarazioni e del confronto con quelle dello Spatuzza, concludere che tutto ciò che egli ha riferito sulla strage, soprattutto nei primi interrogatori in carcere, sia solo e necessariamente il frutto di una fervida fantasia, come egli cerca ancora oggi di accreditare, magari supportata da notizie di stampa in vario modo captate o da "suggerimenti" provenienti dall'esterno.

E tale considerazione si imporrebbe in quanto nella ricostruzione dello Scarantino, prima della definitiva ritrattazione, ed in quella dello Spatuzza non possono sfuggire alcuni passaggi che presentano significative analogie:

- a) il trasferimento e la custodia dell'auto rubata in più siti (due o tre secondo lo Scarantino, tre secondo lo Spatuzza);
- b) rottura e riparazione del bloccasterzo dell'auto rubata;
- c) ruolo di rilievo svolto da Renzino Tinnirello e Ciccio Tagliavia con particolare riguardo alle operazioni svolte all'interno di un garage (quello dell'Orofino, secondo lo Scarantino, quello di Via Villasevaglios secondo lo Spatuzza) e con riguardo al reperimento dell'esplosivo, pur se a tal proposito lo Scarantino formulava una mera ipotesi (cfr. verbale del 25/11/1994), laddove, invece, lo Spatuzza, limitatamente al Tinnirello, si soffermava a lungo sulle operazioni svolte a Porticello nel periodo delle stragi e sulla lavorazione dell'esplosivo con la partecipazione anche di quest'ultimo;
- d) il furto delle targhe avvenuto nel primo pomeriggio del sabato precedente alla strage;
- e) il rapporto particolare di frequentazione che esisteva tra Renzino Tinnirello, sebbene quest'ultimo appartenesse alla "famiglia" di Corso dei Mille e quindi al mandamento Brancaccio, e Pietro Aglieri e Carlo Greco (cfr. verbale di interrogatorio di Scarantino del 22/05/1995) che, invece, appartenevano alla "famiglia" della Guadagna e quindi al mandamento di Santa Maria del Gesù.

Lo Spatuzza, a proposito dei rapporti tra le due famiglie, che confermava, faceva riferimento alle notizie apprese durante il processo per la strage di Firenze da Vincenzo Sinacori sulle informazioni che Tinnirello avrebbe fornito agli uomini della Guadagna sul coinvolgimento di Brancaccio nella strage di Via D'Amelio (cfr. verbale sintetico di interrogatorio dello Spatuzza del 17/11/2008), circostanza che determinò l'esclusione del Tinnirello dalle successive stragi del 1993 in cui non veniva, appunto, coinvolto.

Vale la pena ricordare, inoltre, che anche Antonino Giuffrè (cfr. verb. del 03/04/2009 pagg. 25 e segg.) ha indicato in Renzino Tinnirello il personaggio di collegamento tra "il mandamento" di Santa Maria del Gesù e quello di Brancaccio e che Cancemi Salvatore (cfr. sentenza di Appello proc. c.d. "Borsellino Bis" pag. 334) aveva già rimarcato che il Tinnirello lavorava negli stupefacenti assieme a Carlo Greco ed ai fratelli Graviano ed, infine, che Di Filippo Pasquale (cfr. pag. 130 sentenza Appello proc. c.d. "Borsellino 1") aveva parlato di analoghi rapporti del Tinnirello (e di Giuseppe Barranca) con Pietro Aglieri.

Sostanziale conferma circa l'asserita vocazione del Tinnirello ad essere scarsamente riservato si coglieva dalle dichiarazioni di Salvatore Grigoli (cfr. verb. interr. reso al P.M. in data 4.11.2010) che ha fatto riferimento a lamentele registrate nell'ambito del mandamento di Brancaccio per tale propensione del Tinnirello, pur se il collaboratore non ha saputo precisare, a distanza di tempo, con certezza se l'accusa rivolta a quest'ultimo, fosse di avere rapporti con "quelli" della "famiglia" di Pagliarelli o con "quelli" della "famiglia" della Guadagna.

Tuttavia, la precisazione subito fatta dal collaboratore che analoga contestazione era stata rivolta anche a Peppuccio Barranca consente di concludere che i destinatari delle "aperture",

/se

fatte, appunto, dal Tinnirello e dal Barranca, fossero proprio personaggi della “famiglia” della Guadagna.

Invero, lo stesso Scarantino – che già nella precedente fase della collaborazione aveva dichiarato che il Barranca “*ha sempre abitato nel quartiere della Guadagna*” e che “*è stato proprio il Tinnirello a invitarmi a rivolgermi al Barranca per rifornirmi di droga*” (cfr. verb. interr. reso al P.M. il 22.5.1995) – ha, pur nella recente ritrattazione, confermato il proprio coinvolgimento nel settore del traffico degli stupefacenti, sebbene ne abbia ridimensionato l’entità, chiamando in correità, tra gli altri, lo stesso Aglieri ed il Tinnirello (cfr. verb. interr. reso al P.M. in data 19.10.2009).

Peraltro, il collaboratore Di Filippo Pasquale, come già rilevato, ha evidenziato i rapporti del Tinnirello e del Barranca con Pietro Aglieri nel settore degli stupefacenti (cfr. pag. 130, già citata, della sentenza della Corte di Assise di Appello, proc. c.d. “*Borsellino 1*”) ed ha fatto, altresì, riferimento alle lamentele di Nino Mangano, capo della “famiglia” di Ciaculli, per il fatto che il Barranca “*aveva a che fare anche con Pietro Aglieri e Carlo Greco, cosa che Nino Mangano non tollerava, perché lui doveva a che fare solo con noi e quindi in un certo senso Mangano non aveva tanta fiducia in lui, perché lui poteva portare notizie a loro, cioè sarebbe a Pietro Aglieri...*” (cfr. sent. Corte di Assise di Caltanissetta, proc. c.d. “Borsellino 1”, che riporta integralmente le dichiarazioni rese sul punto dal Di Filippo).

Del resto, lo stesso Aglieri (cfr. verb. cit. sintetico del 6.7.2010) ha riconosciuto che “*probabilmente lo Scarantino avrà accusato il Tinnirello perché lo stesso frequentava la Guadagna*”, pur senza volere specificare i motivi di tale frequentazione che, invece, come già rilevato, lo Scarantino aveva già in passato esplicitato (“*ho conosciuto il Tinnirello già nel 1985 perché frequentava assiduamente il quartiere della Guadagna e si accompagnava quasi sempre in quelle occasioni con Aglieri Pietro e Greco Carlo...; preciso che mentre Carlo Greco ed il fratello Pinuzzo mi fornivano eroina bianca, il Tinnirello mi procurava eroina turca grigia... e lo stesso Tinnirello mi portava la droga alla Guadagna... È stato proprio il Tinnirello a invitarmi a rivolgermi al Barranca per rifornirmi di droga; preciso di aver visto più volte insieme il Tinnirello e il Barranca...*”; cfr. verb. interr. cit. reso al P.M. il 22.5.1995).

Pur non essendo stato, inoltre, individuato il verbale dibattimentale in cui Vincenzo Sinacori, secondo l’assunto dello Spatuzza, avrebbe fatto riferimento, durante lo svolgimento del processo relativo alla strage di Firenze, alle lamentele per le informazioni che il Tinnirello avrebbe fornito agli uomini della Guadagna, deve, tuttavia, rilevarsi che lo stesso Sinacori ha confermato (cfr. verb. interr. integrale reso al P.M. in data 20.11.2010) l’esistenza di “*chiacchiere negative*”, sul conto del Tinnirello di cui aveva avuto notizia nel periodo (1993) di latitanza.

Peraltro, ulteriore implicita autorevole conferma di tali rapporti ha fornito l’Aglieri (cfr. verbale interr. cit. del 06/07/2010), allorché ha fatto, altresì, riferimento alle informazioni che Profeta Salvatore e Carlo Greco avrebbero richiesto a qualcuno (di cui non veniva indicata l’identità e che potrebbe fondatamente, a questo punto, identificarsi proprio nel Tinnirello e/o nel Barranca) per verificare se la Fiat 126, che lo Scarantino dichiarava di aver dato incarico di rubare, fosse stata effettivamente utilizzata per la strage.

Si è già, peraltro, avuto modo di notare che l’interessamento del Profeta per la individuazione delle circostanze del furto della Fiat 126 è addirittura anteriore (come si desume dalle già ricordate intercettazioni ambientali dell’ottobre 1992 all’interno del negozio di decorazioni in gesso del nipote di quest’ultimo) all’inizio della collaborazione dello Scarantino.

Del resto, occorre rilevare, quanto meno sul piano della coerenza logica, la fondatezza della indicazione fornita dal Candura, pur in sede di ritrattazione, circa le notizie dallo stesso richieste, per incarico della Valenti, allo Scarantino sulla sorte della Fiat 126 con implicita richiesta di restituzione della stessa, attività nella quale si era, per conto proprio, profusa la stessa Valenti che aveva chiesto a suoi “*conoscenti*” notizie sull’auto.

A tal riguardo va ricordato che nella relazione redatta dal dott. Arnaldo La Barbera circa il "colloquio informale" avuto con il Candura, al momento del suo arresto, si fa, tra l'altro, riferimento alle indicazioni da quest'ultimo fornite in relazione "al suo interessamento personale nell'ambiente della malavita, da lui peraltro abitualmente frequentato, per il recupero dell'autovettura FIAT 126, rubata ad una sua conoscente, Valenti Pietrina, congiunta dei suoi coindagati" (cfr. alleg. n° 5 alla già cit. nota del Centro D.I.A. di Caltanissetta, prot. n° 4369 del 30.9.2010).

Non può, inoltre, non rilevarsi come lo stesso Scarantino, pur in occasione della recente ritrattazione (cfr. trascrizione del verb. interr. reso al P.M. in data 19.10.2009) abbia ammesso: "quando si rubavano delle cose nella mia borgata, essendo che io ero il cognato di Salvatore Profeta... mi vedevano e... parlavano con me e mi facevano sentire, diciamo, importante perché mi venivano a dire queste cose".

Non può, infine, neppure trascurarsi la circostanza che lo Scarantino, all'epoca, aveva un posto di vendita di sigarette di contrabbando, ubicato nei pressi della rotonda di via Oreto, e cioè ad una distanza, come egli stesso ha precisato (cfr. verb. interr. 18.2.2010, ore 13,00), di circa 600/700 metri dal luogo in cui è stata rubata l'auto della Valenti, fatto, questo, che rende ancora più verosimile la possibilità che egli sia stato destinatario della richiesta di recupero dell'auto avanzata dal Candura.

Orbene, alla luce di quanto sopra rassegnato, deve ritenersi altamente probabile che alcune notizie sul ruolo svolto nella strage da personaggi del mandamento di Bancaccio (che sicuramente non fu l'unico a partecipare all'efferato delitto, come si desume, dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori esaminati nell'ambito dei processi sulla strage di Via D'Amelio) siano state convogliate verso il mandamento di Santa Maria del Gesù e, quindi, tramite Pietro Aglieri e/o Carlo Greco, pervenute al Profeta e, quindi, allo Scarantino che, in qualche modo, le ha rielaborate inserendo il suo falso protagonismo per accreditare il racconto e facendo riferimento all'effettivo coinvolgimento di persone, quali il Tinnirello ed il Tagliavia, e, non può escludersi, di altri personaggi, di cui aveva acquisito notizia nell'ambito del mandamento di Santa Maria del Gesù.

Peraltro, anche alla luce delle dichiarazioni rese dallo Spatuzza (cfr. verbale di interrogatorio del 23/9/2010), a proposito di Vittorio Tutino ed all'abitudine di quest'ultimo di far uso di sostanze alcoliche (cfr. anche il verbale di interrogatorio reso in data 22/4/2011 da Tranchina Fabio), indirettamente riscontrate da quanto riferito da Tullio Cannella (cfr. verbale di interrogatorio del 29/9/2009, del 14/10/1995, del 24/10/1995 e verbale di udienza del 17/10/1997 nel proc. c.d. "Borsellino bis") in merito alle confidenze fattegli dal Tutino circa il suo coinvolgimento nella strage, si potrebbe ipotizzare che anche attraverso il versante Tutino, il cui fratello Marcello faceva da scorta a Ciccio Tagliavia (cfr. verbale citato di Cannella del 29/9/2009), si siano verificate ulteriori fughe di notizie.

In tale contesto potrebbe trovare perfino spiegazione la frase riferita al Ferone (che potrebbe quindi non essere necessariamente il risultato di una suggestione scaturita dalla diffusione delle notizie di stampa sulla collaborazione di Gaspare Spatuzza) dallo Scarantino nel carcere di Velletri allorché quest'ultimo, protestando la sua innocenza, si sarebbe augurato il "pentimento di Sparino" che, a suo dire, "sapeva tutta la verità su Via D'Amelio".

Lo Scarantino, come già si è detto a proposito del Candura, è stato pure, anche se con minori "capacità sceniche" di quest'ultimo, protagonista di un gioco di verità e falsità che peraltro, sebbene in un'ottica diversa, la Corte di Assise di Appello (proc. c.d. "Borsellino 1") aveva già colto.

In tale gioco - per condurre il quale lo Scarantino si è avvalso inevitabilmente di quel bagaglio informativo che gli proveniva dall'ambiente mafioso nel quale viveva, attesi i rapporti con il cognato Profeta Salvatore, con Pietro Aglieri e Carlo Greco, e ciò a prescindere dal fatto di essere o meno "uomo d'onore" - egli ha finito per "entrare nel

*personaggio*” ed *“allargarsi”* (cfr. verbale di interrogatorio dello Scarantino del 28/09/2009 in forma sintetica), colmando le lacune della propria conoscenza con l’inserimento di circostanze volutamente false (ad esempio, la riunione di Villa Calascibetta e l’incarico dato al Candura di rubare l’auto della Valenti) o, quanto meno, riconducibili a mere supposizioni e/o suggerimenti (come, ad esempio, l’imbottitura dell’autobomba nell’officina dell’Orofino, che, inevitabilmente, evoca il contenuto della sibillina nota del Centro S.I.S.D.E. del 13/8/1992, di cui già si è detto).

Non può, d’altra parte, ignorarsi che sullo specifico coinvolgimento di Pietro Aglieri e del mandamento di Santa Maria del Gesù nella strage sono state registrate numerose dichiarazioni di collaboratori, quali Salvatore Cancemi, Mario Santo Di Matteo, Tullio Cannella, Antonino Galliano, Pasquale Di Filippo e Francesco Di Carlo e ciò, malgrado Pietro Aglieri abbia ancora recentemente (cfr. verbale del 6/7/2010) ribadito la propria estraneità alla strage e confermato, sia pure in termini diversi, l’episodio già riferito da Antonino Giuffrè (cfr. verb. cit del 03/04/2009 e del 16/09/2010) in merito alla verifiche effettuate presso l’albergo *“La Vetrana”* al fine, non già di cancellare, come dichiarato dal Giuffrè, quanto piuttosto, in senso contrario, di far risultare le tracce della presenza in quel luogo dello Scarantino nel primo pomeriggio della domenica della strage, sul presupposto (erroneo) che lo Scarantino avesse dichiarato di aver partecipato anche alla fase esecutiva della strage.

Circostanza, quest’ultima, sostanzialmente confermata anche da Carlo Greco (cfr. verbale di interrogatorio del 15/9/2010) che, a ben vedere, potrebbe ribadire, in modo neutro, la preoccupazione di Pietro Aglieri e del Greco di essere coinvolti con il loro mandamento nelle indagini sulla strage, e ciò a prescindere dalla loro effettiva o meno responsabilità.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi che la definitiva ritrattazione dello Scarantino sia sicuramente attendibile con riguardo alla parte del racconto concernente la sua affermata estraneità all’incarico di rubare la Fiat 126 della Valenti ed alle operazioni che avrebbero preceduto e seguito tale incarico (riunione nella Villa Calascibetta e imbottitura dell’auto con esplosivo nella carrozzeria dell’Orofino), con tutte le conseguenti implicazioni.

Del resto, l’esito delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche effettuate, dopo l’ultima ritrattazione dallo Scarantino ai propri familiari dal carcere di Velletri (cfr. nota del Centro DIA di Caltanissetta del 04/08/2010 con relativi allegati e, in particolare, l’annotazione relativa alla conversazione del 30/9/2009 ore 18,50, intercorsa tra lo Scarantino e la figlia Giusy nel corso della quale lo Scarantino riferiva di essersi finalmente *“liberato”* dicendo ai magistrati tutta la verità e ribadiva di non sapere nulla della strage) e la già citata lettera recentemente dallo stesso inviata alla vedova Borsellino sembrano fornire elementi di riscontro a quanto sopra rassegnato, pur dovendosi coerentemente richiamare quanto già osservato sulla personalità dello Scarantino a proposito di analoga attestazione di verità, anche se di segno opposto, fatta da quest’ultimo alla moglie in occasione dell’inizio della sua collaborazione allorché egli aveva, invece, *“confessato”* il proprio coinvolgimento nella strage.

Ulteriore elemento di conferma della esclusione del protagonismo dello Scarantino nella vicenda può, infine, agevolmente cogliersi dal commento ironico all’epoca fatto da Giuseppe Graviano, e riferito al PM da Fabio Tranchina (cfr. pagg. 21 e 22 della trascrizione del verbale di interrogatorio dallo stesso reso in data 3/5/2011), a proposito della notizia relativa all’inizio della *“collaborazione”* dello stesso Scarantino: *“parrassi, parrassi quantu vuoli”*, parole, queste, che sinteticamente e in modo autorevole (in considerazione della fonte delle stesse) esprimono il disconoscimento assoluto del ruolo falsamente attribuitosi dallo Scarantino e l’ininfluenza delle sue dichiarazioni.



Del resto, nello stesso senso vanno apprezzate le recentissime indicazioni fornite (cfr. verbale di interrogatorio reso al P.M. di Palermo in data 10/6/2011) dal collaboratore di giustizia Lo Verso Stefano, personaggio che, gravitando nella "famiglia" di Ficarazzi (mandamento di Bagheria - Villabate), aveva curato dal 2002-2003 la latitanza di Bernardo Provenzano.

Lo stesso, invero, ha spontaneamente accennato, in un contesto di assoluta attendibilità, all'accorata affermazione di innocenza che nel carcere di Spoleto aveva a lui fatto Cosimo Vernengo il quale si era dichiarato assolutamente estraneo alla strage di Via D'Amelio, per la quale ingiustamente - a dire di quest'ultimo - erano stati condannati egli stesso ed il cognato Franco Urso.

Tale recentissimo contributo suona, ove fosse ancora necessario, come ennesimo elemento confermativo della esclusione del protagonismo rivendicato dallo Scarantino nella sua precedente "collaborazione", laddove egli si era ritagliato un ruolo anche nella fase della asserita conduzione della Fiat 126 della Valenti nella autofficina dell'Orofino ed in quella dell'imbottitura con esplosivo in tale sito della predetta auto, fase, quest'ultima, durante la quale egli avrebbe però svolto dall'esterno solo compiti di vigilanza.

## 9 - LA "COLLABORAZIONE" di ANDRIOTTA FRANCESCO.

### 9.1 Premessa

La collaborazione di ANDRIOTTA Francesco (intrapresa nel settembre 1993) per la strage di via Mariano D'Amelio, quale emerge dalle investigazioni delegate al "Gruppo Falcone-Borsellino", non solo aveva aperto la strada a quella di Vincenzo SCARANTINO (che avrà inizio il 24 giugno 1994), divenendo quasi un ponte tra questi e CANDURA Salvatore, ma era altresì servita a puntellare quel costruito accusatorio riversato nei tre gradi di giudizio del primo processo celebrato per la morte del dott. Borsellino (contro SCARANTINO Vincenzo, PROFETA Salvatore, SCOTTO Pietro, OROFINO Giuseppe) e segnatamente a superare la ritrattazione effettuata dallo Scarantino nel 1998.

Oggi, alla luce delle dichiarazioni di SPATUZZA, la genesi e l'incedere di quella collaborazione - in qualche modo accompagnata da una spregiudicatezza investigativa, non giustificabile neppure mettendosi nei panni di chi visse la drammaticità e l'emergenza di quegli anni e ne fu attore con compiti istituzionali - devono essere rivisitate e scandagliate con la consapevolezza che le dichiarazioni dell'Andriotta costituiscono anche la *svolta* per le preliminari investigazioni di allora, che si spinsero sino a toccare i massimi livelli dei quadri dirigenziali di Cosa Nostra.

Prima di affrontare il **nuovo percorso collaborativo** di ANDRIOTTA, anche per quest'ultimo si impone una esposizione del contributo da lui fornito alle investigazioni.

### 9.2 La prima collaborazione di ANDRIOTTA Francesco nel processo c.d. Borsellino 1° grado.

Chi è ANDRIOTTA e quale sia stato il suo racconto lo si ricava agevolmente dalla sentenza n. 1/96 della Corte di Assise di Caltanissetta, pronunciata il 27.01.1996 (con deposito della motivazione il 16.09.1996) nel procedimento n. 9/94 Reg. Gen. Corte di Assise (cfr. pagg. 180-195 sentenza 1° grado Borsellino I).



I giudici del primo processo celebrato per l'uccisione del dott. Borsellino, dopo averlo sentito all'udienza del 31 gennaio 1995, ne esaminano attentamente il vissuto.

ANDRIOTTA era stato trasferito dal carcere di Saluzzo a quello di Busto Arsizio per essere più vicino alla famiglia (almeno a suo dire); lì era arrivato il 3 giugno 1993 ed era stato assegnato al Reparto Osservazione, occupando prima la cella n. 5 e poi la n.1, ove era rimasto sino al 23 agosto 1993. Proprio in tale periodo aveva avuto modo di conoscere Vincenzo SCARANTINO, con il quale si era subito instaurato un rapporto cordiale, rinsaldatosi giorno dopo giorno; come fanno tutti i detenuti, ciascuno aveva iniziato a parlare dei propri fatti personali e quindi anche delle attività illecite per cui era in carcere: SCARANTINO gli aveva riferito di essere legato a personaggi mafiosi importanti, in particolare a Carlo GRECO e Salvatore PROFETA, che, peraltro era anche suo cognato, con i quali aveva gestito grossi traffici di stupefacenti; di PROFETA aveva aggiunto che era "uomo d'onore" e che godeva di grande rispetto in *cosa nostra* essendo il braccio destro di Pietro AGLIERI, il capo nel quartiere della Guadagna. Lo SCARANTINO gli aveva parlato di altra attività illecita collaterale da lui direttamente curata, relativa al contrabbando di sigarette. Passando i giorni, il rapporto di confidenza si era tramutato in un vero e proprio rapporto amicale, con scambio di favori: SCARANTINO cucinava anche per ANDRIOTTA, facendogli pervenire il cibo in sacchetti di plastica; mentre quest'ultimo, in occasione dei colloqui, consegnava alla moglie i messaggi scritti dal primo e destinati alla sua famiglia; a volte era egli stesso a scrivere tali messaggi, su dettatura di SCARANTINO, dato che questi non sapeva scrivere in corretto italiano e la moglie di ANDRIOTTA – che avrebbe dovuto chiamare il numero riportato sul "pizzino" leggendone il contenuto all'interlocutore che rispondeva all'altro capo – non riusciva a capire cosa vi fosse scritto.

Nel prosieguo SCARANTINO si era addirittura lasciato andare con ANDRIOTTA ad una serie di importanti confidenze riguardanti anche il suo coinvolgimento nella strage di via D'Amelio.

Inizialmente SCARANTINO gli aveva detto solo che era imputato per questi fatti e che le prove a suo carico erano costituite dalle dichiarazioni rese da tali CANDURA e VALENTI, di cui comunque non si preoccupava minimamente perché si trattava di due tossicodipendenti poco attendibili; aveva addirittura appreso che il secondo, nel corso di un confronto con il primo, aveva ritrattato le accuse nei suoi confronti. SCARANTINO aveva anche riferito ad ANDRIOTTA di non essere neppure preoccupato per il filmato, in possesso di CANDURA, che lo ritraeva in occasione di una festa di quartiere e di cui comunque sarebbe stato in grado di dare ampie giustificazioni.

SCARANTINO aveva invece manifestato una qualche apprensione allorchè aveva appreso dell'arresto di suo fratello per ricettazione di autovetture, tanto che, con il solito sistema (dei messaggi trasmessi per il tramite della moglie di Andriotta), aveva cercato di saperne di più cercando di capire se il reato fosse collegato alla strage di via D'Amelio.

Molto più forte era stata invece l'apprensione allorchè SCARANTINO aveva appreso – tramite un amico della seconda sezione – che in televisione era stata diffusa la notizia dell'arresto di un garagista coinvolto nella strage. In tale contesto SCARANTINO si era lasciato andare ad ulteriori confidenze con ANDRIOTTA, al quale aveva rivelato, tra le altre cose, che le sue paure erano collegate al rischio di un eventuale pentimento del garagista, le cui dichiarazioni avrebbero sicuramente comportato per lui l'ergastolo.

La fiducia nutrita nell'ANDRIOTTA aveva poi determinato SCARANTINO a confessargli di avere commissionato al CANDURA il furto di quella Fiat 126 che era stata utilizzata nella strage, e ciò su richiesta del cognato, PROFETA Salvatore; l'autovettura da sottrarre doveva essere di colore bordeaux e ciò perché anche la sorella di SCARANTINO, Ignazia, ne possedeva una dello stesso colore; in tal modo, se qualcuno lo avesse visto durante gli spostamenti della vettura, non avrebbe nutrito alcun sospetto.

I Giudici della Corte ebbero quindi a dare un giudizio positivo sulla "attendibilità" di ANDRIOTTA, affermando che la sua collaborazione:

- aveva offerto una compiuta, seppur lacunosa, ricostruzione della fase esecutiva della strage;
- aveva fornito *"una chiave di lettura univoca degli elementi di prova fino a quel punto raccolti nei confronti dello SCARANTINO e degli altri due indagati in stato di detenzione..."*;
- aveva consentito di acquisire precisi elementi di responsabilità in ordine alla partecipazione nella strage di PROFETA Salvatore, il cognato di Vincenzo SCARANTINO (su tale ultimo punto è bene ricordare che SCARANTINO, dopo il pentimento di SPATUZZA e le nuove investigazioni svolte dalla Procura di Caltanissetta, ha spiegato – a specifica contestazione – di non essersi sentito in colpa per il coinvolgimento del cognato a seguito delle sue "false accuse", in quanto l'affine era stato già arrestato per le dichiarazioni di ANDRIOTTA).

Gli stessi giudici della Corte affrontarono in sentenza le problematiche legate al trasferimento di ANDRIOTTA dalla Casa Circondariale di Saluzzo a quella di Busto Arsizio per *"tutte le illazioni formulate dalle difese sulla presunta utilizzazione dell'ANDRIOTTA da parte di Organi di P.G., che ne avrebbero sollecitato il trasferimento presso quell' istituto carcerario e la sua collocazione nello stesso reparto ed in cella contigua a quella dello SCARANTINO affinché potesse provocarne e raccoglierne le confidenze per riferirne successivamente agli Inquirenti"*.

In proposito la Corte si convinse - grazie alle deposizioni del teste GUIDI Onilde, direttrice della Casa Circondariale di Saluzzo e del teste RIZZO Michele, direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio - che il trasferimento di ANDRIOTTA alla Casa Circondariale di Busto **non era stato orchestrato** per raggiungere SCARANTINO e fungere da "agente provocatore", bensì per ragioni di opportunità, allorché si dovettero scongiurare rischi che ANDRIOTTA tentasse il suicidio: in buona sostanza, dopo la condanna all'ergastolo, ANDRIOTTA era stato trasferito dalla Casa Circondariale di Brescia (per "sfillamento" di quella struttura) a quella di Saluzzo e, in conseguenza, era caduto in grave stato depressivo (segnalato dallo psicologo) sia per la condanna subita, sia anche perché era stato allontanato dal luogo ove risiedevano i suoi familiari e più facile era l'effettuazione di colloqui con essi; pertanto, a seguito di richiesta inoltrata al competente Ministero, intorno ai primi giorni di giugno del 1993, ANDRIOTTA era stato trasferito presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio - carcere lombardo che per la sua posizione poteva agevolare i contatti con suoi familiari - per fruire di *"due mesi di colloqui"*.

Il teste RIZZO aveva poi spiegato che, al carcere di Busto, ANDRIOTTA era stato assegnato alla "Sezione penale" trattandosi di detenuto comune e ciò in conformità alle disposizioni ministeriali; il detenuto aveva però segnalato l'esistenza di rischi per la sua incolumità personale in relazione alla permanenza nella stessa sezione dei detenuti FONDINI Leonardo e LIVORACE Cotroneo e quindi assegnato alla cella n. 5 del Reparto Osservazione.

L'intenzione di collaborare per ANDRIOTTA era sorta dopo la condanna all'ergastolo, nella speranza di poter ottenere una considerevole riduzione di pena; per di più, al rientro al carcere di Saluzzo, dopo essere stato a Busto, aveva percepito che la sua vita era in pericolo spiegando che, probabilmente, ciò era dipeso dalle delazioni di un ragazzo (che faceva parte del suo stesso gruppo delinquenziale), con lui ristretto alla Sezione Penale della Casa Circondariale di Busto Arsizio, al quale aveva manifestato i propositi di collaborazione. ANDRIOTTA aveva ancora precisato come non rientrasse fra le sue intenzioni riferire quanto appreso da SCARANTINO, ma che si era determinato a farlo temendo che questi potesse a sua volta intraprendere un percorso collaborativo e riferire dei favori che, tramite sua moglie,

gli aveva fatto trasmettendo messaggi ai familiari del predetto, con la conseguente possibile elevazione di imputazioni di favoreggiamento per lui e la moglie ed emissione di provvedimenti restrittivi.

Sul punto ANDRIOTTA aveva riferito di avere chiesto delucidazioni alla dott.ssa ZANETTI della Procura di Milano, alla quale aveva già iniziato a riferire dei reati in materia di armi e di droga che lo riguardavano. In ordine ai colloqui avuti da ANDRIOTTA con magistrati, aveva ancora riferito la direttrice della Casa Circondariale di Saluzzo precisando che il detenuto:

- al rientro da Busto, ai primi di settembre, era stato posto in isolamento;
- aveva immediatamente avuto un interrogatorio con il Procuratore di Saluzzo, il quale aveva prontamente contattato i colleghi di Milano rilevando che i fatti riferiti non rientravano nella sua competenza;
- dopo pochi giorni era stato interrogato dalla dott.ssa ZANETTI della Procura di Milano dalle 18.00 sino alle 3.00 del mattino;
- successivamente era stato convocato dai magistrati della Procura di Milano per ulteriore interrogatorio.

La teste aveva precisato che sino al 13 settembre 1993, giorno in cui era andata in ferie, ANDRIOTTA aveva avuto colloqui solo con magistrati di Milano: in effetti le prime dichiarazioni che il collaborante aveva reso ai magistrati di Caltanissetta recano la data del 14 settembre 1993.

Per i Giudici della Corte, sempre nel primo grado di giudizio (c.d. "Borsellino I" pagg. 206-207):

*"Il racconto dell'Andriotta risulta anzitutto caratterizzato dalla puntigliosa ricostruzione, con dovizia di particolari, del complesso delle confidenze ricevute dallo Scarantino e del contesto spazio-temporale in cui ciò è avvenuto. Non mancano poi nell'ambito della narrazione riferimenti di dettaglio, tutti peraltro oggettivamente riscontrati o comunque successivamente confermati dalla fonte referente, che qualificano viepiù l'attendibilità delle provalazioni. Talune delle circostanze riferite dal collaboratore sono, d'altra parte, assolutamente inedite (l'esistenza e la strutturazione interna della cd. porcilaia nella disponibilità della famiglia Scarantino, la disponibilità in capo alla sorella dello Scarantino di una Fiat 126 di colore bordeaux, gli esiti del confronto effettuato in fase di indagini preliminari fra Candura Salvatore e Valenti Luciano, il possesso da parte del Candura di riprese filmate dello Scarantino, il rapporto di parentela sussistente fra lo Scarantino ed i f.lli Battaglia, i termini dell'accordo intercorso fra lo Scarantino ed il Candura per il furto dell'autovettura, la necessità di effettuare preventivamente delle riparazioni sulla Fiat 126 impiegata quale autobomba, l'indicazione della autocarrozzeria dell'Orofino quale luogo nel quale era stata ricoverata l'autovettura per essere imbottita di esplosivo, l'apporto in concreto fornito dal Profeta Salvatore, che, al momento della collaborazione dell'Andriotta, non era stato ancora coinvolto nelle indagini, ecc.), di talchè inconferenti appaiono le prospettazioni difensive in ordine alla possibilità che il collaboratore abbia appreso le circostanze riferite attraverso i resoconti giornalistici sullo stato delle indagini, periodicamente riportati dagli Organi di stampa".*

Alla pag. 214 della sentenza citata viene data contezza del perché la Corte ritenne plausibile che SCARANTINO avesse fatto le sue confidenze ad ANDRIOTTA e non al detenuto PIPINO, di cui si è detto trattando la posizione di SCARANTINO, che era stato assegnato al carcere di Venezia, nella stessa cella di SCARANTINO, in veste di agente provocatore, per sollecitarne e raccogliergli le confidenze: *"Diverso era infatti il contesto ambientale (lo*

SCARANTINO era ancora nella fase iniziale della sua detenzione, fruiva settimanalmente di colloqui con i familiari e riteneva inoltre di potere agevolmente smentire le accuse che gli erano state formulate) e peraltro l'atteggiamento insistente del suo compagno di cella (v. trascrizione delle relative intercettazioni ambientali) ben poteva al contrario avere ingenerato in lui dei sospetti, che lo avevano indotto ad astenersi da qualsiasi confidenza”(vedremo, infatti, che ANDRIOTTA, nel suo nuovo percorso, dirà la stessa cosa in merito ai sospetti di SCARANTINO su PIPINO).

Per quanto riguarda i riscontri *ab estrinseco*, la Corte evidenziò che era risultato accertato che SCARANTINO e ANDRIOTTA potevano effettivamente colloquiare fra loro all'interno del carcere di Busto Arsizio (cfr. le dichiarazioni rese in dibattimento dal direttore di quella Casa Circondariale RIZZO Michele e dagli agenti della Polizia Penitenziaria MURGIA ed ELISEO in servizio presso il Reparto Osservazione dello stesso Istituto) occupando il primo la cella n. 4 e il secondo la cella n. 5 e, dal 10/8/1993, la cella n. 1 (“i testi escussi hanno riferito infatti che il blindato della cella dell'ANDRIOTTA veniva aperto alle ore 8.00 e chiuso alle 23.00, mentre quello dello SCARANTINO, per disposizione della direzione carceraria, doveva restare sempre aperto”).

Ancora, sui riscontri estrinseci, la Corte evidenziò che effettivamente ANDRIOTTA era stato tramite esterno di SCARANTINO (risultano acquisiti bigliettini recanti messaggi per i familiari di SCARANTINO di cui la moglie di ANDRIOTTA, BOSSI Arianna, era stata trovata in possesso; la stessa donna aveva del resto depresso in tal senso in dibattimento e risultavano intercettazioni di colloqui fra lei e familiari di SCARANTINO).

Si legge in sentenza: “Del pari sono rimaste positivamente riscontrate le dichiarazioni del collaborante per quanto riguarda la riferita disponibilità in capo alla sorella dello SCARANTINO, Ignazia, di una FIAT 126 di colore bordeaux ...”; SCARANTINO Ignazia è la moglie di PROFETA Salvatore.

### 9.3 Le discrasie fra le dichiarazioni di ANDRIOTTA e SCARANTINO.

E' bene ricordare che gli stessi Giudici del “*Borsellino I*” evidenziarono alcune “non convergenze” (che comunque non attenevano “al nucleo centrale dei fatti narrati”) fra il racconto di ANDRIOTTA e il dire di Vincenzo SCARANTINO, con particolare riferimento a due circostanze:

1. quella, riferita da ANDRIOTTA come appresa da SCARANTINO, ma da questi smentita, che SCARANTINO “avrebbe commissionato al CANDURA specificamente una FIAT 126 di colore bordeaux, sul presupposto che un tale accorgimento gli avrebbe consentito di passare inosservato durante gli spostamenti dell'autovettura medesima, avendo la di lui sorella Ignazia la disponibilità di un' auto dello stesso tipo e colore, che anch'egli aveva spesso utilizzato”(cfr. pagg. 296-298 sent. BORSELLINO I, primo grado);
2. quella in cui ANDRIOTTA aveva riferito che l'esplosivo “era stato dapprima ricoverato nel magazzino – porcilaia del TOMASELLI e successivamente trasferito dal garagista, circostanza questa per contro negata dallo SCARANTINO, il quale ha dichiarato di aver detto all'ANDRIOTTA che l'esplosivo era stato portato con una jeep bianca nel magazzino, rectius carrozzeria, di via Messina Marine ...” (cfr. pagg. 299-300 sent. BORSELLINO I, primo grado).

Al di là delle considerazioni già svolte, e prescindendo dalle conoscenze attuali dopo l'intrapresa ritrattazione di SCARANTINO, come evidenzia il PM, con particolare

riferimento alla prima circostanza, non pare esserci dubbio che ANDRIOTTA non si era limitato ad ascoltare, per poi riferire agli inquirenti, ma aveva anche reinterpretato quello che assumeva essere frutto delle confidenze di SCARANTINO, su un punto non certo di secondaria importanza riguardante l'autobomba.

#### **9.4. La collaborazione di ANDRIOTTA nel processo c.d. "Borsellino bis" primo grado.**

Nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis, I grado, Francesco ANDRIOTTA risulta essere stato correttamente esaminato all'udienza del 16 ottobre 1997 nella qualità di testimone, e non nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., come avvenuto in precedenza, con conseguente declaratoria di nullità (cfr. pagg.163-196 della sentenza). La sentenza *in parte qua* ricostruiva innanzitutto come era nato e si era intensificato il rapporto di ANDRIOTTA con SCARANTINO, esplorando anche come, logisticamente, erano stati possibili i contatti fra i due: *"...Nelle carceri di Busto ANDRIOTTA fu collocato nel settore osservazione prima nella cella n. 5, poi nella n. 1, mentre SCARANTINO Vincenzo si trovava nella cella n. 4, la cella n. 5 e n. 4 si trovavano accanto ad una distanza di 70-80 centimetri, di fronte non avevano altre celle ma una finestra che dava su uno spiazzo e sull'infermeria, la cella n. 1 si affacciava sui cubicoli ed il cubicolo più vicino alla cella n. 1 era quello dove di solito SCARANTINO faceva l'aria.... Nella cella di ANDRIOTTA ad un certo punto era entrato un altro detenuto, certo Juster NADIM, di origine turca, il quale era in grado di comprendere l'italiano, ma non il dialetto siciliano, con il quale si esprimeva abitualmente SCARANTINO e che ANDRIOTTA capiva ...."*

Andriotta aveva precisato che la sua corrispondenza non era sottoposta a censura e che poteva fruire di sei colloqui al mese, che venivano effettuati in una *zona verde*, in assoluta libertà; SCARANTINO, invece, poteva avere solo due colloqui mensili, con la protezione del vetro; la sua corrispondenza era sottoposta a censura.

Proprio per tali ragioni SCARANTINO era solito affidare dei *bigliettini* ad ANDRIOTTA che, poi, li passava alla moglie in occasione dei colloqui, la quale provvedeva a farli giungere a destinazione; la risposta dei parenti di SCARANTINO arrivava con telegramma, o con la stessa moglie di ANDRIOTTA: *"... Mi faceva telefonare alla famiglia a dei numeri, (non so, alla sorella, alla moglie, alla madre, al cognato) che dovevo chiedergli delle cose e poi loro davano una risposta con dei telegrammi ....erano parole cifrate che lui sapeva il significato, ...."*

ANDRIOTTA aveva riferito, fra l'altro, del momento in cui SCARANTINO aveva appreso del suicidio in carcere di GIOE', chiedendo di poter leggere il giornale che ne riportava la notizia, che, però, non gli era stato recapitato; aveva quindi incaricato ANDRIOTTA – che al solito si era servito della moglie - di fare effettuare una telefonata ad una utenza cellulare. Dopo tale telefonata era arrivato un messaggio dal piano dove erano ristretti i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen..

ANDRIOTTA aveva poi parlato delle valutazioni di SCARANTINO relative all'arresto di CANDURA e VALENTI e della sua preoccupazione, invece, per l'arresto del "garagista" OROFINO Giuseppe, in linea con le precedenti dichiarazioni; proprio in occasione di tale ultimo evento avevano avuto inizio le confidenze di SCARANTINO sul ruolo da lui ricoperto nella strage di via D'Amelio; il suo racconto – rilevavano i giudici del Borsellino bis – si presentava alquanto impreciso: *"... Piuttosto imprecise appaiono le ulteriori dichiarazioni rese da ANDRIOTTA con riferimento alle confidenze ricevute da SCARANTINO circa le condizioni dell'auto (che comunque per il ricordo di ANDRIOTTA aveva difficoltà a camminare), circa la consegna della stessa a SCARANTINO, circa il luogo ove venne nascosta provvisoriamente e circa il luogo e le modalità di caricamento dell'esplosivo. In particolare l'ANDRIOTTA in sede dibattimentale, anche dopo ripetute contestazioni non ha*

*ricordato in quale garage era stata riparata l'auto. Ha dichiarato che l'auto era stata consegnata in una strada principale, e non alla Guadagna, ma ha anche dichiarato, con evidente contraddizione, che era stata consegnata in un garage, per essere imbottita in un altro garage. Ha aggiunto che SCARANTINO ebbe a dirgli di non avere assistito alla imbottitura dell'auto con l'esplosivo, ma di avere controllato l'esterno ....A proposito della consegna dell'auto e dell'imbottitura ANDRIOTTA ha in un primo tempo dichiarato di avere appreso da SCARANTINO che la macchina era stata portata alla porcellaia e lì era stata imbottita, ma che successivamente all'arresto di OROFINO SCARANTINO gli aveva detto che in realtà la macchina, dopo essere stata lasciata alla **porcellaia** era stata trasferita nel garage di OROFINO, dove era stata imbottita. ANDRIOTTA nel corso del controesame ha però ricordato che la macchina era stata portata alla porcellaia per essere imbottita ma che a causa del guasto era stata portata nella carrozzeria anche per essere riparata e che era stata guidata dallo stesso SCARANTINO ....Infine ANDRIOTTA ha parlato della fase dell'imbottitura e della presenza di due soggetti presenti alle operazioni, con varie contraddizioni, tranne che per la presenza di tale **Matteo, Mattia o La Mattia ...**" (cfr. pagg. 172-177 della sentenza di primo grado c.d. Borsellino bis).*

I Giudici della Corte evidenziavano poi che ANDRIOTTA non si era dichiarato certo della presenza del PROFETA al caricamento dell'esplosivo nella macchina, ricordando, anche se non in termini di certezza, la presenza di una persona che non parlava il siciliano; ANDRIOTTA aveva sempre ricordato il nome di PROFETA anche per la inusuale frase pronunciata da SCARANTINO: "è arrivata la profezia", ma lo aveva pretermesso nei primi interrogatori solo per paura. Ed ancora, ricordava la Corte anche l' esecuzione di una intercettazione telefonica, effettuata sull'utenza in uso alla mamma del dott. Borsellino, dal fratello o da un parente di tale SCOTTO, uomo d'onore vicino ai MADONIA.

ANDRIOTTA, inoltre, aveva reso dichiarazioni in merito alla riunione - di cui parlerà diffusamente SCARANTINO - in una villa in campagna, "... che presenti erano AGLIERI, RIINA, CANCEMI, LA BARBERA, tale LA MATTIA o MATTIA o MATTEO, Cosimo VERNENGO e non ha ricordato se SCARANTINO gli aveva detto di BIONDINO ...In sede di controesame ha aggiunto di avere saputo che alla riunione furono espressi voti favorevoli all'eliminazione del dott. Borsellino ma che alcuni, tra cui CANCEMI, espressero voto contrario ...".

Proprio sulla tardività delle dichiarazioni su tale riunione, ANDRIOTTA aveva dovuto fornire giustificazioni: "...Niente, dopo che avevo appreso che SCARANTINO Vincenzo si era pentito, quindi avevo anche paura che SCARANTINO poteva dire ai Magistrati che io non avevo detto tutto ...".

Sempre nell'ambito del Borsellino bis, ANDRIOTTA era stato nuovamente esaminato il 10 giugno 1998, riferendo di essere stato minacciato in data 17 settembre 1997, allorchè si trovava in permesso a Piacenza, da due individui che lo avevano chiamato per nome e gli avevano intimato di confermare la ritrattazione fatta da SCARANTINO ad Italia Uno nel 1995 e che avrebbe dovuto parlare della omosessualità di SCARANTINO. In sostanza avrebbe dovuto dire che SCARANTINO nel 1995, ritrattando, aveva detto la verità e che aveva fatto delle accuse perché continuamente picchiato, su istigazione del dott. LA BARBERA; ANDRIOTTA avrebbe dovuto altresì spiegare che quanto a sua conoscenza sulla strage di via D'Amelio e su fatti di mafia era il frutto dell'accordo che lui e SCARANTINO avevano raggiunto. Altri avvertimenti gli erano stati fatti sempre dagli stessi due individui dopo il Natale del 1997, quando ANDRIOTTA si trovava in permesso: tra le *istruzioni* ricevute vi era quella di nominare, prima di Pasqua, gli avvocati SCOZZOLA e PETRONIO come suoi difensori, cui aveva ottemperato. In cambio di tutto ANDRIOTTA avrebbe dovuto percepire la somma di trecento milioni.

*we*

**9.5. Valutazioni sulla attendibilità di ANDRIOTTA secondo i giudici del processo c.d. "Borsellino bis" primo grado di giudizio.**

Scrivono i Giudici del Borsellino bis: "... Dal contesto delle dichiarazioni dibattimentali di ANDRIOTTA e, soprattutto, dall'analisi delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni appare tuttavia evidente che le dichiarazioni di ANDRIOTTA prima del pentimento di SCARANTINO Vincenzo sono state limitate alle confidenze di SCARANTINO riguardanti singoli momenti esecutivi della strage, quali il furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba, la custodia dell'autovettura prima della sua utilizzazione, il ruolo di PROFETA Salvatore, ....., il caricamento dell'esplosivo presso la carrozzeria OROFINO, il trasporto dell'autovettura sul luogo della strage e l'esecuzione di una intercettazione telefonica sul telefono della madre del dott. Borsellino ad opera di un parente di un uomo d'onore a nome SCOTTO, .....Infatti risulta chiaro dalle dichiarazioni rese in dibattimento dall'ANDRIOTTA che lo stesso ha parlato della famosa riunione preparatoria della strage solamente dopo che i mezzi di informazione avevano diffuso la notizia del pentimento di SCARANTINO Vincenzo. ....Orbene, per quanto attiene alla prima fase delle dichiarazioni di ANDRIOTTA è agevole osservare che hanno trovato ampio riscontro ....tutte le indicazioni fornite da ANDRIOTTA circa la concreta possibilità che lo stesso aveva di dialogare con SCARANTINO .... Assolutamente incontestabile appare, poi, lo scambio di favori e cortesie tra lo SCARANTINO e l'ANDRIOTTA e, in particolare, il fatto che lo SCARANTINO si sia avvalso della collaborazione dell'ANDRIOTTA per le comunicazioni con l'esterno del carcere ..... Alla luce di tali fatti appare ampiamente riscontrato il fatto che SCARANTINO Vincenzo abbia progressivamente intensificato i suoi rapporti con il compagno di detenzione, ....ed appare credibile che possa anche avergli fatto qualche confessione, verosimilmente limitata, frammentaria e forse confusa ....**Certamente il distacco temporale tra le prime dichiarazioni di ANDRIOTTA e l'inizio della collaborazione con la giustizia di SCARANTINO e la divergenza di molti dettagli dagli stessi riferiti induce ad escludere un iniziale accordo tra i due .... le dichiarazioni di ANDRIOTTA non possono certo considerarsi come prove autonome rispetto alle corrispondenti dichiarazioni di SCARANTINO Vincenzo, per la semplice ragione che lo stesso non ha fatto altro che riferire confidenze ricevute dal compagno di detenzione. Tali dichiarazioni ... hanno solamente il valore di confermare, proprio per il fatto di essere state raccolte ampiamente prima dell'avvio della collaborazione di SCARANTINO Vincenzo, soltanto l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nella prima fase della sua collaborazione con la giustizia e di rendere per contro assolutamente inattendibile la successiva totale ritrattazione di SCARANTINO. ...**" (cfr. pagg. 187-193 della sentenza).

In buona sostanza quei Giudici ritenevano possibili e veridiche le confidenze fatte ad ANDRIOTTA da SCARANTINO prima che quest'ultimo intraprendesse il percorso collaborativo; ne conseguiva che le dichiarazioni di ANDRIOTTA erano pienamente utilizzabili per dimostrare la falsità della successiva ritrattazione di SCARANTINO: "... in tale limitato ambito le dichiarazioni di ANDRIOTTA hanno una sicura valenza di conferma dell'attendibilità intrinseca delle originarie dichiarazioni di SCARANTINO Vincenzo e ciò a prescindere da qualsiasi eventuale arricchimento o coloritura che l'ANDRIOTTA possa avere operato ...."(cfr. pagg. 193-194 della sentenza).

La Corte riteneva altresì "logicamente" credibile l'intervento di carattere intimidatorio subito da ANDRIOTTA, collocabile in una più ampia strategia di inquinamento probatorio diretta ad ottenere la ritrattazione anche delle dichiarazioni rese da SCARANTINO. A diversa conclusione doveva invece giungersi per le confidenze fatte ad ANDRIOTTA da SCARANTINO e riferite dal primo dopo la notizia della collaborazione del secondo (riunione deliberativa della strage); a differenza delle altre, per i Giudici, quelle confidenze non erano



agganciate ad episodi concreti – quali l'arresto di OROFINO, di Rosario SCARANTINO, di SCOTTO Pietro, la ricostruzione delle modalità del fatto attraverso gli esiti della consulenza esplosivistica, ...- e l'episodio della riunione era stato pretermesso per intero.

In conclusione: "... questa Corte ritiene che l'attendibilità delle dichiarazioni rese da ANDRIOTTA successivamente al pentimento di SCARANTINO e, in particolare, delle dichiarazioni riguardanti la famosa riunione preparatoria sia perlomeno dubbia, non potendosi escludere che l'ANDRIOTTA abbia in realtà riportato notizie apprese dai mezzi di informazione e che abbia avviato con SCARANTINO, anche al di fuori di un espresso e preventivo accordo, un facile sistema di riscontro reciproco incrociato ...." (cfr. pag. 196 della sentenza).

#### **9.6. Valutazioni sulla attendibilità di ANDRIOTTA secondo i giudici del processo c.d. "Borsellino 1", grado di appello.**

Il PM sottolinea come non si possa in questa sede omettere di ricordare le valutazioni del Giudice di Appello del primo processo per la strage di via D'Amelio (sentenza n. 2/99 Reg. Sent. della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta emessa in data 23 gennaio 1999, con deposito della motivazione il 3 dicembre 1999; cfr. pagg. 376-435), nel quale, con il consenso delle parti, erano state acquisite le dichiarazioni rese da ANDRIOTTA, nella qualità di teste, nel Borsellino bis, primo grado, all'epoca in corso di celebrazione.

Anche i Giudici di appello del Borsellino I avevano valutato non attendibile ANDRIOTTA allorchè aveva introdotto nel suo racconto elementi nuovi, non riferiti prima della collaborazione di SCARANTINO, o aveva modificato il suo dire adeguandolo alla narrazione della fonte primaria; emblematico, a tal proposito, quanto affermato da ANDRIOTTA sulla riunione che si sarebbe tenuta nella villa di Giuseppe CALASCIBETTA, di cui egli aveva riferito dopo la collaborazione di Vincenzo SCARANTINO, sua fonte di conoscenza.

ANDRIOTTA, nel corso dell'esame, aveva specificato di avere per la prima volta parlato della riunione ai magistrati inquirenti nel settembre 1994 e di avere ritardato tanto perché aveva paura; l'intrapresa collaborazione di SCARANTINO lo aveva, a suo dire, determinato a riferire anche della riunione in quanto, diversamente, avrebbe perso la sua credibilità.

Per comodità espositiva si riporta il passe selezionato dal PM ha contenuto nelle pagg. 408-412 della citata sentenza.

Risposta *Si, si, perché con questo ti mettevì troppo in evidenza, andavi troppo in profondità di particolari, che ti avrebbero reso fin troppo attendibile. Fin quando Scarantino non era pentito io stavo abbastanza tranquillo, diciamo. Quando invece ho visto Scarantino che si è dato anche lui pentito ... io non lo so ... allora ho deciso anch'io di dire tutte le cose che lui mi ha riferito. Non per ... aiutare Scarantino, ma per aiutare la Giustizia ad avere una luce migliore su questo quadro. Ecco, e dovevo dirlo per forza, signor presidente, non potevo nascondere più*

Andriotta Francesco, ha, dunque, dichiarato di avere, per la prima volta, parlato della riunione dopo avere saputo che Scarantino Vincenzo aveva iniziato a collaborare con lo Stato, essendosi allora preoccupato di perdere la sua credibilità se ne avesse parlato lo Scarantino

Ed ha aggiunto di non averne parlato prima per paura e, perché, narrando la riunione, sarebbe stato "fin troppo attendibile"; non credeva invece che le sue accuse contro Scarantino Vincenzo e Profeta Salvatore - prima della collaborazione dello Scarantino - avrebbero potuto portare alla condanna delle persone chiamate in reità.



Andriotta Francesco ha, quindi, riferito di avere saputo da Scarantino Vincenzo, durante la comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, che la riunione era stata tenuta "in campagna, all'aperto, in una casa ...pubblica ....privata" e che vi avevano partecipato Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Cancemi, La Barbera e "La Mattia, Matteo o Mattia" e, forse, Profeta Salvatore; non ricordava, inoltre, se avessero preso parte alla riunione Biondino e Cosimo Vernengo dei quali lo Scarantino gli aveva, comunque, detto che avevano partecipato alla strage.

Si riporta testualmente il brano del verbale dell'udienza del 16.10.1997, relativo alla testimonianza resa dall'Andriotta sulla riunione e su coloro che vi avrebbero preso parte (cfr. pag. 144 - 148).

*Domanda* Ecco, cos 'ha saputo lei da Scarantino Vincenzo.... se ha saputo qualcosa

*P. M.* a proposito di riunioni, incontri relativi alla strage ?

*Risposta* Sì, sì. Sì, lui mi disse che ci fu questa riunione, però ora lo non mi ricordo bene se fu in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata; questo non glielo so dire. Mi dispiace, questo non glielo so dire nemmeno oggi. E mi disse che parteciparono dei personaggi grossi: Pietro Aglieri, Salvatore Riina e lo stesso Cancemi e La Barbera, mi disse. Questo io mi ricordo. Salvatore Profeta io non mi ricordo se era presente.

*Il collaboratore ha così proseguito:*

*Domanda* Quindi lei ricorda che Scarantino le fece i nomi di Aglieri, Riina, Cancemi e La Barbera ?

*Risposta* Sì, sì

*Domanda* Ricorda se le fece qualche altro nome, oppure le fece il nome soltanto di queste quattro persone ?

*Risposta* No, mi sembra che c'era pure 'sto La Mania ... Matteo ... Mania.; non mi ricordo bene, dottore. Comunque mi fece dei nomi. Ecco che io so che Cosimo Vernengo è partecipante della strage ..l'ho già detto nel primo grado di via D'Amelio e lo ripeto ancora oggi perché devo dirlo.

*E ancora, su domanda del Pubblico Ministero:*

*Domanda* Lei ricorda se fu fatto in qualche modo, e ci dica lei eventualmente per quali fatti, il nome di tale Biondino?

*Risposta* Ah, sì, Salvatore Biondino, però mi disse che era partecipe alla strage, ma non sono sicuro se partecipò anche lui ...ancora oggi non sono sicuro se mi disse che lui era partecipe alla riunione, oppure no ...

*Domanda* Quindi lei ci sta dicendo: "Ricordo che mi disse che alla riunione avevano partecipato Cancemi, La Barbera, Riina e Aglieri"... mentre di Vernengo e Biondino ci dice: "Mi ha detto Scarantino che hanno partecipato alla strage". Abbiamo capito bene ?

*Risposta* Sì. Però che erano presenti alla riunione non credo... non me lo ricordo. Non credo che forse me l'ha detto o no, non lo so.

*Domanda* A proposito del Cancemi, Scarantino le aggiunse qualche particolare, le specificò ... ?

*Risposta* Sì, perché Scarantino era fuori da questa abitazione. Poi fu chiamato ed è entrato dentro, dove c'erano tutti questi grossi personaggi, e disse che Cancemi espresse parere praticamente... era... non consenziente, va', a questa strage. Questo è vero. Questo mi disse ... e c'erano altri, una o due persone, anche loro che avevano espresso un parere non tanto positivo per la strage di via Mariano D'Amelio. Questo me lo ricordo ...

*Domanda* Lo Scarantino le specificò se Cancemi avesse un qualche ruolo in Cosa Nostra ?

*Risposta* Sì, disse che era una persona molto di spicco di Cosa Nostra; era una persona che comandava in Cosa Nostra.

*Più avanti, sempre su domanda del Pubblico Ministero:*

*Domanda* E di questo La Barbera del quale ...

*Risposta* Ah, io scherzosamente, proprio di questo La Barbera, oggi ricordo — perché il dottor Arnaldo La Barbera mi deve ancora perdonare oggi, che... gli dissi: 'Ma quale La Barbera, il poliziotto ?' . Lui mi disse: 'No, quale poliziotto. Un altro La Barbera'...

*Il 16 Ottobre 1997 Andriotta Francesco ha dunque riferito davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta di avere appreso da Scarantino che ad una riunione sulla strage di via D'Amelio, cui avevano partecipato Riina Salvatore, Pietro Aglieri e, forse, Profeta Salvatore — cioè alla riunione in casa Calascibetta — erano presenti anche il Cancemi e il La Barbera.*

*E di ciò egli si mostrò sicuro perché del Cancemi lo Scarantino gli disse che «era una persona molto di spicco in "Cosa Nostra"; una persona che comandava» e che, nel corso della riunione, aveva manifestato il dissenso.*

*Il nome del La Barbera, fattogli dallo Scarantino, gli era rimasto impresso nella memoria, a causa dell'omonimia con il questore Arnaldo La Barbera.*

*Si è, tuttavia, dimostrato nel precedente capitolo che il Cancemi e il La Barbera (al pari del Di Matteo, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni, quest'ultimo chiamato in correità dallo Scarantino il 25.11.1994) non hanno partecipato alla riunione nella villa del Calascibetta.*

*Si è, inoltre, accertato che la falsa chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del Cancemi e del La Barbera — al pari di quella nei confronti del Di Matteo e di Ganci Raffaele — fu formulata da Scarantino Vincenzo, per la prima volta, il 6 Settembre 1994.*

*Le false dichiarazioni sono state ricondotte ad una precisa strategia di settori esterni (riconducibili al contesto mafioso palermitano) che hanno interferito nel percorso collaborativo dello Scarantino; strategia rivolta a inquinare deliberatamente le prove e realizzata nell'estate del 1994.*

*Ma anche nell'ipotesi - non ritenuta da questa Corte - di un'autonoma iniziativa dello Scarantino che - nel lanciare false accuse contro soggetti (che collaboravano, con la giustizia) i quali avevano partecipato alla strage di Capaci e che egli riteneva avessero potuto prendere parte anche alla strage di via D'Aurelio - pensava che avrebbero potuto allinearsi alle sue dichiarazioni sulla riunione, è certo che l'idea nacque nel 1994 e dopo i primi interrogatori dello Scarantino che dei collaboratori di giustizia di allora (Cancemi, La Barbera e Di Matteo) non aveva fatto originariamente alcuna menzione.*

*Ne consegue che lo Scarantino non ha potuto riferire all'Andriotta che il Cancemi e il La Barbera erano presenti alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio e, cioè, tra il Giugno e l'Agosto del 1993. Ulteriore conseguenza è che la chiamata in reità, formulata da Andriotta Francesco, quale testimone de relato, nei confronti di Cancemi Salvatore e La Barbera Gioacchino, è una chiamata mendace, nel senso che non corrisponde al vero che Scarantino Vincenzo abbia potuto confidare all'Andriotta nel carcere di Busto Arsizio, parlandogli di una riunione prodromica alla strage di via D'Aurelio, che Cancemi e La Barbera avevano partecipato ad una riunione di tal genere.*

*Il mendacio di Andriotta Francesco si desume, inoltre, da un particolare che egli ha introdotto e che ha tratto da informazioni giornalistiche, non avendoglielo potuto riferire Scarantino Vincenzo.*

*Il particolare si riferisce all'autovettura con la quale Riina Salvatore sarebbe stato accompagnato alla riunione.*

*Conviene, al riguardo riportare testualmente il verbale del 16 Ottobre 1997 (vedi, supra, pag. 398 - 399 e cfr. verbale citato, pag. 215 - 216):*

*Domanda* E allora, signor Andriotta, Scarantino le disse come era arrivato Totò

*difensore* Riina alla riunione di cui ci ha parlato lei questa mattina?

*Andriotta* Sì, se io mi ricordo bene, arrivò per ultimo con una Citroen lui mi disse. Se io ricordo bene la macchina era una Citroen. Disse che arrivò per ultimo; prese queste precauzioni, ecco.

*Scarantino Vincenzo non avrebbe potuto mai dire ad Andriotta Francesco che Salvatore Riina era*

arrivato, per ultimo e con una Citroen, avendo egli sempre affermato, sin dal primo interrogatorio del 24 giugno 1994, che il Riina era già giunto alla villa del Calascibetta a bordo di una Fiat 126 bianca e non avendo mai fatto riferimento a un Citroen.

Andriotta ha indicato quest'ultima autovettura per averne avuto conoscenza dai mezzi di informazione: è un fatto notorio che Salvatore Riina è stato catturato a Palermo nel Gennaio del 1993 mentre viaggiava in compagnia di Salvatore Biondino a bordo di una piccola Citroen.

Lo stesso Andriotta, peraltro, ha dichiarato, rispondendo alla domande di un altro difensore., di avere seguito con grande interesse le cronache televisive della cattura di Salvatore Riina ed ha aggiunto di avere così commentato l'arresto del capo di "Cosa Nostra": "Va be', dopo 24 anni di latitanza, hanno preso la belva" (cfr. verb. ud. 16.10.1997, pag. 278 - 280).

Se, infine, si dovesse ritenere - ipotesi non ritenuta da questa Corte per le considerazioni appena svolte - che effettivamente lo Scarantino abbia parlato all'Andriotta della riunione e della presenza dei collaboratori di giustizia, durante il periodo di detenzione a Busto Arsizio, si dovrebbe necessariamente concludere - posto che è stata raggiunta la prova della loro non partecipazione alla riunione - che lo Scarantino avrebbe raccontato una circostanza non vera.

Né, infine, può ipotizzarsi che Scarantino Vincenzo abbia potuto fare altre confidenze all'Andriotta in epoca successiva a quella della comune detenzione, posto che non risulta che i due collaboratori abbiano avuto successivi contatti e che lo stesso Andriotta, anche se sottoposto al programma di protezione, è rimasto detenuto in carcere.

La Corte di Assise di Appello aveva inoltre ritenuto non attendibili le dichiarazioni di ANDRIOTTA in merito alle minacce di cui era rimasto vittima e delle quali aveva riferito nella fase dibattimentale (in data 16 ottobre 1997), per le osservazioni riportate alle pagg. 429-435 della sentenza, che, di seguito si riportano.

*"... Ritiene la Corte che non corrisponda al vero quanto riferito da Andriotta Francesco sulle minacce che avrebbe subito nel 1997 per le seguenti ragioni:*

- a) *Non trova, innanzitutto, una plausibile spiegazione il suggerimento che, secondo il racconto dell'Andriotta, gli sarebbe stato dato dai due emissari di "Cosa Nostra" - così accorti da conoscere tutti i suoi movimenti e da essere informati anticipatamente anche dei permessi premio di cui avrebbe potuto usufruire - di non dar luogo ad una netta ritrattazione davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta ma soltanto di "traballare" e, cioè, di confermare le precedenti dichiarazioni, limitandosi a mostrare qualche incertezza, e a riservare la ritrattazione — che in ogni caso sarebbe apparsa più debole — ad un successivo ed eventuale esame davanti ai giudici (va, peraltro, rilevato che il 17.9.1997 l'Andriotta non poteva sapere che sarebbe stato chiamato a testimoniare davanti a questa Corte, poiché l'ordinanza ammissiva della relativa prova è stata pronunciata il successivo 26.9.1997)*
- b) *Gli emissari di "Cosa Nostra" non avrebbero mai potuto fissargli un appuntamento per il 14 o il 15 Febbraio 1998 (come narrato dall'Andriotta) poiché non potevano sapere anticipatamente se l'autorità giudiziaria avesse concesso all'Andriotta il permesso premio e quando costui ne avrebbe usufruito.*

*Conviene testualmente riportare le dichiarazioni rese sul punto da Andriotta Francesco, durante l'esame del 23.6.1998, su domanda di un difensore (cfr. verb. ud. citata, pag. 37 - 39):*

**Difensore:** *lei ha detto che vi dovevate rivedere il 14 febbraio, desidero sapere nella... quando vi siete visti a dicembre, vi siete dati un appuntamento per quella data, o come siete rimasti?*

**Andriotta:** sì. Sì, ci dovevamo vedere per quella data, ma se c'era un inconveniente io dovevo andare avanti per la mia strada, dopodiché si sarebbero fatti vivi loro per potermi dare questi soldi e per lasciarmi tranquillo a me e alla mia famiglia.

**Difensore:** oh, e come facevate a darvi l'appuntamento il 14 febbraio? A dicembre, cioè si sapeva che il 14 febbraio lei...

**Andriotta:** no, no, no, un attimo, quale 14 dicembre, io non ho detto mica 14 dicembre, avvocato!

**Difensore:** lei ha detto che «ci dovevamo rivedere il 14 febbraio».

**Andriotta** ah sì, ma lei ha detto dicembre, poc' anzi.

**Difensore:** ora le chiedo a dicembre come facevate a sapere lei e i due mafiosi che lei il 14 febbraio sarebbe stato in permesso?

**Andriotta:** loro mi hanno chiesto quand'è che sarebbero andati in permesso la prossima volta. Avvocato, loro sapevano tutto: la protezione a Savona quando c'erano i miei famiglia" sapevano gli Istituti di pena che io ho girato, sapevano la seconda località protetta a Piacenza, sapevano la località dove mia moglie stava a Pisogne, dove io ero residente; sapevano tutto. avvocato.

**Difensore:** quindi sapevano pure che lei il 14 febbraio sarebbe andato in permesso?

**Andriotta:** no, questo glielo ho detto io avvocato, perché...me l'hanno chiesto.

**Difensore:** e lei come faceva a sapere che il 14 febbraio avrebbe ottenuto il permesso?

**Andriotta:** - perché ogni 45 giorni, 40, 45 giorni io vado in permesso, avvocato mi scusi.

**Difensore:** ma lei va in permesso...

**Andriotta:** ci ho 45 giorni.

L'Andriotta, come si è visto, non ha saputo chiarire come gli emissari di "Cosa Nostra" fossero a conoscenza del fatto che egli avrebbe usufruito del permesso premio il 14 o il 15 Febbraio 1998, se non ricorrendo a una vera e propria petizione di principio: gli emissari sapevano del giorno in cui egli avrebbe goduto del permesso premio perché "loro sapevano tutto".

L'Andriotta non ha potuto dare nessun chiarimento perché nessuno poteva conoscere la decisione che avrebbe adottato l'autorità giudiziaria (non a caso il permesso non è stato concesso); neppure gli emissari di "Cosa Nostra" potevano, dunque, conoscere preventivamente il giorno del permesso, non essendo ancora stato emesso dal magistrato di sorveglianza nessun provvedimento.

c)Altrettanto priva di senso logico, ad avviso di questa Corte, è l'indicazione che gli sarebbe stata data nel Dicembre del 1997 - quando già era stato esaminato, come teste, dalla Corte di Assise e non doveva essere più esaminato da questa Corte che aveva acquisito i verbali delle dichiarazioni rese dall'Andriotta nell'altro processo (c.d. "Borsellino bis") - di nominare come propri difensori gli avvocati Scozzola e Petronio, che sono difensori di alcuni imputati nell'uno e nell'altro processo, tanto più se si considera che egli aveva già depresso il 16.10.1997 e, comunque, che, in qualità di teste, non aveva il diritto di essere assistito da un difensore, a meno di non considerare gli ispiratori delle minacce esercitate nei suoi confronti



*(ispiratori che secondo lo stesso Andriotta "sapevano tutto") tanto sprovveduti da ignorare che un teste non può essere assistito dal difensore.*

*La nomina, poi, dei difensori degli imputati della strage di via D' Amelio portava immediatamente a classificare l'operazione come una manovra ispirata dagli stessi imputati e a vanificare, dunque, il risultato che essi intendevano conseguire con le minacce rivolte ad Andriotta Francesco per costringerlo a "ritrattare".*

*d) E', poi, ragionevole ritenere che chiunque avesse voluto influire sulla testimonianza di Andriotta, si sarebbe limitato a chiedergli che smentisse di avere ricevuto confidenze sulla strage di via D'Amelio nel carcere di Busto Arsizio e gli avrebbe ordinato di dichiarare di avere costruito la sua verità mettendo insieme informazioni carpite a Scarantino Vincenzo, notizie pubblicate sui giornali e voci che circolavano nell'ambiente carcerario (questa è, ad esempio, la tesi sostenuta da Scarantino Vincenzo dopo la sua "ritrattazione").*

*e) E', infine, inspiegabile il motivo per il quale gli emissari di "Cosa Nostra" gli avrebbero ordinato di riferire una circostanza che l'Andriotta non poteva conoscere e, cioè, che Scarantino Vincenzo sarebbe stato sottoposto a maltrattamenti nel carcere di Pianosa: fatto, questo, di cui egli era sicuramente ignaro, essendo stato detenuto con Scarantino nell'estate del 1993, vale a dire, prima del trasferimento di quest'ultimo nel carcere di Pianosa.*

*Non è chiaro per quale ragione Andriotta Francesco abbia raccontato di minacce mai ricevute: l'unica ipotesi che può essere formulata è quella che egli - con l'invio della nomina dei due difensori e con la richiesta di essere esaminato, avanzata ai presidenti delle due Corti innanzi alle quali si svolgevano i due processi per la strage di via D'Amelio - intendesse riallacciare i rapporti con i magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta i quali, come ha dichiarato lo stesso Andriotta, si recarono a trovarlo dopo avere preso conoscenza della nomina degli avvocati Petronio e Scozzola, attesa la singolarità della nomina.*

*Il racconto delle minacce, sotto altro profilo, mirava a rafforzare il ruolo di collaboratore di giustizia dell'Andriotta il quale, proclamandosi vittima di un complotto e di gravissime minacce finalizzate a ottenere la sua "ritrattazione", poteva sperare di conseguire tutti quei benefici che non gli erano stati ancora concessi.*

*E', però, certo - quale che sia la motivazione dell'Andriotta - che gli elementi, acquisiti in questo processo, portano ad escludere l'esistenza delle minacce da lui denunciate come opera di emissari di "Cosa Nostra".*

*Ciò influisce negativamente sulla credibilità di Andriotta Francesco poiché dimostra che, per raggiungere i suoi scopi, egli non si è neppure preoccupato di narrare fatti che, nei termini da lui indicati, non hanno trovato il benché minimo riscontro e sono stati contraddetti da altre acquisizioni probatorie.*

*Possono essere, a questo punto, tratte le conclusioni sulla credibilità del collaboratore di giustizia Andriotta Francesco.*

### **C) CONCLUSIONI.**

*1. E' stata dimostrata - ad avviso della Corte - non soltanto l'opportunità di comunicazione, all'interno del carcere di Busto Arsizio, ma l'effettività della comunicazione tra Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco e della verosimiglianza delle confidenze tra i due, anche in considerazione del particolare stato d'animo dello Scarantino (vedi, supra, pag. 401 - 404).*



*Non possono, in conseguenza, essere condivisi gli assunti difensivi tendenti a negare, in generale, l'esistenza dei rapporti tra i due collaboratori e le confidenze dello Scarantino al suo compagno di detenzione.*

*2. Andriotta Francesco, per effetto del ruolo assunto nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, ha conseguito taluni benefici che – data la sua condanna definitiva all'ergastolo - non possono essere ritenuti insignificanti.*

*Risulta, infatti, dalle dichiarazioni rese dallo stesso Andriotta nel processo c.d. "Borsellino bis", che egli è stato ammesso il 13 Gennaio 1995 al programma speciale di protezione, per sé e per i propri familiari e che, in conseguenza di tale provvedimento, egli sconta la sua pena in speciali sezioni destinate ai collaboratori di giustizia, gode di permessi premio (in deroga alla normativa in materia che prevede la concessione di questo beneficio, per i condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di dieci anni di pena) e la sua famiglia mensilmente ha ricevuto un modesto contributo finanziario.*

*Risulta, inoltre, che - già nel 1995 - Andriotta Francesco ha presentato la domanda di affidamento in prova al servizio Sociale (misura, in generale, prevista per i condannati che devono scontare pene residue non superiori a tre anni).*

*L'istanza (respinta dal competente Tribunale di Sorveglianza, in ragione della brevità della pena già espiata) è stata riproposta da Andriotta Francesco che, al momento della sua deposizione davanti alla Corte di Assise, era in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria.*

*La ricerca di benefici premiali, come già si è osservato, non incide negativamente né sulla spontaneità della scelta di collaborazione né sul requisito del disinteresse (vedi, supra, pag. 405 - 406).*

*2.L'affannosa ricerca di tali benefici da parte dell'Andriotta - desumibile dalla introduzione, nel corso dell'esame dibattimentale del 16.10.1997 reso nell'ambito del processo "Borsellino bis", di circostanze nuove o di modificazioni delle precedenti dichiarazioni per adeguare la sua deposizione alla narrazione della fonte primaria e dalla narrazione della vicenda relativa alle minacce che avrebbe subito perché "ritrattasse" (vedi, supra, pag. 406 - 418 e 426 - 430) - impone necessariamente una particolare cautela nella valutazione delle dichiarazioni di Andriotta Francesco al fine di stabilire quali circostanze da lui narrate siano state effettivamente apprese da Scarantino Vincenzo e quali siano, invece, patrimonio di altre conoscenze e riferite all'autorità giudiziaria per conseguire dei benefici.*

*L'unico criterio valido per eseguire questo accertamento - come si è già osservato - è dato dalla coerenza e dalla costanza delle sue dichiarazioni (vedi supra, pag. 418 - 419).*

*3.Devono, in applicazione del criterio enunciato, essere ritenute inattendibili, come già si è rilevato, le parti della narrazione in cui sono contenute circostanze del tutto nuove o elementi aggiuntivi con i quali il collaboratore ha sostanzialmente modificato il suo racconto per adeguarlo alla narrazione della fonte primaria.*

*Devono, inoltre, essere ritenuti inattendibili - attesa la complessiva modesta attendibilità di Andriotta Francesco - le dichiarazioni in cui il teste è incorso in contraddizioni delle quali non ha saputo fornire una plausibile giustificazione.*

*4. Nell'ambito delle dichiarazioni che presentino i requisiti della coerenza e della costanza tanto più il collaboratore deve essere ritenuto attendibile quanto più è da escludere che egli abbia attinto le sue conoscenze non dal suo confidente (Scarantino Vincenzo) ma da altre fonti.*

*L'originalità del racconto - rispetto a fonti diverse da quella costituita dalle confidenze di Scarantino Vincenzo - è il criterio che deve essere seguito (e a questo criterio si è attenuta la*

*Corte) per escludere che il teste abbia potuto riferire circostanze apprese da fonti di informazione diverse da quelle del suo confidente. .*

*Ne consegue che l'attendibilità delle dichiarazioni di Andriotta Francesco è tanto più alta quanto più le circostanze da lui narrate non erano altrimenti conoscibili se non attraverso il racconto di Scarantino Vincenzo (erano, cioè, circostanze nuove e mai diffuse da organi di informazione); l'attendibilità è, invece, più bassa quando il racconto di Andriotta Francesco può essere fondato su fonti diverse dalle confidenze di Scarantino Vincenzo.*

*Deve, in applicazione di questo criterio, essere riconosciuto un alto grado di attendibilità intrinseca alle parti del discorso narrativo dell'Andriotta sul ruolo di Profeta Salvatore, poiché ciò che è stato narrato dal teste non era altrimenti da lui conoscibile se non attraverso il racconto di Scarantino Vincenzo (nessun organo di informazione aveva parlato del coinvolgimento nella strage di Profeta Salvatore e del ruolo che, secondo il racconto di Andriotta, sarebbe stato svolto dall'imputato).*

*Nel caso in cui le dichiarazioni dell'Andriotta possano - astrattamente - essere ricondotte a fonti diverse dal suo confidente (il ragionamento si riferisce alla posizione degli imputati Orofino Giuseppe e Scotto Pietro che furono arrestati prima dell'inizio della collaborazione dell'Andriotta e dei quali erano note le imputazioni) occorre fare riferimento al criterio della precisione e della ricchezza di dettagli, per accertare se quanto riferito dall'Andriotta non era altrimenti conoscibile da lui se non attraverso le confidenze di Scarantino Vincenzo e, quindi, potere escludere una fonte di conoscenza diversa da parte di Andriotta Francesco.*

*5. Va, infine, precisato che - ai fini dell'attendibilità dei due collaboratori di giustizia (Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco) - può essere riconosciuta attendibilità alle loro dichiarazioni, nei limiti della loro reciproca convergenza, a meno che non sia provato il mendacio di uno dei collaboratori.*


*Si deve, peraltro, precisare che, ad avviso della Corte, sussiste convergenza tra le due dichiarazioni anche nel caso in cui per il racconto del teste de relato - che contenga elementi diversi rispetto alla sua fonte di conoscenza - possa essere formulato il giudizio logico di implicazione rispetto alla narrazione della fonte primaria.*

*Tale convergenza - come si vedrà nei successivi capitoli - è stata riconosciuta relativamente alla posizione dell'imputato Profeta Salvatore ma non in quelle degli altri due imputati di questo processo”.*

In conclusione, secondo i Giudici di Appello, residuava l'attendibilità estrinseca frazionata di ANDRIOTTA per tutte le dichiarazioni da lui rese prima della collaborazione di SCARANTINO, dotate dei requisiti della costanza e della coerenza e le enucleava con riferimento:

- al furto dell'autovettura;
- al luogo di caricamento della Fiat 126 (porcilaia e garage di OROFINO Giuseppe);
- alla presenza di Salvatore PROFETA al momento dell'arrivo o del prelievo dell'esplosivo dalla porcilaia; alla sostituzione delle targhe effettuata nel garage di OROFINO;
- all'indicazione di SCOTTO e così via.

Ogni ulteriore dichiarazione di ANDRIOTTA, secondo il Decidente di Appello, era solo finalizzata ad ottenere benefici per la collaborazione.





Nella ricostruzione delle valutazioni effettuate dai Giudici che ebbero a pronunciarsi sulla strage di via Mariano D'Amelio il PM non ha riportato quelle effettuate nel processo c.d. Borsellino ter in quanto non utili per la posizione di ANDRIOTTA.

### **9.7 La ritrattazione di Francesco ANDRIOTTA dopo la collaborazione di Gaspare SPATUZZA.**

Nella genesi della ritrattazione di Francesco ANDRIOTTA l'antefatto è costituito dalle missive e dalle successive dichiarazioni rese al PM da Franco TIBALDI e Angelo MASCALI che con ANDRIOTTA erano ristretti nella Casa Circondariale di Ferrara.

L'ANDRIOTTA, tramite missiva, era stato avvisato, pur trattandosi di vicenda già pubblicizzata dalla stampa, dal suo vecchio difensore dell'esistenza di un nuovo collaboratore per la strage di via D'Amelio; il documento in parola, unitamente ad altri, anche informatici, è stato effettivamente rinvenuto e acquisito dal PM seguito del decreto di perquisizione della cella occupata dal collaborante presso la struttura carceraria di Ferrara, emesso immediatamente dopo le dichiarazioni di TIBALDI e MASCALI (cfr., a tal proposito, decreto di perquisizione emesso dall'Ufficio in data 8.6.2009 e relativo verbale di esecuzione, allegati alla nota del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta n. 2539 del 14.07.2009).

Così l'Andriotta decideva di fornire una nuova verità.

Sin dall'interrogatorio del 17 luglio 2009, in occasione del quale ANDRIOTTA veniva sentito come indagato di calunnia in concorso con SCARANTINO (proprio per le dichiarazioni rese precedentemente in merito alla strage di via D'Amelio), riaffiorava il carattere spigoloso del referente, specie quando, tra gli elementi a suo carico, gli si contestavano le dichiarazioni di TIBALDI e MASCALI, con i quali non aveva avuto nell'ultimo periodo una felice convivenza all'interno del carcere.

ANDRIOTTA precisava:

- di non aver mai detto, contrariamente a quanto sostenevano MASCALI e TIBALDI (il quale ultimo aveva dichiarato di avere casualmente notato la lettera inviata gli dal suo difensore, ove gli si dava notizia di un nuovo collaboratore per la strage di via D'Amelio) che aveva concordato insieme a SCARANTINO le dichiarazioni effettivamente rese sulla strage di via d'Amelio, ma di essersi limitato ad osservare *che non gli interessava* dell'esistenza di altro collaboratore di giustizia (cioè di SPATUZZA), essendo questo, semmai, un problema dei magistrati che avrebbero dovuto rifare il processo;
- di avere appreso già in precedenza dell'esistenza di un nuovo collaboratore di giustizia (che si accusava del furto della Fiat 126) per la strage di Via D'Amelio da altro detenuto, VITALE Giovanni, che aveva sentito la notizia dalla TV, circostanza, questa, da lui riferita al TIBALDI (che appellava truffatore dovendogli la somma di euro 1.200,00 e amico di Giuseppe FERONE, altro detenuto con il quale aveva litigato);
- Di non sapere nulla della strage, di non essere stato lui a *costruire le cose*, bensì il dott. Arnaldo LA BARBERA e il dott. Mario BO e che mai SCARANTINO gli aveva rivelato particolari sulla strage per la quale, anzi, si era sempre protestato innocente;
- di avere incontrato presso il carcere di Busto Arsizio il dott. Arnaldo LA BARBERA, il dott. Salvatore LA BARBERA ed altro poliziotto (che successivamente nell'interrogatorio reso il 30.11.2010 indicherà essere il dott. RICCIARDI, sebbene inizialmente non avesse individuato quest'ultimo in fotografia nel verbale di



interrogatorio del 28 settembre 2009, pur precisando, però, nel corpo dello stesso verbale che si trattava di persona che egli aveva probabilmente conosciuto). L'incontro era avvenuto nell'ufficio del comandante della polizia penitenziaria, durante il periodo di codetenzione con SCARANTINO. In quell'occasione il dott. Arnaldo LA BARBERA gli aveva proposto di dichiarare subito di essere in possesso di informazioni – che poi lo stesso funzionario gli avrebbe fornito – sulla strage di via D'Amelio per averle ricevute da Vincenzo SCARANTINO, sì da indurre questi alla collaborazione;

- di avere incontrato ancora il dott. Arnaldo LA BARBERA e il poliziotto poi individuato nel dott. RICCIARDI, unitamente ad altri funzionari tra cui uno giovane, il dott. Salvatore LA BARBERA, allorchè era stato tradotto, il 14 settembre 1993, presso gli uffici della Procura di Milano, avanti i magistrati dott.ssa ZANETTI e dott.ssa BOCCASSINI per intraprendere la collaborazione;
- che in tale occasione, in assenza dei magistrati, era entrato per primo nella stanza il giovane LA BARBERA, che gli aveva accennato qualcosa sulla strage di via D'Amelio, quasi a prepararlo, invitandolo a collaborare con la Polizia e che, in cambio, il dott. Arnaldo LA BARBERA, *“che era una potenza”*, lo avrebbe potuto aiutare per l'ergastolo che gli era stato irrogato (per fatti che nulla avevano a che vedere con vicende siciliane);
- che subito dopo era entrato nella stanza il dott. Arnaldo LA BARBERA chiedendogli se sapesse qualcosa sulla strage;
- che di volta in volta, quando doveva essere ascoltato dai magistrati che indagavano sulla strage, veniva istruito dai funzionari predetti, sempre con la promessa che lo avrebbero aiutato *“per l'ergastolo”* e ricevendo in almeno tre occasioni somme di denaro (due volte dal dott. Arnaldo LA BARBERA e una volta dal dott. BO);
- spontaneamente, che SCARANTINO gli aveva confidato che, prima di lui (cioè ANDRIOTTA), in quel carcere erano stati detenuti altri due soggetti che gli avevano fatto insistenti domande sulla strage di via D'Amelio, tanto da suscitargli il sospetto che fossero stati mandati appositamente dagli inquirenti per indurlo ad autoaccusarsi di cose che non aveva commesso;
- di avere appreso dallo stesso SCARANTINO che questi era stato sottoposto a violenze fisiche (addirittura una volta gli era stato messo un cappio intorno al collo e gli era stata fatta mangiare della pasta con l'urina);
- che tali violenze gli constavano direttamente anche perché delle volte aveva sentito le grida di dolore di *“Vincenzo”*;
- che nessun ruolo avevano avuto i funzionari di polizia nel suo trasferimento al carcere di Busto, essendo ciò avvenuto, su sua richiesta, per avvicinarsi al luogo di residenza dei suoi familiari e poter più agevolmente fruire dei colloqui;
- di essersi sfogato, in data 12 marzo 1998, con un ispettore della Polizia di Stato (il cui nome non ricordava esattamente, forse: *“Davi”*, *“Davico”* o *“Davino”*, o simile, che era il capo scorta dell'Anticrimine della Questura di Piacenza, addetto alla sua tutela in occasione dei permessi premio), anticipandogli che avrebbe fatto saltare tutti i processi per la strage di via D'Amelio, se gli avessero fatto *“girare i ...”*. Probabilmente l'ispettore aveva redatto relazione di servizio per l'accaduto;
- che, dopo tale episodio, in periodo successivo alla ritrattazione di SCARANTINO, aveva confidato al dott. BO la sua intenzione di ritrattare perché scontento di come veniva trattato nonostante le promesse che gli erano state fatte;
- che il dott. BO nell'occasione lo aveva incoraggiato a resistere, suggerendogli di dichiarare falsamente che era stato, per ben due volte, avvicinato da due mafiosi siciliani a Piacenza, i quali lo avevano minacciato per farlo ritrattare;
- che egli aveva ascoltato il consiglio (cfr. quanto sopra riportato a proposito delle dichiarazioni dibattimentali di ANDRIOTTA) allo scopo di ottenere ulteriori benefici;
- di avere in altra occasione detto di essere in possesso di elementi che avrebbero fatto *“saltare”* i processi sulle stragi ad un suo difensore, avv. Maria Teresa NAPOLITANO.



Per completezza, ed immediata possibilità di raffronto, il Pm ha riportato di seguito i contenuti del citato verbale di interrogatorio del 17 luglio 2009, redatto nella sua forma riassuntiva.

**A D.R.:** *non ho mai riferito le cose che mi si dice avere raccontato TIBALDI; dico meglio, il TIBALDI aveva casualmente preso visione di una lettera che avevo ricevuto in quell'istante dall'avv. MAFFEI ed io la commentai dicendo che non mi interessava se esisteva un altro collaboratore e che questi erano problemi di SCARANTINO e dei magistrati che avrebbero dovuto eventualmente rifare i processi. Ma non ho mai detto che io avevo concordato le dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini sulla strage di via D'Amelio con lo SCARANTINO. Ciò è avvenuto nell'aprile del 2009. Tuttavia ricordo che, in precedenza, un detenuto di nome VITALE Giovanni, mi aveva riferito di avere appreso dalla televisione dell'esistenza di un nuovo collaboratore che si accusava del furto della 126 e che c'erano nuove indagini. Io avevo anche riferito al TIBALDI del colloquio con il VITALE, manifestando la mia insofferenza nei confronti di quest'ultimo. Il TIBALDI mi deve 1.200,00 euro; con MASCALI c'è da tempo un cattivo rapporto; probabilmente sono interessati ad ottenere dei benefici che sono stati loro negati. MASCALI è poi amico di Giuseppe FERONE con il quale io ho litigato.*

**A D.R.:** *TIBALDI è un truffatore che io ho allontanato da tempo.*

**A D.R.:** *E' vero però che io non sapevo nulla della strage di via D'Amelio, ma non sono io che ho costruito le cose; il tutto è stato costruito dal dott. Arnaldo LA BARBERA e dal dott. Mario BO; mi avevano promesso che mi avrebbero fatto togliere l'ergastolo. Avevo chiamato la Procura di Milano, in particolare la dott.ssa Luisa ZANETTI allorché ero ristretto presso il carcere di Saluzzo. Preciso che il primo interrogatorio l'ho avuto al carcere di Saluzzo con un magistrato di Cuneo per rogatoria. Successivamente fui portato alla Procura di Milano per essere sentito dalla dott.ssa ZANETTI e lì incontrai, per la prima volta, il dott. Arnaldo LA BARBERA. Quando uscirono dalla stanza la dott.ssa ZANETTI e il suo segretario, venne il dott. Arnaldo LA BARBERA e un giovane funzionario che si chiamava pure LA BARBERA; ricordo che vi era anche un terzo poliziotto. Preciso meglio, prima nella stanza entrò solo il giovane LA BARBERA e mi disse che il dott. Arnaldo LA BARBERA poteva aiutarmi per l'ergastolo che mi era stato irrogato, perché "era una potenza". Il giovane LA BARBERA, che adesso apprendo dalla S.V. chiamarsi Salvatore, mi accennò qualcosa sulla strage di via D'Amelio quasi per prepararmi, invitandomi a collaborare con la Polizia. Poi entrò nella stanza il dott. Arnaldo LA BARBERA e mi chiese se io sapessi qualcosa della strage di via D'Amelio. Desidero far presente che io temo per la mia vita e la vita dei miei familiari proprio per quello che sto riferendo.*

**A D.R.:** *Ribadisco che le dichiarazioni da me riferite sulla strage di via D'Amelio le ho rese perché così mi fu chiesto dal dott. Arnaldo LA BARBERA, da altro poliziotto di cognome LA BARBERA, da un terzo poliziotto, dal dott. Mario BO e da altri appartenenti alle Istituzioni. Complessivamente si trattò di almeno cinque appartenenti alla Polizia di Stato. SCARANTINO non mi ha mai confidato i particolari poi da me riferiti alla A.G. sulla uccisione del dott. Borsellino e degli uomini della sua scorta, anzi, parlando con me, si è sempre protestato innocente sostenendo di essere sottoposto a violenze fisiche e psichiche per confessare di avere partecipato alla strage accusando altre persone. Ribadisco che sono stati in particolare il dott. Arnaldo LA BARBERA, il dott. Mario BO, l'altro LA BARBERA e un terzo poliziotto stempiato il cui nome non ricordo ad "istruirmi" di volta in volta su quello che avrei dovuto dire, in cambio della promessa di aiuti per far venire meno l'ergastolo ed ottenere permessi. Devo precisare che finora ho parlato dell'incontro avuto con detti funzionari immediatamente prima dell'interrogatorio del 14 settembre 1993, svoltosi a Milano, alla presenza della dott.ssa ZANETTI, della dott.ssa BOCCASSINI e di alcuni funzionari di polizia. Senonché, mi sembra importante precisare che in precedenza avevo incontrato il dott. Arnaldo LA BARBERA in compagnia di quello stesso funzionario di Polizia di cui avevo detto in precedenza e di cui non conosco le generalità. Tale incontro, in particolare, è avvenuto nell'ufficio del comandante del carcere di Busto Arsizio, durante il periodo in cui ero codetenuito con lo SCARANTINO; già in quell'occasione, il dott. LA BARBERA mi propose di dichiarare di essere in possesso di informazioni che lui successivamente "mi avrebbe fornito" a proposito della strage di via D'Amelio per averle ricevute da SCARANTINO Vincenzo. LA BARBERA precisò che con questo sistema si sarebbe potuto convincere lo SCARANTINO a confessare.*

*pre*

*A questo punto si dà atto che durante la verbalizzazione riassuntiva l'ANDRIOTTA dichiara: "ricordo che lo SCARANTINO ebbe a confidarmi che prima di me in quel carcere erano stati detenuti altri due soggetti che gli avevano fatto insistenti domande sulla strage di via D'Amelio tanto da suscitare in lui il sospetto che fossero stati mandati appositamente dagli inquirenti per indurlo ad autoaccusarsi di cose che non aveva commesso".*

*A D.R.: durante il periodo in cui sono stato detenuto a Busto Arsizio lo SCARANTINO fu certamente sottoposto a violenze fisiche; ciò so per avermelo confidato egli stesso il quale addirittura mi disse che in un'occasione gli avevano messo un cappio intorno al collo ed in un'altra, - come ANDRIOTTA aggiunge in sede di verbalizzazione riassuntiva - gli avevano fatto mangiare un piatto di pasta con dell'urina dentro ed anche perché in alcune occasioni, essendo detenuti al piano terra, ho sentito le grida di dolore dello SCARANTINO.*

*A.D.R.: tengo a precisare che nessun ruolo hanno avuto funzionari di polizia nel mio trasferimento nel carcere di Busto Arsizio e ribadisco a tal proposito che il trasferimento fu disposto a seguito delle mie domande di essere avvicinato al luogo di residenza dei miei familiari.*

*Tutte le dichiarazioni che ho progressivamente reso nei vari interrogatori di cui mi chiedono le SS.LL. mi sono state suggerite progressivamente dai funzionari di polizia di cui ho detto ed in almeno tre riprese ho ricevute somme di denaro e precisamente le prime due volte dal dott. Arnaldo LA BARBERA ed una terza volta dal dott. BO'.*

*A.D.R.: Il 12 marzo 1998 anticipai ad un Ispettore della Polizia di Stato (di nome, se mal non ricordo, Davi, Davico o Davino che era il capo scorta dell'Anticrimine della Questura di Piacenza che mi scortava nei permessi premio), che, se mi facevano girare i ....., facevo saltare tutti i processi per la strage di via D'Amelio. Non escludo che su tale vicenda l'ispettore sia stato sentito durante il processo come persona informata sui fatti avendo redatto una relazione di servizio. A seguito di questo episodio, in un periodo successivo alla ritrattazione di SCARANTINO, mi incontrai con il dott. BO' al quale confidai le mie intenzioni di ritrattare perché scontento di come venivo trattato malgrado le promesse fattemi; lo stesso mi incoraggiò a resistere, suggerendomi di dichiarare falsamente che per ben due volte ero stato avvicinato da due mafiosi siciliani a Piacenza che mi avrebbero minacciato affinché ritrattassi. Mi adeguai successivamente alla sue indicazioni allo scopo di ottenere ulteriori benefici e vantaggi e per corroborare la tesi della falsa ritrattazione di SCARANTINO.*

*Lo stesso dott. BO' in altre occasioni mi suggerì di denunciare lo SCARANTINO per calunnia avendo quest'ultimo ritrattato ed accusato poliziotti e magistrati di averlo costretto a confessare falsamente le sue responsabilità e quelle di altri. Anche in queste caso mi adeguai all'indicazione datami.*

*A D.R.: in un'altra occasione ricordo di aver manifestato di essere in possesso di elementi che avrebbero potuto far saltare i processi sulla strage di via D'Amelio ad un mio avvocato; se mal non ricordo, si trattava dell'avv. Maria Teresa NAPOLITANO .....*

L'ANDRIOTTA veniva nuovamente sentito il 28 settembre 2009, poco prima del primo confronto con SCARANTINO, che risulterà infruttuoso.

Ad ANDRIOTTA venivano contestate le dichiarazioni rese da Giuseppe FERONE (che aveva in passato collaborato con la A.G. di Catania, rendendosi autore di più omicidi pur essendo "sotto protezione dello Stato", fra cui quello della moglie di Benedetto SANTAPAOLA, capo della "famiglia" catanese di Cosa Nostra), sostanzialmente dello stesso tenore di quelle di MASCALI e TIBALDI circa l'accordo di ANDRIOTTA e SCARANTINO per fare i falsi collaboranti. La reazione di ANDRIOTTA, al solo sentire il nome di FERONE, è stata verbalmente volgare e violenta, anche per vecchie incomprensioni tra i due all'interno della struttura carceraria, tradottesi anche in gesti di violenza. ANDRIOTTA ribadiva che quanto sostenuto da FERONE era falso e che, semmai, c'era stato un accordo fra lui e i poliziotti. Nello stesso interrogatorio ad ANDRIOTTA veniva mostrato un album fotografico predisposto dalla DIA, Centro Operativo di Caltanissetta, in cui individuava le fotografie del dott. Mario BO, del dott. Arnaldo LA BARBERA, del dott. Salvatore LA BARBERA e, con forti dubbi, di

altro poliziotto che apprendeva dall'ufficio chiamarsi Vincenzo RICCIARDI e di cui, tuttavia, al momento, non riusciva a ricordare le circostanze di tempo e di luogo dell'incontro.

ANDRIOTTA riferiva di altro incontro con il dott. Arnaldo LA BARBERA e il dott. Salvatore LA BARBERA avvenuto fra il 18 giugno 1994 e giorno 11 novembre 1995: in quel periodo egli era stato per circa tre giorni presso la celere di Milano in viale Zara, ove aveva anche dormito e incontrato i predetti funzionari che lo avevano rincuorato poiché egli ogni tanto "traballava", promettendogli sempre benefici e denaro.

Sempre in data 28 settembre 2009, ore 17.35, il PM disponeva il confronto tra SCARANTINO e ANDRIOTTA, in occasione del quale mentre ANDRIOTTA ribadiva il contenuto delle precedenti dichiarazioni rese il 17 luglio 2009 e lo stesso 28 settembre 2009, specificando ulteriormente gli atti di violenza subiti dal compagno di detenzione SCARANTINO, proprio questi, invece, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Altro confronto fra i due veniva effettuato il 30 novembre 2010, quando già SCARANTINO aveva fatto la scelta di aprirsi con l'A.G.; in tale occasione entrambi escludevano di avere concordato le rispettive collaborazioni, come avevano invece riferito MASCALI, TIBALDI e FERONE. Per quanto concerneva eventuali abboccamenti in carcere di ANDRIOTTA con funzionari di polizia, al fine di concordare con essi le dichiarazioni da fare prima che SCARANTINO intraprendesse a collaborare con la A.G. nel 1994, ANDRIOTTA continuava a sostenere che ve ne era stato uno solo, con il dott. Arnaldo LA BARBERA, accompagnato dal RICCIARDI (nell'occasione in parola era stato chiamato dal comandante delle guardie carcerarie con il pretesto di incontrare un prete); SCARANTINO precisava, invece, che tali contatti di ANDRIOTTA erano stati diversi sempre con il pretesto di dover incontrare il prete. Sia SCARANTINO che ANDRIOTTA escludevano che il primo avesse fatto leggere al secondo atti del procedimento a suo carico.

Prima del confronto del 30 novembre 2010, nella stessa giornata, ANDRIOTTA era stato sottoposto ad ulteriore interrogatorio, in cui aveva innanzitutto confermato le precedenti dichiarazioni rese al PM, fra cui quella del 28 settembre 2009, escludendo ancora ogni intesa con SCARANTINO in ordine alle dichiarazioni da rendere alla A.G. e che questi gli avesse mai fatto leggere atti processuali che lo riguardavano. ANDRIOTTA ammetteva di avere invece letto atti processuali o appunti che gli davano il dott. Arnaldo LA BARBERA, il dott. Salvatore LA BARBERA o comunque i funzionari che aveva indicato.

ANDRIOTTA indicava, come già anticipato, nel dott. RICCIARDI il funzionario che egli aveva incontrato a Busto Arsizio assieme al dott. Arnaldo LA BARBERA e ribadiva ancora l'episodio delle prospettate minacce fattegli dai due mafiosi, inventato per intero su richiesta del dott. Arnaldo LA BARBERA, che aveva incontrato a Piacenza dopo averlo contattato telefonicamente allorchè era Questore di Napoli. In realtà in occasione dell'interrogatorio del 17 luglio 2009, egli aveva indicato come suggeritore di tale strategia il dott. BO incontrato proprio a Piacenza; del resto, nello stesso verbale del 30 novembre 2010 (per la verità un po' confuso nella trascrizione integrale per la tendenza di ANDRIOTTA a rispondere prima che venisse completata la domanda fatta di volta in volta, con un continuo accavallamento di voci), ANDRIOTTA sembra indicare il dott. RICCIARDI (il cui cognome, come sopra detto, gli era stato fatto dall'Ufficio in occasione della sostanzialmente mancata individuazione fotografica) come suggeritore, precisando poi che si trattava del dott. Arnaldo LA BARBERA. Indicava invece, giustificando qualche imprecisione con il lungo tempo decorso, il dott. RICCIARDI e il dott. BO come presenti in altre occasioni durante permessi premio di cui aveva fruito.



## 9.8 Le ulteriori attività del 24 febbraio 2011.

Al fine di verificare con quali modalità fosse stata effettuata la gestione di Salvatore CANDURA e Francesco ANDRIOTTA da parte degli ufficiali di P.G. del gruppo Falcone-Borsellino, sin dall'inizio della loro collaborazione, il PM decideva di sottoporre – come già rilevato - a confronto ciascuno dei predetti collaboranti con il dott. Salvatore LA BARBERA, con il dott. RICCIARDI e con il dott. BO: ad eccezione del primo, gli altri due appartenenti alla Polizia di Stato si avvalevano della facoltà di non rispondere non sottoponendosi quindi all'atto. Dai confronti espletati con la presenza del dott. Salvatore LA BARBERA, tuttavia non emergeva nulla di rilevante per lo sviluppo delle investigazioni essendo, gli interlocutori, rimasti nelle rispettive posizioni.

Lo stesso giorno in cui sono stati effettuati i confronti, cioè il 2 febbraio 2011, Francesco ANDRIOTTA veniva nuovamente sottoposto ad interrogatorio – che di seguito per intero si riporta - avendo il PM rilevato alcune discrasie nelle dichiarazioni da lui rese in precedenza:

**DOMANDA:** ha mai anticipato alla dott.ssa ZANETTI, prima di incontrarla negli uffici della D.D.A. di Milano, che era sua intenzione fare dichiarazioni sulle stragi?

**RISPOSTA:** prima dell'interrogatorio presso la Procura di Milano ricordo che avevo già riferito ad un magistrato che mi interrogò presso la struttura carceraria di Saluzzo ove ero ristretto, che volevo parlare con la dottoressa ZANETTI anche di particolari relativi alla strage della via D'Amelio.

**DOMANDA:** dopo che il dott. Salvatore LA BARBERA, negli uffici della Procura di Milano, lo "preparò" alla collaborazione, lo stesso rimase nella stanza quando sopraggiunse il dott. Arnaldo LA BARBERA?

**RISPOSTA:** il Dr. Salvatore LA BARBERA non presenziò all'atto. Rimase solo il dr. Arnaldo LA BARBERA. Fece una fugace apparizione il dr. RICCIARDI che comunque non presenziò all'atto.

**DOMANDA:** con riguardo al verbale di interrogatorio del 28.10.1994, lei ha già dichiarato di essere stato "istruito" dal dott. Arnaldo LA BARBERA e dal dott. BO (cfr. verbale del 17.07.2009). Ricorda di avere avuto notizie di articoli di stampa che facevano riferimento proprio alla riunione di villa Calascibetta di cui aveva parlato SCARANTINO Vincenzo all'inizio della sua collaborazione?

**RISPOSTA:** Feci quelle dichiarazioni poiché i poliziotti che le SSLL mi menzionano mi diedero degli appunti che contenevano ciò che avrei dovuto riferire ai magistrati. Escludo che gli stessi funzionari di Polizia possano avermi dato dei giornali ovvero che qualcuno possa avermi riferito notizie di stampa riguardanti la riunione Calascibetta.

**L'ufficio dà lettura di un articolo del "Giornale di Sicilia" del 2.10.1994 - in cui si fa riferimento alle dichiarazioni rese da Vincenzo SCARANTINO con particolare riguardo alla riunione di villa CALASCIBETTA ed ai partecipanti alla stessa - nonché del verbale di interrogatorio del 28.10.1994 in cui si fa riferimento a tali notizie di stampa.**

**RISPOSTA:** mi pare di ricordare che tali appunti mi sono stati consegnati in occasione dell'incontro al reparto celere di Milano, ma non posso escludere che documenti relativi allo stesso argomento mi siano stati consegnati anche prima.

**DOMANDA:** Conferma quanto riferito nel verbale del 17.07.2009 e cioè che ogni volta che incontrava i magistrati per essere interrogato, poco prima, aveva un colloquio con i funzionari di polizia che gli suggerivano gli argomenti di cui avrebbe dovuto parlare?

**RISPOSTA:** confermo quanto già dichiarato nel verbale di cui mi fate cenno.

**DOMANDA:** lei, nel verbale di interrogatorio del 17.07.2009 (pag. 64), riferisce che il dott. Arnaldo LA BARBERA a Piacenza, durante un permesso premio, le suggerì di denunciare

falsamente di essere stato avvicinato da due mafiosi che lo avrebbero minacciato per farlo ritrattare; nello stesso verbale (pag. 107) riferisce, invece, che nel 1997 uscito dal carcere di Rebibbia, il 24 dicembre, per essere trasferito a Piacenza, si incontrò con il dott. BO che, insieme ad altri due funzionari, gli suggerì di denunciare il falso incontro con i mafiosi (cfr. anche pag. 146 del verbale del 17.07.2009). Quale delle due versioni fornite nello stesso verbale è quella vera?

**RISPOSTA:** in realtà si tratta di due episodi diversi non in contrasto tra di loro e che attengono allo stesso argomento; in buona sostanza sia il dott. Arnaldo LA BARBERA che il dott. BO presero in tempi diversi la medesima iniziativa.

**DOMANDA:** lei, nel verbale di interrogatorio del 17.07.2009, ha inizialmente fatto riferimento (pag. 43) alla circostanza che il comandante della polizia penitenziaria del carcere di Busto Arsizio le aveva chiesto "se poteva dare qualche notizia di SCARANTINO"; successivamente, e solo su domanda del P.M. che chiedeva qualche chiarimento su tale circostanza, precisava (pag.168) che in effetti il dott. Arnaldo LA BARBERA era venuto a trovarla già a Busto Arsizio, nell'ufficio del comandante del carcere, con il dott. Salvatore LA BARBERA e con un'altra persona (poi individuata nel dott. RICCIARDI) dicendole che SCARANTINO non voleva collaborare e che conseguentemente lei sarebbe stato convocato poi in Procura, invitandola a non fare alcuna richiesta di conferire con la A.G.. Conferma tali indicazioni?

**RISPOSTA:** Al carcere di Busto non ricordo la presenza del dottor LA BARBERA Salvatore, mentre all'incontro cui fate riferimento sicuramente era presente il dr. RICCIARDI oltre al dr. Arnaldo LA BARBERA. Ricordo che SCARANTINO Vincenzo in quella circostanza notò la strana coincidenza che io venivo interrogato ogni volta che lo stesso SCARANTINO era sottoposto ad interrogatorio. Ricordo di aver visto almeno una volta sia il dr. LA BARBERA Arnaldo che il dr. RICCIARDI, almeno una volta, o forse due, quando ero ristretto al carcere di Busto Arsizio; mentre quando ero a Brescia non ricordo di avere avuto visite da parte del dr. Arnaldo LA BARBERA.

**DOMANDA:** lei ha anche contestualizzato tale incontro con il dott. Arnaldo LA BARBERA, che poi ha precisato (pag. 171) essere stato l'unico svoltosi a Busto Arsizio (cfr. anche verbale di confronto ANDRIOTTA-SCARANTINO del 30.11.2010, pag. 18), riferendo che si trattava della volta in cui il dott. Arnaldo LA BARBERA aveva accompagnato (cfr. 170) il dott. CARDELLA che doveva interrogare SCARANTINO; conferma tale circostanza?

**RISPOSTA:** confermo la suddetta circostanza, anzi ricordo che lo SCARANTINO mi riferì che quella volta non volle rispondere.

**DOMANDA:** chi le disse che quel giorno SCARANTINO era stato interrogato o doveva essere interrogato dal dott. CARDELLA?

**RISPOSTA:** non ricordo, pur confermando la circostanza, chi ebbe a dirmi che quel giorno SCARANTINO era stato interrogato dal dott. Cardella.

A questo punto l'Ufficio fa rilevare a ANDRIOTTA che l'unico interrogatorio condotto dal dott. CARDELLA nei confronti di SCARANTINO venne effettuato nel maggio del 1993, cioè in un periodo in cui lo stesso ANDRIOTTA non era detenuto presso il carcere di Busto Arsizio.

**RISPOSTA:** confermo di aver saputo che SCARANTINO era stato interrogato dal dott. CARDELLA ma non ricordo chi me lo disse. Faccio presente che si tratta di fatti ormai risalenti nel tempo e ribadisco che, comunque, quel giorno il dott. LA BARBERA si era già incontrato con SCARANTINO.

**DOMANDA:** lei ha riferito di avere incontrato il dott. RICCIARDI durante i permessi premio a Novara (cfr. pag. 7 del verbale del 30.11.2010). Conferma la circostanza?

**RISPOSTA:** Confermo.

**DOMANDA:** lei nel verbale del 17.07.2009 (pag. 164) ha detto che poteva liberamente parlare con SCARANTINO in quanto solo la sera veniva chiuso il suo "blindato" mentre quello dello SCARANTINO rimaneva sempre aperto; nel verbale del 30.11.2010 (pag. 11), lei ha invece dichiarato che "le celle erano sempre chiuse, scusa eh! c'era anche una guardia che ci sorvegliava, .... Eh non scherziamo eh, c'erano anche le telecamere". Insomma lei poteva



**parlare con SCARANTINO liberamente, come ha dichiarato nel precedente verbale, o invece tale possibilità era esclusa o limitata, come invece ha dichiarato nell'ultimo verbale citato?**

**RISPOSTA:** forse mi sono espresso male: in effetti il "blindato" di SCARANTINO rimaneva aperto anche di notte. C'erano le telecamere ma non so se funzionavano. Potevamo parlare ma non di cose di processi."".

Dal nuovo atto di indagine, pur non potendosi, come già visto, sottacere i sospetti che scaturivano da alcuni aggiustamenti apportati dall'ANDRIOTTA alle precedenti dichiarazioni, non prive di apparenti incongruenze, non emergevano, tuttavia, elementi decisivi al fine di confermare o escludere l'ipotesi dell'accordo tra SCARANTINO ed ANDRIOTTA.

Analogamente non si evidenziavano elementi decisivi per riscontrare o accantonare l'ipotesi di una "eclatante forzatura investigativa" spintasi sino alla creazione delle false dichiarazioni di ANDRIOTTA in merito alle confidenze dello SCARANTINO (già anticipata e di cui meglio si dirà da qui a poco) sotto la regia degli uomini del c.d. Gruppo Falcone – Borsellino delegati a gestire i collaboratori CANDURA, ANDRIOTTA e SCARANTINO.

#### **9.9 I riscontri di P.G. a seguito della ritrattazione di ANDRIOTTA delegati al Centro Operativo DIA di CALTANISSETTA.**

Con nota del 16 luglio 2010, il Centro Operativo DIA di Caltanissetta, rispondeva in merito ad alcuni accertamenti delegati dal PM con riferimento alla posizione di ANDRIOTTA; in particolare, il PM aveva richiesto di:

*"accertare presso le strutture carcerarie di Busto Arsizio, Saluzzo, Alessandria, Vercelli, Paliano, Milano Opera, Spoleto, Roma Rebibbia, Napoli Secondigliano, l'eventuale accesso di funzionari o comunque componenti del "Gruppo di lavoro Falcone-Borsellino" nel periodo compreso fra l'anno 1993, (ivi compreso) e l'anno 1997 (ivi compreso), acquisendo informazioni ed eventuale documentazione di riferimento sulle modalità di registrazione degli ingressi nelle predette strutture carcerarie".*

#### **Sul punto rispondeva l'organo investigativo:**

*"Con riguardo a tale punto delega, personale dipendente ha effettuato gli accertamenti presso le carceri in esso indicate, nonché presso la Casa Circondariale "Lo Russo-Cutugno" di Torino, ove l'Andriotta è stato ristretto da ultimo, visionando i registri ed ogni altro documento che consentisse di ricostruire il suo vissuto carcerario. Tale attività è stata compendiata nell'allegata annotazione di servizio, alla quale si rimanda, ed ha consentito di rilevare diversi contatti visivi ed epistolari con appartenenti al "Gruppo Falcone-Borsellino" e con Magistrati appartenuti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta. (All. nr. 1)*

*Sinteticamente, tali contatti visivi documentalmente accertati risultano essere i seguenti.*





<i>DATA</i>	<i>MAGISTRATI E FF.OO.</i>	<i>SEDE</i>
<i>14.09.1993</i>	<i>P.M. D.ssa Luisa Zanetti P.M. D.ssa Ilda Boccassini Vice Quest. Arnaldo La Barbera Brig. G. di F. Spello Daniele</i>	<i>D.D.A. Milano</i>
<i>25.11.1993</i>	<i>P.M. d.ssa Luisa Zanetti P.M. Dr. Fausto Cardella Vice Quest. Arnaldo La Barbera V. Urbano Vittorio Ricciarelli</i>	<i>Casa Reclusione "San Michele" di Alessandria</i>
<i>17.01.1994</i>	<i>Dr. Arnaldo la Barbera</i>	<i>Colloquio investigativo presso Casa Circondariale Vercelli.</i>
<i>02.03.1994</i>	<i>Dr. Arnaldo la Barbera</i>	<i>Colloquio investigativo presso Casa Circondariale Vercelli.</i>
<i>16.09.1994</i>	<i>P.M. d.ssa Annamaria Palma (PA) P.M. Dr. Carmelo Antonio Petralia Comm. Dr. Mario BO Segr. Mag. Laura Catia Gavoncini</i>	<i>Casa di Reclusione di Paliano</i>
<i>28.10.1994</i>	<i>P.M. Dr. Carmelo Antonio Petralia Comm. C. Dr. Mario BO Ag. Sc. P. di S. Michele Ribando</i>	<i>Casa di Reclusione di Paliano</i>
<i>26.01.1995</i>	<i>P.M. d.ssa Annamaria Palma (PA) P.M. Dr. Carmelo Antonio Petralia Ag. Sc. P. di S. Michele Ribando</i>	<i>Casa di Reclusione di Paliano</i>
<i>29.04.1998</i>	<i>D.ssa Palma Dr. BO'</i>	<i>Casa di Reclusione di Roma "Rebibbia"</i>

*150*

In merito ad altro punto-delega:

*accertare se tra i componenti la scorta solitamente utilizzata per i trasferimenti di ANDRIOTTA Francesco nell'anno 1998 vi sia stata una persona di cognome DAVI', o DAVICO o DAVINO; ed inoltre, se sia stato effettuato un trasferimento in data 12 marzo 1998 ed assumere a sommarie informazioni la persona eventualmente individuata e, comunque, il capo scorta;"*

### **Il Centro DIA di Caltanissetta così rispondeva:**

*"Al fascicolo personale di ANDRIOTTA Francesco, visionato presso la Casa Circondariale di Torino, sono stati rinvenuti alcuni atti (ved. all.ti nr. 61 e 62 della sopra citata annotazione) dai quali emerge che, in più circostanze, il collaborante è stato prelevato dalle strutture carcerarie presso le quali era detenuto, dall'Ispettore della Polizia di Stato DAVI' Giuseppe, appartenente al Servizio Centrale di Protezione.*

*L'ispettore DAVI' è stato identificato nell'omonimo, meglio generalizzato in atti, il quale, come allora, presta attualmente servizio alla Questura di Piacenza.*

*Lo stesso, escusso a s.i. da personale di questo C.O., ha ricordato il periodo in cui, nella qualità di responsabile dell'Ufficio Sicurezza, istituito in seno alla Divisione Anticrimine, si era occupato, tra gli altri, del collaboratore Andriotta, precisando che a Piacenza vivevano la moglie ed i figli, per cui in occasione dei permessi premio che gli erano concessi mentre era detenuto al carcere "Rebibbia" di Roma, veniva tradotto presso la sua famiglia.*

*A specifica domanda, il DAVI' ha dichiarato di non ricordare le date in cui tali traduzioni sono state effettuate, non avendo, peraltro un ricordo preciso circa la sua permanenza in quell'ufficio anche nell'anno 1998, in quanto in quel periodo era stato trasferito alla Squadra Mobile. Tuttavia, era certo di potere escludere di avere mai sentito dire all'ANDRIOTTA che lo stesso era in grado, in qualche modo, di rendere dichiarazioni che avrebbero potuto stravolgere il processo afferente la strage di via D'Amelio. Ogni eventuale riferimento in tal senso, a dire del DAVI', sarebbe stato immediatamente rappresentato e relazionato.*

*Inoltre, il DAVI' ha precisato di non avere mai saputo per quale ragione l'ANDRIOTTA era entrato a far parte del programma di protezione.*

*Concludendo, il DAVI' ha altresì rappresentato che di quell'ufficio, composto da quattro operatori in tutto, faceva parte anche D'AVICO Michele, attualmente in servizio alla Polizia Ferroviaria di Cremona. (All. nr. 2)*

*Pertanto, poiché in sede di interrogatorio l'ANDRIOTTA aveva dato indicazioni del caposcorta indicandolo con il nome di DAVI', DAVICO o DAVINO, lo stesso personale operante ha escusso a s.i. D'AVICO Michele, il quale, pur ricordando il periodo in cui nella qualità di appartenente all'Ufficio Sicurezza della Questura di Piacenza, si era occupato anche della gestione, in termini di traduzioni, del collaboratore ANDRIOTTA, ha ritenuto di potere escludere di essere stato mai caposcorta del relativo dispositivo. Di certo, ha escluso che l'ANDRIOTTA gli avesse mai esternato di essere a conoscenza di fatti che avrebbero potuto far saltare i processi sulla strage di via D'Amelio, ribadendo, sostanzialmente quanto già asserito da DAVI', e cioè che in presenza di una simile rivelazione, avrebbero certamente noviziato il dirigente e redatto relativa annotazione. (All. nr. 3)".*

Ed ancora, chiedeva il Pm di:



accertare eventuali erogazioni in denaro effettuate in favore di ANDRIOTTA Francesco dal Servizio Centrale di Protezione per il tramite del dott. Arnaldo LA BARBERA e/o del dott. Mario BO;

**La risposta è stata quella che segue:**

*“Agli atti del Servizio Centrale di Protezione non è stato trovato alcun documento relativo ad erogazioni di denaro concesse in favore di ANDRIOTTA per il tramite dei funzionari di Polizia suddetti.*

*Tuttavia, è stata rinvenuta una nota riepilogativa del S.C.P., nella quale sono indicate tutte le somme di denaro che, a vario titolo, sono state destinate all'ANDRIOTTA nel periodo della sua collaborazione. (All. nr. 4) (allegato 4 nota DIA CL 3221 del 16-07-10.pdf)”.*

Ed infine, all'ulteriore quesito:

*assumere a sommarie informazioni il comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria presso il carcere di Busto Arsizio nell'anno 1993, in merito ai fatti indicati da ANDRIOTTA Francesco nel verbale di interrogatorio odierno*

**così rispondeva il Centro DIA delegato:**

*“Per quanto concerne quest'ultimo punto delega, si rappresenta che il Comandante della Polizia Penitenziaria del carcere di Busto Arsizio nel 1993 era Sibilla Michele, attualmente Ispettore Superiore in quiescenza.*

*Questi è già stato escusso a s.i. da personale di questo C.O. nell'ambito della delega emessa da codesta A.G. il 04 giugno 2009. In tale occasione si è avuto modo di apprendere e di verificare che il Sibilla, a causa di seri problemi di salute, con ripercussioni sul suo stato psicologico, non è stato in grado di ricordare molti particolari del periodo in cui prestava ancora servizio a Busto. Si ritiene, pertanto, inopportuno ripetere l'esperienza per i quesiti odierni, salvo diverso avviso di codesta A.G.”.*

Su quest'ultimo punto il PM non ha ritenuto di dover operare nuovi approfondimenti, nel rispetto delle condizioni di salute di SIBILLA.

**9.10 Le dichiarazioni di Gioacchino GENCHI e di Luigi DE SENA.**

Agli elementi segnalati vanno altresì aggiunte le dichiarazioni rassegnate al PM dal dott. Gioacchino GENCHI, tassello importante del gruppo “Falcone-Borsellino” e uomo di fiducia del dott. Arnaldo LA BARBERA (a lui peraltro legato da profonda amicizia), con il quale era però entrato in contrasto proprio per la conduzione asseritamente “minimalista” delle preliminari investigazioni sulla strage di via D'Amelio, che lo stesso dott. LA BARBERA avrebbe imposto e lui subito.

Sentito quale persona informata sui fatti il 16 aprile 2009, GENCHI si è così espresso: “.... SCARANTINO e CANDURA sono soggetti assolutamente inaffidabili. Abbracciare la tesi minimalista del furto dell'autovettura commissionato da SCARANTINO, significava per me non sviluppare altre ipotesi investigative sulla strage di via D'Amelio”.

La strada imboccata dal dott. Arnaldo LA BARBERA nelle investigazioni aveva indotto GENCHI ad andar via dal gruppo “Falcone-Borsellino”, “rompendo un legame professionale profondo con il dott. LA BARBERA”. Di estrema gravità sono le parole con cui GENCHI sintetizza le ragioni della rottura del rapporto professionale fra lui e il dott. Arnaldo LA

BARBERA: *“ricordo che nel maggio 1993, Arnaldo LA BARBERA, piangendo, mi disse che doveva diventare Questore e che le indagini sulle stragi, faccio riferimento a quella Borsellino, dovevano prendere una certa piega, nel senso che non si poteva più mantenere un'ampia impostazione delle stragi, ma **bisognava focalizzare solo quei dati concreti che potevano portare ad immediati risultati, più limitati, ma concreti...** Desidero precisare che quando appresi da LA BARBERA che si prospettava il fermo di SCOTTO, che a mio avviso doveva essere oggetto di più approfondite investigazioni, capii che effettivamente non si voleva dare un più ampio raggio alle indagini sulle stragi...”.*

Le dichiarazioni di GENCHI devono essere valutate tenendo in considerazione anche i dati acquisiti in occasione dell'ordine di esibizione ex art.256 bis c.p.p. del 16 novembre 2009, con destinatario il Direttore del D.I.S., nonché le dichiarazioni rese dal Sen. Luigi DE SENA il 19 novembre 2010.

Dagli atti acquisiti presso l'A.I.S.I. (cfr. note, con *omissis*, prot. n. 2010 Leg. 3061 del 20.10.2010 e prot. n. 2010 Leg. 3703 del 10.12.2010) risulta:

- che il dott. Arnaldo LA BARBERA ha intrattenuto un rapporto di collaborazione con il disciolto S.I.S.De. dal febbraio 1986 sino al 28 marzo 1988, con nome in codice *“RUTILIUS”*, nel periodo in cui egli era dirigente della Squadra Mobile di Venezia;
- che la proposta del febbraio 1986 per la sua collaborazione con il S.I.S.De. era stata avanzata dall'Unità Centrale Informativa (UCI), di cui era Direttore all'epoca il dott. Luigi DE SENA ;
- che nessun documento sarebbe stato redatto dal dott. Arnaldo LA BARBERA durante il suo rapporto di collaborazione con il S.I.S.De..

Luigi DE SENA, sentito dal PM in data 19 novembre 2010, ha dichiarato di essersi attivato personalmente per proporre la collaborazione con il S.I.S.De. del dott. Arnaldo LA BARBERA, in osservanza della strategia, concordata con il dott. PARISI, di meglio filtrare le numerose “notizie” che giungevano all'UCI e che dovevano eventualmente essere comunicate agli organi di polizia giudiziaria, avvalendosi proprio della collaborazione di persone esperte in quel campo, quale era il dott. Arnaldo LA BARBERA.

Il dott. DE SENA non conservava nessun ricordo utile per la ricostruzione dei fatti che ci occupano, affermando di non sapere alcunché in merito all'attività svolta dal dott. LA BARBERA durante la collaborazione con il S.I.S.De. e di non avere mai, nonostante i rapporti di colleganza e amicizia, ricevuto particolari confidenze in merito alle investigazioni svolte sulla strage di via D'Amelio, ad eccezione di quelle poche volte in cui il dott. Arnaldo LA BARBERA gli aveva parlato del *“pentito SCARANTINO”*, sul cui conto aveva sempre manifestato *“una grande convinzione”*, dinnanzi alla quale egli era rimasto *“compiaciuto ... perché per dirlo LA BARBERA con una caratura investigativa notevolissima, onestamente non mi faceva pensare che ci potessero essere degli errori, nemmeno delle ... o delle sopravvalutazioni del personaggio, del pentito di SCARANTINO ...”*.

Quanto ai rapporti del dott. LA BARBERA con il dott. GENCHI, Luigi DE SENA ha ricordato, per averlo appreso dallo stesso dott. LA BARBERA, che era stato questi a *“cacciarlo”* essendo venuto meno quel rapporto di *“fedeltà”* incondizionata che egli pretendeva dai suoi collaboratori; e che, quindi, non era stato GENCHI ad andarsene, come scritto sul suo libro. Ha aggiunto che, sempre sul libro di GENCHI, aveva letto di essere lui stesso (DE SENA) intervenuto per far riconciliare i due; anche tale circostanza non era affatto vera *“... perché la perentorietà con la quale LA BARBERA mi affermò di non avvalersi più di di ...GENCHI ... non ammetteva nessuna possibilità di ....”* riconciliazione. DE SENA, su specifica domanda, ha ammesso che effettivamente fra Arnaldo LA BARBERA e Gioacchino GENCHI esisteva un grande rapporto di amicizia e professionale: *“... per la verità LA BARBERA ...magnificava la valenza tecnologica ... di GENCHI e questo me l'ha detto in due o tre circostanze ... poi drasticamente ... disse: no, no ... eh l'ho mandato via ... l'ho buttato fuori, non ho ... l'approfondimento non è stato possibile ....”*. Ed ancora, DE SENA ha ricordato gli ottimi rapporti del dott. Arnaldo LA BARBERA con i magistrati della Procura di Caltanissetta, ivi

compresa la dott.ssa BOCCASSINI, sulla quale, però, "Arnaldo" si era espresso negativamente ("un commento poco ... poco lusinghiero ...") allorchè la dott.ssa aveva manifestato le sue perplessità sulla collaborazione di SCARANTINO; ha aggiunto che Arnaldo LA BARBERA reputava "... SCARANTINO .... un autentico ... pentito su cui sicuramente ... si poteva fare affidamento ... e che quindi, tutto quello che veniva detto ... al contrario assolutamente non era .... apprezzabile ... quindi, sapendo che (Arnaldo) aveva anche rapporti di amicizia, e quindi rapporti personali, mi stupì l'atteggiamento, che assunse dinnanzi a queste perplessità ... che avevano interessato la dottoressa BOCCASSINI ... fu come al solito ... tranciante ... disse ... non capisce niente ...".

Per quanto concerneva la collaborazione di Salvatore CANDURA, colui che aveva "procurato la macchina" a SCARANTINO, LA BARBERA gliene aveva parlato pure in termini positivi, senza mai manifestargli dubbi. DE SENA ha infine dichiarato di non sapere se Arnaldo LA BARBERA per le investigazioni sulla strage di via D'Amelio si fosse avvalso di fonti confidenziali, e di non conoscere l' appunto del Centro S.I.S.De. di Palermo del 13 agosto 1992 (acquisito presso l' A.I.S.I. e di cui si detto in altra parte del presente scritto) in cui, prima della collaborazione di CANDURA e di SCARANTINO, si dava contezza che "In sede di contatti informali con inquirenti ... emergerebbero valide indicazioni per l'identificazione degli autori del furto dell'auto ... nonché del luogo in cui la stessa sarebbe stata custodita prima di essere utilizzata per l'attentato ...".

I lacunosi ricordi di Luigi DE SENA hanno tradito le aspettative del PM che aveva ritenuto, tramite lui - in considerazione degli stretti legami con il dott. LA BARBERA, dei rapporti di ottima conoscenza con Gioacchino GENCHI, dello stesso ruolo istituzionale all'epoca ricoperto - direttore dell'UCI - di poter far luce sulle strategie e sul modo con cui erano state sviluppate le investigazioni sulla strage di via D'Amelio. Il dott. DE SENA, inoltre, è entrato in contraddizione con il dott. GENCHI in merito alla iniziativa e alle ragioni dell'allontanamento di quest'ultimo dal gruppo "Falcone-Borsellino", senza spiegare il perché Arnaldo LA BARBERA, pur legato a GENCHI da grande amicizia e stima professionale, all'improvviso, avesse deciso di "cacciarlo via".

A tal proposito, deve ritenersi più ancorata alla realtà la versione fornita da Gioacchino GENCHI e cioè che questi spontaneamente era andato via una volta constatato che le investigazioni delegate al gruppo "Falcone-Borsellino" sarebbero rimaste, secondo il suo punto di vista, di basso profilo. Peraltro, le dichiarazioni del dott. GENCHI circa la **sua iniziativa** di andar via, risultano riscontrate dalla nota del 25 maggio 1993, inoltrata dalla dott.ssa BOCCASSINI e dal dott. CARDELLA all'allora Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, dott. Giovanni TINEBRA, con la quale si dovevano del fatto che "... il dott. GENCHI abbia improvvisamente deciso di non collaborare più alle indagini, secondo quanto riferisce il dott. Arnaldo LA BARBERA, adducendo giustificazioni generiche e non del tutto convincenti".

A ben vedere dalla lettura di tale nota emerge la inconsapevolezza, da parte dei due magistrati, delle reali motivazioni dell'allontanamento del dott. GENCHI dal gruppo "Falcone-Borsellino". Tuttavia, non si può ignorare che la Dott.ssa BOCCASSINI, sentita dal PM in data 9 giugno 2009, ha ricostruito diversamente la vicenda sostenendo che il dott. GENCHI era stato allontanato, anche su sua richiesta e smentendo che la ragione di tale allontanamento fosse da ricondurre a diversità di valutazioni in ordine all'opportunità di "ritardare l'arresto di Pietro SCOTTO". La stessa ha aggiunto: "a me risulta esattamente il contrario e cioè che furono proprio le indagini condotte anche dal dott. GENCHI a consentire l'arresto dello SCOTTO". Sulla medesima circostanza è stato sentito il dott. Fausto CARDELLA che ha confermato quanto sostenuto dalla collega BOCCASSINI circa le ragioni dell'allontanamento di GENCHI dal gruppo "Falcone-Borsellino", circostanziandole al loro rifiuto di "accogliere le proposte investigative da lui formulate" "di estendere gli accertamenti sulle carte di credito di FALCONE".



In conclusione, le dichiarazioni del dott. GENCHI in merito alla iniziativa di lasciare il gruppo "Falcone-Borsellino" sono riscontrate, come detto, dal contenuto della nota del 25.5.1993 redatta nell'immediatezza dei fatti. Viceversa, sembrano non trovare riscontro nelle riferite dichiarazioni testimoniali dei magistrati BOCCASSINI e CARDELLA che, tuttavia, non hanno fornito una ragionevole spiegazione del diverso tenore della ricordata nota del maggio 1993 a loro firma.

In ogni caso entrambi sono stati concordi e certi nell'affermare che le ragioni di tale allontanamento non erano da ricondurre alla vicenda Pietro SCOTTO bensì, come riferisce la dott.ssa BOCCASSINI, perché "proponeva investigazioni particolarmente invasive senza ragioni che le giustificassero".

Resta il fatto che dalla documentazione acquisita agli atti emerge in modo palese che l'allontanamento del dott. GENCHI dal gruppo "Falcone-Borsellino" è scaturito da decisione maturata esclusivamente all'interno della Polizia di Stato e comunicata all'Autorità Giudiziaria con nota del 6 maggio 1993 a firma del dott. Arnaldo LA BARBERA.

#### **9.11 Conclusioni del PM sulla ritrattazione di Francesco ANDRIOTTA e sul percorso investigativo che lo ha visto protagonista: l'ipotesi dell'indottrinamento.**

Il PM a questo punto si sofferma sulla correttezza della strategia investigativa basata anche sulle dichiarazioni dell' ANDRIOTTA, e sulla possibilità che questi abbia potuto patire un vero e proprio **indottrinamento** da parte del dott. Arnaldo LA BARBERA e dei suoi tre collaboratori in precedenza menzionati.

In buona sostanza si tratta di valutare, fra le possibili ipotesi prospettate, se l'"escamotage" ANDRIOTTA sia stato una invenzione del dott. Arnaldo LA BARBERA e dei suoi fedelissimi, come *claris verbis* ha detto ANDRIOTTA, o meno, pur non addentrandosi ad affrontare il tema delle eventuali responsabilità di natura penale di chi alle investigazioni venne delegato, aspetto oltremodo complesso per diverse ragioni, tra cui svetta, la "pochezza probatoria" delle stesse fonti di accusa, con il cui contributo si creò quel quadro probatorio variamente inquinato di cui quasi tutte le sentenze danno conto.

Ebbene, se le ritrattazioni di CANDURA e di ANDRIOTTA, unite a quella effettuate da SCARANTINO, devono essere, *latu sensu*, sussunte fra gli elementi di riscontro alle verità rassegnate da SPATUZZA, si tratta ora, alla luce di tutti gli elementi prospettati, di comprenderne la rilevanza probatoria in ragione della natura non certo limpida delle fonti stesse, della correttezza del percorso investigativo seguito dal dott. Arnaldo LA BARBERA e dai suoi uomini, nonché dei riscontri, anche logici, in atti. Innanzitutto, il PM sottolinea come al lettore delle tante carte che supportano il presente procedimento salti subito agli occhi che il quadro indiziario che consentì di puntare i riflettori prima su Pietrina VALENTI e, successivamente, su VALENTI Luciano e CANDURA Salvatore, era ben diverso da quello che condusse gli investigatori, per il tramite di Francesco ANDRIOTTA, alla collaborazione di Vincenzo SCARANTINO (in precedenza raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie di Salvatore CANDURA, rimaste però senza adeguato riscontro).

Si vuole significare che l'esito delle disposte intercettazioni sull'utenza in uso a Pietrina VALENTI (vittima del furto della Fiat 126 usata come autobomba) - che attraverso i suoi sospetti indusse gli investigatori sulla pista CANDURA - ben giustificava, anzi rendeva doveroso, esplorare quell'iniziale segmento di indagine.

Il probabile innamoramento di quel tortuoso sentiero che non si volle più abbandonare - nonostante alcune più o meno palesi incongruenze che provenivano dalle prime fonti di accusa (della personalità bizzarra di Salvatore CANDURA e dei deficit mentali dell'intera



famiglia VALENTI si è detto) - autorizza il PM ad avanzare anche l'ipotesi che gli investigatori possano aver operato "forzature" più o meno spregiudicate, facendo ricorso all'aiuto di personaggi che non si possono definire certo "disinteressati", utilizzando il metodo del "cavallo di Troia" per abbattere il muro eretto da SCARANTINO, nel frattempo portato "in vinculis": il "cavallo di Troia" questa volta potrebbe essere stato ANDRIOTTA, dopo che con PIPINO si era fallito.

Invero, accanto alle altre ipotesi prospettate, è con pari logica sostenibile secondo il PM che possa esservi stato un vero e proprio "indottrinamento" di ANDRIOTTA da parte degli investigatori del gruppo Falcone – Borsellino.

Prescindendo in questa sede dall'approfondimento delle motivazioni che ebbero in tal senso spinto quei servitori dello Stato, tale alternativa ipotesi si regge sugli elementi di seguito indicati:

- l'esistenza di un *modus operandi* degli investigatori finalizzato fin dall'inizio, quanto meno, a forzare le tappe delle preliminari investigazioni (si pensi alla già accertata utilizzazione di detenuti conosciuti dagli investigatori, quali PICHETTI e PIPINO, per provocare, rispettivamente, la "collaborazione" di CANDURA e SCARANTINO) potrebbe deporre per la non casualità della presenza di ANDRIOTTA nella struttura carceraria di Busto Arsizio. A diversa conclusione era in verità giunto il giudice del processo c.d. "Borsellino I" primo grado e lo stesso ANDRIOTTA, dopo la ritrattazione, ha sostenuto che lo spostamento al carcere di Busto Arsizio avvenne su sua richiesta per meglio effettuare i colloqui con i familiari; si potrebbe, altresì, ipotizzare che l'ANDRIOTTA, quanto meno, sia stato appositamente allocato in cella vicina a quella occupata da SCARANTINO, o che gli investigatori abbiano sfruttato una situazione casualmente verificatasi, cioè la presenza di un detenuto con le caratteristiche di ANDRIOTTA (ben propenso, come emerge dal quadro degli elementi che lo riguardano, ed in particolare dalle dichiarazioni rese in data 9 luglio 2009 da Francesco TIBALDI, a utilizzare occasioni a lui favorevoli pur di alleviare la sua situazione carceraria ed economica). Infatti, fallito il tentativo con PIPINO, non può escludersi che il dott. Arnaldo LA BARBERA e i suoi uomini fossero tornati alla carica con ANDRIOTTA che appare, per le sue segnalate propensioni, più un "prescelto" alla bisogna, che un vicino di cella per avventura capitato al posto giusto (si ricordi che ANDRIOTTA era stato trasferito dal carcere di Saluzzo a quello di Busto Arsizio per essere più vicino alla famiglia; che lì era arrivato il 3 giugno 1993 ed era stato assegnato al Reparto Osservazione, occupando prima la cella n. 5 e poi la n.1; vi era rimasto sino al 23 agosto 1993);
- l'aver SCARANTINO, come riferito da PIPINO, sempre protestato la sua innocenza, rende poco comprensibile il perché avrebbe dovuto poi assumere una condotta diversa da lì a poco tempo con ANDRIOTTA. Né potrebbero ritenersi convincenti le argomentazioni di senso opposto svolte dai Giudici del c.d. Borsellino I che, alla pag. 214 della sentenza, ritennero plausibile che SCARANTINO avesse fatto le sue confidenze proprio ad ANDRIOTTA e non al detenuto PIPINO: "*Diverso era infatti il contesto ambientale (lo SCARANTINO era ancora nella fase iniziale della sua detenzione, fruiva settimanalmente di colloqui con i familiari e riteneva inoltre di potere agevolmente smentire le accuse che gli erano state formulate) e peraltro l'atteggiamento insistente del suo compagno di cella (v. trascrizione delle relative intercettazioni ambientali) ben poteva al contrario avere ingenerato in lui dei sospetti, che lo avevano indotto ad astenersi da qualsiasi confidenza*"; invero, la Corte cercò di interpretare un dato storico - per supportare la tesi della trasmissione di notizie da SCARANTINO ad ANDRIOTTA - che oggi, alla luce delle nuove conoscenze scaturite dalle dichiarazioni di SPATUZZA, non è più validamente sostenibile. Ne deriva la semplice constatazione che SCARANTINO potrebbe essersi avveduto dei tentativi di PIPINO di carpirgli notizie per due ragioni: sia perchè PIPINO era stato delegato dal dott. Arnaldo LA BARBERA proprio a quel compito, come ammesso



dallo stesso PIPINO; sia perchè l'incarico era stato da lui espletato con eccessiva insistenza agli occhi di SCARANTINO, che protestava strenuamente la sua innocenza. E' invece sostenibile che SCARANTINO non notò alcuna stranezza nell'atteggiamento di ANDRIOTTA perché a quest'ultimo potrebbe non essere stato dato lo stesso incarico conferito a PIPINO. Infatti ANDRIOTTA, come da lui stesso affermato dopo la ritrattazione, non avrebbe dovuto acquisire informazioni sulla strage da SCARANTINO, ma avrebbe dovuto solo far credere che le informazioni a lui trasferite dagli investigatori gli fossero state confidate da SCARANTINO;

- il salto temporale delle dichiarazioni di ANDRIOTTA sulla riunione di villa CALASCIBETTA potrebbe apprezzarsi come un "riallineamento", suggerito da altri, del dire di ognuno dei due, con una regia finalizzata a sanare la nota stonata di una "dimenticanza" inammissibile nella collaborazione di ANDRIOTTA che, comunque, sul punto poteva ben attingere informazioni anche attraverso quotidiani dell'epoca, eventualmente messi a sua disposizione, che riportavano notizie sulla collaborazione di SCARANTINO a proposito della riunione a villa CALASCIBETTA (cfr. "La Sicilia" del 23.07.1994, pag. 11; "Giornale di Sicilia" del 02.10.1994, del 21.10.1994, del 26.10.1994)<sup>220</sup>. In occasione dell'interrogatorio del 24 febbraio 2011, ANDRIOTTA ha però categoricamente escluso di aver appreso notizie in merito alla citata riunione di villa CALASCIBETTA attraverso quotidiani, facendo intendere che i quotidiani su cui quelle notizie erano riportate, indicati dall'Ufficio - "La Sicilia" e "Il Giornale di Sicilia" - non avevano diffusione nelle strutture carcerarie del nord in cui era stato prevalentemente ristretto; ANDRIOTTA ha, infine, ribadito che, per apprendere le informazioni da riferire alla A.G., gli investigatori gli mettevano a disposizione degli atti, ma non giornali;
- ebbene, anche a non voler credere al dire di ANDRIOTTA a proposito di informazioni da lui acquisite tramite quotidiani, potrebbe ragionevolmente ritenersi che anche eventuali quotidiani di estrazione siciliana (di non facile reperibilità nelle regioni del nord) gli possano essere stati messi a disposizione da chi aveva interesse che ANDRIOTTA riferisse quelle informazioni; escludendo SCARANTINO, all'epoca ristretto in struttura carceraria diversa da quella di ANDRIOTTA, non può ragionevolmente escludersi che eventuali quotidiani di estrazione siciliana possano essere stati forniti da uomini del "Gruppo Falcone - Borsellino" o per loro conto;
- l'acume, l'esperienza investigativa e la professionalità del dott. Arnaldo LA BARBERA, di cui hanno detto Gioacchino GENCHI e Luigi DE SENA, sono in antitesi con la sua scelta di contare solo sulla pista CANDURA, ANDRIOTTA, SCARANTINO;
- le dichiarazioni di Gioacchino GENCHI, sopra riportate, circa la volontà del dott. Arnaldo LA BARBERA *"che le indagini sulle stragi, faccio riferimento a quella Borsellino, dovevano prendere una certa piega, nel senso che non si poteva più mantenere un'ampia impostazione delle stragi, ma bisognava focalizzare solo quei dati concreti che potevano portare ad immediati risultati, più limitati, ma concreti..."*. Se le ragioni di tale impostazione *minimalista* fossero dettate solo dall'ansia di carriera, come ricordato dal dott. GENCHI con le parole attribuite al dott. LA BARBERA *"che doveva diventare Questore"* (come poi in effetti avvenne, per meriti speciali), o da altre ragioni, non è dato sapere con certezza.

---

<sup>220</sup> si consideri, a tal proposito, la copia degli articoli di stampa allegati alla nota del Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta n. 1139 del 10 febbraio 2011.







## PARTE QUARTA

### LA POSIZIONE DEI SINGOLI INDAGATI

#### VITALE Salvatore

Quanto a Vitale Salvatore deve preliminarmente dirsi che lo stesso nel procedimento c.d. "Borsellino bis", veniva tratto a giudizio e condannato (alla pena di anni dieci di reclusione) per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen

VITALE in data 30.11.1993 (cfr. copia del provvedimento in atti) veniva iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 422 cod. pen. nell'ambito del procedimento n. 990/92 R.G.N.R. Mod. 21; in data 22.12.1993 il PM, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio (sempre in ordine ai delitti connessi alla strage di via D'Amelio) avanzata nei confronti di PROFETA Salvatore, SCARANTINO Vincenzo, SCOTTO Pietro e CANDURA Salvatore (le cui posizioni processuali venivano trattate nell'ambito del c.d. "Borsellino uno"), separava, tra le altre, la posizione del VITALE, che confluiva nell'ambito del già menzionato procedimento n. 2430/93 R.G.N.R. Mod.

In data 25 luglio 1994 la Procura di Caltanissetta avanzava al GIP in sede richiesta della misura cautelare della custodia in carcere, nei confronti, tra gli altri del VITALE per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. (l'iscrizione nel registro degli indagati per tale reato, oltre che per quello di cui all'art. 422 cod. pen. già in precedenza formalizzata, veniva integrata dal Pubblico Ministero con provvedimento del 12.6.1995, nel quale si dava atto che per mera svista non risultava essere stata effettuata la relativa iscrizione.

Il GIP con provvedimento emesso il 27 luglio 1994 applicava al VITALE la misura cautelare custodiale e, accogliendo la richiesta dello steso PM, dava atto che " le indagini preliminari devono proseguire in ordine ai reati di cui ai capi A, B, C, D, E, F, G, H della rubrica ", quelli cioè relativi al delitto di strage e agli altri allo steso connessi.

In data 17 novembre 1995 il PM avanzava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti, tra gli altri, del VITALE esclusivamente per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen

In pari data il Pubblico Ministero, ritenendo necessario proseguire le indagini nei confronti degli altri soggetti iscritti nel registro degli indagati (per i quali non veniva esercitata l'azione penale), nonché al fine di sviluppare gli altri spunti di indagine emergenti dagli atti onde pervenire all'identificazione degli altri complici ancora ignoti, disponeva la separazione dal procedimento n. 2430/93 R.G.N.R. Mod. 21 degli atti concernenti le posizioni degli altri indagati (tutti iscritti per i delitti di cui agli artt. 416 bis e 422 cod. pen.), nonché degli altri atti non afferenti le posizioni processuali degli indagati RIINA Salvatore + 17 di cui in pari data viene chiesto il rinvio a giudizio.

Il provvedimento in questione generava i procedimenti n. 382/95 R.G.N.R. Mod. 21 e n. 383/95 R.G.N.R. Mod. 21 rispettivamente a carico di CONTRADA Bruno e di MIGLIACCIO

Angelo (cfr. annotazione della segreteria RE.GE in atti), che venivano successivamente definiti con decreto di archiviazione.

Orbene, la cronologia degli eventi sopra indicata rende evidente come l'imputazione di cui all'art. 422 cod. pen., in relazione alla quale il VITALE era stato pure originariamente iscritto nel registro degli indagati, non risultava aver avuto alcuno sbocco procedimentale.

Non costituiva, infatti, oggetto del processo nell'ambito del quale egli è poi stato condannato e non risulta sia confluita nell'ambito dei fascicoli processuali originati dal menzionato provvedimento di separazione degli atti del 17 novembre 1995.

Per maggiore completezza il PM disponeva ulteriori ricerche, attraverso un esame di tutti gli atti contenuti nel summenzionato procedimento n. 2430/93 R.G.N.R. Mod. 21 e dei registri, cartacei ed informatici della Procura della Repubblica, della Corte d'Assise e del GIP in sede (cfr. annotazione degli Ufficiali di P.G. del Gruppo Interforze Stragi e della Segreteria RE.GE in atti), onde verificare l'esistenza di eventuali ulteriori provvedimenti di separazione degli atti in relazione all'ipotesi di cui all'art. 422 cod. pen. nei confronti del VITALE (e di una definizione del procedimento originato con decreto di archiviazione) o di richieste di archiviazione parziale per tale reato avanzata pur sempre nell'ambito del procedimento n. 2430/93 R.G.N.R. Mod. 21.

La ricerca effettuata dava esito negativo, dal che discende che, evidentemente per mera svista, la posizione del VITALE in relazione al delitto di strage non era stata definita.

Si procedeva, pertanto, allo stralcio della relativa posizione processuale ed alla richiesta di archiviazione per il delitto di strage, richiesta che il GIP in sede accoglieva.

A seguito dell'escussione di GUIDA Pietro dell'11.2.2011 si chiedeva la riapertura delle indagini, che il GIP accoglieva, originandosi, pertanto, il procedimento n. 640/11 R.G.N.R. Mod. 21, riunito all'odierno.

Ciò premesso, la figura di Vitale si colora per essere stato uomo d'onore appartenente alla famiglia mafiosa di Roccella ed al mandamento di Ciaculli (divenuto, poi, mandamento di Brancaccio) e persona di fiducia dei fratelli GRAVIANO.

Univoche in tal senso erano le dichiarazioni rese dai collaboratori escussi nell'ambito del procedimento: in particolar modo la vicinanza del VITALE ai fratelli GRAVIANO veniva testimoniata da DI FILIPPO Emanuele<sup>221</sup> e da DRAGO Giovanni<sup>222</sup>, il quale aveva riferito che era stato proprio Giuseppe GRAVIANO a presentarglielo ritualmente.

---

<sup>221</sup> Cfr. dichiarazioni rese da DI FILIPPO Emanuele all'udienza del 4.8.1997 nell'ambito del primo grado del procedimento c.d. "Borsellino bis", pag. 35 ss.

**P.M. Dott. PETRALIA:** -

*Tra gli imputati di questo processo c'è un certo VITALE SALVATORE, che è imputato di associazione mafiosa; lei lo conosce?*

**TESTE DI FILIPPO E.:** -

*Guardi, io l'ho conosciuto personalmente, nel senso che lui aveva nella zona di Roccella, non so se chiamarla fabbrica o industria, non so come definirla, diciamo una cosa di bibite... di bibite; ricordo che c'era un'amica mia che cercava lavoro, e allora io ho chiesto in giro se c'era*



---

la possibilita' di farla lavorare. Mi veniva a trovare spesso al mio distributore, perche' io gestivo un distributore di benzina a Palermo, GIULIANO ANTONINO, fratello di GIUSEPPE, che, se non ricordo male, in quei periodi era fidanzato con la figlia di FRANCESCO TAGLIAVIA. Allora gli dissi...

*omissis*

**P.M. Dott. PETRALIA:** -

Ritornando al VITALE da cui e' partito il discorso che poi ha coinvolto TAGLIAVIA e TINNIRELLO; lei parlando di VITALE o meglio rispondendo alla mia domanda su SALVATORE VITALE ha parlato di GIULIANO ANTONINO e ha spiegato che la sua conoscenza con VITALE, se non ho capito male, derivava da GIULIANO ANTONINO. Ma ci spiega quali erano i rapporti tra GIULIANO ANTONINO e VITALE?

**TESTE DI FILIPPO E.:** -

No, guardi, quali erano i rapporti non lo so, so solo che dopo che io entrai dentro la fabbrica, per chiedere appunto la possibilita' di fare lavorare quella ragazza, incontrai un altro signore, un certo ALFREDO DURANTE; questo signore era il ragioniere di un'altra ditta...

*Intervento fuori microfono.*

**TESTE DI FILIPPO E.:** -

ALFREDO DURANTE. Questo signore era il ragioniere di un'altra ditta di bibite della zona industriale, dove io andavo a prendere i soldi, per come ho gia' detto in precedenza, per cui quando mi vide si alzo' e mi saluto' e mi disse: "Cosa hai bisogno?", e io chiesi appunto che avevo bisogno di un lavoro per una ragazza. Allora il signor VITALE si alzo' e mi disse, dici: "Mi dispiace, pero'... in questo momento non ho possibilita' di fartela lavorare". Quando sono uscito con GIULIANO ANTONINO, lui mi disse dice che questo GIULIANO SALVATORE... questo VITALE SALVATORE era persona di fiducia dei GRAVIANO, che si metteva a disposizione dei GRAVIANO. Dopodiche' l'ho visto sempre nella nostra zona, ricordo che in quei periodi lui aveva un Mercedes nero, e diciamo che ero... come si suol dire un po' geloso, nel senso che lui non veniva nel mio distributore, ma bensì si serviva nel distributore accanto. Allora io chiesi a GIULIANO ANTONINO, gli ho detto: "TONINO..."

<sup>222</sup> Cfr. dichiarazioni rese da DRAGO Giovanni all'udienza del 3.6.1997 nell'ambito del primo grado del procedimento c.d. "Borsellino bis", pag. 73 ss.

**P.M. Dott. DI MATTEO:** -

Signor DRAGO, lei conosce VITALE SALVATORE?

**Imp. DRAGO G.:** -

sì, VITALE SALVATORE, uomo d'onore della "famiglia" ROCCELLA.

**P.M. Dott. DI MATTEO:** -

lo ha già detto, ma è opportuno che lo ripetiamo, la "famiglia" ROCCELLA, di quale mandamento fa parte?

**Imp. DRAGO G.:** -

la "famiglia" ROCCELLA, fa parte del mandamento CIACULLI.

---

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - *chi era il rappresentante della "famiglia" di ROCCELLA?*

**Imp. DRAGO G.:** - *il rappresentante era GIUSEPPE ABATE.*

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - *lei che tipi di rapporti di frequentazioni ha avuto con SALVATORE VITALE?*

**Imp. DRAGO G.:** - *qualche volta il LUCCHESE mi diceva che voleva un incontro con GIUSEPPE ABATE e mi andavo a trovare appunto... SALVATORE... TOTUCCIO VITALE, lo andavo a trovare in... in dei magazzini in una traversa di VIA MESSINA MONTAGNE, lo andavo a trovare là, appunto per... per far sì che lui contattasse... prendesse l'appuntamento con GIUSEPPE ABATE.*

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - *le è stato mai presentato ritualmente il...*

**Imp. DRAGO G.:** - *sì, mi è stato...*

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - *...VITALE?*

**Imp. DRAGO G.:** - *...presentato, lo conosco come uomo d'onore.*

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - *oltre che con l'ABATE di cui ha parlato, lei sa se il SALVATORE VITALE, avesse rapporti con altri uomini d'onore della "famiglia" di ROCCELLA?*

**Imp. DRAGO G.:** - *sì, lui aveva buoni rapporti, ripeto a dire con GIUSEPPE ABATE, con... CONIGLIARO, un GIACOMO CONIGLIARO, con QUARTARARO FILIPPO che è morto, con MANGANO ANTONINO.*

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - *lei sa se ci fossero dei rapporti di conoscenza e di frequentazione tra VITALE SALVATORE di cui stiamo parlando e i fratelli GRAVIANO?*

**Imp. DRAGO G.:** - *sì, ripeto a dire si incontravano... ci incontravamo quando ci stavano gli appuntamenti che veniva GIUSEPPE ABATE eh... delle volte ci... lui veniva, accompagnava, quindi ci si incontrava.*

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - *può riferire di rapporti tra il VITALE SALVATORE e TAGLIAVIA FRANCESCO, se si conoscevano e se si incontravano anche in occasione di queste riunioni?*

**Imp. DRAGO G.:** - *sì, in occasione di queste riunioni ci... ci si è incontrati, però siamo... cioè tutto il gruppo che io poc'anzi ho descritto del mandamento CIACULLI, tutti conoscono VITALE SALVATORE come uomo d'onore.*

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - *senta, lei conosce un tale Dottor GIUSEPPE GUTTADAURO?*

**Imp. DRAGO G.:** - *sì, il Dottor GUTTADAURO e un'altra persona... e un altro uomo d'onore della "famiglia" di... di ROCCELLA, che conosce anche molto bene VITALE SALVATORE.*

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - *e questo lei come fa ad affermarlo che si conoscono i due, molto bene?*

**Imp. DRAGO G.:** - *perché delle volte eh... li ho visto anche entrambi, venivano entrambi negli appuntamenti fatti con il LUCCHESE.*

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - *lei sa se il VITALE espletasse anche un'attività lavorativa lecita?*

**Imp. DRAGO G.:** - *aveva un magazzino, una cosa di bibite.*

---

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - lo può descrivere e soprattutto ci può dire dove si trovava?

**Imp. DRAGO G.:** - ripeto, si trovava in una traversa di VIA MESSINA MONTAGNE, io non... non entravo dove ci stava poi il deposito, però ci andavo negli uffici, questi uffici erano in fondo... in fondo di questa traversa, e delimitavano la... la ferrovia, la ferrovia a sua volta delimita la parallela che... la parallela dell'autostrada PALERMO/CATANIA.

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - lei per quali motivi si recava presso questi uffici?

**Imp. DRAGO G.:** - quando dovevo prendere degli appuntamenti per... per conti di ABATE, o per conto anche di... del Dottor GUTTADAURO.

**P.M. Dott. DI MATTEO:** ha mai visto altrui uomini d'onore presso questi uffici, della "PALERMITANA BIBITE"...

**Imp. DRAGO G.:** - uhm...

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - ...oltre a VITALE?

**Imp. DRAGO G.:** - ...ripeto, le persone che conoscevano poc'anzi li ho menzionati, mi... mi interessava che avevo visto qualche persona durante qualche volta che ci sono andato lì presente.

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - lei è mai stato controllato dalle Forze dell'Ordine, o comunque è stato mai notato dalle Forze dell'Ordine a bordo di autovetture intestate al VITALE?

**Imp. DRAGO G.:** - una volta mi hanno fatto un... mi hanno fatto una contestazione che io ero a bordo di una macchina del VITALE, io non... non ne sapevo nulla, però portandomi i riferimenti, in realtà io avevo guidato una macchina, era un Y10 FILA, che però veniva utilizzata da un figlio di GIANRUSSO, se non vado errato a nome FRANCESCO. Questo aveva un... una rivendita, un'officina, in VIA UGO LA MALFA, sarebbe la continuazione di VIA REGIONE SICILIANA. Una volta ricordo che ho utilizzato questa autovettura, e sono stato notato da... da Agenti che io guidavo questa vettura.

**P.M. Dott. DI MATTEO:** - chi le aveva dato questa autovettura, la disponibilità di questa autovettura, chi gliel'aveva concessa?

**Imp. DRAGO G.:** - questa vettura a me l'aveva data la disponibilità il FRANCESCO GIANRUSSO, se non vado errato si chiama GIANRUSSO. In sostanza, io mi trovo in quel... in quel locale di là, in quanto il GIANRUSSO, il GIANRUSSO è... ha... hanno dei... una grande officina di pneumatici, vendono... fanno... vendono e ricostruiscono pneumatici, vendevano anche macchine nuove, in sostanza questi di qua, in società con questo GIANRUSSO, sono entrati i GRAVIANO e CICCIO TAGLIAVIA, sono entrati in costruzioni... in quel magazzino di VIA UGO LA MALFA, era un punto di riferimento dove ci incontravamo, io, GRAVIANO GIUSEPPE, GRAVIANO BENEDETTO, LUPO CESARE, GIUSEPPE BATTAGLIA, i fratelli TUTINO, FIFETTO CANNELLA... e punto. Siccome, ripeto a dire, in quel... quel giorno che ho utilizzato la macchina, avevo visto dei strani movimenti di individui nei paraggi, ho visto la macchina ferma e volevo vedere appunto chi erano e chi non erano, io mi sono fatto prestare la macchina di quest'ultimo. Non ho utilizzato la mia macchina appunto per non far vedere quale macchina camminavo, eh... mi ha prestato la macchina ed hanno nota... ed hanno notato questi Agenti, che io guidavo in

lure

Orbene, la fiduciarità del rapporto tra il VITALE ed i GRAVIANO costituisce un primo segmento del contorno in cui inserire le dichiarazioni di Spatuzza nella parte in cui questi ha indicato, come luogo di appuntamento datogli per la consegna delle targhe, proprio il maneggio gestito dall'esponente mafioso di Roccella, il cui capo famiglia, all'epoca dei fatti, era Nino MANGANO, altro soggetto, come già detto, particolarmente legato ai GRAVIANO e, del pari, coinvolto nella fase esecutiva della strage di via D'Amelio, in relazione allo spostamento della Fiat 126 dal garage di Corso dei Mille a quello di via Villasevaglios.

GRIGOLI Salvatore riferendo circostanze apprese da Nino MANGANO, aveva evidenziato l'intenzione di quest'ultimo, sorta per effetto di una direttiva ricevuta da Giuseppe GRAVIANO e Leoluca BAGARELLA nel 1993-1994, di uccidere i fratelli VITALE simulando una rapina nella sede della "Palermitana Bibite" dagli stessi gestita.

In particolare la condizione di scarso equilibrio psicologico dimostrata da Salvatore VITALE aveva ingenerato un notevole allarme in seno all'organizzazione, al punto da decretarne l'eliminazione - unitamente al di lui fratello Nicola, nel timore che ne avesse ricevuto le confidenze - onde scongiurare il pericolo che potesse rivelare circostanze di particolare importanza di cui era a conoscenza; tali circostanze andavano ben oltre il sequestro del piccolo Giuseppe DI MATTEO (avvenuto proprio nel maneggio dei VITALE) ed il GRIGOLI comprese riguardassero proprio la strage di via D'Amelio.

In particolare, nel comunicargli la decisione di uccidere il VITALE, Nino MANGANO fece comprendere al GRIGOLI che vi era la possibilità che "consumasse un sacco di cristiani", lasciandogli, altresì, intendere che i maggiori timori derivavano dal fatto che lo stesso VITALE fosse a conoscenza di dettagli circa l'attentato in danno del dott. Borsellino, avendo avuto un ruolo nella sua realizzazione, che non gli venne, tuttavia, esattamente specificato dal capomafia di Roccella.

Sempre secondo il GRIGOLI, l'azione delittuosa, pur essendone già stata preparata l'esecuzione, era stata inizialmente rimandata, poiché si temeva di riuscire a colpire soltanto uno dei fratelli lasciando vivo l'altro ed era poi definitivamente sfumata perché Salvatore VITALE era stato arrestato.

#### **Verbale di interrogatorio reso da GRIGOLI Salvatore in data 31.10.1997.**

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Eh, le dicevo nel verbale che ci ha trasmesso la Procura della Repubblica di Palermo, lei fa accenno ad un progetto di omicidio... di uccidere i fratelli VITALE...*

*Salvatore GRIGOLI: Si.*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: E ne da anche la motivazione, tra l'altro, sembrerebbe che lei riconduca questo progetto di omicidio alla strage del Dottore BORSELLINO...*

*Salvatore GRIGOLI: Si.*

---

*effetti questa macchina, che io non sapevo che era di proprietà di VITALE SALVATORE.*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: ... ora volevo da lei sapere, intanto, quando colloca cronologicamente questa volonta' di uccidere i fratelli VITALE, poi che ci spieghi la motivazione e poi qualche altro elemento, perche' abbiamo un verbale in forma riassuntiva, vorrei che fosse un po' preciso...*

*Salvatore GRIGOLI: lo, adesso non vorrei sbagliarmi, ripeto a dire, nelle date ma intorno al novantaquattro, credo...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Intorno al novantaquattro...*

*Salvatore GRIGOLI: Ci viene... prima me lo comunica Nino MANGANO, perche' era una cosa che dovevamo fare i piu' ristretti perche' si trattava di uomo d'onore...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Si, chi lo doveva uccidere, chi dovevate... chi eravate incaricati?*

*Salvatore GRIGOLI: Ma guardi, purtroppo, esecutore materiale in quasi tutti gli omicidi ero io, ero io l'incaricato a sparare... quasi sempre, gli altri funzionavano di copertura, o eventuali problemi e tutto il resto...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Ecco, quando MANGANO le dice... dovete uccidere soltanto uno dei fratelli VITALE o tutte e due?*

*Salvatore GRIGOLI: No dobbiamo uccidere tutti e due, non fu ucciso, anzi e' ancora vivo VITALE, perche' non ci fu la possibilita' di essere tutti e due assieme, perche' noi gia' eravamo operativi, eravamo pronti nell'uccidere dentro il magazzino... aspettavamo...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Dentro il magazzino quale?*

*Salvatore GRIGOLI: In un magazzino in campagna verso "reggia corte" e' un... una localita' chiamata propria "reggia corte" che alle spalle della circon... della parallela dell'autostrada, in via Messina Montagna. C'era una casetta di campagna qui noi eravamo pronti li aspettavamo la "battuta" di una che doveva, che lavorava nella Palermitana Bibite, come rappresentante credo, questo qui nel momento in cui erano tutti e due dentro l'ufficio doveva comunicarci, comunicarci la "battuta". Noi dovevamo andare a spararci, no classicamente, colpo di grazia e cose, cioe' dovevamo, addirittura, mettere sottosopra l'ufficio tipo che si trattava, si doveva presentarci come se fosse una rapina e come se questi qui avessero avuto una colluttazione con noi, quindi l'uccisione. Cosa che non so sino a quanto...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Sarebbe stata credibile...*

*Salvatore GRIGOLI: Sarebbe stata credibile...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Ma comunque queste erano le disposizioni...*

*Salvatore GRIGOLI: ... esatto, perche' sicuramente si doveva dire a tutto il resto del... mandamenti tutti quanti che non se ne sapeva parlare.*

*P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: Cioe', non era una cosa per (incomprensibile)... la Polizia...*

*Salvatore GRIGOLI: Anche per dire che non se ne sapeva parlare.*

*P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: Ma anche nei confronti degli altri uomini d'onore...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Ecco...*

*Salvatore GRIGOLI: Vede, uno perche' da un pochettino... che si doveva uccidere perche' questo... dava...*

*He*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Ecco, perche' si doveva uccidere, MANGANO le spiega le motivazioni...?*

*Salvatore GRIGOLI: Dava... dei sintomi che era in aria... tipo uno che non ci stava piu' tanto con il cervello e quindi di conseguenza... quindi sia... si pensava che questo qui domani venisse arrestato, messo sotto pressione... e quindi poteva portare alla luce determinati fatti...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Ecco, che co... che tipo di fatti? Cioe', il MANGANO le spiego' perche' temevate che un eventuale arresto di VITALE portasse... (incomprensibile)... la sua collaborazione... a causa di queste situazioni psicologiche...*

*Salvatore GRIGOLI: Ma sicuramente il fatto del piccolo DI MATTEO, ma anche del fatto che lui era a conoscenza sicuramente della... qualcosa sulla morte del Dottor BORSELLINO... lui non me lo disse chiaramente MANGANO: "...sa lui e' a conoscenza di questa cosa...", pero' me lo lascio' intendere... dice: "...chistu cunsuma un saccu di cristiani..." ... cioe' in questo... si ha ... queste*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Si, pero' "...cunsumari un saccu di cristiani..." puo' avere... glielo inseri' in un contesto che le diede la conferma che si trattasse anche della strage di BORSELLINO?*

*Salvatore GRIGOLI: Si, si, non me lo disse proprio chiaramente: "...perche' lui ha fatto questo... o si e' messo a disposizione per questa cosa... per la strage BORSELLINO...", ma me lo fece capire... me lo...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Quindi, le fece proprio il riferimento alla strage BORSELLINO?*

*Salvatore GRIGOLI: Che lui... si, anche se io poi, ne fui convinto di questo dal fatto che lui quel giorno che ci fu la strage del Dottor BORSELLINO era a casa del fratello, dormiva a casa del fratello e quindi...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Allora, questo ora ce lo spieghera' meglio...*

*Salvatore GRIGOLI: Questa e' stata una mia deduzione...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: ... cerchiamo pero' di... di ritornare a questa... ordine che le da' MANGANO, le dice... le parla espressamente e della... del sequestro del piccolo DI MATTEO e della strage del Dottor BORSELLINO...*

*Salvatore GRIGOLI: Si...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: ... ma le fa anche qualche altro riferimento... con... sulla strage del Dottor BORSELLINO, in quella occasione Nino MANGANO?*

*Salvatore GRIGOLI: Ma vede.. fu un discorso, da questo discorso io capii che lui era a conoscenza della strage del Dottor BORSELLINO; ecco, adesso io pero' non ricordo quali furono le parole esatte che ebbe a dirmi lui...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Questa conoscenza di VITALE, significava, da quello che le disse MANGANO, che ci aveva partecipato VITALE alla strage? Aveva dato un contributo?*

*Salvatore GRIGOLI: Si, un contributo lo aveva dato sicuramente... adesso non so che tipo di contributo...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Tutto questo... in questa... con questa conversazione.. lei poco fa pero'...*

*P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: Dobbiamo tentare di ricostruire, anche se giustamente dice GRIGOLI: "... non me la ricordo bene..." ... e' ovvio...*



Salvatore GRIGOLI: *Scusi, questo e' un fatto che uno percepisce... il fatto che lui ebbe un ruolo... quindi questo uno puo'... lo memorizza con piu' facilita'... tutto il discorso... come ando'... adesso... a distanza di anni.*

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: *Comunque... dal tenore di questo discorso era chiaro che lui sapeva che VITALE aveva avuto un ruolo?*

Salvatore GRIGOLI: *Si...*

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: *Nella strage...?*

Salvatore GRIGOLI: *Del Dottor BORSELLINO...*

Le dichiarazioni di Salvatore GRIGOLI circa i propositi omicidiari di Nino MANGANO nei confronti dei VITALE avevano, poi, ricevuto una significativa conferma dal contributo offerto da Giovanni BRUSCA nel corso del processo d'appello del c.d. "Borsellino bis", laddove questi, nell'indicare un collegamento tra autori della strage ed il mandamento di Brancaccio (ovvero con Giuseppe GRAVIANO), aveva fatto riferimento proprio al dato relativo alla casa di abitazione del VITALE in via D'Amelio, evidenziando, altresì, i propositi del MANGANO di eliminarlo simulando un suicidio, propositi, poi, non portati a compimento poiché il VITALE stesso si tolse la vita non avendo retto alla pressione delle indagini sulla strage di via d'Amelio e per il sequestro del piccolo Di Matteo che su di lui si stavano concentrando (sul punto occorre evidenziare che è evidente come il BRUSCA incorra in una imprecisione laddove riferisce che il VITALE si era suicidato, evento che riguardò il fratello Nicola e non Salvatore, che, dei due fratelli era quello che, come detto, abitava in via D'Amelio).

**deposizione dibattimentale di BRUSCA Giovanni all'udienza del 13.6.2001 nell'ambito dell'appello del procedimento c.d. "Borsellino bis", pag. 45 ss.**

**PRESIDENTE:** - *Va bene, va bene, va bene. Torniamo ad altre cose. Quindi lei ha detto di non*  
*sapere a chi fu conferito l'incarico di eseguire la strage Borsellino. E' cosi'?*

**BRUSCA GIOVANNI:** - *Si'.*

**PRESIDENTE:** - *Lei si e' mai posto pero' questa domanda?*

**BRUSCA GIOVANNI:** - *Perche' non mi e' stato dato l'incarico?*

**PRESIDENTE:** - *No, no, no, la domanda a chi fu assegnato l'incarico di eseguire la strage Borsellino.*

**BRUSCA GIOVANNI:** - *Ma io me lo immagino, anche perche' non so se l'ho detto mai, ma c'e' un altro particolare che c'e' a supporto di quanto io penso. Se... se vuole glielo dico.*

**PRESIDENTE:** - *Dica.*

**BRUSCA GIOVANNI:** - *Nel palazzo dove abita il... abitavano, abitano credo a tuttora i familiari del dottor Borsellino ci abitava un certo... il nome in questo momento non mi viene.*



**Intervento fuori microfono:** - Vitale, Vitale.

**PRESIDENTE:** - Un certo Vitale.

**BRUSCA GIOVANNI:** - Vitale, perfettamente, perfettamente.

**PRESIDENTE:** - Sì.

**BRUSCA GIOVANNI:** - Questo Vitale e' stato pure coinvolto nel sequestro del piccolo Di Matteo.

**PRESIDENTE:** - Certo, certo.

**BRUSCA GIOVANNI:** - A un dato punto questa persona e' uomo d'onore della famiglia di Corso dei Mille, comunque mandamento Brancaccio, Giuseppe Gra... quindi capo allora Giuseppe Graviano. Quando fu del piccolo Di Matteo, che si comincio' a capire che la situazione ci stava sfuggendo di mano sotto il profilo giudiziario, gli uomini d'onore del territorio se ne sono andati un po' in... pensavano che costui se ne andava un po' in paranoia e quindi poteva venire... essere arrestato perche' gia' si sapeva in qualche modo che il Vitale poteva essere indagato o c'era qualche cosa che non funzionava e ci fu Antonino Mangano che a un dato punto avevano pensato di... di fare un... di mettere in atto un falso suicidio, un falso suicidio, tant'e' che poi... poi lo stesso si suicido' realmente, perche' lo ritenevano il responsabile per la strage del dottor Borsellino. E quindi a me mi mancava solo la prova. Che ci sia stata una mano del mandamento di Brancaccio questo per me era visibile, cioe' toccabile, pero' non... non so realmente com'e' avvenuto il fatto.

Occorre evidenziare che il proposito di eliminare i fratelli VITALE da parte degli uomini d'onore di Brancaccio è stato confermato anche dallo SPATUZZA, che ha riferito di una riunione del gruppo di fuoco del mandamento – avvenuta dopo l'arresto di Giuseppe GRAVIANO - in cui il MANGANO evidenziò la necessità di ucciderli poiché *“avevano mostrato segni di cedimento”*.

Lo SPATUZZA ha anche riferito, come Grigoli, che il piano prevedeva la necessità di uccidere contemporaneamente entrambi i fratelli, simulando la perpetrazione di una rapina all'interno della *“Palermitana Bibite”*; a tale scopo i componenti del gruppo di fuoco (GRIGOLI, GIACALONE, ROMEO, LO NIGRO e lo stesso SPATUZZA) effettuarono alcuni appostamenti nei pressi dell'esercizio commerciale in attesa della *“battuta”* che doveva arrivare da parte di un certo FAZIO e che però non giunse poiché quest'ultimo si tirò indietro.

#### **verbale di interrogatorio di SPATUZZA Gaspare del 23.9.2010**

**P.M. LUCIANI:** lei stava accennando ad un dato che era una domanda che le volevo fare... dice perché bisognava ucciderli... ho capito bene?...

**SPATUZZA:** si...

**P.M. LUCIANI:** può spiegare questa circostanza... perché da chi l'ha saputo?...

**SPATUZZA:** questo avviene dopo l'arresto dei Fratelli GRAVIANO... quindi la reggenza è... come reggenza è il Mandamento della famiglia di Brancaccio è il MANGANO Antonino... di cui mi viene riferito da MANGANO Antonino che si devono uccidere tutti e due Fratelli

VITALE...

- P.M. LUCIANI: *lo dice a lei personalmente?...*
- SPATUZZA: *con tutto quel gruppo di fuoco... Salvatore TRICOLI, Pietro ROMEO...*
- P.M. LUCIANI: *ma, c'e' una veloce di inco... è un incontro casuale, fate proprio una riunione...*
- SPATUZZA: *no.. no... c'è stato una riunione non è che si doveva commettere questo... questi due... omicidi...*
- P.M. LUCIANI: *riunione... dove, in che epoca siamo...*
- SPATUZZA: *siamo... prima dell'arresto di BAGARELLA... quindi tra l'arresto dei Fratelli GRAVIANO a... prima dell'arresto di BAGARELLA e... quindi parliamo dopo...*
- P.M. LUCIANI: *gennaio 94...*
- SPATUZZA: *dopo gennaio 94 al e... 95... luglio... giugno... giugno del 95... in questo...*
- P.M. LUCIANI: *fate una riunione chi è presente a questa riunione?...*
- SPATUZZA: *ma, la riunione avviene diciamo... di solito le riunioni li facevamo noi... li facevamo in Corso dei Mille a Roccella in un giardino che la proprietà era del Dottor GUTTADAURO...*
- P.M. LARI: *GUTTADAURO Giuseppe?...*
- SPATUZZA: *GUTTADAURO Giuseppe...*
- P.M. LUCIANI: *e chi c'era presente?...*
- SPATUZZA: *quindi, presente ci sono io il MANGANO e se mi ricordo ci sia anche TRICOLI Salvatore... quindi, vengo messo al corrente che si deve fare questo duplice omicidio... e c'è una persona che si sta curando questi due soggetti...*
- P.M. LUCIANI: *questo chi glielo dice il MANGANO?...*
- SPATUZZA: *il MANGANO... si... si... quindi ci siamo organizzati...*
- P.M. LARI: *motivo di questo omicidio qual'era?...*
- SPATUZZA: *il motivo per quello che mi è stato detto... dice che avevano paura che questi avevano dato segni di cedimento...*
- P.M. LUCIANI: *chi in particolare... c'era qualcuno in particolare o tutti e due?...*
- SPATUZZA: *dovevano morire tutti e due Fratelli... addirittura c'erano ordine di prenderli tutti e due assieme... senza farsi uccidere prima uno e poi l'altro... cercarli di...*
- P.M. LUCIANI: *ma, segni di cedimento rispetto a cosa?...*
- SPATUZZA: *non lo so' a livello di una collaborazione a livello di avere paura di qualche cosa... quindi...*
- P.M. LUCIANI: *ma, sa se erano attenzionati i Fratelli VITALE in quel periodo?...*
- SPATUZZA: *i VITALE già erano attenzionati nel 93... nel momento in cui effettuava... c'erano degli appostamenti... di Polizia.. non so' se la*

*file*

DIA... chiunque esso sia...

P.M. LUCIANI: che lei su questo la già dichiarato che Giuseppe GRAVIANO le diede l'ordine di preparare l'attento in un fusto...

SPATUZZA: precisamente...

P.M. LUCIANI: perché c'era gente che... diciamo che attenzionava il maneggio...

SPATUZZA: e che all'ultimo momento e stato bruscamente interrotto da MANAGANO Antonino... quindi già questi erano e... anticipatamente a sottocontrollo... per sicuramente... fatti... perché non so sé già era avvenuto il sequestro del piccolo Giuseppe DI MATTEO...

P.M. Lari: una domanda... lei era già stato combinato reggente del Mandamento di Brancaccio?... quando si è incontrato con MANGANO incomprensibile...?

SPATUZZA: no, no... io vengo combinato nel... io vengo combinato nel 95...

P.M. LARI: nel luglio 95...

SPATUZZA: dopo l'arresto del MANGANO... e... novembre-dicembre del 95...

P.M. LARI: lei viene combinato...

SPATUZZA: però non per questo io... dice... ma, mi ha fatto queste confidenze perché non ero combinato perché...

P.M. LUCIANI: senta, ma... il fatto che... aveva... lei ha detto... avevano paura perché c'erano dei segni di cedimento... c'era qualcuno in particolare che aveva paura e di cosa...

SPATUZZA: paura per noi rappresentavano una minaccia... non so se era una minaccia di collaborazione che potevano... cioè si trattava che da un momento all'altro qualcuno di loro...

P.M. LUCIANI: collaborasse...

SPATUZZA: potessero essere stati arrestati...

P.M. LUCIANI: che quindi potessero collaborare...

SPATUZZA: precisamente...

P.M. LUCIANI: ma, chi è che aveva paura... c'era qualcuno in particolare... che aveva paura di questa... possibile ipotesi di collaborazione?...

SPATUZZA: la paura avviene se... se questi due Fratelli sono una minaccia... sono una minaccia no per una cosa privata... sono una minaccia per Cosa Nostra... cioè non è una questione privata... se rappresenta una minaccia... rappresenta una minaccia per problemi di Cosa Nostra...

P.M. LUCIANI: ma che rappresentavano una minaccia chi è che lo dice a questa riunione?... cioè... chi è che glielo dice?... MANGANO glielo dice...

SPATUZZA: MANGANO Antonio dice... che hanno paura di questi... che hanno dato segni di cedimento...

P.M. BERTONE: ma, quando lei parla di segni di cedimento significa conversazione così tra di loro... oppure

SPATUZZA: segno di cedimento per me non sono...

P.M. BERTONE: avevano avuto contatti...

SPATUZZA: per me non solo impiegati statali... so che sono vicini ad ambienti Mafiosi... l'unico cedimento che possono avere... non cedimento incomprensibile... di sparare a qualcuno... ma cedimenti... siccome erano stati già fortemente messi sotto controllo e...

P.M. LUCIANI: per la questione DI MATTEO...

SPATUZZA: da... da forze di Polizia... si ma ancora... cioè... già erano loro sotto controllo nel momento in cui... subito forse la strage di... di Via d'Amelio...

P.M. LUCIANI: e, per quale?...

SPATUZZA: questo non lo sappiamo però io non nego la questione che riguarda un po' la... cosa personalmente... siccome io consegno le targhe a Giuseppe GRAVIANO all'interno del maneggio... siccome so' che uno di questi VITALE abita in Via d'Amelio io collego...

P.M. LUCIANI: quale abita in Via d'Amelio?...

SPATUZZA: e...

P.M. LUCIANI: questo che lei vede al maneggio...

SPATUZZA: questo Salvatore... si... si...

P.M. LUCIANI: oh... e... quando... facendo un passo indietro mi sono scordato di... di chiederglielo... quando lei arriva al maneggio, Salvatore VITALE... a modo di vedere lei che...

SPATUZZA: no...

P.M. LUCIANI: quando lei... non lei che consegna... lei che arriva per i Fratelli GRAVIANO...

SPATUZZA: quando io arrivo in questo spiazzo...

P.M. LUCIANI: si...

SPATUZZA: c'è...

P.M. LUCIANI: GRAVIANO che parla...

SPATUZZA: c'è Giuseppe GRAVIANO che sta parlando con questo soggetto...

P.M. LUCIANI: si...

SPATUZZA: io non mi avvicino... perché voglio capire se posso avvicinare oppure no...

P.M. LUCIANI: eh...

SPATUZZA: quando il Giuseppe GRAVIANO viene all'incontro... e questo soggetto e.. questo soggetto si sposta da GRAVIANO e si avvia e... in questi uffici...

P.M. LUCIANI: la domanda è diversa... voglio capire se Salvatore VITALE ha avuto modo di notarla a lei?... cioè se a visto lei che arrivava... poi...

SPATUZZA: che io arrivavo certo che ha visto...

*lure*

P.M. LUCIANI: è la conosceva?...

SPATUZZA: di fatti si stacca... non so se lui aveva una conoscenza mia

P.M. LUCIANI: cioè, prima di quel momento lei l'aveva visto VITALE... vi eravate incontrati...

SPATUZZA: si lo conoscevo però... non abbiamo avuto mai contatti diretti..

P.M. LUCIANI: uhm... e... quindi lei diceva... in questa riunione si decide di... di ucciderlo... di ucciderli... e c'era uno che già stava curando questa situazione, ho capito bene... chi era questo...

SPATUZZA: questo era... lavorava come rappresentante nella stesa ditta... la Palermo... Palermi... si chiama questo... e... FAZIO...

P.M. LUCIANI: come rappresentante della Palermitana Bibite...

SPATUZZA: si... si...

P.M. LUCIANI: e... c'era una modalità con la quale dovevano essere ammazzati... incomprensibile...

SPATUZZA: praticamente... il... questa persona si stava curando quindi... ci siamo organizzati noi... assieme al MANGANO e tutto il gruppo di fuoco... ci siamo... abbiamo preso come un punto di appoggio n'a base logistica... proprio nei pressi della Palermitana Bibite... quindi, abbiamo fatto diversi appostamenti lì in questo magazzino...

P.M. LUCIANI: abbiamo fatto chi?...

SPATUZZA: quel gruppetto di fuoco... Salvatore TRICOLI, GIULIANO Francesco Cosimo LO NIGRO... Salvatore TRICOLI lo stesso io GIACALONE anche...

P.M. LUCIANI: la prego scusi... LO NIGRO, TRICOLI... lei...

SPATUZZA: e...

P.M. LUCIANI: GIACALONE...

SPATUZZA: e mi sembra Pietro ROMEO...

P.M. LARI: GIACALONE come di nome?...

SPATUZZA: GIACALONE Luigi... GIACALONE Luigi...

P.M. LARI: li chiami sembra... nome e cognome...

SPATUZZA: si... si... incomprensibile... il gruppetto di fuoco... quindi aspettavamo noi la battuta... la battuta che... praticamente si dovevano incontrare... cioè l'omicidio si doveva compiere in modo che erano tutti e due assieme da... da ucciderli... perché c'era il problema se scappava uno... il problema era ancora molto più serio... quindi noi eravamo lì aspettare questa battuta... battuta che non è mai arrivata, successivamente abbiamo saputo che la persona che doveva dare la battuta fortunatamente diciamo aveva paura e.. non dava segnale... quindi... segnale che non è mai arrivato.. e poi...

P.M. LARI: chi è la persona che doveva dare la battuta?...

SPATUZZA: come?...



P.M. LARI: *la persona...*

SPATUZZA: *questo FAZIO...*

P.M. LUCIANI: *e... ma, doveva essere come dire... un omicidio riconoscibile o bisognava simularlo in qualche maniera...*

SPATUZZA: *m'a detto che dovevamo simulare una rapina... una cosa del genere... anche perchè, uccidere due persone del genere... vicino a Cosa Nostra e poi... per quello che ne trae... erano abbastanza rispettabili... cioè persone da tenere in considerazioni, non erano quattro balordi o... quindi... c'ave (avere) autorizzazione per fare un duplice omicidio di quella caratura la cosa è abbastanza seria...*

Non si può non evidenziare come lo stesso SPATUZZA, in virtù dell'ordine tassativo di procedere all'eliminazione contemporanea di entrambi i fratelli, del fatto che il timore nei loro confronti accomunava Giuseppe GRAVIANO e Nino MANGANO (tutti e due, come detto, direttamente impegnati nell'esecuzione della strage) e della non trascurabile circostanza che, pur tenuto conto del fatto che il sequestro del piccolo DI MATTEO era avvenuto nel loro maneggio e che erano persone inserite nell'organizzazione, si erano mostrati *d'accordissimo* nel procedere a tale fatto delittuoso, abbia ricondotto la decisione di uccidere il VITALE al fatto che *"questi erano a conoscenza della questione di Via D'Amelio, e per, ehm, la paura che questi potessero collaborare"*.

**Verbale di interrogatorio di SPATUZZA Gaspare del 3.5.2011.**

PROC. SERGIO LARI: *E lei lo sa perché voleva esse..., dovevano ammazzare i fratelli Vitale?*

SPATUZZA GASPARE: *E' nato un, io, di quello che mi è stato riferito da Mangano Antonino, perché i fratelli Graviano non ci sono più, quindi, il responsabile è il Mangano Antonino, \ \ di cui avevano paura, di questi, ehm, il problema era che, ehm ...*

PROC. SERGIO LARI: *Perché?*

SPATUZZA GASPARE: *... il problema serio era che, ehm, si dovevano uccidere tutti e due in contemporaneamente non, perché c'era la possibilità di ammazzarne a uno, e poi l'altro, però, il problema era serio, quindi, c'era il problema, dice, devono avvenire tutti e due omicidi assieme, per questo abbiamo perso un sacco di tempo ...*

PROC. SERGIO LARI: *E quando nasce l'esigenza di farli fuori?*

SPATUZZA GASPARE: *Ehm, dopo che è stato trovato un ordigno, mi sembra, o prima, che è stato trova..., mi sembra è stato trovato un ordigno, davanti casa, ehm, ehm, di Corso dei Mille a Roccella, di, di uno dei Vitale, quello più bassino, no Salvatore, l'altro più piccolino. Ehm, e di qui è nata la questione che questi si sono impauriti, di tutta questa storia, addirittura, uno, il più piccolo non usciva più da casa.*

PROC. SERGIO LARI: *Siamo dopo la Strage di Via D'Amelio?*

SPATUZZA GASPARE: *Sì, il Mangano ...*

PROC. SERGIO LARI: *Quando siamo?*

SPATUZZA GASPARE: *... ehm, prim..., recente ...*

PROC. SERGIO LARI: *E quindi? Dica la data.*

SPATUZZA GASPARE: *Quindi, stiamo parlando noi, dopo l'arresto dei no..., dei fratelli Graviano no..., no..., '94 '95, (incomprensibile) ...*

PROC. SERGIO LARI: *Ma, c'è un collegamento, uhm, tra questo progetto omicidiario, che lei sappia, e qualche fatto delittuoso, che si*

*h/e*

era verificato in precedenza?

SPATUZZA GASPARE: Ma noi, non, da escludere tassativamente nella questione che riguardava al sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo

...

PROC. SERGIO LARI: Uhm, uhm ...

SPATUZZA GASPARE: Tassativame..., o, ehm, per quello che io, rappresentavano questi, per me un mese prima, erano persone, ehm, \ \ non persone qualunque, ma persone, inserite a pieno titolo nella Organizzazione, ehm, Cosa Nostra, non erano Totò, Totò, oppure, ehm, Giacomino, persone, ehm, di rispetto, tra i cui, c'è la questione ...

SOST.PROC.STEFANO LUCIANI: (sottovoce) (incomprensibile) ...

SPATUZZA GASPARE: ... che a me mi riguardava, personalmente quando io consegno delle cose, o, ho un incontro con, ehm, Graviano, il 19 luglio (si schiarisce la voce) il 18 luglio, in questo Maneggio ...

SOST.PROC.STEFANO LUCIANI: (sottovoce) (incomprensibile), prego, prego, prego ...

PROC. SERGIO LARI: (incomprensibile) ...

SPATUZZA GASPARE: ... quindi, io ...

PROC. SERGIO LARI: Cioè, lei a cosa si riferisce (incomprensibile) ...

SPATUZZA GASPARE: ... io, io lo collego a una questione più me, e Giuseppe Graviano, cioè, perché abbiamo paura di queste cose, di, di, que..., di questi due soggetti, quindi, io ricollego, per una questione che so solo io e Nino Mangano e Bagarella, ehm

...

PROC. SERGIO LARI: Cioè?

SPATUZZA GASPARE: ... gli altri componenti, nessu..., no, sicuramente Bagarella sa, perché, ehm, che Graviano è l'autore di, di, di Via D'Amelio, che, uhm, Mangano è autore di Via da..., quindi, il nostro problema, io lo collego ...

PROC. SERGIO LARI: (incomprensibile) ...

SPATUZZA GASPARE: ... per una questione, più personale ...

PROC. SERGIO LARI: ... quindi, ehm, lei si riferisce al fatto che Salvatore Vitale era presente al Maneggio quando lei portò le targhe, ehm ...

SPATUZZA GASPARE: Quando io consegno le targhe, quindi, questi ...

PROC. SERGIO LARI: A chi?

SPATUZZA GASPARE: ... sono a conoscenza, tra i cui, questo Salvatore abita in Via D'Amelio, quindi, io faccio un po' di collegamenti, quindi, era un discorso che, ehm ...

SOST.PROC.STEFANO LUCIANI: Perché lei dice è da escludere per il Sequestro Di Matteo?

SPATUZZA GASPARE: Ehm, siccome, nella questione del pro..., ehm, il Sequestro di Di Matteo, questi si sono un po' lamentati, ehm, che gli abbiamo sequestrato il, ehm, il bambino a casa ...

SOST.PROC.STEFANO LUCIANI: Uhm, uhm ...

SPATUZZA GASPARE: ... però, erano d'accordissimo questi prima, poi sono, hanno, (incomprensibile), ne sono nati discorsi, ma, non vedo la gravità poi nel '94, \ \ cioè non vedo, sti..., sti..., addirittura, di beccarli a tutti e due assieme, ehm, perché c'era paura che se si colpiva a uno l'altro poteva, ehm, \ \ dire, o non dire, questa è una supposizione, però.

PROC. SERGIO LARI: La preoccupazione era che questi potessero collaborare con la Giustizia?

SPATUZZA GASPARE: Se il discorso che si devo beccare tutti e due assieme, ehm, la paura non è che quello potrebbe andare a vendicare, se c'è, per quello che ho sentito io, in un Processo, Bagarella più sessantasette, mi sembra, (si schiarisce la voce) qui, in una intercettazione, (si schiarisce la voce) ambientale, uno dei due fratelli gli dice all'altro fratello, stai tranquillo che siamo in una cassaforte, mentre noi eravamo lì a venti metri



*pronti per ammazzarli ...*

*PROC. SERGIO LARI: (incomprensibile) ...*

*SPATUZZA GASPARE: Quindi, nemmeno loro sospettavano, ehm ...*

*PROC. SERGIO LARI: Quindi, ma la vostra preoccupazione quale era?*

*SPATUZZA GASPARE: La mia preoccupazione, cioè, la mia preoccupazione, il mio sospetto è che questi, dopo Via D'Amelio si sono incominciati a impaurire di tutta questa storia, sicuramente gli è venuto a mancare quella protezione di Giuseppe Graviano, quindi, ehm, si sono un po' impauriti, io lo lego alla questione di cui, ehm, consegno le targhe ai Graviano nel Maneggio, quindi, per questo lo collego, tra i cui, questo abita in Via D'Amelio, quindi, c'è un altro indizio, e io, per me ...*

*PROC. SERGIO LARI: (incomprensibile) ...*

*SPATUZZA GASPARE: ... io potrei dire, al cento per cento che, \ \ lo potrei dire io, al cento per cento, che è un po', ehm, sono uccisi, per..., questi erano a conoscenza della questione di Via D'Amelio, e per, ehm, la paura che questi potessero collaborare, o per quanto sia, e sono stati, si è messo in campo ques..., questa macchina di guerra, perché eravamo di una diecina, per ...*

*SPATUZZA GASPARE: ... addirittura andargli dentro gli uffici, \ \ però, grazie a Dio \ \ non ci siamo riusciti ...*

Altro rilevante particolare riferito dal GRIGOLI nel corso delle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria riguardava le confidenze ricevute da Nicola VITALE sul fatto che, abitando il fratello Salvatore nello stesso palazzo in via D'Amelio ove risiedeva la famiglia Fiore-Borsellino, gli aveva dato ospitalità, unitamente a tutta la sua famiglia, presso il suo appartamento nei giorni prossimi all'attentato.

In particolare, in una delle abituali occasioni in cui si recò a caccia unitamente al VITALE, questi, nel riferire che in quel periodo il fratello Salvatore, a causa di problemi di salute, era ospite presso la sua abitazione, intese sottolineare che già nel periodo antecedente al giorno dell'attentato in via D'Amelio si era verificata la medesima situazione, circostanza che, anche in virtù del compiacimento mostrato dall'interlocutore nel riferirgli tale episodio, come a volerne sottolineare il protagonismo nella strage, indusse il GRIGOLI a ritenere che Salvatore VITALE fosse, effettivamente, depositario di importanti conoscenze su tale fatto delittuoso e, quanto meno, della sua imminente realizzazione, considerando anche il fatto che, come detto, già si era in quel periodo decretata la sua uccisione.

#### **Verbale di interrogatorio di GRIGOLI Salvatore del 31.10.1997.**

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Quindi, le fece proprio il riferimento alla strage BORSELLINO?*

*Salvatore GRIGOLI: Che lui... sì, anche se io poi, ne fui convinto di questo dal fatto che lui quel giorno che ci fu la strage del Dottor BORSELLINO era a casa del fratello, dormiva a casa del fratello e quindi...*

*omissis*

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Poi lei ha detto: "... io poi ne ebbi conferma perche'..."

Salvatore GRIGOLI: Da una mia deduzione...

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: ... perche'... cioe'... o almeno lo ho dedotto perche' non ha dormito a casa..." ...ecco, ora cerchi di chiarire un poco cosa intende dire con questa frase?

Salvatore GRIGOLI: E' chiaro, se lui era informato... da quello che doveva succedere... e' chiaro che non sto' con moglie e figli io che... deve scoppiare una cosa che...

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: E allora, VITALE dove abitava, intanto, perche'...?

Salvatore GRIGOLI: In via D'Amelio... il Toto' VITALE...

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: In via D'Amelio... lei come lo sa che abitava in via D'Amelio...?

Salvatore GRIGOLI: lo una volta ci andai con GIACALONE Luigi, a cercarlo, anzi addirittura, forse perche' GIACALONE Luigi, all'epoca, aveva, se non ricordo male, un'officina meccanica e gli aggiustava la macchina... e gli andammo a consegna.. mi dice: "... che fa mi accompagni che ci devo portare la macchina a Toto'..."...

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: Questo in che epoca...?

Salvatore GRIGOLI: In che epoca...

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: Prima della strage... diciamo?

Salvatore GRIGOLI: Verso... si ... prima

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: E abitava in quale palazzo di via D'Amelio ? Lei dice che lo ando' a trovare...

Salvatore GRIGOLI: Dove ci fu la bomba...

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Quindi lo stesso palazzo...

Salvatore GRIGOLI: Si... lo stesso palazzo dove abitava il Dottor BORSELLINO...

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Dove abitava... va bene... la famiglia... i familiari del Dottor BORSELLINO...

Salvatore GRIGOLI: Esatto... la madre del Dottor BORSELLINO...

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: Si ricorda, si ricorda il piano?

Salvatore GRIGOLI: Lui credo che abitasse al terzo piano...

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: VITALE?

Salvatore GRIGOLI: Pero'... numero... non me lo ricordo...

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: Pero' lei ci andava proprio a casa...

Salvatore GRIGOLI: Si...

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Ecco, poi lei ha detto: "... perche' non ha dormito a casa...". Lei come sa che non ha dormito a casa? L'ha appreso da...

Salvatore GRIGOLI: Me lo disse Nicola, suo fratello... siccome noi eravamo soliti andare a caccia assieme... tutte la domeniche... quasi... facevamo anche delle

*gare assieme... ed in uno di questi... perche' io ero solito... anche se uno per... non e' che me ne fregasse tanto come stava suo fratello... pero' uno, per occhio di mondo... come si suol dire: "...tuo fratello come sta? Come non sta..." ...ed in una di queste occasioni: "... per ora ci l'aiu dintra iu..." ... e da questo mi racconto' che lui pure ce l'aveva... lo ospito' quando fu... dormire a casa sua quando fu della strage di... suo fratello... non perche' all'epoca stava male, perche' all'epoca stava bene... non mi spiego' la natura, pero'...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Quindi le disse: "... mio fratello quella notte ha dormito a casa nostra...". Le spiego' perche' aveva dormito a casa vostra la notte, perche' la strage poi fu il giorno dopo...?*

*P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: Vorrei capire, intanto... di quale notte sta parlando GRIGOLI...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Ah... ecco, la notte quale?*

*Salvatore GRIGOLI: Lui... adesso... in quel periodo... lui mi disse, non la notte... di conseguenza anche quel giorno...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Periodo di che cosa? Periodo...?*

*Salvatore GRIGOLI: Della strage del Dottor BORSELLINO...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Quindi... e le disse espressamente...*

*Salvatore GRIGOLI: Adesso non so... un giorno prima, due giorni prima... dormi'... in quel periodo...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: E le spiego' perche' dormi'... visto che stava bene.. lei ha detto: "... non stava male..." ...*

*Salvatore GRIGOLI: No, non me lo spiego'... cosa che io capii... ma lui non me lo spiego' ed io non gliel'ho domandato...*

*P.M. Dr. Antonino DI MATTEO: Mi scusi GRIGOLI, una cosa non ho capito bene, questo colloquio che lei ha con Nicola VITALE, dice: "... ci andavo a caccia ogni Domenica...", e' successivo all'incarico che MANGANO le aveva dato di uccidere i due fratelli VITALE, o e' precedente?*

*Salvatore GRIGOLI: Precedente... e successivo...*

*P.M. Dr. Antonino DI MATTEO: Quindi lei... anche dopo aver ricevuto l'incarico... comunque ci continuava... lo continuava a frequentare... a Nicola VITALE?*

*Salvatore GRIGOLI: Le dico questo perche' ci fu anche... siccome lui... negli ultimi tempi, per farlo tirare su di morale... al fratello che dava questi sintomi di... addirittura venne pure in una gara insieme a me con il fratello...ed io ne ho parlato con Nino MANGANO e gli dissi: "... ma che si puo' fare una volta che vengono tutti e due in una gara..." pero' era una cosa troppo...*

*P.M. Dr. Antonino DI MATTEO: Una gara di che cosa?*

*Salvatore GRIGOLI: Gara di caccia pratica... al quagliomedro... non so se lei... fagiani... starne...*

*P.M. Dr. Antonino DI MATTEO: Ho capito...*

*Salvatore GRIGOLI: ... con i cani da caccia... lui aveva un sacco di cani da caccia...*

*P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Io una cosa le devo dire, dobbiamo tornare un attimo indietro... quando il fratello Nicolò'... questo Nicola... le disse che il Salvatore aveva dormito a casa sua nel periodo precedente... qualche*

giorno prima della strage... le disse se aveva dormito anche la sua famiglia... cioe' avevano ospitato tutta la famiglia?

Salvatore GRIGOLI: Sì, tutta la famiglia...

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: Volevo... se ci arriviamo... sempre sulla base di quello le e' stato detto... a capire... questo periodo in cui Salvatore e la sua famiglia avevano dormito a casa di Nicola, e' un periodo ampio che inizia prima della strage e si completa dopo, oppure...?

Salvatore GRIGOLI: Un periodo ampio, da quello che capii io, perche' ci fu il fatto che lui... in una... come dicevo... in una di queste volte che gli dissi: "... come sta tuo fratello...?" ... diceva: "... per ora ci l'aiu a casa iu perche' sta male..."

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: E questo perche' era connesso ai problemi di salute...

Salvatore GRIGOLI: E da questo lui... parti'... invece: "...gia' lui e' stato a casa mia... quindi non ci sono problemi... quando fu do Dutturi BORSELLINO... iddu stetti un periudu nne' mia..."

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: "Un paio di iorna"

Salvatore GRIGOLI: Un periodo da me...

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: Un periodo... ho capito...

Salvatore GRIGOLI: ... da questo non e' che me lo disse cosi'...

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: Cioe' il fatto che questo periodo fosse iniziato prima della strage gliel'ha detto, gliel'ha fatto capire o e' una sua deduzione?

Salvatore GRIGOLI: Me l'ha detto, io penso che me l'ha detto, e' possibile andare un attimo in bagno? Sospendere un minuto...

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Sì possiamo, allora sono le... un attimo che vedo sono le 11,10 sospendiamo temporaneamente.

Sono le 11,12 si riprende la fonoregistrazione.

Senta signor GRIGOLI, io vorrei che lei fosse un poco piu' preciso perche' questo particolare di VITALE lo dobbiamo chiarire molto bene. Quando lei ha questa conversazione con il fratello, con Nicolo' VITALE, VITALE le dice espressamente che da' ospitalita' al fratello nei giorni precedenti la strage? Deve chiarirci bene questo...

Salvatore GRIGOLI: Vede, adesso io non lo ricordo pero' una cosa e' certa io subito pensai al fatto che lui poteva avere un ruolo nella strage di BORSELLINO, dissi: "... perche' tu te ne vai giusto giusto da tuo fratello...?", quindi... questo sono certo, quindi per pensare io questo lui mi avra' detto anticipatamente... la strage, perche' non aveva senso che pensavo questo se ci andava dopo la strage, non so se mi spiego...

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: Quindi il contesto, cioe' il discorso fu tale che lei colloco' questa...

Salvatore GRIGOLI: Sì io allora pensai, allora tuo fratello era a conoscenza...

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: ... questa ospitalita' del fratello e della famiglia, prima della strage, nei giorni prima della strage, quindi Nicola non le fa soltanto un'affermazione dice la notte prima della strage, le dice nei giorni precedenti.

Salvatore GRIGOLI: *Se no io... non aveva senso pensare, io quel periodo il fatto che lui poteva...*

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: *Diciamo che appena lei ha fatto questo ragionamento dentro di se, Nicolo' glielo... le fece qualche gesto... lo accondi' questo discorso con qualche frase, cerchiamo anche un po' di scavare nella sua memoria...*

Salvatore GRIGOLI: *Magari, questo qui, vede questo qui aveva pure una certa mania di... non era nessuno pero' aveva questa mania, noi usavamo dire di "annacarsi", non so se sono stato chiaro, ecco, allora, io capii, pure, per lui farmelo addirittura capire, che suo fratello poteva avere avuto un ruolo in questa cosa.*

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: *Quindi non solo che era stato cosi', e che c'era un certo compiacimento da parte del Nicolo'...*

Salvatore GRIGOLI: *Si.*

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: *... nel, senza dirlo espressamente... farglielo capire.*

Salvatore GRIGOLI: *Esatto, perche' non c'era motivo se no... di dirmelo.*

P.M. Dr. Carmelo PETRALIA: *Chiaro, perche' e' una cosa anche abbastanza delicata questa, non e' che si sta parlando*

Sempre sul conto di Salvatore VITALE, DI FILIPPO Emanuele aveva evidenziato le preoccupazioni manifestategli, in occasione di un periodo di comune detenzione, da SACCO Antonino, che, nell'apprendere durante i colloqui con i suoi familiari dello stato di forte disagio attraversato dallo stesso VITALE dopo il suo arresto, aveva formulato l'auspicio che questi non parlasse, poiché, in caso contrario, *"avrebbe rovinato a tutti"*, facendo un allusivo riferimento proprio alla strage di via D'Amelio ed al fatto che il VITALE abitasse sui luoghi ove si era compiuto il fatto delittuoso.

**Deposizione dibattimentale di DI FILIPPO Emanuele all'udienza del 4.8.1997 nell'ambito del primo grado del procedimento c.d. *"Borsellino bis"*, pag. 41 ss.**

**P.M. Dott. PETRALIA: -** *Ma sa dove abitava invece, dove si trovava la casa di questo signor VITALE?*

**TESTE DI FILIPPO E.: -** *Guardi, dovremmo andare avanti allora col tempo, nel senso che dopo io fui arrestato e mi trovavo in cella con SACCO ANTONINO. Un giorno, siccome io mi ero fatto l'abbonamento al Giornale di Sicilia, e puntualmente ogni tre - quattro giorni mi arrivavano i giornali da Palermo a Benevento, e ricordo che abbiamo visto che era stato tratto in arresto questo **VITALE SALVATORE**, per la strage, credo, di via D'Amelio, non mi ricordo, era interessato in quella... in quel fatto la'. Ricordo che a distanza di te... di qualche giorno da quando lui fu tratto in arresto, qualche mese, i familiari di SACCO a colloquio riferirono a SACCO ANTONINO che il signor **VITALE** aveva squilibri mentali in carcere, nel senso che non riusciva a farsi bene la galera. Ricordo che il SACCO...*

*Intervento fuori microfono.*

**TESTE DI FILIPPO E.: -** *A farsi bene la galera, cioe' non riusciva a stare bene in galera. Allora il SACCO mi disse, dice: "Speriamo che non parla, perche' solo questo rovina a tutti"; allora io gli dissi: "Ma picchi' che cosa fici chissu?". Lui non mi disse di specifico cosa fece, pero' mi disse, dici, che aveva una casa, un*

*ffe*

*appartamento proprio dove c'e' stata la strage del dottore BORSELLINO; allora io capii da quelle sue parole che questo signor VITALE, nel senso in cui se avesse parlato si riferiva a questo tipo... a questa strage che era successa in quel... in quel palazzo la'.*

**P.M. Dott. PETRALIA:** - *Successivamente non ha avuto da libero o meglio in carcere, perche' poi lei ha iniziato la sua collaborazione, ad avere altre notizie del VITALE o incontrarlo personalmente?*

**TESTE DI FILIPPO E.:** - *No, no, sapevo soltanto che stava male in carcere e stavano cercando di fare qualcosa per farlo uscire attraverso istanze, perche' la paura era quella se li avesse parlato, questo mi disse il SACCO.*

**P.M. Dott. PETRALIA:** - *Chi stava cercando?*

**TESTE DI FILIPPO E.:** - *I familiari, di farlo uscire.*

Del resto, che in cosa nostra serpeggiasse un'evidente timore per una possibile collaborazione del VITALE qualora non avesse retto psicologicamente alla sopravvenuta condizione di restrizione della libert  personale   testimoniato anche dalle dichiarazioni rese dal GRIGOLI, che ha riferito del costante interessamento di Nino MANGANO, presso il fratello Nicola, per tenersi informato sull'evolversi degli eventi.

Estremamente significativo   il fatto che il MANGANO formulasse al GRIGOLI l'auspicio di *un aiuto del Signore affinché il VITALE non parlasse*, e non si pu  fare a meno di sottolineare che proprio le dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA consentono oggi di avere una valida chiave di lettura alle paure del MANGANO, avendo il collaboratore, per la prima volta nell'ambito delle indagini sulla strage di via D'Amelio, delineato il diretto protagonismo del capomafia di Roccella nell'esecuzione dell'attentato.

Cos  come analogo lettura si pu  fornire al timore suscitato nel MANGANO dal suicidio di Nicola VITALE e dal biglietto che questi aveva scritto prima di togliersi la vita, timore evidentemente legato a possibili confidenze ricevute dal fratello circa avvenimenti delittuosi di particolare importanza.

#### **verbale di interrogatorio di GRIGOLI Salvatore del 31.10.1997.**

**P.M. Dr. Antonino DI MATTEO:** *Signor GRIGOLI e quando fu arrestato il Salvatore VITALE, visto che si era realizzato proprio quello che temevate...*

**Salvatore GRIGOLI:** *Si gia' si pensava...*

**P.M. Dr. Antonino DI MATTEO:** *... c'e' stato qualche discorso in senso...*

**Salvatore GRIGOLI:** *Avevamo sempre il domandare al fratello: "...come sta tuo fratello, ci vai... che dice... che non dice...", tutte queste cose e noi sapevamo che era in infermeria, addirittura che era in infermeria stava male, cercavamo di...*

**P.M. Dr. Antonino DI MATTEO:** *Di seguire la sua situazione anche all'interno del carcere?*

**P.M. D.ssa Annamaria PALMA:** *E gli mandavate tramite il fratello dei messaggi, gli facevate...*

Salvatore GRIGOLI: *Io no, di questa cosa se ne interessava direttamente Nino MANGANO.*

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: *Ne avete parlato con Nino MANGANO...?*

Salvatore GRIGOLI: *Si: "...speramo ca chistu..."*

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: *Cioe' Nino MANGANO era in contatto con Nicola...?*

Salvatore GRIGOLI: *Si, si, si incontravano...*

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: *...in questo senso al fine di evitare che potesse...*

Salvatore GRIGOLI: *Chiaramente non glielo diceva a suo fratello: "...to frati che fa sta parlando...?", non e' una cosa usuale, perche' e' un'offesa questa, pero' si cercava di sapere: "... che e' to frati chi dici, come sta... come non sta...?" in questo senso...*

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: *Poi c'e' stata...*

Salvatore GRIGOLI: *... con me, invece, si parlava: "... speramo ca chistu nun parra, u Signuri aiuta...", in questo senso, avevamo questi discorsi.*

P.M. D.ssa Annamaria PALMA: *E quando poi si uccise Nicola...*

Salvatore GRIGOLI: *Si, quando si uccise Nicola, ci fu il fatto che io commentai con Nino MANGANO, il fatto che avevamo saputo che aveva lasciato un biglietto e noi ci preoccupammo del fatto che cosa e' che avesse lasciato... questo biglietto, cosa aveva scritto, pero' non ebbimo a sapere il contenuto, si vociferava il fatto alla famiglia, alla moglie, cose...*

Orbene, le dichiarazioni del GRIGOLI, del DI FILIPPO e dello stesso SPATUZZA evidenziano, in primo luogo, quanto meno la conoscenza da parte di Salvatore VITALE di circostanze rilevanti in merito all'esecuzione della strage di via D'Amelio, al punto da destare fondati timori negli aderenti all'organizzazione criminale in ordine alle conseguenze che sarebbero derivate da una sua possibile scelta di collaborazione con l'A.G..

Orbene, se Vitale non avesse saputo nulla della strage non si vede perché personaggi di indubbio spessore e all'interno dell'organizzazione mafiosa e in relazione alla strage di via D'Amelio, avrebbero dovuto nutrire timori connessi alla possibilità che questi decidesse di parlare tanto da decidere di eliminarlo.

La comprovata posizione di Mangano nell'universo mafioso e la sua vicinanza ai Graviano, inseriti nel nuovo scenario che può delinarsi grazie all'apporto conoscitivo di Spatuzza e dunque il nuovo ruolo che oggi può attribuirsi al mandamento Brancaccio, induce fondatamente a ritenere che, se entrambi si preoccupavano di quanto potesse rivelare Vitale, vuol dire che a loro era noto che questi sapeva perché aveva avuto un ruolo nella realizzazione dell'attentato.

Sicché, il proposito omicidiario nei confronti dei VITALE trova, oggi, una coerente e logica spiegazione alla luce del contributo offerto dallo SPATUZZA, posto che l'eventuale scelta di collaborare con gli inquirenti, alla luce del suo coinvolgimento nella realizzazione dell'attentato e delle conoscenze di cui egli era certamente depositario, avrebbe potuto orientare le investigazioni, già a quel tempo, in maniera più decisa sul gruppo di Brancaccio.

*fute*

Ancora. L'incontro tra lo SPATUZZA e Giuseppe GRAVIANO (finalizzato, come detto, alla consegna delle targhe) avvenuto nel maneggio di proprietà dei fratelli VITALE ed appena il giorno prima rispetto all'attentato - incontro cui, almeno nelle fasi iniziali, assistette Salvatore VITALE <sup>223</sup> - costituisce il *quid novi* che consente di affermare il diretto coinvolgimento di quest'ultimo nei fatti per cui è procedimento.

---

<sup>223</sup> quindi noi preleviamo queste targhe... quindi mi reco io da solo nel maneggio dei fratelli VITALE... come entro in questo spiazzo... c'è Giuseppe GRAVIANO appoggiato in una Renault 19... che sta parlando con un altro signore... questo dovrebbe essere uno dei VITALE... no quello che sta allo Sperone... a in Corso dei Mille a Rocella... ma l'altro che è di statura più grande... quindi quando io entro in questo spiazzo Giuseppe GRAVIANO viene... verso di me..... e questo signore si sposta ed entra dentro gli uffici della "palermitana bibite"... (cfr. trascrizione del verbale di interrogatorio di SPATUZZA Gaspere del 3.7.2008, pag. 139)

Cfr, altresì, in maniera più approfondita, il contenuto delle dichiarazioni rese da Gaspere SPATUZZA il 23.9.2010:

P.M. LUCIANI: allora... io volevo chiederle i fatti su alcuni approfondimenti su una circostanza che lei ha già riferito... sia il... in particolar modo... che aveva riferito... nel corso dell'interrogatorio iniziale diciamo... proprio... quello fatto congiuntamente con Procura di Palermo e Firenze e poi ha approfondito ulteriormente il 3 luglio del 2008... io leggo proprio il passaggio della dichiarazione e... stiamo parlando della consegna delle targhe a Giuseppe... a Giuseppe GRAVIANO... dopo che lei ci ha dato... quindi noi, preleviamo queste targhe... dice lei... quindi io mi reco da solo nel maneggio dei Fratelli VITALE, come entro in questo spiazzo... che Giuseppe...

SPATUZZA: GRAVIANO...

P.M. LUCIANI: GRAVIANO... appoggiato ad una Renault 19 che sta parlando con un altro Signore... questo dovrebbe essere uno dei VITALE... no quello che sta' allo Sperone... in Corso dei Mille a Rocella ma l'altro il Fratello più grande... quindi io entro in questo spiazzo Giuseppe GRAVIANO viene verso di me... poi ci sono alcune... prosegue più sotto lei dice... quindi Giuseppe GRAVIANO viene verso di me, questo signore si sposta ed entra dentro gli uffici della Palermitana Bibite... non nel maneggio dove successivamente abbiamo fatto il discorso delle macchine... quindi io gli consegno queste targhe... allora... innanzitutto... volevo chiedere... chi è questo VITALE a cui fa' riferimento...

SPATUZZA: VITALE... sono i due Fratelli VITALE... proprietari della Palermitana Bibite più il maneggio...

P.M. LUCIANI: me lo specifichi, questo a cui lei fa riferimento chi è dei due fratelli?...

SPATUZZA: dovrebbe essere quello che non abita là... perchè quello che abita in corso dei Mille di Rocella è di statura molto più basso rispetto all'altro fratello...

P.M. LUCIANI: i nomi li sa' di questi Fratelli?...

SPATUZZA: credo che sia... quello coinvolto nel sequestro del piccolo... DI MATTEO... si dovrebbe chiamare Salvatore se non sbaglio...

P.M. LUCIANI: quindi, questo è Salvatore quello che vede lei?...

SPATUZZA: Salvatore... si...

P.M. LUCIANI: Salvatore VITALE...

SPATUZZA: no... quello che si è suicidato che poi ho saputo che...



Di certo non è pensabile che un soggetto dello spessore criminale di Giuseppe GRAVIANO si sia determinato a fissare un appuntamento a Gaspare SPATUZZA, talmente importante nell'economia delle fasi di realizzazione della strage, alla presenza di un soggetto terzo che non fosse direttamente coinvolto negli accadimenti che si stavano sviluppando in quei giorni.

Il GRAVIANO non avrebbe di certo commesso l'errore di consentire ad un soggetto, estraneo ai fatti, di assistere ad un evento (l'incontro nel maneggio il giorno precedente all'attentato) che invece poteva consentire ad un intraneo al sodalizio, quale indubbiamente era Salvatore VITALE, di operare un collegamento con la successiva esecuzione della strage,.

Giuseppe GRAVIANO in quel momento era latitante e doveva, agli occhi del VITALE, senza dubbio esser mosso dalla necessità di trattare questioni di una certa importanza per dar corso ad un incontro, senz'altro rischioso, con un altro appartenente alla famiglia mafiosa di Brancaccio quale Gaspare SPATUZZA.

Va peraltro sottolineato che all'incontro Graviano non si recò in compagnia di Tranchina, secondo quanto dichiarato da quest'ultimo secondo cui il capomafia di Brancaccio la sera di quel sabato 18 luglio 1992 dormì a casa sua e solo il giorno seguente ne consegnò la gestione a Fifetto CANNELLA, che venne senso, in a prenderlo presso l'abitazione del padre.

Con ragionevole certezza, il GRAVIANO si sia recato al maneggio dei VITALE per incontrare lo SPATUZZA da solo e, dunque, senza neanche la presenza del suo uomo di fiducia, quel Fabio TRANCHINA col quale pure aveva eseguito attività estremamente importanti al fine della realizzazione dell'attentato, quali i sopralluoghi in via D'Amelio per verificare il punto più adatto ove appostarsi il giorno della strage.

---

*P.M. LUCIANI: oh... quindi... quello... lei sa se questo è stato arrestato per la strage di Via D'Amelio?... comunque nell'ambito di quell'indagine?...*

*SPATUZZA: questo non lo so'... so' che in momento in cui quelli dovevano uccidere a tutti e due Fratelli...*

*P.M. LUCIANI: questo poi ci torniamo... un secondo...*

*SPATUZZA: si.. si... prego...*

*P.M. LUCIANI: quindi, questo che vede qua è Salvatore VITALE...*

*SPATUZZA: precisamente...*

*P.M. LUCIANI: oh... e l'altro Fratello lo sa' come si chiama?...*

*SPATUZZA: non lo so'... pero' ho avuto diversi incontri ravvicinati perché avevano delle proprietà all'interno della zona industriale... quindi ho avuto modo... più modo di vederlo ma non...*

*P.M. LUCIANI: ma, chi è più grande dei due?...*

*SPATUZZA: ma credo che sia l'altro più grande... questo di statura più grande...*

*P.M. LUCIANI: questo che lei incontra al maneggio...*

*W*

Depongono, in tal primo luogo le dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA, che ha evidenziato di aver notato la presenza nel maneggio dei VITALE della Renault 19 abitualmente utilizzata dal GRAVIANO per i suoi spostamenti.

#### Verbale di interrogatorio di SPATUZZA Gaspare del 3.5.2011.

P.M.L.: *Senta, quando lei sabato...consegna le targhe al GRAVIAN... a Giuseppe GRAVIANO, lei ha già riferito della presenza del VITALE che si allontana...lei, si è reso conto di come GRAVIANO era arrivato sui luoghi ...ha visto macchine...*

SPATUZZA: *con una sua macchina...una Renault 19... un Renault 19...non è del modello "Squalo" ma quello più familiare e mi sembra che aveva 4 porte ( da intendersi modello Renault 19 Chamade, diversa dal modello denominato "Squalo" n.d.r.) , colore scuro.*

P.M.L.: *quindi era solo? Non era accompagnato?*

SPATUZZA: *la macchina era sua pure, credo che questa macchina era sua...*

P.M.B.: *ma lei come l'ha vista questa macchina? cioè l'ha vista*

SPATUZZA: *e rano tutte due posteggiate nel pu...quando sono arrivato io, nello spiazzo, c'era pure Giuseppe GRAVIANO, con questa persona, poggiati nella macchina,*

P.M.B.: *eh...*

SPATUZZA: *quando io entro nello spiazzo, questo soggetto si allontana,*

P.M.L.: *si...*

SPATUZZA: *e si dirige verso gli uffici,*

P.M.L.: *si, si,*

SPATUZZA: *eh di cui Giuseppe GRAVIANO mi viene incontro...anche perché io mi sono bloccato, non sapendo...se dovevo io avvicinare oppure ....no, però nel momento in cui lui mi viene incontro, io scendo dalla macchina e ci...*

P.M.L.: *e la macchina di GRAVIANO dov'è?*

SPATUZZA: *a una decina di metri da dove...*

P.M.L.: *quindi a pochi metri dal piazzale...*

SPATUZZA: *si. Sì, dico sua questa macchina...perché non ricordo adesso in qual...in un'altra circostanza gli ho visto che aveva ...utilizzava questa ...station wagon che adesso non mi viene in mente, in quale circostanza io lo vedo.*

Ulteriore conferma si trae dal contributo fornito dal TRANCHINA che, se da un lato ha evidenziato di non ricordare gli eventi relativi al sabato 18 luglio 1992 – e dunque se avesse accompagnato o meno in qualche luogo il GRAVIANO – ha sottolineato pure che nel periodo dell'attentato in via D'Amelio egli aveva nella disponibilità, tra le autovetture che Giuseppe GRAVIANO gli aveva comprato nel corso del tempo, la Opel Corsa grigia o l'Opel Astra Blu, mentre il capo mandamento di Brancaccio circolava a bordo di una Renault 19, cioè la stessa che SPATUZZA ebbe modo di notare nello spiazzale del maneggio dei VITALE.

Non sembra occorre sottolineare che, se il GRAVIANO fosse giunto sul posto accompagnato dal TRANCHINA, lo SPATUZZA avrebbe scorto, con ragionevole certezza, un'autovettura di marca Opel in luogo della Renault di cui ha riferito e, comunque, lo stesso Tranchina.

### **Verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 3.5.2011**

- P.M. LUCIANI:* allora... le volevamo chiederle nella circostanza che non avevamo approfondito... comunque marginalmente approfondito nel corso dell'interrogatorio precedente... e... se riesce a ricordarlo... in epoca precedente alla strage o comunque nel momento in cui lei diciamo... stringe i rapporti con Giuseppe GRAVIANO... diventa il suo autista e comunque uomo di fiducia... se riesce a ricordare quali autovetture... innanzi tutto lei aveva in uso... nel tempo?...
- TRANCHINA:* si allora... la prima autovettura che ho avuto regalatomi da Giuseppe GRAVIANO è una "seat ibiza" grigio ricordo, mi sembra che fosse targata Agrigento... successivamente, tolsi questa e mi regalo' sempre Giuseppe GRAVIANO l'Opel Corsa...
- P.M. LARI:* colore...
- TRANCHINA:* colore... sempre grigio metallizzata...dopo pochi mesi... sempre il GRAVIANO mi disse di sostituire l'auto e mi regalo' l'Opel Astra... blu...
- P.M. MARINO:* station wagon?...
- TRANCHINA:* no... non era station wagon... successivamente me la fece cambiare un'altra e prese di nuovo l'Opel Corsa... il modello nuovo che era uscito...
- P.M. LUCIANI:* che colore era?...
- TRANCHINA:* il colore era amaranto... ma, devo aggiungere pure che... diciamo in tutto questo arco di tempo...
- P.M. LUCIANI:* Opel Corsa quante porte?...
- TRANCHINA:* quattro porte... in cinque comunque con quella dietro...
- P.M. LUCIANI:* quindi non tre porte diciamo... quattro porte compresa...
- TRANCHINA:* quattro porte... in questo frangente di tempo... io ricordo che c'era nella disponibilita' di Giuseppe GRAVIANO.... Che quindi me la faceva prendere anche a me una fiat uno bianca, uno fiat uno color verde acqua... poi la vettura che aveva in uso Giuseppe GRAVIANO una Renault 21 station wagon verde metallizzata...
- P.M. LUCIANI:* una Renault 21?...
- TRANCHINA:* Renault 21...
- P.M. LUCIANI:* altre Renault?... c'e n'a' avute GRAVIANO che lei sappia?...
- TRANCHINA:* sto cercando di ricordare... che mi ricordo che una volte ebbe pure un incidente dentro una galleria... nella zona di Sferracavallo... incomprensibile... Renault... Renault... si aveva

*f.te*

un'altra Renault credo che fosse di colore grigio... credo la Renault 19...

P.M. MARINO: ne' avuto due Renault 19 o un'altra?...

TRANCHINA: quella era la 21... mi sembra la prima che ho detto quella station wagon... verde metallizzata...

P.M. LUCIANI: ora, queste sono quelle che avete nel corso del tempo... Una domanda più specifica vediamo se riesce a... ricordarla... Tra queste... innanzitutto partiamo di quelle della sua disponibilita'... ricorda quale lei avesse... diciamo... nel luglio 92... giugno-luglio 92... comunque poco prima della strage di Via d'Amelio?...

TRANCHINA: facciamo subito... allora... la prima abbiamo detto che è stata la Seat Ibiza... che mi regalo'... luglio... o il dubbio tra l'Opel Corsa grigia o l'Opel Astra blu... una di queste due...

P.M. LARI: lei si riferisce all'auto nella sua diretta disponibilita'?...

TRANCHINA: quelli intestate a me che lui comprava a me...

P.M. LARI: e quelle invece che aveva lui e che lei ogni tanto guidava?...

TRANCHINA: quelle che aveva lui in quel periodo credo la Renault 19 grigia metallizzata...

P.M. LUCIANI: senta... lei ha detto... le comprava e le intestava... dove le intestava e le comprava?...

TRANCHINA: le Opel le abbiamo comprate tutte alla concessionaria che c'era in Via Ammiraglio Rizzo... un certo VINCIGUERRA... il rivenditore si chiama VINCIGUERRA... pero' lui faceva tutto regolare... faceva il finanziamento l'auto intestata a me e mi dava i soldi ogni mese per pagare le tratte...

P.M. LUCIANI: quindi le Opel... le altre?...

TRANCHINA: comunque... per le macchine tutte.. tutte.. tranne la Seat Ibiza... che... la Seat Ibiza invece me la fece prendere presso la Renault service... che era di proprieta' di loro dei GRAVIANO...

P.M. LUCIANI: mi scusi la?...

TRANCHINA: Renault Service... in Viale Regione Siciliana credo fosse ai tempi... si... in quelle parti... la parte alta vicino il Motel Agip...

P.M. LUCIANI: e... invece quelle che aveva GRAVIANO?... se sa' di erano intestate e dove le aveva...

TRANCHINA: allora... molto solitamente Giuseppe GRAVIANO, faceva in modo che... l'auto che lui guidava fosse... diciamo corrispondeva alla persona diciamo... al documento che lui aveva in quel momento... io sono a conoscenza che lui aveva il documento di un certo Tommaso MILITELLO e molto spesso la macchina... cioè se lui aveva il documento Tommaso MILITELLO la macchina era intestata Tommaso MILITELLO... esempio... se aveva un altro documento... ma io mi ricordo soltanto questo di Tommaso MILITELLO documento a nome suo...

*P.M. LUCIANI: e dove le aveva acquistato lei lo sa'?...  
TRANCHINA: che cosa?...  
P.M. LUCIANI: le macchine prese proprie di Giuseppe GRAVIANO?... lei dice...  
faceva in modo che...  
TRANCHINA: le Renault tutte e due alla Renault service... avevano la  
concessionaria loro... quindi penso... non credo che vada ad  
acquistare...*

A fronte della condotta consistente nell'aver messo il maneggio a disposizione del Graviano, deve affrontarsi il tema della consapevolezza da parte del Vitale di quanto Graviano era andato a fare e della rilevanza di tale messa a disposizione nell'ambito della realizzazione criminosa della strage.

Secondo quanto riferito da Spatuzza, Vitale, nello scorgere lo SPATUZZA avvicinarsi al GRAVIANO, si sarebbe allontanato e diretto nell'ufficio presente nel maneggio, non assistendo direttamente al colloquio tra i due.

Deve rilevarsi come la affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo e dunque della colpevolezza del Vitale passa necessariamente, in base ai principi generali, per la consapevolezza o quanto meno il dubbio da parte sua di una programmazione da parte del Graviano di un'azione delittuosa.

Vitale, come si è detto, era soggetto pienamente inserito in Cosa Nostra a partire quanto meno dal 1980 e con il tempo la sua partecipazione è divenuta sempre più intensa e qualificata. Da ciò si desume la sua conoscenza delle vicende interne all'associazione e, per lo meno, nell'ambito in cui operava ovvero nel mandamento Brancaccio. Se non occorre che Vitale fosse a conoscenza dell'intera dinamica decisionale ed organizzativa che portò alla strage di via D'Amelio deve ritenersi che avesse tutti gli strumenti dell'uomo d'onore per interpretare i fatti che si svolgevano attorno a lui..

E, tanto sapeva che, come si è già evidenziato, si progettò di eliminarlo.

La tesi del diretto coinvolgimento del VITALE nella strage e della consapevolezza dello stesso dell'esecuzione della strage trova, poi, significativa conferma nel suo trasferimento con la sua famiglia nell'abitazione del fratello in epoca immediatamente antecedente la strage, in maniera da evitare che, a causa della permanenza nell'abitazione dello stesso stabile della famiglia Fiore-Borsellino, potesse rimanervi accidentalmente coinvolto.

Questo dato potrebbe, se isolatamente considerato, apparire non neutro o non significativo ma se considerato unitamente agli altri elementi acquista pregnante rilevanza sintomatica della consapevolezza del Vitale fondata sull'apporto causale fornito dal medesimo nei termini sopra descritti.

Sull'efficacia causale di tale apporto è sufficiente rilevare che per la configurabilità di una responsabilità concorsuale non occorre l'esplicazione di un'attività insostituibile ai fini della verificarsi dell'evento – nella specie si potrebbe obiettare che Graviano avrebbe ben potuto incontrare Spatuzza in altro luogo anziché nel maneggio del Vitale – ben potendo i diversi apporti eziologici atteggiarsi anche in termini di semplice maggiore utilità o sicurezza

rispetto al risultato, di rafforzamento del proposito criminoso altrui mediante parole, atteggiamenti e comportamenti causalmente rilevanti.

Risultano, poi, coerenti con il quadro sin qui delineato – e non valgono certamente ad inficiare il contributo fornito dallo SPATUZZA - le dichiarazioni rese, sempre nell'ambito del processo c.d. "Borsellino bis", da Giovanbattista FERRANTE che in quel contesto aveva riferito il contenuto di un colloquio avuto con Filippo GRAVIANO, assieme al quale si trovava detenuto nel carcere dell'Asinara, allorquando era giunta la notizia, attraverso la televisione, dell'arresto di Salvatore VITALE per la strage di via D'Amelio.

Tale notizia, infatti, aveva provocato una certa apprensione nel FERRANTE, motivata dal dubbio di aver avuto con il VITALE alcuni contatti telefonici legati ad un acquisto di un autocarro che questi aveva effettuato da un suo conoscente, tale CASSARA', titolare di una rivendita di mezzi della Mercedes Benz<sup>224</sup>.

---

<sup>224</sup> Cfr. dichiarazioni rese da **FERRANTE Giovanbattista** all'udienza del 5.2.1997 nell'ambito del primo grado del procedimento c.d. "Borsellino bis", pag. 33 ss

- P.M. dott.ssa PALMA: - Ha avuto modo di incontrare altre volte il VITALE?
- TESTE G.B. FERRANTE - Poi l'ho incontrato, come le avevo detto poco fa, per altre questioni con..., diciamo un venditore della concessionaria Mercedes Benz, tale Cassarà. L'ho incontrato perché appunto doveva vendere al VITALE quel camion il 1320 e sostanzialmente voleva che gli dicevo che erano degli ottimi mezzi, ma senza, non ho avuto discorsi di Cosa Nostra, chiaramente anche perché il Cassarà non era un uomo d'onore, quindi.
- P.M. dott.ssa PALMA: - Senta le volevo chiedere per completare quell'episodio della rapina, della rapina che lei ha detto di avere subito, si trattava di una rapina a camion in movimento o presso il suo deposito?
- TESTE G.B. FERRANTE - No, rapina a camion in movimento, quindi proprio rapina, non furto.  
P.M. dott.ssa PALMA: - Che rapporto c'era fra lei e VITALE nel specie, vi davate del "tu" vi davate del "lei" ?
- TESTE G.B. FERRANTE - No, guardi abitualmente io con persone che sono più grandi di me e persone che non frequentavo e quindi che non conoscevo, io davo, come del resto a tutti, del "Lei". Ricordo che appunto il VITALE voleva che lo chiamavo del "Tu", ma non mi sono mai permesso né a lui, né ad altri di dare del "Tu".
- Pres. dott. FALCONE: - si da' atto che sopraggiungono gli imputati Graviano Giuseppe e Tagliarini Francesco.
- P.M. dott.ssa PALMA: - Lei ha detto che gli diceva di darle del "Tu".
- Pres. dott. FALCONE: - si da' atto che è presente l'Avvocato Falzone.
- P.M. dott.ssa PALMA: - In questi contatti che avete avuto, vi siete anche scambiati i numeri di telefono?
- TESTE G.B. FERRANTE - No, con il VITALE no. Non ci siamo scambiati i numeri.  
P.M. dott.ssa PALMA: - Lei l'ha mai chiamato presso il Maneggio, presso la Palermitana Bibite o presso casa?
- TESTE G.B. FERRANTE - No, presso casa io francamente non sapevo dove abitava, però, il fatto che avevo detto appunto che credevo che c'erano dei contatti telefonici erano appunto perché, essendo insieme al Cassarà, il venditore degli autocarri, avevamo telefonato al VITALE e era stato il Cassarà a dettarmi il numero di telefono, perché lui lo sapeva. In quell'occasione, non sapevo materialmente se avevo preso il mio telefono, cioè, il mio cellulare, o il cellulare di Cassarà, quindi, il fatto che io pensavo che ci potesse essere qualche collegamento telefonico, era proprio per questo motivo.
- P.M. dott.ssa PALMA: - Infatti la mia domanda nasceva dalla sua

Nell'occasione, tuttavia, il GRAVIANO intese rassicurare il FERRANTE, dicendogli che il VITALE della strage di via D'Amelio "*non ne sa assolutamente niente, non c'entra niente*", parole che da un lato testimoniano come il primo fosse perfettamente a conoscenza delle modalità attraverso cui era stata portata a compimento la strage di via D'Amelio e, quindi, anche del ruolo che il FERRANTE aveva avuto nell'ambito della stessa e che dall'altro devono essere intese proprio con riferimento all'estraneità del Vitale alla fase esecutiva.

Ed invero, gli elementi in atti consentono di ritenere che ciascuna fase della strage è stata gestita secondo una rigida compartimentazione, in maniera tale, cioè, che, ai livelli più bassi dell'organizzazione, si sconoscesse l'identità di coloro che erano impegnati nella realizzazione di segmenti che non li riguardassero direttamente.

In tale prospettiva, ben si spiega la rassicurazione fornita da Filippo GRAVIANO al FERRANTE, poiché il primo era certamente consapevole che il VITALE non sarebbe mai stato in grado di fornire utili indicazioni su coloro che avevano curato lo studio degli spostamenti del dott. Borsellino nella domenica della strage (e, dunque, sul protagonismo dello stesso FERRANTE).

Senza considerare, poi, che, proprio con riguardo al ruolo svolto dal Ferrante (contattare telefonicamente coloro che erano appostati in via D'Amelio per preavvertirli dell'arrivo del magistrato) ed avendo costui manifestato le sue paure proprio in relazione ad eventuali contatti telefonici avuti col VITALE, il GRAVIANO era sicuramente in condizione di poter escludere - come del resto si ricava anche dalle dichiarazioni dello SPATUZZA, che nulla riferisce in tal senso - che il gestore della "Palermitana Bibite" potesse rimanere coinvolto nelle indagini sulla base dello sviluppo del traffico telefonico della sua utenza di telefonia mobile e che da tale analisi si potesse risalire all'identità di coloro che erano appostati sotto l'abitazione di via Cilea, primo fra tutti proprio il FERRANTE.

Bisogna, poi, evidenziare che la difesa del VITALE nel primo grado del processo c.d. "*Borsellino bis*" (nel quale, è bene ribadirlo, era imputato per il solo delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.) aveva cercato di dimostrare l'assenza dell'intero nucleo familiare da Palermo sin dal venerdì 17 luglio 1992 per impegni legati ad alcune gare di equitazione svoltesi a Castelbuono per l'intero fine settimana.

La circostanza relativa alla permanenza ininterrotta del VITALE a Castelbuono dal 17 al 19 luglio 1992 non veniva specificamente sondata in sede dibattimentale, verosimilmente perché in quella sede il VITALE non rispondeva del delitto di strage, ma soltanto del delitto di associazione mafiosa.

In ogni caso, come già rilevato in altra sede, riesaminando tali circostanze alla luce delle odierni acquisizioni probatorie, può condividersi il ragionamento fatto dai giudici del

---

TESTE G.B. FERRANTE -  
P.M. dott.ssa PALMA: -

*preoccupazione, manifestata ieri, quando ha riferito quell'episodio di VITALE nel corso del conversazione con Graviano Filippo?*

*Sì.*

*Ricorda altri episodi, forse le ho fatto la domanda, credo che con VITALE, altri episodi che sono collegati sempre all'attività illecita, all'attività di Cosa Nostra che riguardino il VITALE?*

TESTE G.B. FERRANTE - No.

Borsellino bis di primo grado secondo cui la circostanza della partenza in coincidenza con le gare di equitazione a Castelbuono non dimostra che il Vitale fosse all'oscuro della preparazione della strage in quanto ben avrebbe potuto sfruttare l'occasione per allontanare se la sua famiglia dal luogo dell'esplosione senza destare sospetti.

Ad ulteriore conferma della tesi che si va sostenendo, occorre anche tenere in debita considerazione quanto di recente dichiarato dai componenti del nucleo familiare Fiore-Borsellino che, concordemente, hanno riferito di aver notato, al momento in cui fu loro consentito di raggiungere l'abitazione dopo l'esplosione per recuperare gli effetti personali, che l'appartamento del VITALE si presentava insolitamente chiuso. Si trattava di una circostanza che colpì la loro attenzione in quanto estremamente rara sia in ragione della professione esercitata dalla moglie del VITALE (estetista) proprio all'interno dell'immobile (che comportava una presenza assidua di clienti), sia in virtù delle abitudini degli stessi VITALE che difficilmente si allontanavano lasciando incustodita l'abitazione.

Nei confronti del Vitale devono pertanto ritenersi sussistenti gravi indizi di reato.

La posizione di quest'ultimo si completa con il contributo di recente fornito da GUIDA Pietro, (risentito nel febbraio 2012) la cui figura viene preliminarmente esaminata dal PM al fine di poter correttamente valutare il quadro complessivo in cui si inseriscono le dichiarazioni che questi ha reso in ordine alla strage di via D'Amelio.

Si riporta la richiesta del PM.

Va, innanzitutto, evidenziato come il GUIDA non sia mai stato soggetto organico al sodalizio mafioso e fosse, anzi, un malavitoso comune, già condannato alla pena dell'ergastolo poiché ritenuto responsabile degli omicidi dell'avvocato RAMIREZ (avvenuto il 31.10.1989) e di Giovanni BONSIGNORE (eseguito il 9.5.1990), funzionario in servizio presso l'Ispettorato Enti Locali della Regione Siciliana, con il grado di dirigente superiore.

Rimandando al contenuto delle sentenze in atti per un'analitica descrizione di quanto processualmente accertato in relazione a tali fatti omicidiari, ciò che più rileva in questa sede è che il GUIDA si sia reso responsabile di tali delitti dietro compenso e su commissione di SPRIO Nino Velio.

Proprio l'omicidio RAMIREZ costituì il momento in cui il GUIDA entrò in rapporti con lo SPRIO, cui venne introdotto da Salvatore GILIBERTI, altro malavitoso comune e fratello di Ignazio, con il quale lo stesso SPRIO aveva avuto un periodo di comune detenzione al carcere dell'Ucciardone e per conto del quale, a seguito della scarcerazione di entrambi, aveva eseguito l'omicidio PISCITELLO, sempre dietro corresponsione di una somma di danaro. L'indisponibilità del fratello Ignazio – in quel momento detenuto – aveva indotto Salvatore GILIBERTI a contattare il GUIDA allorché lo SPRIO gli aveva fatto presente la sua necessità di reperire una persona fidata per la consumazione di un altro omicidio.

Da quel momento in poi – e dopo l'esecuzione da parte del GUIDA dell'omicidio BONSIGNORE sempre su mandato dello SPRIO - i rapporti tra quest'ultimo e lo stesso GUIDA si andarono via via intensificando e divennero nel corso del tempo molto stretti, come peraltro confermato dagli stessi nel corso del processo celebratosi nei loro confronti e pur di recente allorché escussi dal PM (cfr. verbale di interrogatorio di GUIDA Pietro del 10.2.2011 e verbale di s.i.t. di SPRIO Nino Velio del 11.5.2011<sup>225</sup>.)

---

<sup>225</sup> PUBBLICO MINISTERO – Senta, le volevo chiedere un'altra cosa. Risulta, insomma, diciamo, *pacificamente, e ce lo ha detto... lo ha detto anche lei oggi, che lei conosceva... conosce e conosceva Guida - giusto? - Guida Pietro.*



Questo breve *excursus* circa la figura del GUIDA ed i rapporti esistenti con lo SPRIO serve a valutare in maniera più consapevole le confidenze che il primo ha riferito di aver ricevuto dallo stesso SPRIO in ordine alla strage di via D'Amelio ed a tal fine bisogna altresì evidenziare come la famiglia SPRIO, all'epoca dei fatti, abitasse proprio in via D'Amelio n.19, nell'appartamento, sottostante a quello della famiglia Fiore-Borsellino, sito al quinto piano della scala A.

Ed invero, il GUIDA, nel corso dell'interrogatorio reso al PM in data 10 febbraio 2011, ha evidenziato di essersi occupato, proprio per conto dello SPRIO, dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in via D'Amelio, che era stato, come del resto la totalità degli appartamenti ubicati, seriamente danneggiato dall'esplosione del 19 luglio 1992.

Nel corso di uno degli accessi all'appartamento ai fini descritti, lo SPRIO, transitando in sua compagnia davanti alla porta d'ingresso dell'abitazione di Salvatore VITALE, intese evidenziargli come ivi risiedesse un appartenente alla criminalità organizzata di stampo mafioso, che *"aveva avuto il ruolo di occupare il posto con un bidone della calce, credo da duecento litri, per consentire di posteggiare l'autovettura poi fatta esplodere per la strage; ciò al fine di evitare di tenere l'autovettura posteggiata troppo a lungo sotto l'abitazione della mamma del dott. BORSELLINO"*.

#### **Verbale di interrogatorio di GUIDA Pietro del 10 febbraio 2011.**

*A.D.R. lo SPRIO abitava al quinto piano di via D'Amelio, sull'altra scala rispetto a quella della mamma di Borsellino.*

*Non ricordo bene in quale occasione, ma in uno dei nostri incontri, se non erro dopo circa un mese dalla strage e comunque nel periodo in cui effettuai i lavori di ristrutturazione dell'appartamento dello SPRIO assieme a Mariano GIULIO – lavori per i quali non rilasciai documentazione contabile – lo SPRIO, indicandomi la porta d'abitazione sita salendo sulla destra (nella stessa scala dell'abitazione di SPRIO), mi disse che vi abitava un tizio appartenente alla criminalità organizzata di stampo mafioso, credo certo GAROFANO.*

*Si dà atto che il GUIDA redige di suo pugno uno schizzo planimetrico in ordine all'ubicazione dell'appartamento di cui sta parlando.*

*In sede di verbalizzazione riassuntiva precisa che l'appartamento in questione era limitrofo allo scivolo che conduceva ai garage e che la via D'Amelio all'epoca era chiusa e che, pur essendo sicuro che al*

---

SPRIO NINO VELIO –	Come ma...
PUBBLICO MINISTERO –	Senta...
SPRIO NINO VELIO -	Sì, ma dico, guardi, con Guida Pietro poi abbiamo fatto...
PUBBLICO MINISTERO –	Io voglio solo sapere che tipo di rapporto aveva con Guida, se era l'amicizia, esulando (sovrapposizione di voci).
SPRIO NINO VELIO –	<b>Super fraterna</b> , perché – vede - io nel conoscerlo... Lui non ha un buon aspetto, a vederlo, eh...
PUBBLICO MINISTERO –	Uhm.
SPRIO NINO VELIO –	... è uno che crea timore, eccetera, però, praticandolo, è di una disponibilità e di una bontà che uno lo guarda e dice: "Mah". Insomma, è un personaggio da questo punto di vista strano - mi segue? - ...
PUBBLICO MINISTERO –	Dico, quindi lei...
SPRIO NINO VELIO -	<b>... e per me divenne quasi quasi un fratello</b> e prova ne sia che, quando decisi di fare una ditta ufficiale...
PUBBLICO MINISTERO –	Uhm.
SPRIO NINO VELIO -	... la ditta era metà sua e metà di mio figlio Giuseppe, mi segue?
PUBBLICO MINISTERO –	Come si chiamava? Metà sua e di Guida quindi?
SPRIO NINO VELIO –	Sì, sì. La "GS Costruzioni", GS...
PUBBLICO MINISTERO –	E metà di suo figlio Giuseppe?
SPRIO NINO VELIO –	Sì, "Guida Sprio Costruzioni", sì.

*fw*

*piano terra dello stabile vi fossero solo due appartamenti per scala, non può escludere che negli altri piani gli appartamenti fossero tre.*

*Lo SPRIO mi disse pure che questo mafioso aveva avuto il ruolo di occupare il posto con un bidone della calce, credo da duecento litri, per consentire di posteggiare l'autovettura poi fatta esplodere per la strage; ciò al fine di evitare di tenere l'autovettura posteggiata troppo a lungo sotto l'abitazione della mamma del dott. BORSELLINO.*

*Non so se vi fossero lavori in corso al palazzo o se siano stati simulati lavori in corso, lo SPRIO non mi disse nulla al riguardo.*

*Lo SPRIO non mi disse nemmeno come aveva appreso la circostanza.*

Occorre per chiarezza evidenziare che benché sia stato indicato il nominativo di tale "GAROFANO", non sussiste dubbio alcun circa il fatto che il GUIDA si riferisca a Salvatore VITALE, avendone indicato con esattezza il luogo ove era ubicata l'abitazione che coincide, perfettamente, con quella ove questi risiedeva in via D'Amelio.

Le dichiarazioni del GUIDA, come intuibile, sono senz'altro meritevoli di attenzione ed in astratto di significativa importanza, perché in grado di saldarsi con gli elementi di cui si è poc'anzi disquisito che evidenziano il protagonismo del VITALE nell'esecuzione della strage.

Tuttavia, gli eventi descritti dal GUIDA meritano un'analisi attenta ed accurata, che la Procura si è premurata di svolgere attraverso un'approfondita attività d'indagine, in virtù, principalmente, dei dubbi che doverosamente deve suscitare una fonte d'accusa che riferisce di vicende così delicate ma che non è, da un punto di vista mafioso, qualificata in termini di intraneità all'organizzazione criminale. Non fosse altro che proprio l'odierno procedimento costituisce la cartina di tornasole delle possibili distorsioni che si possono ingenerare nella valutazione degli elementi di prova provenienti da dichiarazioni di soggetti (quali CANDURA Salvatore e SCARANTINO Vincenzo) il cui spessore criminale appare inferiore alla soglia necessaria per avere accesso ad informazioni sensibili su fatti di così elevata gravità.

In altre parole, le propalazioni del GUIDA devono essere trattate con estrema cautela, valutando con rigore gli elementi scaturiti dagli approfondimenti compiuti sulle circostanze dallo stesso introdotte.

Sicché, appare indispensabile:

- da un lato, approfondire il tema della caratura criminale dello SPRIO, verificando l'astratta possibilità dello stesso di conoscere le notizie poi riversate al GUIDA (in quanto appartenente al sodalizio mafioso o, comunque, contiguo a tale ambiente) e la possibilità concreta che delle stesse egli sia effettivamente venuto a conoscenza;
- dall'altro lato, verificare l'esistenza di elementi che consentano di riscontrare *aliunde* le circostanze introdotte dal GUIDA circa il posizionamento di bidoni nello spiazzo antistante il marciapiede ove venne, poi, posteggiata la Fiat 126 di VALENTI Pietrina.

Ebbene, sotto il primo profilo, bisogna evidenziare come la mafiosità conclamata dello SPRIO non emerga, allo stato, da alcun elemento processualmente accertato.

Il procedimento nel quale egli era imputato unitamente al GUIDA restituisce, certamente, l'immagine di un soggetto estremamente problematico e controverso<sup>226</sup>, ma comunque non

---

<sup>226</sup> Così si esprimeva sul conto dello SPRIO, nella motivazione della sentenza citata, la Corte d'Assise di Palermo sul conto dello SPRIO:

Le considerazioni che precedono e quelle che si aggiungeranno, quando si tratterà di individuare ed esaminare più da vicino le causali dei delitti Ramirez, Bonsignore e Basile, mostrano che i molteplici progetti delittuosi dello Sprio, pur nascendo e sviluppandosi in concreti contesti situazionali, denotano un *quantum* di diversità rispetto agli astratti criteri di normalità dell'agire umano, nel senso che trattasi di condotte che sembrano discostarsi dalle risposte comportamentali consuetamente emesse dalla maggior parte degli individui.

Premesso che per condotta, azione e reazione normali si possono intendere tutti quei comportamenti che vengono messi in atto nel rispetto della relazione Io-Tu o Io-Noi, attraverso quella sorta di compromesso psicosociale che consente di costruire e mantenere relazioni di tipo ordinario fra le persone e rifiutare comportamenti emessi solo a spese altrui (violenza, prevaricazione), con proporzione tra stimoli e reazione e piena comprensibilità e chiara derivabilità di tutta la dinamica fenomenologica attraverso l'osservazione obiettiva del divenire dei comportamenti, sembra che i comportamenti dell'imputato siano, al contrario, caratterizzati in maniera abituale da modalità abnormi di risposta agli stimoli ambientali.

Tale constatazione avrà una sua specifica rilevanza nel momento in cui dovrà procedersi alla coordinazione logica delle risultanze processuali relative a ciascun episodio delittuoso nell'ambito del relativo movente, per far comprendere che la prospettazione delle singole causali non ha nulla di eccessivo e di irragionevole.

Alla scienza psichiatrica criminologico-forense è ben nota la categoria delle personalità psicopatiche o abnormi, che raggruppa tutti quegli individui il cui "stile di vita" è, appunto, caratterizzato da comportamenti che i più non utilizzano per affrontare i problemi dell'esistenza.

Si tratta di comportamenti caratterizzati da bruschi passaggi all'atto, a contenuto in genere violento, che può arrivare fino all'omicidio, in cui si osserva una tendenza di fondo a formulare giudizi ed idee preconcepite di tipo vittimistico persecutorio, cui si reagisce opponendo un atteggiamento reattivo, polemico, protestatario, rivendicativo.

Abnormi suscettibilità ed impressionabilità di fronte agli eventi della vita portano ad ingigantire la portata ed il significato, e può accadere, pertanto, che avvenimenti oggettivamente normali o anche banali assumano – a livello soggettivo – un particolare significato emotivo.

Le reazioni sono prive di sensi di colpa, respicenza o rimorso, e in esse sono assenti disturbi psicotici che intacchino le funzioni psichiche o il rapporto e il contatto con la realtà e con gli altri.

La personalità appare ben conservata, lucida, sistematizzata e non mostra segni di destrutturazione o di deterioramento, mentre i reati verso i quali il soggetto si orienta sono spesso premeditati, lucidamente progettati e messi in atto.

Trattasi, comunque, di alterazioni comportamentali prive di substrato organico, che non diminuiscono né eliminano le capacità di rappresentazione né quelle di autodeterminazione e, quindi, non incidono sulla imputabilità.

Più d'un elemento permette di inquadrare in tal senso la personalità dello Sprio.

E' agevole osservare che i suoi progetti criminosi sono generalmente organizzati attorno ad un tema coerente (la sensazione di aver subito un torto, ingigantita fino al punto da divenire insostenibile, la rappresentazione di un pericolo potenziale o di un ostacolo avvertito come insormontabile), che si ripropone in situazioni analoghe, e lo dispone ogni volta ad uccidere, pur di veder affermate le proprie ragioni e soddisfatto il proprio senso di onnipotenza.

Le dichiarazioni rese dai fratelli Giliberti ben dipingono, con pochi tratti, la personalità dell'imputato: "...lui...lo Sprio in sintesi basta che uno...lo guardava un pochettino con gli occhi storti...già per lui era...un'offesa grave" (v. esame di Giliberti Ignazio, pag. 145 trascr. ud. 10.5.2001); "lo Sprio è una persona molto ambigua, basta anche un nonnulla che lei gli possa fare, è una persona molto..." (v. esame di Giliberti Salvatore, pag. 114 della trascr.).

I delitti passati in rassegna danno misura di ciò, ed estremamente eloquente – pur nella sua apparente minima portata – è quanto dallo stesso Ignazio Giliberti raccontato, a proposito del posteggiatore cui lo Sprio, per un banale problema di parcheggio nei pressi del bar *Ciros*, promise di *rompere le corna perché non poteva permettersi di fargli una cosa del genere*.

Avvalorano tal tipo di analisi anche i contenuti delle conversazioni intercettate in carcere, i quali mostrano un individuo pronto a sfogare i propri impulsi aggressivi su tutti coloro che lo circondano: i medici del carcere, minacciati di essere presi *a bastonate* (pag. 12 trascr. 21.3.2000), i compagni di detenzione, cui *bisogna insegnare l'educazione fin dall'inizio* (pag. 6 trascr. 15.2.2000), tra cui quel *cornuto* cui l'imputato dice di aver tirato uno sgabello sulla testa, perché *si era permesso di toccare il televisore*, oppure quel giovane uscito malconcio da una partita di calcio, in cui in effetti era stato appositamente picchiato per impartirgli una lezione, che l'imputato, dopo le botte, aveva ammonito *a non inquietare le persone* (pag. 7 trascr. 15.2.2000); uno dei poliziotti che avevano partecipato al suo arresto, quel *miserabile, sbirro ed indegno*, cui lo Sprio aveva detto *devi morire tu e tutta la sua razza* (pag. 20 trascr. 3.3.2000); le guardie carcerarie, definite *pezzi di merda* e, a dire dell'imputato, da lui costantemente intimidite perché non provassero *a toccarlo* (pag. 35 trascr. 25.1.2000); l'individuo che il figlio avrebbe dovuto invitare a non toccare neppure un grammo del marmo giacente nel deposito *se non voleva le gambe rotte senza bisogno che mio padre esce* (pag. 11 trascr. 25.1.2000); l'educatore del carcere, ammonito a comportarsi meglio *per non correre il rischio a livello fisico* e non avere tagliate *le cannarozza*, perché *allora il consiglio è questo, lei tenga conto, io non è che ho niente da perdere, come sono sette omicidi sono otto, si regoli* (pag. 33 trascr. 4.1.2000); perfino il suo stesso difensore, l'avv. Marasà, cui *due schiaffoni* li avrebbe dati volentieri, direttamente in carcere (pag. 34 trascr. 8.2.2000).

inequivocabilmente appartenente a cosa nostra, alle cui esigenze, almeno per quanto emerso, sono estranei i delitti dei quali egli è stato riconosciuto mandante.

Se, dunque, di tanto occorre necessariamente dar conto, non si può non rilevare come siano stati comunque acquisiti alcuni elementi che sembrerebbero dimostrare quanto meno la contiguità dello SPRIO ad ambienti di cosa nostra.

In particolare, nell'ambito del processo cui lo SPRIO è stato sottoposto per gli omicidi RAMIREZ, BONSIGNORE e BASILE, i testi d'accusa Salvatore ed Ignazio GILIBERTI avevano reso alcune dichiarazioni – alcune delle quali oggettivamente riscontrate dagli elementi acquisiti al processo – dalle quali era possibile ricavare la sussistenza di rapporti di un certo rilievo tra lo SPRIO ed appartenenti alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Ed invero, Salvatore GILIBERTI aveva riferito che lo SPRIO era nipote di un grosso "boss" della mafia di Raffadali, suo paese d'origine, e che questi contava moltissimo in quella cosca; inoltre, nell'estate del 1999, dopo l'omicidio Basile, aveva appreso che a Palma di Montechiaro lo SPRIO si riforniva di armi e che in tale località si era procurata anche la pistola utilizzata per l'omicidio Bonsignore.

Inoltre, sempre nell'ambito del processo di cui trattasi, Salvatore GILIBERTI aveva riferito che, in epoca posteriore a quella in cui si era verificato l'omicidio Ramirez, terminato un periodo di carcerazione e trovandosi in regime di semilibertà, aveva trovato un lavoro presso la macelleria Tarantino di Borgo Nuovo, ove lo SPRIO andò appositamente a trovarlo.

In quell'occasione lo SPRIO si presentò in compagnia de "u zu' Saru DI MAGGIO" che si rivolse al gestore dell'esercizio commerciale raccomandandogli di trattare con riguardo il GILIBERTI perché *era una cosa sua*.

Salvatore GILIBERTI aveva riferito anche di un incontro avuto con lo SPRIO in un bar sito in via Roccazzo di Palermo appartenente al predetto DI MAIO, ove oltre a quest'ultimo, al figlio dello stesso, Pippo, ed allo SPRIO, vi era anche un certo BUSCEMI Giovanni, che gli venne presentato dallo SPRIO, il quale, poi, quando si appartarono a parlare, gli evidenziò che, qualora avesse necessitato di qualsiasi cosa, avrebbe potuto rivolgersi *"a loro in quanto il capo "reggente" di Passo di Rigano era propriamente questo Giovanni BUSCEMI e il DI MAIO, e insieme a lui c'era un certo INZERILLO Francesco se non vado errato"*.

Alcuni riferimenti operati dal GILIBERTI avevano, poi, trovato riscontro in altri elementi acquisiti nel processo, essendosi accertato che DI MAGGIO Giuseppe (*Pippo*), figlio di Rosario, gestiva il bar sito al civico 34 della via Roccazzo, che lo stesso era imparentato con la famiglia Spatola-Gambino (radicata nella zona di Passo di Rigano) e che in un' agenda rinvenuta nel corso della perquisizione effettuata nell'abitazione dello SPRIO sono state rilevate due utenze telefoniche intestate, rispettivamente, alla madre e ad una sorella del DI MAGGIO.

Veniva, altresì, riscontrata la frequentazione dello SPRIO con COSTA Luigi, il quale – sempre per quanto introdotto nell'ambito del processo – si appurava esercitare l'attività di imprenditore edile, con sede in via Roccazzo e risultava gravitare nell'ambito della consorterìa mafiosa nel cui dominio territoriale ricade la zona di Passo di Rigano, essendo stato tratto in arresto, in data 3.12.1994, per favoreggiamento personale aggravato nei confronti dei latitanti LA BARBERA Michelangelo e BUSCEMI Giovanni, cui lo SPRIO, come detto, si vantò di essere molto vicino nel corso dell'incontro presso il bar Di Maggio con Salvatore GILIBERTI.

Ignazio GILIBERTI aveva dichiarato di essersi messo a disposizione dello SPRIO per compiere omicidi poiché aveva saputo che questi era vicino a gente mafiosa dei paesi dell'agrigentino, che tra l'altro aveva promesso di fargli conoscere, sicché *mirava a fare parte della sua combriccola*.

Inoltre, prima di compiere l'omicidio PISCITELLO, consapevole di *come funzionavano le cose a Palermo*, aveva chiesto allo SPRIO se si doveva chiedere il permesso a qualcuno, onde evitare di finire *ammazzati* entrambi e lo stesso SPRIO gli aveva risposto di non preoccuparsi e di andare tranquillo, perché nessuno li avrebbe toccati.

Inoltre, sempre Ignazio GILIBERTI aveva precisato di essere stato spinto ad accettare le proposte omicidiarie dello SPRIO, oltre che dal bisogno, anche dalla paura “ *Dottore, lo SPRIO me lo lasciava intendere parecchie volte, una volta che mi ero intrufolato in questo settore, che avevo fatto già un omicidio per lui, che più di una volta cercava di farmi conoscere persone, che io rimandavo sempre, cercavo sempre di... non conoscere... che lui si vantava che erano dei mafiosi, personaggi di alto spicco e mi faceva capire che, se mi tiravo indietro a qualche situazione, andavo incontro a dei problemi, delle conseguenze... certo non me lo diceva bello chiaro, ma mi faceva capire che, se mi tiravo indietro, potevo anche lasciarci la vita io*”.

Il GILIBERTI, aveva anche riferito che, prima del delitto BASILE, ebbe a recarsi, per ben due volte, debitamente armato e per espressa raccomandazione dello SPRIO, a Partinico, per accompagnare quest'ultimo ad una riunione in cui doveva discutere dei problemi con certo GRUPPUSO, esponente mafioso di quel centro, facendo, nell'occasione, anche la conoscenza di Vitale Giuseppe.

Sia Ignazio che Salvatore GILIBERTI avevano infine riferito di un colloquio avvenuto successivamente all'omicidio BASILE in cui lo SPRIO aveva fatto presente che *persone* di Raffadali o di Canicattì, o comunque delle zone da cui lo stesso era originario, lo avevano mandato a chiamare, *sicuramente* per parlargli dell'omicidio Basile, e che Ignazio GILIBERTI avrebbe dovuto accompagnarlo. Poiché quest'ultimo si era mostrato preoccupato, ed aveva espresso il timore che coloro che li avevano convocati li ammazzassero, lo SPRIO lo aveva rassicurato, dicendogli di avere molti amici, ed un zio che era capo mafia, e gli aveva fatto i nomi di tali Cuffaro, padre e figlio, Di Bella e Scrimali.

Orbene, gli elementi che emergono dal processo a carico dello SPRIO inducono a far ragionevolmente ipotizzare quanto meno una contiguità dello SPRIO con gli ambienti della criminalità organizzata di stampo mafioso palermitana ed agrigentina, in ciò confortando anche le dichiarazioni rese da GUIDA Pietro che, nel corso dell'interrogatorio reso al PM, ha testualmente dichiarato:

*Mi consta che lo SPRIO avesse contatti diretti con appartenenti mafiosi, soprattutto dell'agrigentino; so che aveva contatti anche con ambienti mafiosi palermitani. A tale ultimo proposito ho spesso accompagnato lo SPRIO in un bar all'Uditore-Passo di Rigano, ove colloquiava, in maniera appartata con soggetti che lo stesso SPRIO mi diceva essere mafiosi.*

*In riferimento all'agrigentino ho conosciuto Napoli CROCE, che in quel periodo era il capomafia di Palma e che aveva stretti rapporti con lo SPRIO.*

*Ho anche conosciuto mafiosi di Palma stanziati a Peschiera del Garda, ove mi recavo spesso per accompagnare lo SPRIO. So che queste persone stavano aiutando il figlio di Napoli CROCE per ristrutturare un ristorante “Nuovo Secolo”; il periodo di cui sto parlando è di poco successivo all'omicidio LIVATINO e lo SPRIO mi fece capire che questi soggetti erano lì perché a Palma “c'era caldo”. Subito dopo ho appreso che c'erano stati arresti in Germania ed ho collegato quei nominativi con quelli che lo SPRIO mi aveva presentato.*

*Ricordo che lo SPRIO mi presentò, ad esempio, a tale PACE dicendo che io rappresentavo per lui quello che lui era per lo “zio” CROCE NAPOLI.*

*fu re*

*Preciso che ho avuto queste conoscenze poiché il mio intendimento era quello di compiere omicidi non tanto per soldi, ma per dimostrare che ero affidabile per "poter fare il salto di qualità".*

Inoltre, a ben vedere, lo stesso SPRIO, nel corso di un atto istruttorio di recente effettuato, ha operato alcuni allusivi riferimenti a "cristiani buoni di Bagheria agrumari" che "contavano parecchio" e che, in un periodo di sua detenzione, lo avevano rassicurato - indicandoglielo come un "picciotto buono" pur essendo coinvolto in vicende di droga - sull'affidabilità di altro soggetto detenuto che aveva mostrato di voler allacciare con lui un rapporto di confidenza e nei confronti del quale egli inizialmente nutriva una certa diffidenza<sup>227</sup>. Così come, nel medesimo atto istruttorio, ha inteso sottolineare il rapporto di conoscenza che lo legava a Bernardo BRUSCA, del quale tesseva le lodi in confronto al figlio Giovanni, che è, guarda caso, un collaboratore di giustizia e nei confronti del quale non nascondeva il suo disprezzo<sup>228</sup>.

<sup>227</sup> **Cfr. dichiarazioni rese da SPRIO Nino Velio in data 11.5.2011**

PUBBLICO MINISTERO – Dove era...? In che carcere aveva conosciuto questo detenuto?  
SPRIO NINO VELIO – All'"Ucciardone".  
PUBBLICO MINISTERO – All'"Ucciardone". Ma eravate in cella insieme oppure...?  
SPRIO NINO VELIO – Sì, sì, eravamo in cella assieme, sì.  
PUBBLICO MINISTERO – Ma in che periodo di detenzione, quello quando poi lei viene scarcerato subito?  
SPRIO NINO VELIO – Dottore, non glielo so di... Sì, sì, sì, non può essere stato diversamente, sì.  
PUBBLICO MINISTERO – Diciamo, quando lei viene arrestato della Mobile di Verona...  
SPRIO NINO VELIO - Sì, ed era d'estate...  
PUBBLICO MINISTERO - ... il 13 ottobre '92?  
SPRIO NINO VELIO – Sì, ed era di estate, sì, sì, sì, sì, che poi io, se ho avuto modo di parlare con questo, eccetera, era perché... Diciamo che lui creava diffidenza, così, eccetera, però poi me lo garantirono delle persone che conoscevo di Bagheria, i fratelli agrumari. Non lo so... Lei ha operato a Palermo?  
PUBBLICO MINISTERO – Chi è, (?)?  
SPRIO NINO VELIO – No.  
PUBBLICO MINISTERO – Chi è, (?), no?  
SPRIO NINO VELIO – No, no, erano... che io li chiamavo "i tuppiddi", nel senso...  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm.  
SPRIO NINO VELIO - Loro non si chiamavano così, eh. Erano qualche cinque fratelli che erano tutti agrumari, però avevano un capo...  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm.  
SPRIO NINO VELIO - ... però erano tutti e cinque coglioni, insomma - mi segue? – cioè, però, siccome io...  
PUBBLICO MINISTERO – Quindi questi le hanno detto: "Va beh, è uno di cui ti puoi fidare", insomma...  
SPRIO NINO VELIO – Sì. No...  
PUBBLICO MINISTERO - ... perché lei era un po' diffidente nei confronti di questo?  
SPRIO NINO VELIO – Sì, sì, diciamo che non ispirava fi... e loro invece mi dissero: "No, no, dutturi, sì, tratta 'a droga", parlando di...  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm.  
SPRIO NINO VELIO - ... "però è un bravo picciotto, nun si creassi nessun problema".  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm. Erano cristiani buoni questi qua che glielo raccomandarono?  
SPRIO NINO VELIO – Sì, a Bagheria contavano parecchio i fratelli... Dico, ci sono ancora ora, quindi...  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm. Senta, e questo episodio...  
SPRIO NINO VELIO – Che comunque io questi fratelli li ho conosciuti...

<sup>228</sup> **Cfr. dichiarazioni rese da SPRIO Nino Velio in data 11.5.2011**

SPRIO NINO VELIO – Dottore, il mio punto di vista è che... è tanto brutto, me lo permetta.  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm.  
SPRIO NINO VELIO – Io personalmente non ho mai creduto che le bombe di Borsellino le abbia messe quella specie di merdoso che fanno vedere in televisione, di Brusca.  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm.

Quanto a possibili elementi che inducano a far ritenere come lo SPRIO fosse concretamente a conoscenza di circostanze relative alla strage di via D'Amelio occorre rilevare come questi, nel periodo immediatamente antecedente l'attentato e, più precisamente, dal 6 luglio 1992 al 16 luglio 1992, subì, con la diagnosi di "epatite cronica non A non B", un ricovero all'Ospedale Civile-Borgo di Roma di Verona, ove il 14 luglio 1992 venne sottoposto a biopsia epatica (cfr. annotazione nr.125/CL/Ilsett./E4/3di prot.del 29 marzo 2011 redatta da appartenenti al Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta).

Non si può non evidenziare – e la circostanza deve indurre ad un momento di riflessione - come tale ricovero sia intervenuto in un periodo in cui lo SPRIO fosse in formale stato di latitanza, essendosi sottratto ad un'ordinanza di custodia in carcere emessa il 26 ottobre 1991 dal Gip presso il Tribunale di Palermo.

L'indiscutibile anomalia di un soggetto che, pur latitante, si espone ad attenzione nei suoi confronti, rendendosi rintracciabile attraverso la registrazione in un ospedale può astrattamente spiegarsi secondo quanto evidenziato dal medesimo SPRIO – e cioè sulla base di un malore, con perdita dei sensi, avuto mentre era a bordo della propria autovettura, che comportò il suo trasporto nella struttura sanitaria in maniera indipendente dalla sua volontà<sup>229</sup> – oppure, laddove ci si ponga nell'ottica della consapevolezza di quanto stesse per

---

SPRIO NINO VELIO – *Le premetto che lo conosco... cioè, lo conoscevo personalmente quando era ragazzo, perché io ero amico del padre...*  
PUBBLICO MINISTERO – *Uhm, uhm.*  
SPRIO NINO VELIO - *... ma il padre non c'entrava niente con questa razza, cioè con quelli che gli sono nati. Mi segue?*  
PUBBLICO MINISTERO – *Uhm.*  
SPRIO NINO VELIO – *Io so solo il padre che...*  
PUBBLICO MINISTERO – *Sta parlando di Bennardo lei?*  
SPRIO NINO VELIO – *Sì...*  
PUBBLICO MINISTERO – *Eh.*  
SPRIO NINO VELIO - *... che era il ras della cantina di coso e che io fra l'altro...*  
PUBBLICO MINISTERO – *della cantina di Palma?*  
SPRIO NINO VELIO – *No, no...*  
PUBBLICO MINISTERO – *No. Eh, appunto.*  
SPRIO NINO VELIO - *... la cantina di San Giuseppe Jato, dove loro erano i padroni e il padre che lo rincorreva con un bastone, perché ne combinava di tutti i colori. Mi segue?*  
PUBBLICO MINISTERO – *Uhm.*  
SPRIO NINO VELIO – *Ecco, cioè...*

<sup>229</sup> **Cfr. dichiarazioni rese da SPRIO Nino Velio in data 11.5.2011**

SPRIO NINO VELIO – *No, non me l'aveva consigliato nessuno. Comunque, come ero combinato io? Io camminavo in fuoristrada sempre e portavo i sacchetti di plastica, sacchetti comprati in farmacia, per fare la pipì, perché io avevo... che mi arrivava l'istinto e dovevo farla, altrimenti la facevo addosso. Camminando sempre su strada, mi capitava improvvisamente che le due gambe io non le... cioè, non re... - è uno squilibrio che ho ora proprio documentato con la VES, eccetera, con tutta una serie di analisi proprio - si bloccavano. Allora qual era il segreto? Di mollare così, guardi...*  
PUBBLICO MINISTERO – *Sì.*  
SPRIO NINO VELIO - *... ecco, l'acceleratore rimaneva...*  
PUBBLICO MINISTERO – *Sì.*  
SPRIO NINO VELIO - *... io allora (sovrapposizione di voci).*  
PUBBLICO MINISTERO – *Diamo atto che sta sollevando la gamba con le sue mani.*  
SPRIO NINO VELIO – *Sì, sì. Allora, mi mettevo da parte...*  
PUBBLICO MINISTERO – *Sì accostava.*  
SPRIO NINO VELIO - *... mi mettevo da parte e, avendo il rischio di svenire, bloccavo... che poi la macchina si bloccava pianino pianino...*  
PUBBLICO MINISTERO – *Da sola.*  
SPRIO NINO VELIO - *... mi mettevo così cinque minuti...*  
PUBBLICO MINISTERO – *Cioè si appoggiava al volante.*  
SPRIO NINO VELIO – *Sì, al volante...*  
PUBBLICO MINISTERO – *E si riprendeva.*

accadere in via D'Amelio, con la necessità di far figurare, in maniera non controvertibile, la propria presenza in località estremamente distante dal territorio siciliano.

Inoltre, laddove si acceda a tale seconda prospettiva, non si può non considerare come i familiari dello SPRIO, per esplicita ammissione dello stesso e della di lui moglie (cfr. al riguardo il verbale di sommarie informazioni testimoniali reso l'11 maggio 2011), si fossero recati a fargli visita trattenendosi sui luoghi sino al giorno dell'attentato (e facendo rientro a Palermo solo allorché lo stesso si era già consumato), con ciò peraltro ulteriormente esponendolo alla possibilità di una cattura, laddove i loro movimenti fossero sotto osservazione delle forze di polizia.

Bisogna, a questo punto, evidenziare il contenuto di alcune dichiarazioni rese al PM da COLLURA Alessandro, che, nel recente passato ha avuto uno stretto rapporto con i familiari di Rita Borsellino, essendo sentimentalmente legato alla di lei figlia, Fiammetta.

Ebbene, il COLLURA, in data 25.9.2007, evidenziava di aver ricevuto, nella data estremamente significativa del 19 luglio precedente, le confidenze di un soggetto – del quale preferiva omettere le generalità – secondo cui in via D'Amelio, per come questi aveva avuto modo di apprendere da *“fonte assolutamente degna di fede”*, all'epoca dei fatti abitava Antonino SPRIO, il quale peraltro, *“il giorno della strage aveva insistito con la propria famiglia affinché tutti si recassero in ospedale dove ...era ricoverato in quanto avrebbe dovuto fare un'operazione chirurgica”* e sebbene la stessa si presentasse di non particolare gravità.

Nel corso di un successivo e recente atto istruttorio, espletato dalla D.I.A. di Caltanissetta su delega del PM, il COLLURA, oltre a riferire le generalità del soggetto da cui aveva ricevuto la suddetta confidenza e cioè Luciano ABBONATO, precisava che lo stesso ABBONATO gli aveva riversato conoscenze apprese dalla figlia dello SPRIO, con la quale era stato in rapporti di amicizia e che costei, su sua domanda, gli aveva rappresentato che il giorno della strage non si trovavano in via D'Amelio, poiché il padre aveva richiesto la loro presenza in ospedale nei giorni molto prossimi alla sua consumazione. Il COLLURA aggiungeva, infine, che dalle parole dettategli dall'ABBONATO e dal tenore della conversazione avuta, aveva ricavato che questi, nel fargli simili confidenze, avesse voluto *“liberarsi di un peso”*.

---

SPRIO NINO VELIO - ... e riprendevo. Poi... Cioè, poi mi spiegarono che era un problema, che il fegato non trasformava i zuccheri e quindi an... entravo in ipoglicemia e...

PUBBLICO MINISTERO –  
SPRIO NINO VELIO – E questo che c'entra con la scelta dell'ospedale?  
Le spiego. Perché io mi ritrovai in autostrada, dovevo andare a... entrare a Desenzano. Mi ritrovai praticamente a fare tutte queste operazioni - mi segue? - ...

PUBBLICO MINISTERO – Uhm, uhm, sì, sto (sovrapposizione di voci).  
SPRIO NINO VELIO - ... a bloccare la macchina su un ponticello...  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm, uhm.  
SPRIO NINO VELIO - ... e a venire...  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm, uhm.  
SPRIO NINO VELIO - ... per cui mi ritrovai dopo un giorno e passa in un ospedale di Peschiera del Garda.  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm.  
SPRIO NINO VELIO – Diciamo che avevo ripreso, eccetera, e gli dissi: *“Aprite la valigetta, per favore, e lì ci sono le carte”*. Quello era un ospedale privato - mi segue? – era una specie di clinica.

PUBBLICO MINISTERO – Come c'era finito lei non lo sa, perché forse l'avevano presa, l'avevano trovato e portata là?  
SPRIO NINO VELIO – Sì, sì, questo era... è stato tutto in automatico da parte di qualcuno che aveva segnalato 'sta cosa su 'stu ponte...

PUBBLICO MINISTERO – Ho capito.  
SPRIO NINO VELIO - ... che poi questo ponte era stretto in definitiva, quindi era quasi un ostacolo e la Polizia ha fatto tutto...  
PUBBLICO MINISTERO – E l'hanno portato al... in questo ospedale di Peschiera.  
SPRIO NINO VELIO - ... mi hanno portato nel primo ospedale...



In buona sostanza, le dichiarazioni del COLLURA ingeneravano il fondato sospetto che lo SPRIO potesse aver avuto notizia dell'imminente attentato in danno del dott. Borsellino e dei suoi agenti di scorta e che, proprio per tal motivo, avesse richiesto la presenza dei propri familiari in ospedale affinché si allontanassero dai luoghi ove era esploso il micidiale ordigno esplosivo.

A tal proposito, se può trovarsi ragionevole spiegazione alle laconiche dichiarazioni rese, al tempo (verbale di sommarie informazioni testimoniali del 6 agosto 1992), dal figlio dello SPRIO, Velio Domenico (secondo cui il giorno della strage si sarebbe trovato, unitamente alla madre ed ai suoi fratelli, in viaggio, di ritorno "dalle vacanze" ed aveva appreso dell'attentato allorché ancora era a Verona) - dichiarazioni evidentemente dettate dall'esigenza di non rivelare di essersi recato a trovare il padre latitante - certamente di difficile comprensione è la versione dei fatti che, a distanza di ormai diversi anni dagli eventi, ha inteso rendere la figlia dello SPRIO, Fiorella, e cioè colei che costituisce proprio la fonte delle conoscenze dell'ABBONATO.

La SPRIO, infatti, ha da un lato offerto, esattamente come il fratello Domenico, l'ormai improponibile versione (si badi bene, smentita dallo stesso SPRIO e dalla di lui moglie) del "viaggio di piacere" a Peschiera del Garda effettuato la settimana precedente la strage di via D'Amelio - della cui esecuzione apprese allorché ancora si trovava in aeroporto per imbarcarsi sul volo di ritorno a Palermo - escludendo, altresì, categoricamente di aver incontrato il padre in tale arco di tempo.

Dall'altro lato, ha comunque escluso che la necessità di effettuare una "vacanza" in quel periodo fosse stata loro suggerita da alcuno e di aver potuto parlare, successivamente alla strage, di tale viaggio nei termini quali, sostanzialmente, il COLLURA ha riferito di aver appreso dall'ABBONATO, così come ha del pari escluso di aver mai potuto parlare con il padre di argomenti inerenti l'attentato e, dunque, di aver percepito che questi fosse a conoscenza di qualche dettaglio inerente la sua esecuzione.

Non sembra occorre evidenziare come le dichiarazioni della SPRIO, nella parte in cui, soprattutto, ha continuato a negare di essersi recata nel luglio del 1992 nel nord Italia poiché il padre era ivi ricoverato, possano essere difficilmente spiegate con la mera necessità di omettere circostanze potenzialmente pregiudizievoli per sé e per il suo nucleo familiare, necessità francamente inspiegabile a distanza di così tanti anni dai fatti e con la situazione processuale del padre ormai completamente definita ed acclarata; prova ne sia che lo stesso SPRIO e la di lui moglie non hanno avuto difficoltà alcuna ad ammettere quanto pervicacemente negato dalla loro figlia. Sicché le dichiarazioni di Fiorella SPRIO sembrano più che altro dettate dalla volontà di omettere di riferire qualsivoglia dettaglio che, anche astrattamente, fosse in grado di collegare la figura paterna agli eventi del 19 luglio 1992.

Senonché, anche Luciano ABBONATO, del pari escusso dalla D.I.A di Caltanissetta in data 2 maggio 2011 su delega del PM, pur confermando di conoscere da tempo Fiorella SPRIO e di aver avuto il colloquio descritto dal COLLURA, ha reso dichiarazioni certamente più sfumate rispetto alla versione riferita da quest'ultimo, dichiarazioni che conviene di seguito riportare integralmente nella parte di interesse.

*"con riguardo alla SPRIO posso dire che la stessa, ed il suo nucleo familiare di origine, risiedeva, all'epoca della strage in via D'Amelio. Mi ricordo che, proprio in corrispondenza del fatto di sangue, parlando con mia moglie, questa mi disse che l'intera famiglia SPRIO **fortunatamente** non era rimasta coinvolta nell'esplosione in quanto quel giorno, o in quel periodo, si trovavano all'ospedale, ove il padre della SPRIO era ricoverato.*

...

*Ricordo che in occasione di un anniversario della strage di via D'Amelio, credo in coincidenza della proiezione di un film sulla vita del Giudice Borsellino (circa cinque anni addietro) ho incontrato Alessandro COLLURA, con il quale, **parlando genericamente della vicenda**, dissi che in occasione della strage, i componenti della famiglia SPRIO, che io conoscevo, **erano rimasti miracolosamente illesi, poiché avevano avuto la fortuna di trovarsi fuori di casa, per un ricovero ospedaliero del padre**".*

In buona sostanza, l'ABBONATO descrive gli eventi – l'essere il nucleo dello SPRIO *miracolosamente* scampato all'esplosione in via D'Amelio per il ricovero del padre – in termini certamente più neutri rispetto a quelli riferiti dal COLLURA, escludendo di aver mai fatto riferimento a dettagli (quali, ad esempio, che fosse stato lo SPRIO a richiedere la presenza della sua famiglia in ospedale benché l'operazione cui doveva essere sottoposto fosse di poco conto o, di aver mai detto o comunque lasciato intendere al COLLURA che, nel fargli quella confidenza, intendesse liberarsi di un peso, cfr. a tal riguardo il verbale di confronto del 10 maggio 2011) in grado, come è evidente, di colorare di un preciso significato quanto accaduto, soprattutto in termini di consapevolezza o meno da parte dello SPRIO in ordine a quanto stesse per accadere.

Resterebbe da chiedersi, a questo punto, come mai il COLLURA, qualora l'ABBONATO, con le sue parole, non gli avesse lasciato intendere l'esistenza di una qualche anomalia in quanto aveva avuto modo di apprendere dal circuito familiare dello SPRIO, abbia inteso non solo presentarsi presso gli Uffici della Procura di Caltanissetta per riversare all'autorità giudiziaria le sue conoscenze, ma abbia avvertito, altresì, la necessità di previamente consultarsi sul da farsi con il dott. Manfredi BORSELLINO (che, oltre ad essere il figlio del dott. Borsellino, è anche un funzionario della Polizia di Stato) inviandogli una e-mail (fatta poi pervenire al PM) il cui contenuto, se possibile, è ancor più netto rispetto alle dichiarazioni poi rese alla D.D.A.<sup>230</sup>.

---

<sup>230</sup> **Cfr. il contenuto della mail inviata dal COLLURA al dott. Manfredi BORSELLINO di seguito riportato nelle parti di interesse:**

*Caro Manfredi,*

*desideravo riferirti sui contenuti di una singolare e inaspettata confidenza ricevuta da un amico, che mi ha pregato e fatto promettere di mantenere il suo anonimato, riguardante una persona che potrebbe, in qualche modo, essere ricollegata alla morte di tuo padre nell'attentato di via D'Amelio. La persona di cui mi è stato riferito si chiama Nino Sprio, persona che l'amico autore della confidenza mi ha ricordato essere stata condannata, in qualità di mandante, per gli omicidi di due funzionari della Regione Siciliana: Bonsignore e Basile.*

*L'amico che mi ha rivelato i fatti che adesso ti esporrò, **mi ha confessato di avere portato dentro di se, con non poca inquietudine, l'atroce sospetto che la persona citata potesse, quantomeno, essere a conoscenza dell'organizzazione dell'attentato in cui avrebbero perso la vita tuo padre e i componenti della sua scorta.** Un sospetto derivatogli da sue personali riflessioni su alcune circostanze di cui è venuto involontariamente a conoscenza.*

*Questo amico mi ha confessato di non aver mai prima di allora denunciato questi sospetti ad alcuno, sia per evitare che la cosa potesse creargli imbarazzi sul piano personale, sua moglie sarebbe intima amica della figlia di Sprio che le avrebbe fatto da testimone di nozze, sia perché si credeva sicuro, o forse, aggiungo io, voleva autoconvincersi di esserlo per alleggerire il peso che portava dentro, che gli inquirenti avessero già valutato dettagliatamente la posizione dello stesso Sprio in relazione a possibili eventuali suoi coinvolgimenti con la morte di tuo padre.*

*La concomitanza di alcune circostanze quali l'anniversario della strage, la conoscenza del rapporto che mi legava a Fiammetta e il fatto di avermi casualmente incontrato per strada proprio il 19 luglio, devono avergli fatto rompere ogni indugio con la speranza, credo, che io potessi porre la questione all'attenzione tua e/o degli inquirenti.*

Per completezza, giova evidenziare che Nino SPRIO, neanche a dirlo, ha escluso categoricamente che il ricovero in ospedale e la successiva visita dei suoi familiari potesse essere in qualche maniera collegata a quanto gli appartenenti a cosa nostra impegnati nella esecuzione dell'attentato stessero portando avanti nella settimana che precedette la strage, della quale lo stesso SPRIO ha negato conoscere l'imminente realizzazione.

Bisogna, comunque, evidenziare che sempre lo SPRIO ha mostrato di essere perfettamente a conoscenza della mafiosità del VITALE, riferendo un episodio che si connota, certamente, in termini di ambiguità. Ha evidenziato, infatti, che successivamente alla sua scarcerazione (riferibile, a suo dire, alla detenzione subita dopo la sua cattura avvenuta il 3 agosto 1992) ricevette la visita di quel soggetto conosciuto in carcere cui si è accennato in precedenza, il quale, nel notare che conosceva il VITALE (con il quale si era salutato, avendolo incontrato casualmente in strada in quel frangente), intese evidenziare che si trattava di "un cristiano importante" nella zona dove lui abitava<sup>231</sup>. Non si può inoltre fare a meno di evidenziare come lo

---

*Il 19 luglio 2007, intorno alle 14:30 in via Rosolino Pilo, mentre rientravo in ufficio dalla pausa pranzo, ho incontrato casualmente questo amico che si trovava a passare da lì con la sua macchina. Ci fermammo a parlare, scambiando, come spesso facciamo, qualche considerazione (amara) sul contesto ambientale in cui ci troviamo costretti a vivere e lavorare, su legalità, morale, presente e futuro della nostra terra, ecc...*

*Ad un certo punto il mio amico mi confessa di volermi confidare qualcosa di estremamente delicato che, da quando è a conoscenza del rapporto che mi lega a tua sorella, non riesce più a tenersi dentro. Mi chiede se ricordo di avere mai sentito parlare di un tale Nino Sprio. Gli rispondo di no, al che lui inizia a raccontarmi dell'inquietante passato di questa persona, arrestata e condannata come mandante degli omicidi Bonsignore e Basile, funzionari, rispettivamente, dell'Assessorato regionale alla Cooperazione e dell'Assessorato regionale all'Agricoltura (allora diretto da Cuffaro).*

*A quanto apprendo Nino Sprio, che oggi sarebbe agli arresti domiciliari perché malato in stato terminale, abitava con la sua famiglia in via D'Amelio nel palazzo di fronte quello di tua nonna. Il mio amico mi ha raccontato che un giorno, non so esattamente quando, essendo venuto a conoscenza del luogo in cui abitava la famiglia Sprio, chiese alla figlia di Sprio ricordi di quella funesta giornata del 19 luglio 1992.*

*La ragazza rispose che nessuno della sua famiglia quel giorno si trovava in casa, in quanto il padre, che doveva subire un intervento chirurgico (forse era malato di diabete), aveva voluto che quel giorno tutta la famiglia gli stesse accanto in ospedale.*

*Questa singolare circostanza (chiedere all'intera famiglia di trattenersi in ospedale per un intervento chirurgico che, verosimilmente, non doveva essere a rischio di vita), forse inizialmente passata inosservata, alla luce delle successive gravissime responsabilità criminali emerse a carico dello Sprio (mandante degli omicidi di 2 funzionari regionali), gli ha insinuato l'atroce sospetto che lo Sprio potesse essere a conoscenza di quanto sarebbe avvenuto il 19 luglio in via D'Amelio.*

*omissis*

*Sono a completa disposizione per qualsiasi esigenza.*

*Con questo concludo salutandoti affettuosamente.*

*Alessandro*

<sup>231</sup> Cfr. dichiarazioni rese da SPRIO Nino Velio l'11.5.2011

PUBBLICO MINISTERO –  
SPRIO NINO VELIO –

Ah, va beh, allora questo per capire...

Nel centro... C'era una specie di centro industriale, una storia... insomma, era uno sentito, perché io in galera ebbi modo di conoscere un tizio, un signor

*fre*

SPRIO, nel corso dell'atto istruttorio, abbia addirittura parlato in termini di sufficienza del VITALE, indicandolo, anche sulla base di quanto appreso da "gente di Bagheria notoriamente vicina a Pietro Aglieri", come "un esecutore di ordini" ("che subiva sempre: "Fai questo", "Fai quell'altro", e avrebbe fatto la qualunque per la paura), circostanza che induce ad una qualche riflessione sulla caratura dello SPRIO al di là di quanto processualmente accertato nei suoi confronti<sup>232</sup>.

---

PUBBLICO MINISTERO – nessuno, e avendolo incontrato – mi segue? – per caso, passò Vitale... No  
SPRIO NINO VELIO – avendolo sen... Lui mi venne trovare e io non gli chiesi di salire, scesi io.  
PUBBLICO MINISTERO – Ma questo dove, in...? Non ho capito.  
SPRIO NINO VELIO – In via D'Amelio.  
PUBBLICO MINISTERO – Ah, in via D'Amelio.  
SPRIO NINO VELIO – Sì.  
PUBBLICO MINISTERO – Eh.  
SPRIO NINO VELIO – Praticamente questo signore conosciuto per... da una... per una settimana/quindici giorni, non lo so, che però era uno magrolino, eccetera, era simpatico...  
PUBBLICO MINISTERO – Questo che aveva conosciuto in galera?  
SPRIO NINO VELIO – Sì.  
PUBBLICO MINISTERO – Come si chiama questo?  
SPRIO NINO VELIO – Ehm...  
PUBBLICO MINISTERO – Non se lo ricorda?  
SPRIO NINO VELIO – Dottore, ma manco... manco per scherzo.  
PUBBLICO MINISTERO – Eh.  
SPRIO NINO VELIO – ... anche se... Mah. Mi venne a trovare e io non gli die... non gli dissi: "Sali", scesi io. Era il pomeriggio e Vitale è uscito, si è fermato, che doveva prendere... e ci siamo salutati e allora gli sci... "Ma dutturi, lei 'u canusci a chissu?". Ci dissi: "Sì...".  
PUBBLICO MINISTERO – Questo che ha conosciuto in galera?  
SPRIO NINO VELIO – Sì.  
PUBBLICO MINISTERO – Ci dissi: "Scusi, ma chi c'è di stranu?", "Minchia, ma chissu è un cristianu importanti unni stavu iu".  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm.  
SPRIO NINO VELIO – Finisce tutto lì, perché, detto da quell'individuo, per me "importante" non significava niente, eh.  
PUBBLICO MINISTERO – Quindi, gli dice: "Questo è un cristiano importante nella zona dove sono io"?  
SPRIO NINO VELIO – Nella zona dove lui era.  
PUBBLICO MINISTERO – E questo dove abitava?  
SPRIO NINO VELIO – Dove gli ho detto io, sotto la zona industriale, dove aveva le attività...  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm.  
SPRIO NINO VELIO – ... lui abitava nella strada sotto.  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm.  
SPRIO NINO VELIO – Lui... Lì c'è una strada che fuoriesce...  
PUBBLICO MINISTERO – Ma che è, Brancaccio? Non c'entra? Che è?  
SPRIO NINO VELIO – Sì, dalle... quelle parti lì, però la zona industriale è più in alto, questo abitava nelle case popolari, più giù.  
ISPETTORE PIETRO GANGI – Il soggetto che aveva conosciuto in carcere?  
SPRIO NINO VELIO – Sì, in galera, sì, sì.  
PUBBLICO MINISTERO – Dove era...? In che carcere aveva conosciuto questo detenuto?  
SPRIO NINO VELIO – All'"Ucciardone".

<sup>232</sup> **Cfr. dichiarazioni di SPRIO Nino Velio dell'11.5.2011**

PUBBLICO MINISTERO – Lei stesso mi dice di aver saputo a ridosso... diciamo, subito dopo che è successo l'attentato, perché lei viene scarcerato a ottobre del '92 - giusto? – e poi si... la viene a trovare questo signore che lei aveva conosciuto in carcere e che le dice: "Quello è un cristiano importante dalle mie parti", giusto?  
SPRIO NINO VELIO – No, ma dottore - mi segua - a me diede fastidio questo concetto di "importante". Cioè - mi segua - innanzitutto, considerato un poco...  
PUBBLICO MINISTERO – Sì, l'ho capito, lei non condivide quella mentalità. E d'accordo, questo l'ho...  
SPRIO NINO VELIO – No, no, no, ma non era un problema di condividere – mi segua – cioè, non è che... lo dicevo, cioè, ho ribadito la situa... Sì, sì, va beh, ma perché mi sembrava spropositata la questione – mi segue? - ...  
PUBBLICO MINISTERO – Uhm.

Se, dunque, questo è il quadro complessivo che esce dalle attività condotte sul punto, non si può che far rilevare, come, pur sussistendo qualche indizio in tal senso, non siano stati acquisiti elementi che consentano di far ritenere acclarata, con assoluta ed inequivocabile certezza, la circostanza che lo SPRIO fosse stato messo a parte della necessità di allontanarsi da via D'Amelio in vista dell'attentato. Circostanza che, non sembra occorra sottolinearlo, sarebbe in grado di refluire sulle dichiarazioni rese dal GUIDA, vestendole di concretezza e di affidabilità.

Rimane da affrontare il tema della presenza o meno in via D'Amelio, in epoca immediatamente antecedente alla strage, del bidone in ferro descritto dal GUIDA quale strumento utilizzato dal VITALE per occupare lo spazio in cui venne poi posteggiata la Fiat 126 di VALENTI Pietrina, sottratta e confezionata ad autobomba dal gruppo di Brancaccio.

---

SPRIO NINO VELIO - ... che quel povero diavolo aveva solo quel grande pregio, di potere spendere 60 milioni in una macchina. E' uno che gli affari gli vanno bene (sovrapposizione di voci).

PUBBLICO MINISTERO - Oh, va bene. Dice lei: "lo l'ho registrato quel dato...".  
SPRIO NINO VELIO - Sì, l'ho registrato, ma addirittura con fastidio, perché di... cioè, ho ri... ho pensato: "Stu poviru disgraziatu ca vinni droga ma che valenza ha delle persone?". Oh, guardi che Vitale era uno buono, innocuo...

PUBBLICO MINISTERO - Sì, per come lo conosce lei.  
SPRIO NINO VELIO - Il mio punto di vista di ora... Adesso le do il mio punto di vista. Vitale era un cacasotto - mi segue? - ...

PUBBLICO MINISTERO - Uhm.  
SPRIO NINO VELIO - ... di cui, sempre che siano vere tutte quelle cose, e immagino di sì, eccetera...

PUBBLICO MINISTERO - Uhm, uhm.  
SPRIO NINO VELIO - ... era uno che subiva sempre: "Fai questo", "Fai quell'altro", e avrebbe fatto la qualunque per la paura.

PUBBLICO MINISTERO - Oh.  
SPRIO NINO VELIO - Mi segue?  
PUBBLICO MINISTERO - Va bene. Appunto...  
SPRIO NINO VELIO - Questa è la figura di Vitale.

**omissis**

PUBBLICO MINISTERO - Appunto, il parallelismo che lei ha fatto è questo. Quindi la domanda è: se qualcuno le ha mai detto se Vitale c'entrasse in qualche maniera con quello che era successo in via D'Amelio, visto che tra l'altro, insomma, lei abitava là, mi dice di aver...

SPRIO NINO VELIO - Dottore, credo, personalmente mai questa connessione c'è stata...  
PUBBLICO MINISTERO - Uhm.  
SPRIO NINO VELIO - ... perché i discorsi con gli altri inquilini, eccetera...  
PUBBLICO MINISTERO - Direttamente no, direttamente no. Con altre persone?  
SPRIO NINO VELIO - Anche fuori, anche fuori il giovane Vitale non era in circolo. Non so se lei mi...  
PUBBLICO MINISTERO - In un certo momento. Da un certo momento in poi sì.  
SPRIO NINO VELIO - Insomma, io...  
PUBBLICO MINISTERO - Da un certo momento poi sì, (sovrapposizione di voci).  
SPRIO NINO VELIO - No, no, no, ma io le parlo anche da... Cioè, Vitale arrestato, Vitale con tutte quelle pubblicazioni non è mai stato considerato un mafioso. Mi spiego.  
PUBBLICO MINISTERO - Uhm. Ma da chi?  
SPRIO NINO VELIO - Ma anche da mafiosi veri.  
PUBBLICO MINISTERO - Cioè...?  
SPRIO NINO VELIO - Cioè, da gente di Bagheria per esempio - mi segue? - ...  
PUBBLICO MINISTERO - Uhm.  
SPRIO NINO VELIO - ... insomma, che notoriamente erano vicini a... - come si chiama? - ... ad Aglieri, eccetera, proprio non esisteva come figura, non...  
PUBBLICO MINISTERO - Uhm.  
SPRIO NINO VELIO - ... quindi... Non lo so, i nomi erano altri, quindi questo individuo era uno...

/ule

In primo luogo, bisogna evidenziare come una conferma alle dichiarazioni del GUIDA, sia pur velata, ma indubbiamente autorevole, possa trarsi da quanto affermato da Salvatore CANCEMI in grado d'appello nell'ambito del c.d. "Borsellino bis" (

Ebbene Salvatore CANCEMI aveva riferito di aver appreso da BIONDINO Salvatore e GANCI Raffaele, successivamente all'esecuzione dell'attentato, che era stata utilizzata come autobomba una Fiat 126. In particolare – e la circostanza, come detto, alla luce delle dichiarazioni del GUIDA è di significativa importanza – GANCI Raffaele gli aveva riferito del fatto che Salvatore VITALE aveva avuto un ruolo nella strage di via D'Amelio proprio allorché fece riferimento al mezzo impiegato per collocarvi l'esplosivo, operando, cioè, un eloquente accostamento tra il mafioso di Roccella (ed il suo coinvolgimento nella fase esecutiva dell'attentato) e l'autovettura sottratta dal gruppo di Brancaccio che rimanda, in maniera sorprendente, al contenuto delle dichiarazioni rese da GUIDA Pietro.

Non si può inoltre non evidenziare come Salvatore CANCEMI abbia testualmente reso nel corso del suddetto esame dibattimentale le seguenti dichiarazioni "ha avuto **un ruolo** (VITALE n.d.r.) e **credo che in qualche modo, diciamo, di... di cose di macchine, non lo so**", che, sia pur non in maniera netta ed univoca, sembrano confermare un collegamento esistente tra la Fiat 126 e la persona del VITALE nei termini descritti dal GUIDA.

#### **Esame dibattimentale di CANCEMI Salvatore del 4 luglio 2001 nell'ambito del processo c.d. Borsellino bis appello**

- PRESIDENTE: -** Lei, per caso, sa dove fu messo l'esplosivo?
- CANCEMI SALVATORE: -** Eh, io sì, l'ho saputo che e' stato messo sotto l'abitazione della mamma del dottor Borsellino **in una macchina, una 126.**
- PRESIDENTE: -** Ecco, questo lei come l'ha saputo? Ha una fonte...
- CANCEMI SALVATORE: -** Questo, diciamo, della macchina onestamente... della macchina onestamente, che era stata usata questa macchina, io l'ho saputo dopo, diciamo, che hanno utilizzato questa macchina.
- PRESIDENTE: -** Ecco, e' importante che lei ci dica se la sua e' informazione che viene dall'interno di "Cosa Nostra" o e' un'informazione ovviamente che le viene dall'esterno, dopo che si sono fatte le indagini, i processi, etc.
- CANCEMI SALVATORE: -** No, no, io l'ho saputo sia da Ganci Raffaele e sia da Biondino Salvatore.
- PRESIDENTE: -** Ecco, cosa...
- CANCEMI SALVATORE: -** E ho saputo anche da Bio...
- PRESIDENTE: -** Dica, dica.
- CANCEMI SALVATORE: -** Ho saputo anche da Ganci Raffaele, questo me l'ha detto Ganci Raffaele, che ha avuto un ruolo e credo che in qualche modo, diciamo, di... di cose di macchine, non lo so, ha avuto un ruolo un certo Vitale, che questo abita o abitava nello stesso palazzo, che **Ganci Raffaele mi riferi' pure che questo Vitale ha avuto un ruolo, diciamo, nella strage...**
- PRESIDENTE: -** Sì, questo...
- CANCEMI SALVATORE: -** ... quando mi riferi' che era stata una 126 che hanno usato.

**PRESIDENTE: -** *Quindi Ganci Raffaele e Biondino le dissero espressamente che fu usata una 126. Lo puo' confermare?*

**CANCEMI SALVATORE: -** *Esattamente, si'. Si', si'.*

**PRESIDENTE: -** *E l'esplosivo dove si trovava? Cioe' chiarisca...*

**CANCEMI SALVATORE: -** *No, non lo so io.*

**PRESIDENTE: -** *Voglio dire, fu usata una 126 come autobomba o per altre ragioni fu usata?*


**CANCEMI SALVATORE: -** *No, no, come autobomba...*

**PRESIDENTE: -** *Si'.*

**CANCEMI SALVATORE: -** *... come, diciamo, che l'esplosivo e' stato collocato nella 126.*

**PRESIDENTE: -** *Si'. Lo seppe da altri questo o solo da Ganci e Biondino?*

Ma, conferme ancor più pregnanti agli eventi descritti dal GUIDA possono trarsi dal contenuto di alcune dichiarazioni rese da Giovanbattista FERRANTE in un atto istruttorio espletato dopo la sua deposizione dibattimentale nell'ambito dell'appello del c.d. "Borsellino ter".



Ed invero, richiesto di chiarire il senso di alcune dichiarazioni rese in quella sede<sup>233</sup>, il

<sup>233</sup> Cfr. deposizione dibattimentale di **FERRANTE Giovambattista** all'udienza del 25 giugno 2001 nell'ambito del processo d'appello del c.d. "Borsellino ter":

**Consigliere BARILLARO:** - Due brevissime precisazioni, Ferrante. Allora, la prima: lei ha detto di avere avuto un confronto in carcere con il Biondo...

**IMPUT. FERRANTE:** - Salvatore "il corto", si'.

**Consigliere BARILLARO:** - ... Salvatore "il corto" finalizzato alla sua eventuale collaborazione, perche' - lei dice - "lui sicuramente sapeva..."

In qualche misura gliel'abbiamo anche gia' chiesto, ma - voglio dire - ne avevate parlato del commando di via D'Amelio, degli altri che stavano in via D'Amelio? Altrimenti lei come faceva a sapere? Dice, si', c'e' andato li' con Biondino, ma...

**IMPUT. FERRANTE:** - Si', ne abbiamo... ne abbiamo parlato con Salvatore Biondo "il corto" qualche volta, ma ne abbiamo parlato soprattutto in termini di dire: "Va', che sta...?", in poche parole: "Che sta combinando il Cancemi?".

Guardi, c'e' stata pure una battuta che nessuno ha preso in considerazione, non so il perche' e francamente mi interessa ben poco. C'e' stata una battuta per quanto riguardava il collocamento dell'esplosivo; ebbene, il collocamento dell'esplosivo...

**Consigliere BARILLARO:** - Una battuta processuale?

**IMPUT. FERRANTE:** - No, no.

**Consigliere BARILLARO:** - In ambito processuale?

**IMPUT. FERRANTE:** - No, no, io non parlo di battute processuali, perche' questa...

**Consigliere BARILLARO:** - Una battuta in che ambito?

**IMPUT. FERRANTE:** - ... questo - ci tengo a precisare questo - e' l'unico processo che io sto in parte seguendo, perche' tutti gli altri processi non li ho mai seguiti.

**Consigliere BARILLARO:** - Eh, e la battuta a che cosa e' riconducibile allora? Cioe', dove...

**IMPUT. FERRANTE:** - La battuta e' riconducibile al fatto che abbiamo avuto dei dubbi sul fatto che questa 126 e' stata imbottita... e' stata imbottita, perche' Salvatore Biondo, parlando dell'esplosione...

**Consigliere BARILLARO:** - "Il corto" sempre?

**IMPUT. FERRANTE:** - Sempre "il corto".

**Consigliere BARILLARO:** - Sempre "il corto".

**IMPUT. FERRANTE:** - Mai... con "il lungo" mai altri... altri...

**PRESIDENTE:** - [Fuori microfono]: (?) Case Ferreri.

**Consigliere BARILLARO:** - Finito Case Ferreri "il lungo" non c'entra piu' niente.

**IMPUT. FERRANTE:** - Finito Case Ferreri li' non l'ho visto da nessun'altra parte.

**Consigliere BARILLARO:** - Eh, torniamo...





**IMPUT. FERRANTE: -** *E allora, praticamente, il discorso dell'esplosivo... si parlava dell'esplosivo...*

**Consigliere BARILLARO: -** *Del dubbio sulla 126.*

**IMPUT. FERRANTE: -** *... che era praticamente messo in un bidone de... in un bidone di calce.*

**Consigliere BARILLARO: -** *Di calce?*

**IMPUT. FERRANTE: -** *Si', esattamente. In un bidone, i bidoni da duecento litri di calce. Cioe' questo...*

**Consigliere BARILLARO: -** *Si', ma dovrebbe collocare un attimo questa che lei chiama battuta. Cioe', chi eravate?*

**IMPUT. FERRANTE: -** *In... in occasione, praticamente, di... in occasione di incontri che abbiamo avuto io, Salvatore Biondino e Salvatore Biondo "il corto" nella stessa area nel carcere di... nel carcere di...*

**Consigliere BARILLARO: -** *[Fuori microfono].*

**IMPUT. FERRANTE: -** *... dell'Ucciardone a Palermo.*

**Consigliere BARILLARO: -** *E il periodo di questi incontri fra di voi? Grossomodo, eh.*

**IMPUT. FERRANTE: -** *Eh, il periodo...*

**Consigliere BARILLARO: -** *Molto prima della sua collaborazione.*

**IMPUT. FERRANTE: -** *Si', sicuramente molto prima del...*

**Consigliere BARILLARO: -** *Quindi intorno al '94.*

**IMPUT. FERRANTE: -** *... della mia collaborazione. Perche', ripeto, io... cioe', di questo discorso di 126 imbottita non ne so assolutamente niente e la cosa che ci confortava era che, praticamente, le indagini avevano preso una piega sbagliata.*

**Consigliere BARILLARO: -** *Sia piu' preciso.*

**IMPUT. FERRANTE: -** *Le indagini avevano preso una piega sbagliata.*

**Consigliere BARILLARO: -** *E voi eravate soddisfa...*

**IMPUT. FERRANTE: -** *Piu' preciso di cosi' non...*

**Consigliere BARILLARO: -** *Al momento eravate soddisfatti di questa...*

**IMPUT. FERRANTE: -** *E' chiaro.*

**Consigliere BARILLARO: -** *... di questa piega chiaramente. E quindi in quella circostanza avete modo di parlare con il Biondo di questo discorso esplosivo, bidone 126...*

**IMPUT. FERRANTE: -** *Che praticamente di questo discorso della 126 non se... cioe'...*

**Consigliere BARILLARO: -** *E lui mostro' di sapere, evidentemente, per questo lei dice: "Poi ho cercato di farlo collaborare".*

**IMPUT. FERRANTE: -** *E' chiaro.*

**Consigliere BARILLARO: -** *Eh, e lo dica.*

**IMPUT. FERRANTE: -** *Chiaramente io sapevo perfettamente che lui sapeva qualcosa a proposito del...*



FERRANTE ha riferito di un colloquio avuto con Salvatore BIONDO "il corto", in un periodo di comune detenzione nel carcere dell'Ucciardone, in cui quest'ultimo "parlando dell'autovettura Fiat 126" gli evidenziò che l'esplosivo non era stato collocato nella vettura "ma in un bidone ... si parlava **di un bidone della calce, cioè un fusto in uso nell'edilizia**" (in sede dibattimentale il FERRANTE aveva fatto testualmente riferimento ad un bidone "**da duecento litri di calce**").

Il FERRANTE ha altresì precisato che il BIONDO non si soffermò analiticamente su queste circostanze e di non poter dire, pertanto, se le stesse costituissero il frutto di una partecipazione diretta del suo sodale agli atti esecutivi relativi all'esplosione o di notizie apprese da altri, così come di non poter escludere che lo stesso BIONDO gli avesse riferito "in buona fede una circostanza che riguardava modalità esecutive poi in effetti non attuate **ovvero attuate in modo diverso da quanto era a sua conoscenza**".

Il collaboratore ha comunque escluso che le confidenze del BIONDO fossero dettate dalla volontà "di depistare", attesi i rapporti che li legavano allorché entrambi facevano parte di cosa nostra.

#### **Verbale di interrogatorio di Giovambattista FERRANTE del 5 aprile 2002.**

*Durante la comune detenzione nel carcere di Palermo avevamo con Biondo scambiato qualche commento sull'arresto di quattro persone, che secondo noi erano estranee alla strage e ciò lo deducevamo dal fatto che non conoscevamo queste persone come appartenenti a cosa nostra. Poi parlando della autovettura Fiat 126, Salvatore Biondo mi disse che l'esplosivo non era stato collocato in detta 126 ma in un bidone, si escludeva la 126 e si parlava di un bidone della calce, cioè un fusto in uso nell' edilizia.*

*Biondo però non si è soffermato analiticamente su queste circostanze. C'è stato poi un tentativo da parte mia di far pentire Biondo e a tal proposito la Procura di Caltanissetta svolse un confronto con Biondo per promuovere questa occasione, ma lo stesso non è andato avanti per la mancanza di un difensore, così ricordo io. Viene ricordato dall'ufficio che Biondo ha fatto dichiarazioni spontanee nel Borsellino ter in cui ha dichiarato di essersi avvalso della facoltà di non rispondere nel confronto. Insomma, Biondo non ha mostrato alcuna seria apertura, anche se inizialmente era preoccupato del destino dei propri familiari.*

*Per quanto riguarda la mia collaborazione, ricordo che allora mi si disse che la 126 esplose effettivamente. Al riguardo non ho ricordi per scienza diretta circa la fase della preparazione e dell' allestimento della fiat 126. Non so dire, dalla brevità del commento, se Biondo fosse stato*

---

**Consigliere BARILLARO: -** Degli altri.

**IMPUT. FERRANTE: -** ... effettivamente di dove era stata posizionata questa carica esplosiva.

**Consigliere BARILLARO: -** Quindi, in sostanza, la perplessità sull'esplosivo ce l'aveva lei e il Biondo "il corto" gliela chiarì, in sostanza. Possiamo dire così?

**IMPUT. FERRANTE: -** In poche parole sì.

**Consigliere BARILLARO: -** Ecco.

**IMPUT. FERRANTE: -** E quando, praticamente, così, parlando con... parlando con... non so all'inizio con quale Magistrato, praticamente, se ne parlo, chiaramente mi bloccarono all'inizio dicendo: "Ma quando mai - dice - una cosa... soltanto una cosa siamo certi, che l'esplosivo è stato messo nella 126".

protagonista in qualche misura degli atti esecutivi relativi all'esplosione o se era semplicemente destinatario di conoscenze da parte di terzi.

Per quanto riguarda il periodo in cui avvenne il commento, ricordo che Salvatore Biondino era stato detenuto nella stessa area qualche tempo prima. E in quell'epoca Biondino, pur essendo al regime carcerario del 41 bis era a conoscenza di una rapina fatta da "cosa nostra" il cui bottino doveva andare anche alla nostra famiglia di S. Lorenzo, in sede di verbalizzazione FERRANTE precisa: "forse si trattava di 700 milioni". E Biondino parlava della possibilità di organizzare un attentato contro una figlia di Cancemi che andava a mare a Sferracavallo e ciò per punirlo dell'inizio della sua collaborazione. Questo lo dico per collocare meglio nel tempo il mio commento con Biondo.

Poiché le SS.LL. mi chiedono che cosa penso io oggi di questo episodio, alla luce dei vari processi, posso dire che io non conosco gli atti processuali se non per quanto riguarda la mia posizione.

Alla domanda se ci fosse un interesse di cosa nostra a smontare la tesi accusatoria della 126, risponde: non penso che Biondo volesse depistare avuto riguardo ai rapporti che intercorrevano tra noi. Sono convinto che Cancemi possa sapere qualche cosa di altro rispetto a quello che ha detto. E ciò dico in quanto io ho sentito che Ganci diceva a Cancemi che dovevano "andare lì" e perciò io desumo che questo posto doveva essere via D'Amelio, ma non ne sono sicuro.

Poiché mi si fa rilevare che nella storia del processo c'è stata una ritrattazione da parte di Scarantino, rispondo che il mio compito era di dire quello che io sapevo.

Poiché mi si fa rilevare che dalle dichiarazioni fin qui rese, non è chiaro se il bidone era in via d'Amelio, se il materiale sia esploso nel bidone, se il bidone era rimasto in un altro luogo, e l'esplosivo sia stato trasportato altrove o se l'esplosivo, prima caricato nel bidone poi sia stato travasato nella fiat 126, io non ebbi la possibilità di rievocare questo episodio prima così esplicitamente. Dico anche che la dott.ssa Palma mi disse che il fatto della 126 era sicuro.

Ritornando sulla veridicità della circostanza dettami da Biondo, non posso escludere che Biondo abbia riferito in buona fede una circostanza che riguardava modalità esecutive poi in effetti non attuate ovvero attuate in modo diverso da quanto era a sua conoscenza.

Orbene, le dichiarazioni del FERRANTE, alla luce degli elementi acquisiti nell'ambito dell'odierno procedimento sulla figura del VITALE, assumono una straordinaria rilevanza.

Il collaboratore, infatti, introduce un dato fattuale – quello della presenza sui luoghi teatro della strage di un bidone in ferro "da duecento litri della calce" – che si salda in maniera pressoché perfetta con le indicazioni fornite dal GUIDA (il quale, si ricorderà, fa riferimento proprio ad un bidone "credo da duecento litri").

Le acquisizioni dell'odierno procedimento, così come quelle già derivanti dai processi già celebratisi, portano serenamente ad escludere che l'esplosivo fatto brillare in via D'Amelio fosse stato collocato in luoghi diversi dalla Fiat 126 di VALENTI Pietrina sottratta da Gaspare SPATUZZA.

Sicché gli eventi riferiti dal FERRANTE, come peraltro dallo stesso evidenziato, possono trovare una logica spiegazione in notizie apprese de relato dal BIONDO che, muovendo da un dato che evidentemente costituiva patrimonio dei soggetti direttamente impegnati nell'esecuzione della strage (l'utilizzo del bidone per portare a compimento l'attentato, sia pure con la diversa funzione di occupare lo spazio per consentire il parcheggio della Fiat 126), sono poi transitate sino al collaboratore in maniera leggermente distorta rispetto a quanto realmente avvenuto. Ed è proprio il contributo che deriva oggi dalle prodezze del GUIDA che può consentire di offrire una valida chiave di lettura alle confidenze che Giovanbattista FERRANTE ricevette in carcere da Salvatore BIONDO "il corto" e che vestono di concretezza l'ipotesi prospettata in ordine al ruolo avuto dal VITALE nell'economia delle fasi propedeutiche alla realizzazione della strage.

In ogni caso, prescindendo dal contributo offerto dal CANCEMI e dal FERRANTE, le dichiarazioni del GUIDA in relazione alla presenza o meno del bidone in ferro nella via Mariano D'Amelio in epoca precedente alla strage sono state oggetto di un notevole sforzo investigativo, snodatosi attraverso l'audizione di coloro che abitavano, all'epoca dei fatti, nella via Mariano D'Amelio, primi fra tutti i componenti del nucleo familiare Fiore-Borsellino.

E' evidente come una simile attività d'indagine, sia pur doverosamente espletata, abbia scontato l'inevitabile limite del lungo tempo trascorso dagli eventi, posto che, all'epoca dei fatti, tutti quei soggetti erano già stati escussi, ma non erano stati chiaramente sondati su circostanze, quale quella oggi approfondita, che in quel momento erano ignote agli inquirenti.

Rimandando al contenuto dei verbali in atti (cfr. annotazione nr.125/CL/IIsett./E4/3di prot. del 29 marzo 2011 redatta da appartenenti al Centro Operativo D.I.A. di Caltanissetta) per la descrizione analitica delle dichiarazioni rese da ciascun soggetto, sembra sufficiente in questa sede evidenziare come, nella sostanza, le versioni offerte possano riassumersi secondo quanto segue:

- la quasi totalità dei soggetti escussi ha riferito di non aver notato la presenza di bidoni in ferro posizionati innanzi all'edificio condominiale del civico di via D'Amelio n. 19 in epoca immediatamente antecedente alla strage (anche in virtù del fatto, in relazione a diversi soggetti auditi, che non risiedevano stabilmente negli appartamenti ivi ubicati nel periodo in considerazione) o, comunque, di non avere un ricordo preciso della circostanza;
- il solo BARTOLOTTA Mauro ha riferito testualmente quanto segue "No. Non ho notato bidoni o contenitori utilizzati per lavori di edilizia. Questo lo posso dire con certezza perché il sabato precedente la strage ho percorso a piedi, più volte, il marciapiede antistante l'ingresso del condominio, tenendo per mano mia figlia allora molto piccola. Avrei sicuramente notato e ricordato l'eventuale presenza di bidoni o altri contenitori che vengono utilizzati per il deposito di materiale edilizio, collocati sul marciapiede o nella sede stradale adiacente";
- CAMARDA Giuseppe e LO BALBO Maria Teresa - che all'epoca dei fatti abitavano l'appartamento sito all'attico del civico n. 19 di via D'Amelio - rammentavano, invece, la presenza sui luoghi di contenitori in metallo solitamente utilizzati per il deposito di materiale edilizio di risulta, ancorando il loro ricordo all'esecuzione o dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento attiguo al loro o dei locali condominiali adibiti a portineria, non potendo, comunque, fornire indicazioni più precise circa il periodo esatto cui si riferivano i loro ricordi.

Sul punto, la successiva escussione di BONTADE Concetta (dopo che nel primo atto istruttorio aveva escluso di aver eseguito lavori in epoca immediatamente antecedente la strage) consentiva di verificare, stando almeno al ricordo della stessa, che effettivamente "tra il 1990 e il 1991, non sono in grado di essere più precisa sui tempi, ho effettivamente realizzato dei lavori all'interno del mio appartamento, che hanno interessato la terrazza retrostante il prospetto, cioè il vano veranda ... Non ne ho memoria visiva, ma non posso escludere che l'impresa anzidetta per eseguire i lavori abbia posizionato i recipienti di cui mi chiedete davanti l'ingresso dello stabile".

BLANCO Francesco, inoltre, escusso sulle medesime circostanze, ha dapprima escluso che, sempre in epoca antecedente alla strage di via D'Amelio, fossero in corso nello stabile lavori di ristrutturazione di appartamenti o di parti comuni dell'edificio (dicendosi certo della circostanza, essendo egli, all'epoca, amministratore del condominio) e, dunque, di non avere ricordi circa la presenza di bidoni in ferro nel tratto stradale antistante il condominio. Sollecitato, poi, nei ricordi in virtù di quanto emerso sulla scorta delle dichiarazioni dei soggetti sopra indicati, pur continuando ad escludere che fossero stati eseguiti lavori in parti comuni dell'edificio, ha riferito "che, in effetti, in epoca antecedente alla strage, cioè nel mese di febbraio del 1992, **il condomino VITALE Salvatore, ha realizzato, nel giardino**

*ble*

**antistante il suo appartamento sito a piano rialzato, il rialzo dei cordoli delle aiuole. I lavori si sono protratti per circa una settimana ed erano finalizzati ad aumentare il volume della profondità del terreno. Per tale motivo, pur non avendo un preciso ricordo, è probabile che lo stesso ha posizionato il bidone della calce all'esterno del marciapiede antistante l'ingresso dello stabile o più verosimilmente all'inizio dello scivolo** ove insiste un cancelletto pedonale che consente di accedere nella zona del giardino di pertinenza del VITALE. Sono certo sul periodo dell'inizio dei lavori da parte di quest'ultimo perché anche io, nel mese di febbraio, ho posizionato alcune mattonelle nel viale del giardino di casa mia che è situata al civico 21, piano rialzato, speculare all'abitazione del detto VITALE".

Come accennato, il tema che ci occupa è stato oggetto di approfondimento anche nei confronti dei componenti del nucleo familiare Fiore-Borsellino, ma FIORE Renato, FIORE Marta e BORSELLINO Rita (cfr. verbali di s.i.t. rese in data 18 e 25 marzo 2011) hanno mostrato di non aver ricordo alcuno circa il posizionamento di bidoni metallici nella sede stradale antistante l'ingresso condominiale della loro abitazione e, tanto meno, di lavori edili di ristrutturazione eseguiti su appartamenti o parti comuni dell'edificio nel periodo in considerazione.

Meritano, invece, di essere di seguito riportate le dichiarazioni rese da FIORE Cecilia che ha riferito, indubbiamente, circostanze di notevole interesse investigativo:

**verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da FIORE Cecilia in data 12 marzo 2011.**

*A.D.R.: nella settimana che precedette l'attentato di via D'Amelio mi trovavo a casa perché stavo preparando un esame per l'università. Quando studiavo, in genere, comunque uscivo in strada per fare una passeggiata col mio ragazzo dell'epoca e così distrarmi effettuando una piccola pausa.*

*A.D.R.: sono rimasta nell'appartamento di via D'Amelio fino al sabato precedente l'attentato; ricordo di essere uscita attorno alle ore 18.00, tanto è vero che ebbi modo di incontrare mio zio Paolo che era venuto a trovare la nonna. Quella sera ho poi dormito a Trabia.*

*A.D.R.: sempre nella settimana che precedette l'attentato i miei genitori, come sempre accadeva, si sono recati in farmacia. Generalmente la farmacia veniva aperta alle ore 8.30 e rimaneva aperta sino alle ore 13.00; i miei genitori tornavano a casa per il pranzo e poi si recavano nuovamente in farmacia per l'apertura delle 16.30; alla sera tornavano a casa per cena dopo la chiusura delle ore 20.00.*

*A.D.R.: per quanto io possa ricordare, in quel periodo, nel palazzo di via D'Amelio c'erano in corso lavori di ristrutturazione: **ricordo, infatti, la presenza di operai e di fusti posizionati davanti al palazzo; più precisamente ricordo persone in tenuta da lavoro – diverse rispetto ai tecnici del telefono di cui ho già parlato nel corso di precedenti verbali – che si aggiravano all'esterno del palazzo; ciò ricordo perché mi affacciavo spesso al balcone per ripetere ad alta voce ciò che stavo studiando.***

*A.D.R.: ricordo bene i fusti dove gli operai scaricavano il materiale, posizionati fuori dal cancello di accesso al condominio, sulla sinistra sotto il marciapiede esterno della strada. **Ho avuto modo di notare questi fusti – ricordo che erano due – arrugginiti e sporchi di calce, pieni di materiale, alti meno di me – tanto è vero che potevo notarne il contenuto - e larghi all'incirca come una persona.** I fusti erano posizionati uno dietro l'altro.*

*L'Ufficio dà atto che la signora FIORE disegna su un foglio di carta uno schizzo dei luoghi, che verrà allegato al presente verbale.*

*A.D.R.: ho sempre ricordato la presenza dei fusti e anche quella di un furgone bianco, che è rimasto posteggiato nella settimana che precedette l'attentato a poca distanza dai fusti (più o meno l'intervallo*



di un'autovettura) e sulla loro sinistra avendo la visuale con le spalle al condominio. Ritengo di avere già in precedenza fatto menzione di queste circostanze, in special modo in riferimento al furgone.

A.D.R.: quando sono uscita il sabato 18 luglio 1992 con il mio ragazzo Emilio CORRAO non ricordo se i due fusti ci fossero ancora, ricordo la loro presenza con certezza durante la settimana antecedente l'attentato. Non ricordo nemmeno in che epoca i fusti comparvero per la prima volta in via D'Amelio.

A.D.R.: gli operai li vedevo sul marciapiede, non ricordo la loro presenza all'interno del condominio.

A.D.R.: **ricordo anche che i fusti erano pieni di materiale di risulta, ma non fino al bordo.**

Come si noterà, l'escussione di Cecilia FIORE è avvenuta in epoca antecedente a quella dei suoi familiari, sicché, prescindendo dalla spontaneità del ricordo offerto nella circostanza, non può dirsi che le sue dichiarazioni siano state in qualche maniera suggestionate da eventuali colloqui avuti con gli stessi in ordine alle motivazioni dell'atto istruttorio.

Non v'è dubbio che, in linea generale, le dichiarazioni della FIORE – che può dirsi, peraltro, un testimone qualificato, poiché, differentemente dagli altri condomini di via D'Amelio, coinvolta in prima persona negli eventi e, dunque, maggiormente propensa a fissare nella propria mente dettagli che, in condizioni normali, sfuggono, o comunque, si diluiscono nei ricordi della quasi totalità degli individui – costituiscano un significativo riscontro alle confidenze che il GUIDA ha riferito di aver avuto da Nino SPRIO.

Non si può, comunque, prescindere dal collocare le circostanze descritte dalla FIORE nel più ampio contesto desumibile dal complesso degli elementi raccolti, che sembrerebbe – per converso - non confermare l'esistenza di lavori in corso nell'edificio di via D'Amelio in epoca antecedente all'attentato, sicché è possibile ipotizzare che:

- la FIORE abbia inconsapevolmente sovrapposto i propri ricordi, che si riferiscono a lavori in realtà eseguiti tempo prima rispetto al luglio 1992, magari proprio a quelli svolti da Salvatore VITALE nel febbraio del 1992;
- la FIORE abbia un ricordo, per le motivazioni descritte (si consideri anche quanto dichiarato da BORSELLINO Rita circa le spiccate capacità della figlia di fissare nella propria memoria i dettagli delle situazioni vissute), più nitido rispetto a quelli rassegnati dagli altri soggetti escussi; del resto, non si può non evidenziare che proprio i lavori svolti qualche mese prima confermano come il VITALE fosse in grado di reperire agevolmente il materiale descritto dal GUIDA come posizionato nel luogo ove venne posteggiata la Fiat 126 di VALENTI Pietrina. Senza considerare che i testi ROSSELLI Maria Rosa e LIOTTA Giuseppe (*"Mi preme però precisare che di tanto in tanto ho avuto modo di notare operai che, probabilmente, svolgevano lavori di edilizia o manutenzione nel condominio. Non sono in grado di collocare nel tempo detti ricordi"*) hanno evidenziato come fosse ricorrente l'espletamento di lavori edili nel condominio di via D'Amelio ed anzi la ROSSELLI ha riferito che *"quasi ogni estate ricordo di lavori di ristrutturazione che interessavano singole unità immobiliari"*. Per non dire che il VITALE può aver svolto il ruolo indicato dal GUIDA prescindendo dall'effettiva esistenza di lavori nell'edificio, posto che difficilmente avrebbe ingenerato sospetti negli altri condomini, se è vero che già nel passato, e non in maniera isolata, si era verificata l'analoga situazione di contenitori metallici posizionati nel tratto stradale antistante l'immobile.

Per completezza, occorre anche dire che le dichiarazioni di BARTOLOTTA Mario (che ha escluso la presenza del bidone in via D'Amelio il sabato precedente l'attentato) non valgono, in astratto, a sconfessare quelle rese dalla FIORE. *In primis* perché quest'ultima non ha riferito la presenza dei contenitori metallici a quel giorno ed anzi ha precisato di non ricordare *"se i due fusti (il sabato n.d.r.) vi fossero ancora"*.

In secondo luogo, poiché non si può escludere che l'opera del VITALE possa essere servita nella settimana precedente la strage, in attesa di cogliere il momento propizio ed occupare

momentaneamente lo spazio con i bidoni una volta presentatasi l'occasione e così consentire il successivo parcheggio di un'autovettura a ridosso del momento programmato per dar corso all'attentato, anche al fine di non destare sospetti nel personale di scorta del dott. Borsellino qualora lo stesso, come poi effettivamente avvenuto, si fosse recato sui luoghi allorché ancora non era stata collocata l'autobomba.

Né serve obiettare che a tale compito il VITALE avrebbe potuto assolvere con la propria autovettura, della quale, con tutta evidenza, necessitava se non altro per recarsi sul luogo di lavoro e che non poteva pertanto mantenere ferma per lungo tempo senza privarsi della possibilità di spostamento.

Sia detto per inciso, anche Nino SPRIO ha rassegnato il ricordo della presenza dei bidoni di cui trattasi nella sede stradale di via D'Amelio, sulla sinistra rispetto al portone d'ingresso (e cioè sul lato ove venne posteggiata la Fiat 126), pur non riuscendo, a suo dire, a rammentare l'epoca esatta, se cioè prima o dopo la strage di via D'Amelio, cui ancorare tale ricordo. In ogni caso, come era prevedibile, lo SPRIO ha negato qualsivoglia collegamento tra il posizionamento dei suddetti bidoni e Salvatore VITALE, così come di aver mai appreso da questi circostanze relative all'esecuzione della strage di via D'Amelio<sup>234</sup>.

<sup>234</sup> Cfr. dichiarazioni di SPRIO Nino Velio dell'11.5.2011

*PUBBLICO MINISTERO – Oh. Allora io gliela faccio diretta la domanda. Lei ricorda mai di aver discusso con chicchessia o anche con Guida, insomma, con Guida o con persone a lei vicine in quel periodo, della presenza di bidoni davanti all'appartamento di... davanti l'ingresso di via D'Amelio, di bidoni di...*

*SPRIO NINO VELIO – Calce.*

*PUBBLICO MINISTERO – Sì.*

*SPRIO NINO VELIO – Dottore, è possibile. Io una risposta al cento per cento non gliela do, ma è possibilissimo.*

*PUBBLICO MINISTERO – E' possibilissimo che... in che senso?*

*SPRIO NINO VELIO – Sì, perché ho una figura di due bidoni, uno pieno e uno molto raso giù.*

*PUBBLICO MINISTERO – Me la vuole specificare meglio questa situa...?*

*SPRIO NINO VELIO – Se...*

*PUBBLICO MINISTERO – Intanto, evitando di fare domande suggestive, ha una figura di due bidoni, uno pieno, che significa? Cioè, uno...?*

*SPRIO NINO VELIO – Cioè, uno pieno di calce...*

*PUBBLICO MINISTERO – Sì.*

*SPRIO NINO VELIO – ... quindi significa a 20 centimetri e semplicemente poi era la calce...*

*PUBBLICO MINISTERO – Sì.*

*SPRIO NINO VELIO – ... e uno invece...*

*PUBBLICO MINISTERO – Ma questa cosa l'ha collegata in qualche maniera... Diciamo, che lei... Lei ha informazioni per collegarlo in qualche maniera a quello che è successo?*

*SPRIO NINO VELIO – No, no, no, no, no, questo assolutamente no, però...*

*PUBBLICO MINISTERO – E allora che vuol dire?*

*SPRIO NINO VELIO – No, vuol dire, nella mia mente.*

*PUBBLICO MINISTERO – Sì.*

*SPRIO NINO VELIO – Cioè, questa è una qualche cosa che mi è familiare...*

*PUBBLICO MINISTERO – Uhm.*

*SPRIO NINO VELIO – ... che mi è familiare.*

*PUBBLICO MINISTERO – Cioè, lei dice: "Io ho, scavando nel mio ricordo, l'immagine di questi..."?*

*SPRIO NINO VELIO – Sì, è possibilissimo addirittura all'ottanta per cento o novanta per cento, guardi.*

*PUBBLICO MINISTERO – Oh. Un'altra domanda. Ha mai collegato la presenza di questi bidoni a qualcuno che abitasse in via D'Amelio?*

*SPRIO NINO VELIO – No, dottore. E le spiego anche perché. La mia in quei periodi era una vita piuttosto trasandata - mi segue? –*

*omissis*

*PUBBLICO MINISTERO – Allora, andiamoci con ordine. Lei dice: "Io le dico all'ottanta/novantanove... all'ottanta/novanta per cento che posso aver discusso con Guida di questo invito di...".*

*SPRIO NINO VELIO – Sì. No, no. Sì. No, no, no, no, dutturi, dei bidoni no, perché è possibile che nella fase in cui Guida operava lì...*



PUBBLICO MINISTERO – Sì.  
 SPRIO NINO VELIO – ... ma stiamo parlando dopo...  
 PUBBLICO MINISTERO – Eh.  
 SPRIO NINO VELIO – ... li abbia... li ha messi anche Guida i bidoni, eh.  
 PUBBLICO MINISTERO – lo sto parlando però se ha mai discusso con Guida dei bidoni in un...  
 SPRIO NINO VELIO – Sì.  
 PUBBLICO MINISTERO – ... riferiti ad una fase precedente all'attentato.  
 SPRIO NINO VELIO – No, no, no, no, dutturi, perché io non avevo sentore in questo senso. A me mi viene questa figura estemporanea di questi bidoni, che mi è quasi familiare, perché mi è venuto dal suo stimolo...  
 PUBBLICO MINISTERO – Uhm, uhm, sì.  
 SPRIO NINO VELIO – ... ma prima no, perché... assolutamente no...  
 PUBBLICO MINISTERO – Oh.  
 SPRIO NINO VELIO – ... ma anche perché la stampa non perme... cioè, dava un indirizzo assolutamente diverso e quindi...  
 omissis  
 PUBBLICO MINISTERO – ... lasciando perdere – diciamo - le notizie di stampa, che lei questo caso menziona per dire: "Non ho questo ricordo prima di via D'Amelio, anche perché" - voglio dire – "il luogo dove si indicava che fosse stato collocato l'esplosivo era una macchina, non certamente altro e quindi mi è sfuggito". La macchina...  
 SPRIO NINO VELIO – Sì, non lo escludo però, guardi.  
 PUBBLICO MINISTERO – Cosa?  
 SPRIO NINO VELIO – Cioè, la presenza prima non la escludo, dutturi, perché...  
 PUBBLICO MINISTERO – Cioè, lei dice: "lo ho questo ricordo dei due bidoni".  
 SPRIO NINO VELIO – Sì.  
 PUBBLICO MINISTERO – Non ricorda se prima o dopo la strage?  
 SPRIO NINO VELIO – Sì, assolutamente...  
 PUBBLICO MINISTERO – Ho capito.  
 SPRIO NINO VELIO – ... solo questo io non focalizzo, ma che per me è un ricordo abbastanza familiare è fuori discussione, eh.  
 PUBBLICO MINISTERO – Uhm. Oh, adesso le chiedo un qualcosa in più. Ha mai saputo se la presenza di questi bidoni potesse essere funzionale a agevolare l'esecuzione dell'attentato? Cioè, mi spiego. Lei dice: "La Centoventisei...". La Centoventisei era parcheggiata. D'Accordo? Ha mai saputo se la presenza di questi... da qualcuno se la presenza di questi bidoni potesse essere funzionale all'esecuzione dell'attentato?  
 SPRIO NINO VELIO – Dutturi, credo proprio di no, perché, cioè, a parte l'indirizzo della stampa, mi creda, io ne ho parlato tantissime volte e di più.  
 PUBBLICO MINISTERO – Uhm, uhm.  
 SPRIO NINO VELIO – Guardi che per esempio, quando poi abbiamo iniziato a tornare...  
 PUBBLICO MINISTERO – Uhm, uhm.  
 SPRIO NINO VELIO – ... ogni volta che ci si incontrava era un ribadire questo... Mai nessuno ha fatto questi legami.  
 PUBBLICO MINISTERO – Dico, può capitare – no? – che qualcuno magari qualche... lo si... che si conosce... Lei dice: "lo ho ricordo...", quindi immagino che all'epoca il ricordo fosse anche più fresco rispetto a quello che ci sta rassegnando ora - giusto? - e quindi ha questo ricordo di questo bidone che magari all'epoca riusciva a collocare meglio nel tempo, quindi se prima o dopo l'attentato di via d'Amelio.  
 SPRIO NINO VELIO – Sì, sì, sì, sì.  
 PUBBLICO MINISTERO – Può capitare che, discutendo di quello che è successo anche con altre persone, si acquisiscano delle informazioni - giusto? – su... Lo spunto può essere... Visto che lei mi rassegna questo ricordo, che lei dice: "lo gliela do all'ottanta/novanta per cento la presenza..."...  
 SPRIO NINO VELIO – Sì, sì, sì, sì, sì.  
 PUBBLICO MINISTERO – ... anzi, mi sembra di aver capito che la dà quasi per certa, dice: "Però non riesco a collocarlo ora nel tempo, se prima o dopo l'attentato".  
 SPRIO NINO VELIO – No, no, no, no.  
 PUBBLICO MINISTERO – Uhm. Muovendo da questo dato che all'epoca era sicuramente più presente nella sua testa - giusto? - e immagino una persona che ha avuto una casa completamente distrutta da un evento di questo tipo, ragionando anche sul fatto che ci potevano essere i propri figli lì a giocare - giusto? – questo dato può essere spunto imma... forse, non lo, me lo deve dire lei, di conversazione con qualcuno. Ricorda di averne mai parlato on qualcuno di questa cosa...  
 SPRIO NINO VELIO – No, no, no.  
 PUBBLICO MINISTERO – ... e di aver mai saputo che... "Ah", dice, "allora ecco a che servivano quei bidoni"?



SPRIO NINO VELIO – No, dutturi, perché diciamo che questa focalizzazione in termini strumentali io non l'ho mai sentita fare, mi creda.

PUBBLICO MINISTERO – Quindi la esclude questa cosa?

SPRIO NINO VELIO – Sì, sì, dutturi, ma mai con nessuno, perché quello è un ricordo mio - mi segue? - e...

PUBBLICO MINISTERO – Uhm. Senta, induttivamente può essere che lei l'abbia fatto questo, diciamo...?

SPRIO NINO VELIO – No, no, no, no, no.

PUBBLICO MINISTERO – Adesso le faccio una domanda diretta.  
omissis

PUBBLICO MINISTERO – Allora, le faccio un'altra domanda diretta. Qualcuno mai le disse o seppe in qualche maniera che Salvatore Vitale c'entrasse nella strage di via D'Amelio?

SPRIO NINO VELIO – No, no, dottore, nel modo più totale, non... Aspetti. No, no, no, no, no, no, perché credo che... per la figura che lui aveva nello stabile, che era un signore che usciva la mattina – mi segue? - ...

PUBBLICO MINISTERO – Uhm, sì.

SPRIO NINO VELIO – Allora, intanto lavorava (sovrapposizione di voci).

PUBBLICO MINISTERO – Va beh, questo per come lo vedeva lei. La domanda è molto secca: se qualcuno le ha mai detto... e se... poi a questa risposta poi io farò seguire un'altra domanda, se qualcuno le ha mai detto... Vitale abita al primo piano di via D'Amelio?

SPRIO NINO VELIO – Sì, sì, sì.

PUBBLICO MINISTERO – Al pianoterra, le chiedo scusa. Lei stesso dice: "Io lo conosco e, per come lo conosco, Vitale è uno che esegue ordini, gli danno ordini e lui li esegue", giusto? Quindi, a prescindere dallo spessore che... e lei ha fatto anche un paragone, dice: "Se a me mi avessero detto: <<Fai questo>>, io li avrei mandati a quel paese", diciamo - no? - questa era la sostanza, il parallelismo.

SPRIO NINO VELIO – Scusi, è fuori discussione, essere (sovrapposizione di voci) significa essere uomini.

PUBBLICO MINISTERO – Appunto, il parallelismo che lei ha fatto è questo. Quindi la domanda è: se qualcuno le ha mai detto se Vitale c'entrasse in qualche maniera con quello che era successo in via D'Amelio, visto che tra l'altro, insomma, lei abitava là, mi dice di aver...

SPRIO NINO VELIO – Dottore, credo, personalmente mai questa connessione c'è stata...

PUBBLICO MINISTERO – Uhm.

SPRIO NINO VELIO – ... perché i discorsi con gli altri inquilini, eccetera...

PUBBLICO MINISTERO – Direttamente no, direttamente no. Con altre persone?

SPRIO NINO VELIO – Anche fuori, anche fuori il giovane Vitale non era in circolo. Non so se lei mi...

PUBBLICO MINISTERO – In un certo momento. Da un certo momento in poi sì.

SPRIO NINO VELIO – Insomma, io...

PUBBLICO MINISTERO – Da un certo momento poi sì, (sovrapposizione di voci).

SPRIO NINO VELIO – No, no, no, ma io le parlo anche da... Cioè, Vitale arrestato, Vitale con tutte quelle pubblicazioni non è mai stato considerato un mafioso. Mi spiego.

PUBBLICO MINISTERO – Uhm. Ma da chi?

SPRIO NINO VELIO – Ma anche da mafiosi veri.

PUBBLICO MINISTERO – Cioè...?

SPRIO NINO VELIO – Cioè, da gente di Bagheria per esempio - mi segue? - ...

PUBBLICO MINISTERO – Uhm.

SPRIO NINO VELIO – ... insomma, che notoriamente erano vicini a... - come si chiama? - ... ad Aglieri, eccetera, proprio non esisteva come figura, non...

PUBBLICO MINISTERO – Uhm.

SPRIO NINO VELIO – ... quindi... Non lo so, i nomi erano altri, quindi questo individuo era uno...

PUBBLICO MINISTERO – Senta, allora, la domanda che io le faccio, successiva, è questa: qualcuno... o meglio, ha mai saputo... Lei adesso ha questo ricordo della... dei bidoni, no? - ...

SPRIO NINO VELIO – Sì, sì, sì, ma che proprio non riesco (sovrapposizione di voci).

PUBBLICO MINISTERO – ... ecco, che non riusciamo a collocare nel tempo.

SPRIO NINO VELIO – Sì. No, questa è la difficoltà.

PUBBLICO MINISTERO – Eh. Lei, se io le chiedo se la presenza di questi bidoni fosse collegata in qualche maniera a Vitale, visto che abitavate... lasciamo perdere la... le confidenze su una possibile esecuzione, ma se questi bidoni... per quello che è il suo ricordo o per quello che lei ha saputo, se questi bidoni potessero essere collegati a Vitale per una qualsiasi ragione.

SPRIO NINO VELIO – Dottore, le rispondo no per un motivo semplicistico, perché, siccome nel palazzo era il signor nessuno – mi segue? - ...

PUBBLICO MINISTERO – Uhm.

In conclusione le dichiarazioni del GUIDA circa il ruolo avuto da Salvatore VITALE in ordine alla strage di via D'Amelio si presentano, sulla scorta dell'attività d'indagine che ne è seguita a riscontro, in chiaroscuro, posto che, se si può senz'altro dire come siano stati acquisiti

SPRIO NINO VELIO - ... magari anch'io avrei potuto... Per la mia visione i bidoni... Lei ha l'esempio di... che abbiamo fatto. Si entra e c'è il come si chiama, il... perché...

PUBBLICO MINISTERO - L'ingresso del condominio.

SPRIO NINO VELIO - Eh. Diciamo, il... adesso c'è anche il coso di Borsellino, è giusto?

PUBBLICO MINISTERO - Sì, l'albero.

SPRIO NINO VELIO - Se questi bidoni fossero stati imputati a Vitale, se... La mia visione è che sono...

PUBBLICO MINISTERO - I bidoni dov'erano, scusi?

SPRIO NINO VELIO - A sinistra.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi sul marciapiede, nella parte sinistra?

SPRIO NINO VELIO - Nella parte sinistra, ma anche sotto il marciapiede, mi permetta, dottore.

PUBBLICO MINISTERO - Che vuol dire "sotto il marciapiede"?

SPRIO NINO VELIO - Io... La mia visione è quella.....

PUBBLICO MINISTERO - Sulla strada?

SPRIO NINO VELIO - Sì, proprio al bordo.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi al bordo del..

SPRIO NINO VELIO - Non sul marciapiede, ma al bordo.

PUBBLICO MINISTERO - Al bo... Quindi sulla strada, a bordo rispetto al marciapiede...

SPRIO NINO VELIO - Sì, a...

PUBBLICO MINISTERO - ... sul lato sinistro rispetto...?

SPRIO NINO VELIO - Sì. Guardando per entrare nella cosa, sul lato sinistro, chiunque...

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, guardando la cosa, appena subito, sul lato sinistro?

SPRIO NINO VELIO - Esatto, sì, sul lato sinistro. E le dico... Non guardando, mettendosi lì lei (sovrapposizione di voci).

PUBBLICO MINISTERO - Sì, sì, ho capito...

SPRIO NINO VELIO - Ecco.

PUBBLICO MINISTERO - ... di fronte, sulla sede stradale, a ridosso del marciapiede.

SPRIO NINO VELIO - Mi permetta, anch'io gli avrei potuto dire: "Un minutu, ma di cu su 'sti cosi?". Dice: "Sono di Vitale". Perché, a chi si chiede? Si chiede al portinaio.

PUBBLICO MINISTERO - Ma scusi, eh, rispetto...

SPRIO NINO VELIO - "E dicci ca si 'i metti dda banna". Gliel'avrei potuto dire pure io, insomma.

PUBBLICO MINISTERO - Ho capito. No, ma io infatti non dicevo se collegati a Vitale, nel senso che li avesse posizionati Vitale, ma se comunque Vitale li avesse sfruttati in qualche maniera 'sti bidoni. Se lo ha saputo, eh, sì o no.

SPRIO NINO VELIO - No, no, no, no, no, no, no.

PUBBLICO MINISTERO - Dico, questa è una sua deduzione, che lei dice: "Erano a sinistra e non erano imputabili a Vitale".

SPRIO NINO VELIO - No, no, no, no.

PUBBLICO MINISTERO - Scusi, rispetto al luogo... il suo ricordo rispetto al luogo in cui... Lei l'ha visto poi per... dove... Quando andò in via d'Amelio, l'ha visto dov'era il cratere o comunque dove era posteggiata l'autovettura lei l'ha capito?

SPRIO NINO VELIO - No, no.

PUBBLICO MINISTERO - Non ha capito, non è riuscito a capirlo?

SPRIO NINO VELIO - No, no, no, no, no. Personalmente credo che sia...

PUBBLICO MINISTERO - No, no, se ha avuto modo di constatarlo...

SPRIO NINO VELIO - No, no.

PUBBLICO MINISTERO - ... o se qualcuno le ha mai detto: "Guarda, era qua".

SPRIO NINO VELIO - No. Mi è stato detto che era rispetto al casotto decentrata di un 8/10 metri più giù.

PUBBLICO MINISTERO - "Più giù" intende a destra?

SPRIO NINO VELIO - No, a sinistra.

PUBBLICO MINISTERO - Quindi, diciamo, sullo stesso lato dove lei ha visto i bidoni o dove ha il ricordo dei bidoni?

SPRIO NINO VELIO - Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, questo...

PUBBLICO MINISTERO - Cioè, i bidoni erano posizionati... Il primo ricordo che ha di questi bidoni...?

SPRIO NINO VELIO - No, molto più vicini al casotto, mi permetta, ma mai sul marciapiede, dutturi, perché il nostro marciapiede non lo permette fra l'altro.

PUBBLICO MINISTERO - Sulla sede stradale?

SPRIO NINO VELIO - Ecco, sulla sede stradale, perché se li mette lei sul marciapiede, stia tranquillo che viene super individuato e anche redarguito abbastanza.

alcuni elementi che valgano a supportarne l'affidabilità ed a riscontarle, ve ne sono altri che non si pongono in linea con la narrazione degli eventi offerta.

Ed invero, da un lato:

- lo stretto rapporto che aveva, all'epoca dei fatti, con Nino SPRIO, rende verosimile ed anzi probabile che il GUIDA fosse stato destinatario da parte di quest'ultimo di confidenze anche su circostanze di indubbio rilievo;
- la vicinanza dello SPRIO ad ambienti mafiosi – quale velatamente desumibile dagli elementi sopra indicati – induce a non escludere *in limine* che lo stesso potesse essere messo a parte di circostanze relative a dinamiche involgenti le attività del sodalizio criminale;
- il ricovero ospedaliero del luglio 1992 e la visita dei suoi familiari nella struttura sanitaria ove si trovava, nonché le dichiarazioni rese da COLLURA Alessandro, possono far ritenere, a livello indiziario, che lo SPRIO concretamente conoscesse l'imminente realizzazione dell'attentato in via D'Amelio;
- le dichiarazioni di Cecilia FIORE e degli altri condomini di via D'Amelio di cui si è detto sembrerebbero confermare la presenza del bidone di cui ha riferito il GUIDA in epoca immediatamente antecedente la strage.

Di contro, esistono indubbiamente agli atti gli elementi che incidono sulle dichiarazioni del GUIDA e non consentono di ritenere riscontrata a tutto tondo la versione dei fatti da questa offerta:

- l'accertata, almeno sino a questo momento, non appartenenza dello SPRIO a cosa nostra, può indurre a dubitare del fatto che questi possa essere venuto a conoscenza di circostanze così rilevanti in merito alla strage di via D'Amelio, tenendo anche conto che, ancor oggi, permangono dei lati oscuri nella complessiva ricostruzione degli eventi che neanche tutti i collaboratori di giustizia che si sono succeduti nel tempo sono stati in grado di chiarire definitivamente;
- le dichiarazioni di ABBONATO Luciano certamente depotenziano quelle offerte da COLLURA Alessandro e le rendono meno significative nell'ottica della consapevolezza dello SPRIO di quanto stesse per accadere in via D'Amelio;
- le dichiarazioni della quasi totalità dei condomini di via D'Amelio evidenziano come alcuno di costoro abbia notato la presenza dei contenitori citati dal GUIDA in via D'Amelio in epoca immediatamente antecedente l'attentato.

Va, inoltre, evidenziato come il GUIDA incorra in alcune imprecisioni nella descrizione degli eventi complessivamente fornita.

Non può dirsi tale, o almeno non è di pregnante rilievo, quale relativa alla presenza della figlia dello SPRIO nell'abitazione di via D'Amelio al momento dell'esplosione.

Le dichiarazioni della stessa Fiorella SPRIO, ma anche dei suoi genitori, in effetti danno adeguatamente conto del fatto che la stessa fosse, la domenica 19 luglio 1992, all'aeroporto di Verona in attesa di fare rientro a Palermo.

Occorre, comunque, sottolineare che sia lo SPRIO che la di lui moglie hanno dichiarato che, quell'estate, ancora non si erano trasferiti nella casa al mare poiché la figlia era impegnata a studiare per sostenere un esame all'Università; al punto che rimasero molto colpiti nel constatare che, per come si presentava l'abitazione successivamente all'esplosione, la figlia avrebbe certamente patito serie conseguenze qualora fosse stata in casa in quel momento. Sicché, avendo peraltro costoro ammesso di aver commentato con altri la circostanza, è ben possibile che il GUIDA abbia memorizzato la sola circostanza relativa alla presenza in casa di Fiorella SPRIO in quel periodo proprio perché impegnata a studiare.

Non può neanche dirsi una grave imprecisione l'aver fatto riferimento da parte del GUIDA a "GAROFANO" nell'indicare il soggetto menzionatogli dallo SPRIO come autore della condotta – posizionamento dei bidoni – più volte sin qui menzionata; il GUIDA, infatti, ha individuato con precisione l'abitazione del VITALE ed ha altresì sottolineato che *"il cognome GAROFANO me lo sono ricordato dopo l'interrogatorio espletato alla Procura di Palermo, cercando di fare mente locale e vi sono giunto anche collegandolo al cognome che ha un cognato di mia figlia, ma posso anche sbagliarmi"*.

Suscita, invece, qualche grave perplessità il racconto offerto dal GUIDA circa *"il lavoretto all'Addaura"* che lo SPRIO gli propose di eseguire<sup>235</sup>, chiedendogli, contestualmente, se fosse in grado di andare *"sott'acqua"*, posto che ha collocato tali eventi qualche settimana prima rispetto all'attentato in danno del dott. FALCONE – come a voler porre in collegamento i due fatti - e che la conoscenza tra il GUIDA e lo SPRIO si colloca, invece, in epoca immediatamente antecedente all'omicidio RAMIREZ, eseguito il 31 ottobre 1989 e, dunque, sicuramente dopo l'attentato dell'Addaura.

Deve in conclusione ritenersi che le dichiarazioni di Spatuzza e la chiamata in correità qualificata, in quanto dotata dei requisiti di attendibilità, autorizza l'affermazione dell'esistenza a carico del Vitale di quella gravità indiziaria necessaria e sufficiente ad emettere un titolo cautelare in ordine ad un suo concreto coinvolgimento nella fase esecutiva dell'attentato in via D'Amelio.

Se infatti non può ritenersi sufficiente quell'indirizzo che ritiene che i riscontri relativi al fatto complessivo inteso nella sua oggettività possano investire anche la partecipazione del singolo chiamato in correità deve ritenersi che la chiamata nei confronti del Vitale sia sufficientemente individualizzata consentendo di collegare il fatto di strage anche al Vitale.

Rilevano in tal senso le acquisizioni derivanti dai processi già celebrati in ordine alla strage di via D'Amelio, che evidenziano l'appartenenza del VITALE alla famiglia mafiosa di Roccella (inserita nel mandamento di Brancaccio, quest'ultimo direttamente impegnato, come accertato in maniera più completa sulla base delle dichiarazioni di SPATUZZA, nella realizzazione dell'attentato) e la fiduciarità del rapporto esistente con Giuseppe

---

<sup>235</sup> Cfr. **verbale di interrogatorio di GUIDA Pietro del 10.2.2011.**

*A.D.R. Effettivamente lo SPRIO mi chiese se ero capace ad andare sott'acqua e, alla mia risposta positiva, chiese la mia disponibilità a fare un "lavoretto" all'Addaura; si trattava di provocare la morte di qualcuno per annegamento.*

*Non ricordo il periodo in cui mi venne fatto questo discorso, ma poi l'argomento non venne più ripreso dallo SPRIO..*

*Le SS.LL. mi rappresentano che nel corso dell'interrogatorio reso a Palermo il 3.11.2010, per datare questo fatto ho fatto riferimento al fatto che la richiesta venne fatta qualche settimana prima rispetto al giorno in cui venne trovata la borsa contenete l'esplosivo nella villa del dott. Falcone.*

*Effettivamente la mia conoscenza con lo SPRIO si data al momento dell'omicidio RAMIREZ, che, come mi hanno rappresentato le SS.LL. è datato al 31 ottobre 1989, dunque dopo rispetto all'attentato all'Addaura.*

*Posso dire, pertanto, che evidentemente ho fatto confusione, dovendo rappresentare alle SS.LL. che ho delle difficoltà nel collocare temporalmente i fatti che mi sono accaduti*

GRAVIANO e Nino MANGANO (il cui coinvolgimento nei fatti per cui è procedimento è, a seguito del contributo fornito dallo SPATUZZA, maggiormente pregnante in relazione al GRAVIANO ed un dato di novità assoluta in riferimento al MANGANO, che del VITALE, peraltro, era il capofamiglia )

Rilevano le dichiarazioni di GRIGOLI Salvatore, DI FILIPPO Emanuele e di CANCEMI Salvatore che, concordemente, hanno indicato le confidenze ricevute da soggetti di spicco del sodalizio mafioso (rispettivamente Nino MANGANO, Antonino SACCO e Raffaele GANCI, due dei quali, il MANGANO ed il GANCI, direttamente impegnati nella fase esecutiva della strage) in ordine al ruolo avuto dal VITALE nella realizzazione dell'attentato.

Rilevano le dichiarazioni dello stesso GRIGOLI, di BRUSCA Giovanni e di Gaspare SPATUZZA sul progetto omicidiario in danno di entrambi i fratelli VITALE, legato al motivo di un possibile "cedimento" dell'odierno indagato e dell'avvio di una collaborazione con gli organi inquirenti, che aveva ingenerato negli aderenti all'organizzazione mafiosa direttamente coinvolti nell'esecuzione della strage (Giuseppe GRAVIANO e Nino MANGANO, quest'ultimo mai chiamato in causa in relazione alla strage di via D'Amelio prima della collaborazione di Gaspare SPATUZZA) il timore che questi riversasse all'A.G. conoscenze che il GRIGOLI ha ricondotto proprio all'attentato in danno del dott. Borsellino.

In tale contesto assumono rilevanza le dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA in ordine all'incontro avuto, il sabato precedente l'evento delittuoso, con Giuseppe GRAVIANO per la consegna delle targhe da apporre alla Fiat 126, cui assistette, nella fase iniziale, lo stesso Salvatore VITALE; si tratta di dichiarazioni che, da un lato, evidenziano il protagonismo del mafioso di Roccella nelle fasi preparatorie dell'attentato, dall'altro lato illuminano di contenuto le circostanze già riferite all'autorità giudiziaria da altri collaboratori di giustizia sul conto del VITALE, e già esaminate

Rileva l'oggettiva circostanza relativa al fatto che il VITALE abitasse al piano terra dello stabile di via D'Amelio ove risiedeva la famiglia Fiore-Borsellino, sì da costituire un osservatorio privilegiato da cui poter osservare gli spostamenti ed annotare le visite che il dott. Borsellino effettuava ai suoi familiari.


Rileva l'allontanamento dell'intero nucleo familiare del VITALE dall'appartamento in via D'Amelio proprio nel fine settimana precedente l'attentato, del quale, peraltro, ha fatto menzione anche GRIGOLI Salvatore nel riportare l'allusiva confidenza ricevuta da Nicola VITALE proprio in merito all'ospitalità fornita al fratello in epoca antecedente alla realizzazione della strage.

Rilevano le dichiarazioni di Fabio TRANCHINA in ordine allo scambio di battute tra *Fifetto* CANNELLA e Giuseppe GRAVIANO (alla presenza di Nino MANGANO) sullo stesso VITALE dopo l'esecuzione dell'attentato.

Rilevano le dichiarazioni di Pietro GUIDA (sia pure con le precisazioni e le cautele di cui si è dato in precedenza conto) in merito alle confidenze ricevute da Nino SPRIO in ordine al collocamento, da parte del VITALE, del bidone in ferro sulla sede stradale di via D'Amelio per consentire di occupare lo spazio funzionale al posteggio della Fiat 126 di VALENTI Pietrina e le indicazioni fornite da CANCEMI Salvatore e, soprattutto, FERRANTE Giovanbattista di cui si è dato conto in precedenza.



Numerosi quindi sono gli elementi tra loro autonomi, che logicamente si connettono nel comporre un tessuto indiziario fluido e coerente, insuscettibili di interpretazioni e ricomposizioni alternative a quella che vale a fondare il requisito della piena gravità indiziaria e a legittimare l'emissione del provvedimento custodiale richiesto.



## TUTINO VITTORIO.

Spatuzza riferisce di aver provveduto al furto della Fiat 126 destinata a fungere da autobomba per la strage di via Mariano D'Amelio e delle targhe che vi furono apposte unitamente a Vittorio Tutino la cui partecipazione ai delitti in parola, secondo le regole di cosa nostra, fu oggetto di specifica richiesta dallo stesso avanzata a Giuseppe Graviano e, da questi specificamente autorizzata; TUTINO si sarebbe occupato anche del recupero di due batterie e di un'antenna.

E' bene delineare la figura di Tutino, soggetto organicamente inserito nella cosca mafiosa di Brancaccio fin dagli anni ottanta, che frequentava le persone rappresentative di quella realtà mafiosa quali proprio i Graviano, cui era "vicinissimo", e Spatuzza.

Partecipava alle estorsioni fatte per ordine dei Graviano assecondandoli in ogni richiesta, anche di natura personale e vantando dunque con i predetti rapporti fiduciari, curandone anche la latitanza, e gli interessi economici, ricevendo i soldi ai primi destinati.

Anche se il settore di sua principale attività rimase quello delle estorsioni Tutino, come altri "uomini d'onore", negli anni 90 si è macchiato le mani di sangue partecipando, insieme tra gli altri a Spatuzza, Grigoli e Mangano, all'omicidio di Stefano Casella ed altri.

Dopo l'arresto dei Graviano fu una delle persone che continuò a curarne gli interessi finanziari.

Può dunque affermarsi con sufficiente certezza che Tutino in quel periodo era uno degli uomini di punta della squadra di Brancaccio.

In tale contesto deve dunque collocarsi il ruolo che Spatuzza gli attribuisce nella strage di Via D'Amelio.

Orbene, al coinvolgimento di Vittorio Tutino nella strage di via D'Amelio fa espresso riferimento il collaborante Cannella Tullio, prestanome dell'imprenditore mafioso Sanseverino e del padre dei fratelli Graviano, gestore del villaggio EUROMARE, meta di latitanti e di vacanzieri di alto lignaggio mafioso.

CANNELLA, nel corso della sua lunga collaborazione con la giustizia - risalente al 22 luglio 1995 e già positivamente vagliata da diverse autorità giudiziarie- ha fornito particolari della sua vita di imprenditore legato alla mafia degli affari e della politica ed ha altresì anche riferito di episodi legati alla vita, per così dire, "militare" di Cosa Nostra.

Tra gli episodi di cui è venuto a conoscenza ha riferito quello appreso dallo stesso Vittorio TUTINO nell'occasione in cui lo aveva accompagnato nell'agosto del 1992 in via Ammiraglio Rizzo per depositare un acquascooter.

TUTINO si era lasciato sfuggire alcune significative battute proprio sulla strage in parola, dicendogli: "...Eh, sai -dice- 'o capisci, qua c'è 'a via D'Amelio e qua vicino vedi che ci abita mia suocera, cerca di capirmi, cioè mi fece intendere in maniera chiara e palese e evidente che lui un ruolo di copertura in quell'attentato lo abbia avuto...." (cfr. pagg. 504-506 della sentenza emessa nel

processo c.d. Borsellino bis I grado, ove CANNELLA era stato esaminato all'udienza del 17 ottobre 1997).

L'episodio è stato ricordato da CANNELLA anche nell'interrogatorio reso al PM in data 29 settembre 2009: "...TUTINO ... mi parlò della strage facendomi intendere che nella stessa erano coinvolti i GRAVIANO e che egli vi aveva avuto un ruolo raccontandomi un qualche particolare ..."; al coinvolgimento dei GRAVIANO nella strage di via D'Amelio il collaborante aveva pure fatto riferimento nel suo esame del 17 ottobre 1997 del c.d. Borsellino bis (cfr. pagg. 502-504).

La valenza probatoria delle dichiarazioni di Tullio CANNELLA, rese per la prima volta nell'ottobre del 1997 (e prima ancora in fase di indagine) si coglie subito nell'aver fatto riferimento ad un soggetto che faceva parte della famiglia mafiosa di Brancaccio, in aperto contrasto con una ricostruzione investigativa che - all'epoca - aveva attribuito la responsabilità del segmento esecutivo della strage in esame a soggetti gravitanti nell'orbita della famiglia della Guadagna e, quindi, a Pietro AGLIERI e Carlo GRECO.

Inoltre la provenienza di tali dichiarazioni da fonte non direttamente proiettata nei fatti militari del sodalizio dà alle stesse elevato grado di credibilità.

Si deve infatti ricordare che il Cannella si occupava degli interessi economici dei Graviano e della strategia politica di cosa nostra sfociata, su richiesta di Bagarella, nella costituzione del movimento politico Sicilia Libera circostanza che giustifica anche il tipo di confidenze, quasi di mero accenno, a lui fatte dal Tutino che, ad ogni buon conto, sapeva di potersi permettere la "confidenza" con CANNELLA proprio in ragione del rapporto qualificato che legava questi ai vertici del mandamento di Brancaccio.

TUTINO, sentito dalla Procura in data 7 maggio 2009, nell'ambito dell'attività di riscontro alle dichiarazioni di Gaspare SPATUZZA, ha ammesso i suoi rapporti con i GRAVIANO e con SPATUZZA, da ritenersi dato processuale acquisito nelle diverse sentenze che lo hanno visto imputato; negava tuttavia ogni suo coinvolgimento nella strage.

Sempre nell'ambito delle attività immediatamente avviate dal PM a riscontro delle dichiarazioni di SPATUZZA ed in considerazione delle opposte dichiarazioni rese da TUTINO, in data 29 ottobre 2009, il PM disponeva procedersi a confronto fra i due.

Dal complessivo tenore dell'atto istruttorio si evince la conferma dell'esistenza di uno stretto legame tra Spatuzza e Tutino e, a fronte della puntualità delle dichiarazioni di Spatuzza, Tutino ha mantenuto un atteggiamento di chiusura trincerandosi dietro una pretesa mancanza di ricordi, atteggiamento mantenuto anche nel successivo atto istruttorio del 9.12.2009 nel corso del quale ha cercato di sminuire i rapporti di frequentazione ventennale con Spatuzza, riconosciuti in precedenza, e la figura di Tullio Cannella.

La conferma della natura contraddittoria dell'atteggiamento assunto da Tutino si ricava anche dagli esiti delle intercettazioni - disposte dalla Procura - dei colloqui fruiti da TUTINO con i suoi familiari presso la casa circondariale di Novara, in occasione dei quali non solo aveva emblematicamente indicato SPATUZZA come "...quello che camminava con me...", ma, all'osservazione della moglie che gli faceva rilevare come "non fosse certo combinato bene" per le investigazioni scaturite dalla collaborazione di SPATUZZA, ribatteva "...no, non sono combinato bene, però non è che è facile che lui (cioè SPATUZZA) si può fottere a me...", aggiungendo che comunque "poteva immaginare" ciò che SPATUZZA aveva dichiarato sul



suo conto (cfr. registrazione del colloquio del 31.03.2009 fra TUTINO Vittorio, la moglie, LO CASCIO Rosaria, la figlia Maria Ambra, la madre GELFO Maria ed il fratello Antonino, riportata nella scheda predisposta dal Centro DIA di Caltanissetta su Vittorio TUTINO, trasmessa con nota del 6 aprile 2011).

Ma è la stessa storia criminale di SPATUZZA e TUTINO, quale emerge, ad esempio, dalla sentenza della Corte di Assise di Firenze sulle stragi del 1993 (cfr. sentenza n. 3/98 del 06.06.1998, con motivazione depositata il 21.07.1999) e più in generale dagli atti processuali, ad acclarare ulteriormente le verità di SPATUZZA e le bugie di TUTINO.

*Tutino era organicamente inserito nella cosca di Brancaccio fin dagli anni '80 ed ebbe un ruolo nelle stragi di Firenze; frequentava, a livello personale ("camminava" con loro, è stato detto), le persone rappresentative della realtà mafiosa di Brancaccio: Spatuzza, Giuliano, Grigoli, Di Filippo, Drago, i Graviano, ecc. (sulla collocazione di queste persone nel contesto mafioso palermitano hanno reso dichiarazioni più di venti collaboratori); insieme al fratello Marcello, era "vicinissimo" ai Graviano già negli anni '80. Era tanto vicino che ospitò il latitante Giuseppe Graviano a casa sua; si intestò, sempre negli anni '80, un'auto che veniva utilizzata da Giuseppe Graviano; sapeva in quale casa conduceva la latitanza Giuseppe Graviano; partecipava alle estorsioni in danno dei commercianti ed imprenditori della zona, fatte per ordine dei Graviano (sono state ricordate quelle in danno del mobilificio Saccone e del calzaturificio Cima, avvenute, come si è visto, nel 1988 e nel febbraio del 1990); assecondava i Graviano anche nei momenti di collera; curava gli aspetti economici ritirando i soldi per conto dei Graviano; con l'avanzare degli anni '90 entrò nel gruppo di fuoco di Brancaccio; insomma Tutino era uno degli uomini di punta della "squadra" di Brancaccio ed estremamente "vicino", prima e durante gli anni '90 ai fratelli Graviano. Dopo l'arresto di costoro passò alle dipendenze di Nino Mangano.*

Gli elementi in atti dunque consentono di delineare il ruolo di intraneo del Tutino che finisce per costituire ulteriore logico riscontro alle dichiarazioni di SPATUZZA circa la partecipazione di Vittorio TUTINO ad un segmento essenziale della strage di via Mariano D'Amelio: quella del furto dell'autobomba, delle targhe che vi furono apposte per dissimularne la presenza, dell'approntamento di strumenti essenziali per alimentare e collegare i micidiali dispositivi destinati a far brillare il materiale esplosivo, cioè le due batterie e l'antenna. Inoltre, il ruolo di partecipe alla fase preparatoria dell'attentato di Formello, enucleato dai Giudici di Firenze, è perfettamente in linea con il ruolo di TUTINO scolpito da SPATUZZA nelle sue dichiarazioni sulla strage in danno del dott. Borsellino e degli uomini della sua scorta.

L'epoca delle statuizioni dei Giudici di Firenze è ben lontana da quella della collaborazione di Gaspare SPATUZZA che da quei Giudici, come detto, venne pure condannato per tutte "le stragi del Continente"; ma la lettura di quei fatti operata dalla Corte di Assise presso il Tribunale di Firenze e quella delle precedenti stragi del 1992, non può che essere unica, unicità che viene ben spiegata anche da Gaspare SPATUZZA che ha riferito – come meglio esplicitato in altra parte del presente scritto – di un solo progetto stragista, anche se con diversi obiettivi.

Lo stesso SPATUZZA, in merito al ruolo di TUTINO per "le stragi del Continente", ne ha descritto le responsabilità con esemplare precisione, dando sostanzialmente conferma, come scritto dai Giudici fiorentini, che TUTINO aveva piena cognizione dell'intero programma stragista.

Quanto all'elemento soggettivo, non può scriminare la dichiarazione di SPATUZZA, circa la cognizione del Tutino dell'utilizzo che si sarebbe fatto della Fiat 126 sottratta a Pietrina VALENTI e delle targhe, laddove SPATUZZA riferisce di non aver detto niente al Tutino (*"TUTINO ... cosa sapeva?"* (cfr. dichiarazioni del 03.07.2008): *"io al TUTINO ... non ho detto niente"*) è verosimile ritenere che SPATUZZA, in linea con le regole di cosa nostra del "non chiedere" e "delle conoscenze per livelli di competenze" non abbia espressamente detto a Tutino a cosa fosse destinata la Fiat 126.

La consapevolezza che doveva essere utilizzata per un attentato si ricava sia dal tipo di incarico ricevuto da Giuseppe Graviano e Fifetto Cannella sia dall'essere stato avvertito di allontanarsi da Palermo il 19 luglio (cosa che fece recandosi a Campofelice).

Inoltre TUTINO, secondo le dichiarazioni di SPATUZZA, era stato avvertito da qualcuno di non passare da via D'Amelio e, durante la comune latitanza, aveva commentato negativamente con questi che, per "Capaci", a differenza di "via D'Amelio", non sapevano nulla *"quindi poteva incappare anche lì un nostro familiare ..."*;

Infine occorre ricordare che TUTINO (oltre che di occuparsi, insieme a SPATUZZA, come si è detto, del furto dell'auto e delle targhe) era stato incaricato di procurare due batterie ed un'antenna, strumenti essenziali per alimentare e collegare i micidiali dispositivi destinati a far brillare materiale esplosivo.

Sussiste dunque a carico di Tutino Vittorio un grave quadro indiziario idoneo a supportare un titolo cautelare.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a smaller, less distinct signature.

## COSTA Maurizio

Al Costa si contesta il reato di favoreggiamento aggravato per avere, in sede di escussione in qualità di persona giudicata in procedimento connesso/collegato in data 10 marzo 2009 e successivamente di persona sottoposta ad indagini per il reato di false informazioni al PM, reso dichiarazioni reticenti, fuorvianti e comunque mendaci in merito all'incarico che Spatuzza Gaspare sostiene di avergli affidato di riparare l'impianto frenante della Fiat 126 utilizzata poi come autobomba in via D'Amelio.

E ciò facendo al fine di aiutare i componenti della famiglia mafiosa di Brancaccio, e comunque cosa nostra, ad eludere le investigazioni.

Ancora per aver fornito immediata notizia dell'oggetto dell'interrogatorio a terzi soggetti gravitanti in ambienti vicini al mandamento Brancaccio.

Come già ampiamente esposto, dalle dichiarazioni rese da Spatuzza risulta che questi, dovendo procedere alla riparazione dei freni della FIAT 126 e di quant'altro, incaricò il Costa di eseguire i relativi lavori, sborsando la somma di denaro necessaria per l'acquisto dei materiali, portando il Costa nel magazzino sito in via S 81 ove fu eseguita la riparazione e raccomandando al predetto di *"tenere la questione chiusa"*.

Si è già evidenziato che lo SPATUZZA, a seguito di sopralluogo, ha individuato il magazzino di Corso dei Mille dove fu trasportata l'auto e dove vennero effettuate le riparazioni nei locali siti in una traversa corrispondente alla via S. 81 nr. 15.

Si è già altresì evidenziato che fondamentale riscontro alle dichiarazioni di SPATUZZA, circa l'incarico conferito a COSTA, sono le provalazioni di Agostino TROMBETTA, collaboratore di giustizia dall'aprile 1996, già legato a Gaspare SPATUZZA da rapporto di conoscenza risalente alla seconda metà degli anni '80 e poi, dagli inizi degli anni '90, inserito nel "gruppo" di Brancaccio alle dirette dipendenze dello stesso SPATUZZA.

Trombetta, nel riferire quanto appreso dallo stesso Costa, con il quale lavorava nell'autocarrozzeria, ha precisato che nel corso di un colloquio avuto col COSTA Maurizio questi gli disse *"mi ha chiamato Gaspare, sono andato al magazzino e c'è una 126, e ha voluto, mi ha dato 100.00 lire e mi ha fatto sistemare ... il fanale, i freni etc."*.

Questo particolare del pagamento della somma di centomila lire era stato riferito da SPATUZZA al PM nel contesto di un verbale di interrogatorio ancora segretato e pertanto l'incrocio tra i ricordi del TROMBETTA e dello SPATUZZA corrobora il positivo apprezzamento circa la affidabilità delle dichiarazioni dello SPATUZZA.

Le dichiarazioni rese da Spatuzza e da Trombetta sul punto, sono già state esaminate ed in questa sede è sufficiente riportarsi alle considerazioni già svolte sia nella parte relativa all'esame della fase esecutiva sia in quella relativa all'esame dei riscontri delle dichiarazioni del propalante.

Nell'ambito della programmata attività di riscontro alle provalazioni di Spatuzza il PM decideva di sentire COSTA Maurizio.

Il primo esame del Costa avveniva in data 14.11.2008 ed in quell'atto istruttorio egli assumeva la qualità di persona informata sui fatti; successivamente in data 10.3.2009 il PM, nella prima fase dell'incombente, gli attribuiva la qualità di persona giudicata di reato connesso/collegato; poi l'interrogatorio veniva interrotto ed alla ripresa Costa veniva interrogato quale persona sottoposta ad indagine in relazione al reato di cui all'art. 371 bis cp.

Preliminarmente, dal momento che il Costa veniva di fatto sentito sul contenuto delle dichiarazioni già rese a quella data da Spatuzza e in particolare su chi avesse effettuato la riparazione al sistema frenante della 126, soggetto indicato da Spatuzza nello stesso Costa, bisogna spendere qualche considerazione sulla veste che poteva assumere il predetto, potendosi prospettare in astratto la necessità che egli acquistasse, fin dal suo primo interrogatorio, la veste formale di indagato.

Il PM afferma plausibilmente di aver sentito il 14.11.2008 in sede di s.i.t. COSTA Maurizio quale persona che, *"ictu oculi, appariva estraneo ai fatti per cui si procede o ad ipotesi di reato connesse"*.

In tema di prova dichiarativa, secondo la giurisprudenza, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali quale sia la veste che il dichiarante deve assumere e stabilire, al di là del riscontro di indici formali quali l'avvenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni vengono rese.

In questa verifica il giudice dovrà tenere conto del fatto che l'iscrizione in qualità di indagato di un soggetto dipende da una valutazione di fatto ex ante, sulla base degli elementi esistenti al momento e non certo ex post.

Orbene, alla data del novembre 2008 il PM stava svolgendo un atto investigativo sulla base da un lato delle verità processualmente accertate nel corso dei giudizi celebratisi sulla strage di via d'Amelio, passate in giudicato e come tali, di certo, substrato conoscitivo solido proprio in quanto passate al vaglio di ben tre gradi di giudizio; d'altro canto le prime, anche se già ben delineate e circostanziate, dichiarazioni di Spatuzza imponevano una prudente attività di verifica.

La valutazione del PM circa la non compiuta configurabilità di una notizia criminis, in quel momento, a carico del Costa appare pertanto condivisibile.

Il Costa in sede di s.i.t., dopo aver preso atto delle dichiarazioni rese da Spatuzza sul suo conto, pur affermando di ben conoscere il predetto ed anche di aver svolto lavori di riparazione di autovetture per suo conto, aveva negato di aver effettuato la riparazione dei freni sulla 126 in questione.

Risentito in data 10.3.2009 in qualità di persona giudicata in procedimento connesso/collegato (e ciò in quanto risultava che il Costa aveva un precedente penale per 416 bis cp) egli aveva confermato le dichiarazioni rese in precedenza; questa circostanza portava il PM ad interrompere alle ore 10.35 il verbale ai sensi dell'art. 63 cpp a causa degli indizi di reità emersi a suo carico in relazione alla fattispecie di reato di cui all'art. 371 cp; il verbale veniva riaperto alle ore 10.54 ed il Costa, che aveva ormai assunto la veste di persona sottoposta ad indagini, dichiarava di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Orbene, sulla questione delle dichiarazioni "indizianti" evocate dall'art. 63 c.p.p., comma 2, la Cassazione ha precisato che sono tali quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale, non invece quelle attraverso le quali il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico in una determinata figura di reato quale il favoreggiamento personale, la calunnia o la falsa testimonianza ovvero nella specie quello di cui all'art. 371 bis cp.

Tali dichiarazioni infatti non devono essere equiparate a quelle provenienti dall'"indagato" e in quanto tali inutilizzabili.

L'art. 63 cit è norma di garanzia ispirata al principio *nemo tenetur se detegere*, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato, e non quella che debba ancora commettere il reato (Cass. Sez. 6, 31-3-2004 n. 21116).

Come è stato puntualizzato dalla giurisprudenza, d'altro canto, in base al principio di conservazione degli atti e della regola ad esso connessa del *tempus regit actum*, le dichiarazioni del soggetto che rivestiva ancora e soltanto lo "status" di persona informata sui fatti sono legittimamente utilizzabili, a nulla rilevando in contrario la circostanza che il dichiarante abbia successivamente assunto la condizione di indagato/imputato (Cass. Sez. n. 38261/2007)

Per consolidata giurisprudenza, in materia di dichiarazioni autoindizianti, sono dunque fatte salve quelle promananti da soggetti che solo successivamente abbiano acquisito la condizione di "indagati".

Le Sezioni Unite della Corte, nel ribadire – come già sopra evidenziato - che l'identificazione della condizione di indagato costituisce una *quaestio facti*, hanno richiamato, confermandola, la giurisprudenza che in base, al principio di conservazione degli atti e della regola ad esso connessa del *tempus regit actum*, ritiene non inficiati gli atti legittimamente compiuti nel precedente momento procedimentale, cioè nel momento in cui il soggetto, poi divenuto indagato/imputato, rivestiva ancora e soltanto lo status di persona informata sui fatti (sent. Tammaro 21.6.2000; sent. Chirivi, 1.7.97; sent. Cunetto, 19.11.97; Carbone, 6.11.96).

Ne deriva che le dichiarazioni rese dal Costa devono ritenersi pienamente utilizzabili ove si ritengano integranti la fattispecie di false informazioni al PM.

Orbene, posta tale premessa, appare non controvertibile il carattere mendace delle informazioni rilasciate dal Costa al PM.

Nessun dubbio può sussistere in ordine alla circostanza che COSTA abbia mentito, poiché, le dichiarazioni che lo riguardano rese da SPATUZZA hanno ricevuto riscontri di insuperabile rilievo probatorio nelle dichiarazioni rese da TROMBETTA (di cui si è detto in precedenza, con il particolare della somma di 100.000 lire sborsata da SPATUZZA per acquistare i ricambi dell'impianto frenante della Fiat 126) e negli esiti della consulenza tecnica disposta dal PM sulle ganasce della Fiat 126 utilizzata per la strage.

Se ne ricava che COSTA - ricevuta lettura delle dichiarazioni di SPATUZZA in merito al suo intervento sulla Fiat 126 utilizzata quale autobomba per la strage di via Mariano D'Amelio ed essendogli quindi nota la nuova e devastante collaborazione di Gaspare SPATUZZA - ha inteso offrire, in modo cosciente ed univoco, una versione non corrispondente al reale accadimento dei fatti.

COSTA ha preferito insistere nella sua versione dei fatti piuttosto che dire la verità.

Secondo il PM l'unica spiegazione di tale comportamento deve ricercarsi nella volontà di venire in soccorso alla associazione mafiosa smentendo il contenuto delle dichiarazioni di SPATUZZA, come risulterebbe da quell'ulteriore segmento di condotta che il PM ascrive all'indagato che sarebbe dimostrata dagli esiti delle intercettazioni tra COSTA e il nipote AIELLO, oltre che quelle tra il medesimo COSTA e Antonio MEGNA, nonché dall'espressione, captata in ambientale: " *questo a noi ci rovina,... Gasparino è pentito,... lo portarono là, a Trombetta, a Scarantino alla Dia* ", captate successivamente al suo interrogatorio che, già da sola, simbolicamente, finisce per sintetizzare la vera scelta di campo fatta da Maurizio COSTA.

Orbene, in punto di diritto occorre osservare quanto segue.

Sul tema dei rapporti tra falsa testimonianza o false dichiarazioni al pubblico ministero e favoreggiamento personale è intervenuta di recente la Suprema Corte con la sentenza n. 28 aprile 2011, n. 16558. Sintetizzando, si possono enucleare due orientamenti: uno, che sottolinea la diversità dei beni tutelati, rilevando che le norme di cui agli artt. 371 bis e 372 c.p. tendono a preservare la veridicità e completezza delle dichiarazioni, mentre il favoreggiamento tende a evitare intralci all'opera di investigazione degli organi inquirenti. Un altro orientamento invece, partendo dalla considerazione che le norme incriminatrici di cui agli artt. 371 bis e 378 c.p. disciplinano la stessa materia dal momento che tutelano entrambe il regolare svolgimento dell'attività investigativa, ravvisa un rapporto di specialità unilaterale per specificazione, perché alla norma generale dettata dall'art. 378 c.p. che prevede una fattispecie a condotta libera, se ne accosta un'altra che, tra le molteplici azioni potenzialmente idonee a pregiudicare il regolare sviluppo delle indagini, incrimina soltanto quella che si materializza in dichiarazioni false o reticenti rese al pubblico ministero (Cass., Sez. VI 12.10.1998 n. 13398, Forni, rv 212108).

Di recente la Corte costituzionale si è soffermata sull'argomento, osservando che le attività di indagine compiute dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero mediante l'assunzione delle sommarie informazioni rispettivamente previste dagli artt. 351 e 362 c.p.p. " *presentano una sostanziale omogeneità, in quanto appartengono alla fase procedimentale delle indagini preliminari. Pertanto, tra il delitto di false dichiarazioni rese al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo commesso con la condotta di false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria, si evidenzia una sostanziale omogeneità del bene protetto, che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli scopi propri nei quali le esigenze investigative e quelle di ricerca della verità si sommano, sicché gli artt. 378, 371 bis e 372 c.p. finiscono per presidiare ciascuno una fase distinta del procedimento e del processo, restando simmetricamente esclusa l'eventualità che la stessa condotta integri la violazione di più d'una di tali norme secondo lo schema del concorso formale di reati*" (sentenza n. 75/2009).

Pertanto, che si voglia assegnare alle norme in questione una distinta oggettività giuridica o che si preferisca accomunarle nella sostanziale omogeneità del bene protetto, il risultato è il medesimo, ossia la non applicazione dell'art. 378 c.p. in favore del reato previsto dall'art. 371 bis c.p..

Ma a questo punto si impone una disamina del campo di operatività della disposizione di cui all'art. 384 cp che, nella previsione del comma 1, opera peraltro sia rispetto alla fattispecie di cui all'art. 371 bis cp che rispetto a quella di cui all'art. 378 cp.

Secondo un primo più risalente e maggioritario orientamento di legittimità la causa esimente dettata dall'art. 384 co. 1 c.p. è definita con i caratteri propri dello stato di necessità, di cui è ritenuta -come detto- una semplice ipotesi speciale. Coerentemente si individuano, quali requisiti impliciti della fattispecie scriminante, nel silenzio della norma, l'evenienza che la situazione di pericolo di danno ("*nocumento*") personale o familiare dell'autore del favoreggiamento non sia stata dallo stesso "*volontariamente causata*" e che la stessa sia, altresì, "*proporzionata*" al suddetto pericolo; requisiti entrambi previsti, per l'appunto, dall'art. 54 c.p. (cfr. per tutte Cass. Sez. 6, 20.2.2009 n. 10654, Ranieri, rv. 243076).

Per il diverso orientamento, secondo cui l'art. 384 co. 1 c.p. integra una semplice causa di esclusione della colpevolezza basata sul principio di inesigibilità di contegni giuridici autolesivi, la scriminante diviene applicabile al favoreggiatore anche quando la situazione di pericolo per la libertà e l'onore, suoi o di un suo congiunto, sia stata da lui volontariamente prodotta. Rimane impregiudicata, quale elemento comune ai due illustrati indirizzi interpretativi, l'esigenza che, ai fini della operatività dell'esimente di cui all'art. 384 co. 1 c.p., la condotta favoreggiatrice scriminabile si ponga pur sempre in rapporto di diretta causalità rispetto alla situazione di pericolo di un "*nocumento*" per la libertà o l'onore del soggetto agente o di suoi congiunti e che tale situazione non sia altrimenti evitabile, giusta quanto recita ("*...grave e inevitabile nocumento...*") l'art. 384 co. 1 c.p. (cfr., *ex plurimis*: Cass. Sez. 6, 23.5.1995 n. 8632, Nizzola, rv. 202566; Cass. Sez. 2, 19.12.2007 n. 47481, Lo lacono, rv. 239263).

La più recente giurisprudenza di legittimità reputa di privilegiare la più estesa applicazione dell'esimente ex art. 384 c.p. derivante dall'orientamento che ravvisa nella stessa una causa soggettiva di esclusione della colpevolezza (Cass. 37398/2011 del 16.6.2011)

Peraltro, la Cassazione ha avuto modo di evidenziare che, quale che sia la natura giuridica riconoscibile -alla luce dei due descritti divergenti indirizzi- alla esimente in esame, il vero nodo o nucleo centrale delle problematiche che la stessa pone all'interprete giudiziario, non sempre tenuto presente dai due indirizzi, appare essere quello della valutazione degli interessi tutelabili che vengono posti in risalto dall'applicazione o meno della esimente.

Quando il legislatore con l'art. 384 co. 1 c.p. scrimina o comunque manda esente da responsabilità penale colui che commetta un fatto di favoreggiamento personale, perché ha agito anche per tutelare un proprio (o di un familiare) individuale interesse di libertà o di onore, ritiene di privilegiare tale secondo interesse rispetto a quello di prevenire il pericolo di sviamento dell'ordinato e corretto svolgersi dell'amministrazione della giustizia.

Ora, se la nozione di libertà tutelabile assunta dall'art. 384 co. 1 c.p. quale elemento discriminante la responsabilità penale del favoreggiatore deve essere recepita nella sua più lata interpretazione, includente ogni forma di manifestazione della libertà individuale, come sembra potersi desumere dalla lettera della legge (art. 384 c.p.) che non introduce alcuna particolare specificazione o selettività della categoria concettuale (libertà nella pienezza della sua accezione), non sembra del pari dubitabile che -quando tale libertà personale che il soggetto agente tutela, compiendo un favoreggiamento personale a beneficio di un terzo, sia rappresentata dall'esigenza di evitare una accusa penale, cioè un procedimento penale o soltanto delle

indagini penali nei propri confronti - l'interesse di libertà che egli persegue si immedesima, senza soluzione di continuità temporale e ideativa, nell'esercizio dell'inviolabile diritto di difesa; diritto e valore di rango costituzionale (art. 24 co. 2 Cost), al pari di quello incarnato dalla non fuorviata e "giusta" amministrazione della giustizia (artt. 111 e 112 Cost).

Se il diritto di difesa costituisce, dunque, il paradigma di apprezzamento del bene della libertà individuale che il favoreggiatore salvaguarda con la propria condotta antigiuridica (art. 378 c.p.), appare chiaro come divenga indifferente o non rilevante l'evenienza per cui la situazione di pericolo *in libertate* o -se si preferisce- lo stato di necessità, dotati di efficacia scriminante ex art. 384 c.p., possano trovare causa in un fatto accidentale, in un fatto altrui o anche nel fatto proprio e volontario del soggetto agente che realizzi una condotta di favoreggiamento personale.

In casi di questo genere, la situazione di pericolo o lo stato di necessità sono plasticamente delineati dal legittimo esercizio di un diritto del favoreggiatore, cioè dell'inviolabile esercizio del diritto di difesa, nella sua massima latitudine efficiente, esoprocedimentale (autodifesa atecnica) ed endoprocedimentale (cf. Cass. Sez.VI n. 37398/11).

Dovendosi, dunque, affermare- la prevalenza, ai fini dell'applicabilità della scriminante di cui all'art. 384 c.p., della garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, pur in presenza della produzione del pericolo di danno alla libertà riconducibile alla deliberata volontà dell'imputato, si deve valutare la posizione del Costa proprio nell'ottica processuale indicata con conseguente declaratoria di non punibilità dell'indagato, rispetto alla prospettata violazione dell'art. 378 cp ovvero 371 bis cp, ex art. 384 co. 1 c.p. con conseguente rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata nei confronti del medesimo.

Ripercorrendo l'iter di escussione del Costa non può non rilevarsi come nel verbale di s.i.t. allo stesso si chiedeva di confermare o meno l'assunto dello Spatuzza secondo cui sarebbe stato proprio il Costa ad eseguire le riparazioni alla 126 su incarico del primo.

Preso atto di quanto riferito da Spatuzza, Costa in entrambe le sedi ha dichiarato che quanto riferito da quest'ultimo è assolutamente falso, escludendo di aver mai fatto riparazioni su richiesta di Spatuzza sulla Fiat 126 ribadendo, inoltre, di aver sempre fatto riparazioni all'interno della sua officina e, solo in casi eccezionali, fuori .

Costa viene risentito in data 10.3.2011 quale, testualmente, "testimone assistito" ex art 197 bis cpp alle ore 10.35 e, in quella sede, ha confermato le dichiarazioni già rese in data 14.11.2008 a lui previamente rilette.

A questo punto il PM, ex art. 63 cpp, dando atto che emergevano indizi di reità a carico del Costa per il reato di cui all'art. 371 bis cp, interrompeva il verbale avvertendo il Costa che a seguito delle sue dichiarazioni avrebbero potuto svolgersi indagini nei suoi confronti e invitandolo a nominare un difensore di fiducia.

Alle ore 10.54 riprendeva l'escussione del Costa questa volta nella veste formale di persona sottoposta ad indagini che, a seguito degli avvertimenti di cui all'art. 64 cpp, dichiara di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Orbene, a parere di questo giudice le dichiarazioni del Costa sono state rese nell'esercizio del diritto di difesa, perché ove avesse ammesso di aver effettuato le riparazioni, non si sarebbe sottratto al pericolo di un procedimento penale.



L'operatività della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cp si ricava, a parere di questo giudice da una serie di elementi in atti.

In data 15.03.2009, alle ore 11,02 ( prog. nr. 196, nr. 235/09 R.Int. allegato nr.1 alla citata nota DIA del 29 giugno 2009), mentre Costa effettuava una telefonata, in attesa che il suo interlocutore rispondesse, veniva registrato in sottofondo un suo commento in dialetto siciliano che integralmente si riporta tradotto in Italiano: " *questo a noi ci rovina,... Gasparino è pentito,... lo portarono là, a Trombetta, a Scarantino alla Dia* ".

L'espressione, captata in ambientale pochi giorni dopo la sua nuova escussione in qualità, prima, di persona giudicata di reato connesso/collegato e, dopo, di persona sottoposta ad indagini avvenuta come si ricorderà il 10.3.2009, esprime la concreta preoccupazione del Costa di essere coinvolto, derivante dal nuovo scenario apertosi in conseguenza delle dichiarazioni rese da Gaspare SPATUZZA nel corso della sua collaborazione.

Ne deriva che al momento in cui il Costa ha reso le dichiarazioni che oggi gli si contestano non si poteva esigere dal medesimo che ammettesse la circostanza di aver riparato la FIAT 126 perché tale ammissione veniva percepita dal medesimo quale presupposto inevitabile di una iscrizione a suo carico e pertanto anche di un pericolo di grave nocumento.

L'azione dallo stesso posta in essere, ovvero la riparazione della Fiat 126, apparentemente neutra sotto il profilo soggettivo potrebbe assumere rilevanza se collegata a quanto emerge dagli elementi in atti, ovvero che Costa era soggetto a disposizione della famiglia proprio per le riparazioni ad autovetture rubate da utilizzare evidentemente per finalità illecite, e se inserita nel contesto della sua appartenenza mafiosa come risultante dalla sentenza del Gup di Palermo in atti che copre proprio il periodo in esame.

Nè vale, in senso contrario, mettendosi dalla parte dell'organo inquirente sostenere che il Costa non rischiava un procedimento a suo carico; difatti la prognosi deve essere effettuata ponendosi nell'ottica del dichiarante, e non del PM, con una verifica effettuata ex ante al momento in cui rende le dichiarazioni potenzialmente rilevanti, sotto il profilo della non esigibilità di una condotta diversa sulla base del timore, anche solo presunto od ipoetico, di essere sottoposto ad un procedimento penale.

Le dichiarazioni del Costa del resto riguardano direttamente un segmento di condotta ascrivibile solo a lui, sia pure in concorso con Spatuzza, potendosi in via residuale trarre dalle sue dichiarazioni un valore diverso da quello autoindiziante, e dunque probatoriamente eterorilevante, con riguardo al più generale tema della attendibilità estrinseca di Spatuzza che da tali dichiarazioni avrebbe ottenuto un primo crisma di fondatezza.

Ed invero, tale riflessione potrebbe assumere rilievo con riguardo a quel segmento della condotta ascritta al Costa, al quale viene contestato un ulteriore segmento di condotta di favoreggiamento personale consistente nell'aver fornito immediata notizia, non appena rientrato a Palermo da Caltanissetta, dell'oggetto dell'interrogatorio cui era stato sottoposto avanti la DDA a terzi soggetti gravitanti in ambienti vicino al mandamento di Brancaccio.

Gli elementi che dovrebbero supportare tale ulteriore condotta sono i seguenti.

In data 09.03.2009, dopo aver sostenuto il primo interrogatorio ed il confronto con TROMBETTA presso gli Uffici del Centro DIA di Caltanissetta, COSTA Maurizio faceva rientro a Palermo, unitamente alla moglie SARSERA Rosetta e ad AIELLO, a bordo della Lancia Musa condotta da quest'ultimo.

All'interno della autovettura era stata installata, nella stessa giornata, una microspia per effettuare l'intercettazione tra presenti (giusto decreto nr. 266/09 emesso da questa A.G. in data 09.03.2009 ) e quindi monitorare i movimenti e i possibili incontri di COSTA.

L'attività tecnica consentiva di accertare che COSTA, unitamente alla moglie, appena giunto in città, si era recato da tale "**Antonio**", per informarlo degli eventi della giornata, in particolare comunicandogli di aver incontrato TROMBETTA Agostino. Tale conversazione, tenuta all'esterno dell'autovettura, veniva captata a tratti dall'apparato di intercettazione installato all'interno del veicolo; ed infatti, dopo qualche istante dall'inizio del dialogo, si intuisce che gli interlocutori si erano allontanati dall'autovettura, non permettendo più di registrare il loro colloquio. Al ritorno nei pressi della macchina, si registravano nuovamente alcune battute all'indirizzo di TROMBETTA, in particolare da parte della SARSERA, che lo definiva "*cornuto e sbirro*" nonché da parte di **Antonio** che, con tono minaccioso, affermava "*diglielo a questo crasto di Trombetta che gli vogliamo bene, diglielo!*" (allegato nr.3 all'informativa della DIA di Caltanissetta del 29 giugno 2009).

Nella nota della DIA del 29 giugno 2009 si riscontra che "**Antonio**" si potrebbe identificare nel noto pregiudicato palermitano MEGNA Antonio, nato a Palermo il 21.07.1973, collegato a soggetti organici o contigui alla famiglia mafiosa di Brancaccio, tra cui proprio il COSTA Maurizio, in compagnia del quale risulta essere stato fermato durante dei controlli di Polizia. Tale ipotesi – per come si legge nella richiamata nota del Centro DIA di Caltanissetta – è suffragata "*sia dal fatto che personale della Squadra Mobile di Palermo, "già in possesso di un campione vocale di MEGNA Antonio, a seguito di un confronto con la voce del summenzionato "Antonio", registrata da questo Ufficio in data 09.03.2009, comunicava, per le vie brevi, che si trattava della stessa persona; sia dal fatto che la voce del summenzionato "Antonio" risulta essere uguale a quella di un altro omonimo con il quale COSTA Maurizio, così come rilevato dall'attività tecnica di intercettazione telefonica espletata da questo Centro a carico dello stesso, intrattiene numerosi contatti telefonici ed il cui numero di cellulare 346- 7606907 risulta intestato proprio a MEGNA Antonio, nato a Palermo il 21.07.1973, ivi residente in via Bernardino Verro nr.6"*".

Il contatto summenzionato non appare tuttavia univocamente sintomatico della condotta che si assume essere stata tenuta dal Costa dal momento che nessun dato è possibile ricavare circa il contenuto oggettivo della conversazione intercorsa tra il Costa ed il Megna e circa l'utilizzo che il Megna ne avrebbe fatto in funzione di vantaggio dell'organizzazione mafiosa.

Inoltre, occorre rilevare come anche ammettendo che il Costa abbia, in qualche modo, fornito precisa notizia dell'atto istruttorio e del suo esito al predetto dovrebbe dimostrarsi l'ulteriore passaggio delle informazioni in funzione di agevolazione di soggetti gravitanti in ambienti vicini al mandamento Brancaccio e dunque di elusione delle investigazioni; in ogni caso, non si sfuggirebbe all'operatività della esimente di cui all'art. 384 cp dal momento che, comunque verrebbero in rilievo le dichiarazioni rese dal Costa sulla condotta dallo stesso tenuta su incarico di Spatuzza e dunque, a prescindere dalla finalità di avvantaggiare altri rispetto a se

stesso, non potrebbe eliminarsi il pericolo e l'eventualità di un procedimento penale a carico del medesimo.

Al di là del fatto che tali dichiarazioni possano ritenersi o meno inequivocabilmente dirette a favorire l'organizzazione mafiosa e ad eludere le investigazioni condotte dagli organi inquirenti non può contestarsi che costituiscano tentativo di sottrarsi all'imminente pericolo di una inevitabile incriminazione nel reato presupposto, la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di Costa Maurizio non può, per quanto sopra esposto essera accolta.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned in the middle of a large, hand-drawn diagonal line that spans across the page.

## PULCI Calogero

L'esame della posizione di Pulci deve prendere le mosse da quello della posizione di Gaetano MURANA nell'ambito del processo Borsellino bis.

In quel giudizio il Murana veniva assolto in primo grado in ordine alla sua assunta partecipazione alla strage di via D'Amelio in quanto i giudici della Corte d'Assise di Caltanissetta ritenevano mancanti riscontri individualizzanti alle dichiarazioni di SCARANTINO Vincenzo, oggi qualificabili come false, in base alle quali Murana era presente, insieme a Cosimo Vernengo, alla riunione tenutasi presso la villa del CALASCIBETTA, dove erano rimasti all'esterno del salone; si erano attivato, assieme allo stesso SCARANTINO, per portare la Fiat 126 nel garage di Orofino il venerdì prima della strage; il VERNENGO era, altresì, presente, il sabato mattina, presso il bar Badalamenti al già menzionato incontro con i fratelli SCOTTO, nonché al caricamento dell'autobomba presso l'officina di OROFINO, all'interno della quale era entrato a bordo di un fuoristrada Suzuki Vitara di colore bianco e dove, all'esterno, vi era anche il MURANA impegnato, unitamente allo SCARANTINO, nell'attività di pattugliamento durante il caricamento dell'autobomba; il MURANA, infine, aveva partecipato al trasferimento dell'autobomba a piazza Leoni la mattina della domenica con la sua vettura Opel, come emerso dietro contestazione, con la sua 127 azzurra.

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta n. 5/02 del 18 marzo 2002 riformava la statuizione di primo grado, condannando Murana alla pena dell'ergastolo poiché giudicato colpevole del reato di strage a lui contestato (e degli ulteriori delitti connessi).

Nel giudizio d'appello veniva ammesso l'esame di Calogero PULCI - appartenente a cosa nostra della provincia di Caltanissetta e già autista personale ed uomo di fiducia del rappresentante provinciale MADONIA Giuseppe - il quale iniziava a collaborare con la giustizia proprio nei mesi successivi alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Le dichiarazioni rese dal PULCI sul conto del MURANA permettevano, ad avviso dei giudici di secondo grado, di acquisire quel riscontro individualizzante alla chiamata in correità di SCARANTINO Vincenzo che, invece, era stato ritenuto mancante in primo grado.

Il PULCI<sup>236</sup>, infatti, aveva riferito di un colloquio avuto nel carcere di Caltanissetta con lo stesso MURANA e l'episodio descritto dal PULCI, veniva giudicato dalla Corte d'Assise d'appello un'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato Murana ed in grado, pertanto, di offrire un adeguato riscontro alla narrazione degli eventi fornita dallo SCARANTINO circa il protagonismo dello stesso MURANA nell'esecuzione della strage.

Si riporta il testo dell'esame dibattimentale del Pulci all'udienza del 7 marzo 2001

**P.G. dott.ssa ROMEO: -**

*Senta, in questi suoi trasferimenti nelle carceri siciliane, dopo il suo arresto, ha avuto modo di incontrare uomini d'onore?*

**PULCI CALOGERO: -**

*Eh, di tutti i colori, di tutti i tipi, di tutte le razze e di tutti i paesi, anche no... anche gente della "Stidda", cioè quelli avversi.*

---

<sup>236</sup> Cfr. dichiarazioni rese da **PULCI Calogero** all'udienza del 7 marzo 2001 nell'ambito del secondo grado del procedimento c.d. "Borsellino bis", pag. 92 ss

- P.G. dott.ssa ROMEO:** - *Ha avuto occasione di incontrare uomini d'onore della zona del palermitano?*
- PULCI CALOGERO:** - *Molti.*
- P.G. dott.ssa ROMEO:** - *Di queste persone del palermitano che lei ha detto di avere incontrato, ha avuto occasione di incontrare quelle persone che ha incontrato a Bagheria o nel corso delle sue visite a Madonia?*
- PULCI CALOGERO:** - *Non tutte, ma alcune.*
- P.G. dott.ssa ROMEO:** - *Chi sono queste alcune di cui...?*
- PULCI CALOGERO:** - *Giacinto Scianna ho incontrato e Gaetano Murana, che ricordo in questo momento; posso omettere di ricordare qualche altro.*
- P.G. dott.ssa ROMEO:** - *Di...?*
- PULCI CALOGERO:** - *Che lei puo' sollecitarmi la me... la memoria.*
- P.G. dott.ssa ROMEO:** - *Gaetano Murana lei lo incontro' in quale carcere?*
- PULCI CALOGERO:** - *Nel carcere di Caltanissetta, che lui proveniva da Roma, dal G7; il G7 e' un reparto dove c'e' gente col 41 bis. Poiche' gli era stato revocato o quantomeno non rinnovato, perche' il decreto e' semestrale, venne a Caltanissetta perche' proprio aveva il processo dove era imputato per la strage di Via D'Amelio.*
- P.G. dott.ssa ROMEO:** - *Senta, lei riesce a collocare nel tempo questo vostro incontro con Murana?*
- PULCI CALOGERO:** - *Ma io lo colloco tra la fine dell'88 e gli inizi dell'89... eh, cioe', '98 - '99, mi scusi.*
- P.G. dott.ssa ROMEO:** - *Cioe' quando lei, sostanzialmente, ricorda che era rientrato a Caltanissetta...*
- PULCI CALOGERO:** - *Si', si'.*
- P.G. dott.ssa ROMEO:** - *... da Termini nonostante...*
- PULCI CALOGERO:** - *Si', si'.*
- P.G. dott.ssa ROMEO:** - *... quelle difficolta' di cui ha parlato un momento fa?*
- PULCI CALOGERO:** - *Si', si'. Sissignora, si'.*
- P.G. dott.ssa ROMEO:** - *Senta, e con Murana avete avuto occasione di discutere delle vostre... delle rispettive posizioni processuali?*
- PULCI CALOGERO:** - *La prima cosa che feci quando incontrai Murana, come e' mio carattere o vizio, come si puo' definire, poi ognuno lo definisce come meglio crede, io quando incontro una persona che conoscevo da fuori dentro il carcere faccio finta di non incontra... di non conoscerla, per vedere la reazione che fa.*
- Cosa che feci con Scianna e cosa che feci con Murana. Quando lo feci con Murana Murana si spavento' e ando' da Scianna, dici: "Ma che c'ho fatto io a Pulci, che non mi*

saluta, che non mi ha salutato?". Scianna dice: "Ma che ne so io, puo' essere che magari non si ricorda di te", dici: "Come non si ricorda di me? Ci siamo visti tante volte". Tra l'altro una volta ero rimasto in panne sull'autostrada, proprio mentre andavo da Madonia, e fui soccorso dallo stesso Murana; cioe', ci conoscevamo bene.

E allora si chiari', c'ho detto: "Sai, devi scusarmi, io non... sai con la testa da quando mi hanno sparato tanta... tanto bene non ci sto" ed e' finita la prima discussione.

Io volevo vedere la reazione, la reazione che aveva lui era spaventata, poi chiacchierando chiacchierando... perche' se siamo in un carcere di 416 bis si chiacchiera di come taglieggiare a Tizio, a Caio o di come abbiamo taglieggiato all'altro, di come abbiamo ammazzato a questo e a quello; se siamo in un carcere di collaboratori, dove ora io mi trovo, si parla: "Quello ha accusato a quello". Cioe' ogni status che ha un detenuto parla dell'oggetto perche' e' detenuto.

**PRESIDENTE: -** [Fuori microfono].

**PULCI CALOGERO: -** Come? Di che senso, dottore?

**Addetto alla registrazione: -** Presidente, al microfono per favore.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -** No, non si e' sentito veramente.

**PRESIDENTE: -** Fuori microfono: No, niente, vada avanti.

**PULCI CALOGERO: -** Comunque, a Murana chiacchierando chiacchierando lo rimproverai, ci dissi: "Ma che razza di gente siete? - dico - Come, vi fidate di un Scarantino del genere pi' iri a fare un travagliu cosi' delicato? Ma veramente scimuniti siti dducu a Palermo?" e lui mi disse, dici: "Ma Scarantino - dici - non c'entra niente, Scarantino solo ci ha procurato la macchina, quello che ha detto Scarantino gliel'hanno fatto dire gli sbirri".

Io non c'ho voluto dire niente per non mi litigare, ma mi fece... mi pose la domanda, poiche' io idiota non ci sono o almeno non mi ci sento, posso anche esserci ma io non me ne accorgo; ma scusa, gli sbirri non e' che ti possono raccontare una cosa che non sanno perche' Scarantino gliela racconta dettagliatamente? Gli sbirri possono avere l'idea di chi l'ha fatto, ma non del racconto, di come sono avvenute le cose.

Comunque, io ho tagliato e l'ho allontanato; lo salutavamo ed e' finita li' la storia con Murana.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -** Senta, lei ha detto un momento fa che vi trovavate al carcere insieme con Murana e con Scianna ha detto?

**PULCI CALOGERO: -** C'era anche Scianna.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -** E questo suo far finta di non ricordarselo e' stata una finta, insomma? Cosi' ha de...

**PULCI CALOGERO: -** Certo, io feci finta... anche con Scianna feci finta di non lo cono... con tutti faccio cosi', e' uno... come si dice, un mio metodo per vedere...

**P.G. dott.ssa ROMEO:** - *Si', ho capito.*

**PULCI CALOGERO:** - *... per vedere la reazione che fa l'altro. Tra l'altro Scianna parlo' anche a mio compare e intervenne mio compare a dire: "Ma cu..."*

**P.G. dott.ssa ROMEO:** - *Chi e' suo compare?*

**PULCI CALOGERO:** - *Panzarella Giuseppino. Dici: "Cummu, ti ricurdi, ni detti soccorso". Che io anche a mio compare facevo finta che non lo ricordavo; "Ti ricurdi - dici - arristammu ni l'autostrada a l'appedi e ni detti un passaggu cu' 'na Clio, 'na..." una macchinetta di quelle piccole ma veloci. Dicu: "Cumpa', veramente nun mi ricurdu, ma si mi lu sta dicinnu tu..."*

*Cioe', facevo l'indiano. Poi, entrando in confidenza, parlando: "Ti ricordi di 'mpare Nino? Ti ricurdi quannu ni vittimu...?", "Ah, scusami, mi devi scusare, sai io ho avuto il colpo in te..." ci siamo abbracciati, baciati e la storia e' finita li'.*

*Poi nasce il discorso ca ci dissi: "Ma che razza di genti siti? Come, iti a fari un travagliu del genere e vi purtati allo Scarantino di turno?"*

**P.G. dott.ssa ROMEO:** - *Senta, lei Scarantino... che ne sapeva lei di Scarantino?*

**PULCI CALOGERO:** - *E l'avevo sentito nelle cronache che aveva ritrattato, che veniva da morire dalle risate, che neanche sapeva parlare in italiano. Che... che era stato fatto uomo d'onore dal... dall'allora dirigente della D.I.G.O.S. o della Criminalpol dottor La Barbera arrivo' a dichiarare questo idiota.*

**PRESIDENTE:** - *Fuori microfono: A chi si riferisce?*

**PULCI CALOGERO:** - *A Scarantino.*

**P.G. dott.ssa ROMEO:** - *A Scarantino.*

**PULCI CALOGERO:** - *Dice... la dottoressa dice: "Lei di Scarantino come...?" E lo sentivo nelle cronache che era una cosa inutile, di fatti ci dissi... ci dissi a Murana: "Ma come vi siete portati un idiota del genere a fare un lavoro di una delicatezza di questo tipo?"*

*Dopo... e dici... giustamente la dottoressa dici: "Ma come lei lo conosceva a Scarantino?"; dalle cronache, perche' in quel periodo aveva ritrattato. Sentendolo ritrattare alla televisione che veni... che forse se facevano un film fregava anche a Toto' da... dalla comicita' che faceva Scarantino...*

**PRESIDENTE:** - *"Comicita'" quando? Quando ha ritrattato?*

**PULCI CALOGERO:** - *Quando ritrattava. Eh, se dice che lo fa uomo d'onore il dottore La Barbera di Palermo...*

**PRESIDENTE:** - *Quindi la comicita' era nella versione che dava Scarantino?*

**PULCI CALOGERO:** - *Che dava Scarantino nel giustificare la ritrattazione.*

*Allora c'ho detto... cioe', intendevo dire: "Talmente e' idiota questo che non sa neanche ritrattare; tanto e' idiota lui, ma*

siete piu' idiota voi che lo avete coinvolto, ve lo siete portati".  
Questo era il senso del rimprovero che io feci.

E lui come si giustifico' con me? Che non se lo portarono a fare la strage, ma che solo gli... gli fecero procurare la macchina, perche' era... era cognato di un uomo d'onore, che mi disse il nome, ma non me lo ricordo se si chiama Profeta... un altro era, non mi ricordo il nome, Orofino, Orobello; il nome me lo disse, ma non me lo ricordo, che era il cognato. Cioe' il cognato gli fece rubare la macchina, pero' della strage non sa niente. Ma ci dissi: "Ma cumu, fici 'na ricostruzione", questo ha fatto una ricostru... dici: "Gli sbirri gliela fecero fare" e io mi ste... non c'ho parlato piu', perche' poi dovevamo litigare. "Scusami, gli sbirri che ti fanno ricostruire, una cosa che non sanno?".

**P.G. dott.ssa ROMEO: -**

Va be', questo...

Senta, volevo invece capire un'altra cosa. Questi discorsi con Murana, che lei adesso ha riferito, sono stati oggetto di discussioni in una sola giornata, in varie giornate? Ci spieghi come sono avvenute queste...?

**PULCI CALOGERO: -**

No, il fatto che c'ho detto: "Che razza di gente siete, che vi siete messi con Scarantino?" e' durata una mezz'oretta all'ora d'aria, ma poi in generale ci vedevamo tutti i giorni.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -**

Ecco...

**PULCI CALOGERO: -**

Lui e' stato poco la', un paio di mesi credo.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -**

Ci spieghi come erano situate... come potevano avvenire i vostri incontri, a parte l'aria, che ha detto che la facevate...?

**PULCI CALOGERO: -**

A Caltanissetta ci sono quattro aree dove si va a passeggio, quattro aree che, che le posso dire, ognuna puo' essere all'incirca la meta' di questo... cosi' puo' essere, cioe' da qua ad arrivare la'; quattro aree di queste.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -**

Si'.

**PULCI CALOGERO: -**

Ogni area ci vanno mediamente dai dieci ai quindici persone, ma ci sono giornate che ce ne vanno due - tre, perche' c'e' chi va a scuola, c'e' chi lavora; e allora chi non fa niente va all'aria. Cioe', non e' che e' detto che all'aria ogni giorno ci sono venti persone.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -**

Si'.

**PULCI CALOGERO: -**

Ci sono giornate che all'aria non c'e' neanche uno, perche' ci sono i giorni dei colloqui e la gente non va all'aria, che si prepara la roba per andare al colloquio.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -**

Senta, e oltre a questi incontri nel periodo dell'aria avevate altre occasioni per chiacchierare con Murana?

**PULCI CALOGERO: -**

no, non ne avevamo, perche' Murana era piazzato in una cella da solo e cercava tramite me, perche' io mi sapevo destreggiare dentro il carcere e in un certo qual modo avevo una certa responsabilita' nei confronti dei detenuti a noi appartenenti, di poterlo fare mettere in compagnia.



*Fecimo dei tentativi con domandine, che la Signoria Vostra, Signor Presidente, puo' acquisire perche' sono documenti che l'Amministrazione non butta, c'e' l'archivio, puo' acquisire agli atti, per farlo mettere insieme a palermitani, prima pro... prima provammo con tutti, alla fine magari in una... cubicolo lo chiamiamo noi, che sarebbe cellette insieme a un altro. E non gli fu accordato, e' rimasto solo nella cella.*

*Mi sono interessato anche io, niente da fare...*

**P.G. dott.ssa ROMEO: -**

*Senta...*

**PULCI CALOGERO: -**

*... perche' aveva un ordine del D.A.P. che doveva stare solo, pero' avevamo due ore di aria la mattina, che lui le sfruttava, perche' essendo solo in cella... se siamo in due o in tre magari dici: "Oggi piove, all'aria non ci vado, facciamoci la briscola", ma essendo solo anche che piove va all'aria, qualche disgraziato per parlare lo trovera' sempre.*

**P.G. dott.ssa ROMEO: -**

*Senta, e queste altre persone di cui ha parlato un momento fa, che erano in questo stato di detenzione in quello stesso momento, e cioe' ha detto Scianna e Panzarella, il suo compare, dove si trovavano? Erano in isolamento, erano da soli?*

**PULCI CALOGERO: -**

*No, no, erano la' con noi nell'aria.*

**P.G. dott.ssa ROMEO: -**

*E li incontrava anche questi all'aria?*

**PULCI CALOGERO: -**

*Si', cu... poi Murana che su... Cioe', nei carceri succede questo, che anche lei puo' accertarlo tramite relazione della direzione, nei carceri succedono che si formano dei gruppi; in un carcere dove ci sono duecento persone trovera' dieci - quindici trapanesi o del trapanese, no trapanese...*

**P.G. dott.ssa ROMEO: -**

*Si'.*

**PULCI CALOGERO: -**

*... di Trapani, e allora formano un gruppo, si fanno la loro... il loro passeggio, la loro vita. Trovera' altri dieci - quindici del palermitano, idem come i trapanesi. Pero' quando c'e' un problema collettivo allora si... si riuniscono quattro - cinque, i piu' rappresentativi di ogni gruppo e si cerca di discutere che tipo di protesta attuare: lo sciopero della fame, non scendere all'aria e vice... e, diciamo, le cose che uno... o decidere di scrivere al Ministero firmando tutti; cioe' o... si decide un tipo di protesta.*

*Per esempio, per i palermitani decideva Scianna; per i trapanesi decideva uno che si chiamava... Aspetti, in questo momento non me lo ricordo come si chiama; c'ho scritto, che c'ho anche l'indirizzo, che ci tenevo la corrispondenza... Comunque...*

**P.G. dott.ssa ROMEO: -**

*Va be', si', poi se se lo ricorda...*

**PULCI CALOGERO: -**

*... cosi' funzionava, diciamo.*

*Questo... questo fatto che io le racconto lei lo puo' avere relazionato dal carcere, perche' il carcere... nel carcere mica c'e' gente ceca, queste cose le guarda.*

**P.G. dott.ssa ROMEO: -** Si'. Senta, quindi, il discorso iniziale era questo: Panzarella e Gargano erano...

**PULCI CALOGERO: -** No Gargano, e...

**P.G. dott.ssa ROMEO: -** E Scianna abbiamo detto.

**PULCI CALOGERO: -** ... e Scianna.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -** Erano detenuti insieme a lei, pero' non erano nella cella con lei in quel periodo, non eravate insieme.

**PULCI CALOGERO: -** No, Scianna eravamo... siamo stati de... codetenuti un bel periodo.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -** Nella stessa cella proprio?

**PULCI CALOGERO: -** Nella stessa cella.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -** Ed eravate codetenuti in questo periodo in cui c'era pure Panzarella e in cui c'era pure Murana?

**PULCI CALOGERO: -** Panzarella era... era detenuto sin dall'11 gennaio del '94 e credo che fino ad oggi e' ancora a Caltanissetta; percio' io lo trovai a Panzarella. Mentre Scianna viene arrestato con la operazione "Mafia e Appalti", dove arrestarono a Leone, a quelli di... a Cala' e all'altro... Nigrelli e un altro di Mussomeli; in tutto erano quattro i... "Mafia e Appalti" si chiamava l'operazione.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -** Si', si', ho capito perfettamente.

Oltre a questi contatti con Murana e a queste relazioni, diciamo, a questi discorsi non avete avuto altri discorsi con...?

**PULCI CALOGERO: -** Io con tutti chiacchieravo del piu' e del meno.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -** No, le ho chiesto con Murana.

**PULCI CALOGERO: -** No, no, con Murana sotto questo profilo l'ho rimproverato, poi parlavamo: "Ti ricordi lu cavaddu ca aviva lu zi' Nino..."

**P.G. dott.ssa ROMEO: -** Va bene.

**PULCI CALOGERO: -** Cioe' di fatti che... una volta che ci incontravamo spesso e in luoghi diversi si parlava di questi incontri e di questi luoghi.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -** Va bene.

**PULCI CALOGERO: -** Mi ha... ah, mi ha raccontato come stava a... a Roma, dove era allocato, che si incontrava con Madonia, che facevano l'aria insieme, perche' aveva il G7... aveva il 41 bis pure; che Madonia nella stessa cella era con Nino Gargano col 41 bis, a Roma; cioe', mi ha portato i saluti. Cioe', del piu' e del meno, non e' che siamo...

Tra l'altro non siamo dello stesso paese, che abbiamo da chiarire fatti e misfatti anche a livello di taglieggiamento o di spartizioni di denaro proveniente... illecito.

**P.G. dott.ssa ROMEO: -** Presidente, continua il collega con...

**P.G. dott. FAVI: -** Presidente, ritiene...?

**PRESIDENTE: -** Avete bisogno di pausa?

**P.G. dott. FAVI: -** Sì. Ecco, ritiene di concedere un po' di pausa a Pulci per farlo riposare?

**PRESIDENTE: -** Cinque minuti di pausa, vanno...?

**PULCI CALOGERO: -** Ma più che altro per prendermi le medicine; non so se sono arrivate già'.

**PRESIDENTE: -** Va bene. Cinque minuti di sospensione.

**PULCI CALOGERO: -** Grazie.

L'udienza viene sospesa e ripresa dopo una breve pausa.

**PRESIDENTE: -** Va bene, possiamo riprendere. Il dottor Favi, se vuole iniziare l'esame.

**P.G. dott. FAVI: -** Signor Pulci, proseguo io ora il suo esame. Senta, vorrei che lei tornasse con la mente nuovamente al colloquio, diciamo al discorso, al colloquio che lei ebbe con Murana, perché vorrei qualche maggiore dettaglio su questo colloquio.

In sostanza Murana che ruolo attribuiva a Scarantino?

**PULCI CALOGERO: -** In sostanza Murana a me mi disse, giustificandosi, perché io lo aggredii offendendolo, perché nel nostro gergo dirci a uno: "Ma che razza di gente siete?" e' come dirci sbirri, e dire sbirro a un uomo di "Cosa Nostra" e' la peggiore parola che uno ci può dire. Io invece di dirglielo così' chiaro, sbirro, gliela girai in un altro modo che lui lo capì, "Che razza di gente siete che vi siete portati a Scarantino, allo Scarantino di turno?". E lì lui cerco' di giustificare il ruolo marginale che ebbe lo Scarantino. In sostanza lui non e' che lo ha escluso che Ma... Scarantino abbia avuto un ruolo, lui lo esclude nel ruolo della strage materiale, ma lui giustificava dicendo che era il cognato che aveva partecipato alla strage, e che lui gli aveva procurato l'auto.

Perché lo Scarantino era, diciamo, ladro d'auto, cioè un ladro di polli, non era un uomo d'onore. A questa risposta io gli domandai: "Ma scusi, Scarantino che ha da un anno - o due che aveva, ora in questo momento con la testa tanto bene non ci sono - parlava e tutti i detenuti seguiamo la cronaca tra i giornali e la televisione, che raccontava minuziosamente i luoghi, la riunione, la casa di quello, la casa dell'altro; scusami, gli sbirri come gliela potevano fare una ricostruzione del genere se non sapevano neanche che doveva succedere l'omicidio Borsellino?". Cioè, questo io non glielo dissi, altrimenti non lo dovevo salutare più poi, cioè entravamo in una discussione che poi ci dovevamo litigare.

**P.G. dott. FAVI -** Va bene. Signor Pulci, senta, ma in definitiva l'atteggiamento di Murana era un atteggiamento di persona che si dichiarava estranea...

**AVV.SSA DI GREGORIO: -** Presidente, c'e' opposizione.

**P.G. dott. FAVI: -** ... a questo fatto...

**AVV.SSA DI GREGORIO: -** Presidente, chiedo scu...

**P.G. dott. FAVI: -** ... o era di persona che sostan...?

**PRESIDENTE: -** Un attimo.

**AVV.SSA DI GREGORIO: -** Posso formulare l'opposizione? Ritengo che con questa domanda si stiano chiedendo, chiedendo l'atteggiamento, al Pulci delle impressioni sull'atteggiamento e sul comporta... quindi l'interpretazione del comportamento. Ritengo che questo sia vietato.

**PRESIDENTE: -** Fuori microfono: Meno generico su questi...  
Interventi fuori microfono.

**PULCI CALOGERO: -** Mi scusi...

**P.G. dott. FAVI: -** Aspetti, aspetti...

**PULCI CALOGERO: -** ... mi scusi un attimo. Se il Presidente mi permette...

**P.G. dott. FAVI: -** Aspetti, Pulci, aspetti...

**PRESIDENTE -** Aspetti un attimo, Pulci, non l'ho ancora autorizzata a rispondere.

**P.G. dott. FAVI: -** ... dobbiamo riformulare la domanda.

**PRESIDENTE: -** Il Pubblico Ministero dovrebbe riformulare la domanda.

**P.G. dott. FAVI: -** Benissimo. Signor Pulci, che discorso esattamente le fece Murana?

**PULCI CALOGERO: -** Cioe', Murana mi disse che "il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna", "noi". Lui e' della Guadagna pure; non l'avevano fatto loro, "l'avevamo fatto noi" e Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126, quella che era, l'autovettura.  
Praticamente se lo da' il ruolo Murana...

**P.G. dott. FAVI: -** Va bene.

**PULCI CALOGERO: -** ... dicendomi: "L'abbiamo fatto noi della Guadagna".

**P.G. dott. FAVI: -** Benissimo, signor Pulci, un momento ancora. In sostanza Murana sosteneva che le dichiarazioni di Scarantino erano state suggerite dagli sbirri; ma dava giudizi sul contenuto di queste dichiarazioni? Diceva che gli sbirri gli avevano fatto dire cose false o cose vere?

**PULCI CALOGERO: -** Cioe', di... a me mi disse che gli sbirri gli fecero fare la ricostruzione del racconto di... di Scarantino; ma mi misi a ridere e tagliai, "Ma scusa, li sbirri cumu ti punnu ricostruire una cosa che non sanno?".  
Cioe', lui come si giustifico': "Quello che dice Scarantino e' vero, ma pero' gliel'hanno suggerito gli sbirri".

**P.G. dott. FAVI: -** Benissimo, era quello che volevo sentire.

**PULCI CALOGERO: -** Cioe', non dice: "Scarantino mente", "Scarantino dice il vero, pero' gliel'hanno suggerito gli sbirri" dice Murana a me.

**P.G. dott. FAVI: -** Benissimo.

- PULCI CALOGERO: -** E Murana a me mi dice: "Il lavoro l'abbiamo fatto noi della Guadagna".
- P.G. dott. FAVI -** Sì. Senta, una domanda su un punto specifico: Murana dichiarava che Scarantino era uomo d'onore o no?
- PULCI CALOGERO: -** No, su questo termine non ci siamo arrivati, non gliel'ho chiesto, perché c'ho detto: "Che razza di gente vi portate?"; poi, che fa, gli chiedo: "E' un uomo d'onore"? Quando lui tra l'altro dice che ha fatto il favore al cognato, ma che e' il cognato l'uomo d'onore.
- P.G. dott. FAVI: -** Benissimo. Ora, senta, cambiamo argomento.

L'apporto fornito da Scarantino all'accertamento di fatti e responsabilità di quei gravissimi fatti nuovamente all'attenzione degli organi inquirenti è oggi messo fondatamente in dubbio dalla sopravvenuta collaborazione di Spatuzza, che incide sulla tenuta delle affermazioni di responsabilità in ordine alla strage di via D'Amelio oggetto delle sentenze pronunciate all'esito dei giudizi svolti e che ha costituito fondamento della richiesta di revisione avanzata dalla Procura Generale di Caltanissetta in relazione alla posizione di alcuni dei soggetti condannati in quei giudizi tra cui Gaetano Murana.

Il Murana, come altri coimputati, era stato tratto a giudizio anche per il reato associativo e la sua organicità alla famiglia della Guadagna era stata accertata sulla base del contributo fornito da Vincenzo SCARANTINO (che lo aveva indicato come uomo d'onore, ritualmente affiliato) e da DRAGO Giovanni, alle cui dichiarazioni si erano aggiunti alcuni elementi<sup>237</sup> che la stessa Corte d'Assise di Caltanissetta reputava inidonei ad assurgere, da soli, a fonti di prova, anche se ulteriormente dimostrativi *"della frequentazione da parte del Murana degli ambienti della Guadagna e dei personaggi appartenenti alla criminalità organizzata di quella zona ed hanno perciò ulteriormente corroborato l'accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine all'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo I)"*.

Sul punto merita rilevare che anche Fabio TRANCHINA ha reso dichiarazioni sul conto del MURANA, allorché ha riferito di aver accompagnato in almeno tre occasioni, nei primi mesi del 1992, Giuseppe GRAVIANO in un villino tra Casteldaccia, Trabia e Bagheria ad incontri con Pietro AGLIERI, che giunse sui luoghi preceduto proprio dal MURANA a bordo di una Opel Corsa di colore nero.

Il collaboratore ha mostrato di ricordare esattamente l'identità del MURANA perché questi, in occasione di uno dei descritti appuntamenti, si complimentò col GRAVIANO per le scarpe

<sup>237</sup> Cfr. *sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta n. 2/99 del 13 febbraio 1999, pag. 764-765:*

*"In primo luogo il teste D'Antoni Marcello ha riferito di un'intercettazione effettuata il 4.10.1995 all'interno del carcere di Pianosa, durante la quale il Murana ha chiesto al padre notizie della moglie del pentito riferendosi a Scarantino, nonchè notizie del suo padrino, che da accertamenti compiuti è risultato essere Pietro Aglieri.*

*Il teste dott. Bo Mario ha riferito di controlli di Polizia: il 15.5.1985 insieme a Gambino Antonino, il 25.9.1986 insieme a La Mattina Giuseppe e poi in compagnia di Profeta Salvatore a piazza Buccheri, il 28.3.1989 insieme a Contorno Giuseppe ; inoltre ha riferito di un arresto il 21.1.1988 da parte dei Carabinieri di Lupara, provincia di Campobasso, per avere favorito l'allontanamento dal comune dove era sottoposto al soggiorno obbligato Profeta Salvatore.*

che indossava e successivamente il capomafia di Brancaccio incaricò proprio Fabio TRANCHINA di comprarne un paio uguale da regalare al mafioso della Guadagna<sup>238</sup>.

<sup>238</sup> Cfr., verbale di interrogatorio di TRANCHINA Fabio del 22 aprile 2011

TRANCHINA FABIO: ... avevo preso degli appunti, ho dimenticato a dire, ehm, in riferimento al fatto degli appuntamenti che mi chiedevate voi, ehm, nei periodi antecedenti alle Stragi, io, ehm, mi so..., mi è ritornato in mente, ehm, cioè, di alcuni appuntamenti che non se ne è parlato assolutamente, ehm, e quindi, intendo, \ \ mi ricordo che, ehm, nei primi mesi del '92, quindi, quando dico i primi mesi del '92, quindi, intendiamo da febbraio in poi, io mi ricordo che giuse..., accompagnai Giuseppe Graviano in un, ehm, una località che in questo momento non sono in grado di dire con esattezza, comunque tra Casteldaccia, Bagheria, Trabia, (INCOMPRESIBILE), diciamo, nella stra..., sulla Strada Statale, questo lo ricordo benissimo, in un villino, che lui in questo villino, almeno, almeno per tre volte lo accompagnai si incontrò con, ehm, ehm, Pietro Aglieri. Pietro Aglieri, mi ricordo che si accompagnava a quei tempi con un certo Gaetano Murana, o Morana, non mi ricordo il cognome con esattezza, ehm, uhm, diciamo di Gaetano Murana, me lo ricordo benissimo, perché un giorno, guardando i piedi a Giuseppe, disse, che sono belle queste scarpe, Giuseppe indossava un paio di Tods, e infatti lui mi mandò da, credo da Napoleon, a quei tempi ad acquistarlo, ehm, credo che, ehm, \ \ sì, proprio da Napoleon, se ricordo bene, perché forse è lui, il, il rivenditore, li comprai, li diedi a Giuseppe, e poi ha provveduto lui a, per quanto riguarda, Pietro Aglieri, io non lo conosco personalmente, però, mi ricordo benissimo, le macchina, con le quali si accompagnavano, era, ehm, Murana aveva una Opel Corsa nera, i vecchio modello, Pietro Aglieri, stava in una macchina dietro, con, ehm, al..., con un'altra persona, credo fosse l'Autista, ed avevano una Lancia Thema, ehm, credo color champagne, grosso mo..., o beige, champagne, diciamo, questo, io non ebbi modo, né di averlo presentato, né di vederlo così, lo vidi dal vetro della macchina, e poi l'ho riconobbi, chiaramente, quando, \ \ a differenza di Murana, che lo vidi, ehm, ci sa..., ci salutammo, magari, poi, con Pietro Aglieri, non ho avuto neanche, né l'ho avuto presentato, né l'ho visto, così, come sto vedendo in questo momento voi ...

PROC. SERGIO LARI: Sì, sì, sì.

TRANCHINA FABIO: Ma, l'ho visto, ehm, dentro la macchina, poi lo riconobbi benissimo quando fu arrestato, io fui, ehm, cioè ero in Carcere, vidi le immagini ...

PROC. SERGIO LARI: Ma, lei come lo faceva a sapere che quella persona si chiamava Pietro Aglieri?

TRANCHINA FABIO: Perché poi quando l'ho visto in televisione ...

PROC. SERGIO LARI: Ah, ecco.

TRANCHINA FABIO: ... ho capito benissimo, che era lui.

PROC. SERGIO LARI: Quindi, sul momento non lo sapeva, ma l'ha ricostruito dopo.

TRANCHINA FABIO: Non lo sapevo, perché ripeto, sempre, per la teoria da lui usata, teoria, poi pratica, usata di non dire chi erano le persone.

PROC. SERGIO LARI: Questo villino può essere che era a Campo Felice di Roccella?

TRANCHINA FABIO: Campo Felice di Roccella, \ \ no.

PROC. SERGIO LARI: No?

TRANCHINA FABIO: Siamo nella zona, tra Casteldaccia, Bagheria, Trabia, è proprio sulla Strada Statale, io mi ricordo che, si vedeva una parte bianca, tutta bianca, c'era una stradina sterrata, che si ...

(LE VOCI DEGLI INTERLOCUTORI SI SOVRAPPONGONO

Orbene, come già accennato le dichiarazioni rese da Calogero PULCI alle udienze del 7 e 14 marzo 2001 nell'ambito del giudizio d'appello del c.d. "*Borsellino bis*" avevano costituito l'elemento di riscontro individualizzante alla chiamata in correità dello SCARANTINO in ordine alla strage di via D'Amelio in riferimento alla posizione di *Tanino* MURANA.

Il contenuto specifico delle prodezze del PULCI riguarda le confidenze ricevute dal MURANA circa il protagonismo dello SCARANTINO in ordine al furto dell'autovettura su incarico del cognato PROFETA Salvatore ed in relazione ad uno specifico segmento dell'esecuzione dell'attentato (quello appunto volto al reperimento ed approntamento dell'autobomba) che il MURANA, sempre a dire del PULCI, rivendicò come gestito dalla famiglia della Guadagna, così confessando la propria responsabilità in ordine alla strage.

Gli eventi narrati dal PULCI si riferiscono proprio a quel segmento che oggi viene ricostruito grazie alle dichiarazioni dello SPATUZZA, risultando perfettamente sovrapponibili alla ricostruzione degli accadimenti che aveva fornito lo SCARANTINO, confermata proprio dalle prodezze del PULCI.

La ricostruzione alternativa fornita dallo SPATUZZA rispetto agli eventi narrati da Scarantino non può non avere influenza sulla valutazione delle dichiarazioni rese dal PULCI.

Alla luce della ritenuta attendibilità dello Spatuzza, deve affermarsi che le dichiarazioni rese dal Pulci non corrispondono a verità e dunque devono qualificarsi come mendaci.

Nella ricostruzione dei fatti fornita oggi da Gaspare Spatuzza, e in particolare quanto al reperimento della 126 ed al suo spostamento, Murana non riveste alcun ruolo né avrebbe potuto rivestirlo attesa l'estraneità a tale segmento della famiglia di Santa Maria del Gesù.

In tale contesto non si spiega come Murana avrebbe potuto confidare al PULCI che "*il lavoro lo avevamo fatto noi della Guadagna*" e che "*Scarantino aveva avuto solo il ruolo tramite il cognato di fornire la Fiat 126, quella che era, l'autovettura*", se non nell'ottica della falsità di quanto riferito dallo stesso Pulci.

Anche ammettendo che MURANA sia stato partecipe della strage di via D'Amelio in relazione a qualche fase della stessa di cui ancora non si conoscono gli esatti termini o, ancora, sia venuto a conoscenza di particolari della strage, egli avrebbe dovuto ben sapere che la famiglia cui apparteneva (quella di Santa Maria del Gesù) non aveva avuto alcun ruolo nel furto della auto della VALENTI Pietrina, gestito interamente, come sappiamo oggi grazie al contributo dello SPATUZZA, da uomini d'onore del mandamento di Brancaccio.

E dunque, anche sotto questo profilo, pur ammettendo che Murana possa aver fatto qualche confidenza al Pulci, il contenuto di tale confidenza rivela la sua falsità e sarebbe illogico ritenere che Murana abbia consapevolmente voluto fornire al Pulci informazioni false esponendosi, così, al rischio di una condanna, rischio poi concretizzatosi

---

TRANCHINA FABIO:

RENDENDO INCOMPRESIBILE QUESTO PASSO DELLA CONVERSAZIONE)

... accedeva da un cancello scuro, io mi limitavo soltanto a portarlo davanti len..., cioè, da, dentro il villino non sono entrato, però, sono entrato nella stradella, lui è sceso, e io restavo tutto il tempo lì a fare avanti e indietro ...

Ed allora, al fine di individuare utili elementi di valutazione occorre esaminare la figura di Pulci il cui percorso di collaborazione intrapreso con l'AG è stato caratterizzato da vicende travagliate che hanno visto da un lato il riconoscimento della sua attendibilità e dall'altro anche la proposta di revoca del programma di protezione.

Nel mese di novembre del 1999 il PULCI, tratto in arresto nel giugno del 1994 a Grenoble (e successivamente estradato nel nostro paese), manifestava l'intenzione di collaborare con l'A.G. ed iniziava a rendere alcune dichiarazioni tra le quali, appunto, quelle che hanno formato oggetto dell'esame dibattimentale reso nell'appello del "Borsellino bis" così dando luogo, ad avviso del PM, alla consumazione del reato che gli viene contestato nell'ambito dell'odierno procedimento.

In data 15 aprile 2000 veniva chiesta – doverosamente in quella fase - l'applicazione delle misure urgenti di protezione nei confronti del PULCI, in virtù del contributo che quest'ultimo avrebbe potuto offrire agli inquirenti in considerazione del ruolo di primissimo piano che da anni le pregresse acquisizioni processuali consentivano di attribuire a Calogero PULCI. Il PM in quella sede esprimeva una riserva *"in attesa delle indagini preliminari che consentano a questo Ufficio di formulare un compiuto giudizio sulla genuinità complessiva delle dichiarazioni rese"*. Riserva che già in quella sede veniva legata alle *"dichiarazioni spontanee in ordine all'omicidio di Filippo CIANCI – vicenda per la quale egli è stato condannato alla pena dell'ergastolo dalla Corte d'Assise di Caltanissetta e in relazione alla quale è in corso tuttora il dibattimento innanzi al Giudice di Appello: dichiarazioni con le quali egli ha rappresentato la totale estraneità ai fatti ed in relazione alle quali vi sono in corso indagini preliminari"*.

Con successive note del 12 ottobre 2000 e 13 novembre 2000, la Procura manteneva la propria riserva in ordine alle dichiarazioni del PULCI motivata dalle *"reticenze e difficoltà manifestate dal PULCI all'inizio della collaborazione, causate da problemi personali"*.

Tuttavia, in data 20 febbraio 2001 la riserva in esame veniva sciolta con una nota nella quale si comunicava di aver accertato che la quantità di informazioni rilasciate dal PULCI aveva come unico obiettivo quello di depistare le indagini su cosa nostra, favorendo in particolare alcune correnti della predetta organizzazione.

Le determinazioni assunte dalla Procura nei confronti del PULCI costituivano il frutto di un'attività di indagine svolta nei suoi confronti che, in data 24 febbraio 2001 (su richiesta avanzata il 22 febbraio 2001), determinavano il G.I.P presso il Tribunale di Caltanissetta ad emettere ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Anche in questo caso si accertava che il PULCI aveva reso dichiarazioni mendaci in ordine al tentato omicidio perpetrato nei suoi confronti (avvenuto il 15.6.1991) ed all'omicidio di CIANCI Filippo (il 13.7.1991), delitti tra loro strettamente connessi (in quanto costituenti diversi momenti in cui si era concretizzata, in territorio di Sommatino, la guerra in atto, a partire dalla fine degli anni'80, tra *cosa nostra* e *stidda*) ed i cui moventi, mandanti ed esecutori materiali era stato possibile ricostruire sulla scorta delle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia (DOMINANTE Salvatore, VELLA Orazio, IANNI' Simon, CALAFATO Giovanni, BENVENUTO Giuseppe, RIGGIO Calogero – in relazione al tentato omicidio del PULCI - LICATA Calogero, MESSINA Pasquale, RINALDI Calogero, TRUBIA Giuseppe), dichiarazioni rispetto alle quali quelle rese dal PULCI si ponevano in insanabile contrasto. Si evidenziava, in particolare, come fossero stati acquisiti oggettivi elementi di prova che dimostravano come il PULCI fosse animato dalla volontà *"di depistare le indagini"*





*riguardanti quei delitti di mafia che avessero potuto coinvolgere in qualche modo persone a lui vicine”; ed a tal proposito venivano citate le dichiarazioni di GIUGA “(iniziale complice del PULCI trattandosi di personaggio incaricato dal predetto di fargli sponda con le sue propalazioni, al fine di avvalorarne l’attendibilità)”, il quale aveva ammesso che “per la sua falsa collaborazione il Pulci gli aveva offerto un miliardo”, nonché le dichiarazioni rese da TRUBIA Giuseppe che, in data 29.1.2001, aveva esplicitamente denunciato “l’esistenza di un preciso disegno del Pulci, finalizzato a screditare il Messina Pasquale (il Trubia sarebbe stato contattato dal predetto, il quale gli avrebbe chiesto il favore di confermare la sua versione dei fatti, diretta ad avvalorare la tesi secondo la quale il Messina sarebbe stato un mentitore)”.*

Il GIP evidenziava infine il contenuto delle trascrizioni relative ad un colloquio avvenuto il 28.2.2000 tra lo stesso PULCI e lo zio SCIABARRASI Francesco, dal quale emergeva *“chiaramente come l’obiettivo principale avuto di mira all’epoca dal citato pseudo collaborante ... sia stato esclusivamente quello di salvare il padre (il quale era, al momento della collaborazione del PULCI, imputato per l’omicidio CIANCI n.d.r.) dalla condanna all’ergastolo”* ma anche di *“destabilizzare i principali uffici requirenti siciliani ed a minare la credibilità dell’istituto stesso del pentitismo”.*

Gli elementi su cui si fondava un simile giudizio erano tratti dalle dichiarazioni rese da soggetti che erano stati ristretti assieme al PULCI successivamente all’inizio della sua collaborazione e che – prescindendo per un momento dal contenuto più strettamente inerente al procedimento nell’ambito del quale il PULCI era indagato – occorre in ogni caso richiamare in relazione ad alcuni passaggi che assumono, in questa sede, indubbia rilevanza.

Ed invero IACOBAZZI Paolo, in data 12.6.2001, testualmente dichiarava:

*“Rispondendo alle sue domande, non ho mai constatato personalmente il tentativo di Calogero PULCI di acquisire dati sulle vicende giudiziarie delle altre persone qui detenute; viceversa le segnalo che in diverse occasioni ho colto Calogero PULCI nel mentre ritagliava articoli di stampa relativi a vicende giudiziarie dai quali traeva degli appunti”* ed ancora *“ ... le segnalo un altro episodio, allorquando – nel mentre lo provocavo in ordine alla genuinità delle sue rivelazioni sul tema delle stragi – gli rappresentai che forse le aveva lette da libri e giornali: fu in questo contesto che, a sua domanda, puntualizzai che avevo un libro intitolato “strettamente riservato”, che investiva questi temi. Immediatamente mi chiese di prestarglielo, richiesta che io non soddisfai”.*

Sul punto si considerino ancora le dichiarazioni rese da D’AMICO Massimo (il 15.2.2001) *“tenga presente, sempre a titolo esemplificativo, che PULCI è spessissimo intento alla lettura di quotidiani, dai quali ritaglia frequentemente degli articoli, elaborando poi dei suoi appunti personali. Emblematica ancora è la vicenda della richiesta avanzata da Calogero PULCI a Paolo IACOBAZZI di un libro, intitolato “strettamente riservato”, che investiva il tema delle stragi del ’92 e che, sempre a dire del PULCI, poteva essere “fonte di spunti”, così come quelle rese da TRUBIA Giuseppe (il 16.2.2001) “rispondendo alle sue domande, le rappresento che in numerose occasioni Calogero PULCI ha cercato di acquisire dati in ordine alle mie vicende processuali, evidentemente al fine di accrescere il suo bagaglio di conoscenze giudiziarie ed accreditarsi con l’A.G.. Analogo comportamento il PULCI ha avuto nei confronti delle altre persone qui detenute, quali Totuccio CONTORNO, Giulio DI NATALE e Vincenzo BRUSCA. Inoltre, PULCI era solito ritagliare articoli di quotidiani relativi a vicende giudiziarie sulla base dei quali poi annotava degli appunti”.*

In merito alle accuse che gli venivano formulate il PULCI, già in sede di interrogatorio di garanzia, così come nei successivi atti istruttori compiuti innanzi al Pubblico Ministero (6 marzo 2001, 7 giugno 2001 ed 8 giugno 2001) dichiarava, per un verso ed in relazione alle dichiarazioni che avevano reso nei suoi confronti IACOBAZZI, D'AMICO e (sia pure in misura minore) LEONE, di essere vittima di una "tragedia" orchestrata in suo danno, sostenendo l'assoluta falsità di quanto costoro avevano affermato e, comunque, di non essere mai entrato con gli stessi nello specifico delle vicende – anche relative alle stragi del 1992 ed alle asserite connessioni con ambienti politici – che stava riferendo alle Procure interessate e, men che meno, di aver mai avuto intenti volti a minare il complessivo fenomeno delle collaborazioni con la giustizia. Dall'altro lato, in riferimento al tentativo, che pure gli veniva contestato, di depistare le indagini (in special modo in riferimento al tentato omicidio perpetrato nei suoi confronti ed all'omicidio di Filippo CIANCI) al fine di favorire anche suoi prossimi congiunti (in particolare il padre Marco, che era proprio imputato in relazione all'omicidio CIANCI), il PULCI ribadiva con forza la propria estraneità e quella del di lui padre ai fatti *de quibus*, per i quali, a suo dire, egli era stato costretto, in appello, a concordare la pena ad anni ventuno di reclusione pur se innocente (avendo valutato che con gli elementi di prova a suo carico sarebbe comunque andato incontro ad una condanna all'ergastolo) ed in relazione ai quali sosteneva come la Procura di Caltanissetta fosse stata "raggirata" da due "idioti" (LICATA Calogero e GIUGA Giuseppe, due delle fonti dichiarative che lo accusavano per l'omicidio del CIANCI)<sup>239</sup>.

Il PULCI sosteneva anche, in sede di interrogatorio di garanzia del 2.3.2001, di aver attraversato una prima fase critica della sua collaborazione, avendo avuto problemi con la moglie che non intendeva condividere la sua scelta di recidere con il suo passato criminale, fase che aveva poi superato nel settembre del 2000 (allorché la moglie aveva mostrato di seguirlo nella strada intrapresa), iniziando a rendere dichiarazioni "a trecentosessantagradi" e, dunque, in maniera completa<sup>240</sup>.

---

<sup>239</sup> Cfr. verbale di interrogatorio reso da **Calogero PULCI in data 7 giugno 2001**:

**Dott. LEOPARDI:** *...le faccio questa domanda, che le potrà sembrare banale, gli e la devo fare, per caso anche l'omicidio CIANCI ?*

**PULCI Calogero:** *L'omicidio CIANCI io, come le ho detto pocansi, ho concordato la pena da persona estranea, però l'omicidio CIANCI, il giorno che lo prenderemo dalla testa, lei si renderà conto che la Procura di Caltanissetta, da due idioti, è stata presa, raggirata, da LICATA Calogero e da GIUGA Giuseppe, entrambi responsabili o corresponsabili dell'omicidio CIANCI...*

**Dott. LEOPARDI:** *...allora a questo mi pare doveroso anche farle questa domanda...*

**PULCI Calogero:** *...certo...*

**Dott. LEOPARDI:** *...anche per quanto riguarda il coinvolgimento di suo padre ?*

**PULCI Calogero:** *Mio padre è. Non è che è estraneo all'omicidio CIANCI, è estraneo anche all'associazione che è stata contattata...*

<sup>240</sup> Cfr. a tal proposito la trascrizione dell'interrogatorio di garanzia del 2.3.2001 reso al GIP del tribunale di Caltanissetta a seguito dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 24 febbraio 2001 nell'ambito del procedimento n. 1226/99 R.G.N.R. Mod. 21.

---

Cfr. anche l'esame dibattimentale reso dal PULCI in data 14 marzo 2001 innanzi alla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta nell'ambito del c.d. "Borsellino bis", pag. 45 ss.

**PULCI CALOGERO: -** *Le debbo dire: in un primo momento non era pieno, perche' avevo problemi con mia moglie, che non mi voleva seguire. Poi il 5 ed il 6 di settembre del 2000 ho avuto un colloquio con mia moglie ed i miei figli, che sono un po' grandetti, nel carcere di Rebibbia nuovo complesso e mi ha detto che mi seguiva. Ho fatto modello 13, ho chiamato la Procura di Caltanissetta e il 13 settembre e' venuto il dottor Condorelli. In quella circostanza gli ho spiegato che intendevo collaborare a trecentosessanta gradi, proprio perche' mia moglie ed i miei figli mi seguivano. Poiche' io parlavo di cose pesanti e temevo che potevano fare ritorsioni nei confronti dei miei figli e invece le ritorsioni le stanno facendo nei miei confronti...*

**PRESIDENTE: -** *Chi sta facendo ritorsioni nei suoi confronti?*

**PULCI CALOGERO: -** *Ora ci arriviamo. Allora, cosa e' successo? Ho parlato con il dottor Condorelli in presenza del mio difensore, che allora era l'avvocato Civita di Russo. Giustamente mi disse il dottor Condorelli: "Ma, Pulci, ma se sua moglie cambia idea, lei che fa?", "Dottore, a questo punto io vado avanti; io indietro non torno piu". E dal 13 settembre in poi non ho tornato piu' indietro; non solo, il 17 nove... ottobre sono stato interrogato anche dalla Procura di Palermo, che ancora oggi continua a interrogarmi. Successivamente e' venuta la Procura di Catania e continua... l'ultimo incontro l'ho fatto giorno 6 con Palermo, Catania e Caltanissetta congiunto, anche per chiarire il fatto di quell'ordinanza di custodia cautelare per asso...*

**PRESIDENTE: -** *Ci volevo arrivare. Quindi...*

**PULCI CALOGERO: -** *...per associazione, per chiarirla, perche' io non posso essere associato dal '94 ad oggi, che sono stato in carcere del '94 ad oggi. Poiche' ci sono stati due falsi collaboratori che hanno fatto queste dichiarazioni, la Procura si e' trovata obbligata dalla Legge a emettere l'ordinanza. Ora io ho chiarito la mia posizione sia con il G.I.P. e sia con la Procura. Ora la Procura sta indagando e io credo che a giorni l'ordinanza verra' revocata.*

**PRESIDENTE: -** *Quindi lei afferma di avere sempre detto le cose vere, tutto...*

**PULCI CALOGERO: -** *Io mai...*

**PRESIDENTE: -** *...di non avere nascosto e di non avere mai depistato.*

**PULCI CALOGERO: -** *Mai detto la falsita'; io ho solo... quando ho iniziato a collaborare, ho solo in certi fatti... mi ero solo sottratto della mia responsabilita', pur raccontando la verita'. Dopo il 13 settembre tenga presente che mi sono autoaccusato di circa trenta omicidi, compreso una strage, di cui io non ero neanche... no indagato, neanche ci potevano pensare, perche' io non ho mai sparato personalmente; io ho solo organizzato. I killer che vanno a sparare non lo sanno che sono io l'organizzatore, percio' non potevo neanche essere chiamato degli altri reati, me li sono chiamati io, raccontandoci anche le modalita' e i particolari.*

**PRESIDENTE: -** *Quindi questa ordinanza che le e' stata notificata e questa imputazione che le e' stata mossa lei come la spiega, come si giustifica?*

**PULCI CALOGERO: -** *Cioe' ci sono stati due collaboratori di Giustizia, che eravamo insieme in carcere, che ci siamo litigati e loro dicono che io dal carcere conti... ho una cellula mafiosa, che continuo a gestire; roba da fare ridere i polli. Ma purtroppo... purtroppo la Giustizia deve fare il suo corso.*

**PRESIDENTE: -** *D'accordo.*



A tal proposito non si può, tuttavia, non osservare come nel corso del successivo interrogatorio del 6 marzo 2001, di fronte alle contestazioni mossegli, il PULCI ammetteva di aver mantenuto fino a quel momento – e dunque anche successivamente all’asserita completa apertura nei confronti della Procura - alcuni “*buchi neri*” in riferimento ai fatti inerenti il territorio di Sommatino, con particolare riguardo a due omicidi, l’omicidio PILLITTERI e l’omicidio MANCUSO, per il quale ultimo riferiva di non aver sino a quel momento ancora ammesso le sue responsabilità. Il PULCI giustificava il proprio comportamento con il fatto che, pur avendo manifestato nel settembre del 2000 l’intenzione di approvare la sua scelta, la moglie non aveva poi voluto aderire al programma provvisorio di protezione che era stato richiesto nei suoi confronti<sup>241</sup>.

Inoltre, il successivo 20 settembre 2001, dopo aver chiesto di conferire con la Procura della Repubblica di Caltanissetta, il PULCI, pur precisando di “*non aver mai avuto l’intenzione di calunniare alcuno o di rendere false dichiarazioni per sviare la giustizia*”, ammetteva ancora una volta di essere stato, sino a quel momento, reticente “*per cercare di alleggerire la sua posizione processuale*”, evidenziando, pertanto, la volontà di collaborare in maniera piena con la giustizia essendo, nel frattempo, con la morte del padre (avvenuta il 28 agosto 2001), venuto meno l’ostacolo che lo aveva fino a quel momento frenato.

Nel corso dei successivi interrogatori del 21 e 22 settembre 2001 redigeva il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, riferendo, tra le altre cose, in merito alla composizione della famiglia mafiosa di Sommatino ed anche in ordine agli omicidi

---

**PULCI CALOGERO: -**

*Due o tre che erano i collaboratori. Comunque si tratta di collaborato... non collaboratori, attenzione, perche' neanche il programma hanno. C'e' Iacobazzi Paolo, che e' menzionato nell'ordinanza, che e' cinque anni che collabora e non ha il programma; c'e' D'Amico Massimo che da collaboratore e' indagato, perche' tramite il fratello ha fatto ammazzare a uno e continua a fare contrabbando di sigarette. Praticamente e' gentaglia. Ora io, dicendo questo alla Procura, la Procura si sta interessando, anche per vedere che gente e' che mi ha... mi ha accusato. Poi c'e' Leone Clemente Alberto che si e'... si e' pentito cinque anni fa e ha chiamato in causa Massimo D'Amico e il fratello; ora, l'anno scorso si e' pentito Massimo D'Amico e si... e ha nominato lo stesso avvocato che c'ha Leone. Io li ho fatto mettere d'accordo, perche' non si salutavano, no d'accordo, gli ho fatto fare la pace; in carcere non salutarsi non e' buono. E loro ora si stanno mettendo d'accordo, si sono messi d'accordo per sistemarsi il processo per farsi meno male, perche' c'e' il fratello che lui lo vuole ritenere estraneo, come se il traffico lo faceva lui; tanto e' collaboratore, un traffico piu', uno meno non fa niente. Mentre il fratello, se viene coinvolto, viene arrestato. Ecco che... come nasce. Siccome io sono venuto a conoscenza di questi fatti, loro, avendo paura che io li potrei denunciare all'Autorita' Giudiziaria, mi hanno fatto il pacco; cosi' un domani, se io li denuncio, loro spiegheranno che e' una vendetta. Ma poiche' ci sono documenti gia' precedenti all'ordinanza di custodia cautelare, del tipo che D'Amico e' indagato per l'omicidio tramite il fratello mentre collaborava, Iacobazzi e' cinque anni che collabora e non ha il programma, perche' ha un... il fratello e i figli e la moglie nel suo paese che gestiscono la malavita, Leone che e' imputato e coimputato di D'Amico e del fratello e si stanno sistemando il processo; cioe' sono fatti documentabili, smontabili immediatamente. Io questo l'ho riferito, ora l'Autorita' Giudiziaria... Lei lo sa, ci vuole il tempo che ci vuole.*

<sup>241</sup> Cfr. verbale di interrogatorio di Calogero PULCI del 6 marzo 2001.



PILLITTERI, MANCUSO e CIANCI, per il quale ammetteva, finalmente, le proprie responsabilità.

Giova, inoltre, evidenziare come il procedimento in relazione al quale veniva applicata al PULCI la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. si concludeva, in data 20 novembre 2002, con la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta di condanna alla pena di anni tre di reclusione in continuazione con altra condanna in precedenza inflittagli per il medesimo delitto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e della speciale attenuante di cui all'art. 8 legge 203 del 1991 (la pena veniva poi ridotta in appello ad anni uno e mesi dieci di reclusione con giudizio di prevalenza delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. rispetto alle aggravanti).

Successivamente, la Procura in data 7 dicembre 2005 avanzava, in favore del PULCI, richiesta di applicazione di speciali misure di protezione ai sensi dell'art. 13, comma quarto, D.L 15 gennaio 1991 n.8.

A sostegno si evidenziava che il PULCI aveva deposto in numerosi processi di mafia (anche quelli relativi alle stragi del 1992) e le sue dichiarazioni avevano avuto un indubbio rilievo per l'applicazione di misure cautelari in carcere per omicidi di mafia verificatisi a cavallo tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 (c.d. strage di Brigadieci, omicidio NICASTRO Giuseppe, omicidio CIANCI Filippo, tentato omicidio PULCI Calogero, omicidio IANNI' Francesco) e per provvedimenti di sequestro di beni acquisiti illecitamente dalle cosche (c.d. operazione Property); si evidenziava, altresì, come egli fosse il collaboratore principale nel processo in quel momento pendente in grado d'Assise d' Appello nei confronti di EMMANUELLO Nunzio + 7 ed avesse offerto un importante contributo anche nel procedimento nei confronti di EMMANUELLO Daniele + 4 per l'omicidio di MORREALE Maurizio.

*Si dava, altresì, conto del fatto che "il Pulci nella prima fase della sua collaborazione, pur portando a conoscenza dell'A.G. una mole sterminata di preziose notizie derivategli dal suo ruolo di pupillo del boss Madonia Giuseppe, assunse un atteggiamento reticente in ordine all'omicidio di Filippo Cianci, nel cui processo pendente innanzi alla Corte d'Assise di Caltanissetta era imputato il padre Pulci Marco; con la morte del padre avvenuta nell'agosto 2001 veniva meno ogni remora del Pulci che a quel punto entrava in una più matura fase della sua collaborazione rendendo ampie dichiarazioni sull'omicidio Cianci aventi ad oggetto anche il protagonismo suo e del padre nella vicenda in questione".*

Il successivo 3 agosto 2007, tuttavia, la stessa Procura si trovava costretta, ancora una volta, a chiedere la "revoca immediata" della richiesta di speciali misure di protezione avanzata nei confronti del PULCI che, "alla luce delle sopravvenienze investigative relative a procedimenti pendenti", veniva giudicata non più "rispondente alla preliminare valutazione effettuata da questa D.D.A."

Ed invero, in data 18 luglio 2007, il GIP presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta del PM, convalidava il fermo di indiziato di delitto cui era stato sottoposto il PULCI ed emetteva nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere, poiché ritenuto responsabile dei

delitti di tentata estorsione, detenzione e porto di armi comuni da sparo (tutti aggravati dall'art. 7 legge 203 del 1991), associazione di stampo mafioso ed omicidio.

Anche in tal caso, il provvedimento *de quo* costituiva il frutto di attività d'indagine svolte dalla D.D.A. sul territorio di Sommatino, in conseguenza di alcuni atti intimidatori perpetrati in danno di esercizi commerciali ed attività imprenditoriali; in particolare, a seguito di un danneggiamento operato in danno di un supermercato ubicato in Sommatino (contro le cui saracinesche venivano esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco), veniva avviata un'attività di intercettazione nei confronti delle persone offese.

A carico del PULCI emergevano indizi di colpevolezza in ordine al fatto che ad ordinare il danneggiamento in esame fosse stato proprio il PULCI - il quale, nel frattempo, aveva potuto usufruire di alcuni permessi concessigli dal magistrato di sorveglianza per rientrare nel paese di origine - al fine di sottoporre ad estorsione il titolare dell'esercizio commerciale ed all'ulteriore fine di affermare il proprio potere mafioso sul paese scalzando i referenti storici di cosa nostra sul territorio

Inoltre veniva captata una conversazione ambientale tra lo stesso PULCI ed il di lui nipote, sulla scorta della quale si evinceva, dal racconto che lo stesso PULCI aveva fatto al congiunto sulle modalità del fatto, che egli aveva avuto un ruolo nell'omicidio MANCUSO ben più pregnante rispetto a quello che si era attribuito (sia pure con le modalità a dir poco sofferte di cui si è dato conto in precedenza) nel corso degli interrogatori resi al PM nel 2001. In particolare si ricavava che era stato proprio il PULCI a far fuoco nei confronti della vittima (dopo averla rincorsa in auto per bloccarne la fuga), laddove egli aveva in precedenza attribuito tale condotta a LICATA Calogero<sup>242</sup>.

Il quadro veniva reso ancora più allarmante dalle dichiarazioni che aveva reso sul conto del PULCI, Cosimo DI RIENZO - già collaboratore di giustizia pugliese, conosciuto dal PULCI in occasione di un periodo di comune detenzione nella casa circondariale di Campobasso - secondo cui lo stesso PULCI, trovandosi in difficoltà economiche, gli aveva offerto ospitalità in Sommatino, proponendogli, altresì, di porsi al suo servizio per compiere atti intimidatori, nonché l'omicidio di CIANCI (in virtù dei vecchi rancori legati al tentato omicidio subito nel giugno del 1991), del Maresciallo della Stazione Carabinieri di Sommatino e del candidato sindaco GALLEA (essendo intenzione del PULCI favorire, per convenienza personale, l'elezione dell'altro candidato).

Il PM, doverosamente, evidenzia come il procedimento in questione sia stato poi definito con richiesta di archiviazione (del 17.1.2008), accolta dal GIP in sede (in data 27.2.2008) in quanto:

il titolare dell'esercizio commerciale - che rendeva dichiarazioni sui fatti che lo avevano interessato successivamente all'emissione dell'ordinanza - escludeva di aver mai ricevuto richieste di pagamento di somme di danaro da parte del PULCI, al quale

---

<sup>242</sup> Cfr. anche la trascrizione dell'interrogatorio di garanzia del 2.3.2001 reso al GIP del tribunale di Caltanissetta a seguito dell'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere del 24 febbraio 2001 nell'ambito del procedimento n. 1226/99 R.G.N.R. Mod. 21, laddove il PULCI testualmente afferma "... io di mestiere ho fatto ufficialmente quello che ho dichiarato (cioè l'imprenditore edile n.d.a.) ma sottobanco poi facevo il mafioso di cosa nostra di un certo livello, non ero l'ultimo del carro che andava bruciare l'auto e a sparare a qualcuno, pensi che pur io essendo responsabile credo di una trentina di omicidi, non ho mai sparato ad uno, una volta sola sparai ad uno e lo ferii ad un polmone per difendermi".

egli, in effetti, si era rivolto in seguito alle minacce ricevute (avendo col PULCI un'amicizia di vecchia data), ma solo per chiedergli consigli su quale comportamento dovesse tenere; nello stesso contesto, sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, la persona offesa precisava di aver avuto soltanto dei meri sospetti circa il fatto che l'atto intimidatorio potesse essere stato opera del PULCI e di tanto aveva discusso con i suoi interlocutori nei dialoghi captati;

in merito all'omicidio MANCUSO, in data 2 luglio 2009, il G.U.P. presso il Tribunale di Caltanissetta emetteva sentenza di non luogo a procedere, poiché, tra i reati per i quali era stata in origine chiesta l'extradizione del PULCI dal territorio francese, non era elencato, appunto, quello contestato nell'ambito del procedimento, per il quale, peraltro, lo stesso PULCI aveva espressamente dichiarato in udienza di non rinunciare al principio di specialità.

Orbene, la cronologia ed il travaglio del percorso collaborativo del PULCI (e le vicende giudiziarie che lo hanno visto protagonista) rappresenta il contesto in cui devono essere inserite le dichiarazioni, certamente false (per le motivazioni sopra evidenziate), che lo stesso PULCI aveva reso sul conto del MURANA.

Deve sottolinearsi come le dichiarazioni che oggi si contestano al Pulci si collocano proprio in quel momento della collaborazione caratterizzato da incertezze, poiché segnato dalla necessità di escludere il proprio ruolo in alcuni fatti delittuosi al fine di proteggere il padre.

Deve altresì sottolinearsi che può considerarsi un dato acquisito che Pulci abbia cercato di accreditarsi come "pentito" nelle varie sedi giudiziarie che lo hanno visto protagonista, valorizzando il proprio spessore e ruolo criminale all'interno dell'organizzazione mafiosa, al fine, nella sua prospettiva, di rendere più credibile la propria versione dei fatti.

Che Pulci abbia dichiarato il falso emerge a chiare lettere dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza ed da quello che ne è conseguito in termini investigativi, prima fra tutte la ritrattazione dello SCARANTINO.

E dunque, appare fondato ritenere che Pulci abbia inteso rendere le dichiarazioni sul conto del MURANA nell'ambito di quel medesimo disegno diretto al fine esclusivo di accrescere il proprio prestigio, per riuscire ad esser creduto, intento perseguito in maniera abile, e costruita, rendendo dichiarazioni sul conto del MURANA, volutamente sintetiche e prive di digressioni che ne avrebbero all'evidenza rivelato la falsità e formulate in maniera tale da andare ad incastrarsi con altri elementi già presenti agli atti, in modo da renderle convincenti e vestite di apparente credibilità.

Le nuove acquisizioni investigative consentono dunque di sottoporre a rivisitazione il contributo offerto nel processo d'appello Borsellino bis da Pulci e di ritenere sussistente a suo carico gravi indizi di reato.



**MADONIA Salvatore**

La posizione è dell'indagato Madonia Salvatore è stata nella parte dedicata all'esame della fase deliberativa. Si rimanda pertanto alla parte prima.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MADONIA', is written across the diagonal line of the page.



## Esigenze cautelari

I fatti-reato non sono stati compiuti in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità e non sussiste allo stato alcuna causa di estinzione del reato o di estinzione della pena; inoltre, per la gravità dei fatti, puniti con l'ergastolo o comunque con sanzioni detentive molto severe, deve – ovviamente – escludersi la concessione di benefici a seguito di un'eventuale sentenza di condanna.

In ordine alle esigenze cautelari, gli elementi in atti dimostrano che i fatti si inseriscono tutti nel contesto della criminalità organizzata di tipo mafioso. Dalle modalità di programmazione ed esecuzione dei reati-fine inseriti nell'ambito delle attività di quella spregiudicata associazione finalizzata ad egemonizzare il territorio e il contesto criminale, quale "cosa nostra", si ricavano univoci indizi che quei fatti, che oggi più che mai rivelano la loro gravità, sono stati commessi avvalendosi dei metodi dell'associazione di stampo mafioso e al fine di avvantaggiarla.

Dagli elementi confluiti nella presente ordinanza cautelare emerge che, intorno alla vicenda della strage di via D'Amelio, si addensano interessi ancora attuali dell'organizzazione "cosa nostra", e più in generale degli ambienti nei quali il tragico delitto è maturato. Peraltro, i soggetti al momento raggiunti da gravi indizi di reato non risultano avere rescisso i loro legami con "cosa nostra"; anzi con le condotte da ciascuno di essi tenute dopo il 1992 e anche nel corso della presente indagine, hanno dimostrato di aver accresciuto e consolidato la loro disponibilità a contribuire agli scopi dell'organizzazione.

Peraltro, in presenza dei reati contestati, ricorre la presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere di cui all'art.275, III co. c.p.p. e, come detto, gli atti non offrono elementi idonei a superare la detta presunzione in considerazione della spiccata pericolosità mostrata dagli indagati.

La capacità di controllo sul territorio e di intimidazione dell'organizzazione nell'ambito della quale gli indagati hanno operato potrebbe consentire ai loro affiliati o anche avvicinati di inquinare le prove.

L'attuale stato di detenzione degli indagati non può valere a loro favore per ritenere non sussistenti le esigenze cautelari, stante l'autonomia dei diversi titoli di detenzione.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che *"lo stato di detenzione per altra causa, ed anche in virtù di condanna definitiva, del destinatario di una misura coercitiva custodiate, non è di per sé in contrasto con la configurabilità di esigenze cautelari, e specificamente di quella rappresentata dal pericolo di reiterazione della condotta, in considerazione dei molteplici benefici che l'ordinamento prevede per l'attenuazione del regime carcerario ed il riacquisto anticipato della libertà"* (Cass. 1.7.1998 n. 4344; conformi Cass. 12.3.1998 n. 925; Cass. 3.8.1995 n. 3875; Cass. 24.1.1995 n. 427).

Ciò premesso, non si può trascurare che la fattispecie presenta aspetti particolari, valutandosi che qualche indagato non deve espiare una breve pena detentiva, ma è stato condannato all'ergastolo per gravi delitti che, però, al contempo ne dimostrano una compartecipazione a quella che viene ritenuta la più potente organizzazione criminale, e cioè "Cosa nostra".

In ossequio all'art.275, III Co. c.p.p., pertanto, va emessa nei confronti degli indagati, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza, la misura della custodia cautelare in carcere.

Tuttavia, con riferimento all'indagato VITALE Salvatore, dagli atti trasmessi dal P.M. emerge che costui è affetto da grave malattia in ragione della quale le sue condizioni di salute sono state già considerate incompatibili con lo stato di detenzione da parte del Tribunale di Sorveglianza di Napoli ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 ter O.P. con provvedimento in data 30.11.2011, richiamato nell'ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello Palermo del 10.12.2011; dalla relazione di dimissioni della casa di Cura Stagno di Palermo, ove il Vitale è stato ricoverato dal 17.8.2011 al 24.10.2011, risulta che il predetto è affetto da c.d. "sindrome da allettamento" a causa delle gravi patologie da cui è afflitto.

In base al disposto di cui all'art. 275, commi 4bis e 4ter c.p.p., nella ritenuta persistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - in considerazione della particolare gravità dei fatti per cui si procede, delle condotte tenute e della militanza dell'indagato nel pericoloso sodalizio criminale, essendo questi specifici elementi che integrano il presupposto normativo - a fronte di un quadro di patologie sanitarie particolarmente gravi non trattabili adeguatamente in ordinario regime carcerario, non prospettandosi la immediata fronteggiabilità di tale condizione attraverso idonee strutture del circuito penitenziario, va applicata al Vitale la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la medesima struttura ove al momento trovasi ovvero la Casa Famiglia "Le Camelie" sita a Palermo via Libertà n. 159.

#### **Isolamento e dilazione colloqui**

La necessità di impedire che gli indagati, sottoposti alla misura della custodia cautelare concordino con altri detenuti o con correi, ancora liberi, una qualsiasi tesi difensiva che, mascherando la realtà dei fatti, impedisca il prosieguo delle indagini, l'individuazione di altri responsabili, di altre probabili fattispecie criminose collegate a quelle di cui alla presente richiesta, impone che gli stessi siano posti in isolamento e che sia loro dilazionato il diritto di conferire con i propri difensori per giorni cinque.

Tale esigenza appare particolarmente pressante in considerazione del fatto che tutti gli indagati sono affiliati o comunque gravitano intorno ad associazioni mafiose particolarmente pericolose e connotate dall'uso spregiudicato dell'intimidazione e dell'omertà.

**P.Q.M.**

Visti gli artt.273 ss., 285, 291 e ss cpp., 104 c.p.p., 91 e ss. disp. att. c.p.p.

**APPLICA**

la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

- MADONIA Salvatore Mario**, nato a Palermo il 16 agosto 1956, **in atto detenuto**;
- TUTINO Vittorio**, nato a Palermo il 13 aprile 1966, **in atto detenuto**;
- PULCI Calogero**, nato a Sommatino il 19 agosto 1960, in atto domiciliato a Castenaso (Bologna), in via Mazzini n. 44 presso CRAVOTTA Liborio Giuseppe, nonchè in Homburg (Germania), via Beerenweg n.9;



## ORDINA

Conseguentemente agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziari di procedere alla cattura di Madonia Salvatore Mario, Tutino Vittorio e Pulci Calogero e di condurli – ove non siano già detenuti – immediatamente nella Casa Circondariale più vicina con le modalità di cui all'art.285 c.p.p. per rimanervi a disposizione di questo Ufficio in stato di isolamento e con DIVIETO di colloqui con familiari e difensori per cinque giorni dall'esecuzione della presente ordinanza.

## APPLICA

la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la Casa Famiglia "Le Camelie" sita a Palermo via Libertà n. 159 nei confronti di:

**-VITALE Salvatore**, nato a Palermo il 28 settembre 1946, in atto in detenzione domiciliare;

prescrive a VITALE Salvatore di non allontanarsi dal predetto luogo senza l'autorizzazione del Giudice e di non comunicare con persone diverse dai familiari, dalle persone che coabitano con lui e dal personale della struttura che lo ospita, dando incarico alla PG, competente per l'esecuzione della presente misura, di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni

fa divieto al predetto per giorni cinque dall'esecuzione della presente ordinanza di comunicare con soggetti diversi dal personale della struttura che lo assiste

## RIGETTA

la richiesta di misura cautelare in carcere nei confronti di:

**-COSTA Maurizio**, nato a Palermo il 28 febbraio 1965, ivi residente in Passaggio Nicola Barbato n. 9, I piano, int. 2;

## MANDA

Alla Cancelleria di trasmettere immediatamente e nel numero di copie necessarie la presente ordinanza al P.M. in sede, che ha richiesto la misura, per la sua esecuzione, nonché per gli ulteriori adempimenti di competenza, ivi compreso l'immediato deposito in Cancelleria – ad esecuzione avvenuta – della presente ordinanza, della richiesta del P.M. e degli atti alla stessa allegati.

Caltanissetta, 2 marzo 2012

Il Giudice per le indagini preliminari

dott.ssa Alessandra Bonaventura Giunta

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA  
UFFICIO G.I.P.


E' copia conforme all'originale

Caltanissetta B. 02 marzo 2012  
IL CANCELLIERE

1123



# INDICE



## PARTE PRIMA

- La deliberazione delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. La riunione della "Commissione Provinciale" di Palermo del dicembre 1991: le dichiarazioni di Giuffré e di Brusca Giovanni. La sentenza della Corte d'Assise di Catania e le ulteriori riunioni della commissione regionale. La posizione di "Salvuccio" Madonia pag. 10
- L'esecuzione del programma stragista. Il contributo fornito da Gaspare Spatuzza. La circostanza aggravante di cui all'art. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15 pag. 53

## PARTE SECONDA

- Le nuove indagini sul movente del delitto: la c.d. "TRATTATIVA". pag. 113

## PARTE TERZA

1. Il furto della Fiat 126 di Valenti Pietrina. pag. 343
- 1.1. L'individuazione dell'autobomba di via Mariano D' Amelio nella Fiat 126 sottratta a Valenti Pietrina. La sottrazione delle targhe dalla autocarrozzeria di Orofino Giuseppe. pag. 344
- 1.2. Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza. pag. 345
- 1.3. I riscontri derivanti dalle attività d'indagine compiute. pag. 368

- 1.3.1. Il sopralluogo in via Sirillo. Le nuove dichiarazioni di Valenti Pietrina, Candura Salvatore, Valenti Roberto e Valenti Luciano; gli accertamenti della P.G. a riscontro. pag. 368
- 1.3.2. L'individuazione del magazzino ove venne ricoverata la vettura dopo il furto. pag. 387
- 1.3.3. La collocazione temporale dell'incarico ricevuto e dell'esecuzione del furto. Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza ed i riscontri derivanti dalle attività d'indagine compiute. La verosimile ricostruzione temporale del conferimento dell'incarico del furto della Fiat 126 tramite i tabulati telefonici dell'utenza nella disponibilità di Giuseppe Graviano. pag. 397
- 1.3.4. Le modalità di esecuzione del furto della Fiat 126: la rottura del bloccasterzo e l'assenza di segni di effrazione sulla serratura dello sportello anteriore (lato guida) . pag. 423
- 1.4. I riscontri e la compatibilità delle dichiarazioni di Spatuzza con le acquisizioni derivanti dai processi già celebrati per la strage di via D'Amelio. pag. 432
- 1.4.1. Le dichiarazioni di Ferrante Giovanbattista nel c.d. Borsellino bis. pag. 433
- 1.4.2. Le dichiarazioni di Cancemi e Brusca sulle riunioni organizzative di giugno del '92 nella casa di Girolamo Guddo. pag. 433
- 1.4.3. Le dichiarazioni di La Marca Francesco, poi confermate da Cancemi Salvatore nell'ambito del c.d. Borsellino ter. pag. 435
- 1.4.4. Le dichiarazioni di Tullio Cannella sulle confidenze ricevute da Vittorio Tutino. pag. 435
- 1.4.5. Le dichiarazioni di Brusca sulle sollecitazioni di Biondino a riferire ad Aglieri e Greco di risolvere il problema della Fiat 126. Apparente contrasto con le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza. pag. 436
2. Il ripristino dell'efficienza della Fiat 126 di Valenti Pietrina. pag. 438
- 2.1. Le dichiarazioni di Spatuzza Gaspare. pag. 438

2.2. I riscontri derivanti dalle attività d'indagine eseguite.	pag. 459
2.2.1. L'individuazione del garage ove vennero effettuate le riparazioni della Fiat 126.	pag. 459
2.2.2. Le dichiarazioni di Trombetta Agostino in merito all'intervento eseguito sulla Fiat 126 di Valenti Pietrina. La posizione di Costa Maurizio (rinvio).	pag. 469
2.2.3 Le consulenze tecniche effettuate sui reperti della Fiat 126.	pag. 552
3. Il recupero delle batterie per auto e dell'antenna, lo spostamento della Fiat 126 nel garage di via Villasevaglios.	pag. 555
3.1. Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza.	pag. 556
3.2. I riscontri derivanti dalle attività d'indagine compiute nell'ambito del procedimento. In particolare: l'individuazione del garage. La figura di Scardamaglia Giovanni.	pag. 575
3.3. La figura di Antonino Mangano. Il gruppo di fuoco di Brancaccio.	pag. 585
3.4. Le acquisizioni derivanti dai processi già celebrati per la strage di via D' Amelio	pag. 611
3.4.1. Le dichiarazioni di Cancemi, Costa e Drago in merito al coinvolgimento di Francesco Tagliavia nella fase esecutiva della strage ed alle competenze dello stesso in fatto di esplosivi.	pag. 612
3.4.2. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sul conto di Renzino Tinnirello.	pag. 631
3.4.3. Le conclusioni circa l'alibi di Francesco Tagliavia introdotto nel Borsellino bis.	pag. 635
4. Il furto delle targhe.	pag. 643
4.1. Le dichiarazioni di Gaspare Spatuzza.	pag. 643
4.2. I riscontri derivanti dalle attività d'indagine compiute nell'ambito del procedimento.	pag. 669

4.3. Le acquisizioni derivanti dai processi già celebrati per la strage di via D' Amelio. In particolare: l'incarico conferito allo Spatuzza da Giuseppe Graviano e la consegna allo stesso delle targhe alla luce degli elementi acquisiti in tali procedimenti.	pag. 676
4.3.1 I tabulati dell'utenza intestata a Cannistraro Provvidenza: rilevanza ai fini della collocazione temporale del colloquio Graviano-Spatuzza.	pag. 676
4.3.2. Le acquisizioni procedurali del processo c.d. Borsellino bis circa la permanenza a Taormina di Giuseppe Graviano nel week end precedente la strage.	pag. 707
4.3.3. Le dichiarazioni di Galliano, Ferrante, Cancemi e Brusca in ordine ai contatti nella settimana precedente la strage finalizzati all'organizzazione dell'attentato: analisi alla luce delle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza e riflessi circa l'intercettazione abusiva dell'utenza attestata presso l'abitazione della famiglia Fiore-Borsellino.	pag. 712
4.3.4 L'intercettazione abusiva sull'utenza Fiore-Borsellino	pag. 719
5. La collaborazione di Fabio Tranchina. Ulteriori riscontri alle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza circa la fase esecutiva dell'attentato in via D'Amelio.	pag. 741
5.1 Le dichiarazioni di Fabio Tranchina.	pag. 741
5.2. Le dichiarazioni di Fabio TRANCHINA in ordine alla strage di via D'Amelio: conferme agli eventi descritti da Gaspare SPATUZZA.	pag. 761
5.3 I riscontri derivanti dall'attività di indagine eseguita.	pag. 832
5.4 La presenza del blocco motore della Fiat 126 di Valenti Pietrina sul luogo della strage il 19 LUGLIO 1992.	pag. 838
6. Le risposte ad alcuni degli interrogativi irrisolti a conclusione delle precedenti indagini sulla fase esecutiva della strage di via D'Amelio.	pag. 839
6.1. Premessa.	pag. 839



6.2. Le indagini sul luogo in cui venne azionato l'innesco per l'esplosivo di via D' Amelio.	pag. 843
6.2.1. Le indagini su Castello Utveggio.	pag. 843
6.2.2. Le ulteriori indagini sul palazzo dei costruttori Graziano.	pag. 864
6.2.3. Le indagini sull'agrumeto di via d'Amelio. Le dichiarazioni di Fabio Tranchina e Giovan Battista Ferrante.	pag. 877
Le tracce dei servizi segreti nelle ultime indagini.	pag. 889
7. La Figura di GASPARE SPATUZZA. La sua attendibilità intrinseca ed estrinseca.	pag. 894
8. Le "collaborazioni" di Candura Salvatore, Scarantino Vincenzo e Andriotta Francesco	pag. 917
8.1. Premessa.	pag. 918
8.2. Le precedenti dichiarazioni di Candura Salvatore; accenni a quelle rese da Valenti Luciano, Valenti Pietrina e Valenti Roberto	pag. 918
8.3. Le precedenti dichiarazioni di Scarantino Vincenzo; riferimenti alle intercettazioni ambientali nella Casa Circondariale di Venezia.	pag. 926
8.4. Le nuove dichiarazioni di Candura Salvatore. Le dichiarazioni dei funzionari e del personale della Polizia di Stato.	pag. 945
8.5. Le nuove dichiarazioni di Scarantino Vincenzo; riferimenti a quelle rese da Ferone Giuseppe, da Andriotta Francesco e dai funzionari della Polizia di Stato.	pag. 957
8.6. Le sentenze del proc. c.d. " <i>Borsellino 1</i> " (1° e 2° grado) – Riflessi della ritenuta attendibilità del Candura e dello Scarantino sulle posizioni di Orofino Giuseppe e Profeta Salvatore alla luce delle nuove emergenze processuali.	pag. 962
8.7. L'attendibilità di Candura Salvatore, secondo le sentenze del proc. c.d. " <i>Borsellino 1</i> " (e del proc. c.d. " <i>Borsellino bis</i> ").	pag. 962

8.8. L'attendibilità di Scarantino Vincenzo, secondo le sentenze del proc. c.d. " <i>Borsellino 1</i> " (e del proc. c.d. " <i>Borsellino bis</i> ).	pag. 964
8.9. Le posizioni di Profeta Salvatore ed Orofino Giuseppe.	pag. 969
8.10. La genesi delle " <i>collaborazioni</i> " di Candura Salvatore e Scarantino Vincenzo. Accenni ulteriori alla collaborazione di Andriotta Francesco, alla luce dei riferimenti fatti da Tibaldi Franco, Ferone Giuseppe e Mascali Angelo.	pag. 976
9. La " <i>collaborazione</i> " di Andriotta Francesco.	pag. 993
9.1. Premessa.	pag. 993
9.2. La prima collaborazione di Andriotta Francesco nel processo c.d. " <i>Borsellino 1</i> " primo grado.	pag. 993
9.3. Le discrasie fra le dichiarazioni di Andriotta e Scarantino.	pag. 997
9.4. La collaborazione di Andriotta nel processo c.d. " <i>Borsellino bis</i> " primo grado.	pag. 998
9.5. Valutazioni sulla attendibilità di Andriotta secondo i giudici del processo c.d. " <i>Borsellino bis</i> " primo grado di giudizio.	pag.1000
9.6. Valutazioni sulla attendibilità di Andriotta secondo i giudici del processo c.d. " <i>Borsellino 1</i> " grado d' appello.	pag.1001
9.7 La ritrattazione di Francesco Andriotta dopo la collaborazione di Gaspare Spatuzza.	pag.1009
9.8. Le ulteriori attività del 24 febbraio 2011.	pag.1014
9.9. I riscontri di P.G. a seguito della ritrattazione di Andriotta delegati al Centro Operativo Dia di Caltanissetta.	pag.1016
9.10. Le dichiarazioni di Gioacchino Genchi e di Luigi De Sena.	pag.1019
9.11. Conclusioni del PM sulla ritrattazione di Francesco Andriotta e sul percorso investigativo che lo ha visto protagonista: l'ipotesi dell' <i>indottrinamento</i> .	pag.1022

## **PARTE QUARTA**

<b>Le singole posizioni</b>	pag.1025
<b>Salvatore Vitale</b>	pag.1025
<b>Vittorio Tutino</b>	pag.1087
<b>Maurizio Costa</b>	pag.1091
<b>Calogero Pulci</b>	pag.1100
<b>Salvatore Madonia (rinvio sub Parte Prima)</b>	pag.1120
<b>Esigenze Cautelari</b>	pag.1121

